



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PPA n. 106/11

di iniziativa del Consigliere G. DI NATALE recante:

"Proposta di legge al Parlamento recante: Stabilizzazione degli ex percettori di mobilità in deroga (tirocinanti) Regione Calabria"

relatore: S. ESPOSITO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	26/4/2021
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	26/04/2021
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 27/04/2021

Testo del Provvedimento

Proposta di provvedimento amministrativo n. 106 pag. 4

Proposta di legge al Parlamento recante: Stabilizzazione degli ex percettori di mobilità in deroga (tirocinanti) Regione Calabria

Normativa citata

Legge 23 luglio 1991, n. 223 (art. 16, comma 1) pag. 22

Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.

Legge 24 giugno 1997, n. 196 (art. 18) pag. 23

"Norme in materia di promozione dell'occupazione."

D.M. 25 marzo 1998, n. 142. pag. 25

"Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento."

DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138 (art. 11) pag. 32

"Testo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 188 del 13 agosto 2011), coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.»"

Legge 28 giugno 2012, n. 92 (art. 1, comma 34) pag. 36

"Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita."

ACCORDO 24 gennaio 2013 - CONFERENZA UNIFICATA STATO-REGIONI pag. 37

"Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione."

Deliberazione Giunta regionale n. 158 della seduta del 29.04.2014 pag. 41

"Linee guida in materia di tirocini. Modifica D.G.R. n. 268 del 29 luglio 2013."

Deliberazione Giunta regionale n. 158 della seduta del 29.04.2014 (All. A) pag. 45

"Nuovo Testo Linee guida tirocini"

Decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148 (art.44,comma 6) pag. 65

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Accordo quadro del 7 dicembre 2016	pag. 66
Deliberazione di Giunta regionale n. 613 del 11.12.2017 (all. A DGR 631) - <i>"Linee guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento" - Modifica DGR n. 360 del 10.08.2017"</i>	pag. 71
Accordo quadro del 25 maggio 2017 <i>"Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento"</i>	pag. 106
Decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 (art.20,comma 1) <i>Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.</i>	pag. 129
Legge 28 febbraio 2020, n. 8 <i>"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica."</i>	pag. 130
Legge 17 luglio 2020, n. 77 <i>"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. "</i>	pag. 182
Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 <i>"Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021-2023"</i>	pag. 276
<u>Documentazione citata</u>	
Nota del Ministero del lavoro n. 4746 del 14 febbraio 2007 <i>"Adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Legge Finanziaria 2007) – Ulteriori indirizzi operativi"</i>	pag. 586
Circolare Ministero del Lavoro 12 settembre 2011, n. 24 <i>"Articolo 11 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, livelli essenziali di tutela in materia di tirocini formativi: primi chiarimenti."</i>	pag. 599
Programma di Azione e Coesione (PAC) Regione Calabria 2014-2020 <i>"PAC Calabria 2014-2020 - Avviso Pubblico rivolto ad Enti Pubblici per la presentazione di percorsi di politiche attive per la realizzazione di Tirocini di Inclusione Sociale rivolti a disoccupati ex percettori di mobilità in deroga"</i>	pag. 605



Consiglio regionale della Calabria

*On. Graziano Di Natale
Segretario Questore*

Al Settore Segreteria Assemblea
e Affari Generali
Sede

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO RECANTE:
**STABILIZZAZIONE DEGLI EX PERCETTORI DI MOBILITÀ IN DEROGA
(TIROCINANTI)
REGIONE CALABRIA**

d'iniziativa del Consigliere Graziano Di Natale

Il Consigliere Regionale

On. Graziano Di Natale

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Graziano Di Natale', is written over the printed name.



Consiglio regionale della Calabria

*On. Graziano Di Natale
Segretario Questore*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In base alla normativa nazionale, le Regioni e le Province Autonome, nei limiti delle disponibilità ad esse assegnate, possono concedere ai lavoratori disoccupati, in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1, della Legge n.223/91, che risultino privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro e che provengano da imprese di cui all'art. 2082 del Codice Civile, un'indennità che viene definita “trattamento di mobilità in deroga”.

La Regione Calabria, per i soggetti esclusi dal beneficio diretto della indennità di mobilità in deroga, con riferimento a quanto disposto dall'art. 44 comma 6 del D.lgs n. 148 del 2015 e successive modifiche ed integrazioni, avendone facoltà, ha optato di destinare parte delle risorse finalizzate ad azioni di politica attiva del lavoro all'espletamento di *tirocini di inclusione sociale*, siglando, nel 2016, un accordo quadro con le confederazioni sindacali. Questo accordo inquadra gli ex percettori di mobilità in deroga calabresi nel ruolo di tirocinanti anche se, per le competenze acquisite nel corso degli anni, svolgono di fatto le stesse mansioni dei dipendenti pubblici.

Tali iniziative di politica attiva messe in campo dalla Regione Calabria sono state concretizzate attraverso diverse fasi procedurali e temporali, con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati che mediante la propria adesione hanno manifestato interesse aderendo alle suddette iniziative.

Questo regime basato sul tirocinio come politica attiva del lavoro ha determinato una situazione di precarietà e incertezza in termini di continuità lavorativa, con un impatto negativo anche sull'ordinaria gestione delle attività negli enti locali, uffici giudiziari e sedi territoriali dei ministeri ai quali non è stata garantita la continuità delle prestazioni, acuendo così la già critica condizione in cui versano gli Enti Locali a causa dalla carenza di personale. Com'è noto, per via della disciplina inerente il blocco del turn over e per le conseguenti limitazioni in tema di assunzione, gli organici della P.A. registrano una riduzione drastica del contingente di personale in tutti gli uffici che frena la concreta proiezione di un modello di sviluppo fondato sul lavoro di qualità.

La presente proposta di legge al Parlamento, ai sensi dell'art. 121 Cost., nonché dell'art. 16 della L.R. 19 ottobre 2004, n. 25 recante lo Statuto della Regione Calabria, nel ridefinire la figura dei tirocinanti impegnati negli uffici pubblici dislocati nelle diverse territorialità della Regione Calabria, si pone l'obiettivo di indicare, attraverso l'applicazione dell'Istituto della Stabilizzazione, un percorso che permette di poter gradualmente inserire i tirocinanti in un contesto normativo che possa tutelarli e, nel contempo, tutelare l'Ente rispetto ad un'enorme mole di contenzioso che si potrebbe innescare da parte degli stessi tirocinanti.



Consiglio regionale della Calabria

*On. Graziano Di Natale
Segretario Questore*

Occorre partire da una disamina del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, per passare all'analisi di tutte le iniziative adottate dalla Regione Calabria tese a favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata.

A tal fine, si rende necessario ripercorrere le principali tappe che hanno portato all'attuale regolamentazione del tirocinio extracurricolare in Italia, a partire dalla Legge 196/97 (Norme in materia di promozione dell'occupazione). Con l'art. 18 della suddetta legge vengono istituiti i tirocini formativi e di orientamento, destinati a coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico e finalizzati a *“realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”*. I tirocini sono stati successivamente disciplinati con il Decreto ministeriale 142/98 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento). Detto Decreto stabilisce che l'attivazione dei tirocini preveda non solo la stipula di una convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante, ma anche la predisposizione di un progetto formativo.

Un contributo importante nell'evoluzione normativa dell'istituto è rappresentato dalle disposizioni sui tirocini contenute nella Nota del Ministero del Lavoro n. 4746 del 14 febbraio 2007 sulle Comunicazioni obbligatorie, nella quale viene di fatto introdotta la distinzione tra tirocini curriculari ed extracurriculari.¹

Il legislatore è intervenuto nuovamente in materia di tirocini. In particolare, l'art. 1 comma 34 della Legge n. 92 del 28 giugno 2012 stabiliva che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge, il Governo e le Regioni formalizzassero un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni per la definizione di Linee guida condivise sui tirocini formativi e di orientamento, con lo scopo di sistematizzare quanto fino ad allora definito in materia dai diversi provvedimenti e di fornire un quadro normativo comune di riferimento basato su standard minimi condivisi.

Nel 2013 sono state definite le Linee guida e viene stabilito che il tirocinio extracurricolare è una misura formativa di politica attiva che consiste in un periodo di formazione on the job che non si configura come un rapporto di lavoro²

¹ I tirocini soggetti all'obbligo di comunicazione, ovvero quelli promossi in favore di inoccupati, disoccupati, soggetti svantaggiati o disabili e finalizzati a favorire l'inserimento lavorativo (tirocini non curriculari ovvero extracurriculari).

² La riorganizzazione della materia dei tirocini si focalizza sui seguenti aspetti: - definizione di tirocinio extracurricolare e distinzione rispetto alle altre forme di tirocinio; - definizione delle diverse tipologie di tirocinio extracurricolare e individuazione dei destinatari e della durata; - Regione Calabria – Consiglio regionale della Calabria – Via Cardinale Portanova 89123 Reggio Calabria
E-mail: graziano.dinatale@consr.it



Consiglio regionale della Calabria

*On. Graziano Di Natale
Segretario Questore*

A distanza di quattro anni dall'adozione delle Linee guida, la Conferenza Stato-Regioni ha ritenuto opportuno rivedere, aggiornare e integrare il testo approvato nel 2013.

Le Linee guida del 2017 mantengono sostanzialmente inalterati l'impianto e la struttura di quelle del 2013, così come invariata rimane anche la definizione dell'istituto.

Viene cioè ribadita la natura formativa e orientativa del tirocinio, nonché la sua funzione di strumento di politica attiva finalizzata ad agevolare l'ingresso o il reinserimento nel mercato del lavoro.

La Regione Calabria con DGR n. 631 del 11.12.2017, nel recepire l'Accordo Stato-Regioni 25.05.2017 sulle "Linee Guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento", stabilisce che:

- a) Il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo;
- b) I tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso.

Ruolo di estrema importanza nel quadro normativo di cui si sta trattando ha avuto anche la normativa europea. Nello specifico, la Commissione Europea si esprime con una raccomandazione del 10.03.2014 e definisce il tirocinio "*quale porta di ingresso del mercato del lavoro...*" che si sostanzia in "*un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, retribuita e non, con una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è l'acquisizione di un'esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione verso l'occupazione regolare*"; si sottolinea "*l'esistenza di un rapporto di qualità del tirocinio e gli esiti occupazionali*"... si richiama "*l'attenzione per l'uso distorto del tirocinio, laddove viene utilizzato per svolgere mansioni di basso livello e che non apportano miglioramenti in termini di professionalità*".

Dall'analisi della normativa di cui sopra, alla luce della situazione attuale che interessa i tirocinanti, si può senza dubbio affermare che sono presenti diverse criticità in ordine all'applicazione della normativa vigente in materia: lo strumento del tirocinio, così come utilizzato, è semplicemente un

determinazione degli obblighi e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di gestione del tirocinio (soggetto promotore e soggetto ospitante); - riconoscimento delle competenze acquisite e delle attività svolte durante il tirocinio; - previsione di un'indennità minima per i tirocinanti; - previsione di azioni di monitoraggio e valutazione dell'attuazione e degli esiti dei tirocini; - previsione di azioni di vigilanza e controllo finalizzate a verificare il corretto utilizzo dello strumento e a sanzionare eventuali abusi o distorsioni.



Consiglio regionale della Calabria

*On. Graziano Di Natale
Segretario Questore*

modo per acquisire prestazioni lavorative senza veri investimenti e potenziali sviluppi ma che ha il solo scopo di sopperire illecitamente alle carenze di personale nella pubblica amministrazione; a tutti gli effetti, il contratto di tirocinio null'altro è che un mascherato rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato senza alcuna tutela normativa.

Altro aspetto spinoso, meritevole di essere analizzato, è quello relativo al principio della “giusta retribuzione” sancito dall’art. 36 della Costituzione secondo il quale vi deve essere proporzione tra retribuzione, quantità e qualità del lavoro prestato e secondo cui la retribuzione debba essere in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

Va detto, inoltre, che l’attivazione di tirocini finalizzati allo svolgimento di attività non qualificate configura di fatto la violazione del divieto di utilizzare i tirocini “per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo”. La realizzazione di un tirocinio relativo ad un profilo professionale elementare configura una fattispecie di violazione che prevede la riqualificazione del rapporto come di natura subordinata, dal momento che l’attività del tirocinante non risulta funzionale all’apprendimento, ma all’esercizio di una mera prestazione lavorativa³.

Da una ricostruzione della fattispecie in termini di rapporto di lavoro, ad oggi, l’evidenza dei fatti dimostra che i tirocinanti, in qualsiasi contesto siano stati inseriti, per i comportamenti messi in atto dagli enti ospitanti, hanno svolto una vera e propria prestazione lavorativa che possiede gli elementi tipici della subordinazione quali: assoggettamento alle medesime regole vigenti per il personale dipendente in relazione, in particolare, alla gestione delle presenze e all’organizzazione dell’orario (es. forme di autorizzazione preventiva per le assenze assimilabili alla richiesta ferie o all’organizzazione delle attività in turni in modo tale che il tirocinante integri “team” di lavoro); imposizione al tirocinante di standard di rendimento periodici, rilevati mediante i sistemi di misurazione utilizzati per i lavoratori, in funzione del raggiungimento degli obiettivi produttivi aziendali; l’attività svolta dal tirocinante non è funzionale all’apprendimento, ma si risolve nell’esercizio di “una mera prestazione lavorativa”.

³ È quanto chiarito dall’Ispettorato del Lavoro con la Circolare n. 8 del 18 aprile 2018, la quale individua, tra le ipotesi di violazione della normativa regionale che possono condurre alla riqualificazione del rapporto, l’attivazione di tirocini “in relazione ad attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, in quanto attività del tutto elementari e ripetitive”. Va, peraltro, ricordato che le stesse Linee guida del 2013 prevedevano che il personale ispettivo procedesse, sussistendone le condizioni, a riqualificare il rapporto come di natura subordinata in caso di non conformità del tirocinio alla nuova disciplina e alla relativa regolamentazione regionale di riferimento. La responsabilità dell’attivazione di tirocini irregolari deve essere attribuita non soltanto ai soggetti ospitanti, ma anche e soprattutto, ai soggetti che promuovono tirocini i cui progetti formativi non risultino conformi alla disciplina e alla natura dell’istituto. Spetta infatti al soggetto promotore, in quanto garante della qualità e della regolarità del tirocinio, il compito di supportare il soggetto ospitante nella predisposizione del progetto formativo e di verificare la congruità degli obiettivi formativi.



Consiglio regionale della Calabria

*On. Graziano Di Natale
Segretario Questore*

Detto ciò, risulta chiaro che l'uso distorto dei tirocini extracurricolari avrà come conseguenza non solo la necessità di una adeguata riqualificazione del rapporto di lavoro, ma anche l'applicazione di una maxi sanzione oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del tirocinante (recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi omessi).

Una eventuale riqualificazione del rapporto di tirocinio è di per sé sostanzialmente riconducibile ai consueti orientamenti propri della prevalente giurisprudenza di legittimità, in tema di subordinazione⁴.

In ultima analisi, risulta evidente che pur se formalmente inquadrata nella forma giuridica dei tirocini, la prestazione dei tirocinanti contraddistingue una vera e propria attività lavorativa destinata anche a sopperire alle carenze di organico presso i vari enti in cui sono dislocati e ciò a prescindere dal progetto. Da qui il dato di fatto che i tirocini di "inserimento" lavorativo nella pubblica amministrazione sono oggettivamente ed evidentemente un espediente per mascherare un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. Di contro, viene sminuito il significato originario del tirocinio come inserimento, quindi strumento altamente utile come misura di politica attiva del lavoro tesa ad aiutare il disoccupato a reperire lavoro.

Risulta evidente che ci troviamo di fronte ad uno scenario confuso e pieno di contraddizioni che vede le amministrazioni pubbliche nell'impossibilità di trasformare i rapporti di lavoro o anche solo formativi in lavori dipendenti a tempo indeterminato e che non esiste normativa sanzionatoria per l'abuso di contratti di stage o tirocinio anche se, di norma, il principio in base al quale le

⁴ In tal senso, va detto che l'art. 2094 cc., dettando la definizione di lavoratore subordinato, costituisce il principale punto di riferimento per l'applicazione dell'intera disciplina del diritto del lavoro. La norma ricostruisce la subordinazione come un particolare modo d'essere della prestazione lavorativa ed affida ad essa la funzione di contraddistinguere il rapporto oggetto del diritto del lavoro.

La posizione della giurisprudenza, in materia, può essere riassunta nella massima secondo la quale, per la qualificazione del contratto di lavoro occorre accertare se ricorra o no il requisito tipico della subordinazione, intesa come prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro e perciò con la soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. La giurisprudenza è ferma nel sostenere che la qualificazione del rapporto operata dalle parti non riveste portata rilevante, dovendosi aver riguardo, invece, ai concreti elementi fattuali caratterizzanti lo svolgimento concreto del rapporto (Cass. Civ. n. 7024/2015).

Ciò non significa che non rilevi la volontà delle parti, ma solamente che questa deve essere ricavata, non dal *nomen iuris* adottato nel contratto, ma dalle concrete modalità di svolgimento del rapporto (Cass. Civ. n. 22289/2004).

Si sottolinea, inoltre, che l'esecuzione del contratto, per il suo fondamento nella volontà iscritta in ogni atto di esecuzione, la sua inerenza all'attuazione della causa contrattuale e la sua protrazione, ben può essere considerata espressione di una nuova eventuale volontà delle parti che, in quanto posteriore, modifica la volontà iniziale, conferendo al rapporto un nuovo assetto negoziale (Cass. n. 15327/2006; Cass. n. 20669/2004).

In materia, deve ricordarsi come la Corte costituzionale abbia affermato che, se spetta al legislatore stabilire la qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro, allo stesso non è però consentito negare la qualifica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato (Corte Cost., n. 121/1993) ed ha aggiunto (Corte Cost. n. 115/1994) che, a maggior ragione, è da escludere che il legislatore possa autorizzare le parti ad impedire, direttamente o indirettamente, con la loro dichiarazione contrattuale, l'applicabilità di tali norme e garanzie ai suddetti rapporti, poiché i principi, le garanzie e i diritti stabiliti dalla Costituzione in questa materia sono e debbono essere sottratti alla disponibilità delle parti e pertanto, allorché il contenuto concreto del rapporto e le sue effettive modalità di svolgimento — eventualmente anche in contrasto con le pattuizioni stipulate e con il *nomen iuris* enunciato — siano quelli propri del rapporto di lavoro subordinato, solo quest'ultima può essere la qualificazione da dare al rapporto, agli effetti della disciplina ad esso applicabile (c.d. indisponibilità del tipo contrattuale).



Consiglio regionale della Calabria

*On. Graziano Di Natale
Segretario Questore*

pubbliche amministrazioni potrebbero assumere personale dovrebbe essere esclusivamente attraverso contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Tutti i tirocini attivati sono senza dubbio espressione di un'attiva politica del lavoro che mostra dei limiti che devono essere necessariamente superati.

È evidente che il "rapporto di tirocinio" in questi anni ha dissimulato un vero e proprio contratto di lavoro subordinato equiparabile ad un contratto flessibile di cui possiede oggetto, finalità e modalità esecutive. È chiara a tutti la necessità che il "rapporto di tirocinio" venga interpretato in chiave costituzionale, occorre porre la dignità del lavoratore al centro dell'ordinamento giuridico. L'utilizzo distorto che oggi si fa di questo istituto richiede una correzione normativa.

Per come raccomandato dalla Corte di Giustizia Europea, nell'attesa che si possa intervenire attraverso una radicale riforma per dare impulso all'effettiva e originaria finalità di questo importante strumento, con la presente proposta di provvedimento amministrativo si intende indicare un percorso che permette di poter gradualmente inserire i tirocinanti in un contesto normativo che possa tutelarli.

Nel corso degli anni si sono succeduti vari interventi normativi tesi al superamento del precariato nell'amministrazione pubblica. Com'è noto, lo strumento per il superamento del precariato, nella legislazione italiana è rappresentato dalla "stabilizzazione". Per stabilizzazione si intende quella procedura di cui si avvalgono le Pubbliche Amministrazioni per regolarizzare la posizione lavorativa dei cc.dd. "precari", riservando posti in favore del personale previamente assunto con contratti flessibili e a tempo determinato sulla scorta dell'art. 36 del T.U. sul Pubblico Impiego⁵.

Nel 2017 con la riforma della Pubblica Amministrazione, d.lgs. 75 del 2017 (c.d. "Riforma Madia")⁶, è stato posto il tema della stabilizzazione dei precari, cioè della possibilità di assumere

⁵ Il fondamento e la tenuta costituzionale non si può prescindere da un esame, sia pur sommario, dei principi che la Carta Costituzionale pone a fondamento del pubblico impiego. L'art. 97 comma quarto Cost. statuisce, com'è noto, che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge. Tuttavia la P.A. ha la possibilità di assumere personale ricorrendo eccezionalmente a forme contrattuali flessibili e a tempo determinato, purché vi siano esigenze peculiari da soddisfare (art. 36 T.U. sul Pubblico Impiego).

Il basilare principio del pubblico concorso è quindi passibile di deroghe, dacché è lo stesso art. 97 comma quarto Cost. a rimettere alla legge l'individuazione dei casi in cui tale vincolo può essere superato.

⁶ "Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possiede tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni".

– al comma 2, l'art. 20 statuisce che "Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adequato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura



Consiglio regionale della Calabria

*On. Graziano Di Natale
Segretario Questore*

con contratto a tempo indeterminato il personale “precario”, che ha già lavorato all’interno degli uffici pubblici per diversi anni con contratti a termine dando così alla Pubblica Amministrazione la possibilità di consolidare al suo interno il personale già qualificato grazie all’esperienza maturata.

La finalità di superamento del precariato in questa legge è di immediata percezione, già in virtù di una lettura combinata della rubrica e dei primi due commi: vengono fissati dei requisiti ben precisi di ammissione alla procedura selettiva, modulati sul pregresso svolgimento di attività lavorativa a tempo determinato o con forme contrattuali flessibili. Nel contempo, l’effettiva immissione nei ruoli della p.a. soggiace al rispetto degli ineludibili vincoli di finanza pubblica, postulando invero la coerenza della procedura con il *piano triennale dei fabbisogni*.

L’articolo 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 rubricato “Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni” e, successivamente, gli indirizzi operativi in materia emanati dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione con circolari n. 3/2017 e n.1/2018, intendono fornire un contributo utile alla definizione di criteri di priorità per orientare le scelte delle amministrazioni, anche al fine di una omogenea e coerente applicazione delle procedure di stabilizzazione prevedendo due modalità per la stabilizzazione dei precari. Trattasi di forme tra loro alternative e la cui scelta è rimessa alla discrezionalità della pubblica amministrazione interessata. La prima possibilità (art. 20 comma 1) è che l’amministrazione assuma direttamente e senza concorso i precari in possesso dei requisiti previsti. La seconda possibilità (art. 20 comma 2) è invece quella di indire un concorso pubblico, prevedendo una percentuale di posti riservati al personale “precario”. La prima possibilità si riferisce ai lavoratori con contratto a termine che prevede l’assunzione diretta. Per i lavoratori con contratto flessibile è prevista la seconda possibilità, vale a dire il concorso riservato.

finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso; b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso”.

La legge n. 21 del 26 febbraio 2021 di conversione del decreto legge 183 del 31 dicembre 2020 in materia di stabilizzazione nelle pubbliche amministrazioni ha stabilito che il requisito dei tre anni di servizio negli ultimi otto con contratto a tempo determinato o con contratti flessibili utili per partecipare alle procedure di stabilizzazione nella pubblica amministrazione può essere maturato entro il 31 dicembre 2021 (in precedenza 31 dicembre 2020).

A tal fine viene modificato l’art. 20 comma 1 lettera c) e comma 2 lettera b) del Decreto Madia (D. Lgs. 75/17).

Le amministrazioni possono bandire fino al 31 dicembre 2021 (in precedenza per il triennio 2018-2020) procedure concorsuali riservate ai titolari di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso.

A tal fine viene modificato l’art. 20 comma 2 del D. Lgs. 75/17

Fino al 31 dicembre 2021 (in precedenza per il triennio 2018-2020) le amministrazioni che attivano procedure di stabilizzazione del personale, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile secondo le modalità previste dall’art. 20 comma 3 del Decreto Madia.



Consiglio regionale della Calabria

*On. Graziano Di Natale
Segretario Questore*

Nel caso dell'assunzione mediante concorso riservato, il candidato deve avere quindi un contratto flessibile in corso presso l'Amministrazione che indice il concorso. A tale proposito si evidenzia che nella letteratura in materia, spesso il tirocinio è considerato lavoro flessibile.

La stabilizzazione, quindi, deve avvenire senza pregiudicare la “*garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno*”, in guisa da bilanciare il diritto dei lavoratori precari a conseguire una posizione lavorativa definitiva e quello degli altri soggetti, in possesso dei requisiti tecnico-professionali relativi alle posizioni oggetto di bando, a partecipare, in condizioni di uguaglianza e trasparenza, alla procedura concorsuale.

Riguardo alla *garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno* c'è da specificare che, in forza del consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, si ritiene che le procedure di stabilizzazione integrino delle deroghe consentite alla regola del concorso pubblico, purché, beninteso, siano conformi al principio di ragionevolezza. La Consulta ha così scolpito la fisionomia che tali procedure devono presentare affinché possano essere considerate compatibili con la Costituzione: si richiede che vi siano peculiari esigenze da soddisfare, attinenti alla particolarità delle funzioni che il personale sarà chiamato a compiere, con particolare riguardo a vari elementi, tra i quali, a titolo esemplificativo, la valorizzazione delle specifiche esperienze maturate all'interno dell'amministrazione.

Il quadro complessivo lascia intravedere, pertanto, un percorso lineare che permette di procedere alla stabilizzazione dei Tirocinanti ex percettori di mobilità in deroga. Oggi è possibile superare anche eventuali ostacoli di natura finanziaria:

La crisi pandemica *mondiale di Covid-19* e quella economica hanno sensibilizzato il mondo politico riguardo alla necessità di accelerare la tanto agognata riforma delle politiche attive e della formazione, inseriti come punti centrali della missione “Inclusione e coesione” del Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato recentemente dagli organi Istituzionali. Le risorse previste sono ingenti e in questo contesto è prevista una misura da 600 milioni per stabilizzare l'apprendistato duale che coniuga formazione e lavoro.

La Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre scorso, ha introdotto importanti misure relative al mondo del lavoro, a sostegno di numerose categorie di lavoratori, per consentire una ripartenza del Paese. Il supporto è diretto soprattutto alle categorie maggiormente in difficoltà, con interventi rivolti, in particolare, all'occupazione femminile e giovanile. Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato è



Consiglio regionale della Calabria

*On. Graziano Di Natale
Segretario Questore*

ricosciuto un esonero contributivo del 100%. Inoltre, uno dei pilastri fondamentali del Recovery Plan è rappresentato proprio dalle misure per il lavoro e nel dettaglio dal rilancio dell'occupazione. In totale le risorse per il Recovery Plan dovrebbero corrispondere a circa 222 miliardi e di questi 12,62 dovrebbero essere indirizzati infatti proprio alle politiche per il lavoro.

Per quanto concerne gli aspetti relativi alla copertura finanziaria, si rimanda al “*Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria*” allegato alla presente relazione per farne parte integrante e sostanziale.

La presente legge si compone di 4 articoli.

Il primo dedicato alla finalità della presente legge.

L'art. 2 individua l'ambito applicativo.

L'art. 3 individua le modalità attuative.

L'art. 4 individua la norma finanziaria.

La presente proposta riveste il carattere di necessità ed urgenza in quanto mira a rafforzare le politiche attive del lavoro tese al progressivo reinserimento lavorativo dei disoccupati di lunga durata.

L'intervento legislativo, quindi è da considerare urgente, tempestivo e necessario rispetto al fine che intende raggiungere.

D'altra parte in regime di prorogatio l'Assemblea consiliare può legittimamente esercitare la propria piena potestà legislativa nel caso di atti dovuti ed indifferibili, vale a dire se necessitata.

L'obiettivo di stabilizzare i disoccupati percettori della indennità di mobilità in deroga, che sono stati finora destinatari delle politiche attive del lavoro con il dichiarato fine di reinserirli nel mondo lavorativo deve essere considerato idoneo a giustificare il carattere necessario ed indifferibile dell'intervento normativo in regime di prorogatio.

Le argomentazioni a sostegno della proposta di provvedimento amministrativo di cui alla presente relazione illustrativa devono, pertanto, considerarsi meritevoli di attenta e fondata considerazione.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Gli aspetti finanziari relativi alla legge riguardano l'intervento di un sostegno finanziario secondo i termini indicati all'art. 4.

I restanti articoli, non esplicitamente richiamati nella presente relazione, avendo carattere ordinamentale, definitorio, procedurale non determinano specifici sviluppi organizzativi, non promuovono nuove azioni amministrative, non attribuiscono nuove funzioni a carico di enti territoriali e sono pertanto, pienamente neutri sul piano della finanza pubblica, secondo quanto indicato nella Tabella 1 – Oneri finanziari del successivo “*Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria*”.



Consiglio regionale della Calabria

*On. Graziano Di Natale
Segretario Questore*

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

**“STABILIZZAZIONE DEGLI EX PERCETTORI DI MOBILITÀ IN DEROGA
(TIROCINANTI)
REGIONE CALABRIA”**

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Enuncia le finalità dell'intervento. Non sono previsti oneri in quanto gli interventi vengono poi declinati in articoli successivi.	//	//	//
Art. 2	Individua l'ambito applicativo	//	//	//
Art. 3	Individua le modalità di attuazione	//	//	//
Art. 4	Norma finanziaria			€ 196.907.620
TOTALE				€ 196.907.620

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Art.4. La disposizione del presente articolo prevede un contributo pari ad un totale di € 196.907.620. Per la quantificazione di tale beneficio finanziario, si è fatto riferimento al costo di 7000 unità di personale lavorativo coinvolto, tenuto conto che saranno inquadrati nella categoria giuridica B, in regime part-time (18 ore settimanali) e per 2 annualità (2022-2023) per un costo annuo pari a 14.064,83 euro pro capite.



Consiglio regionale della Calabria

*On. Graziano Di Natale
Segretario Questore*

Copertura finanziaria:

Gli oneri successivamente derivanti dalla presente legge, quantificati complessivamente in 196.907.620 euro, si feriscono al costo di 7000 unità di personale lavorativo coinvolto, tenuto conto che saranno inquadrati nella categoria giuridica B, in regime part-time (18 ore settimanali) e per 2 annualità (2022-2023) per un costo annuo pari a 14.064,83 euro pro capite; La spesa annuale da impegnare è pari a 98.453.810 euro e trova copertura finanziaria:

- per 17.280.217,5 di euro sul fondo finanziamenti per la “decontribuzione Sud” e sul Programma nazionale denominato Garanzia di occupabilità (GOL), in particolare 10.785.894 euro di incentivi per le assunzioni di giovani e 6.494.323,5 euro per le assunzioni di donne;
- per 81.173.592,5 euro sul fondo della missione 5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) del Recovery Plan “Inclusione e Sociale” - Politiche attive per il lavoro.

Si precisa che la dotazione finanziaria della presente proposta di provvedimento amministrativo dovrà essere definita ad esito delle procedure di approvazione dei piani di recupero e resilienza e del Quadro Finanziario Pluriennale 2021-27 da parte del Consiglio Ue. al quale è collegato anche il Recovery Fund e ad esito dei provvedimenti applicativi, statali, dei fondi provenienti dal PNRR e quelli relativi al Programma nazionale (GOL).

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Totale
Fondi Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)	€ 81.173.592,5	€ 81.173.592,5	€ 162.347.185
Art. 1 comma 324 Legge di bilancio 178/2020	€17.280.217,5	€ 17.280.217,5	€ 34.560.435
Totale	€ 98.453.810	€ 98.453.810	196.907.620



Consiglio regionale della Calabria

*On. Graziano Di Natale
Segretario Questore*

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge, in coerenza con i principi stabiliti dalla Costituzione, con gli obiettivi e i principi dell'Unione europea, in attuazione e in conformità a quanto contemplato dalla legislazione statale, intende contrastare il lavoro precario e l'uso abusivo del lavoro dei tirocinanti al fine di coprire in modo non temporaneo ma fisso e permanente, le esigenze che provengono sia dalle Amministrazioni locali che dai lavoratori precari.

Art. 2

(Ambito applicativo)

1. Le presenti disposizioni si applicano ai soggetti esclusi dal beneficio diretto della indennità di mobilità in deroga, con riferimento a quanto disposto dall'art. 44 comma 6 del D.lgs n. 148 del 2015 e successive modifiche ed integrazioni e destinatari di *tirocini di inclusione sociale* come stabilito nell'accordo quadro 07/12/1016 sottoscritto dalla Regione Calabria e dalle confederazioni sindacali.

Art. 3

(Modalità attuative)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge gli enti territoriali e le altre pubbliche amministrazioni, che hanno ricoperto qualità di soggetti ospitanti e che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui alla categoria giuridica B, coerentemente con la programmazione triennale del fabbisogno del personale e dei posti in dotazione organica e nell'ambito dei vincoli finanziari possono procedere all'assunzione diretta a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale dei soggetti di cui all'art. 2 della presente legge, con diritto di essere stabilizzati ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.Lgs. 75/2017.

2. I soggetti che abbiano maturato al 31 dicembre 2021 alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, possono fare istanza presso l'Amministrazione in cui hanno svolto il servizio a seguito della pubblicazione di un Avviso pubblico di ricognizione adottato dall'Amministrazione di riferimento.



Consiglio regionale della Calabria

*On. Graziano Di Natale
Segretario Questore*

Art. 4

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per gli esercizi finanziari 2022, 2023, nel limite massimo di € 196.907.620, si provvede attraverso il fondo della missione 5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) del Recovery Plan "Inclusione e Sociale" - Politiche attive per il lavoro; il fondo finanziamenti per la "decontribuzione Sud" ed il Programma nazionale Garanzia di occupabilità (GOL).
2. I Ministeri competenti provvederanno alla definizione delle norme generali e all'individuazione delle procedure da adottare.
3. Per gli esercizi successivi i Ministeri competenti provvederanno al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge.

Reggio Calabria, 23.04.2021

On. Graziano Di Natale

Consigliere Regionale

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Graziano Di Natale', is written over the printed name and title.



Consiglio regionale della Calabria

*On. Graziano Di Natale
Segretario Questore*

QUADRO NORMATIVO

Legge 196/97 (Norme in materia di promozione dell'occupazione)-Legge Treu	L'art. 18 istituisce i tirocini formativi e di orientamento, destinati a coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico e finalizzati a <i>“realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro</i>
Decreto ministeriale n. 142/98	Il Decreto stabilisce che l'attivazione dei tirocini preveda non solo la stipula di una convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante, ma anche la predisposizione di un progetto formativo. Viene inoltre stabilita la durata massima del tirocinio a seconda della tipologia di beneficiari
Nota del Ministero del Lavoro n. 4746 del 14 febbraio 2007	Comunicazioni obbligatorie, nelle quali viene di fatto introdotta la distinzione tra tirocini curriculari ed extracurriculari. Nella Nota vengono, infatti, distinti i tirocini esclusi dall'obbligo di comunicazione, ovvero quelli realizzati all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione e finalizzati ad <i>“affinare il processo di apprendimento e formazione”</i> (tirocini curriculari), dai tirocini soggetti all'obbligo di comunicazione, ovvero quelli promossi in favore di inoccupati, disoccupati, soggetti svantaggiati o disabili e finalizzati a favorire l'inserimento lavorativo (tirocini non curriculari ovvero extracurriculari).
Art. 11 del Decreto Legge 138/2011	Tentativo radicale di riforma dei tirocini extracurriculari. La nuova disciplina stabiliva infatti che i tirocini formativi e di orientamento extracurriculari fossero destinati esclusivamente ai diplomati o laureati da non più di 12 mesi, escludendo dalla possibilità di svolgere tirocini extracurriculari gli inoccupati e i disoccupati.
Circolare del Ministero del Lavoro n. 24/2011	Non rientravano nel campo di applicazione del Decreto i tirocini curriculari, i tirocini per disabili e per soggetti svantaggiati, i periodi di praticantato per l'accesso alle professioni regolamentate e <i>“i tirocini di cosiddetto reinserimento/inserimento al lavoro svolti principalmente a favore dei disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità e altre esperienze a favore degli inoccupati la cui regolamentazione rimane integralmente affidata alle Regioni”</i>
Art. 1 comma 34 della Legge n. 92 del 28 giugno 2012 - Riforma Fornero	Stabiliva che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge, il Governo e le Regioni formalizzassero un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni per la definizione di Linee guida condivise sui tirocini formativi e di orientamento, con lo scopo di sistematizzare quanto fino ad allora definito in materia dai diversi provvedimenti e di fornire un quadro normativo comune di riferimento basato su standard minimi condivisi.
Accordo Stato - Regioni del 24 gennaio 2013	Le Regioni si sono impegnate a recepire le Linee guida che presentano una serie di elementi innovativi volti non soltanto a migliorare il livello qualitativo delle esperienze di tirocinio extracurriculare, ma anche a limitarne gli abusi e le distorsioni. Le Linee guida 2013 definiscono il tirocinio extracurriculare come una misura formativa di politica attiva che consiste in un periodo di formazione on the job che non si configura come un rapporto di lavoro. È finalizzato all'acquisizione di competenze professionali, all'orientamento alla scelta della professione e all'inserimento/reinserimento lavorativo.



Consiglio regionale della Calabria

*On. Graziano Di Natale
Segretario Questore*

	<p>le Linee guida introducono alcuni importanti elementi di novità rispetto al quadro normativo precedente: - ampliamento e potenziamento del ruolo e delle responsabilità del soggetto promotore.</p> <p>In quanto garante della qualità formativa del tirocinio, il soggetto promotore ha il compito di coordinare le attività necessarie per l'attivazione del tirocinio, monitorare costantemente il percorso formativo e collaborare alla valutazione dell'esperienza; - ampliamento e potenziamento del ruolo e delle responsabilità del tutor del soggetto ospitante e del soggetto promotore.</p> <p>Al termine del tirocinio il soggetto promotore rilascia, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, una attestazione dei risultati conseguiti. In tal modo vengono garantiti il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità dei risultati del tirocinio.</p> <p>Indennità. Viene introdotto l'obbligo di corrispondere al tirocinante una indennità per la partecipazione al tirocinio di importo non inferiore a 300 euro mensili.</p> <p>Vigilanza e controllo. Le Linee guida prevedono l'impegno delle Regioni e Province autonome "ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini prevenendo le forme di abuso".</p> <p>Utilizzi distorti del tirocinio da parte dei soggetti ospitanti possono determinare una riqualificazione del rapporto come di natura subordinata, mentre la mancata corresponsione dell'indennità può comportare una sanzione amministrativa.</p>
Deliberazione n. 158 della seduta del 29.04.2014 - Oggetto: Linee guida in materia di tirocini. Modifica D.G.R. n. 268 del 29 luglio 2013	Art. 15 politiche di accompagnamento prevede che la Regione Calabria potrà promuovere misure agevolative atte a sostenere i tirocini nonché interventi tesi alla trasformazione dei tirocini in contratti di lavoro a tempo subordinato
Art. 44 comma 6 del D.lgs n. 148 del 2015 e successive modifiche ed integrazioni	Ha previsto la possibilità di destinare le risorse residue stanziare alle regioni per trattamenti in deroga ad azioni di politica attiva del lavoro
07/12/1016 Accordo quadro	Sottoscritto dalla Regione Calabria, in base al quale ha optato per la facoltà di destinare parte delle risorse disponibili ad azioni di politica attiva del lavoro nella modalità del tirocinio per soggetti esclusi dal beneficio diretto della indennità di mobilità in deroga.
Avvisi Pubblici Regione Calabria	<p>Le iniziative regionali di politica attiva, attuative dell'Accordo Quadro, si sono realizzate attraverso diversi Avvisi pubblici rivolti, rispettivamente, a soggetti pubblici e privati che mediante una propria adesione hanno manifestato interesse a partecipare alle suddette iniziative.</p> <p>La dotazione finanziaria degli Avvisi pubblici è stata garantita dai residui certificati disponibili e dalla sottoscrizione di apposite convenzioni con l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), nonché da risorse proprie della Regione Calabria.</p> <p>In coerenza con l'Obiettivo Specifico 8.5 del PAC Calabria 2014 – 2020, gli Avvisi Pubblici hanno avuto l'obiettivo di fornire sostegno a persone a rischio di</p>



Consiglio regionale della Calabria

*On. Graziano Di Natale
Segretario Questore*

	<p>disoccupazione di lunga durata ed erano rivolti a Enti Pubblici per la presentazione di percorsi di politiche attive per la realizzazione di Tirocini di Inclusione Sociale rivolti a disoccupati ex percettori di mobilità in deroga della Regione Calabria.</p> <p>La finalità consisteva nell'utilizzo straordinario dei soggetti, ancora in stato di disoccupazione, in percorsi di politiche attive per ridurne l'inattività assicurando nel contempo un sostegno al reddito.</p>
<p>Conferenza Stato-Regioni ha ritenuto opportuno rivedere, aggiornare e integrare il testo approvato nel 2013.</p>	<p>Accordo quadro del 25 maggio 2017 recante "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento.</p>
<p>Le Linee guida del 2017</p>	<p>Viene cioè ribadita la natura formativa e orientativa del tirocinio, nonché la sua funzione di strumento di politica attiva finalizzato ad agevolare l'ingresso o il reinserimento nel mercato del lavoro. In linea di massima, dunque, le Linee guida 2017 si pongono in continuità rispetto a quelle precedenti, tuttavia su alcune questioni specifiche vengono introdotti degli elementi di novità che modificano in modo sostanziale il quadro precedente, come ad esempio il superamento della distinzione tra le tipologie di tirocinio e l'allargamento della platea dei destinatari.</p>
<p>"Linee Guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento" Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017 1 Allegato A - DGR n. 631 del 11.12.2017</p>	
<p>Testo unico sul pubblico impiego (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"</p>	
<p>Art. 20 DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017 , n. 75</p>	
<p>Decreto milleproroghe (L. 8/2020) e decreto</p>	<p>Nell'ambito delle procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato delle pubblica amministrazione, viene prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale deve essere maturato il requisito minimo</p>



Consiglio regionale della Calabria

*On. Graziano Di Natale
Segretario Questore*

rilancio (D.l. 34/2020 convertito in Legge 77/2020)	dei tre anni di contratto (anche non continuativi, negli ultimi otto anni) presso l'amministrazione che procede all'assunzione diretta o che bandisce procedure concorsuali riservate.
Legge regionale 30 dicembre 2020, n.35	Bilancio regionale di previsione 2021/2023
LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (20G00202) (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46) Entrata in vigore del provvedimento 01/01/2021	GOL – Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori



LEGGE 23 luglio 1991, n. 223

Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.

Art. 16

(Indennità di mobilità per i lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale)

1. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92)).

AGGIORNAMENTO (6)

La Corte costituzionale con sentenza 6 - 12 settembre 1995, n. 423 (in G.U. 1a s.s. 20/9/1995, n. 39) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 7, comma 1, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), nella parte in cui non prevedono che i periodi di astensione dal lavoro della lavoratrice per gravidanza o puerperio siano computabili al fine del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell' "indennità di mobilità".



Legge 24 giugno 1997, n. 196

"Norme in materia di promozione dell'occupazione."

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 4 luglio 1997 - Supplemento Ordinario n.
136
Art 18

(Tirocini formativi e di orientamento)

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:

a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purchè iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;

b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;

d) previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;

- e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico;
- f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro;
- g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante;
- h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
- i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, purchè gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione.

D.M. 25 marzo 1998, n. 142.

Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della [L. 24 giugno 1997, n. 196](#), sui tirocini formativi e di orientamento.

Publicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 1998, n. 108.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

e con

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la [legge 24 giugno 1997, n. 196](#), recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione e in particolare l'articolo 18 della predetta [legge 24 giugno 1997, n. 196](#), contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento, il cui primo comma stabilisce che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), sono emanate disposizioni attuative;

Ritenuto di dare attuazione a tale prescrizione;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998;

Considerato che criteri e modalità dei rimborsi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente regolamento non possono costituire oggetto di disciplina regolamentare, essendo per essi prevista separata decretazione successiva al regolamento medesimo, a norma dell'articolo 18, comma 1, lettera *g)*, e dell'articolo 26, comma 6, della sopracitata [legge n. 196 del 1997](#) ⁽²⁾, anche in considerazione della necessità di verificare le risorse finanziarie preordinate allo scopo;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 18 marzo 1998;

Emana il seguente regolamento:

1. Finalità.

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della [legge 31 dicembre 1962, n. 1859](#) ⁽³⁾.

2. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro.

3. I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati:

a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;

b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;

c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

2. Modalità di attivazione.

1. I tirocini formativi e di orientamento sono promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:

- a) agenzie per l'impiego istituite ai sensi degli articoli 24 e 29 della [legge 28 febbraio 1987, n. 56](#) ⁽⁴⁾, sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'articolo 1 della medesima legge, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali;
- b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
- c) provveditorati agli studi;
- d) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
- e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell'articolo 17 della [legge 24 giugno 1997, n. 196](#) ⁽²⁾;
- f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
- g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.
2. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della regione.

3. *Garanzie assicurative.*

1. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.
2. Nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative di cui all'art. 1 siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il datore di lavoro che ospita il tirocinante può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL.
3. Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni del lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle prestazioni INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi, approvata con [decreto ministeriale del 18 giugno 1988](#).

4. *Tutorato e modalità esecutive.*

1. I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.
2. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:
- a) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;
- b) i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;
- c) gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'articolo 3;
- d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- e) il settore aziendale di inserimento.
3. L'esperienza può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa.
4. Qualora le esperienze si realizzino presso una pluralità di aziende, le convenzioni possono essere stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e l'associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati. È ammessa la stipula di «convenzioni quadro» a livello territoriale fra i

soggetti istituzionali competenti a promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro interessate.

5. I modelli di convenzione e di progetto formativo e di orientamento cui fare riferimento sono allegati al presente decreto.

5. Convenzioni.

1. I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

6. Valore dei corsi.

1. Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel *curriculum* dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

7. Durata.

1. I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:

a) non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;

b) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;

c) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;

d) non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;

e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della [legge 8 novembre 1991, n. 381](#), con l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f);

f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.

2. Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.

3. Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati nel presente articolo, ferme restando le procedure previste agli articoli 3, 4 e 5.

8. Estensibilità ai cittadini stranieri.

1. Le presenti disposizioni sono estese ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito di programmi comunitari, in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocità e criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

9. Procedure di rimborso.

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite:

- a) le modalità e i criteri di ammissione delle imprese al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione dei progetti di tirocinio previsti dall'articolo 18 della [legge 24 giugno 1997, n. 196](#), a favore dei giovani del mezzogiorno presso imprese di regioni del centro e del nord, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, quelli relativi alle spese sostenute per il vitto e l'alloggio del giovane. Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1 del [decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 luglio 1993, n. 236](#);
- b) le modalità e i criteri per il rimborso, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, della [legge n. 196 del 1997](#), degli oneri sostenuti, a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dai soggetti ospitanti nel caso in cui i soggetti promotori dei tirocini siano le strutture individuate all'articolo 2, comma 1, punto a), del presente decreto;
- c) le modalità e le condizioni per la computabilità, ai fini della [legge 2 aprile 1968, n. 482](#) ⁽⁹⁾, e successive modificazioni, dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini, purché questi ultimi siano finalizzati all'occupazione e siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della [legge 28 febbraio 1987, n. 56](#) ⁽⁹⁾.
2. I rimborsi di cui ai punti a) e b) sono previsti prioritariamente per i progetti di tirocinio di orientamento e di formazione definiti all'interno di programmi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
3. Resta ferma la possibilità, per le istituzioni scolastiche, di realizzare esperienze di stage e di tirocinio incluse nei piani di studio previste dal vigente regolamento.

10. Norme abrogate.

1. Si intendono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le seguenti norme: i commi 14, 15, 16, 17 e 18, dell'articolo 9, del [decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148](#) ⁽⁸⁾, convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 luglio 1993, n. 236](#), il comma 13, dell'articolo 3, del [decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726](#) ⁽⁸⁾, convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 dicembre 1984, n. 863](#), nonché l'articolo 15, della [legge 21 dicembre 1978, n. 845](#) ⁽¹⁰⁾.

Allegato 1

CONVENZIONE DI TIROCINIO
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(Schema)

(Art. 3, quinto comma, del decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale)

TRA

Il/la (soggetto promotore)
con sede in,
codice fiscale,
d'ora in poi denominato «soggetto promotore», rappresentato/a
dal sig.
nato a
il

E

..... (denominazione
dell'azienda ospitante) con sede legale in,
codice fiscale,
d'ora in poi denominato «soggetto ospitante», rappresentato/a
dal sig.
nato a

il

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della [legge 24 giugno 1997, n. 196](#) (7), possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della [legge 31 dicembre 1962, n. 1859](#) (11).

Si conviene quanto segue:

Articolo 1

Ai sensi dell'art. 18 della [legge 24 giugno 1997, n. 196](#) (7), la (riportare la denominazione dell'azienda ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta di (riportare la denominazione del soggetto promotore), ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della [legge n. 196 del 1997](#) (7).

Articolo 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della [legge n. 196 del 1997](#) (7) non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Articolo 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro

gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

....., (data)

(firma per il soggetto promotore)

(firma per il soggetto ospitante)

Allegato 2
(su carta intestata del soggetto promotore)

PROGETTO FORMATIVO
E DI ORIENTAMENTO

(rif. Convenzione n.
stipulata in data

Nominativo del tirocinante
nato a
il
residente in
codice fiscale

Attuale condizione (barrare la casella):

- studente scuola secondaria superiore	+--+ +--+
- universitario	+--+ +--+
- frequentante corso post-diploma	+--+ +--+
- post-laurea	+--+ +--+
- allievo della formazione professionale	+--+ +--+
- disoccupato/in mobilità	+--+ +--+
- inoccupato	+--+ +--+

(barrare se trattasi di soggetto portatore di handicap) si no

Azienda ospitante
Sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio)
.....
Tempi di accesso ai locali aziendali
.....
Periodo di tirocinio n. mesi dal al
Tutore (indicato dal soggetto promotore)
.....
Tutore aziendale

GAZZETTA UFFICIALE

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138 “Testo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 188 del 13 agosto 2011), coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.». (11A12346) (GU Serie Generale n.216 del 16-09-2011)”

Art. 11

Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini

1. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento **((del relativo titolo))** di studio.

2. In assenza di **((specifiche regolamentazioni))** regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e il relativo regolamento di attuazione.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione):

"Art. 18. Tirocini formativi e di orientamento.

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore

di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:

- a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
- b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti

di orientamento e di formazione, con priorit  per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera

a) e i datori di lavoro pubblici e privati;

d) previsione della durata dei rapporti non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificit  dei diversi tipi di utenti;

e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilit  civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attivit ; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante puo' stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico;

f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attivit  svolte nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro;

g) possibilit  di ammissione, secondo modalit  e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di

cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante;

h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;

i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, purché gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione".

GAZZETTA UFFICIALE

LEGGE 28 giugno 2012, n. 92

“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. (12G0115) (GU Serie Generale n.153 del 03-07-2012 - Suppl. Ordinario n. 136)”

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/2012

Art. 1

*“Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di
flessibilita' in uscita e tutele del lavoratore”*

34. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:

a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;

b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalita' con cui il tirocinante presta la propria attivita';

c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;

d) riconoscimento di una congrua indennita', anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.

CONFERENZA UNIFICATA STATO-REGIONI E STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI (EX ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281)

ACCORDO 24 gennaio 2013

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunita' montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione. (Rep. atti n. 5/CU). (13A02211)

(GU n.63 del 15-3-2013)

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 24 gennaio 2013;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 9, comma 2, lettera c), che dispone che questa Conferenza promuove e sancisce Accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune;

Vista la nota pervenuta in data 11 dicembre 2012, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di accordo indicata in oggetto;

Vista la nota in data 12 dicembre 2012, con la quale il predetto documento e' stato diramato alle Regioni e Province autonome ed alle Autonomie locali, nonche' alle Amministrazioni centrali interessate;

Considerato che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi in data 15 gennaio 2013, i rappresentanti delle Regioni, dell'ANCI e del Ministero della salute hanno concordato alcune modifiche del documento in parola;

Vista la nota in data 16 gennaio 2013, con la quale il suddetto Ministero ha trasmesso la versione definitiva della proposta di accordo indicata in oggetto che recepisce le modifiche concordate nel corso del predetto incontro;

Vista la nota in data 17 gennaio 2013, con la quale la suddetta versione definitiva del provvedimento di cui trattasi e' stata diramata alle Regioni e Province autonome ed alle Autonomie locali;

Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

Sancisce accordo

tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunita' montane, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nei seguenti termini;

Considerati:

la legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di

animali d'affezione e prevenzione del randagismo", che prevede la promozione della tutela degli animali d'affezione e, in particolare, gli articoli 3 e 4 che attribuiscono alle Regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano ed ai Comuni specifiche competenze in materia;

la legge 4 novembre 2010, n. 201 recante: "ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno";

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante: "definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33 che, nell'allegato 1 - Assistenza Collettiva in ambienti di vita e di lavoro -, al punto 4 dedicato alla sanità pubblica veterinaria, comprende la "lotta al randagismo e controllo della popolazione canina";

l'Accordo sancito il 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. atti n. 1618/CSR), in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy e, in particolare, l'art. 2 "Responsabilità e doveri del detentore" e l'art. 4 "Sistema di identificazione dei cani";

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 concernente il "Recepimento dell'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52;

l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 6 agosto 2008 recante: "Misure per l'identificazione e registrazione della popolazione canina", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 agosto 2008, n. 198, prorogata con l'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 agosto 2010, n. 199;

che, nonostante quanto previsto nel ricordato accordo del 6 febbraio 2003, permane l'incompleta applicazione dell'obbligo di identificazione e d'iscrizione dei cani nell'anagrafe regionale, oltre che rilevanti difformità delle disposizioni normative regionali concernenti la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione con conseguenti rischi per la salute e per l'incolumità pubblica;

altresì, l'ordinanza del Ministro della salute del 19 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 agosto 2012, n. 198, di proroga fino al 24 febbraio 2013 dell'efficacia della citata ordinanza 21 luglio 2010, la quale prevede che venga adottato un accordo da sancire da questa Conferenza, teso a promuovere una più efficace armonizzazione delle disposizioni regionali attualmente vigenti in materia, nonché ad assicurare una disciplina uniforme e coerente con i principi dettati dal legislatore;

l'art. 12, lettera b), punto i) della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n. 201, che prevede misure di identificazione permanente anche dei gatti al fine di ridurre il fenomeno del randagismo;

che è necessario dare adempimento, con il presente Accordo, anche alle disposizioni della predetta Convenzione;

Si conviene:

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, entro 12 mesi dall'approvazione del presente Accordo, ad adottare disposizioni specifiche in materia di responsabilità e doveri del proprietario e del detentore di animali d'affezione che prevedano, in particolare:

a) istituire e implementare l'anagrafe degli animali d'affezione attraverso una banca dati regionale collegata alla banca dati nazionale;

b) che il proprietario o il detentore di un cane provveda a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip;

c) che il proprietario o il detentore di un gatto possa provvedere, su base volontaria, a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip;

d) che i gatti delle colonie feline vengano identificati al momento della sterilizzazione e registrati nell'anagrafe degli animali d'affezione a nome del Comune competente per territorio;

e) il divieto di vendita e cessione, a qualsiasi titolo, di cani e gatti non identificati e registrati secondo quanto convenuto con il presente Accordo, nonche' di cani e gatti di eta' inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motivi sanitari certificati da un medico veterinario pubblico o privato abilitato ad accedere all'anagrafe canina regionale;

f) l'aggiornamento dell'anagrafe regionale e nazionale, entro il termine di trenta giorni, nelle more della definizione delle modalita' tecniche e operative di cui al punto 2, lettera c.

2. Al fine di garantire l'uniformita' sul territorio nazionale nelle modalita' di identificazione degli animali da affezione e garantire il monitoraggio della popolazione dei suddetti animali, nonche' assicurarne la tracciabilita', le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, entro 12 mesi dall'approvazione del presente Accordo, a:

a) promuovere tra i cittadini la cultura del possesso responsabile degli animali da affezione e garantire l'applicazione di misure atte a diffondere ed a far rispettare l'obbligo di identificazione con microchip di cani e gatti, con contestuale registrazione nelle anagrafi regionali degli animali d'affezione, nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo;

b) adottare provvedimenti che garantiscano che l'applicazione del microchip sia effettuata esclusivamente da medici veterinari ufficiali o da medici veterinari libero professionisti abilitati ad accedere all'anagrafe regionale degli animali d'affezione che pertanto sono incaricati di un pubblico servizio, secondo le seguenti modalita':

b.1) applicazione del microchip contestualmente, o in caso di impossibilita' nel piu' breve tempo possibile, alla registrazione degli animali identificati nella relativa anagrafe regionale;

b.2) rilascio del certificato di iscrizione in anagrafe, al momento dell'applicazione del microchip, che deve accompagnare l'animale in tutti i trasferimenti di proprieta';

b.3) verifica della presenza dell'identificativo mediante apposito lettore ISO compatibile;

b.4) informazione al proprietario degli obblighi di legge e, in caso di mancanza o di illeggibilita' dell'identificativo, segnalazione della circostanza al Servizio veterinario ufficiale per territorio

c) a garantire l'interoperabilita' tra anagrafi regionali e l'anagrafe nazionale; a tal fine il Ministero della salute si impegna a definire le modalita' tecniche ed operative per garantire l'effettiva interoperabilita' delle anagrafi e a fornire indicazioni per un unico modello di identificazione e registrazione del cane e del gatto.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, entro 12 mesi dall'approvazione del presente Accordo, ad adottare disposizioni volte a garantire che:

a) i Comuni provvedano a far identificare e registrare nell'anagrafe degli animali d'affezione, avvalendosi del Servizio veterinario pubblico, i cani rinvenuti sul territorio, quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate. Il titolare della struttura dove l'animale e' ricoverato e' il detentore; il Sindaco e' il responsabile delle procedure di cui al presente punto;

b) i Comuni dotino la propria Polizia locale di almeno un dispositivo di lettura di microchip ISO compatibile, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo.

4. Il Ministero della salute si impegna a:

a) istituire un registro dei produttori e dei distributori di microchip, ai quali assegna una specifica serie numerica di codici identificativi elettronici che possono essere utilizzati solo per gli animali d'affezione; i produttori e i distributori devono garantire la rintracciabilita' dei lotti dei microchip venduti;

b) stabilire, attraverso l'emanazione di apposite linee guida, le procedure standardizzate relative alla movimentazione e registrazione in anagrafe degli animali d'affezione quando questi vengono trasferiti da una regione all'altra.

5. Dall'attuazione del presente Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le attivita' previste dal presente Accordo devono essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste dalla normativa vigente.

Roma, 24 gennaio 2013

Il Presidente: Gnudi

Il Segretario: Siniscalchi



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 158 della seduta del 29.04.2014

Oggetto: Linee guida in materia di tirocini. Modifica D.G.R. n. 268 del 29 luglio 2013.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: L'Assessore Nazzareno Salerno

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: Il Direttore Generale Avv. Bruno Calvetta

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Giuseppe SCOPELLITI	Presidente		X
2	Antonella STASI	Vice Presidente	X	
3	Alfonso DATTOLO	Componente	X	
4.	Mario CALIGIURI	Componente	X	
5.	Luigi FEDELE	Componente	X	
6.	Demetrio ARENA	Componente	X	
7.	Giuseppe GENTILE	Componente	X	
8.	Giacomo MANCINI	Componente	X	
9.	Francesco PUGLIANO	Componente	X	
10.	Nazzareno SALERNO	Componente	X	
11.	Domenico TALLINI	Componente	X	
12.	Michele TREMATERRA	Componente	X	

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

**Il dirigente di Settore
Cosimo Cuomo
Concettina Di Gesu**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI :

La legge Regionale 19 febbraio 2001, n.5 " Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e s.m.i.;

L' art.1 c. 34,35 e 36 della Legge 28 giugno 2012 n. 92 " Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita ;

la sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del 19 dicembre 2012 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011 n. 148, ribadendo la competenza normativa residuale delle regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;

l'Accordo Governo, Regioni Province Autonome sulle Linee Guida in materia di tirocini sottoscritto in data 24 gennaio 2013, in attuazione delle disposizioni di cui all'art.1 , commi 34 e 36 della Legge n. 92 del 28 giugno 2012, " Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita ;

Considerato che :

l'Accordo Stato – Regioni del 24 gennaio 2013 è finalizzato a fornire un quadro di riferimento nazionale comune per l'esercizio da parte delle Regioni e Province Autonome delle potestà legislative e amministrative spettanti, attraverso la sistemazione dei diversi provvedimenti assunti in materia, qualificando lo strumento del tirocinio e contrastando un utilizzo distorto anche in vista di contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia europea per l'occupazione;

l'Accordo Stato – Regioni del 24 gennaio 2013 prevede che le Regioni e Province Autonome, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e nell'organizzazione dei relativi servizi si impegnino a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle Linee guida entro sei mesi dalla data del presente Accordo ;

le richiamate linee guida nazionali fissano alcuni standard minimi di carattere disciplinare, entro i quali le Regioni e le Province Autonome hanno facoltà di stabilire disposizioni di maggior tutela, anche articolando le modalità di riconoscimento dell'indennità di partecipazione, di cui all'art.1, comma 34, lettera d) , al fine di contrastare l'utilizzo distorto dell'istituto;

con D.G.R. n. 268 del 29 luglio 2013 veniva disciplinata la materia dei tirocini formativi e di orientamento, dei tirocini di inserimento/reinserimento nonché dei tirocini estivi, secondo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;

durante il periodo di sperimentazione della disciplina " tirocini " approvata con D.G.R. 268/2013 sono pervenute richieste di modifica ed integrazioni e che in fase di concertazione le parti sociali ed istituzionali, le hanno ritenute migliorative;

si rende necessario modificare la D.G.R. 268/2013 ed approvare, in sostituzione di quelle precedentemente deliberate, le nuove linee guida regionali sui tirocini che salvaguardano gli standard minimi previsti a livelli nazionale;

VISTO l'allegato A (Nuove Linee in materia di tirocini) parte integrante e sostanziale del presente atto in copia conforme all'originale

Su proposta dell'assessore competente On.le Nazzareno Salerno , formulata sulla base dell'istruttoria compiuta della relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto;

DELIBERA

di modificare l a D.G.R. 268/2013 ed approvare le nuove linee guida Regionali (allegato A) in materia di tirocini ;

di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale ;

di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA**

IL PRESIDENTE

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data _____
al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto

Nuovo Testo Linee guida tirocini**Art. 1 Finalità, tipologie e destinatari**

1. Con la presente DGR, la Regione Calabria disciplina e promuove, anche alla luce delle "Linee - guida in materia di tirocini" approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 24/01/2013 ai sensi l'articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il tirocinio come misura formativa di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione, che non si configura come un rapporto di lavoro.
2. Il limite di età minimo per svolgere il tirocinio è 16 anni.
3. In base alle finalità e ai destinatari si distinguono le tipologie di tirocinio:
 - a) tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio o hanno assolto l'obbligo di istruzione entro e non oltre 12 mesi;
 - b) tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti principalmente a disoccupati (anche in mobilità o percettori di ASPI) e inoccupati. Questa tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali;
 - c) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale;
 - d) tirocini estivi di orientamento, promossi a favore di giovani o adolescenti che abbiano assolto l'obbligo di istruzione e regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università o presso un istituto scolastico, che si svolgono durante le vacanze estive, finalizzati ad assicurare l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro agevolandone le scelte professionali dei giovani o adolescenti.
4. La disciplina della presente DGR si applica anche agli interventi e alle misure aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, anche se diversamente denominate.
5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente DGR:
 - a) i tirocini curricolari promossi da Università o istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici, da una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, da un organismo di formazione professionale iscritto nell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati, a favore dei propri studenti o allievi, all'interno del periodo di frequenza di un corso di studi o di formazione, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro;
 - b) i tirocini per l'accesso alla professione richiesti come periodo di pratica professionale dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative;
 - c) i tirocini transnazionali realizzati nell'ambito di programmi comunitari di lavoro, istruzione e formazione.
6. Ai tirocini di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d), attivati in favore di cittadini comunitari e di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, si applicano le disposizioni previste dalla presente DGR.



Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini formativi attivati dalle cooperative sociali ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f) del decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 e della legge 8/11/91 n. 381 per le finalità dell'art.1, comma 1, lettera b) di tale legge.

Art. 2 Durata del tirocinio

1. La durata massima del tirocinio è definita, in funzione delle diverse tipologie di tirocinio e dei relativi destinatari, come di seguito indicato:
 - a) tirocini formativi e di orientamento di cui all'art.1 co. 3, lett. a): non superiore a sei mesi proroghe comprese;
 - b) tirocini di inserimento e reinserimento di cui all'art.1 co. 3, lett. b): non superiore a sei mesi proroghe comprese;
 - c) tirocini in favore dei soggetti svantaggiati di cui all'art.1 co. 3, lett. c): non superiore a dodici mesi; nel caso di soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a 24 mesi proroghe comprese;
 - d) tirocini estivi di orientamento di cui all'art.1 co. 3, lett. d): pari al periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico, o la sospensione di quello accademico, e l'inizio di quello successivo, e non può avere una durata superiore ai tre mesi, anche nel caso di pluralità di tirocini, proroghe comprese.
2. Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità proprie dei tirocini in favore di lavoratori disabili di cui all' articolo 1, co. 1 legge n. 68/99, le persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91, nonché i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale, la Regione Calabria potrà definire misure di agevolazione, nonché prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilità.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.

Art. 3 I soggetti promotori

1. Possono promuovere tirocini i seguenti soggetti, anche tra loro associati:
 - la Regione Calabria;
 - Azienda Calabria Lavoro;
 - i Centri per l'impiego;
 - i soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro, successivamente all'adozione di una disciplina regionale in materia;
 - gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici;
 - gli Enti pubblici di ricerca;
 - le istituzioni scolastiche, statali e non statali, che rilascino titoli di studio con valore legale;
 - i centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento;
 - Agenzie Regionali per il Diritto allo Studio;
 - i soggetti accreditati alla formazione professionale e/o all'orientamento;
 - le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte negli specifici albi regionali;
 - le Associazioni del Volontariato e le Associazioni di promozione sociale;
 - Parchi Nazionali e Regionali in Calabria;
 - i servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;

- istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione;
- i soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i.;
- le Agenzie tecniche in qualità di enti *in house* del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 4 Il ruolo del soggetto promotore

1. Spetta al soggetto promotore il presidio della regolarità e della qualità dell'esperienza di tirocinio. In particolare i compiti del soggetto promotore sono:
 - favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo;
 - individuare un tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio, scelto tra i soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere, con funzioni di raccordo con il soggetto ospitante per monitorare l'attuazione del progetto formativo;
 - promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio in collaborazione con il soggetto ospitante;
 - rilasciare, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite;
 - contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re-inserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.
2. La Regione Calabria potrà sostenere specifiche azioni di promozione e di qualificazione della rete dei soggetti promotori anche con riferimento a precisi destinatari delle misure.

Art. 5 I soggetti ospitanti

1. Sono soggetti ospitanti le imprese, gli enti pubblici, gli studi professionali, le fondazioni e le associazioni, anche senza dipendenti, presso i quali viene realizzato il tirocinio.
2. La sede di realizzazione dei tirocini deve essere situata nel territorio della Regione Calabria e può essere costituita da unità operative dei soggetti ospitanti ovvero dalla sede legale degli stessi quando coincidente con quella operativa.
3. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante per lo stesso profilo professionale, ma può realizzare più tirocini per il medesimo profilo professionale, fatti salvi i limiti numerici successivamente indicati.
4. I tirocinanti non possono essere utilizzati per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.
5. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche.



6. Il soggetto ospitante deve non avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio.

Art. 6 Il ruolo del soggetto ospitante

1. I compiti del soggetto ospitante sono:

- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore;
- designare un tutor con funzioni di inserimento e affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate, esperienze e capacità coerenti con il progetto formativo individuale;
- effettuare le comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione dei tirocini;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;
- mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate.

2. Il soggetto ospitante, inoltre, non può:

- impiegare il tirocinante nello svolgimento di attività che non richiedano un preventivo periodo formativo, abilità e conoscenze specifiche;
- utilizzare il tirocinio per sostituire i contratti a termine, personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all'interno della propria organizzazione.

3. Il soggetto ospitante deve essere, quindi, in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/2008, con la normativa di cui alla L.68/1999 e con l'applicazione integrale dei contratti e accordi collettivi di lavoro.

4. In caso di mancato rispetto della convenzione e del progetto formativo, il soggetto ospitante non può attivare tirocini per il periodo di un anno dall'accertamento ed è tenuto al rimborso delle quote eventualmente corrisposte dalla Regione Calabria.

Art. 7 Il tutoraggio

1. Il soggetto promotore individua un tutor che svolge i seguenti compiti:

- a) collabora alla stesura del progetto formativo del tirocinio;
- b) coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
- c) monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto formativo;

- d) acquisisce dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa;
 - e) concorre, anche sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, al rilascio dell'attestazione dell'attività svolta.
2. Il *soggetto ospitante* nomina un tutor che è responsabile dell'attuazione del piano formativo e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto formativo. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.
3. Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:
- a) favorisce l'inserimento del tirocinante;
 - b) promuove l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
 - c) aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio;
 - d) accompagna e supervisiona il percorso formativo del tirocinante.
4. Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:
- a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
 - b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo;
 - c) garantire il processo di attestazione dell'attività svolta.
5. La Regione Calabria potrà promuovere misure, anche in accordo con le parti sociali, tese alla formazione, qualificazione e valorizzazione dei tutor con particolare riferimento ai lavoratori prossimi al raggiungimento dei requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche.

Art.8 Obblighi del tirocinante

- 1. Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel progetto formativo svolgendo le attività concordate con il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante.

Art.9 Limiti numerici

- 1. Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente è definito in relazione alle dimensioni del soggetto ospitante, sulla base dei seguenti limiti numerici:
 - a) unità operative con un numero di dipendenti da zero a cinque a tempo indeterminato e/o determinato: un tirocinante;
 - b) unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato compreso tra sei e venti non più di due tirocinanti contemporaneamente;



- c) unità operative con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.
2. I datori di lavoro privi di dipendenti non possono ospitare più di due tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo per il medesimo profilo professionale nell'arco di 24 mesi.
3. I soci lavoratori delle società cooperative sono considerati, ai soli fini del computo dei tirocini, come dipendenti a tempo indeterminato.
4. Sono computati, al fine del calcolo dei limiti numerici del comma 1, i dipendenti con contratto a tempo determinato purché la durata residua del contratto sia pari almeno alla durata prevista per il tirocinio da attivare ed i professionisti soci di studi professionali.
5. Tale computo, con riferimento ai soggetti multi localizzati, è ricalibrato sulle singole unità operative.
6. I tirocini curriculari, in quanto non oggetto della presente delibera, che disciplina i tirocini extracurriculari, non sono da computare nel calcolo del numero di tirocini attivabili contemporaneamente da un soggetto ospitante.
7. Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei disabili di cui all'articolo 1, co. 1 legge n. 68/99, le persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91, nonché richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale.
8. I limiti numerici indicati non si applicano ai tirocini attivati in favore di soggetti percettori di ammortizzatori sociali.

Art. 10 Modalità di attivazione: Convenzione e Progetto Formativo

1. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, anche di diverse tipologie, deve essere allegato un progetto formativo per ciascun tirocinante.
2. Il modello di convenzione e di progetto formativo da utilizzare sono allegati alla presente DGR e sono da intendersi parte integrante della stessa.
3. In caso di soggetto ospitante multi localizzato, anche pubblica amministrazione con più sedi territoriali, opera la normativa della Regione Calabria.
4. Nel caso di tirocini che prevedono attività formative in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio.
5. Il modello di convenzione, allegato alla presente DGR, potrà prevedere specifiche disposizioni volte a tener conto delle esigenze delle imprese multi localizzate.

Art. 11 Garanzie assicurative

1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire, salvo diverse disposizioni nella convenzione, il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice.
2. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, le convenzioni definiscono le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante assume a suo carico l'onere delle coperture assicurative.

3. La Regione Calabria potrà contribuire alla copertura delle garanzie assicurative nel caso in cui il tirocinante appartenga ad alcune specifiche categorie, che verranno individuate con apposite disposizioni.

Art. 12 Comunicazioni obbligatorie

1. Come previsto dall'art. 9-bis, comma 2, L. 608/96 e successive modificazioni e integrazioni, è fatto obbligo ai soggetti ospitanti di effettuare per via telematica, anche per il tramite dei soggetti promotori, la comunicazione di avvio del tirocinio, pur non costituendo rapporto di lavoro.
2. Congiuntamente alla comunicazione obbligatoria dovranno essere trasmesse le relative convenzioni e progetti formativi con le modalità che verranno definite in tavolo tecnico del SIL.

Art. 13 Attestazione delle competenze acquisite

1. Al termine del tirocinio il soggetto promotore, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, rilascia un'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite.
2. Il tirocinio deve essere registrato sul libretto formativo del cittadino ai sensi dell'art. 2 comma i) Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276. Al termine del tirocinio le competenze acquisite sono registrate sul Libretto formativo del cittadino.
3. Ai fini della registrazione dell'esperienza di tirocinio sul libretto formativo del cittadino, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista dal progetto formativo.

Art. 14 Indennità di partecipazione

1. Al tirocinante è corrisposta un'indennità per la partecipazione al tirocinio.
2. La Regione Calabria stabilisce che l'importo minimo della stessa non potrà avere un importo inferiore a 400 euro lordi mensili, da rivalutare secondo indicizzazione ISTAT.
3. L'indennità verrà erogata a fronte di una partecipazione minima al percorso del 70% su base mensile.
4. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque precettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di tirocinio non viene corrisposta.
5. Con riferimento specifico ai soggetti svantaggiati e disabili, ai fini della promozione dell'inclusione sociale di questi soggetti, l'indennità potrà essere non corrisposta.
6. Pur essendo del tutto escluso che il tirocinio formativo costituisca rapporto di lavoro, sotto il profilo fiscale l'indennità di partecipazione ha natura di reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente.
7. La percezione dell'indennità non comporta, in ogni caso, la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.



Art. 15 Politiche di accompagnamento

1. La Regione Calabria potrà promuovere misure agevolative atte a sostenere i tirocini nonché interventi tesi alla trasformazione dei tirocini in contratti di lavoro subordinato.
2. Si potranno definire meccanismi e strumenti premiali sia per i soggetti promotori che per i soggetti ospitanti tesi a valorizzare la responsabilità sociale d'impresa.

Art. 16 Monitoraggio

1. La Regione Calabria promuove il monitoraggio, anche attraverso l'analisi delle comunicazioni obbligatorie, degli effetti della presente normativa con particolare riferimento agli *sbocchi occupazionali dei tirocinanti*, anche al fine di poter valutare l'efficacia del tirocinio come strumento di politica attiva del lavoro.

Art. 17 Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

1. La Regione Calabria opera per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini prevenendo le forme di abuso.
2. Nei casi in cui il tirocinio non risultasse conforme alla nuova disciplina, il personale ispettivo procederà, sussistendone le condizioni, a riqualificare il rapporto come rapporto di lavoro di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili e disponendo il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti.
3. In coerenza con quanto definito dalla L. 92/2012, art. 1 comma 35, la mancata corresponsione dell'indennità comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro.
4. Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689 .

(Su carta intestata del soggetto promotore)

**PROGETTO FORMATIVO
TIROCINIO EXTRACURRICOLARE**

Rif. Convenzione n. stipulata in data

TIPOLOGIA DI TIROCINIO E DESTINATARIO (barrare la casella):

tirocinio formativo e di orientamento (destinato ai soggetti che hanno conseguito un titolo di studio da non più di 12 mesi)

neo-qualificato
(qualifica professionale)

neo-diplomato
(diploma professionale, diploma di istruzione superiore, certificazione IFTS, diploma ITS)

neo-laureato
(laurea o altro titolo di livello universitario o post universitario)

altro (specificare)

Data di conseguimento del titolo:

tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro

inoccupato

disoccupato (dal.....)

in mobilità/cassa integrazione (dal.....)

tirocinio in favore di soggetti svantaggiati

soggetto disabile (legge n.68/99)

soggetto svantaggiato (ex art.4, comma 1 legge n.381/91)

altre categorie di persone svantaggiate

TIROCINANTE

Nome e cognome Sesso M F

Nato a il nazionalità.....

Residente in..... via..... n°..... Cap..... Prov.....

Domicilio (se diverso dalla residenza).....

Codice fiscale.....

Titolo di studio..... Data di conseguimento..... Livello EQF.....

Tel. e-mail.....



SOGGETTO PROMOTORE

Denominazione/ragione sociale

Codice fiscale/partita Iva

Legale rappresentante.....

Sede legale

Sede operativa che gestisce il tirocinio

Tutor

Tel. e-mail.....

SOGGETTO OSPITANTE

Denominazione/ragione sociale

Codice fiscale/partita Iva

Legale rappresentante.....

Sede legale

Sede del tirocinio

Settore economico di attività dell'azienda (rif. ATECO).....

CCNL applicato

Tutor

Tel. e-mail.....

INFORMAZIONI SUL TIROCINIO

Periodo di tirocinio: dal al

Eventuale sospensione del tirocinio (*ad es. per chiusura estiva dell'azienda*): dal al

Durata effettiva: n. mesi n. settimane ore totali.....

Orari di svolgimento del tirocinio: dalle ore.....alle ore

per..... giorni alla settimana (ove necessario allegare calendario)

Figura professionale di riferimento (indicare una figura professionale con codice a 5 cifre compresa nella Classificazione delle Professioni Istat 2011 - <http://cp2011.istat.it>):

Codice figura: denominazione:.....

Figura professionale di riferimento nel Repertorio nazionale/regionale

.....

Attività previste e modalità di svolgimento (descrivere per esteso l'ambito/area di inserimento, i compiti e le attività assegnate al tirocinante, le modalità di svolgimento, gli strumenti e/o attrezzature utilizzate, ecc.).....

.....

.....

Obiettivi formativi del tirocinio (descrivere le conoscenze e le competenze da acquisire durante il tirocinio, esplicitando il grado di autonomia da conseguire, anche tenendo conto delle competenze previste nel Repertorio nazionale e regionale delle professioni).....

Modalità e strumenti di monitoraggio e verifica dell'andamento e degli esiti formativi del tirocinio (questionari, griglie di valutazione, ecc.).....

INDENNITÀ

Importo mensile lordo: Euro.....

oppure

Importo forfettario lordo per l'intero periodo: Euro.....

Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, l'indennità non viene corrisposta.

Eventuali facilitazioni: mensa aziendale buoni pasto trasporto

altro (specificare).....

POLIZZE ASSICURATIVE

• Infortuni sul lavoro INAIL posizione n°.....

• Responsabilità civile: compagnia/agenzia..... polizza n°.....



DIRITTI E DOVERI DEL TIROCINANTE

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- ~~svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e i regolamenti aziendali;~~
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti o altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare a fini privati le informazioni di cui si venga a conoscenza per ragioni d'ufficio;
- aggiornare quotidianamente/settimanalmente la documentazione relativa al tirocinio (registro presenze, scheda delle attività, ecc.);
- redigere, con il supporto del tutor del soggetto promotore e del tutor del soggetto ospitante, una relazione finale sull'esperienza di tirocinio. La relazione deve essere inviata al tutor del soggetto promotore ai fini della valutazione del tirocinio e della redazione dell'attestazione delle attività e delle competenze.

Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante in caso di comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del progetto formativo o lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante; mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza.

Al termine del tirocinio, al tirocinante viene rilasciata dal soggetto promotore l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite.

Il tirocinante, qualora abbia svolto almeno il 70% del monte ore previsto dal Progetto formativo, ha diritto alla registrazione dell'esperienza di tirocinio sul Libretto formativo del cittadino.

COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL TUTOR DEL SOGGETTO PROMOTORE

- Garantire supporto e assistenza al tirocinante, favorendone l'inserimento in azienda;
- monitorare l'andamento del tirocinio, secondo un programma concordato e mediante un confronto periodico con il tirocinante e con il tutor del soggetto ospitante, e intervenire tempestivamente per risolvere eventuali criticità;
- garantire il rispetto di quanto previsto nel progetto al fine di assicurare la qualità del percorso formativo e la soddisfazione del soggetto ospitante e del tirocinante;
- valutare, in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante, l'esperienza di tirocinio ai fini del rilascio al tirocinante dell'attestazione finale, in cui vengano riportate le attività svolte e le competenze acquisite.

COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL TUTOR DEL SOGGETTO OSPITANTE

- Favorire l'inserimento in azienda del tirocinante;
- informare il tirocinante sui regolamenti aziendali e sulle norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- promuovere l'acquisizione delle competenze previste, garantendo al tirocinante la necessaria assistenza e formazione, anche avvalendosi della collaborazione di altri lavoratori e/o settori dell'azienda;
- garantire la qualità e la trasparenza del percorso formativo;
- accompagnare e supervisionare il percorso formativo del tirocinante, confrontandosi periodicamente con il tutor del soggetto promotore;
- aggiornare la documentazione relativa al tirocinio (registri, schede, ecc.);
- esprimere la propria valutazione ai fini del rilascio dell'attestazione finale da parte del soggetto promotore.

(Luogo)....., (data).....

Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante


Firma per il soggetto promotore.....

Firma per presa visione ed accettazione del tutor del soggetto promotore

Firma per il soggetto ospitante

Firma per presa visione ed accettazione del tutor del soggetto ospitante.....



A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'A' or 'M', located on the right side of the page.

(Su carta intestata del soggetto promotore)

CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICULARE
(Rif. normativi della Regione o Provincia Autonoma)

TRA

(Inserire denominazione/ragione sociale del soggetto promotore).....

è seguito denominato «soggetto promotore»,

con sede legale in

codice fiscale/partita Iva

rappresentato/a dal Sig./Sig.ra.....

nato/a a.....

il.....

E

(Inserire denominazione/ragione sociale del soggetto ospitante).....

è seguito denominato «soggetto ospitante»,

con sede legale in

Codice fiscale/partita Iva

rappresentato/a dal Sig./Sig.ra.....

nato/a a

il.....

PREMESSO CHE:

- il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
- i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso;
- il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo e/o per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
- i tirocinanti non possono realizzare più di un tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante. Tali disposizioni non si applicano nei confronti dei soggetti svantaggiati, di cui alla legge 381/91 e nei confronti dei disabili, di cui alla legge 68/99;
- il soggetto promotore è in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la promozione di tirocini extracurricolari finalizzati ad agevolare le scelte professionali, a consentire l'acquisizione di competenze professionali e a favorire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro;



- il soggetto ospitante è in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e successive modifiche e con la normativa di cui alla L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche;
- i tirocinanti, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), devono essere intesi come "lavoratori" ai fini ed agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto;
- il soggetto ospitante è in regola con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- il soggetto ospitante non ha effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, ovvero non ha procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa;
- il soggetto ospitante può accogliere tirocinanti in numero non superiore a quanto previsto dalla disciplina regionale³.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto della Convenzione

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. tirocinante/i su proposta del soggetto promotore.
2. Alla presente Convenzione è allegato un Progetto formativo individuale per ciascun tirocinio. Nel Progetto formativo sono definiti gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio.
3. Il Progetto formativo costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Articolo 2 – Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore si impegna a:

- collaborare con il soggetto ospitante nella redazione del Progetto formativo;
- garantire il rispetto dei contenuti e degli obiettivi previsti dal Progetto formativo;
- promuovere il buon andamento del tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio del percorso formativo;
- comunicare al soggetto ospitante l'eventuale perdita dei requisiti richiamati in premessa;
- rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un'attestazione in cui, sulla base della valutazione del soggetto ospitante e della relazione finale del tirocinante, vengano indicate le attività svolte e le competenze acquisite.

Articolo 3 – Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:

- redigere, in collaborazione con il soggetto promotore, il Progetto formativo;
- rispettare e far rispettare il Progetto formativo in tutti gli aspetti;
- garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore;
- assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, nonché garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
- collaborare con il soggetto promotore nelle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del tirocinio;
- comunicare in forma scritta al soggetto promotore tutte le eventuali variazioni inerenti il progetto formativo (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc.);
- comunicare al soggetto promotore l'eventuale cessazione anticipata o proroga del tirocinio; il soggetto ospitante informa il soggetto promotore della cessazione del tirocinio mediante comunicazione scritta in cui vengano illustrati i motivi dell'interruzione del tirocinio; eventuali richieste di proroga, entro i limiti di durata previsti dalla normativa vigente, devono pervenire al soggetto promotore almeno 5 giorni lavorativi prima della data di conclusione del tirocinio, mediante comunicazione scritta in cui vengano illustrati i motivi che giustifichino la prosecuzione del tirocinio oltre i termini stabiliti nel Progetto formativo;
- comunicare al soggetto promotore l'eventuale perdita dei requisiti previsti in premessa;
- valutare l'esperienza di tirocinio ai fini del rilascio dell'attestazione finale da parte del soggetto promotore.

Articolo 4 – Tutorato

1. Il soggetto promotore designa un tutor che, in qualità di responsabile organizzativo del tirocinio, ha il compito di assistere e supportare il tirocinante e di monitorare e verificare l'attuazione del Progetto formativo.
2. Il soggetto ospitante designa un tutor che, in veste di responsabile dell'attuazione del Progetto formativo, affianca e supporta il tirocinante per l'intera durata del tirocinio, garantendo la necessaria assistenza e formazione ai fini dell'acquisizione delle competenze previste dal Progetto formativo. Il tutor dovrà essere individuato tra i lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il piano di formazione. Ogni tutor può accompagnare un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. Se il tirocinio si svolge in diversi settori aziendali, la funzione di tutor può essere affidata a più di un soggetto. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto che sia in grado di assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dal progetto.
3. I riferimenti dei tutor e i relativi compiti e responsabilità sono indicati nel Progetto formativo.

Articolo 5 – Diritti e doveri del tirocinante

1. Il tirocinante è tenuto a:



- svolgere le attività previste dal Progetto formativo, seguendo le indicazioni dei tutor, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi produttivi acquisiti nel corso del tirocinio;
 - redigere, con il supporto del tutor del soggetto promotore e del tutor del soggetto ospitante, una relazione finale sull'esperienza di tirocinio. La relazione deve essere inviata al tutor del soggetto promotore ai fini della valutazione del tirocinio e della redazione dell'attestazione delle attività e delle competenze.
2. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.
3. Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
4. Al tirocinante viene rilasciata dal soggetto promotore l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite.
5. Il tirocinante, qualora abbia svolto almeno il 70% del monte ore previsto dal Progetto formativo, ha diritto alla registrazione dell'esperienza di tirocinio sul Libretto formativo del cittadino.

Art. 6 – Garanzie assicurative

1. Ogni tirocinante è assicurato:
- presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da *(indicare chi, tra soggetto promotore e soggetto ospitante, si fa carico di tale copertura assicurativa)*.....
 - presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da *(indicare chi, tra soggetto promotore e soggetto ospitante, si fa carico di tale copertura assicurativa)*.....
2. Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel Progetto formativo.
3. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore.

Art. 7 – Comunicazioni

1. Le parti concordano che *(indicare l'opzione)*:
- Il soggetto ospitante provvede alle Comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga o cessazione del tirocinio secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
 - Il soggetto ospitante delega al soggetto promotore l'espletamento dei compiti relativi alle comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione del tirocinio secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

2. Il soggetto promotore ha l'obbligo di inviare, ai fini del monitoraggio dei percorsi di tirocinio, la Convenzione e il Progetto formativo alla Regione/Provincia Autonoma e al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede del tirocinio.
3. Il soggetto promotore ha l'obbligo di inviare alla Regione/Provincia Autonoma e al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede del tirocinio l'attestazione finale delle attività svolte e delle competenze acquisite, ai fini della registrazione dell'esperienza, secondo le modalità previste dalla Regione/Provincia Autonoma, sul Libretto formativo del cittadino. Ai fini della registrazione dell'esperienza di tirocinio sul Libretto formativo del cittadino, il tirocinante deve aver svolto almeno il 70% del monte ore previsto dal Progetto formativo.
4. Le parti si impegnano a trasmettere alla Regione/Provincia Autonoma eventuali ulteriori documenti e informazioni utili ai fini del monitoraggio dei percorsi di tirocinio e degli eventuali inserimenti lavorativi post-tirocinio.

Art. 8 – Indennità

Il soggetto ospitante Il soggetto promotore (*indicare l'opzione*)
 corrisponderà al tirocinante un'indennità di importo pari ad almeno euro² mensili lordi. L'importo dell'indennità corrisposta a ciascun tirocinante è indicato all'interno del Progetto formativo.

La mancata corresponsione dell'indennità comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso.

Nei casi di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di tirocinio non viene corrisposta.

Art. 9 – Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha durata dal al
2. Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

Art. 10 – Recesso

1. Sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:
 - comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del Progetto formativo o lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante;
 - mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza;
 - mancato rispetto da parte del soggetto ospitante dei contenuti del Progetto formativo;
 - perdita, da parte del soggetto ospitante, dei requisiti richiamati in premessa;
 - perdita, da parte del soggetto promotore, dei requisiti richiamati in premessa.
2. Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante coinvolto mediante comunicazione scritta.



Art. 11 – Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

Art. 12 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

(Luogo)....., (data).....

(Firma per il soggetto promotore)

(Firma per il soggetto ospitante)



DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 148

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00160)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2015 (*Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020*)

[\(GU n.221 del 23-09-2015 - Suppl. Ordinario n. 53\)](#)

Art. 44

Disposizioni finali e transitorie

6. Per l'anno 2015 le regioni e province autonome possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione dell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2015.



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO
SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO, FORMAZIONE, POLITICHE SOCIALI
SETTORE n. 6**

“Mercato del lavoro, Servizi per l’impiego, Politiche attive e passive, Ammortizzatori sociali”

DECRETO DEL DIRIGENTE

(assunto il 07/02/2017 Prot. n. 264)

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N. 1336 del 09 FEB. 2017

OGGETTO: Accordo Quadro del 07/12/2016 tra la Regione Calabria e le Parti Sociali – Interventi di Politica Attiva per il Lavoro – Approvazione Manifestazioni d’Interesse

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- la legge 28 giugno 2012, n.92 " Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", che all'art.2, commi 64,65,66, prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013 – 2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa, per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di crisi;
- l'art.1, commi 254 e 255 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- il decreto interministeriale n° 90973 dell'8/07/2015, il Ministro del Lavoro e P.S., di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ha assegnato alla Regione Calabria, per l'anno 2015, la somma di € 22.204.459,00 e che, per le finalità di cui al citato art. 6, comma 3 del D.I. 83473, ha previsto che la Regione Calabria possa utilizzare, nel limite del 5% delle risorse attribuite, anche in deroga ai criteri stabiliti dall'artt. 2 e 3 del D.I. 83473/2014;
- il decreto interministeriale n° 261 del 07/01/2016, il Ministro del Lavoro e P.S., di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ha assegnato alla Regione Calabria, per l'anno 2015, la somma di € 50.000.000,00 e che, per le finalità di cui al citato art. 6, comma 3 del D.I. 83473, ha previsto che la Regione Calabria possa utilizzare, nel limite del 5% delle risorse attribuite, anche in deroga ai criteri stabiliti dall'artt. 2 e 3 del D.I. 83473/2014;
- il decreto interministeriale n° 1600024 del 23/03/2016, il Ministro del Lavoro e P.S., di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ha assegnato alla Regione Calabria, per l'anno 2015, la somma di € 8.881.783,00 e che, per le finalità di cui al citato art. 6, comma 3 del D.I. 83473, ha previsto che la Regione Calabria possa utilizzare, nel limite del 5% delle risorse attribuite, anche in deroga ai criteri stabiliti dall'artt. 2 e 3 del D.I. 83473/2014;
- il decreto interministeriale n° 1600075 del 09/09/2016, il Ministro del Lavoro e P.S., di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ha assegnato alla Regione Calabria, per l'anno 2015, la somma di € 7.118.217,00 e che, per le finalità di cui al citato art. 6, comma 3 del D.I. 83473, ha previsto che la Regione Calabria possa utilizzare, nel limite del 5% delle risorse attribuite, anche in deroga ai criteri stabiliti dall'artt. 2 e 3 del D.I. 83473/2014;
- Il Decreto Interministeriale Lavoro PS/ Economia e Finanze emanato in data 1 agosto 2014 con il repertorio n. 83473 e pubblicato il 4 agosto 2014 di cui al D.L. 21 maggio 2013, n.54, convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2013, n. 85, con il quale è stato ridefinito il quadro giuridico di intervento degli ammortizzatori sociali in deroga, gli ambiti, le tipologie dei datori di lavoro, i requisiti soggettivi e la durata dei trattamenti e delle indennità;
- La nota circolare n.40/5425 del 24 novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle P.S., avente ad oggetto " Definizione di aspetti applicativi del decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 sui criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente;
- L'accordo Istituzionale del 7 Dicembre 2016, con il quale, le Parti Sociali hanno concordato, nel rispetto delle norme vigenti, di permettere al maggior numero possibile di soggetti di continuare a fruire degli ammortizzatori sociali in deroga anche per l'anno 2015 e 2016, con particolare riguardo ai percettori che hanno usufruito di minori periodi di indennità.

TENUTO CONTO CHE con le assegnazioni disposte con i decreti interministeriali n° 90973 dell'8/07/2015; n° 261 del 07/01/2016; n° 1600024 del 23/03/2016 e n° 1600075 del 09/09/2016 complessivamente, alla Regione Calabria, sono state attribuite risorse pari ad € 88.204.459,00.

RILEVATO CHE con l'Accordo Istituzionale del 7/12/2016 le parti hanno stabilito che

"Sono destinatari del trattamento di mobilità in deroga quei lavoratori per i quali non ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente; in particolare

1. *gli apprendisti licenziati che non rientrano nella normativa di cui all'art.19, commi 1, lettera c), 1-bis, 1-ter, della Legge 2/2009 o che non rientrano nella normativa di cui all'art. 2, comma 1, della L. 92/2012;*
2. *i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori con contratti a tempo determinato e i lavoratori con contratto di somministrazione, licenziati o cessati nel corso del 2015, che all'atto della cessazione del rapporto di lavoro sono esclusi dal trattamento di mobilità ex legge 223/91, dal trattamento di disoccupazione ordinaria o dal trattamento di ASPI/mini-ASPI;*
3. *i lavoratori ammessi al trattamento di mobilità in deroga fino al 31/12/2014 in possesso del requisito della continuità ed i beneficiari ammessi a trattamento in deroga con decorrenza del trattamento stesso a partire dal 1 gennaio 2014 e per i quali si procede in via preliminare, attraverso apposita decretazione, alla liquidazione delle mensilità necessarie al raggiungimento*

dei requisiti di continuità al 31.12.2014”.

CONSIDERATO CHE la Regione Calabria ha avuto assegnato, per l'anno 2015, le seguenti risorse:

- a) il decreto interministeriale n° 90973 dell'8/07/2015, il Ministro del Lavoro e P.S., di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ha assegnato alla Regione Calabria, per l'anno 2015, la somma di € 22.204.459,00 e che, per le finalità di cui al citato art. 6, comma 3 del D.I. 83473, ha previsto che la Regione Calabria possa utilizzare, nel limite del 5% delle risorse attribuite, anche in deroga ai criteri stabiliti dall'artt. 2 e 3 del D.I. 83473/2014
- b) il decreto interministeriale n° 261 del 07/01/2016, il Ministro del Lavoro e P.S., di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ha assegnato alla Regione Calabria, per l'anno 2015, la somma di € 50.000.000,00 e che, per le finalità di cui al citato art. 6, comma 3 del D.I. 83473, ha previsto che la Regione Calabria possa utilizzare, nel limite del 5% delle risorse attribuite, anche in deroga ai criteri stabiliti dall'artt. 2 e 3 del D.I. 83473/2014.

ATTESO CHE le parti, fissando i requisiti dei soggetti che possono essere ammessi al beneficio del trattamento della mobilità in deroga, hanno stabilito di riconoscere l'ammortizzatore sociale a coloro che sono stati ammessi al trattamento in deroga fino al 31/12/2014 in possesso del requisito della continuità.

VISTO l'art. 2 lett. f) del D.Lgs. 185 del 24.09.16 (G.U. n. 235 del 07.10.16), in vigore dall'08.10.2016, che integra e modifica l'art. 44 comma 6 del D. Lgs. 148/15 - inserendo il comma 6-bis che prevede: *“Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 01.08.2014 n. 83473, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse assegnate alla Regione o alla Provincia Autonoma nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di destinare le risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica attiva del lavoro. Il presente comma è efficace anche con riferimento ai provvedimenti di assegnazione delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano già emanati per gli anni 2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte delle Regioni e delle Province Autonome”.*

VISTO l'art. 1 comma 304 della Legge del 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che ha confermato la possibilità di utilizzo di quanto disposto dall'art. 44 comma 6 del citato D.Lgs 148/15 anche per l'anno 2016, non oltre la data del 31.12.2016.

VISTO il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 recante “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn.148, 149, 150 e 151 a norma dell'art. 1 comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”. Interventi in materia di ammortizzatori sociali in deroga di ampliamento della possibilità di derogare ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 83473 dell'1 agosto 2014 fino al 50% delle risorse attribuite alle Regioni ed alle Province Autonome – Circolare n. 34 del 04.11.2016.

VISTO il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 recante “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”. Intervento in materia di ammortizzatori sociali in deroga di ampliamento della possibilità di derogare ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 83473 del 1° agosto 2014 fino al 50% delle risorse attribuite alle le regioni e province autonome. Azioni di politica attiva del lavoro e altri chiarimenti – Circolare n. 2 del 31.01.2017.

VISTO quanto disposto dal sopra citato art. 2 lett. f) del D.Lgs 185 del 24.09.16 ed in considerazione dell'Accordo Quadro sottoscritto con le Parti Sociali in data 07/12/16, in base al quale si è optato per la facoltà di destinare parte delle risorse disponibili ad azioni di politica attiva del lavoro, prevedendo, la presentazione di manifestazioni di interesse da parte delle Amministrazioni Pubbliche di cui al D.Lgs. 165/2001, finalizzate, mediante la stipula di apposite Convenzioni, alla realizzazione di percorsi di politica attiva del lavoro nella modalità del tirocinio.

DATO ATTO che l'iniziativa di politica attiva, adottata quale facoltà alternativa per l'utilizzo delle risorse - come previsto dal D.Lgs. 185/2016 - con l'Accordo quadro del 07/12/2016, intende finanziare progetti territoriali attraverso la realizzazione di percorsi di politica attiva del lavoro nelle modalità del tirocinio -

che non prevedono l'instaurazione di un rapporto di lavoro - destinati a soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga ed esclusi dal beneficio diretto della indennità di mobilità in deroga, dall'Accordo quadro del 07/12/2016, per effetto della vigente normativa.

CONSIDERATO CHE:

- l'intervento di politica attiva è stato messo a punto e definito nei suoi indirizzi dal Tavolo interdipartimentale per il Lavoro previsto ed attivato in attuazione del citato Accordo Quadro del 07/12/2016 tra la Regione Calabria e le Parti Sociali;
- l'iniziativa regionale di politica attiva si realizzerà attraverso due specifici Avvisi pubblici rivolti, rispettivamente, a Soggetti pubblici e Soggetti privati ed avrà una dotazione finanziaria complessiva, per entrambi gli Avvisi, di 29.000.000,00 euro;
- la Regione Calabria si riserva la facoltà di integrare le risorse assegnate alla specifica iniziativa pari a 24.000.000,00 di euro, sulla scorta degli esiti della verifica e conseguente certificazione dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) dei residui relativi alla concessione dei trattamenti in deroga – annualità 2014;
- nella fase di attuazione, la Regione Calabria si riserva, altresì, la facoltà di modificare la dotazione finanziaria rispetto ai singoli Avvisi pubblici;
- l'erogazione ai destinatari dei benefici economici connessi all'intervento di politica attiva sarà garantita dall'INPS a seguito della sottoscrizione di apposita Convenzione tra la Regione Calabria e il predetto Istituto da definire con successivo provvedimento.

RITENUTO di dover approvare i seguenti Avvisi pubblici, parti integranti e sostanziali del presente decreto:

- *“Manifestazione di interesse per la presentazione di percorsi di politiche attive, nelle modalità dei tirocini, rivolta agli Enti Pubblici a favore di soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga della Regione Calabria” (Allegato A);*

- *“Manifestazione di interesse finalizzata alla presentazione di candidature da parte delle imprese private interessate all'utilizzazione – in progetti di tirocinio – di soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga della Regione Calabria” (Allegato B).*

ATTESTATO CHE il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa nel bilancio regionale.

VISTI:

- La Legge 7 agosto 1999, n. 241 recante “Legge sul procedimento amministrativo”;
- Il D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- Il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.;
- La Legge Regionale 13 maggio 1996 n. 7 “Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” e s.m.i.;
- La Deliberazione di Giunta Regionale 16 dicembre 2015 n. 541 “Approvazione della nuova Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali – Revoca della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013” e s.m.i.;
- La D.G.R. n. 271 del 12 luglio 2016 recante “Nuova struttura organizzativa della Giunta regionale approvata con delibera n. 541/2015 e s.m.i. – Determinazione della entrata in vigore”;
- Il Decreto del Dirigente Generale del 12 luglio 2016, n. 8254 “Dirigente dott. Roberto Cosentino – Conferimento dell'incarico di Dirigente del settore n. 6 - Mercato del lavoro, servizi per l'impiego, politiche attive e passive, ammortizzatori sociali del Dipartimento n. 7 - Sviluppo economico, lavoro, Formazione e Politiche sociali”;
- La D.G.R. del 11 agosto 2016, n. 329, con la quale il Dott. Fortunato Varone è stato designato per il conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”;
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 125 del 12 agosto 2016, che conferisce l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” al Dott. Fortunato Varone;
- Il Decreto del Dirigente Generale n. 12804 del 25 ottobre 2016 “Struttura organizzativa interna Dipartimento N. 7 Sviluppo Economico, Lavoro Formazione e Politiche Sociali – revoca DDG n. 69/2016 e DDG n. 287/2016”.

ATTESA la propria competenza ai sensi della L. R. 34/2002 e della L. R. 1/2006;



Su espressa dichiarazione di legittimità e regolarità amministrativa dell'atto resa dal Dirigente del Settore alla luce dell'istruttoria effettuata,

DECRETA

per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato, di:

APPROVARE in attuazione dell'Accordo Quadro del 07/12/2016 tra la Regione Calabria e le Parti Sociali, relativamente agli interventi di Politica Attiva per il Lavoro, i seguenti Avvisi pubblici, parti integranti e sostanziali del presente decreto:

- *“Manifestazione di interesse per la presentazione di percorsi di politiche attive, nelle modalità dei tirocini, rivolta agli Enti Pubblici a favore di soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga della Regione Calabria” (Allegato A);*

- *“Manifestazione di interesse finalizzata alla presentazione di candidature da parte delle imprese private interessate all'utilizzazione – in progetti di tirocinio – di soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga della Regione Calabria” (Allegato B).*

ATTESTARE che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa nel bilancio regionale.

NOTIFICARE il presente provvedimento alla Direzione Regionale dell'INPS Calabria ed al Ministero del Lavoro e delle P. S.

DISPORRE la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino della Regione Calabria, ai sensi della Legge Regionale del 06/04/2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali.

DISPORRE che il presente decreto sia pubblicato sul sito Istituzionale della Regione Calabria a cura del Dirigente Generale del Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, ai sensi del D.L. 14 marzo 2013, n. 33.

Il Dirigente del Settore
Dott. Roberto Cosentino

Il Dirigente Generale
Dott. Fortunato Varone



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 613 della seduta del 11.12.2017

Oggetto: "Linee guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento" - Modifica DGR n. 360 del 10.08.2017

Presidente o Assessore/i Proponente/i: Dott.ssa Federica Roccisano

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: Dott. Fortunato Varone

Dirigente/i Settore/i: Dott. Roberto Cosentino

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente		X
3	Roberto MUSMANNNO	Componente		X
4	Antonietta RIZZO	Componente	X	
5	Federica ROCCISANO	Componente	X	
6	Francesco ROSSI	Componente	X	
7	Francesco RUSSO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- la Legge Regionale 19 febbraio 2001, n. 5 "Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469" e s.m.i.;
- l'art. 1 c. 34, 35 e 36 della legge 28 giugno 2012 n. 92 "*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*";
- l'Accordo Governo, Regioni, Province Autonome sulle Linee guida in materia di tirocini sottoscritto in data 24 gennaio 2013, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 34 e 36 della Legge n. 92 del 28 giugno 2012, "*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*";
- la DGR n. 268 del 29 luglio 2013 recante "*Proposta di recepimento delle linee guida in materia di tirocini, approvate in Accordo Stato/ regioni 24 gennaio 2013 – Regione Calabria*";
- la DGR n. 158 del 29 aprile 2014 avente ad oggetto "*Linee guida in materia di tirocini. Modifica D.G.R. n. 268 del 29 luglio 2013*";
- la nota del 22 marzo 2017 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano la proposta di accordo sull'aggiornamento delle Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- la nota del 27 marzo 2017 con la quale la predetta proposta è stata portata a conoscenza delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- l'Accordo Governo, Regioni, Province Autonome sulle Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento sottoscritto in data 25 maggio 2017, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 34 e 36 della Legge n. 92 del 28 giugno 2012, "*Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento*";

CONSIDERATO CHE:

- con l'Accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017 si è provveduto ad aggiornare e sostituire le Linee guida già approvate nella seduta del 24 gennaio 2013;
- l'accordo è finalizzato a fornire un quadro di riferimento nazionale comune per l'esercizio da parte delle Regioni e Province Autonome delle potestà legislative e amministrative spettanti, attraverso la sistemazione dei diversi provvedimenti assunti in materia, qualificando lo strumento del tirocinio e contrastando un utilizzo distorto anche al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia europea per l'occupazione;
- l'Accordo Stato — Regioni del 25 maggio 2017 prevede che le Regioni e le Province Autonome, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e nell'organizzazione dei relativi servizi si impegnino a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle Linee guida entro sei mesi dalla data del presente Accordo;
- le richiamate Linee Guida Nazionali fissano alcuni standard minimi di carattere disciplinare, entro i quali le Regioni e le Province Autonome hanno facoltà di stabilire disposizioni di maggior tutela, anche articolando le modalità di riconoscimento dell'indennità di partecipazione, di cui all'articolo 1, comma 34, lettera d), al fine di contrastare l'utilizzo distorto dell'istituto;

DATO ATTO CHE con la deliberazione della Giunta Regionale n. 360 del 10 agosto 2017 si è provveduto a recepire le "*Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento*" approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 25 maggio 2017;

CONSIDERATO che il documento allegato alla DGR n. 360/2017 non contiene uno schema di convenzione di tirocinio extra-curricolare che regoli i rapporti tra soggetti promotori e soggetti ospitanti;

RITENUTO NECESSARIO predisporre uno schema di convenzione di tirocinio extra-curriculare che sia uniforme sull'intero territorio regionale ed armonizzare di conseguenza il testo recante le suddette Linee guida allegato alla DGR n. 360/2017;

RITENUTO pertanto di dover modificare la DGR n. 360 del 10 agosto 2017 sostituendo integralmente il documento allegato alla predetta deliberazione con l'Allegato A recante "*Linee guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento*" - *Accordo Stato - Regioni del 25 maggio 2017*", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTI:

- la legge 24 giugno 1997, n. 196 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e in particolare l'articolo 18;
- il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1998, n. 142 che adotta il "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento";
- la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 luglio 1998, n. 92 recante "*Tirocini formativi e di orientamento. D.M. 142 del 25/3/98*";
- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;
- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
- il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante "*Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30*" e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" e successive modificazioni;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del 19 dicembre 2012 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148 ribadendo la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante: "*Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92*";
- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante "*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183*";
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante "*Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*";
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183*";

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale On.le Gerardo Mario Oliverio e dell'Assessore al Lavoro, Formazione, Politiche Sociali Dott.ssa Federica Roccisano, a voti unanimi,

DELIBERA

1. di modificare la deliberazione della Giunta Regionale n. 360 del 10 agosto 2017, sostituendo integralmente il documento allegato alla suddetta delibera con l'Allegato A recante "*Linee Guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento - Accordo Stato Regioni del 25 Maggio 2017*", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. disciplinare, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla legislazione nazionale, la materia dei tirocini formativi e di orientamento secondo quanto previsto dalle Linee Guida Regionali che fanno parte integrante della presente delibera;

3. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della L. R. 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regione.calabria.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data _____ al
Dipartimento/i interessato/ial Consiglio Regionale

L'impiegato addetto



Regione Calabria

***“Linee Guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento”
Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017***

Allegato A DGR n. 631 del 11.12.2017

***“Linee Guida regionali in materia di tirocini
formativi e di orientamento”
Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017***



Regione Calabria

***“Linee Guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento”
Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017***

Art. 1 Finalità, tipologie e destinatari

1. La Regione Calabria, in recepimento delle “Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 25.05.2017 ai sensi dell’art. 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012 n. 92, disciplina e promuove il tirocinio come misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro.
2. Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (di seguito PFI) concordato tra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione.
3. I tirocini extracurricolari (formativi, di orientamento, di inserimento /reinserimento lavorativo) sono rivolti a:
 - a) Soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 150/2015 – compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione superiore secondaria e terziaria;
 - b) Lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
 - c) Lavoratori a rischio di disoccupazione;
 - d) Soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
 - e) Soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all’art. 1, comma 1, legge 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs. 24/2014.
4. Non rientrano tra le materie oggetto delle presenti Linee Guida:



Regione Calabria

“Linee Guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento”
Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017

- I) I tirocini curricolari, anche nelle modalità di tirocinio estivo, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
- II) I tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche, nonché i periodi di pratica professionale;
- III) I tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovranazionale;
- IV) I tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso per i quali si rinvia all’Accordo 99/CSR del 22 gennaio 2015 recante “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone ed alla riabilitazione.

Art. 2 Durata del tirocinio

1. La durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi, dei tirocini extracurricolari:
 - a) non può essere superiore a dodici mesi per quelli di cui al paragrafo 3,lett. a), b), c) d);
 - b) non può essere superiore a dodici mesi per quelli di cui al paragrafo 3,lett. e). Per i soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi.
2. La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese, e del tirocinio rivolto a studenti, promosso dal servizio per l’impiego e svolto durante il periodo estivo, per il quale la durata minima è di 14 giorni.
3. Nell’ambito dei massimali previsti, la durata effettiva del tirocinio è indicata all’interno del PFI e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire.
4. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, per infortunio o per malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.



Regione Calabria

“Linee Guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento”
Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017

5. Il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti. Il tirocinio può essere inoltre interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto.

6. Nel PFI deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare, che comunque non possono essere superiori a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo.

Art. 3 Soggetti promotori

1. I tirocini di cui all’articolo 1 paragrafo 3, lett. a), b), c), d), e) possono essere promossi da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:

- Azienda Calabria Lavoro;
- servizi per l’impiego;
- i soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi per il lavoro, successivamente all’adozione della disciplina regionale in materia;
- istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell’AFAM;
- istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
- fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);
- centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati;
- comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
- servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;



Regione Calabria

***“Linee Guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento”
Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017***

- istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione;
- Parchi nazionali e Regionali in Calabria;
- soggetti autorizzati alla intermediazione dall’Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’articolo 12 del medesimo decreto;
- Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

2. La Regione Calabria potrà individuare soggetti, pubblici e privati, accreditati o autorizzati, che potranno promuovere il tirocinio nel proprio territorio e ne daranno pubblicità e visibilità nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’ANPAL, in accordo con le Regioni e Province autonome, possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l’attivazione di tirocini, avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dell’apporto dei propri enti in house ovvero dei soggetti promotori di cui al precedente elenco. Nella fattispecie, l’indennità di partecipazione è di norma stabilita nella misura minima di 300 euro. In accordo con le Regioni e Province Autonome, possono altresì promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l’attivazione di tirocini, anche altri Ministeri.

4. Per l’attivazione di tirocini cd. in mobilità interregionale, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale sono quelli di cui ai primi sei alinea del paragrafo 1 del presente articolo. La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale, ivi compresa l’indennità di partecipazione, è quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante (sede operativa o sede legale).

Art. 4 Soggetti ospitanti

1. Per soggetto ospitante si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata presso il quale viene realizzato il tirocinio.



Regione Calabria

***“Linee Guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento”
Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017***

2. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche.
3. Il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo “espansivo” può attivare tirocini.
4. Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, non è possibile ospitare tirocinanti se il soggetto ospitante prevede nel PFI attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, nonché:
 - licenziamento per superamento del periodo di comporta;
 - licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
 - licenziamento per fine appalto;
 - risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
5. Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.
6. Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.
7. Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante.

Art. 5 Condizioni di attivazione

1. Il tirocinio deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel PFI.
2. I tirocinanti non possono:
 - ricoprire ruoli o posizioni proprie dell’organizzazione del soggetto ospitante;



Regione Calabria

“Linee Guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento”
Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017

- sostituire i lavoratori subordinati nel periodo di picco delle attività;
- sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.
- Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazione di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio.

3. Il tirocinio può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.

4. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi, nel rispetto della durata massima prevista all'articolo 2. La richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e, laddove necessario, contenere una integrazione dei contenuti del PFI.

Art. 6 Limiti numerici e premialità

1. Per ospitare tirocinanti sono previste le seguenti quote di contingentamento, dal cui calcolo sono esclusi gli apprendisti:

- le unità operative, in assenza di dipendenti, o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: un tirocinante;

- le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, compreso tra sei e venti: non più di due tirocinanti contemporaneamente;

- le unità operative con un numero di dipendenti, a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, con più di venti: tirocinanti in misura non



Regione Calabria

***“Linee Guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento”
Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017***

superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.

2. Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato l'attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento del dieci per cento sopra prevista, è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part-time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante), come di seguito riportato.

Tali soggetti ospitanti possono attivare, in deroga ai limiti di cui sopra:

- un tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti;
- due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti;
- tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
- quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.

I tirocini di cui al periodo precedente non si computano ai fini della quota di contingentamento.

3. Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento dei limiti di cui sopra, non c'è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari.

4. Si possono svolgere più tirocini extracurriculari contemporaneamente, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

5. Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei soggetti di cui all'art. 1 paragrafo 3, lettera e).

Art. 7 Modalità di attivazione

1. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti e strutturate, al minimo, secondo le seguenti sezioni:

- obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- modalità di attivazione;



Regione Calabria

“Linee Guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento”
Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017

- valutazione e attestazione degli apprendimenti, secondo le modalità indicate nelle presenti linee guida;
- monitoraggio;
- decorrenza e durata della convenzione.

2. Alla convenzione, predisposta secondo quanto riportato nello schema di cui all'allegato 1, deve essere allegato un PFI (contenente anche l'indicazione degli obiettivi formativi) per ciascun tirocinante, predisposto sulla base del modello di cui all'allegato 2, che identifichi, inter alia, la durata con l'indicazione delle ore giornaliere e settimanali, l'indennità, le garanzie assicurative e le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al decreto interministeriale dei 30 giugno 2015. Tale progetto va sottoscritto dai soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio: tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore.

3. Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare, anche in itinere, l'esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier individuale, di cui al modello dell'allegato 3, anche ai fini della stesura dell'Attestazione finale di cui all'articolo 11.

4. I tirocini, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria, ai sensi delle disposizioni vigenti, da parte del soggetto ospitante.

5. Il presente articolo costituisce riferimento aggiornato per le modalità operative di progettazione e attestazione finale delle attività anche in relazione ai tirocini di orientamento e formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione, di cui all'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015, fatte salve tutte le specificità ivi previste in relazione alla tipologia dei destinatari di tali misure.

Art. 8 Garanzia assicurativa

1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire, il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La convenzione può prevedere che l'obbligo assicurativo venga assolto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore.



Regione Calabria

***“Linee Guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento”
Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017***

2. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a suo carico l'onere delle coperture assicurative.

3. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori del soggetto ospitante, rientranti nel PFI.

Art. 9 Modalità di attuazione

1. Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell'esperienza e dell'apprendimento nel tirocinio. In particolare, i compiti del soggetto promotore sono:

- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative;
- fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
- individuare un tutor del soggetto promotore per il tirocinante;
- provvedere alla predisposizione del PFI alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale di cui all'articolo 11;
- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio;
- segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro;
- contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re-inserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.



Regione Calabria

**“Linee Guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento”
Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017**

2. I compiti del soggetto ospitante sono:

- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI;
- trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni effettuate e le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortuni;
- designare un tutor *del soggetto ospitante* con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI;
- garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008; al tirocinante deve essere inoltre garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'ad. 41 del medesimo decreto;
- mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale di cui all'articolo 11.

3. Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel PFI svolgendo le attività concordate con i tutor.

4. Ai sensi del decreto legge n. 76 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 99 del 2013, in relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità che di modalità organizzative, in caso di soggetto ospitante multi localizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali, il tirocinio può essere regolato dalla normativa della regione o provincia autonoma dove è ubicata la sede legale del soggetto ospitante, previa comunicazione alla regione o provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato. Anche in questo caso, il computo si effettua con riferimento all'unità operativa.



Regione Calabria

“Linee Guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento”
Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017

5. La disciplina che l'ente ospitante intenderà applicare dovrà essere obbligatoriamente indicata nella convenzione in modo da consentire al personale ispettivo un riferimento giuridico certo in relazione al quale svolgere le attività di accertamento.

Art. 10 Tutorship

1. Il tutor del soggetto promotore svolge i seguenti compiti:

- elabora il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante;
- coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
- monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel Progetto e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
- provvede alla composizione del Dossier individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto Ospitante nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale di cui all'articolo 11;
- acquisisce dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell'esperienza svolta, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione.

2. Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti contemporaneamente. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante.

3. Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal PFI. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.



Regione Calabria

“Linee Guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento”
Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017

4. Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:

- favorisce l'inserimento del tirocinante;
- promuove e supporta lo svolgimento delle attività ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo le previsioni del PFI, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante
- aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio;collabora attivamente alla composizione del Dossier individuale nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale di cui all'articolo 11.

5. Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:

- definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
- garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo;
- garantire il processo di tracciamento, documentazione e attestazione dell'attività svolta dal tirocinante.

Art. 11. Attestazione dell'attività svolta

1. Al termine del tirocinio, sulla base del PFI e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un'Attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante in conformità al modello di cui all'allegato 4. Tale attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali, di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 e pertanto agevola la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati.

2. Ai fini del rilascio dell'Attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista nel PFI.

3. Sia il Dossier individuale sia l'Attestazione finale costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, organizzati nel rispetto delle regolamentazione degli enti pubblici titolari e con specifico riguardo alle qualificazioni ed alle competenze di rispettiva



Regione Calabria

***“Linee Guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento”
Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017***

titolarità ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

Art. 12 Indennità di partecipazione

1. E'corrisposta al tirocinante un'indennità per la partecipazione al tirocinio.
2. La Regione Calabria stabilisce che l'importo minimo della stessa non potrà avere un importo inferiore a 400 euro lordi mensili, da rivalutare secondo indicizzazioni ISTAT, anche al fine di evitare un uso distorto dell'istituto.
3. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile.
4. Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.
5. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali non è dovuta l'indennità.
6. L'indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l'indennità minima prevista dalla normativa regionale di riferimento per i lavoratori sospesi e percettori di sostegno al reddito.
7. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l'indennità minima prevista dalla disciplina regionale.
8. Nel caso il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'art. 1, comma 36, della legge n. 92 del 2012, e fatte salve successive forme di finanziamento, le convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa a ciò destinata nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore della legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.



Regione Calabria

***“Linee Guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento”
Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017***

9. Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50, D.P.R. n. 917/1986 TUIR). Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell'indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

Art. 13 Monitoraggio

1. La Regione Calabria promuove il monitoraggio, anche attraverso l'analisi delle comunicazioni obbligatorie (CO), della verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, del monitoraggio in itinere del percorso e della valutazione ex post degli inserimenti lavorativi post tirocinio.

2. Nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione si pone particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nell'attuazione dell'istituto quali, a titolo esemplificativo: reiterazione del soggetto ospitante a copertura specifica mansione; cessazioni anomale; attività svolta non conforme al PFI; impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso/licenziato; incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore; concentrazione dell'attivazione di tirocini in specifici periodi dell'anno.

Art. 14 Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

1. La Regione Calabria si impegna ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante la stipula di appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell'I.N.L., nel cui ambito verrà regolato il flusso informativo dei provvedimenti sanzionatori adottati. Nello specifico verranno approntate opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento.

2. Per le violazioni non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente, ai soggetti titolati alla promozione e alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio, alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini, alla durata massima del tirocinio, al numero di tirocini attivabili contemporaneamente e al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza, alla convenzione richiesta e al relativo piano formativo, il personale ispettivo procederà all'intimazione della cessazione del tirocinio e



Regione Calabria

***“Linee Guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento”
Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017***

all'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.

3. Per le violazioni sanabili, in particolare per i casi di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor o di violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, il personale ispettivo procederà ad un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove l'invito non venga adempiuto, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.

4. In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 18 mesi.

5. In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi.

6. L'interdizione dell'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L).

Allegati:

- **SCHEMA di CONVENZIONE TIROCINIO EXTRACURRICULARE (allegato 1)**
- **MODELLO di PFI - Progetto Formativo Individuale (allegato 2)**
- **MODELLO di Dossier individuale (allegato 3);**
- **MODELLO di Attestazione finale (allegato 4).**

Allegato 1

Logo Provincia/ CPI



Regione Calabria

Logo Soggetto promotore

Convenzione n. ____/____

Prot. n. _____ del _____

CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICULARE**TRA**

La **Provincia di .../ il Centro per l'Impiego di .../ il Soggetto promotore ...** codice fiscale/partita IVA
con sede in, d'ora in poi denominato "soggetto promotore" rappresentato da in
qualità di Responsabile del CPI/ legale rappresentante p.t.

E

Il/la _____ di seguito denominata "soggetto ospitante" con sede legale in
_____, codice fiscale/partita Iva _____
rappresentato da _____ nat_ a _____ il _____
in qualità di _____.

VISTA

- la Delibera di Giunta della Regione Calabria n. _____ del _____ recante le "Linee Guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento - Accordo Stato-Regioni 25 maggio 2017", pubblicata sul BURC n. _____ del _____;

PREMESSO CHE:

- il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
- il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazione di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio;
- il tirocinio può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione;
- non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità;
- non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione;
- i tirocinanti non possono:

- ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
 - sostituire i lavoratori subordinati nel periodo di picco delle attività;
 - sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.
- Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi, nel rispetto della durata massima prevista dall'art. 2 dell'Allegato A della DGR n. _____;
- il soggetto ospitante dichiara, come da dichiarazione sostitutiva in calce alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale, di essere in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e successive modifiche e con la normativa di cui alla L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche; di essere in regola con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro; di non avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.
- Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini. Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, non è possibile ospitare tirocinanti se il soggetto ospitante prevede nel PFI attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, nonché:
- licenziamento per superamento del periodo di comporta;
 - licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
 - licenziamento per fine appalto;
 - risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
 - Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante.
- Il soggetto ospitante può accogliere tirocinanti in numero non superiore a quanto previsto dalla disciplina regionale.
- Il soggetto promotore è in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la promozione di tirocini extracurricolari finalizzati ad agevolare le scelte professionali, a consentire l'acquisizione di competenze professionali e a favorire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto della Convenzione

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n..... tirocinante/i su proposta del soggetto promotore.

Alla presente Convenzione è allegato un Progetto formativo individuale per ciascun tirocinio.

Nel Progetto formativo sono definiti gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio così come previsto dall'art. 7 comma 2 dell'Allegato A della DGR n. _____

Il Progetto formativo costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Articolo 2 – Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore si impegna a:

- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative;
- fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
- individuare un tutor del soggetto promotore per il tirocinante;
- provvedere alla predisposizione del PFI alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio

dell'Attestazione finale di cui all'articolo 11 dell'Allegato A della DGR n. _____

- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio;
- segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro.

Articolo 3 – Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:

- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI;
- trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni effettuate e le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortuni;
- designare un tutor *del soggetto ospitante* con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI;
- garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008; al tirocinante deve essere inoltre garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
- mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale di cui all'articolo 11 delle linee guida.

Articolo 4 – Tutorato

Il tutor del soggetto promotore svolge i seguenti compiti:

- elabora il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante;
- coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
- monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel Progetto e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
- provvede alla composizione del Dossier individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto Ospitante nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale di cui all'articolo 11 delle Linee Guida;
- acquisisce dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell'esperienza svolta, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione.

Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti contemporaneamente. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante.

Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal PFI. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.

Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.

Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:

- favorisce l'inserimento del tirocinante;
- promuove e supporta lo svolgimento delle attività ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo le previsioni del PFI, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante
- aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio; collabora attivamente alla composizione del Dossier individuale nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale di cui all'articolo 11 delle linee guida approvate dalla DGR n. _____

Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:

- definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
- garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo;
- garantire il processo di tracciamento, documentazione e attestazione dell'attività svolta dal tirocinante.

Articolo 5 – Diritti e doveri del tirocinante

Il tirocinante ha l'obbligo di:

- attenersi a quanto previsto nel PFI svolgendo le attività concordate con i tutor, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi produttivi acquisiti nel corso del tirocinio.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, per infortunio o per malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.

Il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti. Il tirocinio può essere inoltre interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto.

Il tirocinante deve redigere, con il supporto del tutor del soggetto promotore e del tutor del soggetto ospitante, una relazione finale sull'esperienza di tirocinio. La relazione deve essere inviata al tutor del soggetto promotore ai fini della valutazione del tirocinio e della redazione dell'attestazione delle attività e delle competenze.

Art. 6 – Garanzie assicurative

1. Ogni tirocinante è assicurato:

- presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da:

SOGGETTO OSPITANTE

SOGGETTO PROMOTORE

- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile terzi da:

SOGGETTO OSPITANTE

SOGGETTO PROMOTORE

2. Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel Progetto formativo.

3. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore.

Art. 7 – Comunicazioni

Le parti concordano che il soggetto ospitante provvede alle Comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga o cessazione del tirocinio secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 8 – Indennità

Il soggetto ospitante il soggetto promotore (*indicare l'opzione*)
corrisponderà al tirocinante un'indennità di importo non inferiore a 400 euro mensili lordi. L'importo dell'indennità corrisposta a ciascun tirocinante è indicato all'interno del Progetto formativo.

Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di tirocinio viene corrisposta per come previsto all'art. 12 dell'Allegato A della DGR n. _____.

Art. 9 – Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha durata dal al
2. Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

Art. 10 – Recesso

1. Sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:
 - Il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio;
 - Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti;
 - Il tirocinio può essere inoltre interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto

Art. 11 – Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa.

Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

Art. 12 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

..... lì.....

(Timbro e firma per il soggetto promotore)

.....

(Timbro e firma per il soggetto ospitante)

.....



Regione Calabria

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445)

ATTIVAZIONE TIROCINIO EXTRACURRICOLARE

Il sottoscritto nato a il residente a
in via , in riferimento alla richiesta di attivazione del tirocinio in qualità di Legale
Rappresentante dell'azienda P.IVA Settore consapevole delle
responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per ospitare tirocini extracurricolari finalizzati ad agevolare le scelte professionali, consentire l'acquisizione di competenze professionali, favorire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro;
- di essere in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e successive modifiche e con la normativa di cui alla L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche;
- di essere in regola con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- di non avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità;
- di non aver effettuato licenziamenti di dipendenti con attività equivalenti a quelle previste nel redigendo PFI nella medesima unità operativa, nei 12 mesi precedenti per:
 - Giustificato motivo oggettivo
 - Licenziamenti collettivi
 - licenziamento per superamento del periodo di comporto;
 - licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
 - licenziamento per fine appalto;
 - risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo; fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali;
 - di non avere in corso procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità;
 - di non aver intrattenuto alcun rapporto di lavoro con il tirocinante di cui sopra;
 - di non sostituire, con il tirocinio, lavoratori con contratto a termine nei periodi di picco delle attività, nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso;
 - di non avere stipulato con altri soggetti promotori pubblici o privati altre convenzioni di tirocinio nella stessa unità operativa.

Dichiara altresì:

- n. _____ dipendenti a tempo indeterminato;
- n. _____ dipendenti a tempo determinato;
- n. _____ tirocini avviati negli ultimi 24 mesi di cui n. _____ trasformati in rapporto di lavoro;
- n. _____ tirocini in corso;

..... lì

In fede

Allegato 2

LOGO CPI

Regione Calabria

LOGO PROVINCIA

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE DI TIROCINIO

Rif. Convenzione n _____ stipulata in data _____

TIROCINANTENome e Cognome ... Sesso M F

Nato a il nazionalità

Residente in via n..... Cap..... Prov.....

Domicilio (se diverso dalla residenza)

.....

Codice fiscale:

Titolo di studio data conseguimento

Telefono E-mail.....

Condizione socio – occupazionale

SOGGETTO PROMOTORE

Denominazione _____ sede legale in _____

C.A.P. _____ Provincia _____ Codice fiscale _____

RAPPRESENTATO DA.....

_____ telefono _____ e-mail _____

Tutor Tel. e-mail

SOGGETTO OSPITANTE

denominazione/ragione sociale.....

codice fiscale/partita IVA.....

Legale rappresentante.....

Sede legale.....

Sede del tirocinio

Settore economico di attività dell'azienda (rif. ATECO).....

CCNL applicato

Tutor

Tel..... e-mail

INFORMAZIONI SUL TIROCINIO

Periodo di tirocinio: dal Al

Eventuale sospensione del tirocinio (ad. Es. per chiusura estiva dell'azienda): dal al

Durata effettiva: n. mesi n. settimane ore totali

Orari di svolgimento del tirocinio: dalle ore alle ore

Per giorni alla settimana (ove necessario allegare calendario)

Settore ATECO attività

Area professionale di riferimento _____

Codice figura: __. __. __. __ denominazione

Sede del tirocinio

N. lavoratori della sede del tirocinio

N. tirocini in corso attivati nella sede del tirocinio

ATTIVITÀ PREVISTE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO (da compilare inserendo i riferimenti alle ADA e attività contenute nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni, descrivere per esteso l'ambito/area di inserimento, i compiti e le attività assegnate al tirocinante, le modalità di svolgimento, gli strumenti e/o attrezzature utilizzate, ecc.)

.....

SETTORE

AREA DI ATTIVITA' (ADA)

.....

Altra attività non ricompresa nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni (specificare)

.....

OBIETTIVI FORMATIVI DEL TIROCINIO (descrivere le conoscenze e le competenze da acquisire durante il tirocinio, esplicitando il grado di autonomia da conseguire, anche tenendo conto delle competenze previste nel Repertorio nazionale e regionale delle professioni).

.....

Modalità e strumenti di monitoraggio e verifica dell'andamento e degli esiti formativi del tirocinio (questionari, griglie di valutazione, ecc.).....

.....

INDENNITÀ'

Importo mensile lordo: Euro mensili per un periodo di

Eventuali facilitazioni: _____

mensa aziendale, buoni pasto, trasporto, altro (specificare)

POLIZZE ASSICURATIVE

· Infortuni sul lavoro INAIL posizione n°

· Responsabilità civile: compagnia/agenzia Polizza n°

DIRITTI E DOVERI DEL TIROCINANTE

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel PFI svolgendo le attività concordate con i tutor, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi produttivi acquisiti nel corso del tirocinio
- Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, per infortunio o per malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.
- Il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti. Il tirocinio può essere inoltre interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto.
- Il tirocinante deve redigere, con il supporto del tutor del soggetto promotore e del tutor del soggetto ospitante, una relazione finale sull'esperienza di tirocinio. La relazione deve essere inviata al tutor del soggetto promotore ai fini della valutazione del tirocinio e della redazione dell'attestazione delle attività e delle competenze.

COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL TUTOR DEL SOGGETTO PROMOTORE

- elabora il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante;
- coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
- monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel Progetto e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
- provvede alla composizione del Dossier individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto Ospitante nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale di cui all'articolo 11 delle linee guida approvate con la DGR n. _____;

COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL TUTOR DEL SOGGETTO OSPITANTE

- favorisce l'inserimento del tirocinante;
- promuove e supporta lo svolgimento delle attività ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo le previsioni del PFI, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante
- aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio;

- collabora attivamente alla composizione del Dossier individuale nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale di cui all'articolo 11 delle linee guida approvate con la DGR n. _____.

Luogo e data _____,

Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante

Firma per il soggetto promotore

Firma per presa visione ed accettazione del tutor del soggetto promotore.....

Firma per il soggetto ospitante.....

Firma per presa visione ed accettazione del tutor del soggetto ospitante



Regione Calabria

ALLEGATO 3**DOSSIER INDIVIDUALE****- Elementi identificativi del tirocinante**

Attività oggetto del tirocinio ¹	Descrizione dell'attività oggetto del tirocinio ²	Evidenze raccolte durante il tirocinio ³	Valutazione finale dell'esperienza per attività ⁴
Settore ----- Area di attività (ADA) -----			A B C D E Annotazioni
Settore ----- Area di attività (ADA) -----			A B C D E Annotazioni
Altra attività non ricompresa nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni (specificare) _____			A B C D E Annotazioni

¹ Da Progetto Formativo² Da Progetto Formativo³ Per **Evidenze** si intende ogni documentazione utile a comprovare l'effettiva attività svolta e i suoi risultati: ad esempio campioni di prodotto del lavoro; lettere di referenze; verbali di sintesi di riunioni; consegne, relazioni, report (ad esempio dei tutor, anche in forma periodica); programmi informatici, testimonianze di persone che hanno avuto modo di osservare "in situazione" il tirocinante; supporti fotografici e registrazioni audio/video eventualmente prodotti ad hoc, ecc. Questa documentazione, oltre a valorizzare l'esperienza, sarà utile a supportare un successivo percorso di validazione e certificazione delle competenze acquisite.⁴ Tramite questa colonna i tutor in accordo con il tirocinante esprimeranno una valutazione sulla qualità dell'esperienza ovvero quanto è stato effettivamente possibile praticare ogni attività prevista utilizzando una scala a 5 gradi ed eventuali annotazioni:

A= eccellente (attività svolta in modo costante esprimendo o raggiungendo un elevato grado di autonomia e responsabilità)

B= ottima (attività svolta in modo assiduo raggiungendo buona autonomia e responsabilità)

C= adeguata (attività abbastanza frequente svolta in discreta autonomia e responsabilità)

D= sufficiente (attività svolta in modo saltuario prevalentemente in collaborazione o con supervisione)

E= bassa (ha praticato l'attività solo occasionalmente e sempre in supporto ad altri)

Nota bene: La valutazione riguarda l'esperienza e le attività e non il tirocinante. Non sono da valutare le attività nelle quali il tirocinante per qualsiasi motivo non sia stato coinvolto/a.

ALLEGATO 4

Logo
Soggetto
Promotore



Regione Calabria

TIROCINIO FORMATIVO
Attestazione dei risultati

RILASCIATA DAL SOGGETTO PROMOTORE A

Nato/a a _____

il _____

SOGGETTO OSPITANTE _____

Sede legale _____

Settore economico (rif. ATECO) _____

Sede tirocinio _____

Data __/__/____

Il Soggetto Promotore

Il Soggetto Ospitante

N° _____

(Rif. Convenzione n. _____ stipulata in data __/__/__)

1. DATI SINTETICI DEL TIROCINIO¹

Periodo di tirocinio: dal __/__/__ al __/__/__

Durata: in mesi ____ in settimane ____ ore totali ____
ore totali svolte ____Attività oggetto del tirocinio (da Progetto formativo e da Dossier individuale, limitatamente a quelle attività effettivamente svolte, documentate e recanti una valutazione da A a D) _____

Settore _____

Area di attività (ADA) _____

Altra attività non ricompresa nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni (specificare) _____

 Figura professionale di riferimento (indicare una figura professionale compresa nella Classificazione delle Professioni Istat 2011):

Codice figura _____ Denominazione _____

 Figura professionale di riferimento nel Repertorio nazionale/regionale²:
_____**2. DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE AL TERMINE DEL TIROCINIO**

Attività e compiti svolti (attività e compiti affidati al tirocinante; area aziendale in cui ha operato e strutture organizzative con cui si è interfacciato)

Competenze tecnico-professionali acquisite³ (competenze tecnico-professionali sviluppate nell'esercizio delle attività e/o compiti svolti e richiesti dal processo di lavoro e/o produttivo)¹ Riportare i dati presenti nel Progetto Formativo di tirocinio allegato alla Convenzione² Per i tirocini formativi attivati sul Programma Garanzia Giovani, il riferimento è il Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze della Regione Calabria³ Riportare, qualora il riferimento sia una Figura professionale del Repertorio nazionale/regionale, le singole capacità/abilità e conoscenze acquisite, codificate nel Repertorio stesso e prese a riferimento per la definizione del Progetto Formativo

--

Competenze trasversali acquisite (*competenze informatiche, linguistiche e di natura cognitiva, organizzativa e relazionale sviluppate nell'espletamento delle attività/compiti affidati*)

--

Altre competenze acquisite (*eventuali competenze tecnico-professionali sviluppate nell'espletamento delle attività/compiti affidati non codificate nella figura professionale di riferimento*)

--



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento", ai sensi dell'articolo 1, commi da 34 e 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Repertorio atti n. *86* /CSR del 25 maggio 2017

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 25 maggio 2017;

VISTO l'articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, 92, che prevede che il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concludano in sede di Conferenza Stato-Regioni un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;

VISTO l'accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee-guida in materia di tirocini", sancito da questa Conferenza nella seduta del 24 gennaio 2013 con atto rep. n. 1/CSR;

VISTA la nota in data 22 marzo 2017 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la proposta di accordo sull'aggiornamento delle Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento;

VISTA la nota del 27 marzo 2017 con la quale la predetta proposta è stata portata a conoscenza delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

RILEVATO che, ai fini dell'esame di detto documento, è stata convocata una riunione a livello tecnico, il 26 aprile 2017, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno espresso l'avviso tecnico favorevole al perfezionamento dell'Accordo da parte di tutte le Regioni, fatta eccezione per la Regione Lombardia che ha espresso avviso negativo sul punto 14 della bozza di documento di linee guida;

RILEVATO altresì che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 4 maggio 2017 di questa Conferenza, è stato rinviato per approfondimenti;

CONSIDERATO che nell'odierna di questa Conferenza le Regioni hanno espresso avviso favorevole all'accordo, condizionato all'accoglimento delle proposte di modifica del documento in epigrafe contenute nell' allegato A) al presente atto;

ACQUISITO, nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;



MP



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

Considerati:

- il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" e successive modificazioni;
- la legge 8 novembre 1991, n. 381 recante "Disciplina delle cooperative sociali";
- il decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 recante "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale" convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni;
- la legge 24 giugno 1997, n. 196 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e in particolare l'articolo 18;
- il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1998, n. 142 che adotta il "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento";
- la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 luglio 1998, n. 92 recante "Tirocini formativi e di orientamento. D.M. 142 del 25/3/98";
- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;
- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
- il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del dicembre 2012 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito

APD





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148 ribadendo la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;

- il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante: «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;
- l'Accordo raggiunto in questa Conferenza nella seduta del 5 agosto 2014, sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica";
- l'Accordo raggiunto in questa Conferenza nella seduta del 22 gennaio 2015, sul documento recante "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione";
- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.";
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

TENUTO CONTO

- che la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 10 marzo 2014 su un quadro di qualità per i tirocini pone la questione della qualificazione dello strumento del tirocinio quale strumento fondamentale di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;

PREMESSO CHE

- al fine di qualificare l'istituto e di limitarne gli abusi, si concorda sui seguenti principi:
 - a) il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

- b) i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso;
- le parti si impegnano a definire politiche di accompagnamento e avviamento al lavoro anche attraverso la predisposizione, nell'ambito del settore privato, di misure di incentivazione per trasformazione del tirocinio in contratti di lavoro;
 - le parti si impegnano, a due anni a far data dal presente accordo e nell'ambito delle attività di monitoraggio previste al paragrafo 13, a verificare l'effettiva efficacia delle presenti Linee guida.

Il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. di aggiornare e sostituire con le seguenti "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" parte integrante del presente accordo (Allegato B) le Linee guida già approvate da questa Conferenza nella seduta del 24 gennaio 2013 (Atto rep. n. 1/CSR);
2. che le regioni e province autonome, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e nella organizzazione dei relativi servizi, si impegnano a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle Linee guida entro sei mesi dalla data del presente accordo;
3. che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'applicazione delle Linee guida nell'ambito delle competenze ad esse spettanti e secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali;
4. che le disposizioni regionali attuative delle presenti Linee guida costituiscono la disciplina settoriale in materia a decorrere dalla data della relativa entrata in vigore, per quanto riguarda, in particolare, gli aspetti inerenti le indennità di cui all'articolo 1, comma 34, lettera d), nonché le sanzioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 35 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
5. che dall'applicazione delle presenti Linee guida non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Segretario
Antonio Naddeo



Il Presidente
On. Avv. Enrico Costa



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

17/63/SR1/C9

*Pront in caso di
scelta 25/5/12*



**ACCORDO TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO SUL DOCUMENTO RECANTE "LINEE GUIDA
IN MATERIA DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO", AI
SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI DA 34 E 36, DELLA LEGGE 28
GIUGNO 2012, N. 92**

Punto 1) Odg Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza esprime avviso favorevole all'accordo, condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte di modifica:

- Riformulare l'articolo 2, comma. 2 nel seguente modo:

"La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese, e del tirocinio rivolto a studenti, promosso dal servizio per l'impiego e svolto durante il periodo estivo, per il quale la durata minima è di 14 giorni.

Nell'ambito dei massimali previsti, la durata effettiva del tirocinio è indicata all'interno del PFI e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire".

- Riformulare l'articolo 14, ultimo comma, nel seguente modo:

"Le Regioni e le Province Autonome si impegnano ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante la stipula di appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell'I.N.L., nel cui ambito verrà regolato il flusso informativo dei provvedimenti sanzionatori adottati. Nello specifico verranno approntate opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento."

Roma, 25 maggio 2017

Au. B

Linee guida in materia di tirocini*ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92*

Premessa

1. Oggetto delle Linee guida
2. Durata del tirocinio
3. Soggetti promotori
4. Soggetti ospitanti
5. Condizioni di attivazione
6. Limiti numerici e premialità
7. Modalità di attivazione
8. Garanzie assicurative
9. Modalità di attuazione
10. Tutorship
11. Attestazione dell'attività svolta
12. Indennità di partecipazione
13. Monitoraggio
14. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria
15. Disposizioni finali e transitorie

Allegati



Premessa

Le Linee guida approvate con l'Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 hanno definito un primo quadro di riferimento comune a tutte le Regioni e Province autonome in materia di tirocini extracurricolari.

A seguito dell'adozione delle Linee guida, tutte le Regioni e Province autonome hanno disciplinato la materia, la cui competenza spetta in via esclusiva alle Regioni e Province autonome.

Con le presenti Linee guida si intende rivedere, aggiornare ed integrare il contenuto delle Linee guida approvate il 24 gennaio 2013, al fine di superare le criticità emerse nei primi anni di attuazione delle discipline regionali e di affrontare adeguatamente anche le problematiche che hanno riguardato l'attuazione della misura "Tirocini" nell'ambito del Programma Garanzia Giovani, nonché in considerazione dei pareri delle Commissioni parlamentari sui decreti attuativi del *Jobs Act*, in particolare laddove invitano il Governo a rafforzare la vigilanza sulla qualità e genuinità dei tirocini, per far emergere eventuali fittizie forme di lavoro subordinato.

Come le Linee guida del 24 gennaio 2013, anche le presenti sono state definite tenendo conto non soltanto dell'evoluzione normativa ma anche dei provvedimenti e delle disposizioni europee in materia di tirocini.

La Commissione europea nell'ambito della strategia Europa 2020 ha posto fra le sue priorità il tema della garanzia di qualità del tirocinio, in considerazione della sua caratteristica di strumento di orientamento professionale per i giovani e di primo accesso al mercato del lavoro.

La promozione di tirocini di buona qualità viene considerata elemento chiave per il conseguimento degli obiettivi della strategia di Europa 2020 poiché agisce sulla fluidità della transizione scuola-lavoro ed incrementa la mobilità geografica e settoriale, in particolare dei giovani.

Per queste ragioni il Consiglio dell'Unione europea ha ritenuto opportuno intervenire direttamente in materia con la *Raccomandazione su un quadro di qualità sui tirocini ("A quality framework for traineeships")* del 10 marzo 2014, mediante la quale gli Stati membri sono stati sollecitati ad intervenire legislativamente per garantire adeguati livelli qualitativi delle esperienze di tirocinio.

Nella Raccomandazione, che definisce il tirocinio come *"un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, retribuito o no, con una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è l'acquisizione di un'esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione verso un'occupazione regolare"*, vengono individuati gli standard minimi di qualità che i Paesi dell'Unione europea sono chiamati ad adottare nell'ambito delle rispettive normative in materia di tirocini: garantire la stipula di un contratto scritto di tirocinio; prevedere una definizione chiara degli obiettivi di apprendimento e di formazione; assicurare il rispetto dei diritti relativi alle condizioni di lavoro applicabili ai tirocinanti; individuare chiaramente i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte; stabilire una durata ragionevole delle esperienze di tirocinio; prevedere un adeguato riconoscimento dei tirocini.

Sotto questo profilo il quadro normativo italiano in materia di tirocini extracurricolari non soltanto risponde alle raccomandazioni dell'Unione europea, ma prevede elementi di tutela e garanzia del tirocinante ulteriori rispetto a quelli suggeriti dal Consiglio dell'Unione europea.



1. Oggetto delle Linee guida

Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo.

Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro.

Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (di seguito PFI) concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione.

Le Linee guida indicano taluni *standard* minimi di carattere disciplinare la cui definizione lascia, comunque, inalterata la facoltà per le Regioni e Province autonome di fissare disposizioni di maggiore tutela.

Oggetto delle presenti Linee guida sono i tirocini extracurricolari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) rivolti a:

- a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 150/2015 - compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
- b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
- c) lavoratori a rischio di disoccupazione;
- d) soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
- e) soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs. n. 24/2014).

Non rientrano tra le materie oggetto delle presenti Linee guida:

- I) i tirocini curriculari, anche nella modalità di tirocinio estivo, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
- II) i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche, nonché i periodi di pratica professionale;
- III) i tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un ente sovranazionale;
- IV) i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso per i quali si rinvia all'Accordo 99/CSR del 5 agosto 2014 recante "Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica";

Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di:

- i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti, per i quali si rinvia all'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015 recante "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione



e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione";

Le presenti Linee guida rappresentano standard minimi di riferimento anche per quanto riguarda gli interventi e le misure aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, anche se diversamente denominate.

2. Durata del tirocinio

La durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi, dei tirocini extracurricolari:

1. non può essere superiore a dodici mesi per quelli di cui al paragrafo 1, lettera a), b), c), d);
2. non può essere superiore a dodici mesi per quelli di cui al paragrafo 1, lettera e). Per i soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi.

La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese.

Nell'ambito dei massimali previsti, la durata effettiva del tirocinio è indicata all'interno del PFI e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.

Il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti.

Il tirocinio può essere inoltre interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto

Nel PFI deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare, che comunque non possono essere superiori a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo.

3. Soggetti promotori

I tirocini di cui al paragrafo 1), lett. a), b), c), d), e) possono essere promossi da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati, individuati dalla normativa vigente, ferma restando la competenza di Regioni e Province Autonome ad integrare e modificare l'elenco:

- servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro;
- istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM;
- istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
- fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);



- centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati;
- comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
- servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
- istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione;
- soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 1 lettera h) del decreto legislativo n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto;
- Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

Le Regioni e Province Autonome individuano soggetti, pubblici e privati, accreditati o autorizzati, che possono promuovere il tirocinio nel proprio territorio e ne danno pubblicità e visibilità nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL, in accordo con le regioni e province autonome, possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini, avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dell'apporto dei propri enti *in house* ovvero dei soggetti promotori di cui al precedente elenco. Nella fattispecie, l'indennità di partecipazione è di norma stabilita nella misura minima di 300 euro. In accordo con le Regioni e Province Autonome, possono altresì promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini, anche altri Ministeri.

Per l'attivazione di tirocini cd. in mobilità interregionale, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale sono quelli di cui ai primi quattro alinea del presente paragrafo. La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale, ivi compresa l'indennità di partecipazione, è quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante (sede operativa o sede legale).

4. Soggetti ospitanti

Per soggetto ospitante si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata presso il quale viene realizzato il tirocinio.

Le Regioni e Province Autonome possono ulteriormente specificare le caratteristiche soggettive e oggettive del soggetto ospitante.

Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche.

Il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini.



Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, non è possibile ospitare tirocinanti se il soggetto ospitante prevede nel PFI attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, nonché:

- licenziamento per superamento del periodo di comparto;
- licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
- licenziamento per fine appalto;
- risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.

Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante.

5. Condizioni di attivazione

Il tirocinio deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel PFI.

I tirocinanti non possono:

- ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
- sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
- sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.

Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio.

Il tirocinio può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.

Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi, nel rispetto della durata massima prevista al paragrafo 2. La richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e, laddove necessario, contenere una integrazione dei contenuti del PFI.

6. Limiti numerici e premialità

Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente in proporzione alle dimensioni dell'unità operativa del soggetto ospitante è definito attraverso le discipline regionali e delle Province autonome.

Per ospitare tirocinanti sono previsti le seguenti quote di contingentamento, dal cui calcolo sono esclusi gli apprendisti.



- le unità operative, in assenza di dipendenti, o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: un tirocinante;
- le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, compreso tra sei e venti: non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- le unità operative con un numero di dipendenti, a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, con più di venti: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.

Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato l'attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento del dieci per cento sopra prevista, è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante), come di seguito riportato.

Tali soggetti ospitanti possono attivare, in deroga ai limiti di cui sopra:

- un tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti;
- due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti;
- tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
- quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;

I tirocini di cui al periodo precedente non si computano ai fini della quota di contingentamento.

Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento dei limiti di cui sopra, non c'è cumulabilità tra tirocini curricolari ed extracurricolari.

Si possono svolgere più tirocini extracurricolari contemporaneamente, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei soggetti di cui al paragrafo 1, quinto capoverso, lettera e).

7. Modalità di attivazione

I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti, predisposte sulla base di modelli definiti dalle Regioni e Province Autonome, e strutturate, al minimo, secondo le seguenti sezioni:

- obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- modalità di attivazione;
- valutazione e attestazione degli apprendimenti, secondo le modalità indicate nelle presenti linee guida;
- monitoraggio;
- decorrenza e durata della convenzione;



Alla convenzione deve essere allegato un PFI (contenente anche l'indicazione degli obiettivi formativi) per ciascun tirocinante, predisposto sulla base del modello di cui all'allegato 1, che identifichi, *inter alia*, la durata con l'indicazione delle ore giornaliere e settimanali, l'indennità, le garanzie assicurative e le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015. Tale progetto va sottoscritto dai soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio: tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore.

Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare, anche in itinere, l'esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier individuale, di cui al modello dell'allegato 2, anche ai fini della stesura dell'Attestazione finale di cui al paragrafo 11.

I tirocini di cui alle presenti Linee-guida, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria, ai sensi delle disposizioni vigenti, da parte del soggetto ospitante.

Il presente paragrafo costituisce riferimento aggiornato per le modalità operative di progettazione e attestazione finale delle attività anche in relazione ai tirocini di orientamento e formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione, di cui all'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015, fatte salve tutte le specificità ivi previste in relazione alla tipologia dei destinatari di tali misure.

8. Garanzie assicurative

Il soggetto promotore è tenuto a garantire, il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La convenzione può prevedere che l'obbligo assicurativo venga assolto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore.

Le Regioni e Province Autonome possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.

Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a suo carico l'onere delle coperture assicurative.

La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori del soggetto ospitante, rientranti nel PFI.

9. Modalità di attuazione

Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell'esperienza e dell'apprendimento nel tirocinio.

In particolare, i compiti del soggetto promotore sono:

- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative;
- fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
- individuare un tutor del soggetto promotore per il tirocinante;



- provvedere alla predisposizione del PFI alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale di cui al paragrafo 11;
- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio;
- segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro;
- contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re-inserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione e Provincia autonoma e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

I compiti del soggetto ospitante sono:

- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI;
- trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni effettuate e le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortuni;
- designare un tutor del soggetto ospitante con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI;
- garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008; al tirocinante deve essere inoltre garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
- mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale di cui al paragrafo 11.

Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel PFI svolgendo le attività concordate con i tutor.

Ai sensi del decreto legge n. 76 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 99 del 2013, in relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità che di modalità organizzative, in caso di soggetto ospitante multilocalizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali, il tirocinio può essere regolato dalla normativa della regione o provincia autonoma dove è ubicata la sede legale del soggetto ospitante, previa comunicazione alla regione o provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato. Anche in questo caso, il computo si effettua con riferimento all'unità operativa.

La disciplina che l'ente ospitante intenderà applicare dovrà essere obbligatoriamente indicata nella convenzione in modo da consentire al personale ispettivo un riferimento giuridico certo in relazione al quale svolgere le attività di accertamento.

10. Tutorship

Il tutor del soggetto promotore svolge i seguenti compiti:

- elabora il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante;
- coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;



- monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel Progetto e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
- provvede alla composizione del Dossier individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale di cui al paragrafo 11;
- acquisisce dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell'esperienza svolta, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione.

Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti contemporaneamente. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante.

Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal PFI. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.

Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:

- favorisce l'inserimento del tirocinante;
- promuove e supporta lo svolgimento delle attività ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo le previsioni del PFI, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
- aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio;
- collabora attivamente alla composizione del Dossier individuale nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale di cui al paragrafo 11.

Il tutor del soggetto promotore e il *tutor* del soggetto ospitante collaborano per:

- definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
- garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo;
- garantire il processo di tracciamento, documentazione e attestazione dell'attività svolta dal tirocinante.

11. Attestazione dell'attività svolta

Al termine del tirocinio, sulla base del PFI e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un'Attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante in conformità al modello di cui all'allegato 3. Tale attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali, di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 e pertanto agevola la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati.

Ai fini del rilascio dell'Attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista nel PFI.



Sia il Dossier individuale sia l'Attestazione finale costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, organizzati nel rispetto delle regolamentazione degli enti pubblici titolari e con specifico riguardo alle qualificazioni ed alle competenze di rispettiva titolarità ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

Il PFI, il Dossier individuale e l'Attestazione finale costituiscono standard minimo di servizio a livello nazionale. Le Regioni che prevedono già il rilascio di attestazioni finali di tirocinio potranno mantenere le proprie procedure adattandole al processo e agli strumenti qui indicati.

12. Indennità di partecipazione

Sulla base di quanto previsto all'articolo 1, commi 34 – 36, della legge n. 92 del 2012 è corrisposta al tirocinante un'indennità per la partecipazione al tirocinio.

Ferma restando la competenza delle Regioni e Province Autonome in materia si ritiene congrua un'indennità di importo non inferiore a 300 euro lordi mensili, anche al fine di evitare un uso distorto dell'istituto.

L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile.

Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali non è dovuta l'indennità.

L'indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l'indennità minima prevista dalla normativa regionale di riferimento per i lavoratori sospesi e percettori di sostegno al reddito.

Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l'indennità minima prevista dalle discipline regionali.

Ove il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 36, della legge n. 92 del 2012, e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa a ciò destinata nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.

Resta ferma la facoltà delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome di prevedere misure agevolative atte a sostenere i tirocini, nonché forme di forfetizzazione.

Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (*cf.* art. 50, d.P.R. n. 917/1986 TUIR). Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell'indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.



13. Monitoraggio

Le amministrazioni titolari promuovono un monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie (CO), per la verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, per il monitoraggio in itinere del percorso e per la valutazione ex post degli inserimenti lavorativi post tirocinio.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL promuovono il monitoraggio e la valutazione del tirocinio nel quadro dell'attività di monitoraggio di valutazione della riforma del mercato del lavoro previste dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL, con il supporto di Inapp e Italia Lavoro, predispongono annualmente un *report* nazionale di analisi, di monitoraggio e valutazione dell'attuazione dei tirocini, sulla base dei dati disponibili a livello centrale e di quelli forniti annualmente dalle Regioni e Province Autonome.

Nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione si pone particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nell'attuazione dell'istituto quali, a titolo esemplificativo: reiterazione del soggetto ospitante a copertura specifica mansione; cessazioni anomale; attività svolta non conforme al PFI; impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso/licenziato; incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore; concentrazione dell'attivazione di tirocini in specifici periodi dell'anno.

14. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e ferme restando le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione, le Regioni e le Province Autonome provvedono ad inserire apposite norme sanzionatorie per i seguenti casi.

Per le violazioni non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente, ai soggetti titolari alla promozione e alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio, alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini, alla durata massima del tirocinio, al numero di tirocini attivabili contemporaneamente e al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza, alla convenzione richiesta e al relativo piano formativo, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio da parte dell'organo individuato dalla Regione o Provincia Autonoma e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.

Per le violazioni sanabili, in particolare per i casi di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor o di violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, sarà previsto un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove l'invito non venga adempiuto, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.



In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 18 mesi.

In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi.

L'interdizione dell'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L.).

Le Regioni e le Province Autonome si impegnano ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante la stipula di appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell'I.N.L. Nello specifico verranno approntate opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento.

15. Disposizioni finali e transitorie

Le Regioni e Province autonome, laddove necessario, recepiscono con propri atti le presenti linee guida entro 6 mesi dalla data di adozione in sede di Conferenza Stato-Regioni.



ALLEGATO 1

Alla convenzione deve essere allegato un progetto formativo per ciascun tirocinante, predisposto sulla base del modello di cui all'allegato 1, che identifichi, *inter alia*, la durata con l'indicazione delle ore giornaliere e settimanali, l'indennità, le garanzie assicurative e le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015. Tale progetto va sottoscritto dai soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio: tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore.

Le attività indicate nel progetto formativo costituiscono la base per tracciare, anche in itinere, l'esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier individuale, di cui al modello dell'allegato 2, anche ai fini della stesura dell'Attestazione finale di cui al paragrafo 9.

Il presente allegato definisce, in forma di schema, gli elementi minimi del progetto formativo del tirocinante e, nel rispetto delle normative e degli ordinamenti vigenti, può essere suscettibile di integrazioni e modulazioni da parte delle amministrazioni regionali.

PROGETTO FORMATIVO

1. Dati identificativi del Soggetto promotore
2. Dati identificativi del Soggetto ospitante
3. Dati identificativi del tirocinante
4. Condizione socio-occupazionale del tirocinante
5. Dati identificativi del tutor del Soggetto promotore
6. Dati identificativi del tutor del Soggetto ospitante
7. Elementi identificativi del contesto operativo/organizzativo del tirocinio:
 - Orario settimanale previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante
 - Settore ATECO attività
 - Area professionale di riferimento (codice classificazione CP)
 - Sede del tirocinio
 - N. lavoratori della sede del tirocinio
 - N. tirocini in corso attivati nella sede di tirocinio
8. Attività da affidare al tirocinante (da compilare inserendo i riferimenti alle ADA e attività contenute nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni, ad oggi disponibile, nelle more della implementazione del sistema informativo unitario, al seguente indirizzo: http://nrpitalia.isfol.it/sito_standard/sito_demo/atlante_lavoro.php)



Attività oggetto del tirocinio (Aree di Attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015)	Descrizione sintetica delle attività oggetto del tirocinio e degli obiettivi prefissati
Settore _____ Area di Attività (ADA) _____ Attività _____	
Settore _____ Area di Attività (ADA) _____ Attività _____	
Altra attività non ricompresa nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni (specificare) _____ (sezione da utilizzare solo in caso di attività non riconducibili a quelle presenti nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni)	

9. Qualificazione regionale di riferimento (facoltativo)

10. Modalità di svolgimento e organizzazione del tirocinio:

- Durata e tempistica del tirocinio: tempi di accesso e permanenza giornaliera e settimanale, durata complessiva in ore, giornate e mesi
- Indennità e garanzie assicurative

11. Diritti e doveri del tirocinante

12. Obblighi del tutor del Soggetto promotore

13. Obblighi del tutor del Soggetto ospitante



ALLEGATO 2

Il presente allegato definisce, in forma di schema, gli elementi minimi del dossier individuale del tirocinante e, nel rispetto delle normative e degli ordinamenti vigenti, può essere suscettibile di integrazioni e modulazioni da parte delle amministrazioni regionali.

Dossier individuale

- Elementi identificativi del tirocinante

Attività oggetto del tirocinio ¹	Descrizione delle attività oggetto del tirocinio ²	Evidenze raccolte durante il tirocinio ³	Valutazione finale dell'esperienza per attività ⁴
Safone Area di Attività (ADA)			A B C D E Annotazioni

¹ Da Progetto Formativo

² Da Progetto Formativo

³ Per Evidenze si intende ogni documentazione utile a comprovare l'effettiva attività svolta e i suoi risultati: ad esempio campioni di prodotto del lavoro; lettere di referenze; verbali di sintesi di riunioni; consegne, relazioni, report (ad esempio dei tutor, anche in forma periodica); programmi informatici, testimonianze di persone che hanno avuto modo di osservare "in situazione" il tirocinante; supporti fotografici e registrazioni audio/video eventualmente prodotti ad hoc, ecc. Questa documentazione, oltre a valorizzare l'esperienza, sarà utile a supportare un successivo percorso di validazione e certificazione delle competenze acquisite.

⁴ Tramite questa colonna i tutor in accordo con il tirocinante esprimeranno una valutazione sulla qualità dell'esperienza ovvero quanto è stato effettivamente possibile praticare ogni attività prevista utilizzando una scala a 5 gradi ed eventuali annotazioni:

A= eccellente (attività svolta in modo costante esprimendo o raggiungendo un elevato grado di autonomia e responsabilità)

B= ottima (attività svolta in modo assiduo raggiungendo buona autonomia e responsabilità)

C= adeguata (attività abbastanza frequente svolta in discreta autonomia e responsabilità)

D= sufficiente (attività svolta in modo saltuario prevalentemente in collaborazione o con supervisione)


E= bassa (ha praticato l'attività solo occasionalmente e sempre in supporto ad altri)

Nota bene: La valutazione riguarda l'esperienza e le attività e non il tirocinante. Non sono da valutare le attività nelle quali il tirocinante per qualsiasi motivo non sia stato coinvolto/a.



<p>Attività</p>			
<p>Settore</p>			<p>A B C D E</p> <p>Annotazioni</p>
<p>Area di attività (ADA)</p>			
<p>Attività</p> <p>Altre attività non ricomprese nell'Alleanza del lavoro e delle qualificazioni (specificare)</p> <p>(Sezione da utilizzare solo in caso di attività non riconducibili a quelle presenti nell'Alleanza del lavoro e delle qualificazioni)</p>			<p>A B C D E</p> <p>Annotazioni</p>

Annotazioni integrative o menzioni di merito⁵



Si possono qui riportare varie annotazioni opzionali o menzioni di merito che riguardano le attività effettivamente svolte ivi incluse attività formative e i risultati conseguiti nello svolgimento del tirocinio oppure ogni scostamento rilevante (in termini di attività) da ciò che era previsto nel progetto formativo.

ALLEGATO 3

Il presente allegato definisce, in forma di schema, gli elementi minimi dell'attestazione finale del tirocinante e, nel rispetto delle normative e degli ordinamenti vigenti, può essere suscettibile di integrazioni e modulazioni da parte delle amministrazioni regionali.

ATTESTAZIONE FINALE

Si attesta che il sig./ra. (dati identificativi del tirocinante): _____

HA PARTECIPATO AL SEGUENTE TIROCINIO

Progetto : _____

Promosso da (Soggetto promotore): _____

Svolto presso (Soggetto ospitante): _____

Dal _____ al _____ Numero complessivo delle giornate e mesi di attività: _____

E HA SVOLTO LE SEGUENTI ATTIVITÀ:

Attività oggetto del tirocinio ⁶	Descrizione sintetica delle attività
Settore _____ Area di Attività (ADA) _____ Attività _____	
Settore _____ Area di Attività (ADA) _____ Attività _____	
Altra attività non ricompresa nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni (specificare) _____ (sezione da utilizzare solo in caso di attività non riconducibili a quelle presenti nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni)	

Le attività sono documentate e avvalorate dal Dossier Individuale del tirocinante.

Luogo: _____ **Data:** _____

Firma del Soggetto Proponente

Firma del Soggetto Ospitante



⁶ Da Progetto Formativo e da Dossier individuale, limitatamente a quelle attività effettivamente svolte, documentate e recanti una valutazione da A a D.

DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 75

Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (17G00089)

Art. 20

Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni

1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
- b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
- c) abbia maturato, al ((31 dicembre 2021)), alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. (20G00021)

(GU n.51 del 29-2-2020 - Suppl. Ordinario n. 10)

Vigente al: 1-3-2020

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la presente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2019, N. 162

All'articolo 1:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

1-ter. All'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al primo periodo, le parole: "Per il triennio 2018-2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per il triennio 2020-2022" e, al secondo periodo, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento".

1-quater. All'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019,

n. 160, le parole: "31 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020" e le parole: "31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2020";

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le graduatorie dei concorsi per l'assunzione di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di assistente giudiziario, già inserite nei piani assunzionali approvati e finanziati per il triennio 2019-2021, possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2021.

5-ter. Il Ministero della salute è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità e in deroga all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami, tredici dirigenti di livello non generale, di cui cinque medici e un chimico, da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, due economisti sanitari, due statistici, un ingegnere biomedico, un ingegnere industriale e un ingegnere ambientale, da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari, nonché cinquanta unità di personale non dirigenziale con professionalità tecniche, appartenenti all'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute è corrispondentemente incrementata di 13 unità con qualifica dirigenziale di livello non generale e di 50 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'area III. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.240.000 per l'anno 2020 e di euro 4.480.000 annui a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. I pertinenti fondi per l'incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero della salute sono corrispondentemente incrementati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5-quater. Al fine di semplificare e accelerare il riordino dell'organizzazione degli uffici del Ministero della giustizia, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresi quelli di diretta collaborazione, è autorizzata per i medesimi, fino al 31 ottobre 2020, l'utilizzazione delle procedure di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La percentuale del 30 per cento di cui al comma 6-quater del citato articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere elevata al 38 per cento, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuno degli enti di ricerca indicati nel predetto comma 6-quater e ferma restando la disciplina ivi prevista»;

al comma 7:

all'alinea, dopo le parole: «ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione dei titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,», le parole: «del medesimo decreto. Conseguentemente, con» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013. Fermo restando quanto previsto alla lettera c) del presente comma, per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dal citato articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, continua a trovare piena applicazione la disciplina di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013. Con», le parole: «articolo 17, comma 1»

sono sostituite dalle seguenti: «articolo 17, comma 2» e dopo le parole: «comunque denominati,» sono inserite le seguenti: «nonche' ai dirigenti sanitari di cui all'articolo 41, comma 2, dello stesso decreto legislativo,»;

alla lettera a), le parole: «a),» e «, c),» sono soppresse e dopo le parole: «all'esercizio della funzione dirigenziale» sono aggiunte le seguenti: «, tenuto anche conto della complessita' della struttura cui e' preposto il titolare dell'incarico, fermo restando per tutti i titolari di incarichi dirigenziali l'obbligo di comunicazione dei dati patrimoniali e reddituali di cui all'articolo 13, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62»;

alla lettera b), le parole da: «siano oggetto» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «possano essere oggetto anche di sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza»;

alla lettera c), dopo la parola: «individuazione» sono inserite le seguenti: «, anche in deroga all'obbligo di pubblicazione per i titolari di incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,»;

dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Al fine di garantire l'immediata ed effettiva applicazione della misura di tutela di cui alla lettera c) del comma 7 del presente articolo, le amministrazioni ivi indicate possono individuare, con decreto del Ministro competente, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dirigenti per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione dei motivi indicati alla citata lettera c) del comma 7.

7-ter. Non e' comunque consentita l'indicizzazione dei dati delle informazioni oggetto del regolamento di cui al comma 7.

7-quater. Gli obblighi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche ai titolari degli incarichi negli organismi previsti dall'articolo 144 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le modalita' di attuazione del presente comma sono definite dal regolamento di cui al comma 7 del presente articolo.

7-quinqies. All'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2019, 2020, 2021, 2022 e 2023".

7-sexies. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 7-quinqies, pari a 259.139 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, le parole: "sulla base del contratto annotato nell'archivio nazionale dei veicoli ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, secondo le modalita' di cui ai commi 3-ter e 3-quater del presente articolo" e le parole: "del contratto di locazione finanziaria" sono sostituite dalle seguenti: "del contratto";

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Con riferimento ai periodi tributari in scadenza nel primo semestre dell'anno 2020, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente le somme dovute a titolo di tassa automobilistica sono versate entro il 31 luglio 2020 senza l'applicazione di sanzioni e interessi.

3-ter. Per le fattispecie di cui al comma 3-bis, i dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica sono acquisiti a titolo non oneroso, secondo le modalita' di cui al comma 3-quater del presente articolo, al sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26

ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e confluiscono negli archivi dell'Agenzia delle entrate, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di gestione della tassa automobilistica ai sensi dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 aprile 2020, sentiti il gestore del sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e l'Agenzia delle entrate, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità operative per l'acquisizione dei dati di cui al comma 3-ter del presente articolo, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni rappresentative delle società di locazione a lungo termine.

3-quinquies. Dall'attuazione del comma 3-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

8-ter. Il termine di cui all'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è differito al 30 giugno 2020, per i comuni che non hanno potuto provvedere alla consegna dei lavori entro il termine del 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili all'amministrazione»;

al comma 9, secondo periodo, la parola: «comma» è sostituita dalla seguente: «paragrafo» e le parole: «dell'unione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione»;

dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. All'articolo 177, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2021";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le concessioni di cui al comma 1, terzo periodo, già in essere si adeguano alle predette disposizioni entro il 31 dicembre 2020"»;

dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, è differito al 2 giugno 2021 per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare per i caduti, i comuni, le province e le città metropolitane.

10-ter. Le proposte di cui al comma 10-bis, corredate della relativa documentazione, sono inviate al Ministero della difesa, cui sono demandate le attribuzioni della commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e delle decorazioni al valore militare, istituita dall'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341.

10-quater. Il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, di cui agli articoli da 7 a 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ha effetti solo ai fini delle ricompense al valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

10-quinquies. All'attuazione dei commi 10-bis e 10-ter il Ministero della difesa provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

10-sexies. Al comma 9 dell'articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per l'anno 2020 la richiesta di cui al primo periodo può essere presentata fino al 30 settembre";

b) al secondo periodo, le parole: "periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "primo periodo".

10-septies. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 15 gennaio al 15 maggio e il termine di cui all'articolo 1, comma 53, della citata legge n. 160 del 2019 è differito dal 28 febbraio al 30

giugno. Sono fatte salve le richieste di contributo comunicate dagli enti locali dopo il 15 gennaio 2020 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10-octies. A decorrere dal 1° marzo 2020, le amministrazioni pubblicano i bandi di mobilita' di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel portale internet del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalita' di pubblicazione nel portale, di cui al predetto articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, degli avvisi di mobilita' adottati dalle pubbliche amministrazioni, dei bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego, delle relative graduatorie di merito e delle graduatorie degli idonei non vincitori ai quali le amministrazioni possono attingere, ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nei limiti di validita' delle graduatorie medesime. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 34-bis, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, le assunzioni effettuate in deroga agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo sono fatte salve a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale definitivo.

10-novies. L'articolo 25 del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e' sostituito dal seguente:

"Art. 25 (Disposizioni in materia di personale). - 1. Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le societa' a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, e' trasmesso alla regione nel cui territorio la societa' ha sede legale secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilita' in ambito regionale, con le modalita' stabilite dal decreto previsto dal medesimo comma 1 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative, tramite riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza presso altre societa' controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa regione, sulla base di un accordo tra le societa' interessate.

3. Decorsi dodici mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce, d'intesa con ciascuna regione territorialmente competente, l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati".

10-decies. Fermi restando gli obblighi di riassorbimento del personale stabiliti dal comma 8 dell'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le disposizioni di cui al comma 10-novies del presente articolo si applicano, salva diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, anche ai dipendenti dei consorzi e delle aziende costituiti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino gia' posti in liquidazione da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

10-undecies. Dopo il comma 147 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' inserito il seguente:

"147-bis. Le disposizioni del comma 147, in materia di utilizzo

delle graduatorie dei concorsi pubblici da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, compresi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nonché del personale delle scuole e degli asili comunali".

10-duodecies. All'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'istruzione è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle prove scritte e delle relative griglie di valutazione".

10-terdecies. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: "bandito nell'anno 2016" sono soppresse.

10-quaterdecies. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

10-quinquiesdecies. Nelle more della revisione organica della normativa di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, si interpreta nel senso che non possono accedere ai contributi all'editoria le imprese editrici di quotidiani e periodici partecipate, con quote maggioritarie, da gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati.

10-sexiesdecies. Per la realizzazione dello screening oftalmologico straordinario mobile, affidato dal Ministero della salute alla sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità ai sensi del comma 453 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 454 del medesimo articolo 1 della legge n. 145 del 2018 è incrementata di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.

10-septiesdecies. Agli oneri derivanti dal comma 10-sexiesdecies, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

All'articolo 3:

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2020, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri l'8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco

Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, di cui al primo periodo della presente lettera, e' prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione della SCIA parziale al Comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' prorogato al 31 dicembre 2020"».

All'articolo 4:

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Il termine per l'adozione delle misure di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e' prorogato al 31 marzo 2023. Ai fini dell'adozione delle misure di cui al primo, terzo e quarto periodo del presente comma, possono essere utilizzate anche le risorse disponibili, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel Fondo istituito ai sensi dell'articolo 32-ter.1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ferme restando le prioritarie finalita' ivi previste. In relazione a quanto previsto al secondo periodo del presente comma, la CONSOB puo' esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione: a) offra al pubblico prodotti finanziari in difetto del prescritto prospetto; b) diffonda annunci pubblicitari relativi ad offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari prima della pubblicazione del prescritto prospetto. Tra le misure che la CONSOB puo' adottare ai sensi dell'articolo 7-quater del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 devono intendersi comprese anche quelle applicabili esercitando i poteri previsti dal menzionato articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019.

3-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 181, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' prorogato di ulteriori ventiquattro mesi.

3-quater. Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonche' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3-quinquies. All'articolo 1, comma 1061, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "e 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 2019, 2020, 2021 e 2022".

3-sexies. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente ai sigari, e' differita al 1° gennaio 2021.

3-septies. Non si fa luogo al rimborso dell'accisa sui sigari versata in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed e' dovuta l'accisa sulle immissioni in consumo di sigari effettuate dal 1° gennaio 2020 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto secondo l'aliquota prevista dalle predette disposizioni.

3-octies. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 3-sexies, pari a 870.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-novies. Il comma 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo

2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, e' sostituito dai seguenti:

"2-bis. L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per l'anno 2020 l'agevolazione si applica esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui al periodo precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti.

2-bis.1. L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa'".

3-decies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-novies, pari a 2,01 milioni di euro per l'anno 2020, a 3,48 milioni di euro per l'anno 2021 e a 3,51 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Disposizioni in materia di cartolarizzazioni). - 1. All'articolo 1, comma 1089, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2020".

2. Alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante concessione di finanziamenti si applica, in quanto compatibile, anche l'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130. Nelle operazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della citata legge n. 130 del 1999, il soggetto finanziato, ai fini della costituzione del patrimonio destinato, adotta un'apposita deliberazione contenente l'indicazione dei diritti e dei beni destinati, anche individuabili in blocco, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata, dei diritti a essi attribuiti e delle modalita' con le quali e' possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato, nonche' i limiti e le circostanze in cui il soggetto finanziato puo' utilizzare le somme derivanti dal patrimonio destinato. La deliberazione deve essere depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di iscrizione della deliberazione, tali crediti, beni, diritti e rapporti giuridici sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del soggetto finanziato e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata, sul patrimonio oggetto di destinazione, come identificato nella deliberazione, sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata il soggetto finanziato risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei crediti, beni e diritti ad essi attribuiti, salvo che la deliberazione non disponga diversamente. Nel caso di sottoposizione del soggetto finanziato a una procedura concorsuale o di gestione delle crisi, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato e quelli ivi inclusi continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 7, comma 2-octies, della citata legge n. 130 del 1999. Gli organi della procedura possono trasferire i diritti e i beni compresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passivita' alla societa' di cartolarizzazione o a un altro soggetto identificato dalla societa' di cartolarizzazione stessa.

3. All'articolo 1, comma 1-ter, alinea, della legge 30 aprile 1999,

n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "1 e 1-bis del presente articolo" sono inserite le seguenti: "ovvero all'articolo 7, comma 1, lettera a)";

b) dopo le parole: "inferiore a 2 milioni di euro," sono inserite le seguenti: "direttamente ovvero per il tramite di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che agisce in nome proprio,".

4. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, e' inserito il seguente:

"1-quater. Nel caso in cui il finanziamento di cui al comma 1-ter abbia luogo per il tramite di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai crediti nascenti dallo stesso, ai relativi incassi e ai proventi derivanti dall'escussione o dal realizzo dei beni e dei diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti si applica altresì l'articolo 7, comma 2-octies, della presente legge".

5. All'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, dopo le parole: "derivanti da aperture di credito" sono inserite le seguenti: "o da altre forme di concessione di credito con modalita' rotative";

b) al comma 4-ter:

1) al primo periodo, dopo le parole: "derivanti da aperture di credito in qualunque forma" sono aggiunte le seguenti: "o da altre forme di concessione di credito con modalita' rotative";

2) al quarto periodo, dopo le parole: "Gli incassi" sono inserite le seguenti: "e i proventi derivanti dall'escussione o dal realizzo dei beni e dei diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti";

3) al quinto periodo, dopo le parole: "da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli" sono inserite le seguenti: ", e, nel loro interesse, dalla societa' di cui all'articolo 3, comma 1," e dopo le parole: "cessionarie degli impegni o delle facolta' di erogazione" sono aggiunte le seguenti: ", se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute a tali soggetti".

All'articolo 5:

al comma 4, le parole: «legge 20 dicembre 2018, n. 145» sono sostituite dalle seguenti: «legge 30 dicembre 2018, n. 145»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "e 2019", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ", 2019 e 2020".

5-ter. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019 e 2020".

5-quater. Gli enti locali che hanno stipulato contratti a tempo determinato per le assunzioni di assistenti sociali e altro personale ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' per le assunzioni finanziate con le risorse del Programma operativo nazionale Inclusione, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonche' ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, per i patti di inclusione sociale, possono procedere alla proroga di tali contratti, utilizzando le risorse gia' previste dal citato articolo 1, comma 200, della legge n. 205 del 2017, per un ulteriore periodo, fino a un massimo di ventiquattro mesi e comunque non oltre il periodo di vigenza della misura».

Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 547, le parole: "I medici e i medici veterinari iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonche', qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti";

b) al comma 548-bis, al primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e, al settimo periodo, dopo le parole: "sono definite" sono inserite le seguenti: ", sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,".

2. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di eta'. L'amministrazione di appartenenza, nel rispetto dei criteri organizzativi predeterminati con apposito atto aziendale, puo' autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio fino all'assunzione di nuovi dirigenti medici specialisti. Le relative procedure di reclutamento sono indette senza ritardo e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento in servizio».

All'articolo 6:

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. In considerazione della particolare situazione linguistica delle scuole in lingua tedesca e delle localita' ladine della Provincia autonoma di Bolzano, le disposizioni in materia di requisiti di ammissione all'esame di Stato di cui agli articoli 13, comma 2, lettera b), e 14, comma 3, sesto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2022 per le scuole in lingua tedesca, limitatamente alla prova INVALSI nella disciplina "tedesco", e per le scuole delle localita' ladine, limitatamente alle prove INVALSI nelle discipline "italiano" e "tedesco".

5-ter. L'applicazione dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' differita al 1° settembre 2020.

5-quater. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, il secondo periodo e' soppresso e, al terzo periodo, le parole: "Sono altresì indicate" sono sostituite dalle seguenti: "In un'apposita sezione sono indicate".

5-quinquies. Per l'anno scolastico 2019/2020, le istituzioni scolastiche applicano l'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, come modificato dal comma 5-quater del presente articolo, su base sperimentale e facoltativa.

5-sexies. L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la competitivita' del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facolta' assunzionali:

a) nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le universita';

b) nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, le risorse sono ripartite tra le universita'. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le universita' statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato:

1) per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

2) per non piu' del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

5-septies. Per le finalita' di cui al comma 5-sexies, il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 96,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 111,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:

a) quanto a 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-octies. All'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le medesime finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal secondo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

5-novies. All'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "Entro il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2021".

5-decies. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "Entro il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2021"».

Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:

«Art. 6-bis (Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159). - 1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

"2-bis. Dopo la nomina dei vincitori di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, gli idonei utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 90 del 24 novembre 2017, sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"».

All'articolo 7:

al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del risanamento e del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, il contributo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, assegnato per l'anno 2020 a ciascuna fondazione lirico-sinfonica non dotata di forma organizzativa speciale non puo' avere un valore percentuale superiore o inferiore del 10 per cento rispetto alla media aritmetica dei contributi ricevuti dalla medesima fondazione nei tre anni precedenti»;

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 24, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 2016, n. 160, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

al comma 2, lettera c), le parole: «di 750.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 1.200.000 euro»;

al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Per l'anno 2020 il comune di Matera puo' provvedere, nel limite massimo di spesa di 500.000 euro, a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. E' assegnato un contributo di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al complesso conventuale di San Felice per il completamento delle opere di manutenzione straordinaria e di adeguamento impiantistico. All'onere derivante dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"»;

dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "entro l'esercizio finanziario 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'esercizio finanziario 2020"»;

dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 5-ter e' inserito il seguente:

"5-quater. Il contingente di cinque esperti della struttura di supporto al Direttore generale di progetto, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e' integrato da un esperto in mobilita' e trasporti e da un esperto in tecnologie digitali incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite complessivo di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio del Parco archeologico di Pompei"»;

al comma 7, le parole: «corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo»;

al comma 8:

al primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «A decorrere dall'anno 2020 e' altresì autorizzata la spesa corrente di 500.000 euro annui»;

il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo»;

b) quanto a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo»;

al comma 9, lettera a), le parole: «e di 1 milione di euro a decorrere dal 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020»;

al comma 10, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

10-ter. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 608, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 371, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

10-quater. Al fine di rafforzare l'azione di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche nonche' delle facolta' e dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo puo' coprire, per l'anno 2020, le carenze di personale nei profili professionali delle aree II e III dovute a intervenute rinunce da parte di personale inquadrato ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, verificatesi prima del completamento del periodo di prova previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di riferimento, ovvero a cessazioni, a vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato tra i dipendenti gia' inquadrati ai sensi del citato articolo 1, comma 342, della legge n. 145 del 2018 e il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, mediante lo scorrimento delle graduatorie uniche nazionali relative alle procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, all'area II e all'area III, assumendo i candidati collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie.

10-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' rifinanziata nella misura di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10-sexies. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, e' autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro dei 553 assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e non rientranti nell'applicazione delle disposizioni sulla trasformazione del rapporto di lavoro prevista dall'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La trasformazione di cui al primo periodo del presente comma e' disposta nel limite di spesa complessiva di personale previsto dal comma 10-septies. E' corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico.

10-septies. Alle assunzioni di cui al comma 10-sexies si provvede nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10-octies. Al fine di migliorare la qualificazione dei servizi scolastici, di ridurre il sovraffollamento nelle classi e di favorire l'inclusione degli alunni e delle alunne con disabilita' grave, l'organico del personale docente di cui all'articolo 1, comma 64,

della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementato, con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, in misura corrispondente a una maggiore spesa di personale pari a 6,387 milioni di euro per l'anno 2020, a 25,499 milioni di euro per l'anno 2021 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con il decreto di cui al predetto articolo 1, comma 64, della legge n. 107 del 2015 i nuovi posti sono ripartiti tra le regioni, sulla base dei seguenti parametri e principi:

a) ripartizione delle risorse tra le regioni tenuto conto del numero di classi con un numero di iscritti superiore a 22 unita', ridotte a 20 unita' in presenza di un alunno o studente con disabilita' grave certificata;

b) monitoraggio comparativo dei risultati conseguiti, con riguardo agli apprendimenti, all'inclusione e alla permanenza scolastica.

10-novies. Agli oneri derivanti dal comma 10-octies, pari a 6,387 milioni di euro per l'anno 2020, a 25,499 milioni di euro per l'anno 2021 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 6,387 milioni di euro per l'anno 2020, a 20,015 milioni di euro per l'anno 2021, a 12,169 milioni di euro per l'anno 2022 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

b) quanto a 5,484 milioni di euro per l'anno 2021 e a 11,746 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10-decies. Alla legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, alinea, le parole: "2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019 e 2020";

b) all'articolo 3:

1) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

2) al comma 5, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2020".

10-undecies. Agli oneri derivanti dal comma 10-decies, pari ad euro 350.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10-duodecies. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso l'Accademia nazionale dei Lincei e' prorogato per l'anno 2020.

10-terdecies. Agli oneri derivanti dal comma 10-duodecies, pari a euro 250.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10-quaterdecies. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: "entro il 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2020".

10-quinquiesdecies. Al fine di promuovere e di ampliare l'accesso ai prodotti editoriali da parte di tutte le categorie deboli, in particolare delle persone con disabilita' visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilita' digitale, corsi di formazione e attivita' di consulenza, e' prorogato per l'anno 2020 il contributo di 200.000 euro in favore della Fondazione Libri italiani accessibili (LIA). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' di personale scolastico».

All'articolo 8:

al comma 5, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle

seguenti: «diciannove mesi» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al quarto comma dell'articolo 840-septies del codice di procedura civile, dopo le parole: "articolo 65" sono inserite le seguenti: ", comma 1, lettere b) e c-bis),»;

il comma 6 e' sostituito dal seguente:

«6. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: "a decorrere dal 14 settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2022". Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 443.333 per l'anno 2021 e a euro 1.076.667 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia»;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, le parole: "di durata annuale" sono sostituite dalle seguenti: "di durata non superiore a dodici mesi e comunque con scadenza finale al 31 dicembre 2020", le parole: "800 unita'" sono sostituite dalle seguenti: "1.095 unita'", le parole: "200 unita' di Area I/F2" sono sostituite dalle seguenti: "340 unita' di area I/F1" e le parole: "600 unita' di Area II/F2" sono sostituite dalle seguenti: "755 unita' di area II/F1".

6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6-quater. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "sette" e' sostituita dalla seguente: "otto".

6-quinquies. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "sette" e' sostituita dalla seguente: "nove".

6-sexies. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "entro nove mesi dalla predetta data" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile".

6-septies. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, e' prorogato al 1° gennaio 2023;

b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, e' prorogato al 1° gennaio 2023;

c) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, e' prorogato al 1° gennaio 2023.

6-octies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-septies, pari a euro 160.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

6-novies. All'articolo 7 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2022";

b) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, le competenze del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono esercitate limitatamente alle opere individuate con le modalita' di cui al primo e al secondo periodo del presente comma e le cui procedure di affidamento siano avviate entro il 30 settembre 2020».

Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:

«Art. 8-bis (Proroga di termini in materia di magistratura onoraria). - 1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 1, alinea, le parole: "Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 15 agosto 2025";

b) all'articolo 32, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2025».

All'articolo 9:

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: "per gli anni 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020, 2021 e 2022" e le parole: "nel 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2020, 2021 e 2022".

2-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 185.328 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

All'articolo 10:

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «si provvede mediante» e' inserita la seguente: «corrispondente»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: "gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "aprile 2020".

4-ter. Gli interventi del fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono prorogati per gli anni 2020 e 2021, limitatamente all'importo annuo di 400.000 euro.

4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:

«Art. 10-bis (Differimento dell'entrata in vigore di disposizioni in materia di conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione). - 1. L'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, e' differita al 31 dicembre 2020».

All'articolo 11:

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, considerato il ruolo attribuito alla societa' ANPAL Servizi Spa dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al fine di procedere ad assunzioni di personale

con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e di realizzare quanto disposto dall'articolo 4, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 101 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2019, sono destinate alla società ANPAL Servizi Spa ulteriori risorse pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, destinate alle spese per il personale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

al comma 2, lettera b), la parola: «abrogato» è sostituita dalla seguente: «soppresso»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Per i giornalisti delle agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all'articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, già destinatari, alla data del 31 dicembre 2019, di trattamenti straordinari di cassa integrazione salariale ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la durata massima dei trattamenti medesimi può essere prorogata di dodici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2020. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani presenta mensilmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Agli oneri di cui ai periodi precedenti, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2-ter. Nelle more della revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a prorogare fino al 31 dicembre 2020 la durata dei contratti per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati con le agenzie di stampa, ai sensi della legge 15 maggio 1954, n. 237, e dell'articolo 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2019 e 2020», dopo le parole: «nel limite massimo di spesa di 4,3 milioni di euro per l'anno 2019» sono inserite le seguenti: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2020» e dopo le parole: «con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale autorizzati nell'anno 2019» sono aggiunte le seguenti: «e nell'anno 2020»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede, quanto a 4,3 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 43 del presente decreto e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;

al comma 5, capoverso 10-bis, le parole: «trattamenti di fine rapporto e trattamenti di fine servizio,» sono sostituite dalle seguenti: «i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Fermo restando che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 8, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni relative agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, non si applicano al personale della società Poste italiane Spa al quale è, comunque, assicurato per contratto collettivo un trattamento per carichi di famiglia pari a quello previsto dalla legge, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per il personale iscritto al fondo di quiescenza del soppresso Istituto postelegrafonici (IPOST), la misura del contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare, di cui al citato decreto del

Presidente della Repubblica n. 797 del 1955, e' pari a quella in vigore tempo per tempo per gli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Alle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma, valutate in 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028 e a 0,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal primo periodo del presente comma;

c) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a 2,3 milioni di euro per l'anno 2028 e a 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

«Art. 11-bis (Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, concernenti l'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale). - 1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi";

b) al comma 7, le parole: "e 8.064.000 euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 8.064.000 euro per l'anno 2019 e 11.200.000 euro per l'anno 2020".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 11-ter (Proroga di termini in materia di obblighi di assunzione di lavoratori disabili). - 1. In deroga al termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, i datori di lavoro e gli enti pubblici economici che, in ragione della modifica dei tassi medi di tariffa ai fini INAIL intervenuti nel corso del 2019, hanno subito modifiche del numero di addetti impegnati nelle lavorazioni di cui all'articolo 5, comma 3-bis, della citata legge n. 68 del 1999, tali da incidere sui conseguenti obblighi di assunzione di cui all'articolo 3 della medesima legge, possono provvedere ai relativi adempimenti entro il 31 maggio 2020, fermo restando che rimangono acquisiti i contributi esonerativi versati.

Art. 11-quater (Proroga di misure di sostegno del reddito). - 1. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e' prorogata per l'anno 2020 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, di cui all'articolo 44,

comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono prorogate per l'anno 2020 nel limite di spesa di 20 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti dalla legislazione vigente, nel limite di 11,6 milioni di euro, le risorse finanziarie non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come ripartite tra le regioni, e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come ripartite tra le regioni, possono essere destinate, per l'anno 2019, dalle regioni Campania e Veneto a finanziare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 1, commi 140 e 141, della citata legge n. 205 del 2017, sino al limite massimo di dodici mesi per le imprese che nell'anno 2019 cessano un intervento di integrazione salariale straordinaria di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche nell'anno 2020, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi e si applicano anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2020. All'onere derivante dal presente comma si fa fronte con le risorse finanziarie non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonche' con ulteriori 13 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra le regioni interessate sulla base delle risorse utilizzate nell'anno 2019 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilita' di ciascuna regione.

5. Al fine di consentire la prosecuzione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che abbiano cessato o cessino l'attivita' produttiva, all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di 28,7 milioni di euro per l'anno 2020". All'onere derivante dal presente comma, pari a 28,7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Resta fermo il finanziamento gia' disposto dal medesimo articolo 44 a valere sulle risorse finanziarie gia' stanziare dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e non utilizzate.

6. Al fine di consentire la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese con rilevanza strategica anche a livello regionale, all'articolo 22-bis, commi 1, primo periodo, e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: "50 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "95 milioni di euro per l'anno 2020". All'onere derivante dal presente comma, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, si applicano anche nell'anno 2019, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi, nel limite di 6,2 milioni di euro a valere sulle risorse non utilizzate di cui

all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 1 del 12 dicembre 2016, n. 12 del 5 aprile 2017 e n. 16 del 29 aprile 2019.

8. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dai commi 3, 4 e 7, pari a 16,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 11-quinquies (Disposizioni in favore dei malati di mesotelioma). - 1. Per l'anno 2020 l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per comprovata esposizione ambientale, la prestazione assistenziale di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo fisso pari a euro 10.000 da corrispondersi in un'unica soluzione, su istanza dell'interessato, per gli eventi accertati a decorrere dall'anno 2015.

2. La prestazione assistenziale di cui al comma 1 e' riconosciuta, in caso di decesso, in favore degli eredi dei malati di cui al medesimo comma 1, ripartita tra gli stessi, su domanda da produrre all'INAIL, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora il decesso intervenga dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la domanda deve essere presentata dagli eredi, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data del decesso stesso.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno beneficiato per il periodo 2015-2019 della prestazione assistenziale una tantum di cui ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015 e 24 aprile 2018, pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono chiedere, su domanda da presentare all'INAIL, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'integrazione della prestazione fino alla concorrenza dell'importo di cui al comma 1. In caso di decesso prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli eredi possono chiedere l'integrazione, con le stesse modalita' e nei medesimi termini di cui al primo periodo.

4. L'INAIL provvede a erogare le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 e le integrazioni di cui al comma 3 nel limite delle risorse disponibili del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. Alla compensazione dei maggiori oneri, in termini di indebitamento e di fabbisogno, derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3, valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

All'articolo 12:

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la tabella di cui alla lettera a) e' sostituita dalla seguente:

»

CO2 g/km	Contributo (euro)
0-20	6.000
21-60	2.500

”;

b) la tabella di cui alla lettera b) e' sostituita dalla seguente:

”

CO2 g/km	Contributo (euro)
0-20	4.000
21-60	1.500

”.

2-ter. Nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, gli obblighi di cui al primo e al secondo periodo dell'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto attiene agli apparati di telefonia mobile, decorrono dal 21 dicembre 2020»;

il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59, le parole: "a decorrere dal 1° luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2022";

b) il comma 60 e' sostituito dai seguenti:

"60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese di cui all'articolo 2, numero 7), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, e a decorrere dal 1° gennaio 2022 per le microimprese di cui all'articolo 2, numero 6), della medesima direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta disposizioni per assicurare, dalle medesime date di cui al precedente periodo, un servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonche' specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti. L'ARERA stabilisce, altresì, per le microimprese di cui al citato articolo 2, numero 6), della direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli già individuati dalla medesima direttiva.

60-bis. In relazione a quanto previsto dai commi 59 e 60, il Ministro dello sviluppo economico, sentite l'ARERA e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, definisce, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalita' e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato, tenendo altresì conto della necessita' di garantire la concorrenza e la pluralita' di fornitori e di offerte nel libero mercato";

c) il comma 68 e' abrogato;

d) il comma 81 e' sostituito dai seguenti:

"81. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ARERA, sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono fissati le condizioni, i criteri, le modalita' e i requisiti tecnici, finanziari e di

onorabilita' per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 80.

81-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con il decreto di cui al comma 81, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito alle Autorita' di cui al medesimo comma, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia delle entrate, esercitato nell'ambito delle rispettive funzioni, disciplina un procedimento speciale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco di cui al comma 80, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attivita' di vendita dell'energia elettrica, accertate e sanzionate dalle citate Autorita'»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Entro diciotto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro e non oltre ventiquattro";

b) al comma 8:

1) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Nelle aree non compatibili con le previsioni del Piano, entro sessanta giorni dall'adozione del medesimo Piano, il Ministero dello sviluppo economico avvia i procedimenti per il rigetto delle istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e avvia i procedimenti di revoca, anche limitatamente ad aree parziali, dei permessi di prospezione e di ricerca in essere. Nelle aree non compatibili e' comunque ammessa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili";

2) al quinto periodo, le parole: "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre trenta mesi".

4-ter. Dopo il comma 4-ter.1 dell'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente:

"4-ter.2. Al verificarsi di un sinistro di cui si sia reso responsabile in via esclusiva o principale un conducente collocato nella classe di merito piu' favorevole per il veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis e che abbia comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a euro 5.000, le imprese di assicurazione, alla prima scadenza successiva del contratto, possono assegnare, per il solo veicolo di diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di merito superiore fino a cinque unita' rispetto ai criteri indicati dall'IVASS ai sensi del presente articolo. Le disposizioni del presente comma si applicano unicamente ai soggetti beneficiari dell'assegnazione della classe di merito piu' favorevole per il solo veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis nel testo in vigore successivamente alle modifiche introdotte dall'articolo 55-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157".

4-quater. Entro il 30 ottobre 2020 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni trasmette una relazione sull'attuazione e sugli effetti della disposizione di cui al comma 4-ter al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere».

All'articolo 13:

il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "La dotazione del Fondo e' incrementata di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinati alla formazione delle altre figure professionali addette alla circolazione ferroviaria"»;

il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2021".

5-ter. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "31 ottobre 2020", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

5-quater. Il termine per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relative all'obbligo della patente nautica per la conduzione di unita' aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, fissato al 1° gennaio 2020 dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 luglio 2019, n. 73, e' differito al 1° gennaio 2021. A tale fine, all'articolo 39, comma 1, lettera b), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, le parole: "a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi" sono sostituite dalle seguenti: "a 750 cc se a carburazione a due tempi ovvero a 900 cc se a iniezione a due tempi".

5-quinquies. All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori".

5-sexies. In relazione agli immobili costruiti secondo la normativa prevista per l'edilizia agevolata, a partire dall'avvio del procedimento di decadenza dalla convenzione da parte del comune, ovvero dall'avvio del procedimento di revoca del finanziamento pubblico da parte della regione, ovvero dalla richiesta di rinvio a giudizio in un procedimento penale, puo' essere disposta la sospensione del procedimento di sfratto mediante provvedimento assunto da parte dell'autorita' giudiziaria competente.

5-septies. Al terzo periodo del comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

5-octies. Le nuove linee ferroviarie regionali a scartamento ordinario interconnesse con la rete nazionale, che assicurano un diretto collegamento con le citta' metropolitane e per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stata ancora autorizzata la messa in servizio, previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione interessata, assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale e sono trasferite a titolo gratuito, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della navigazione n. 138-T del 31 ottobre 2000. Agli interventi per la manutenzione e per l'eventuale potenziamento della linea si provvede secondo le modalita' e con le risorse previste nei contratti di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112».

All'articolo 14:

al comma 3, le parole: «e dall'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'articolo 1»;

il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. All'articolo 19, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole: ", e per un quinquennio a decorrere dalla sua istituzione" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 31 dicembre 2022"»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Al fine di proseguire gli interventi a sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e dei consorzi per

l'internazionalizzazione, di cui all'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4-ter. La dotazione del fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero, di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementata di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i Ministeri interessati con le modalita' previste dal comma 588 dell'articolo 1 della medesima legge n. 232 del 2016.

4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4-quinquies. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2019, nonche' di euro 1.200.000 per l'anno 2020 e di euro 1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021".

4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quinquies, pari a 200.000 euro per l'anno 2020 e a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

All'articolo 15:

al comma 1, dopo le parole: «15 agosto 2018» sono inserite le seguenti: «, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2018,» e dopo le parole: «31 luglio 2019,» sono inserite le seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2019,»;

dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

«5-bis. All'articolo 11, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"»;

il comma 7 e' sostituito dal seguente:

«7. Al fine di assicurare la continuita' del finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticita' trasportistiche conseguenti all'evento del crollo del Viadotto Polcevera, le misure di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono prorogate fino al 30 giugno 2020 nel limite di 9 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

b) quanto a 6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130»;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

7-ter. Al fine di tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese colpite dagli eventi meteorologici calamitosi verificatisi a Venezia a partire dal 12 novembre 2019 e a causa dei quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 14 novembre 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2019, la durata delle concessioni e delle locazioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2020, e' prorogata fino al 31 dicembre 2021. L'autorita' competente comunica ai concessionari e ai conduttori il canone da corrispondere fino al termine del periodo di proroga.

7-quater. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "per i successivi quarantotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 aprile 2022".

7-quinquies. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: "alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2019".

7-sexies. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2019", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

Nel capo I, dopo l'articolo 15 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 15-bis (Proroga in materia di sport). - 1. All'articolo 10, ottavo comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi".

Art. 15-ter (Proroga della durata della contabilita' speciale n. 2854 aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013). - 1. La durata della contabilita' speciale n. 2854, gia' intestata al dirigente generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti dell'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita' della Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013, e' prorogata fino al 30 giugno 2020 per il proseguimento degli interventi necessari al superamento della situazione di criticita' in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella medesima Regione siciliana.

2. Alla scadenza del termine del 30 giugno 2020 di cui al comma 1, le eventuali somme residue giacenti sulla contabilita' speciale n. 2854 sono versate al bilancio della Regione siciliana per il completamento degli interventi di cui al medesimo comma 1.

3. L'utilizzo delle risorse della contabilita' speciale di cui al comma 2, gia' trasferite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e non disciplinate in precedenti accordi di programma, e' subordinato alla sottoscrizione di uno o piu' accordi di programma tra il medesimo Ministero e la Regione siciliana, da stipulare entro il 31 dicembre 2020.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, all'esito del completamento degli interventi di cui al comma 1 le eventuali risorse residue, diverse da quelle di provenienza regionale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza».

All'articolo 16:

al comma 1, lettera a), le parole: «di cui i commi 2 e 3 della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 3»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di consentire l'immediata operativita' dei Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina di ciascun Commissario straordinario, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse allo stesso assegnate.

1-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 6-quater sono inseriti i seguenti:

"6-quinquies. Al fine di procedere celermente alla realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria nella regione Sardegna, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale della regione Sardegna, da adottare entro il 30 giugno 2020, e' nominato apposito Commissario straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai commi 2 e 3, e' incaricato di sovrintendere alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria della regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono stabiliti i termini, le modalita', i tempi, il supporto tecnico, le attivita' connesse alla realizzazione dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o da completare. Il compenso del Commissario e' stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione interessata nonche' di societa' controllate dalla medesima.

6-sexies. Anche per le finalita' di cui al comma 6-quinquies del presente articolo, il comma 4-novies dell'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e' sostituito dal seguente:

'4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle aree interessate da pericolosita' o da rischio idraulico di grado elevato o molto elevato, come definite dalle norme tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non sono consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di cui al periodo precedente"»;

la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per la rete viaria provinciale della Regione siciliana e della rete viaria della regione Sardegna».

Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:

«Art. 16-bis (Misure urgenti per la prevenzione degli incendi e il recupero di aree compromesse della regione Sardegna). - 1. La disposizione di cui all'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, concernente la gestione dei cantieri comunali verdi e di prevenzione degli incendi e dei rischi di dissesto idrogeologico, nonche' per la manutenzione del territorio e il ripristino ambientale di aree compromesse, a totale finanziamento della regione autonoma della Sardegna, e' prorogata per il triennio 2020-2022.

Art. 16-ter (Disposizioni urgenti per il potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e provinciali). - 1. Il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di sei mesi ed e' seguito da un tirocinio pratico di due mesi presso uno o piu' comuni. Durante il corso e' effettuata una verifica volta ad accertare l'apprendimento, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Nel biennio successivo alla data della prima nomina, il segretario reclutato a seguito del corso-concorso di formazione di cui al presente comma e' tenuto, a pena di cancellazione dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ad assolvere a obblighi formativi supplementari, in misura pari ad almeno 120 ore annuali, mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalita' telematiche, nell'ambito della programmazione dell'attivita' didattica di cui all'articolo 10,

comma 7, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

2. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, puo' essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianita' di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle procedure di reclutamento in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali non sia stato avviato il relativo corso di formazione.

4. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

5. Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali, il Ministero dell'interno organizza, in riferimento alla procedura per l'ammissione di 291 borsisti al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 224 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 18 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie speciale - n. 102 del 28 dicembre 2018, una sessione aggiuntiva del corso-concorso previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, destinata a 223 borsisti ai fini dell'iscrizione di ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.

6. Alla sessione aggiuntiva di cui al comma 5 sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneita', previsto dal bando di concorso di cui al medesimo comma 5, ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non si siano collocati in posizione utile a tale fine, secondo l'ordine della relativa graduatoria, nonche', su domanda e previa verifica della permanenza dei requisiti, i candidati che, essendo risultati idonei ai concorsi per l'accesso al terzo, al quarto e al quinto corso-concorso, siano rimasti esclusi dalla frequentazione dei corsi stessi, a condizione che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneita'.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 del presente articolo si provvede con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

8. L'iscrizione dei vincitori della sessione aggiuntiva di cui al comma 5 nell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali e' comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformita' alla disciplina vigente.

9. Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria, qualora sia vacante la sede di segreteria, singola o convenzionata, e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilita', le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su richiesta del

sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi, da un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso dello stesso interessato. Il sindaco e' tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare entro i novanta giorni successivi al conferimento delle funzioni di cui al periodo precedente. Il funzionario incaricato e' tenuto ad assolvere a un obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la partecipazione a corsi, anche con modalita' telematiche, secondo le modalita' stabilite dal Consiglio direttivo dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta salva per il Ministero dell'interno la possibilita' di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente, anche a scavalco.

10. Le disposizioni del comma 9 del presente articolo si applicano anche qualora il comune avente i requisiti ivi indicati stipuli una convenzione per l'ufficio di segreteria ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ne abbia una in corso, purché la sede di segreteria risulti vacante.

11. La classe di segreteria delle convenzioni previste dall'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati.

12. Le modalita' e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo, compresa la disciplina della relativa fase transitoria, sono definite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 99 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

13. I nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12. Per le convenzioni stipulate sulla base dei nuovi criteri, ai segretari posti in disponibilita', titolari di sedi convenzionate, e' corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, con esclusione della retribuzione di posizione, che e' riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila».

All'articolo 17:

al comma 1, capoverso 1-bis, al primo periodo, le parole: «fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel bilancio di previsione» e, al secondo periodo, le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1-ter. All'articolo 33, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "la spesa di personale registrata nell'ultimo" sono sostituite dalle seguenti: "il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo".

1-quater. Al comma 3-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: "come modificato dai commi 3-ter e

8, lettere a) e b), del presente articolo, le regioni e le province autonome," sono inserite le seguenti: "anche attraverso le società a partecipazione pubblica,"»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Personale delle province, delle città metropolitane e dei comuni».

Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis (Disposizioni in materia di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale). - 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applica per gli anni 2020 e 2021.

2. All'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire l'effettiva rappresentatività degli organi eletti, anche con riferimento all'esigenza di assicurare la loro piena corrispondenza ai territori nonché un ampliamento dei soggetti eleggibili, qualora i consigli comunali appartenenti alla circoscrizione elettorale provinciale, eventualmente interessati al turno annuale ordinario delle elezioni per il loro rinnovo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, dovessero essere tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto, il termine è differito al quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti"».

All'articolo 18:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56, dopo le parole: "commi 1 e 4" sono inserite le seguenti: "nonché al fine di realizzare strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici".

1-ter. All'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

"5-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'esercizio delle funzioni, delle azioni e delle attività del Nucleo della Concretezza, di cui all'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle procedure previste nel medesimo articolo. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono assegnate, per il predetto Dipartimento, le risorse finanziarie, strumentali e di personale di cui all'articolo 60-quater del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito dell'autonomia organizzativa della Presidenza del Consiglio dei ministri, adotta i conseguenti provvedimenti di riorganizzazione e di adeguamento delle dotazioni organiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

b) il comma 12 è abrogato;

c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali incarichi si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti";

d) al comma 14, dopo le parole: "pubblico impiego" sono inserite le seguenti: "e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)".

1-quater. Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: ", di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici" sono sostituite dalle seguenti: ". Tale Commissione è nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La Commissione: a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse

dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici".

1-quinquies. Sono fatti salvi gli atti della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) compiuti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla nomina della nuova commissione secondo le modalita' di cui al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1-quater del presente articolo.

1-sexies. Al fine di rivedere le procedure di selezione del personale della pubblica amministrazione riducendone i tempi di svolgimento, anche attraverso la loro automazione e digitalizzazione, i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, come modificato dal comma 1-bis del presente articolo, destinano fino al 20 per cento delle risorse ivi previste alla realizzazione di strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici.

1-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui»;

al comma 2:

il primo periodo e' sostituito dal seguente: «All'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. A decorrere dall'anno 2020 e fino al 31 dicembre 2022, in via sperimentale, Formez PA fornisce, attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, sulla base delle indicazioni del Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, adeguate forme di assistenza in sede o a distanza, anche mediante l'utilizzo di specifiche professionalita', a favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che ne facciano richiesta, per il sostegno delle attivita' istituzionali fondamentali, comprese le attivita' di assistenza tecnico-operativa a supporto delle diverse fasi della progettazione europea, al fine di favorire un approccio strategico nell'accesso ai fondi dell'Unione europea, e a favore dei comuni in dissesto finanziario o che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio pluriennale per il sostegno della gestione finanziaria e contabile"»;

al secondo periodo, al capoverso b), la parola: «implementare» e' sostituita dalla seguente: «incrementare»;

dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dal titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di assunzione di personale, i comuni strutturalmente deficitari, o con ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvato o con piano di riequilibrio pluriennale deliberato dal Consiglio, dopo aver approvato il bilancio pluriennale dell'anno in corso, reclutano prioritariamente personale di livello apicale da destinare agli uffici preposti alla gestione finanziaria e contabile».

Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:

«Art. 18-bis (Modifiche in materia di funzioni fondamentali dei comuni). - 1. Nelle more dell'attuazione della sentenza della Corte costituzionale 4 marzo 2019, n. 33, e della conclusione del processo di definizione di un nuovo modello di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni, i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono differiti al 31 dicembre 2020.

Art. 18-ter (Interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). - 1. Nell'articolo 90, comma 2, del testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" si interpretano nel senso che il contratto stesso non puo' avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato.

Art. 18-quater (Modifica all'articolo 560 del codice di procedura civile e deroga all'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12). - 1. All'articolo 560, sesto comma, del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A richiesta dell'aggiudicatario, l'ordine di liberazione puo' essere attuato dal custode senza l'osservanza delle formalita' di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice puo' autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarita' di terzi, l'intimazione e' rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalita' di cui al periodo precedente. Dell'intimazione e' dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non e' presente, l'intimazione gli e' notificata dal custode. Se l'asporto non e' eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, provvede all'attuazione del provvedimento di cui all'articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalita' definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma".

2. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le disposizioni introdotte dal comma 2 del predetto articolo 4 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2019 nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 19:

al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «ed euro 2.162.955» e' inserita la seguente: «annui»;

al comma 4, lettera a), sono premesse le seguenti parole: «all'alinea,».

Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:

«Art. 19-bis (Assunzione di personale operaio a tempo determinato da parte dell'Arma dei carabinieri). - 1. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversita', l'Arma dei carabinieri e' autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo determinato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, i cui contratti non possono avere, in ogni caso, una durata superiore a trentasei mesi anche discontinui, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Art. 19-ter (Pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Per l'anno 2019 e' autorizzato il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario riferiti ad annualita' precedenti al 2020 e non ancora liquidati, nel limite complessivo di spesa di 180 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75";

b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. I compensi di cui al comma 1 sono corrisposti al personale interessato secondo criteri individuati dalle singole amministrazioni, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 1"».

Dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente:

«Art. 21-bis (Incremento dei fondi per le indennita' di amministrazione). - 1. L'indennita' di amministrazione spettante al personale non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, da determinare in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021, e' incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. In sede di ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai fini dell'ulteriore perequazione dell'indennita' di amministrazione del personale civile del Ministero dell'interno si tiene conto delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo».

All'articolo 22:

al comma 1:

al capoverso 320-bis:

al terzo periodo, le parole: «21, comma 1, della legge 21 aprile 1982, n. 186» sono sostituite dalle seguenti: «21, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186», le parole: «commi 2 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi secondo e quinto» e le parole: «si estendono» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano»;

al quarto periodo, le parole: «del relativo articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 14 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984»;

al quinto periodo, le parole: «e' autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «sono autorizzate»;

al capoverso 320-ter, alinea, la parola: «definitivamente» e' soppressa;

al comma 5, dopo le parole: «1 milione di euro» e dopo le parole: «115.179 euro» e' inserita la seguente: «annui».

Dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente:

«Art. 22-bis (Modifica all'articolo 6 della legge 13 febbraio 2001, n. 48). - 1. All'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, la parola: "favorevole" e' soppressa».

All'articolo 23:

al comma 1, ultimo periodo, le parole: «come sostituite dall'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51,» sono soppresse.

All'articolo 24:

al comma 2, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-bis) al quarto periodo, le parole: "nella misura fino al 10

per cento nell'anno 2020, fino al 20 per cento nell'anno 2021, fino al 50 per cento nell'anno 2022, fino al 70 per cento nell'anno 2023 e del 100 per cento nell'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2021, fino al 20 per cento nell'anno 2022, fino al 50 per cento nell'anno 2023, fino al 70 per cento nell'anno 2024 e del 100 per cento nell'anno 2025";

a-ter) al quinto periodo, la parola: "2024" e' sostituita dalla seguente: "2025";

a-quater) al sesto periodo, la parola: "2025" e' sostituita dalla seguente: "2026";

al comma 3, le parole: «ed euro 83.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «e in euro 83.500 annui»;

ai commi 4, primo periodo, e 5, dopo le parole: «0,6 milioni di euro» e' inserita la seguente: «annui»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Al fine di adottare interventi volti al miglioramento della qualita' dell'aria prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilita', delle sorgenti stazionarie e dell'uso razionale dell'energia nonché interventi per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM₁₀), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147, e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO₂), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessita' dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e delle finalita' di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, che individua la pianura padana quale area geografica con una particolare situazione di inquinamento dell'aria, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 1 milione di euro annui per gli anni 2020, 2021 e 2022 e di 40 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2034. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e' definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate.

5-ter. Ai medesimi fini di cui al comma 5-bis e tenuto conto dell'attuale situazione di incremento del livello di polveri sottili (PM₁₀) nel territorio di Roma Capitale sono assegnate alla Regione Lazio ulteriori risorse pari a 1 milione di euro annui per gli anni 2020, 2021 e 2022 e a 5 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2034.

5-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 5-bis e 5-ter, pari a 2 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2022 e a 45 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

All'articolo 25:

al comma 1, capoverso 435-bis, secondo periodo, le parole: «Finanziamento sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sanitario nazionale»;

al comma 2, capoverso c-bis):

all'alinea, le parole: «euro 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.000.000»;

al numero 2), dopo la parola: «sperimentali» sono inserite le seguenti: «, agli enti pubblici di ricerca e alle universita', individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca,»;

dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

"2-bis. Entro il 30 giugno 2020, il Ministro della salute invia alle Camere una relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche sulle sostanze d'abuso, anche al fine di evidenziare le tipologie di sostanze che possono essere oggetto di programmi di ricerca alternativi e sostitutivi della sperimentazione animale"»;

al comma 3, le parole: «euro 1.000.000» sono sostituite dalle

seguenti: «euro 2.000.000»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. All'articolo 4, comma 2-bis, della legge 19 agosto 2016, n. 167, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In sede di prima applicazione, la revisione di cui al presente comma e' completata entro il 30 giugno 2020".

4-ter. All'articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167, le parole: "e in 29.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", in 29.715.000 euro per l'anno 2019, in 31.715.000 euro per l'anno 2020 e in 33.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021" e le parole: "e 19.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", a 19.715.000 euro per l'anno 2019, a 21.715.000 euro per l'anno 2020 e a 23.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021".

4-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-ter, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

4-quinqies. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, della legge 15 marzo 2010, n. 38, dopo la parola: "geriatria," sono inserite le seguenti: "medicina di comunita' e delle cure primarie,".

4-sexies. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 4-quinqies, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, con propri decreti, provvede a integrare le tabelle relative alle discipline equipollenti e affini per l'accesso del personale medico ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale.

4-septies. All'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "di ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilita' finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano" sono sostituite dalle seguenti: "delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilita' finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali";

b) al comma 3, le parole: "e le provincie autonome di Trento e di Bolzano" sono soppresse;

c) al comma 4, le parole: "e le provincie autonome di Trento e di Bolzano" sono soppresse;

d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

"4.1. Resta ferma l'autonomia finanziaria delle regioni e delle province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale nel loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato".

4-octies. Al fine di assicurare l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

4-novies. In relazione ai rapporti tra le universita' statali e il Servizio sanitario nazionale, instaurati attraverso la costituzione di aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 e' autorizzato un finanziamento di 8 milioni di euro annui in favore delle universita' statali, a titolo di concorso alla copertura degli oneri connessi all'uso dei beni destinati alle attivita' assistenziali di cui all'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 517 del 1999. L'attribuzione del predetto finanziamento e' condizionata alla costituzione dell'azienda ospedaliero-universitaria con legge regionale nonche' alla sottoscrizione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale, del relativo protocollo d'intesa di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 517 del 1999, comprensivo della regolazione consensuale di eventuali contenziosi pregressi.

4-decies. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla ripartizione del finanziamento di cui al comma 4-novies.

4-undecies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 4-novies, pari a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4-duodecies. Al fine di promuovere le attivita' di ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure professionali nell'ambito clinico e della ricerca attraverso l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso le strutture sanitarie che svolgono attivita' di ricerca e didattica, ai policlinici universitari non costituiti in azienda e' attribuito, nell'ambito delle attivita' istituzionali esercitate non in regime d'impresa, un contributo, nella forma di credito d'imposta, per gli anni dal 2020 al 2023, nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a condizione che i predetti enti si avvalgano di personale assunto a tempo indeterminato in misura non inferiore all'85 per cento del personale in servizio in ciascun periodo d'imposta nel quale e' utilizzato il credito d'imposta.

4-terdecies. Il credito d'imposta di cui al comma 4-duodecies e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4-quaterdecies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di concessione e di fruizione del credito d'imposta, che garantiscono anche il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4-duodecies, tenendo conto del carattere non lucrativo del beneficiario. La sussistenza dei requisiti per l'ammissione a fruire del credito d'imposta e' certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o da altro soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali.

4-quinquiesdecies. All'onere di cui al comma 4-duodecies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

4-sexiesdecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo l'articolo 25 sono inseriti i seguenti:

«Art. 25-bis (Disposizioni concernenti il completamento dei lavori di ammodernamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma). - 1. Il termine per il completamento

delle iniziative correlate ai lavori di ammodernamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani", avviati ai sensi dell'articolo 6, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 2010, e' fissato al 30 giugno 2020. Le operazioni di trasferimento delle opere all'Istituto e i conseguenti adempimenti di legge devono avere inizio entro il 30 settembre 2020 e concludersi nei successivi centoventi giorni.

2. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per la concessione di un contributo volto a sostenere l'attivazione e l'operativita' dell'unita' per alto isolamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma.

3. La concessione del contributo di cui al comma 2 e' subordinata alla presentazione al Ministero della salute, da parte dell'Istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma, dell'aggiornamento del piano di sviluppo dell'unita' di alto isolamento di cui all'articolo 1, comma 600, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. All'onere derivante dal comma 2, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 25-ter (Valutazione scientifica dell'impatto ambientale dei farmaci veterinari). - 1. Al fine di procedere alla valutazione scientifica dell'impatto ambientale dei farmaci veterinari e di produrre i rapporti di valutazione relativi all'immissione in commercio dei farmaci stessi nonche' di procedere al potenziamento e all'aggiornamento della banca dati per la completa tracciabilita' dei medicinali veterinari nell'intera filiera distributiva, nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito un fondo di parte corrente per il triennio 2020-2022 per un importo pari a 3 milioni di euro annui.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute.

Art. 25-quater (Attribuzione temporanea di personale al Ministero della salute per l'attivita' ispettiva e di programmazione sanitaria). - 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha previsto un Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS) per l'esercizio dell'attivita' ispettiva di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 37, e all'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' per fare fronte alle esigenze della programmazione sanitaria connesse al fabbisogno di specifiche professionalita' ad alta specializzazione, il Ministero della salute e' autorizzato ad avvalersi di personale in posizione di comando ai sensi del citato articolo 4, comma 2, della legge n. 37 del 1989 e dell'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a un massimo di 50 unita', con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il contingente di personale di cui al primo periodo non e' computato ai fini della consistenza della dotazione organica del Ministero della salute ed e' assegnato nel limite di spesa di 5.785.133 euro annui a decorrere dall'anno 2020, comprensivi del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale in assegnazione.

2. Ai comandi di cui al comma 1, ove riferiti al personale appartenente ai ruoli degli enti del Servizio sanitario nazionale, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791, e' abrogato. Al secondo periodo del comma 2

dell'articolo 4 della legge 1° febbraio 1989, n. 37, le parole: ", fino ad un massimo di duecentocinquanta unita', da reperire prioritariamente tra i dipendenti delle unita' sanitarie locali" sono soppresse.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5.785.133 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 4.449.903 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e, quanto a 1.335.230 euro, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'attuazione del comma 3.

Art. 25-quinquies (Iniziativa urgente di elevata utilita' sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2020, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate ulteriori iniziative urgenti di elevata utilita' sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, rispetto a quelle individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 602, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, valutabili dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare, ivi compresi la realizzazione di un nuovo polo scientifico-tecnologico facente capo all'Istituto superiore di sanita', per lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle sue attivita' scientifiche e regolatorie, anche in collaborazione con altre amministrazioni statali ed enti nazionali, regionali e internazionali, e gli eventuali interventi necessari per lo sviluppo delle attivita' degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'INAIL, allo scopo di definire le occorrenti risorse finanziarie, tiene anche conto dello stato di attuazione degli investimenti gia' attivati nel campo sanitario per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018.

3. Allo scopo di consentire la prosecuzione e il concreto sviluppo delle iniziative di investimento in strutture sanitarie da parte dell'INAIL, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018, il termine per la rimodulazione dei relativi interventi e' prorogato, con decreto del Ministero della salute, su proposta delle singole regioni, al 31 maggio 2020, ferma restando la somma totale delle risorse previste dal predetto decreto per la regione richiedente.

Art. 25-sexies (Screening nazionale gratuito per l'eliminazione del virus HCV). - 1. In via sperimentale, per gli anni 2020 e 2021, e' garantito uno screening gratuito, destinato ai nati negli anni dal 1969 al 1989, ai soggetti che sono seguiti dai servizi pubblici per le tossicodipendenze (SerT) nonche' ai soggetti detenuti in carcere, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell'epatite C (HCV).

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' per l'attuazione dello screening di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020 e a 41,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

All'articolo 26:

al comma 1:

alla lettera a) e' premessa la seguente:

«0a) al comma 1, dopo le parole: "presso la Presidenza del Consiglio dei ministri" sono inserite le seguenti: "- Dipartimento delle informazioni per la sicurezza»»;

alla lettera b), capoverso 10, le parole: «, costituito presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza,» sono soppresse.

Dopo l'articolo 26 e' inserito il seguente:

«Art. 26-bis (Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143). - 1. Al fine di ampliare gli strumenti a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le garanzie e le coperture assicurative possono inoltre essere concesse in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane"».

All'articolo 27:

al comma 1:

dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:

«f-bis) all'articolo 1, comma 4-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I medesimi schemi sono altresì trasmessi al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica";

f-ter) all'articolo 1, dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:

"4-ter. L'atto amministrativo di cui al comma 2-bis e i suoi aggiornamenti sono trasmessi, entro dieci giorni dall'adozione, al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica»;

la lettera h) e' sostituita dalla seguente:

«h) all'articolo 1, comma 6, lettera c), le parole da: "individuati ai sensi del comma 2, lettera a)" fino a: "e dalla lettera a) del presente comma e senza che cio' comporti accesso a dati o metadati personali e amministrativi" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2-bis, e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma, svolgono attivita' di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3, dal presente comma e dal comma 7, lettera b)" e dopo le parole: "specifiche prescrizioni;" sono inserite le seguenti: "nello svolgimento delle predette attivita' di ispezione e verifica l'accesso, se necessario, a dati o metadati personali e amministrativi e' effettuato in conformita' a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;"»;

dopo la lettera i) e' inserita la seguente:

«i-bis) all'articolo 1, comma 9, lettera a), le parole: "e di aggiornamento" sono sostituite dalle seguenti: ", di aggiornamento e di trasmissione"»;

dopo la lettera n) e' inserita la seguente:

«n-bis) all'articolo 1, dopo il comma 19-bis e' aggiunto il seguente:

"19-ter. Nei casi in cui sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal presente articolo e' acquisito, ai fini della loro adozione, il parere del Consiglio di Stato, i termini ordinatori stabiliti dal presente articolo sono sospesi per un periodo di quarantacinque giorni"».

Dopo l'articolo 27 e' inserito il seguente:

«Art. 27-bis (Disposizioni in materia di organizzazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo). - 1. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

"5-bis. Nelle sedi dell'Agenzia all'estero possono essere inviati, secondo criteri determinati dal Comitato di cui all'articolo 21, fino a sessanta dipendenti di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 32, comma 4, primo periodo. Tale contingente puo' essere aumentato fino a novanta unita', nel limite delle risorse finanziarie effettivamente disponibili nell'ambito delle risorse assegnate";

2) al comma 6, la parola: "cento" e' sostituita dalla seguente: "centocinquanta";

b) all'articolo 20, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

"2-bis. Presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo possono essere collocati fuori ruolo, nell'ambito del contingente numerico, nonche' secondo le modalita' e i limiti previsti dagli ordinamenti di appartenenza, magistrati ordinari o amministrativi o avvocati dello Stato, nel limite massimo complessivo di tre unita'";

c) all'articolo 24, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle convenzioni di cui al presente comma puo' essere disposta la corresponsione di anticipazioni";

d) all'articolo 25, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contributi di cui al presente comma possono essere erogati in forma anticipata".

2. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la parola: "stipulati" sono inserite le seguenti: "per la realizzazione e il monitoraggio di iniziative di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, ovvero" e le parole: "possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "o di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, possono avere durata pari a quella del progetto".

3. All'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "fino a 20" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 29".

4. L'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113, e' abrogato.

5. Le somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per le spese di funzionamento sono incrementate di euro 4,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2020.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettere a) e b), 3, 4 e 5, pari a euro 11.207.686 per l'anno 2020, a euro 11.656.208 per l'anno 2021, a euro 11.678.619 per l'anno 2022, a euro 11.701.479 per l'anno 2023, a euro 11.724.796 per l'anno 2024, a euro 11.748.579 per l'anno 2025, a euro 11.772.838 per l'anno 2026, a euro 11.797.582 per l'anno 2027, a euro 11.822.820 per l'anno 2028 e a euro 11.848.564 annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125. All'attuazione dei commi 1, lettere c) e d), e 2, si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

All'articolo 28:

il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di 22 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 12 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per l'anno 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020, 2021 e 2022".

3-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 3-bis, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

All'articolo 31:

al comma 2, la parola: «ditesoreria» e' sostituita dalle

seguenti: «di tesoreria»;

alla rubrica, dopo la parola: «Contributo» e' inserita la seguente: «alla».

Dopo l'articolo 31 e' inserito il seguente:

«Art. 31-bis (Modifiche all'articolo 38-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26). - 1. Al comma 1 dell'articolo 38-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2019 e 2020".

2. Al comma 875 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il contributo spettante a ciascun ente e' determinato secondo la tabella di seguito riportata";

b) e' aggiunta, in fine, la seguente tabella:

..

Ente	Importo
Citta' metropolitana di Catania	16.261.402
Citta' metropolitana di Messina	10.406.809
Citta' metropolitana di Palermo	17.718.885
subtotale citta' metropolitane	44.387.096
% di copertura per citta' metropolitane	40,51%
LCC di Agrigento	7.146.531
LCC di Caltanissetta	4.943.572
LCC di Enna	4.053.997
LCC di Ragusa	5.559.427
LCC di Siracusa	7.157.158
LCC di Trapani	6.752.219
subtotale LCC	35.612.904
% copertura per LCC	40,51%
Totale ...	80.000.000

..

3. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e' assegnato un contributo di 20 milioni di euro annui a favore della citta' metropolitana di Roma e di 10 milioni di euro annui a favore della citta' metropolitana di Milano, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole.

4. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 25 milioni di euro annui dal 2020 al 2024, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle

finanze e, quanto a 5 milioni di euro annui dal 2020 al 2024, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

5. All'articolo 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo:

1) dopo le parole: "a titolo gratuito" sono inserite le seguenti: "e per la durata prevista dal comma 2-bis dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296,";

2) dopo le parole: "i predetti beni" sono aggiunte le seguenti: ", con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico dei medesimi enti";

b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "La disciplina riferita alla durata di cui al terzo periodo si applica anche ai contratti in essere alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni"».

All'articolo 32:

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "possono essere previsti appositi finanziamenti" sono sostituite dalle seguenti: "sono trasferiti annualmente 5 milioni di euro".

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) per l'anno 2020, per un importo pari a 2 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per il funzionamento del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e, per un importo pari a 3 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dell'Azienda pubblica di servizi alla persona - Istituto degli Innocenti di Firenze».

All'articolo 33:

al comma 1:

dopo la lettera a) e' inserita la seguente:

«a-bis) dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:

"Art. 8-bis (Ulteriori misure a favore delle imprese colpite dall'evento). - 1. Alle imprese ubicate o che si insedieranno entro il 31 ottobre 2020 nell'ambito territoriale della zona franca urbana definito ai sensi dell'articolo 8 e' riconosciuta un'agevolazione a fondo perduto a fronte della realizzazione di investimenti produttivi nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

2. I criteri e le modalita' per l'erogazione dell'agevolazione di cui al comma 1 sono stabiliti dal Commissario delegato, che provvede, entro il 31 dicembre 2020, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, che allo scopo sono trasferiti sulla contabilita' speciale aperta per l'emergenza"»;

alla lettera b), numero 1), la parola: «rilasciata» e' sostituita dalla seguente: «, rilasciata» e le parole: «e' prorogate di» sono sostituite dalle seguenti: «e' prorogata per»;

al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 22, comma 6,» e' inserita la seguente: «alinea,»;

al comma 3, le parole: «mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1»;

dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130».

Dopo l'articolo 33 e' inserito il seguente:

«Art. 33-bis (Monopattini elettrici). - 1. Il termine di conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, indicato dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, e' prorogato di dodici mesi. La circolazione mediante segway, hoverboard e monowheel, ovvero analoghi dispositivi di mobilita' personale, e' consentita, solo se sono a propulsione prevalentemente elettrica, nell'ambito della sperimentazione disciplinata dal citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive e delle condizioni di circolazione da esso definite.

2. Il comma 75 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' sostituito dai seguenti:

"75. Nelle more della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme relative alla stessa sperimentazione, sono considerati velocipedi, ai sensi dell'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, e caratterizzati dai componenti elencati nell'allegato 1 al medesimo decreto.

75-bis. Chiunque circola con un monopattino a motore avente caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate dal comma 75 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.

75-ter. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di eta' e possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocita' di 50 km/h, ove e' consentita la circolazione dei velocipedi, nonche' sulle strade extraurbane, se e' presente una pista ciclabile, esclusivamente all'interno della medesima. I monopattini non possono superare la velocita' di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurita' e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati e possono essere solo condotti o trasportati a mano. Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica in violazione delle disposizioni del presente comma e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.

75-quater. I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 devono procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta. I conducenti di eta' inferiore a diciotto anni hanno, altresì, l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo. E' fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare

da un altro veicolo. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurita' e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilita', di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Chiunque viola le disposizioni del presente comma e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 200.

75-quinquies. Chiunque circola con un dispositivo di mobilita' personale avente caratteristiche tecniche e costruttive diverse da quelle definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, ovvero fuori dell'ambito territoriale della sperimentazione di cui al medesimo decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il dispositivo ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.

75-sexies. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi da 75-bis a 75-quinquies, si applicano le disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilita' personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

75-septies. I servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75, anche in modalita' free-floating, possono essere attivati solo con apposita delibera della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi messi in circolazione:

- a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;
- b) le modalita' di sosta consentite per i dispositivi interessati;
- c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della citta'".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' aggiunto il seguente:

"2-bis. Chiunque circola con un veicolo atipico per il quale non sono state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali indicate dal comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. Si procede in ogni caso alla sua distruzione".

All'articolo 34:

al comma 1, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020».

Dopo l'articolo 34 e' inserito il seguente:

«Art. 34-bis (Cold ironing). - 1. Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente adotta uno o piu' provvedimenti volti a introdurre una specifica tariffa per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW.

2. Alla voce: "Energia elettrica" dell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' aggiunta, in fine, la seguente sottovoce:

"per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW: si applica l'imposta

di euro 0,0005 per ogni kWh".

3. La disposizione di cui al comma 2 ha efficacia subordinatamente all'adozione di una decisione del Consiglio dell'Unione europea che autorizzi, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, lo Stato ad applicare un'aliquota di accisa ridotta all'energia elettrica fornita per l'impiego di cui al medesimo comma 2, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le altre amministrazioni competenti.

4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 2 e' altresì subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, richiesta a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le altre amministrazioni competenti».

All'articolo 35:

al comma 1, ultimo periodo, la parola: «sottoposto» e' sostituita dalla seguente: «sottoposta»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 dicembre 2020, per gli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento, per gli interventi realizzati dal 2020 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

1-ter. L'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e' abrogato. Conseguentemente, fino al 31 ottobre 2028, la Società Autostrada tirrenica Spa, in forza della convenzione unica stipulata in data 11 marzo 2009, provvede esclusivamente alla gestione delle sole tratte autostradali relative al collegamento autostradale A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia, aperte al traffico alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Società Autostrada tirrenica Spa procedono alla revisione della predetta convenzione unica tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici nonche' di quanto disposto dal primo periodo del presente comma, in conformita' alle delibere adottate dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

All'articolo 36:

al comma 1, capoverso Art. 7-bis, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza».

All'articolo 38:

al comma 1, dopo le parole: «del titolo VIII» sono inserite le seguenti: «della parte seconda»;

al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga al comma 1 dell'articolo 243-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le somme anticipate possono essere utilizzate, oltre che per il pagamento di debiti presenti nel piano di riequilibrio pluriennale, anche per il pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio stesso»;

dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

«3-bis. Al secondo periodo del comma 907 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "nei dieci esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal secondo anno dall'assegnazione"».

Dopo l'articolo 38 e' inserito il seguente:

«Art. 38-bis (Disposizioni in materia di finanza locale). - 1. All'articolo 1, comma 473-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "entro il termine perentorio di cui al comma 470" sono soppresse;

b) le parole: "31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 758.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse non utilizzate di cui alla lettera b) del comma 479 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 43:

1) al primo periodo, le parole: "e con il Ministro dell'interno" sono sostituite dalle seguenti: ", con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti", le parole: "31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2020", le parole: "le modalita' di riparto" sono sostituite dalle seguenti: "le modalita' di ammissibilita' delle istanze e di assegnazione dei contributi" e le parole: "le modalita' di recupero" sono sostituite dalle seguenti: "le modalita' di revoca, di recupero";

2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento, secondo modalita' di trasmissione individuate con decreto del Ministero dell'interno, e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il successivo 30 settembre";

b) il comma 63 e' sostituito dal seguente:

"63. Per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e citta' metropolitane e' autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034";

c) al comma 64, le parole: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione", le parole: "31 gennaio 2020, sono individuati le risorse per ciascun settore di intervento," sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2020, sono individuati" e le parole: "Con decreto dei Ministeri competenti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta";

d) il comma 548 e' abrogato.

4. Al comma 1076 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034" sono sostituite dalle seguenti: "di 360 milioni di euro per l'anno 2020, di 410 milioni di euro per l'anno 2021, di 575 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034".

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al comma 3, lettera b)».

All'articolo 39:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «per rimborso prestiti» sono sostituite dalle seguenti: «per rimborso di prestiti»;

al secondo periodo, dopo le parole: «dalla verifica» sono inserite le seguenti: «delle condizioni»;

al terzo periodo, dopo le parole: «4 milioni di euro» e' inserita la seguente: «annui»;

al quinto periodo, le parole: «il Ministero degli Interni, cui spetta» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'interno, cui spettano»;

all'ottavo periodo, le parole: «dal Regolamento UE 479/2009» sono sostituite dalle seguenti: «dal regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009»;

al comma 6, lettera f), le parole da: «di parte corrente» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «di importo tale da consentire, complessivamente, il rimborso delle rate di cui al piano di ammortamento ristrutturato, tenuto conto dei versamenti già effettuati»;

il comma 12 e' sostituito dai seguenti:

«12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e delle regioni, al fine di stabilire modalita' e termini per l'applicazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle disposizioni recate dai commi da 1 a 14 del presente articolo nei confronti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nonche' al fine di valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente.

12-bis. Per la partecipazione alle riunioni del tavolo tecnico di cui al comma 12 ai componenti non spettano indennita', gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie dell'amministrazione di appartenenza disponibili a legislazione vigente.

12-ter. Le modalita' e i termini per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis, come definiti dal tavolo tecnico di cui al comma 12, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»;

al comma 14, dopo le parole: «4 milioni di euro» e' inserita la seguente: «annui»;

dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

«14-bis. All'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "2017-2021" sono sostituite dalle seguenti: "2017-2022";

b) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "La somma delle quote capitale annuali sospese e' rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2023. Nel 2022 gli enti interessati dalla sospensione possono utilizzare l'avanzo di amministrazione esclusivamente per la riduzione del debito e possono accertare entrate per accensione di prestiti per un importo non superiore a quello degli impegni per il rimborso di prestiti, al netto di quelli finanziati dal risultato di amministrazione, incrementato dell'ammontare del disavanzo ripianato nell'esercizio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli enti possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze di non essere interessati alla sospensione per l'esercizio 2022".

14-ter. Agli oneri derivanti dal comma 14-bis, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14-quater. Al fine di incentivare gli investimenti delle regioni nei rispettivi territori, al comma 321 dell'articolo 1 della legge 27

dicembre 2006, n. 296, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La riduzione dei trasferimenti erariali di cui al periodo precedente non si applica per gli anni dal 2023 al 2033".

14-quinquies. Al comma 322 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria e' effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualita' definita con il decreto di cui al presente comma".

14-sexies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 322 e' inserito il seguente:

"322-bis. Per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, le risorse derivanti dalla mancata riduzione dei trasferimenti di cui al comma 321 del presente articolo e all'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono destinate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano a nuovi investimenti diretti e indiretti per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145".

14-septies. All'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria e' effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualita' definita con il decreto di cui al presente comma".

14-octies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 14-quater a 14-septies, pari a 210,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione dei contributi per investimenti assegnati alle regioni a statuto ordinario ai sensi del comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

14-novies. La tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.

14-decies. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 243-bis, comma 9-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' alla copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati";

b) all'articolo 249, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati";

la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi finanziaria».

Dopo l'articolo 39 sono inseriti i seguenti:

«Art. 39-bis (Utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). - 1. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "Per gli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2017 al 2022" e dopo le parole: "sicurezza stradale" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano delle aree e delle sedi stradali".

Art. 39-ter (Disciplina del fondo anticipazione di liquidita' degli enti locali). - 1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della

Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidita' nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.

2. L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidita' effettuato in sede di rendiconto 2019, e' ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio.

3. Il fondo anticipazione di liquidita' costituito ai sensi del comma 1 e' annualmente utilizzato secondo le seguenti modalita':

a) nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'entrata dell'esercizio 2020 e' iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidita' accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo e' iscritto come fondo anticipazione di liquidita' nel titolo 4 della missione 20 - programma 03 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;

b) dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidita', nell'entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione e' applicato il fondo stanziato nella spesa dell'esercizio precedente e nella spesa e' stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.

4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidita' e' applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.

Art. 39-quater (Disavanzo degli enti locali). - 1. Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarieta' finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilita' accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilita' al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilita' accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, puo' essere ripianato in non piu' di quindici annualita', a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti.

2. Le modalita' di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione e' equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.

3. Ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonche' i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato».

All'articolo 40:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».

Dopo l'articolo 40 sono inseriti i seguenti:

«Art. 40-bis (Potenziamento delle Agenzie fiscali). - 1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni nonché una più incisiva azione di contrasto dell'evasione fiscale nazionale e internazionale, a decorrere dall'anno 2020 l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono autorizzate a utilizzare le risorse del proprio bilancio di esercizio, per un importo massimo, rispettivamente, di 6 milioni di euro e di 1,9 milioni di euro, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità previsti dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta alle risorse complessivamente già destinate e utilizzate a tale scopo. Le risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate, a valere sui finanziamenti delle Agenzie stesse, di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 e di ulteriori 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per l'Agenzia delle entrate e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 8,97 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11,02 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 40-ter (Proroga degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145). - 1. Gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitatamente all'anno 2020, secondo le procedure e le modalità di cui al medesimo articolo 1, commi da 954 a 956, della legge n. 145 del 2018 e nel limite di un ulteriore costo annuo di 25 milioni di euro».

All'articolo 41:

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino registrano trimestralmente, nella banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino. Con il decreto di cui al comma 3 è inoltre stabilito l'eventuale diverso periodo temporale di assolvimento dell'obbligo di registrazione dei piccoli produttori";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adottato, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2020"».

All'articolo 42:

al comma 2, lettera a), capoverso 1-quater, secondo periodo, le parole: «, del personale docente educativo» sono sostituite dalle seguenti: «e del personale docente, educativo».

Nel capo III, dopo l'articolo 42 è aggiunto il seguente:

«Art. 42-bis (Autoconsumo da fonti rinnovabili). - 1. Nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva, è consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili

ovvero realizzare comunita' energetiche rinnovabili secondo le modalita' e alle condizioni stabilite dal presente articolo. Il monitoraggio di tali realizzazioni e' funzionale all'acquisizione di elementi utili all'attuazione delle disposizioni in materia di autoconsumo di cui alla citata direttiva (UE) 2018/2001 e alla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, i consumatori di energia elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero possono realizzare comunita' energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 22 della medesima direttiva, alle condizioni di cui ai commi 3 e 4 e nei limiti temporali di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo.

3. I clienti finali si associano ai sensi del comma 2 nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari sono associati nel solo caso in cui le attivita' di cui alle lettere a) e b) del comma 4 non costituiscono l'attivita' commerciale o professionale principale;

b) nel caso di comunita' energetiche, gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, e la partecipazione alla comunita' di energia rinnovabile non puo' costituire l'attivita' commerciale e industriale principale;

c) l'obiettivo principale dell'associazione e' fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunita' ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunita', piuttosto che profitti finanziari;

d) la partecipazione alle comunita' energetiche rinnovabili e' aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui al comma 4, lettera d), compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

4. Le entita' giuridiche costituite per la realizzazione di comunita' energetiche ed eventualmente di autoconsumatori che agiscono collettivamente operano nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;

b) i soggetti partecipanti condividono l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L'energia condivisa e' pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati;

c) l'energia e' condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che puo' avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel perimetro di cui alla lettera d) o presso gli edifici o condomini di cui alla lettera e);

d) nel caso di comunita' energetiche rinnovabili, i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di cui alla lettera a) sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione;

e) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nello stesso edificio o condominio.

5. I clienti finali associati in una delle configurazioni di cui al comma 2:

a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;

b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di

autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;

c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b) e che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa.

6. Sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

7. Ai fini dell'incentivazione delle configurazioni di autoconsumo di cui al comma 2, gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in tali configurazioni accedono al meccanismo tariffario di incentivazione di cui al comma 9. Non e' consentito l'accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, ne' al meccanismo dello scambio sul posto. Resta ferma la fruizione delle detrazioni fiscali previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta i provvedimenti necessari a garantire l'immediata attuazione delle disposizioni del presente articolo. La medesima Autorita', inoltre:

a) adotta i provvedimenti necessari affinche' il gestore del sistema di distribuzione e la societa' Terna Spa cooperino per consentire, con modalita' quanto piu' possibile semplificate, l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alle modalita' con le quali sono rese disponibili le misure dell'energia condivisa;

b) fermo restando quanto previsto dal comma 6, individua, anche in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonche' di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete di bassa tensione e, per tale ragione, equiparabile all'autoconsumo fisico in situ;

c) provvede affinche', in conformita' a quanto disposto dalla lettera b) del comma 9, sia istituito un sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate in attuazione del presente articolo; in tale ambito, prevede l'evoluzione dell'energia soggetta al pagamento di tali oneri e delle diverse componenti tariffarie tenendo conto delle possibili traiettorie di crescita delle configurazioni di autoconsumo, rilevabili dall'attivita' di monitoraggio, e dell'evoluzione del fabbisogno complessivo delle diverse componenti. Per tali finalita' l'ARERA puo' avvalersi delle societa' del gruppo GSE Spa;

d) individua modalita' per favorire la partecipazione diretta dei comuni e delle pubbliche amministrazioni alle comunita' energetiche rinnovabili.

9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e' individuata una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di cui al comma 2, sulla base dei seguenti criteri:

a) la tariffa incentivante e' erogata dal GSE Spa ed e' volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo;

b) il meccanismo e' realizzato tenendo conto dei principi di semplificazione e di facilita' di accesso e prevede un sistema di reportistica e di monitoraggio dei flussi economici ed energetici a

cura del GSE Spa, allo scopo di acquisire elementi utili per la riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto, da operare nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;

c) la tariffa incentivante e' erogata per un periodo massimo di fruizione ed e' modulata fra le diverse configurazioni incentivabili per garantire la redditivita' degli investimenti, tenuto conto di quanto disposto dal comma 6;

d) il meccanismo e' realizzato tenendo conto dell'equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della necessita' di non incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei meccanismi vigenti;

e) e' previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti di cui al comma 8, lettera b), compresa la quota di energia condivisa, e dalla tariffa incentivante di cui al presente comma.

10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'articolo 43:

al comma 3, le parole: «Fondo sociale per l'occupazione e formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sociale per occupazione e formazione,»;

al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;

ai commi 5 e 6, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo».

E' aggiunto, in fine, il seguente allegato:

«Allegato 1
(articolo 39, comma 14-novies)
"Tabella 1
(articolo 1, comma 134)

Parte di provvedimento in formato grafico

LEGGE 17 luglio 2020, n. 77

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00095)

(GU n.180 del 18-7-2020 - Suppl. Ordinario n. 25)

Vigente al: 19-7-2020

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 luglio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34

All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, le parole: «SARS-Cov-2» sono sostituite dalle seguenti: «SARS-CoV-2»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, individuandoli tra i laboratori dotati di idonei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni di prestazioni generati dall'emergenza epidemiologica. A tale scopo, le regioni e le province autonome, sulla base delle indicazioni tecniche

fornite dal Ministero della salute, identificano un laboratorio pubblico di riferimento regionale che opera in collegamento con l'Istituto superiore di sanita' e individua, con compiti di coordinamento a livello regionale, ai fini dell'accreditamento, i laboratori pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, in possesso dei requisiti prescritti.

1-ter. I laboratori di microbiologia individuati dal laboratorio pubblico di riferimento regionale ai sensi del comma 1-bis hanno l'obbligo di trasmettere i referti positivi dei test molecolari per infezione da SARS-CoV-2 al dipartimento di prevenzione territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li trasmettono all'Istituto superiore di sanita', mediante la piattaforma istituita ai fini della sorveglianza integrata del COVID-19, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640. Per la comunicazione dei dati di cui al presente comma sono adottate adeguate misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza dei dati stessi.

1-quater. L'Istituto superiore di sanita', le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»;

al comma 2, le parole: «dell'isolamento contagiati» sono sostituite dalle seguenti: «dell'isolamento delle persone contagiate»;

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «emergenza in corso,» sono inserite le seguenti: «qualora non lo abbiano già fatto,», la parola: «quarantenati» e' sostituita dalle seguenti: «sottoposti a quarantena» e la parola: «cronici» e' sostituita dalle seguenti: «affetti da malattie croniche»;

dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della salute, sulla base di un atto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, coordina la sperimentazione, per il biennio 2020-2021, di strutture di prossimita' per la promozione della salute e per la prevenzione, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie di persone più fragili, ispirate al principio della piena integrazione socio-sanitaria, con il coinvolgimento delle istituzioni presenti nel territorio, del volontariato locale e degli enti del Terzo settore senza scopo di lucro. I progetti proposti devono prevedere modalità di intervento che riducano le scelte di istituzionalizzazione, favoriscano la domiciliarità e consentano la valutazione dei risultati ottenuti, anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quale il budget di salute individuale e di comunità»;

al comma 5, primo periodo, le parole: «identificati COVID-19, anche supportando» sono sostituite dalle seguenti: «identificati come affetti da COVID-19, anche coadiuvando»;

al comma 6, al terzo periodo, la parola: «assistenziali» e' sostituita dalla seguente: «assistenziale» e, al quarto periodo, le parole: «Ministero dell'economia e finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze»;

dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

«7-bis. Nel rispetto dei limiti della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e ai fini di una corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone conseguenti alla pandemia di COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a soggetti appartenenti alla categoria professionale degli psicologi di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56,

regolarmente iscritti al relativo albo professionale, in numero non superiore a uno psicologo per due unita' e per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore»;

al comma 10, le parole: «, che forma parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;

al comma 11:

il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Per l'attuazione dei commi 2, 3, 4, 4-bis e 8 e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro, di cui 25 milioni di euro per la sperimentazione di cui al comma 4-bis»;

al quinto periodo, le parole: «e province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «e le province autonome»;

al sesto periodo, le parole: «che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;

il nono periodo e' sostituito dai seguenti: «Per le finalita' di cui ai commi 4, 4-bis e 8, a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 766.466.017 euro, di cui 25 milioni di euro per l'anno 2021 per la sperimentazione di cui al comma 4-bis, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 4-bis, le regioni e le province autonome provvedono a trasmettere ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze una relazione illustrativa delle attivita' messe in atto e dei risultati raggiunti».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis (Borse di studio per medici). - 1. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonche' di concorrere al finanziamento delle spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale, a decorrere dall'anno 2021 sono accantonati 20 milioni di euro annui a valere sulle disponibilita' finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale al quale concorre lo Stato, fermo restando il livello di finanziamento fissato a legislazione vigente.

Art. 1-ter (Linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologica presso le strutture per anziani, persone con disabilita' e altri soggetti in condizione di fragilita'). - 1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida per la prevenzione, il monitoraggio e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilita', minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilita'.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto dei seguenti principi:

a) garantire la sicurezza e il benessere psico-fisico delle persone ospitate o ricoverate presso le strutture di cui al comma 1;

b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;

c) prevedere protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei contagi e per l'attuazione delle conseguenti misure di contenimento;

d) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio e' obbligato ad attenersi;

e) prevedere protocolli specifici per la sanificazione

periodica degli ambienti.

3. Le strutture di cui al comma 1 sono equiparate ai presidi ospedalieri ai fini dell'accesso, con massima priorit , alle forniture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo o strumento utile alla gestione e al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 2:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «secondo la metodologia di cui» sono sostituite dalle seguenti: «con il procedimento stabilito»;

al comma 2, secondo periodo, le parole: «posti letti» sono sostituite dalle seguenti: «posti letto»;

al comma 4, le parole: «dei Pronto Soccorso» sono sostituite dalle seguenti: «dei reparti di pronto soccorso» e le parole: «sospetti COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «sospetti di COVID-19»;

al comma 5, al primo periodo, le parole: «a implementare i mezzi di trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «ad aumentare il numero dei mezzi di trasporto» e, al terzo periodo, le parole: «A tal fine, il limite di spesa regionale per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Il limite di spesa regionale per l'attuazione delle misure di cui al presente comma per l'anno 2020», le parole: «colonna 6» sono sostituite dalle seguenti: «colonna 3» e le parole: «, che forma parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;

dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga alle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero, possono avviare, con le modalita' e nei limiti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato per le categorie A, B, BS e C, valorizzando le esperienze professionali maturate nello svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;

al comma 6, lettera b), le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che sia salvaguardato», le parole: «ivi incluse le indennita'» sono sostituite dalle seguenti: «compresa l'erogazione delle indennita'» e le parole: «C.C.N.L. 2016-2018 del 21 maggio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanita' - Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018. A valere sulle risorse di cui al presente comma destinate a incrementare i fondi incentivanti, le regioni e le province autonome possono riconoscere al personale di cui al comma 1 un premio, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, di importo non superiore a 2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e comunque per una spesa complessiva, al lordo dei contributi e degli oneri a carico dell'amministrazione, non superiore all'ammontare delle predette risorse destinate a incrementare i fondi incentivanti»;

dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

«6-bis. Allo scopo di concorrere alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale delle centrali uniche di risposta del Numero unico europeo dell'emergenza regionale 112 direttamente impiegato nelle attivita' di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite massimo di spesa. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»;

al comma 7, primo e quarto periodo, le parole: «, che forma parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;

al comma 8, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti. parole: «di Trento e di Bolzano»;

al comma 9, terzo periodo, le parole: «dei pronto soccorso» sono sostituite dalle seguenti: «dei reparti di pronto soccorso»;

al comma 10:

al terzo : «, che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;

al quarto periodo, le parole: «all'art. 18 del decreto legge 18 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;

al quinto periodo, le parole: «sul livello finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «sul livello del finanziamento»;

al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «all' Allegato D» sono inserite le seguenti: «annesso al presente decreto»;

al comma 12, le parole: «del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di seguito citato anche come "decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18",»;

al comma 13, le parole: «agli obblighi del» sono sostituite dalle seguenti: «agli obblighi previsti dal» e le parole: «1 agosto 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1° agosto 2011»;

dopo il comma 13 e' inserito il seguente:

«13-bis. Ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche con riferimento alle opere necessarie a perseguire le finalita' di cui al presente articolo realizzate mediante il ricorso al partenariato pubblico-privato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' autorizzato ad avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, di esperti individuati all'esito di una selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalita' da destinare al potenziamento dell'attivita' e delle strutture del citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Al relativo onere, pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

al comma 15, le parole: «di euro» sono sostituite dalla seguente: «euro»;

alla rubrica, le parole: «in emergenza COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione all'emergenza da COVID-19».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso 5, primo periodo, le parole: «possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione per la durata di 6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «possono

essere conferiti per la durata di sei mesi anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione».

Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Modifiche ai commi 547, 548 e 548-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di assunzione di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 547, le parole: "i medici e i medici veterinari" sono sostituite dalle seguenti: "i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi";

b) al comma 548, le parole: "dei medici e dei medici veterinari di cui" sono sostituite dalle seguenti: "dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui" e le parole: "della graduatoria dei medici e dei medici veterinari gia' specialisti alla data" sono sostituite dalle seguenti: "della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti gia' specialisti alla data";

c) al comma 548-bis:

1) le parole: "di formazione medica specialistica", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "di formazione specialistica" ;

2) al secondo periodo, dopo le parole: "fatti salvi" sono inserite le seguenti: ", per i medici specializzandi,";

3) al quarto periodo, le parole: "I medici e i medici veterinari" sono sostituite dalle seguenti: "I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi" e le parole: "del personale della dirigenza medica e veterinaria" sono sostituite dalle seguenti: "del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria";

4) al decimo periodo, dopo la parola: "specializzandi" e' inserita la seguente: "medici" e dopo le parole: "trattamento economico previsto" sono inserite le seguenti: "per i predetti specializzandi medici"».

All'articolo 4:

al comma 1, primo periodo, le parole: «in piano di rientro» sono sostituite dalle seguenti: «sottoposte a piano di rientro» e le parole: «pazienti COVID» sono sostituite dalle seguenti: «pazienti affetti da COVID-19»;

al comma 3, le parole: «pazienti COVID» sono sostituite dalle seguenti: «pazienti affetti da COVID-19», le parole: «di cui all'articolo 19, lettera c), della legge n. 23 giugno 2011, n. 118» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con il decreto di cui al comma 2, la specifica funzione assistenziale e' determinata con riferimento alle attivita' effettivamente svolte e ai costi effettivamente sostenuti dalle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e della circolare della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute n. 2627 del 1° marzo 2020, nonche' sostenuti dagli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, relativi: a) all'allestimento e ai costi di attesa di posti letto di ricovero ospedaliero per acuti per pazienti affetti da COVID-19 nelle discipline medico-internistiche e di terapia intensiva istituiti su indicazione della regione ai sensi del piano di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020; b) all'allestimento e ai costi di attesa di reparti di pronto soccorso dedicati alla gestione dei casi accertati di COVID-19 e dei casi sospetti di COVID-19, istituiti su indicazione della regione. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, l'incremento tariffario di cui al comma 1 e' determinato con riferimento ai maggiori oneri correlati ai ricoveri

ospedalieri di pazienti affetti da patologie da SARS-CoV-2, sostenuti dalle strutture e dagli enti di cui al periodo precedente, valutati sulla base delle informazioni desunte dal sistema informativo sanitario del Ministero della salute e dalle informazioni rese disponibili dalle regioni, anche in relazione alla loro congruità»;

al comma 5, le parole: «e che vedono altresì una temporanea sospensione delle attività ordinarie in funzione anche di quanto previsto» sono sostituite dalle seguenti: «, le quali sospendano le attività ordinarie anche in conseguenza dell'applicazione delle misure previste».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni e nel Servizio sanitario nazionale). - 1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), le parole: "alla data del 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2020";

b) al comma 11-bis, l'ultimo periodo è soppresso».

All'articolo 5:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. A tale fine è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»; alla rubrica, le parole: «degli specializzandi» sono sostituite dalle seguenti: «dei medici specializzandi».

Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-bis (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina) - 1. I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19.

Art. 5-ter (Istituzione della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative) - 1. A decorrere dall'anno accademico 2021/2022, è istituita la scuola di specializzazione in medicina e cure palliative, cui possono accedere i laureati in medicina e chirurgia.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 1.

3. Con il decreto di cui al comma 2 è altresì introdotto il corso di cure palliative pediatriche nell'ambito dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione in pediatria.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,8 milioni di euro per l'anno 2021, in 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 5,4 milioni di euro per l'anno 2023 e in 7,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato

dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: «nonche' dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare» sono soppresse;

al comma 2, le parole: «Con decreto del Ministro della salute, avente natura regolamentare, da adottarsi» sono sostituite dalle seguenti: «Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute,».

All'articolo 8:

al comma 1, dopo le parole: «di ulteriori 30 giorni» sono aggiunte le seguenti: «dalla data di scadenza»;

al comma 3, dopo le parole: «del centro» e' inserita la seguente: «ospedaliero» e dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,»;

al comma 4, le parole: «deve essere contattato il centro o lo specialista» sono sostituite dalle seguenti: «il paziente deve rivolgersi al centro ospedaliero o allo specialista»;

al comma 5, le parole: «, e distribuiti tramite il canale della farmaceutica convenzionata» sono sostituite dalle seguenti: «e distribuiti tramite gli esercizi farmaceutici convenzionati»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2020, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere a distribuire, nell'ambito dei limiti della spesa farmaceutica programmata, con la modalita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti con le modalita' di cui alle lettere b) e c) del citato comma 1 dell'articolo 8, secondo condizioni, modalita' di remunerazione e criteri stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e gli ordini professionali.

5-ter. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia italiana del farmaco, con propria determina, individua l'elenco dei medicinali di cui al comma 1, inclusi quelli soggetti a registro di monitoraggio, per cui ritenga che le funzioni di appropriatezza e controllo dei profili di sicurezza possano essere svolte attraverso Piani terapeutici».

All'articolo 10:

al comma 1, lettera a), dopo la parola: «infermieristico» e' inserita la seguente: «e», dopo le parole: «seguenti: "degli esercenti le professioni sanitarie» sono inserite le seguenti: «, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli» e le parole: «degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari» sono sostituite dalle seguenti: «degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari».

All'articolo 11:

al comma 1:

alla lettera c), le parole: «Il FSE» sono sostituite dalle seguenti: «3. Il FSE»;

alle lettere f), alinea, g), alinea e capoversi 4-bis), 4-ter) e 4-quater), h) e i), capoverso 15-nonies, la parola: «punto» e' sostituita dalla seguente: «numero»;

alla lettera f):

al primo capoverso, le parole: «- dopo le parole» sono sostituite dalle seguenti: «1) dopo le parole:»;

al secondo capoverso, le parole: «- le parole:» sono sostituite dalle seguenti: «2) le parole:»;

alla lettera g), capoversi 4-bis) e 4-ter), le parole: «in

ANA» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ANA»;
alla lettera i):

al capoverso 15-octies, le parole: «portale del nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «portale nazionale»;

al capoverso 15-nonies, all'alinea, la parola: «15-nonies» e' sostituita dalla seguente: «15-novies» e, alla lettera a), le parole: «1 aprile 1999» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile 1999».

Dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente:

«Art. 11-bis (Misure urgenti in materia di sperimentazioni cliniche). - 1. Al fine di promuovere in Italia le sperimentazioni cliniche essenziali per fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ad eventuali altre emergenze epidemiologiche future, al comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, le parole: ", l'assenza, rispetto allo studio proposto, d'interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studio, nonche' l'assenza di rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore" sono sostituite dalle seguenti: "gli interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado rispetto allo studio proposto, nonche' i rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore, in qualunque fase dello studio vengano a costituirsi. Il comitato etico valuta tale dichiarazione nonche' l'assenza, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studi, di partecipazioni azionarie dello sperimentatore, del coniuge o del convivente, a tutela dell'indipendenza e dell'imparzialita' della sperimentazione clinica, anche in momenti successivi all'inizio dello studio qualora intervengano nuovi conflitti di interessi"».

All'articolo 13:

al comma 1, dopo le parole: «epidemiologici e ambientali» sono inserite le seguenti: «, nonche' ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinione»;

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «per finalita' scientifiche» sono inserite le seguenti: «, nonche' ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in deroga alle previsioni della legge 11 gennaio 2018, n. 5».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «21 milioni».

Dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente:

«Art. 16-bis (Estensione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e agli altri lavoratori nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie vittime del contagio da COVID-19). - 1. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e' estesa ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, ai farmacisti, agli operatori socio-sanitari nonche' ai lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attivita' di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte o un'invalidita' permanente per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19».

Dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente:

«Art. 17-bis (Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo). - 1. Al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "1° settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

Dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente:

«Art. 18-bis (Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122). - 1. In considerazione delle

esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, delle norme di contenimento e della riduzione dei servizi a essa collegate, il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, e' incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'anno 2020, nell'ambito delle risorse stanziati ai sensi del primo periodo e nei limiti delle stesse, deve essere assicurato un maggiore ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva, anche ove cessata.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 19:

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. I medici arruolati ai sensi del presente articolo nonche' quelli arruolati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, qualora iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso di una scuola universitaria di specializzazione in medicina e chirurgia, restano iscritti alla scuola con sospensione del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica. Il periodo di attivita', svolto esclusivamente durante lo stato di emergenza, e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le universita', ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attivita' formative, tecniche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

3-ter. In ragione dell'eccezionalità e della limitata durata della ferma di cui al comma 1, agli ufficiali medici arruolati in servizio temporaneo nell'Arma dei carabinieri non sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di pubblica sicurezza»;

al comma 6, dopo la cifra: «3.241.969» nonche' dopo la cifra: «3.962.407» e' inserita la seguente parola: «euro».

All'articolo 23:

al comma 3, le parole: «e di euro» sono sostituite dalle seguenti: «ed euro».

All'articolo 25:

al comma 9:

al secondo periodo, le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando»;

al sesto periodo, le parole: «nonche' quelle relative» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' di quelli relativi»;

al comma 10, la parola: «effettuazione» e' sostituita dalla seguente: «presentazione»;

al comma 12:

al secondo periodo, le parole: «e gli interessi dovuti» sono sostituite dalle seguenti: «, e applicando gli interessi dovuti»;

al terzo periodo, le parole: «Si rendono applicabili» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano» e le parole: «del decreto 31 maggio 2010, n. 78» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78».

Dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente:

«Art. 25-bis (Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento). - 1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonche' dell'organizzazione di feste e cerimonie, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione del presente articolo anche al fine di

assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, privilegiando le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari almeno al 50 per cento rispetto a quello del 2019.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

All'articolo 26:

al comma 2:

alla lettera e), le parole: «all'articolo 67 decreto» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 67 del decreto»;

alla lettera f), le parole: «10 marzo 2000, n. 7.» sono sostituite dalle seguenti: «10 marzo 2000, n. 74;»;

dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. I benefici di cui al comma 2 si applicano anche alle aziende in concordato preventivo di continuita' con omologa gia' emessa che si trovano in situazione di regolarita' contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

al comma 12, secondo periodo, le parole: «non supera il maggiore tra» sono sostituite dalle seguenti: «non puo' superare il maggiore valore tra:» e le parole: «lettera a),» sono sostituite dalle seguenti.: «lettera a);»;

al comma 19, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Il Gestore e' autorizzato a trattenere dalle disponibilita' del Fondo un importo massimo per operazione pari, nell'anno 2020, allo 0,4 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari sottoscritti e, negli anni successivi e fino all'esaurimento delle procedure di recupero dei crediti vantati verso le societa' emittenti, allo 0,2 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari non rimborsati, con oneri valutati in 9,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 4,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 3,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»;

dopo il comma 19 e' inserito il seguente:

«19-bis. In considerazione delle peculiarita' normative delle imprese a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata e della loro funzione sociale, il Gestore puo' avvalersi, mediante utilizzo delle risorse di cui al secondo periodo del comma 19, delle societa' finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le quali assolvono, limitatamente alle societa' cooperative, le funzioni attribuite al soggetto gestore ai sensi del presente articolo, secondo le condizioni e con le modalita' definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico»;

al comma 20:

al primo periodo, le parole: «, si cumulano fra di loro» sono sostituite dalle seguenti: «sono cumulabili tra loro»;

al terzo periodo, le parole: «del regolamento della Commissione n. 702/2014 e del regolamento della Commissione n. 717/2013» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento (UE) della Commissione n. 1408/2013 e del regolamento (UE) della Commissione n. 717/2014»;

al quarto periodo, le parole: «ai commi, 4 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 4 e 8,» e le parole: «del COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «del COVID-19»,».

Dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti:

«Art. 26-bis (Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura). - 1. Per l'esercizio finanziario 2020, al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono destinati 10 milioni di euro per

interventi a favore di soggetti esposti al rischio di usura.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Art. 26-ter (Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese). - 1. Le misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche ai finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e dell'articolo 11, commi da 3 a 13, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Gli oneri per interessi ed eventuali oneri accessori derivanti dall'attuazione del presente comma restano a carico dell'impresa richiedente».

All'articolo 27:

al comma 3, dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: «Per la gestione del comparto riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli interventi a favore delle societa' cooperative, CDP S.p.A. adotta modalita' coerenti con la funzione sociale delle societa' cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata»;

al comma 4, alinea, al primo periodo, dopo le parole: «produttivo italiano» sono aggiunte le seguenti: «, secondo le priorita' definite, in relazione ai settori, alle filiere e agli obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di riforma di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in apposito capitolo dedicato alla programmazione economica» e, al terzo periodo, dopo le parole: «in forma cooperativa» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 5:

dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Lo schema di decreto e' trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel termine di quattordici giorni, decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato»;

al quarto periodo, le parole: «al comma 86 della legge n. 169 del 2019, alla rete logistica» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 86 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla rete logistica»;

al comma 12, primo periodo, le parole: «i propri esponenti» sono sostituite dalle seguenti: «i suoi esponenti»;

al comma 14, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia»;

dopo il comma 18 sono aggiunti i seguenti:

«18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette alle Camere una relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo e sul programma degli interventi e delle operazioni di sostegno e di rilancio del sistema economico-produttivo che si intende attuare.

18-ter. Al conto corrente di cui al comma 18 possono affluire anche le disponibilita' liquide dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell'economia reale, rafforzando la capitalizzazione popolare delle imprese. Le disponibilita' liquide del Patrimonio Destinato cosi' costituite sono gestite dalla CDP S.p.A. assicurando il massimo coinvolgimento anche delle societa' di gestione del risparmio italiane per evitare ogni possibile effetto di spiazzamento del settore del private capital. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalita' di attuazione del presente comma.

18-quater. In ragione di quanto previsto al comma 18-ter, all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le parole: "diverse dalle banche" sono soppresse».

All'articolo 28:

al comma 3, dopo la parola: «agrituristiche» sono inserite le seguenti: «, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator»;

dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. Alle imprese esercenti attivita' di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per cento»;

al comma 5, dopo le parole: «Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3» e' inserita la seguente: «, 3-bis» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attivita' a partire dal 1° gennaio 2019 nonche' ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19»;

dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

«5-bis. In caso di locazione, il conduttore puo' cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone»;

al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto previsto al comma 5-bis del presente articolo»;

al comma 10, le parole: «valutati in 1.424,1 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «valutati in 1.499 milioni di euro per l' anno 2020».

Dopo l'articolo 28 e' inserito il seguente:

«Art. 28-bis (Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici). - 1. In caso di contratti di appalto e di concessione che prevedono la corresponsione di un canone a favore dell'appaltante o del concedente e che hanno come oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le universita' e gli uffici e le amministrazioni pubblici, qualora i relativi dati trasmessi all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e dei relativi decreti, disposizioni e provvedimenti attuativi, mostrino un calo del fatturato conseguito dal concessionario per i singoli mesi interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 superiore al 33 per cento, le amministrazioni concedenti attivano la procedura di revisione del piano economico finanziario prevista dall'articolo 165, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di rideterminare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il solo periodo interessato dalla citata emergenza, le condizioni di equilibrio economico delle singole concessioni».

All'articolo 29:

al comma 1, le parole: «140 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «160 milioni»;

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Una quota dell'incremento di 160 milioni di euro di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro, e' destinata alle locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori sede con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, tramite rimborso, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce tetto di spesa, del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove e' ubicato l'immobile locato, per tutto il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' attuative del presente comma, prevedendo l'incumulabilita' con altre forme di sostegno al diritto allo studio, anche al fine del rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020».

Dopo l'articolo 30 e' inserito il seguente:

«Art. 30-bis (Fondo per la compensazione dei pagamenti effettuati con carte di credito o di debito). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per la parziale compensazione, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, che costituisce limite massimo di spesa, dei costi sostenuti dagli esercenti attivita' commerciali per le commissioni dovute per il pagamento delle transazioni effettuato con carte di credito o di debito a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'utilizzo del fondo di cui al comma 1 in relazione al volume di affari degli esercenti in misura proporzionale al volume di affari generato dai pagamenti con carte di credito o di debito, e tenendo conto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1.

3. Gli esercenti, tramite le rispettive associazioni di categoria, sottoscrivono protocolli volontari per definire con equita' e trasparenza il costo massimo delle commissioni.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 31:

al comma 1, dopo le parole: «decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, di seguito citato anche come "decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23",»;

al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di garantire una maggior efficienza nella gestione delle risorse del Fondo, adeguando le sue disponibilita' al profilo temporale delle perdite attese, possono essere assunti impegni a carico del medesimo Fondo anche a fronte di autorizzazioni di spesa pluriennali del bilancio dello Stato, in base alla valutazione della probabilita' di escussione delle garanzie, articolata per annualita', effettuata dagli organi di gestione dello stesso Fondo»;

al comma 3, secondo periodo, le parole: «8 aprile n. 23 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «8 aprile 2020, n. 23»;

dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese, la dotazione finanziaria del Fondo per la competitivita' delle filiere agricole di cui all'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020 »;

dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, l'apposito comparto del Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per il corrispondente importo, delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, giacenti nel conto corrente di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da riassegnare al pertinente capitolo di spesa»;

al comma 5, le parole: «Agli oneri derivanti dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: « Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 del presente articolo».

Dopo l'articolo 31 e' inserito il seguente:

«Art. 31-bis (Confidi). - 1. Il comma 6 dell'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:

"6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attivita' di garanzia, i confidi iscritti nell'albo possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1"».

All'articolo 33:

al comma 1, primo periodo, le parole: «mediante il proprio indirizzo di posta elettronica» sono sostituite dalle seguenti: «mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica», le parole: «questi siano accompagnati» sono sostituite dalle seguenti: l'espressione del consenso sia accompagnata», le parole: «facciano riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «faccia riferimento» e le parole: «siano conservati» sono sostituite dalle seguenti: «sia conservata»;

dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. Nell'ambito delle misure di cui al presente articolo volte a semplificare gli adempimenti concernenti i contratti finanziari .e assicurativi e in considerazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, gli articoli 4-sexies;4-septies, 4-decies, 193-quinquies e 194-septies del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella formulazione vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165, e le disposizioni regolamentari emanate dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa ai sensi del menzionato articolo 4-sexies, comma 5, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2020»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi».

Dopo l'articolo 33 e' inserito il seguente:

«Art. 33-bis (Disposizioni in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali). - 1. Su richiesta dell'assicurato i termini di validita' dei contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di licenza per la produzione, il deposito o la vendita di fuochi artificiali di cui agli articoli 47 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' di quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilita' civile verso terzi per l'attivita' pirotecnica, in scadenza dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati per un periodo di tre mesi senza oneri per l'assicurato. La proroga del contratto ai sensi del presente comma e' aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facolta' contrattualmente previste in favore dell'assicurato, che restano esercitabili».

All'articolo 35:

al comma 1, le parole: «in conformita' con la normativa» sono sostituite dalle seguenti: «in conformita' alla normativa».

All'articolo 36:

ai commi 1, primo periodo, 2, secondo periodo, e alla rubrica, le parole: «pan europeo» sono sostituite dalla seguente: paneuropeo»;

al comma 1, terzo periodo, le parole: «epidemia da COVID - 19» sono sostituite dalle seguenti: «epidemia di COVID-19»;

al comma 3, dopo le parole: «1.000 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020».

All'articolo 37:

Al comma 1, dopo la parola: «Preparedness» e' inserita la seguente: «Innovations».

All'articolo 38:

dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di promuovere il sistema delle start-up italiane e, piu' in generale, le potenzialita' del settore

dell'impresa innovativa nell'affrontare l'emergenza derivante dal COVID-19 e la fase di rilancio, il decreto di cui al comma 2 destina fino al 5 per cento delle risorse di cui al medesimo comma 2 al finanziamento di iniziative:

a) di comunicazione sul sistema italiano delle start-up, con specifica attenzione alle iniziative avviate al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dal COVID-19 e a quelle finanziate con le risorse di cui al comma 2;

b) di promozione e valorizzazione delle attività delle imprese innovative, delle start-up e del sistema di cui al comma 2, anche al fine di promuovere il raccordo tra imprese innovative e imprese tradizionali;

c) di informazioni relative alle iniziative condotte in questo settore in attuazione di quanto stabilito ai sensi del comma 2»;

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La misura massima dei finanziamenti agevolati di cui al presente comma che ciascuna start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa può ottenere è pari a quattro volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di 1 milione di euro per singolo investimento»;

al comma 7, capoverso Art. 29-bis, alla rubrica, le parole: «in "de minimis"» sono sostituite dalle seguenti: «in regime "de minimis"»;

al comma 8, capoverso 9-ter, secondo periodo, le parole: «euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: « euro 300.000 » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La detrazione di cui al presente comma spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e fino all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente. Sulla parte di investimento che eccede il limite di cui al secondo periodo, è fruibile esclusivamente la detrazione di cui al citato articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"»;

al comma 11, la parola: « riconosciuti » è sostituita dalla seguente: «riconosciute»;

al comma 13, la parola: «videogames» è sostituita dalla seguente: «videogiocchi» e la parola: «compreso» è soppressa;

al comma 16:

all'alinea, la parola: «ammessi» è sostituita dalla seguente: «ammesse»;

alla lettera c), le parole: «società di capitale» sono sostituite dalle seguenti: «società di capitali»;

al comma 17, la parola: «videogames» è sostituita dalla seguente: «videogioco»;

al comma 19, le parole: «valutate in 70,8 milioni di euro per l'anno 2021 e in 40,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «valutate in 72,55 milioni di euro per l'anno 2021 e in 41,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

alla rubrica, le parole: «dell'ecosistema» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema».

Dopo l'articolo 38 sono inseriti i seguenti:

«Art. 38-bis (Misure di sostegno all'industria del tessile, della moda e degli accessori).- 1. Al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo, è prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020. A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione del comma 1, con particolare riguardo alle modalita' di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalita' di erogazione dei contributi, alle modalita' di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonche' alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

3. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Art. 38-ter (Promozione del sistema delle societa' benefit). -

1. Per sostenere il rafforzamento, nell'intero territorio nazionale, del sistema delle societa' benefit, di cui all'articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in societa' benefit, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta e' riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.

2. Il credito d'imposta e' riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il credito d'imposta e' utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno 2021.

3. Per la promozione delle societa' benefit nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalita' e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Art. 38-quater (Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio). - 1. Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio e' stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attivita' di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile e' effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Le informazioni relative al presupposto della continuita' aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonche' alla capacita' dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico

funzionante destinato alla produzione di reddito.

2. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è limitata ai soli fini civilistici».

All'articolo 39:

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Al Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è assegnata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2020, destinata all'erogazione di finanziamenti agevolati per la costituzione di nuove imprese, nelle forme di società o società cooperativa, da parte di lavoratori di imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi, nonché per la promozione e lo sviluppo di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e di cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2015, nei limiti dello stanziamento di cui al presente periodo. Per le medesime ragioni di cui al primo periodo, gli enti di cui all'articolo 112, comma 7, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono continuare a concedere i finanziamenti ivi indicati, a condizioni più favorevoli di quelle esistenti sul mercato, fino al volume complessivo di 30 milioni di euro e per importi unitari non superiori a 40.000 euro per ciascun finanziamento. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 40:

al comma 4, le parole: «Al fine della verifica di appartenenza alle microimprese e alle piccole e medie imprese per i distributori di carburanti i ricavi si calcolano» sono sostituite dalle seguenti: «Per i fini di cui al comma 1, la verifica dell'appartenenza dei distributori di carburanti alla categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese è effettuata calcolando i ricavi».

All'articolo 41:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « a partire » sono soppresse;

al comma 2, le parole: «1 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio».

All'articolo 42:

al comma 4, le parole: «di ENEA» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ENEA»;

al comma 5, le parole: «ENEA e' autorizzata » sono sostituite dalle seguenti: «l'ENEA e' autorizzata» e le parole: «di Enea» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ENEA»;

al comma 9, dopo le parole: «del presente articolo» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

Dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:

«Art. 42-bis (Disposizioni concernenti l'innovazione tecnologica in ambito energetico). - 1. Al fine di sostenere lo sviluppo tecnologico e industriale funzionale al raggiungimento degli

obiettivi nazionali in tema di energia e di clima:

a) al comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, dopo le parole: "di cui all'articolo 3" sono inserite le seguenti: "e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030";

2) alla lettera a), le parole: "di cui al presente Titolo" sono sostituite dalle seguenti: "di sostegno alla produzione da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica";

3) il numero i. della lettera b) e' sostituito dal seguente:

"i. ai progetti di validazione in ambito industriale e di qualificazione di sistemi e tecnologie";

b) al comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "di cui ai numeri ii e iv della lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera b)" ».

All'articolo 43:

al comma 7, le parole: «ad euro 100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 100 milioni di euro» e le parole: «rinvenuti dall' abrogazione» sono sostituite dalle seguenti: «rivenienti dall' abrogazione della disposizione».

Dopo l'articolo 43 e' inserito il seguente:

«Art. 43-bis (Contratto di rete con causale di solidarieta') .-

1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:

"4-sexies. Per l'anno 2020, il contratto di rete puo' essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorita' competenti. Rientrano tra le finalita' perseguibili l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attivita' o per crisi di impresa, nonche' l'assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attivita' produttive nella fase di uscita dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialita', ai sensi dell'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete.

4-septies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli enti competenti per gli aspetti previdenziali e assicurativi connessi al rapporto di lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalita' operative per procedere alle comunicazioni da parte dell'impresa referente individuata dal contratto di rete di cui al comma 4-sexies necessarie a dare attuazione alla codatorialita' di cui all'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

4-octies. Ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo, ai fini degli adempimenti in materia di pubblicita' di cui al comma 4-quater, in deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, il contratto di rete di cui al comma 4-sexies deve essere sottoscritto dalle parti ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l'assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell' economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano espressione di interessi generali di una pluralita' di categorie e di territori".

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

All'articolo 44:

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e

giuridiche che acquistano in Italia dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi:

a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	2.000
21-60	2.000
61-110	1.500

b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO₂ emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	1.000
21-60	1.000
61-110	750

1-ter. I contributi di cui al comma 1-bis sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:

a) abbiano emissioni di CO₂ comprese tra 0 e 60 g/km aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) abbiano emissioni di CO₂ comprese tra 61 e 110 g/km, siano omologati in una classe non inferiore ad euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

1-quater. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, i contributi di cui al citato comma 1-bis sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

1-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

1-sexies. Le persone fisiche che tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da euro 0 a euro 3 con contestuale acquisto di un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a euro 6 o con emissioni di CO₂ inferiori o uguali a 60 g/km sono tenute al pagamento del 60 per cento degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà del veicolo acquistato.

1-septies. Le persone fisiche che consegnano per la

rottamazione, contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO₂ comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno diritto a un ulteriore incentivo di 750 euro, da sommare ai 1.500 euro già attribuiti al primo veicolo o, in alternativa, da utilizzare in forma di credito di imposta entro tre annualità per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

1-octies. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2020 quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.

1-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 1-bis a 1-octies del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

Dopo l'articolo 44 è inserito il seguente:

«Art. 44-bis (Modifica all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi). - 1. Il comma 1057 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

"1057. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di aiuti di Stato, a coloro che, nell'anno 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo di cui al primo periodo è pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011, di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente. Il contributo di cui al presente comma può essere riconosciuto fino a un massimo di cinquecento veicoli acquistati nel corso dell'anno e intestati al medesimo soggetto. In caso di acquisti effettuati da soggetti fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, il limite di cinquecento veicoli è riferito al numero complessivo dei veicoli da essi acquistati nel corso dell'anno"».

Dopo l'articolo 46 è inserito il seguente:

«Art. 46-bis (Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali). - 1. Le risorse relative al credito d'imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, destinate, per l'anno 2020, dall'articolo 12-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, anche alle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto, sono incrementate di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Le somme aggiuntive di cui al primo periodo sono destinate alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese e agli operatori del settore fieristico, con riferimento al ristoro dei danni prodotti dall'annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia, nei limiti delle medesime risorse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30

milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 48:

al comma 1:

alla lettera b), capoverso b-bis), le parole: «comma 1)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:

«b-bis) al comma 4-bis, lettera b), le parole: "euro 4 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6 milioni"»;

al comma 2, lettera b), le parole: «in conformita' con la normativa» sono sostituite dalle seguenti: «in conformita' alla normativa»;

al comma 3, le parole: «pari a 450 milioni di euro per il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 452 milioni di euro per l'anno 2020»;

dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementate di 5 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di sviluppare, in stretto collegamento con le comunita' di affari residenti all'estero, nei limiti delle risorse disponibili, servizi di informazione, l'export management e la promozione di contatti commerciali per le piccole e medie imprese, anche attraverso piattaforme digitali, da parte delle camere di commercio italiane all'estero. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»;

al comma 5, terzo periodo, le parole: «di parte capitale» sono sostituite dalle seguenti: «di conto capitale»;

i commi 6 e 7 sono soppressi.

Dopo l'articolo 48 e' inserito il seguente:

«Art. 48-bis (Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori). - 1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalita' e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) e' riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020. Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media. Il credito d'imposta e' riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 45 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.

2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1 con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una societa' di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore legale dei conti o il

professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 e sono definiti le modalita' e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 49:

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «all'articolo 26» e' inserita la seguente: «del».

Dopo l'articolo 49 e' inserito il seguente:

«Art. 49-bis (Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita con sede in Lombardia). - 1. Al fine di favorire processi innovativi proposti dai soggetti pubblici e privati del sistema della ricerca e dell'innovazione della regione Lombardia, quali gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le universita', il Consiglio nazionale delle ricerche, i centri di ricerca, le piccole e medie imprese e le start-up innovative, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, quale concorso dello Stato alle spese di promozione e finanziamento di progetti di ricerca altamente innovativi realizzati in collaborazione con le imprese dalla Fondazione Human Technopole di cui all'articolo 1, commi da 116 a 123, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, attraverso una struttura denominata "Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita", con sede in Lombardia.

2. Il Centro di cui al comma 1 favorisce la collaborazione tra soggetti privati del sistema dell'innovazione e istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo l'ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze e sostenendo l'attivita' brevettuale e la valorizzazione della proprieta' intellettuale. Il Centro favorisce le attivita' di ricerca collaborativa tra imprese e start-up innovative per lo sviluppo di biotecnologie, tecnologie di intelligenza artificiale per analisi genetiche, proteomiche e metabolomiche, tecnologie per la diagnostica, la sorveglianza attiva, la protezione di individui fragili, il miglioramento della qualita' di vita e l'invecchiamento attivo.

3. La Fondazione Human Technopole adotta specifiche misure organizzative e soluzioni gestionali dedicate, con adozione di una contabilita' separata relativa all'utilizzo delle risorse a tale scopo attribuite.

4. All'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della Fondazione a carico del

bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione".

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto;

b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Dopo l'articolo 51 e' inserito il seguente:

«Art. 51-bis (Modifica al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14). - 1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attivita' d'impresa, all'articolo 379, comma 3, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "bilanci relativi all'esercizio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "bilanci relativi all'esercizio 2021"».

Al capo I del titolo II, dopo l'articolo 52 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 52-bis (Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati). - 1. Al fine di supportare le imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per assicurarne la continuita' aziendale, e' consentito alle predette imprese chiedere, con comunicazione scritta, senza autorizzazione da parte delle amministrazioni incentivanti, di poter beneficiare, in relazione ai finanziamenti agevolati loro concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e in relazione ai finanziamenti bancari associati, della rinegoziazione del piano di ammortamento sia del finanziamento agevolato del Fondo rotativo, sia di quello bancario associato, sino alla durata massima complessiva di venticinque anni. Tale rinegoziazione rispetta il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso dei finanziamenti originari, comprensivi degli importi eventualmente scaduti e dei relativi oneri maturati, e dei finanziamenti rinegoziati, al tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, come determinato dal Ministero dello sviluppo economico, vigente alla data della rinegoziazione.

2. La rinegoziazione di cui al comma 1 e' possibile con il consenso della banca che svolge le attivita' di gestione del finanziamento, anche in nome e per conto della societa' Cassa depositi e prestiti Spa, e della banca che ha concesso il finanziamento bancario associato a quello agevolato, in conformita' con le previsioni contrattuali in essere, senza alcuna formalita', e comprende gli elementi accessori ai finanziamenti e le garanzie, inclusa la garanzia di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo e' corredata della dichiarazione di un professionista indipendente, avvocato, dottore commercialista, ragioniere o ragioniere commercialista, designato dall'impresa, o di una societa' di revisione ovvero di un istituto di credito, attestante che la rinegoziazione del piano di ammortamento del finanziamento agevolato del Fondo rotativo e di quello bancario associato e' funzionale ad assicurare la continuita' aziendale dell'impresa, nonche' il rimborso di entrambi i finanziamenti. Nel caso di accordi sulla base di piani attestati di risanamento, di

accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati in continuita', nonche' di strumenti similari disciplinati dalla normativa sulla crisi d'impresa e sull'insolvenza a quella data applicabile, la suddetta dichiarazione e' rilasciata dal professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, incaricato dal debitore nell'ambito della relativa procedura.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 52-ter (Disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualita'). - 1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 nei settori della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualita' nonche' di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche e' disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare all'elaborazione e alla realizzazione di progetti finalizzati al sostegno e alla valorizzazione dell'attivita' ceramica artistica e tradizionale. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e il Ministro dell'istruzione, sono individuati i criteri, le finalita', le modalita' di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al comma 1, nonche' le modalita' di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al medesimo comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 53:

al comma 1, le parole: «dall'epidemia da Covid-19» sono sostituite dalle seguenti: «dall'epidemia di COVID-19».

All'articolo 54:

al comma 3, primo periodo, le parole: «nella settore» sono sostituite dalle seguenti: «nel settore»;

al comma 7, la parola: «possibile» e' sostituita dalla seguente: «ammesso».

All'articolo 55:

al comma 1, la parola: «Province» e' sostituita dalla seguente: «Province»;

al comma 3, la parola: «singolo» e' soppressa e le parole: «che aumentera' progressivamente man mano che aumenta la durata» sono sostituite dalle seguenti: «che aumenta progressivamente all'aumentare della durata»;

al comma 6, secondo periodo, le parole: «, non supera le soglie di cui al presente articolo, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «non supera le soglie di cui al comma 4 del presente articolo»;

al comma 8, le parole: «e non oltre» sono soppresse.

All'articolo 56:

al comma 2, le parole: «sia i prestiti per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «i prestiti sia per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio»;

al comma 3, le parole: «e non oltre» sono soppresse;

al comma 5, le parole: «del punto» sono sostituite dalle seguenti: «indicati al punto»;

al comma 6, al secondo periodo, le parole: «, non supera le soglie di cui al presente articolo, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «non supera le soglie di cui al comma 5 del presente articolo» e, al terzo periodo, le parole: «di cui al presente articolo, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5

del presente articolo».

All'articolo 57:

al comma 1, la parola: «Province» e' sostituita dalla seguente: «Province»;

al comma 5, le parole: «e non oltre» sono soppresse;

al comma 7, le parole: «nel SEE» sono sostituite dalle seguenti: «nello Spazio economico europeo».

All'articolo 58:

al comma 1, la parola: «Province» e' sostituita dalla seguente: «Province».

All'articolo 59:

al comma 1, la parola: «Province» e' sostituita dalla seguente: «Province».

All'articolo 60:

al comma 1, la parola: «Province» e' sostituita dalla seguente: «Province».

All'articolo 61:

al comma 2, le parole: «e non oltre» sono soppresse;

al comma 3, le parole: «dell'art. 108 TFUE» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;

al comma 4, primo periodo, le parole: «dell'art. 107 TFUE» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;

al comma 5, primo periodo, le parole: «inerenti il» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti al».

All'articolo 64:

al comma 3, le parole: «d'intesa con la Conferenza Unificata» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata»;

alla rubrica, la parola: «modiche» e' sostituita dalla seguente: «modifiche».

All'articolo 65:

al comma 1, primo periodo, le parole: «della presente norma» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».

All'articolo 66:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «sanitari e non» sono sostituite dalle seguenti: «sanitari e no,»;

alla lettera b), la parola: «previsioni» e' sostituita dalla seguente: «disposizioni».

Dopo l'articolo 66 e' inserito il seguente:

«Art. 66-bis (Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per l'importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale). - 1. Al fine di assicurare alle imprese il necessario fabbisogno di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale e di sostenere la ripresa in sicurezza delle attivita' produttive, per l'importazione e l'immissione in commercio dei predetti dispositivi sono definiti criteri semplificati di validazione, in deroga alle norme vigenti, che assicurino l'efficacia protettiva idonea all'utilizzo specifico fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Per le mascherine chirurgiche i criteri di cui al comma 1 sono definiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da un comitato tecnico composto da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanita' (ISS), che lo presiede, da un rappresentante designato dalle regioni, da un rappresentante dell'Ente italiano di accreditamento - ACCREDIA, da un rappresentante dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e da un rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni degli organismi di valutazione della conformita' socie dell'ACCREDIA. Il supporto amministrativo al comitato e' assicurato dall'ISS. Ai componenti del comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Per i dispositivi di protezione individuale i criteri di cui al comma 1 sono definiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da un comitato

tecnico composto da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che lo presiede, da un rappresentante designato dalle regioni, da un rappresentante dell'ACCREDIA, da un rappresentante dell'UNI e da un rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni degli organismi di valutazione della conformita' socie dell'ACCREDIA. Il supporto amministrativo al comitato e' assicurato dall'INAIL. Ai componenti del comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni definiscono le modalita' di presentazione delle domande di validazione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale ai sensi del presente articolo e individuano le strutture competenti per la medesima validazione, in applicazione dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, avvalendosi degli organismi notificati e dei laboratori di prova accreditati dall'ACCREDIA, nonche' delle universita' e dei centri di ricerca e laboratori specializzati per l'effettuazione delle prove sui prodotti, e provvedono ai relativi controlli. Il monitoraggio sull'applicazione dei criteri semplificati di validazione e' assicurato dai comitati di cui ai commi 2 e 3, che supportano l'attivita' delle regioni.

5. Restano ferme le validazioni in deroga effettuate dall'ISS e dall'INAIL in attuazione dell'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'ISS e l'INAIL rimangono competenti per la definizione delle domande pervenute ai predetti Istituti fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, salvo che il richiedente rinunci espressamente a presentare domanda alla regione.

6. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5 del presente articolo, all'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «, importare e immettere in commercio» sono soppresse;

b) al comma 2, le parole: «e gli importatori», ovunque ricorrono, e le parole: «e coloro che li immettono in commercio,» sono soppresse;

c) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: «, gli importatori» e le parole: «e coloro che li immettono in commercio» sono soppresse;

2) al secondo periodo, le parole: «e gli importatori» sono soppresse;

d) al comma 4, le parole: «e all'importatore e' fatto divieto di immissione in commercio» sono soppresse.

7. Per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 resta fermo quanto disposto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».

Dopo l'articolo 67 e' inserito il seguente:

«Art. 67-bis (Inserimento al lavoro dei care leavers). - 1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' attribuita anche in favore di coloro che, al compimento della maggiore eta', vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria».

All'articolo 68:

al comma 1:

la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

«c) al comma 2, secondo periodo, le parole: «in ogni caso» sono sostituite dalle seguenti: «a pena di decadenza» e la parola: «quarto» e' soppressa;»;

la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

«d) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

"2-bis. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente

dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la domanda nelle modalita' corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente.

La predetta domanda, presentata nelle modalita' corrette, e' considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52»;

la lettera e) e' sostituita dalla seguente:

«e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

"3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono concessi per una durata massima di novanta giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e non sono computati ai fini delle successive richieste. Per assicurare la celerita' delle autorizzazioni, le integrazioni salariali a carico del trattamento di CISOA con causale "emergenza COVID-19" sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di CISOA, puo' essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga, ai sensi dell'articolo 22"»;

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. In sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle domande fissati, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa, ai sensi dei commi 2 e 3-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificati dalle lettere c) ed e) del comma 1 del presente articolo, se posteriori alla data cosi' determinata, sono stabiliti al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52».

All'articolo 70:

al comma 1:

alla lettera e), capoverso 5-quater; secondo periodo, la parola: «costituti» e' sostituita dalla seguente: «costituiti»;

la lettera f) e' sostituita dalla seguente:

«f) il comma 6 e' sostituito dal seguente:

"6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo, del presente decreto. Il trattamento puo' essere concesso esclusivamente con la modalita' di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di cui al terzo periodo e' stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore a quello determinato ai sensi del terzo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio

2020 e il 30 aprile 2020, il termine e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l' accettazione possono presentare la domanda nelle modalita' corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente; la predetta domanda, presentata nelle modalita' corrette, e' considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Il datore di lavoro e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalita' stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui e' collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo e' stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore a quello determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente».

Dopo l'articolo 70 e' inserito il seguente:

«Art. 70-bis (Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale). - 1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal presente decreto, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, e' consentito usufruire di ulteriori quattro settimane di erogazione dei trattamenti di cui ai medesimi articoli anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, da computare considerando cumulativamente i trattamenti riconosciuti sia ai sensi dei citati articoli 19, 20, 21 e 22, sia ai sensi del presente articolo mediante il riconoscimento delle ulteriori quattro settimane massime da parte dell'INPS ai sensi degli articoli 22-quater e 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, introdotti dall'articolo 71 del presente decreto, nel limite di spesa di 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, trasmettendo i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non potra' in ogni caso emettere altri provvedimenti di concessione dei trattamenti. Ai maggiori oneri derivanti dal primo e dal secondo periodo del presente comma, pari a 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, introdotto dall'articolo 71 del presente decreto».

All'articolo 71:

al comma 1:

al capoverso articolo 22-ter, comma 1:

al primo periodo, le parole: «2.740,8 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.673,2 milioni di euro»;

al secondo periodo, le parole: «nel rispetto dei saldi di finanza pubblica da adottare entro il 31 agosto 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 31 agosto 2020, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica,»;

al capoverso articolo 22-quater:

al comma 1, primo e terzo periodo, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5»;

al comma 2, le parole: «dell'articolo» sono sostituite

dalle seguenti: «dall'articolo»;

i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, alla sede dell'INPS territorialmente competente, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha, avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di cui al primo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del primo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.

4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'INPS trasmette la domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1, entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di un'anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'INPS. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di cui al primo periodo è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. L'INPS autorizza l'accoglimento della domanda e dispone l'anticipazione del pagamento del trattamento entro quindici giorni dal ricevimento della domanda stessa. La misura dell'anticipazione è calcolata sul quaranta per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte del datore di lavoro, l'INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. L'INPS disciplina le modalità operative del procedimento previsto dalla presente disposizione. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente»;

al comma 6, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5»;

alla rubrica, le parole: «all'Istituto» sono sostituite dalle seguenti: «concesso dall'Istituto»;

al comma 2, le parole: «2.740,8 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.673,2 milioni» e le parole: «ai sensi dell'articolo ai sensi dell'articolo 265» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 265».

All'articolo 72:

al comma 1:

alla lettera a), il capoverso 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e fino al 31 agosto, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato ha diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per i figli di età non superiore ai dodici anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un'indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad

eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. I periodi di congedo devono essere utilizzati, nelle ipotesi nelle quali i congedi sono riconosciuti, in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

dopo la lettera a) e' inserita la seguente:

«a-bis) al comma 4, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"».

All'articolo 74:

al comma 1, alinea, dopo le parole: «decreto-legge 17 marzo» e' inserita la seguente: «2020».

All'articolo 78:

al comma 2, alinea, dopo le parole: «dell'indennita'» sono inserite le seguenti: «di cui».

All'articolo 80:

al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, le parole: «recesso del contratto» sono sostituite dalle seguenti: «recesso dal contratto»;

dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Fino al 17 agosto 2020 la procedura di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo, non puo' avere una durata inferiore a quarantacinque giorni».

Dopo l'articolo 80 e' inserito il seguente:

«Art. 80-bis (Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81). - 1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non e' compreso il licenziamento».

All'articolo 81:

il comma 1 e' soppresso.

All'articolo 82:

al comma 1, alinea, la parola: «giugno» e' sostituita dalla seguente: «luglio»;

dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Ai fini del riconoscimento del Rem ai sensi del comma 2 del presente articolo, durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2020, le disposizioni dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, non si applicano, previa autocertificazione, in presenza di persone minori di eta' o meritevoli di tutela, quali soggetti malati gravi, disabili, in difficolta' economica e senza dimora, aventi i requisiti di cui al citato articolo 5 del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014»;

al comma 10, le parole: «954,6 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «966,3 milioni di euro»;

All'articolo 83:

al comma 2, primo periodo, le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando».

All'articolo 84:

ai commi 1, 4, 5, 7 e 14, le parole: «decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18»;

al comma 5, le parole: «in somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «in regime di somministrazione»;

al comma 6, al primo periodo, le parole: «settore turismo» sono sostituite dalle seguenti: «settore del turismo» e, al secondo periodo, le parole: «in somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «in regime di somministrazione»;

al comma 8, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; per i lavoratori intermittenti di cui alla presente lettera iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale, l'accesso all'indennita' e' comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal comma 10»;

al comma 9, lettera a), le parole: «articoli 13 e 18» sono sostituite dalle seguenti: «articoli da 13 a 18»;

al comma 10, le parole: «all'articolo 38 del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori intermittenti di cui al comma 8, lettera b), e' corrisposta la sola indennita' di cui alla medesima lettera»;

al comma 12, le parole: «3.840,8 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.850,4 milioni di euro»;

al comma 15, le parole da: «pari a 3.912,8 milioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 3.922,4 milioni di euro, si provvede, quanto a 3.912,8 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto e, quanto a 9,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziato dall'articolo 183 del presente decreto».

All'articolo 85:

al comma 2, le parole: «sono riconosciute» sono sostituite dalle seguenti: «e' riconosciuta».

All'articolo 89:

dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. I servizi previsti all'articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati. Allo scopo di assicurare l'effettivo e continuo godimento di tali diritti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e della loro autonomia organizzativa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definiscono le modalita' per garantire l'accesso e la continuita' dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari essenziali di cui al presente comma anche in situazione di emergenza, sulla base di progetti personalizzati, tenendo conto delle specifiche e inderogabili esigenze di tutela delle persone piu' esposte agli effetti di emergenze e calamita'. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Dopo l'articolo 89 e' inserito il seguente:

«Art. 89-bis (Applicazione della sentenza della Corte costituzionale in materia di trattamenti di invalidita' civile). - 1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a concorrere a ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale, pronunciata nella camera di consiglio del 23 giugno 2020, in materia di riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in favore degli invalidi civili totali, indipendentemente dal requisito dell'eta' pari o superiore a sessanta anni previsto dal comma 4 del medesimo articolo 38.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265».

All'articolo 90:

al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19,

il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalita' agile e' riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'eta' o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilita' che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosita' accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalita' sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa»;

ai commi 3 e 4, le parole: «sul sito» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet».

All'articolo 93:

dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, e' prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato».

All'articolo 95:

al comma 1, alinea, dopo le parole: «Albo delle imprese artigiane» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 5, la parola: «GURI» e' sostituita dalle seguenti: «Gazzetta Ufficiale»;

dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:

«6-bis. Al fine di garantire la ripresa delle attivita' produttive delle imprese in condizioni di sicurezza, in via eccezionale per l'anno 2020, l'INAIL utilizza una quota parte delle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pari a 200 milioni di euro. Al medesimo fine di cui al primo periodo, l'INAIL adotta, entro il 15 settembre 2020, un bando per il concorso al finanziamento di progetti di investimento delle imprese ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con modalita' rapide e semplificate, anche tenendo conto degli assi di investimento individuati con il bando di finanziamento ISI 2019 revocato ai sensi del comma 5 del presente articolo. L'INAIL provvede all'aggiornamento del piano degli investimenti per il triennio 2020-2022 entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine della verifica di compatibilita' con i saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi del citato articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010»;

alla rubrica, le parole: «rischio da contagio .» sono sostituite dalle seguenti: «rischio di contagio».

All'articolo 98:

al comma 3, secondo periodo, le parole: «decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18»;

al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «21,1 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».

All'articolo 101:

al comma 1, le parole: «dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge».

All'articolo 102:

al comma 1, le parole: «dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge» e le parole: «45 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni di euro».

All'articolo 103:

al comma 1, secondo periodo, la parola: «documentazioni» e' sostituita dalla seguente: «documentazione»;

al comma 2, al secondo periodo, dopo la parola: «cittadini» e' inserita la seguente: «stranieri» e, al terzo periodo, dopo le

parole: «il cittadino» e' inserita la seguente: «straniero»;

al comma 3, lettera b), le parole: «per se stessi o per componenti della propria famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia»;

al comma 4, al primo periodo, le parole: «e' indicata» sono sostituite dalle seguenti: «sono indicate» e, al secondo periodo, le parole: «di svolgere» sono sostituite dalle seguenti: «dello svolgimento di»;

al comma 5, alinea, le parole: «L'istanza di cui ai commi 1 e 2, e' presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal 1° giugno 2020 al 15 agosto 2020»;

al comma 6, primo periodo, le parole: «la conclusione» sono sostituite dalle seguenti: «l'instaurazione»;

al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro delle politiche agricole» e' inserita la seguente: «alimentari»;

al comma 8, lettera a), le parole: «dell'immigrazione clandestina dall'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'emigrazione clandestina dall'Italia» e le parole: «art. 600» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 600»;

al comma 10:

alla lettera c), le parole: «pronunciata anche» sono sostituite dalla seguente: «adottata» e le parole: «inerenti gli» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti agli»;

alla lettera d), le parole: «quella di applicazione pronunciata» sono sostituite dalle seguenti: «quella adottata»;

al comma 12, lettera a), le parole: «dell'immigrazione clandestina dall'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'emigrazione clandestina dall'Italia»;

al comma 13, primo periodo, le parole: «ivi compresa la» sono sostituite dalle seguenti: «anche per»;

al comma 16, primo periodo, dopo le parole: «comma 6» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 21, le parole: «Al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Al secondo periodo del comma 1», le parole: «del decreto legge decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge» e le parole: «dopo le parole rappresentanti sono aggiunte le seguenti "dell'Autorita' politica delegata per la coesione territoriale, nonche' dell'Autorita' politica delegata per le pari opportunita'"» sono sostituite dalle seguenti: «dopo le parole: "rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dell'Autorita' politica delegata per la coesione territoriale, dell'Autorita' politica delegata per le pari opportunita',"»;

al comma 23, primo periodo, le parole: «da ripartire nelle sedi di servizio interessate nelle procedure» sono sostituite dalle seguenti: «da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure».

Al titolo III, dopo l'articolo 103 e' aggiunto il seguente:

«Art. 103-bis (Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri). - 1. Per l'anno 2020 e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attivita' nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali, definiti ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, nonche' dell'allegato II all'Accordo tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 e reso esecutivo dalla legge 15 novembre 2000, n. 364, ovvero che svolgono la propria attivita' in altri Paesi non appartenenti all'Unione europea confinanti o limitrofi ai confini nazionali con cui sono vigenti appositi accordi bilaterali, che siano titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero dei lavoratori subordinati nonche' dei titolari di partita IVA, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a decorrere dal 23 febbraio 2020 e siano privi dei requisiti stabiliti per

beneficiare delle misure di sostegno ai lavoratori previste dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi previsto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 104:

al comma 3:

al primo periodo, le parole: «gli oneri derivante» sono sostituite dalle seguenti: «gli oneri derivanti» e le parole: «il riconoscimento di una indennita'» sono sostituite dalle seguenti: «la concessione di un indennizzo»;

al secondo periodo, le parole: «dell'indennita'» sono sostituite dalle seguenti: «dell'indennizzo»;

dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilita', in via sperimentale per l'anno 2020 e nel limite di 5 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attivita' sportive amatoriali, destinati a persone con disabilita' fisica. A tale fine la dotazione del Fondo sanitario nazionale e' incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi di cui al primo periodo e le modalita' per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale»;

al comma 4, le parole: «pari, a 150 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «pari a 155 milioni di euro»;

All'articolo 105:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «di bambini e bambine di eta' compresa fra i 3 e i 14 anni» sono sostituite dalle seguenti: «dei minori di eta' compresa tra zero e sedici anni»;

alla lettera b), la parola: «implementare» e' sostituita dalla seguente: «incrementare»;

al comma 2, le parole: «alle lettere a)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera a)».

Al titolo IV, dopo l'articolo 105 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 105-bis (Fondo per il reddito di liberta' per le donne vittime di violenza). - 1. Al fine di contenere i gravi effetti economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilita', nonche' di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di poverta', il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse stanziare ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Art. 105-ter (Contributo per l'educazione musicale). - 1. Per l'anno 2020, ai nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente in corso di validita', ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro e' riconosciuto un contributo fino a 200 euro per le spese sostenute per la frequenza delle lezioni di musica dei figli minori di anni sedici gia' iscritti alla data del 23 febbraio 2020 a scuole di musica iscritte nei relativi registri regionali nonche' per la frequenza di cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione.

2. Il contributo puo' essere richiesto per una sola volta da ciascun nucleo familiare ed e' riconosciuto a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

4. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita' e i termini per: l'e rogazione del contributo di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Art. 105-quater (Misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identita' di genere). - 1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2020, allo scopo di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identita' di genere e per il sostegno delle vittime. A tal fine, e' costituito uno speciale programma di assistenza volto a garantire assistenza legale, psicologica, sanitaria e sociale alle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identita' di genere nonche' ai soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilita' in relazione all'orientamento sessuale o all'identita' di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento. Tali attivita' sono svolte garantendo l'anonimato dei soggetti di cui al presente comma.

2. Con appositi provvedimenti normativi, nel limite di spesa costituito dalle risorse di cui al comma 1, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

Alla rubrica del titolo IV sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identita' di genere».

All'articolo 106:

al comma 1:

al primo periodo, la parola: «connesse» e' sostituita dalla seguente: «connessa»;

al quarto periodo, dopo le parole: «dell'andamento delle spese» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e la

parola: «apposite» e' sostituita dalla seguente: «apposita»;

dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

«3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantita' delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre", la parola: "contestuale" e' soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 31 gennaio 2021"».

Dopo l'articolo 106 e' inserito il seguente:

«Art. 106-bis (Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate, per una quota del 50 per cento, alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprieta' degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e, per la restante quota del 50 per cento, ai comuni in stato di dissesto finanziario i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo e' ripartito, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 109:

al comma 1:

l'alinea e' sostituito dal seguente: «Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 48 e' sostituito dal seguente:»;

al capoverso Art. 48, comma 1, secondo periodo, la parola: «previsti» e' sostituita dalla seguente: «previste».

All'articolo 110:

dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Il comma 3 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' sostituito dal seguente:

"3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 e' differito al 30 giugno 2020. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono cosi' modificati per l'anno 2020:

a) i bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2020;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale e' approvato dalla giunta regionale entro il 30 novembre 2020"».

All'articolo 111:

al comma 1:

al primo periodo, la parola: «connesse» e' sostituita dalla seguente: «connessa»;

al terzo periodo, dopo le parole: «dell'andamento delle spese» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

All'articolo 112:

al comma 1, quarto periodo, le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «200,5 milioni»;

dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. In favore del comune di San Colombano al Lambro, interamente compreso nel territorio dell'azienda socio-sanitaria di Lodi ancorche' appartenente alla provincia di Milano, e' riconosciuto un contributo, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, ad integrazione di quanto determinato con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 27 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 5 giugno 2020».

Dopo l'articolo 112 e' inserito il seguente:

«Art. 112-bis (Fondo per i comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19). - 1. In considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato comuni non compresi tra quelli previsti dall'articolo 112, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria.

2. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Al fine della ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene conto, sulla base della popolazione residente, dei comuni individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, e' stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti; per i restanti comuni, si tiene conto dell'incidenza, in rapporto alla popolazione residente, del numero dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 comunicati dal Ministero della salute e accertati fino al 30 giugno 2020.

4. Per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in caso di esercizio provvisorio sono autorizzate le variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi degli enti locali riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite agli stessi enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza. Per il medesimo anno, l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 113:

al comma 1, dopo le parole: «rinegoziazione o sospensione» e' inserita la seguente: «della» e la parola: «contratto» e' sostituita dalla seguente: «contratti»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «delle quote capitale» sono sostituite dalle seguenti: «della quota capitale»;

dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico, produttivo e sociale in

conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 19, terzo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "L'immobile puo' essere destinato all'amministrazione interessata per finalita' diverse dall'edilizia giudiziaria, anche in considerazione di particolari condizioni, quali quelle determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della societa' Cassa depositi e prestiti Spa ovvero nel caso in cui i mutui concessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immo-bile a finalita' di edilizia giudiziaria"».

All'articolo 114:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «15 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre»;

alla lettera b), le parole: «30 agosto» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre»;

alla lettera c), le parole: «15 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre».

Dopo l'articolo 114 sono inseriti i seguenti:

«Art. 114-bis (Enti in riequilibrio. Sospensione di termini). -

1. Il termine di impugnazione previsto dal comma 5 dell'articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in scadenza dall'8 marzo 2020 fino alla fine dell'emergenza da COVID-19, decorre dal 1° gennaio 2021.

2. La verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale relativa al primo semestre dell'anno 2020, prevista dal comma 6 dell'articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' effettuata nell'ambito della verifica relativa al secondo semestre del medesimo anno, la quale riguarda l'intero anno e tiene conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 114-ter (Misure urgenti per la distribuzione del gas naturale nei comuni montani). - 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e' inserito il seguente:

"4-bis. Le estensioni e i potenziamenti di reti e di impianti esistenti nei comuni gia' metanizzati e le nuove costruzioni di reti e di impianti in comuni da metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come territori montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonche' nei comuni che hanno presentato nei termini previsti la domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5/2015 del 28 gennaio 2015, nei limiti delle risorse gia' assegnate, si considerano efficienti e gia' valutati positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica aggiorna conseguentemente i tempi per le attivita' istruttorie sulle domande di cui alle deliberazioni adottate in materia. A tale fine l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente ammette a integrale riconoscimento tariffario i relativi investimenti"».

All'articolo 115:

al comma 1, secondo periodo, la parola: «denominati» e' sostituita dalla seguente: «denominate»;

al comma 3, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2».

All'articolo 117:

dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale in conseguenza di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ove non

certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione»;

al comma 5, le parole: «province autonomie» sono sostituite dalle seguenti: «province autonome»;

al comma 8, quarto periodo, le parole: «e non oltre», ovunque ricorrono, sono soppresse.

Al titolo V, dopo l'articolo 118 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 118-bis (Disposizioni in materia di assunzioni di personale negli enti in dissesto). - 1. Nel rispetto dei principi di risanamento della finanza pubblica e del contenimento delle spese nonche' per ragioni di celerita' e di riduzione dei tempi procedurali, nell'ottica dell'efficacia e dell'efficienza della pubblica amministrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto ordinario, le province, le citta' metropolitane e i comuni strutturalmente deficitari o sottoposti alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto, prima di bandire concorsi per nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo, possono riattivare e portare a termine eventuali procedure concorsuali sospese, annullate o revocate per motivi di interesse pubblico connessi alla razionalizzazione della spesa, a seguito della acquisizione della condizione di ente strutturalmente deficitario o della dichiarazione di dissesto finanziario o dell'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. La definitiva assunzione di personale e' effettuata nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 243, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di controllo della Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale.

Art. 118-ter (Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria). - 1. Gli enti territoriali possono, con propria deliberazione, stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.

Art. 118-quater (Modifiche al comma 346 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208). - 1. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo, la parola: "2019" e' sostituita dalla seguente: "2020";

b) il sesto periodo e' soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Art. 118-quinquies (Modifica al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145).- 1. Al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di fornire supporto tecnico agli enti locali nell'individuazione, nella regolarizzazione, nella trasformazione e nella messa a norma delle strutture di proprieta'

dei medesimi enti da utilizzare per l'emergenza da COVID-19, l'Agenzia del demanio e le regioni possono avvalersi della Fondazione di cui al presente comma. Per tali finalita' sono stanziati a favore della medesima Fondazione 300.000 euro per l'anno 2020".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

L'articolo 119 e' sostituito dal seguente:

«Art. 119 (Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici). - 1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unita' immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno. La detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unita' immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unita' immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari, nonche', esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unita' immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari ed e' riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unita' immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della

Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonche', esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed e' riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1. Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3.

3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unita' immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se cio' non sia possibile, il conseguimento della classe energetica piu' alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti e' elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente

credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.

4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo e' riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreche' l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa e' ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

6. La detrazione di cui al comma 5 e' riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita' di accumulo del sistema di accumulo.

7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo e' subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non e' cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalita' relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.

8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e' riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreche' l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1

del presente articolo.

9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:

a) dai condomini;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita' di impresa, arti e professioni, su unita' immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;

c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonche' dagli enti aventi le stesse finalita' sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di societa' che rispondono ai requisiti della legge europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprieta' ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprieta' indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

e) dalle associazioni e societa' sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

10. I soggetti di cui al comma 9, lettera b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unita' immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformita' di cui al comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalita' attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:

a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruita' delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione e' trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalita' attuative;

b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli

stessi al fine della riduzione del rischio sismico e' asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruita' delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformita' di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo e' rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruita' delle spese si fa riferimento ai prezzi individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a). Nelle more dell'adozione del predetto decreto, la congruita' delle spese e' determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilita' civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attivita' prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformita' di cui al comma 11.

15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unita' immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3 del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi;

b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

"2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e' ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di

climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione».

16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunita' energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attivita' commerciale abituale. La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.

16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis. L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto.

16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265».

Dopo l'articolo 119 e' inserito il seguente:

«Art. 119-bis (Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8). - 1. All'articolo 1, comma 8-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 ottobre 2020";

b) le parole: ", per fatti non imputabili all'amministrazione" sono soppresse».

All'articolo 120:

al comma 1, le parole: «indicati nell'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «indicati nell'allegato 2»;

al comma 3, la parola: «individuate» e' sostituita dalla seguente: «individuati».

All'articolo 121:

al comma 1:

all'alinea, dopo la parola: «detrazione» e' inserita la seguente: «spettante»;

la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

«a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi

e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facolta' di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari»;

la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facolta' di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari»;

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere piu' di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento»;

al comma 2, lettera d), le parole: «comma 219» sono sostituite dalle seguenti: «commi 219 e 220»;

al comma 3:

al primo periodo, la parola: «anche» e' soppressa;

il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

al comma 4, secondo periodo, le parole: «allo sconto praticato o al credito» sono sostituite dalle seguenti: «al credito d'imposta»;

al comma 5, primo periodo, la parola: «integrazione» e' sostituita dalla seguente: «sussistenza»;

al comma 6, le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando»;

al comma 7, dopo le parole: «in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»;

la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali».

All'articolo 122:

al comma 1, dopo le parole: «ivi inclusi» sono inserite le seguenti: «il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli»;

al comma 2, lettera d), le parole: «per sanificazione degli ambienti di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «per la sanificazione».

All'articolo 123:

al comma 2, la parola: «valutati» e' sostituita dalla seguente: «valutate».

All'articolo 124:

al comma 3, la parola: «valutati» e' sostituita dalla seguente: «valutate».

All'articolo 125:

al comma 1, primo periodo, la parola: «virus» e' soppressa e dopo le parole: «civilmente riconosciuti,» sono inserite le seguenti: «nonche' alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,»;

al comma 2, lettera e), la parola: «dispostivi» e' sostituita dalla seguente: «dispositivi»;

al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

al comma 6, dopo le parole: «dall'abrogazione» sono inserite le seguenti: «della disposizione».

All'articolo 126:

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di incrementare le risorse destinate agli imprenditori che hanno subito danni economici a causa dell'epidemia di COVID-19 e vittime di richieste estorsive, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 127:

al comma 1:

alla lettera a), numero 1), capoverso, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020»;

alla lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole: «24 febbraio 2020» sono inserite le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020».

All'articolo 128:

al comma 1, dopo le parole: «legge 24 aprile» e' inserita la seguente: «2020».

All'articolo 129:

al comma 3, dopo le parole: «per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e in».

Dopo l'articolo 129 e' inserito il seguente:

«Art. 129-bis (Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d'Italia). - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 573, le parole: "alla data del 20 ottobre 2019" sono soppresse e la parola: "cinque" e' sostituita dalla seguente: "dieci";

b) al comma 574, le parole: "alla data del 20 ottobre 2019" sono soppresse e la parola: "cinque" e' sostituita dalla seguente: "dieci";

c) al comma 575, la parola: "cinque" e' sostituita dalla seguente: "dieci";

d) dopo il comma 576 e' inserito il seguente:

"576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano nel limite dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite e' di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli";

e) il comma 577 e' sostituito dal seguente:

"577. In vista del rilancio economico del Comune di Campione d'Italia, alle imprese che effettuano investimenti nel territorio del medesimo comune facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49), 50) e 51), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e' attribuito un credito d'imposta commisurato a una quota dei costi individuati come ammissibili ai sensi dell'articolo 14 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 30 milioni di euro per le grandi imprese nella misura del 25 per cento del costo ammissibile, di 20 milioni di euro per le medie imprese nella misura del 35 per cento del costo ammissibile e di 6 milioni di euro per le piccole imprese nella misura del 45 per cento del costo ammissibile";

f) dopo il comma 577 sono inseriti i seguenti:

"577-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al comma 577 il credito d'imposta e' riconosciuto, in deroga alle disposizioni del medesimo comma 577, in misura pari ai costi sostenuti nel limite dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite e' di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e

dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

577-ter. L'efficacia delle disposizioni dei commi 576-bis e 577-bis e' subordinata all'adozione della decisione di compatibilita' da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla base della comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020, recante 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'.

2. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "comma 1" sono sostituite delle seguenti: "commi 1 e 2" e le parole: "come modificato dal comma 631 del presente articolo," sono soppresse.

3. Il gasolio usato come combustibile per riscaldamento nel territorio del Comune di Campione d'Italia e' sottoposto ad accisa con l'applicazione della corrispondente aliquota di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella misura ridotta di euro 201,5 per mille litri di gasolio; per i medesimi consumi non trovano applicazione le disposizioni in materia di riduzione del costo del gasolio di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, e all'articolo 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

4. L'energia elettrica consumata nel territorio del Comune di Campione d'Italia e' sottoposta ad accisa con le aliquote di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nelle misure ridotte di seguito indicate:

a) euro 0,001 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni;

b) euro 0,0005 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi uso in locali e in luoghi diversi dalle abitazioni.

5. L'efficacia delle disposizioni dei commi 3 e 4 e' subordinata all'autorizzazione del Consiglio prevista dall'articolo 19 della direttiva n. 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003; le medesime disposizioni trovano applicazione dalla data di efficacia della predetta autorizzazione e restano in vigore per la durata di sei anni.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 55.000 euro per l'anno 2020, a 105.000 euro per l'anno 2021, a 103.000 euro per l'anno 2022, a 105.000 euro per l'anno 2023, a 105.000 euro per l'anno 2024, a 6.205.000 euro per l'anno 2025, a 8.729.000 euro per l'anno 2026, a 8.069.000 euro per l'anno 2027, a 8.072.000 euro per l'anno 2028, a 8.070.000 euro per l'anno 2029 e a 1.970.000 euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 130:

al comma 3, la parola: «valutati» e' sostituita dalla seguente: «, valutate».

All'articolo 134:

alla rubrica, la parola: «IVA FE» e' sostituita dalle seguenti: «imposta sul valore delle attivita' finanziarie detenute all'estero».

All'articolo 135:

al comma 2, alinea, le parole: «dalla legge dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge 17 dicembre».

All'articolo 136:

al comma 4, la parola: «valutati» e' sostituita dalla seguente: «, valutate».

Dopo l'articolo 136 e' inserito il seguente:

«Art. 136-bis (Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole). - 1. Le cooperative agricole e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in possesso delle clausole mutualistiche di cui all'articolo

2514 del codice civile, possono rivalutare i beni indicati dal comma 696 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni stabilite dal comma 697 del medesimo articolo 1, fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, senza assolvere alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019, nel limite del 70 per cento del loro ammontare. Le perdite utilizzate ai sensi del presente comma non possono essere utilizzate in diminuzione del reddito ai sensi del citato articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 2,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

3. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

All'articolo 137:

al comma 1, le parole: «30 settembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2020»;

al comma 3, la parola: «valutati» e' sostituita dalla seguente: «, valutate».

All'articolo 139:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «dell'epidemia da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «dell'epidemia di COVID-19»;

al secondo e al terzo periodo, le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300»;

alla rubrica, le parole: «dell'epidemia da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «dell'epidemia di COVID-19».

All'articolo 143:

al comma 2, la parola: «valutati» e' sostituita dalla seguente: «, valutate».

All'articolo 145:

al comma 2, la parola «valutati,» e' sostituita dalla seguente «, valutate».

All'articolo 146:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dai seguenti»;

al capoverso, primo periodo, le parole: «applicando lo» sono sostituite dalle seguenti: «applicando il coefficiente dello».

All'articolo 148:

al comma 1, lettera c), la parola: «spostati» e' sostituita dalla seguente: «differiti».

All'articolo 149:

al comma 1:

alla lettera d), le parole: «legge 13 maggio 1988, n. 54» sono sostituite dalle seguenti: «legge 13 maggio 1988, n. 154»;

alla lettera g), le parole: «all'articolo 33, comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 33, comma 1-bis» e la parola: «approvata» e' sostituita dalla seguente: «approvato».

All'articolo 152:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;

al secondo periodo, dopo le parole: «anche se anteriormente» e' inserita la seguente: «alla»;

al terzo periodo, le parole: «ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997»

sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997»;

al comma 2, le parole: «8,7 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «9,7 milioni» e le parole: «e di fabbisogno in 26,4 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «e di fabbisogno, a 27,4 milioni di euro».

All'articolo 153:

al comma 2, le parole: «e di fabbisogno in» sono sostituite dalle seguenti: «e di fabbisogno, a».

All'articolo 157:

al comma 2:

alla lettera f), le parole: «n. 641;» sono sostituite dalle seguenti: «, n. 641.» e, al capoverso, le parole: «Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2»;

al comma 7, la parola: «valutati» e' sostituita dalla seguente: «, valutate»;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali.

7-ter. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 agosto 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

All'articolo 161:

al comma 1, le parole: «I pagamenti» sono sostituite dalle seguenti: «I termini per i pagamenti».

Dopo l'articolo 163 e' inserito il seguente:

«Art. 163-bis (Modifiche all'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40). - 1. Al comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2020, 2021 e 2022";

b) dopo le parole: "dogane interne" e' inserita la seguente: "anche";

c) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede, per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 del presente articolo e, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189"».

All'articolo 164:

al comma 1, lettera a), le parole: «e da altri enti pubblici ovvero da societa' » sono sostituite dalle seguenti: « e di altri enti pubblici ovvero di societa'»;

al comma 2, capoverso 5-bis, secondo periodo, le parole: «e' decretato dal » sono sostituite dalle seguenti: «e' stabilito con decreto del»;

dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il comma 17-bis e' sostituito dal seguente:

"17-bis. Il divieto di cui al terzo periodo del comma 17 non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare, sulla base dei valori correnti di mercato, unita' immobiliari residenziali, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13, poste in vendita ai sensi del presente articolo che risultano libere, ovvero che intendono acquistare, con le dimissioni di prezzo previste dal primo e, in caso di acquisto di un intero

immobile, dal secondo periodo del comma 8, unita' immobiliari a uso residenziale poste in vendita ai sensi del presente articolo locate ai medesimi enti pubblici territoriali al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa o per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai fini dell'assegnazione delle unita' immobiliari ai predetti soggetti»;

al comma 3, capoverso, le parole: « dell'articolo 952 e seguenti » sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 952 e seguenti».

All'articolo 165:

al comma 1, le parole: «in conformita' di quanto previsto» sono sostituite dalle seguenti: «in conformita' a quanto previsto»;

al comma 4, le parole: «in conformita' con gli schemi» sono sostituite dalle seguenti: «in conformita' agli schemi».

All'articolo 168:

al comma 1, dopo la parola: «sottoposte» e' soppresso il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 170:

al comma 2, lettera b), le parole: «in conformita' del quadro normativo» sono sostituite dalle seguenti: « in conformita' al quadro normativo ».

All'articolo 171:

al comma 1, le parole: «la conformita' con quanto previsto» sono sostituite dalle seguenti: «la conformita' a quanto previsto», le parole: «tenuto dell'obiettivo» sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto dell'obiettivo» e le parole: «minimizza il sostegno pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «comporta il minimo sostegno pubblico»;

al comma 2, le parole: «successivamente della cessione» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla cessione».

All'articolo 172:

al comma 1, primo periodo, la parola: «cessione» e' sostituita dalla seguente: «cessioni»;

al comma 3, le parole: «, non concorrono, in quanto escluse» sono sostituite dalle seguenti: «non concorrono, in quanto esclusi».

All'articolo 175:

le parole: «Agli oneri» sono sostituite dalle seguenti: «1. Agli oneri».

Al titolo VII, dopo l'articolo 175 e' aggiunto il seguente:

«Art. 175-bis. (Disposizioni in materia di tutela del risparmio e Fondo indennizzo risparmiatori). - 1. Al comma 501-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La Commissione tecnica di cui al comma 501, attraverso la societa' di cui al primo periodo, puo' effettuare, anche successivamente alle erogazioni, i riscontri necessari per verificare la sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprieta' del risparmiatore, di cui al comma 502-bis, dichiarato nella domanda di indennizzo, avvalendosi a tale fine delle informazioni risultanti dalle banche di dati detenute dall'Agenzia delle entrate, comprese quelle della sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi sesto e undicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, alimentata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per la verifica della sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprieta' del risparmiatore, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica e sentiti l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le tipologie di informazioni riscontrabili, le modalita' di effettuazione dei controlli e le misure di sicurezza adeguate ai rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta. L'attivita' posta in essere dall'Agenzia delle entrate e' svolta nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente".

2. Al comma 505 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "nonche' i loro" e' inserita la seguente: "coniugi,"».

All'articolo 176:

al comma 5, al terzo periodo, le parole: «Non si applicano limiti» sono sostituite dalle seguenti: «Non si applicano i limiti » e, al quarto periodo, le parole: «Accertata la mancata integrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora sia accertata la mancata sussistenza».

All'articolo 177:

al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:

«b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita' di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni»;

al comma 2, le parole: «74,90 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 76,55 milioni di euro»;

al comma 4, le parole: «205,45 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «211,45 milioni di euro».

All'articolo 178:

al comma 3, primo periodo, le parole: «Fondo sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione».

All'articolo 179:

al comma 1, lettera a), dopo le parole: «amministratore delegato,» sono inserite le seguenti: «sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative,» e dopo le parole: «designato dal Mini-stro dell'economia e delle finanze» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 3, dopo le parole: «pari a 20 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020».

All'articolo 180:

al comma 1, le parole: «Nell'anno 2020» sono soppresse e dopo le parole: «100 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020»;

al comma 2, le parole: «in sede Conferenza» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di Conferenza»;

al comma 3, capoverso 1-ter:

al secondo periodo, le parole: «del presente provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione»;

al terzo periodo, dopo le parole: «la sanzione amministrativa» sono inserite le seguenti: «pecuniaria del pagamento di una somma»;

al quarto periodo, le parole: «una sanzione» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione»;

al comma 4, le parole: «legge 21 giugno 2017, n. 196» sono sostituite dalle seguenti: «legge 21 giugno 2017, n. 96», le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione », dopo le parole: «la sanzione amministrativa» sono inserite le seguenti: «pecuniaria del pagamento di una somma» e le parole: «una sanzione» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione».

All'articolo 181:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020, dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all' articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

1-ter. I comuni rimborsano le somme versate nel periodo indicato al comma 1-bis.

1-quater. Per ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 12,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso previsto dal comma 3 dell' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto e' comunque adottato»;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già' riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell' articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità' stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità' e professionalità' prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività'.

4-ter. Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, le regioni hanno facoltà' di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all'esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione»;

al comma 6, le parole «127,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti «140 milioni».

All'articolo 182:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al fine di promuovere il turismo culturale, agli studenti iscritti ai corsi per il conseguimento di laurea, di master universitario e di dottorato di ricerca presso le università' e le istituzioni di alta formazione sono riconosciuti, per l' anno 2020, nel rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro per il medesimo anno 2020, la concessione gratuita di viaggio sulla rete ferroviaria italiana per la durata di un mese a scelta e l'ingresso a titolo gratuito, per il medesimo periodo, nei musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche situati nel territorio nazionale e nelle mostre didattiche che si svolgono in essi.

1-ter. Le disposizioni per l'attuazione del comma 1-bis sono emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il predetto decreto definisce le modalità' di concessione e di utilizzo dei benefici di cui al comma 1-bis, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa ivi previsto»;

il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessità' di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività' mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente

da parte dei concessionari e' confermato verso pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area sono stati disposti in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario»;

dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Con riferimento alle aree ad alta densita' turistica, in considerazione della crisi delle attivita' economiche ivi operanti e al fine di consentire l'accesso a misure di sostegno mirate in favore delle imprese dei settori del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive colpite dalla prolungata riduzione dei flussi di turisti, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna delle predette attivita', mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attivita' economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale. Per l'individuazione di tali aree ci si avvale:

a) della classificazione relativa alla territorialita' delle attivita' turistico-alberghiere di cui all'allegato 3 al decreto del Ministro delle finanze 26 febbraio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000, concernente l'individuazione delle aree territoriali omogenee cui applicare gli studi di settore, e successivi aggiornamenti;

b) delle rilevazioni sulla capacita' di carico turistica effettuate dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e degli indicatori di densita' turistica rilevati dall'Osservatorio nazionale del turismo, quale il rapporto tra il numero di presenze turistiche e la superficie del territorio, tenuto conto della popolazione residente;

c) delle eventuali indicazioni, anche correttive, dei comuni, relative all'individuazione, nel proprio territorio, delle aree a maggiore densita' turistica ovvero prossime ai siti di interesse artistico, culturale, religioso, storico, archeologico e ai siti riconosciuti dall'UNESCO, ovvero individuate nell'area delle citta' d'arte, purché rispondenti ai criteri di cui alle lettere a) e b)»;

al comma 3, le parole: «dal comma 1, pari a 25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1, 1-bis e 1-ter, pari a 35 milioni»;

dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";

b) al comma 8, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' per i soggiorni di studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei programmi internazionali di mobilita' studentesca riferiti agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021";

c) i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

"11. Nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e comunque per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, in caso di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non sono rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione gia' ricevuta puo' essere restituita mediante un voucher di pari importo emesso entro quattordici giorni dalla data di esercizio del recesso e valido per diciotto mesi dall'emissione.

12. L'emissione dei voucher a seguito di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Il voucher puo' essere emesso e utilizzato

anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario. Può essere utilizzato anche per la fruizione di servizi successiva al termine di validità, purché le relative prenotazioni siano state effettuate entro il termine di cui al primo periodo";

d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

"12-bis. La durata della validità dei voucher pari a diciotto mesi prevista dal presente articolo si applica anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In ogni caso, decorsi diciotto mesi dall'emissione, per i voucher non usufruiti né impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al presente articolo è corrisposto, entro quattordici giorni dalla scadenza, il rimborso dell'importo versato. Limitatamente ai voucher emessi, in attuazione del presente articolo, in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestri, il rimborso di cui al secondo periodo può essere richiesto decorsi dodici mesi dall'emissione ed è corrisposto entro quattordici giorni dalla richiesta.

12-ter. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021, per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi del presente articolo, non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore. L'indennizzo è riconosciuto nel limite della dotazione del fondo di cui al periodo precedente. I criteri e le modalità di attuazione e la misura dell'indennizzo di cui al presente comma sono definiti con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la promozione del turismo in Italia di cui all'articolo 179, comma 1, del presente decreto e, per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286"».

All'articolo 183:

al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2021» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «Fondo sviluppo e coesione » sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali», le parole: «210 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «171,5 milioni di euro» e dopo le parole: «dell'intera filiera dell'editoria» sono inserite le seguenti: «, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore»;

al comma 3, la parola: «bigliettazione» è sostituita dalle seguenti: «vendita di biglietti d'ingresso,»;

al comma 4, le parole: «Fondo unico dello spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo unico per lo spettacolo» e le parole: «dall'articolo 1 decreto del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1 del decreto del Ministro»;

al comma 6, le parole: «Fondo unico dello spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo unico per lo spettacolo»;

al comma 7, terzo periodo, le parole: «legge di 14 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «legge 14 novembre» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché», mediante apposito riparto del Fondo di cui all'articolo 13 della citata legge n. 220 del 2016, la dotazione prevista dall'articolo 28, comma 1, della medesima legge, limitatamente all'anno 2020»;

dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. Per l'anno 2023, il titolo di "Capitale italiana della cultura", in via straordinaria e in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e' conferito alle citta' di Bergamo e di Brescia, al fine di promuovere il filando socio-economico e culturale dell'area sovraprovinciale maggiormente colpita dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine, le citta' di Bergamo e di Brescia presentano al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, entro il 31 gennaio 2022, un progetto unitario di iniziative finalizzato a incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale.

8-ter. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, sono premesse le seguenti parole: "A eccezione dell'anno 2020,"»;

al comma 10, le parole: «Al di fine di sostenere» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di sostenere»;

dopo il comma 10 e' inserito il seguente:

«10-bis. La dotazione del Fondo "Carta della cultura", istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, e' incrementata di 15 milioni di euro per l' anno 2020»;

al comma 11:

all'alinea, le parole: «legge 24 aprile, n. 27» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 aprile 2020, n. 27»;

alla lettera b), capoverso 2:

al secondo periodo, dopo la parola: «provvede» sono inserite le seguenti: «al rimborso o» e le parole: «di pari importo al titolo di acquisto» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari al prezzo del titolo di acquisto»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'organizzatore di concerti di musica leggera provvede, comunque, al rimborso dei titoli di acquisto, con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti, alla scadenza del periodo di validita' del voucher quando la prestazione dell'artista originariamente programmata sia annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validita' del voucher. In caso di cancellazione definitiva del concerto, l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma versati»;

dopo la lettera b) e' inserita la seguente:

«b-bis) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui ai, commi 1 e 2 si applicano, a decorrere dalla data di adozione delle misure di contenimento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, con riferimento ai titoli di accesso e ai biglietti di ingresso per prestazioni da rendere nei territori interessati dalle citate misure di contenimento, nonche' comunque ai soggetti per i quali, a decorrere dalla medesima data, si sono verificate le condizioni di cui all'articolo 88-bis, comma 1, lettere a), b) e c). Il termine di trenta giorni per la presentazione dell'istanza decorre dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"»;

dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

«11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 88, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal comma 11, lettera b), del presente articolo, si applicano anche ai voucher gia' emessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

11-ter. All'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "160 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "190 milioni".

11-quater. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e' istituito un fondo per il sostegno alle attivita' dello spettacolo dal vivo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alle imprese e agli enti di produzione e distribuzione di spettacoli di musica, ivi compresi gli enti organizzati in forma cooperativa o associativa, costituiti formalmente entro il 28 febbraio 2020 e che

non siano già finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, per le attività di spettacolo dal vivo messe in scena a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2020, anche al fine di sopperire ai mancati incassi della vendita di biglietti e alle spese organizzative aggiuntive derivanti dalla restrizione della capienza degli spazi, nonché dall'attuazione delle prescrizioni e delle misure di tutela della salute imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2020, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»;

al comma 12, le parole: «All'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «All'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9, 10, 10-bis e 11-ter» e le parole: «435 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «441,5 milioni»;

alla rubrica, le parole: «settore cultura» sono sostituite dalle seguenti: «settore della cultura».

All'articolo 184:

al comma 1, primo periodo, le parole: «investimenti e altri interventi per la tutela» sono sostituite dalle seguenti: «investimenti e al supporto di altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro»;

al comma 2, le parole: «di cui dal titolo II» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al titolo II» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'apporto finanziario dei soggetti privati di cui al primo periodo può consistere anche in operazioni di microfinanziamento, di mecenatismo diffuso, di azionariato popolare e di crowdfunding idonee a permettere un'ampia partecipazione della collettività al finanziamento della cultura»;

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2021» è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: «Fondo sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Per la realizzazione e il completamento del programma della città di Padova candidata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) all'iscrizione nella Lista del patrimonio mondiale con il progetto "Padova Urbs Pietà", Giotto, la cappella degli Scrovegni ed i cicli pittorici del Trecento" è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020»;

al comma 6, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «52 milioni»;

alla rubrica, la parola: «cultura» è sostituita dalle seguenti: «per la cultura».

All'articolo 185:

al comma 2, le parole: «della presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti al residuo attivo, comprese le somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e sono ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, per il tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, che intermediano diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, tenendo conto dell'impatto economico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 e della condizione reddituale dei destinatari».

Al capo I del titolo VIII, dopo l'articolo 185 e' aggiunto il seguente:

«Art. 185-bis (Patrimonio culturale immateriale tutelato dall'UNESCO). - 1. Per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure restrittive adottate in relazione ad essa, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 186:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «con modificazione» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni,»;

al capoverso 1-ter, quarto periodo, le parole: «sulla quota» sono sostituite dalle seguenti: «alla quota».

All'articolo 187:

al comma 1, le parole: «26 ottobre 1974, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «26 ottobre 1972, n. 633».

All'articolo 189:

al comma 1, le parole: «per dallo svolgimento» sono sostituite dalle seguenti: «per lo svolgimento».

All'articolo 190:

al comma 2, primo periodo, le parole: «del regolamento UE» sono sostituite dalle seguenti: «del citato regolamento (UE) n. 1407/2013»;

al comma 4, primo periodo, le parole: «a medesime» sono sostituite dalle seguenti: «alle stesse»;

al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «deve essere presentato» sono inserite le seguenti: «a pena di scarto» e le parole: «, pena lo scarto del modello F24» sono soppresse.

All'articolo 192:

la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Proroga di un termine relativo alla procedura di riequilibrio dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani».

All'articolo 194:

al comma 1, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

All'articolo 195:

alla rubrica, la parola: «emergenze» e' sostituita dalle seguenti: «per emergenze relative alle».

Al capo II del titolo VIII, dopo l'articolo 195 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 195-bis (Disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore). - 1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, puo' ordinare ai fornitori di servizi della societa' dell'informazione che utilizzano, a tale fine, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione di porre fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi.

2. Al comma 31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Se l'inottemperanza ri-guarda ordini impartiti dall'Autorita' nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione".

Art. 195-ter (Modifiche all'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416). - 1. All'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416,

dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

"Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento dell'editore, la cui pubblicazione nel registro delle imprese ha valore di comunicazione ai sensi e per gli effetti del primo comma.

In caso di fallimento dell'editore, al fine di garantire la continuita' delle pubblicazioni e dell'attivita' dell'impresa per la sua migliore liquidazione concorsuale, il giudice delegato puo' autorizzare, previo parere del curatore e del comitato dei creditori e previa acquisizione di una perizia sull'ammontare del canone offerto, la stipulazione con la cooperativa o il consorzio di cui al secondo comma di un contratto di affitto di azienda o di ramo di azienda per un periodo non superiore a sei mesi. In tale caso si applicano le disposizioni dell'articolo 212, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14" ».

All'articolo 196:

al comma 3, alinea, le parole: «1 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio».

All'articolo 198:

al comma 1:

al secondo periodo, dopo le parole: «agli operatori che» sono inserite le seguenti: «alla data di presentazione della domanda di accesso» e le parole: «regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012»;

al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«nonche' le modalita' di recupero dei contributi eventualmente riconosciuti ai vettori che non abbiano ottemperato a quanto disposto dal secondo periodo»;

alla rubrica, le parole: «fondo compensazione danni» sono sostituite dalle seguenti: «di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal».

All'articolo 199:

al comma 1:

alla lettera a), dopo le parole: «decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,» e le parole: « che dimostrino di aver subito subito» sono sostituite dalle seguenti: «che dimostrino di aver subito»;

alla lettera b), dopo le parole: «a legislazione vigente» sono inserite le seguenti: «e nel rispetto degli equilibri di bilancio», le parole: «nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 60 per ogni dipendente e in relazione a ciascuna minore giornata di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno» e le parole: «ed e' cumulabile con l'indennita' di mancato avviamento (IMA) di cui all'articolo 17, comma 15, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 » sono soppresse;

al comma 3:

alla lettera b), le parole: «delle legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge»;

dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:

«c-bis) la durata delle concessioni per la gestione del servizio ferroviario portuale attualmente in corso e' prorogata di 12 mesi»;

al comma 8, le parole: «e delle Autorita' portuali» sono sostituite dalle seguenti: «e dall'Autorita' portuale di Gioia Tauro»;

dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. Al fine di sostenere la competitivita' dei servizi prestati in ambito portuale nella fase di emergenza da COVID-19, dopo il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' inserito il seguente:

"1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le unita' di lavoro di cui al comma 1 sono assegnate,

in misura proporzionale, agli uffici periferici cui fanno capo i principali porti e aeroporti sulla base del numero medio di certificazioni rilasciate nell'ultimo triennio".

8-ter. Al fine di accelerare gli interventi di digitalizzazione del ciclo di operazioni portuali previsti nell'ambito dell'emergenza da COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti e agli usi commerciali di piazza, le certificazioni di qualunque natura destinate a pubbliche amministrazioni o a privati, i documenti di trasporto, i nulla osta, i titoli di credito e ogni documento necessario ad assistere le operazioni di importazione e di esportazione di merce possono essere inviati in formato digitale. Qualora il documento cartaceo sia richiesto in originale, esso puo' essere sostituito da idonee forme digitali di autenticazione ovvero trasmesso alle autorità richiedenti secondo modalità conformi alle disposizioni in materia di salvaguardia della salute adottate a seguito dell'emergenza da COVID-19.

8-quater. Con riguardo alla società capogruppo e alle società del gruppo di cui all'articolo 7, comma 9-sexies, del decreto-legge 31 agosto, 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per il fondo di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, qualora, durante lo stato di emergenza dichiarato dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, siano intervenuti accordi collettivi volti a modificare, ai sensi del comma 3 del citato articolo 26, l'atto istitutivo del fondo ma alla data di presentazione della domanda di accesso alle prestazioni del fondo non sia stato ancora emanato il decreto di cui al medesimo articolo 26, comma 3, le modifiche apportate all'atto istitutivo producono effetti a decorrere dai periodi di sospensione ovvero di riduzione dell'attività lavorativa oggetto della suddetta domanda, anche se antecedenti alla medesima. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di 4,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021»;

al comma 10, le parole da: «dal presente articolo» fino a: «indebitamento» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 7, 8 e 10-bis del presente articolo, pari a 40 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 50 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento;»;

dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Le disponibilita' del fondo, nel limite di 5 milioni di euro, sono destinate a compensare, anche parzialmente, le Autorita' di sistema portuale dei mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi per effetto dei provvedimenti legislativi assunti a tutela della salute pubblica.

10-ter. Le disponibilita' residue del fondo di cui al comma 10-bis, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinate a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento rispetto al fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019, tenuto conto, altresì, della riduzione dei costi sostenuti.

10-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorita' di sistema portuale, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi 10-bis e 10-ter.

10-quinquies. L'efficacia delle misure di cui ai commi 10-bis e 10-ter del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento

dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

Dopo l'articolo 199 e' inserito il seguente:

«Art. 199-bis (Disposizioni in materia di operazioni portuali).

- 1. Al fine di fronteggiare le emergenze derivanti dall'epidemia da COVID-19 e di favorire la ripresa delle attivita' portuali, all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) del comma 4 e' abrogata;

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Qualora non sia possibile soddisfare la domanda di svolgimento di operazioni portuali ne' mediante le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 del presente articolo ne' tramite il ricorso all'impresa o all'agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell'articolo 17, la nave e' autorizzata a svolgere le operazioni in regime di autoproduzione a condizione che:

a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati;

b) sia dotata di personale idoneo, aggiuntivo rispetto all'organico della tabella di sicurezza e di esercizio della nave e dedicato esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni;

c) sia stato pagato il corrispettivo e sia stata prestata idonea cauzione.

4-ter. L' autorizzazione di cui al comma 4-bis e' rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni ivi previsti. Tale autorizzazione non e' compresa nel numero massimo di cui al comma 7".

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotti dal comma 1 del presente articolo, anche relativamente alla determinazione del corrispettivo e della cauzione e alla fissazione dei termini del procedimento, tenendo conto delle esigenze di economicita' dei servizi di trasporto pubblico locale di corto raggio».

All'articolo 200:

al comma 1, primo periodo, le parole: «oggetto di» sono sostituite dalle seguenti: «sottoposto a»;

al comma 2, primo periodo; le parole: «della presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

al comma 5, dopo le parole: «e' effettuata» sono inserite le seguenti: «senza l'applicazione di penalita'»;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e di cui al comma 1230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' autorizzato il pagamento, a titolo di anticipazione, dell'80 per cento delle risorse a decorrere dall'anno 2019, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni beneficiarie e salvo conguaglio in esito all'attivita' di verifica. La relativa erogazione e' disposta con cadenza semestrale.

5-ter. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'assegnazione e l'erogazione alle regioni beneficiarie delle risorse spettanti per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e dell'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono effettuate in un'unica soluzione, sulla base delle informazioni gia' trasmesse dalle regioni stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-quater. Per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 le somme residue dagli importi di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e quelle residue dagli importi di cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono assegnate alle aziende aventi titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sulla base delle istanze già presentate dalle aziende stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

«6-bis. Al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, fino al 30 giugno 2021, in deroga all'articolo 87, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992»;

al comma 8:

al primo periodo, le parole: «per l'attrezzaggio dei relativi parchi finalizzato» sono sostituite dalle seguenti: «per l'installazione di dotazioni sui relativi mezzi, finalizzate» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per il finanziamento di progetti relativi all'acquisto, anche mediante contratto di locazione finanziaria, da parte degli esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, di biciclette elettriche a pedalata assistita e progettate per la mobilità condivisa e all'utilizzo di detti mezzi per l'integrazione dei servizi flessibili e di mobilità condivisa con i programmi di esercizio esistenti»;

al secondo periodo, le parole: «ed all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,» sono sostituite dalle seguenti: «e dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,»;

dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:

«9-bis. Le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come incrementate dall'articolo 24, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono ulteriormente incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

Dopo l'articolo 200 e' inserito il seguente:

«Art. 200-bis (Buono viaggio). - 1. Al fine di sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle misure di contenimento adottate, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, un'efficace distribuzione degli utenti del predetto trasporto pubblico, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente dal 15 luglio 2020 al 31

dicembre 2020. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede al trasferimento in favore dei comuni di cui al comma 1 delle risorse del fondo di cui al medesimo comma, secondo i seguenti criteri:

a) una quota pari all'80 per cento del totale, per complessivi 4 milioni di euro, e' ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune interessato;

b) una quota pari al restante 20 per cento, per complessivo 1 milione di euro, e' ripartita in parti eguali tra tutti i comuni interessati.

3. Le risorse di cui al comma 1 spettanti ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio.

4. Ciascun comune individua i beneficiari e il relativo contributo prioritariamente tra i nuclei familiari piu' esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, privilegiando quelli non gia' assegnatari di misure di sostegno pubblico.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 201:

al comma 2, le parole: «Pe le medesime» sono sostituite dalle seguenti: «Per le medesime» e le parole: «i sub-fornitori» sono sostituite dalla seguente: «sub-fornitori».

All'articolo 202:

al comma 1:

alla lettera b):

al capoverso 4, al primo periodo, le parole: «e sottoposto» sono sostituite dalla seguente: «sottoposto» e le parole: «e' definito» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti» e, al secondo periodo, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma»;

al capoverso 4-bis, al primo periodo, le parole: «senza indugio» sono sostituite dalle seguenti: «, entro trenta giorni dalla costituzione della societa' ai sensi del comma 4,» e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Tale piano e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono un parere motivato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione»;

alla lettera c):

al capoverso 5, le parole: «convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 2014» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;

al capoverso 5-ter, dopo la parola: «fiscale» e' soppresso il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera d), la parola: «soppresso» e' sostituita dalla seguente: «abrogato»;

alla lettera e), capoverso 7, terzo periodo, le parole: «al comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi»;

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. In considerazione del calo del traffico negli aeroporti italiani derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle misure di contenimento del contagio adottate dallo Stato e dalle regioni, al fine di contenere i conseguenti effetti economici, e' prorogata di due anni la durata delle concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attivita' aeroportuale, in corso alla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

al comma 2, dopo le parole: «decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21,».

All'articolo 203:

al comma 1, la parola: «assoggettate» e' sostituita dalla seguente: «assoggettati», la parola: «EASA» e' sostituita dalle seguenti: «Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA)» e le parole: «regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012»;

ai commi 3 e 4, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».

All'articolo 204:

al comma 2, la parola: «previsioni» e' sostituita dalla seguente: «disposizioni».

All'articolo 205:

il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Al fine di evitare che gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 sulle condizioni di domanda e offerta di servizi marittimi possano inficiare gli esiti delle procedure avviate ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, per l'organizzazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori, l'efficacia della convenzione stipulata per l'effettuazione di detti servizi, ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e' prorogata fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 4 del citato regolamento (CEE) n. 3577/92 e comunque non oltre la data del 28 febbraio 2021 ».

All'articolo 206:

al comma 2, le parole: «fino ad un massimo di 10 esperti o consulenti» sono sostituite dalle seguenti: «di esperti o consulenti fino al numero massimo di 10», le parole: «di comprovata esperienza, nel settore delle opere pubbliche, delle discipline giuridico, tecnico-ingegneristiche» sono sostituite dalle seguenti: « di comprovata esperienza nel settore delle opere pubbliche e nelle discipline giuridiche o tecnico-ingegneristiche» e le parole: «a valere sulle» sono sostituite dalle seguenti: «posti a carico delle»;

al comma 3, al terzo periodo, le parole: «il termine di cui al precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «il termine di sessanta giorni di cui al secondo periodo» e, al quarto periodo, le parole: «di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al secondo periodo»;

al comma 4, secondo e terzo periodo, dopo la parola: «Commissario» e' inserita la seguente: «straordinario»;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Al fine di completare gli interventi relativi alla strada statale n. 4 "via Salaria" - variante Trisungo-Acquasanta - 2° lotto funzionale dal km 155+000 al km 161+500, nonche' gli interventi relativi alla strada statale n. 4 "via Salaria" - Realizzazione di strada a quattro corsie dal km 36 al km 54, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 17 milioni di euro per l'anno 2021 per le attivita' di progettazione, da concludere entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-ter. Le risorse di cui al comma 5-bis sono trasferite all'ANAS S.p.A. per le attivita' di progettazione nonche', per la quota eventualmente residua, per la realizzazione dei medesimi interventi, che sono inseriti nel contratto di programma con l'ANAS S.p.A. con prioritata' di finanziamento e realizzazione.

5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 17 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma

"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

al comma 6, dopo la parola: «Commissario» e' inserita la seguente: «straordinario»;

al comma 7, le parole: «di cui articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1,», le parole: «legge 31 dicembre 2018, n. 145» sono sostituite dalle seguenti: «legge 30 dicembre 2018, n. 145,» e le parole: «della tratta autostradale» sono sostituite dalle seguenti: «delle tratte autostradali»;

dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:

«7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali relative a una o piu' regioni, l'affidamento di cui all'articolo 178, comma 8-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, puo' avvenire anche in favore di societa' integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni nelle forme previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita sulla societa' il controllo analogo di cui all'articolo 5 del citato codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalita' previste dal citato articolo 178, comma 8-ter»;

la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle tratte autostradali A24 e A25 e della strada statale n. 4 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nonche' per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali».

All'articolo 207:

al comma 2, al primo periodo, la parola: «hanno» e' sostituita dalla seguente: «abbiano» e, al secondo periodo, la parola: «previsioni» e' sostituita dalla seguente: «disposizioni».

All'articolo 208:

dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

« 3-bis. Al fine di dare impulso e rilanciare il porto di Gioia Tauro, il collegamento ferroviario Rosarno-San Ferdinando e il relativo impianto assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale e sono trasferiti a titolo gratuito, previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Calabria, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138-T del 31 ottobre 2000. Agli interventi per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture trasferite si provvede secondo le modalita' previste nei contratti di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, prevedendone il finanziamento prioritario nell'ambito del contratto di programma - parte investimenti. Agli interventi per la manutenzione della tratta di cui al primo periodo si provvede nell'ambito dell'efficientamento annuale del contratto di programma - parte servizi. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Calabria e la societa' Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., sentita l'Autorita' portuale di Gioia Tauro, definiscono, d'intesa tra loro, la programmazione delle attivita' finalizzate allo sviluppo dell'area logistica a servizio del porto e dei connessi interventi di adeguamento infrastrutturale e tecnologico nonche' i relativi fabbisogni»;

al comma 4, le parole: «, a valere sulle medesime risorse di cui al comma 3,» sono soppresse e le parole: «di euro 9 milioni nel 2020, di euro 13 milioni nel 2021, di euro 21 milioni nel 2022, di euro 17 milioni nel 2023, di euro 14 milioni nel 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 11 milioni nel 2020, di euro 21 milioni nel 2021, di euro 29 milioni nel 2022, di euro 25 milioni nel 2023, di euro 19 milioni nel 2024»;

al comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Al fine di effettuare interventi urgenti relativi alla mobilita' a seguito del crollo del ponte sul fiume Magra e di

garantire lo sviluppo della intermodalita' nel trasporto delle merci nella direttrice est-ovest del Paese sulla rete TEN-T e' autorizzata la spesa di euro 5 milioni nel 2020, di euro 16 milioni annui dal 2021 al 2025, di euro 14 milioni nel 2026, di euro 20 milioni nel 2027, di euro 17 milioni nel 2028, di euro 14 milioni nel 2029, di euro 10 milioni nel 2030, di euro 7 milioni nel 2031 e di euro 3 milioni nel 2032 per gli interventi di raddoppio selettivo e di potenziamento delle stazioni della linea ferroviaria Pontremolese (Parma-La Spezia)»;

dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 5 si provvede, quanto a euro 18 milioni per l'anno 2020, a euro 24 milioni per l'anno 2021, a euro 36 milioni per l'anno 2022, a euro 33 milioni per l'anno 2023, a euro 30 milioni per l'anno 2024, a euro 26 milioni per l'anno 2025, a euro 24 milioni per l'anno 2026, a euro 20 milioni per l'anno 2027, a euro 17 milioni per l'anno 2028, a euro 14 milioni per l'anno 2029, a euro 10 milioni per l'anno 2030, a euro 7 milioni per l'anno 2031 e a euro 3 milioni per l'anno 2032, a valere sulle risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e attribuite alla societa' Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a euro 20 milioni per l'anno 2024 e a euro 15 milioni per l'anno 2025, a valere sulle risorse del medesimo fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 gia' trasferite al bilancio della societa' Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Alla compensazione, in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23 milioni annui per gli anni dal 2021 al 2023, a euro 20 milioni per l'anno 2024 e a euro 15 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

All'articolo 209:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «per l'anno 2020 e di» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020 e a» e, al secondo periodo, le parole: «di parte capitale» sono sostituite dalle seguenti: «di conto capitale».

All'articolo 210:

al comma 1, dopo la parola: «mutualistica» e' soppresso il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 3, la parola: «traporti» e' sostituita dalla seguente: «trasporti» e le parole: «l-ter e l-quater» sono sostituite dalle seguenti: «l-ter) e l-quater)».

All'articolo 211:

al comma 1, le parole: «Corpo della capitanerie di porto» sono sostituite dalle seguenti: «Corpo delle capitanerie di porto», le parole: «dal data» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data» e le parole: «alle medesime Forze» sono sostituite dalle seguenti: «al medesimo Corpo»;

al comma 3, le parole: «e di ogni altra clausola» sono sostituite dalle seguenti: «e ogni altra clausola»;

al comma 4, dopo le parole: «euro 2.230.000» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020,».

Dopo l'articolo 211 e' inserito il seguente:

« Art. 211-bis (Continuita' dei servizi erogati dagli operatori di infrastrutture critiche). - 1. Gli operatori di infrastrutture critiche, al fine di assicurare la continuita' del servizio di interesse pubblico erogato e il funzionamento in sicurezza delle infrastrutture stesse, adottano o aggiornano i propri piani di sicurezza con disposizioni recanti misure di gestione delle crisi derivanti da emergenze di natura sanitaria emanate dalle autorita' competenti. Resta fermo, per gli aspetti di sicurezza cibernetica, quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.

2. L'aggiornamento dei piani di sicurezza e' redatto d'intesa con i rappresentanti delle amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, e recepisce il contenuto di eventuali direttive emanate ai sensi dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo. Le misure adottate sono comunicate ai Ministeri competenti per materia e al Ministero dell'interno, anche per gli aspetti di sicurezza informatica connessi alla protezione delle infrastrutture critiche informatizzate di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e alla Segreteria infrastrutture critiche di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61.

3. L'aggiornamento dei piani di sicurezza con riferimento all'emergenza da COVID-19 tiene conto delle linee guida sulla gestione dell'emergenza medesima emanate dai Ministeri competenti e dei principi precauzionali emanati dalla Segreteria infrastrutture critiche.

4. I Ministeri dell'interno e della salute, nell'ambito delle attivita' connesse con la gestione dell'emergenza da COVID-19, informando i Ministeri competenti, emanano, per gli aspetti di rispettiva competenza, proprie direttive per favorire l'attuazione delle misure previste nelle linee guida di cui al comma 3 e per garantire il funzionamento delle infrastrutture critiche, la protezione del personale operativo dal contagio e la mobilita' sul territorio nazionale per esigenze di continuita' operativa e attivita' manutentive, anche se effettuate da soggetti terzi, compresi coloro che provengono dall'estero.

5. Al fine dell'applicazione del presente articolo sono considerati operatori di infrastrutture critiche:

a) le societa' che gestiscono le infrastrutture individuate con i decreti dirigenziali emanati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, nonche' le societa' che gestiscono altre infrastrutture individuate con successivi decreti direttoriali in funzione dell'emergenza da COVID-19;

b) gli operatori di servizi essenziali e i fornitori di servizi digitali, di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;

c) le societa' e gli enti che gestiscono od ospitano i sistemi spaziali dell'Unione europea ubicati sul territorio nazionale, nonche' i sistemi spaziali nazionali impiegati per finalita' di difesa e sicurezza nazionale;

d) ogni altra societa' o ente preposti alla gestione di infrastrutture o beni che sono dichiarati critici con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti.

6. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Dopo l'articolo 212 e' inserito il seguente:

« Art. 212-bis (Rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico su acqua nel comune di Venezia). - 1. Dopo l'articolo 18 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e' inserito il seguente:

"Art. 18-bis. - 1. Al fine di incentivare la salvaguardia ambientale e la prevenzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria nel comune di Venezia, anche promuovendo la sostenibilita' e l'innovazione del trasporto pubblico locale su acqua, sono attribuiti al comune di Venezia 5 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, per l'ammodernamento della flotta dei mezzi di trasporto pubblico su acqua».

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante

utilizzo delle risorse del Fondo di parte capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Dopo l'articolo 213 e' inserito il seguente:

«Art. 213-bis (Interventi di messa in sicurezza del territorio). - 1. Al fine di assicurare le condizioni per il regolare svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella citta' di Taranto nel 2026, per l'anno 2020 sono attribuiti al comune di Taranto 4 milioni di euro per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all'utilizzo dei siti individuati per lo svolgimento dei Giochi. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265».

All'articolo 214:

al comma 1, le parole: «1 luglio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2009»;

al comma 2, le parole: «prevenzione cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: «prevenzione di cui al comma 1»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Al fine di garantire l'accessibilita' sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, sono trasferiti all'ANAS S.p.A. 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione dell'intervento denominato "SS 42 - variante Trescore-Entratico". All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

2-ter. Al fine di garantire l'accessibilita' sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, all'ANAS S.p.A. e' assegnata la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione dell'intervento denominato "Collegamento tra la strada statale n. 11 - tangenziale ovest di Milano - variante di Abbiategrasso (tratta A da Magenta ad Albairate - tratta B riqualificazione della strada provinciale 114 - tratta C da Abbiategrasso a Vigevano)". All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»;

al comma 3, le parole: «dall'emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «all'emergenza»;

alla rubrica, la parola: «ANAS» e' sostituita dalle seguenti: «dell'ANAS».

All'articolo 215:

al comma 1, alinea, e al comma 2, lettera a), dopo le parole: «decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;

al comma 1, alinea, le parole: «nei confronti aventi diritto» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti degli aventi diritto»;

al comma 2, lettera b), la parola: «attuative» e' sostituita dalla seguente: «attuativi».

All'articolo 216:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «al 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 settembre 2020»;

alla lettera b), le parole: «entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre o mediante rateizzazione fino a un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre

2020»;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: «decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e del regime di ripresa graduale delle attività medesime disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali», le parole: «in scadenza entro il 31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», le parole: «equilibrio economico-finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «equilibrio economico-finanziario» e dopo le parole: «anche attraverso la proroga della durata del rapporto,» sono inserite le seguenti: «comunque non superiore a ulteriori tre anni,»;

dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi»;

al quarto periodo, le parole: «dal concessionario» sono soppresse;

al comma 3, primo periodo, le parole: «e a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere»;

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «ai contratti di abbonamento» sono inserite le seguenti: «, anche di durata uguale o superiore a un mese,».

All'articolo 217:

al comma 2, al secondo periodo, le parole: «del predetto Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo di cui al comma 1» e, al terzo periodo, le parole: «fossero inferiori» sono sostituite dalle seguenti: «sia inferiore» e la parola: «verrà» e' sostituita dalla seguente: «e'».

Dopo l'articolo 217 e' inserito il seguente:

«Art. 217-bis (Sostegno delle attività sportive universitarie). - 1. Per sostenere le attività sportive universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle università, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione finanziaria della legge 28 giugno 1977, n. 394, e' integrata di 3 milioni di euro per l'anno 2020.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 218:

al comma 3, quarto periodo, la parola: «previsti» e' sostituita dalla seguente: «previsti» e dopo le parole: «codice del processo amministrativo» sono inserite le seguenti: «,di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104»;

al comma 4, secondo periodo, le parole: «approvato con il Decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato 1 al decreto legislativo».

Al capo IV del titolo VIII, dopo l'articolo 218 e' aggiunto il seguente:

«Art. 218-bis (Associazioni sportive dilettantistiche). - 1. Al fine di assicurare alle associazioni sportive dilettantistiche adeguato ristoro e sostegno ai fini della ripresa e dell'incremento delle loro attività, in ragione del servizio di interesse generale da esse svolto per la collettività e in particolare per le comunità locali e per i giovani, in favore delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro tenuto dal Comitato olimpico nazionale italiano e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni

di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 219:

al comma 1, la parola: «disinfestazione» e' sostituita dalla seguente: «disinfezione»;

al comma 3, capoverso 7, le parole: «straordinario, di cui euro» sono sostituite dalle seguenti: «straordinario, euro» e le parole: «,nonche' di cui euro» sono sostituite dalle seguenti: «ed euro»;

al comma 4, le parole: «commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 3».

Dopo l'articolo 220 e' inserito il seguente:

«Art. 220-bis (Interventi urgenti per la corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi a prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115). - 1. Al fine di contenere l'impatto economico sulle attivita' professionali conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19, l'apposito capitolo sul quale gravano le spese per il pagamento delle prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, iscritto nel programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria" della missione 1 "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia, e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alla corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi alle predette prestazioni professionali, in riferimento agli anni pregressi.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

L'articolo 221 e' sostituito dal seguente:

«Art. 221 (Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale). - 1. All'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale".

2. Tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, fino al 31 ottobre 2020 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10.

3. Negli uffici che, hanno la disponibilita' del servizio di deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalita' previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonche' l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito degli atti con le modalita' previste dal primo periodo del presente comma, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste un'indifferibile urgenza, il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalita' non telematica.

4. Il giudice puo' disporre che le udienze civili che non

richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile.

5. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6. La partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori può avvenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. La parte può partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione. L'istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza è depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.

7. Il giudice, con il consenso preventivo delle parti, può disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento. All'udienza il giudice dà atto delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di questa e di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.

8. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con

dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.

9. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti e' assicurata, con il consenso delle parti e, ove possibile, mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del citato articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989. Il consenso dell'imputato o del condannato e' espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale. L'udienza e' tenuta con la presenza del giudice, del pubblico ministero e dell'ausiliario del giudice nell'ufficio giudiziario e si svolge con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui e' prevista la partecipazione il giorno, l'ora e le modalita' del collegamento.

10. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati ai sensi degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, su richiesta dell'interessato o quando la misura e' indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate, possono essere svolti a distanza mediante, ove possibile, le apparecchiature e i collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che nei casi di cui al presente comma puo' essere autorizzata oltre i limiti stabiliti dall'articolo 39, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e dal predetto articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.

11. Al fine di consentire il deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari, con decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare e' autorizzato il deposito con modalita' telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nonche' di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle disposizioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita' stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. Il decreto di cui al primo periodo e' adottato previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalita' dei servizi di comunicazione dei documenti informatici».

L'articolo 222 e' sostituito dal seguente:

«Art. 222 (Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura). - 1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono individuate le misure di cui al presente articolo.

2. A favore delle imprese di cui al comma 1, appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonche' dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, e' riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e

assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' attuative del presente comma. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 426,1 milioni di euro per l'anno 2020. L'efficacia delle disposizioni del presente comma e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. A favore delle filiere in crisi del settore zootecnico, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo denominato "Fondo emergenziale per le filiere in crisi", con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di aiuti diretti e alla definizione di misure di sostegno all'ammasso privato e al settore zootecnico. Con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione del presente comma. Gli aiuti di cui al presente comma sono definiti nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, nonche' di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni.

4. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, in attuazione del regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea con la decisione C(2020) 2999 del 4 maggio 2020, e' trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

5. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

6. Il comma 520 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' sostituito dal seguente:

"520. Al fine di aumentare il livello di sostenibilita' economica, sociale e ambientale delle filiere agroalimentari, incentivando una maggiore integrazione e una migliore e piu' equa distribuzione del valore lungo la catena di approvvigionamento attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie emergenti, e' concesso alle imprese agricole e agroalimentari un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100.000 euro e dell'80 per cento delle spese ammissibili, per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilita' dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalita' e le procedure per l'erogazione dei contributi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 521".

7. Il comma 2 dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' sostituito dal seguente:

"2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura a causa dell'emergenza da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 per la sospensione dell'attivita' economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione del presente comma, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonche' di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19' e successive modificazioni e integrazioni".

8. Ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' riconosciuta un'indennita' di 950 euro per il mese di maggio 2020. L'indennita' e' erogata con le modalita' previste dall'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tal fine e' autorizzata una spesa complessiva massima di 3,8 milioni di euro per l'anno 2020.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3, 4, 5 e 8 del presente articolo, determinati in 579,9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 499,9 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265 e, quanto a 80 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo».

Dopo l'articolo 222 e' inserito il seguente:

«Art. 222-bis (Imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020). - 1. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni in conseguenza delle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020 e per le produzioni per le quali non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono conseguentemente deliberare la proposta di dichiarazione di eccezionalita' degli eventi di cui al presente comma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per fare fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, la dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 223:

alla rubrica, dopo la parola: «Contenimento» e' inserita la seguente: «della».

All'articolo 224:

al comma 2, lettera b), capoverso 3-decies, le parole: «l'Istat e' delegato a definire, nel termine di 90 giorni,» sono sostituite dalle seguenti: «l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce»;

al comma 3:

alla lettera a), le parole: «, e comunque non prima dell'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: «o, se successiva, dalla data di entrata in vigore»;

alla lettera b), capoverso 10-bis, dopo le parole: «di Trento e» e' inserita la seguente: «di» e la parola: «risultante» e' sostituita dalla seguente: «risultanti»;

dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:

«5-bis. Il comma 4-octies dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' sostituito dal seguente:

"4-octies. In relazione alla necessita' di garantire l'efficienza e la continuita' operativa nell'ambito della filiera agroalimentare, la validita' dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonche' degli attestati di funzionalita' delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, in scadenza nel 2020 o in corso di rinnovo, e' prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza"».

Dopo l'articolo 224 sono inseriti i seguenti:

«Art. 224-bis (Sistema di qualita' nazionale per il benessere animale). - 1. Al fine di assicurare un livello crescente di qualita' alimentare e di sostenibilita' economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni nell'ambiente, e' istituito il "Sistema di qualita' nazionale per il benessere animale", costituito dall'insieme dei requisiti di salute e di benessere animale superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali, in conformita' a regole tecniche relative all'intero sistema di gestione del processo di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare, compresa la gestione delle emissioni nell'ambiente, distinte per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento. L'adesione al Sistema e' volontaria e vi accedono tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la relativa disciplina e si sottopongono ai controlli previsti. Con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, secondo le rispettive competenze, adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la disciplina produttiva, il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi, le procedure di armonizzazione e di coordinamento dei sistemi di certificazione e di qualita' autorizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le misure di vigilanza e controllo, le modalita' di utilizzo dei dati disponibili nelle banche di dati esistenti, nazionali e regionali, operanti nel settore agricolo e sanitario, nonche' di tutte le ulteriori informazioni utili alla qualificazione delle stesse banche di dati, comprese le modalita' di alimentazione e integrazione dei sistemi in cui sono registrati i risultati dei controlli ufficiali, inclusi i campionamenti e gli esiti di analisi, prove e diagnosi effettuate dagli istituti zooprofilattici sperimentali, dei sistemi alimentati dal veterinario aziendale e le garanzie di riservatezza. A tale fine, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro della salute, e' istituito e regolamentato un organismo tecnico-scientifico, con il compito di definire il regime e le modalita' di gestione del Sistema, incluso il ricorso a certificazioni rilasciate da organismi accreditati in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, con la partecipazione di rappresentanti dell'Ente

unico nazionale per l'accreditamento. Ai componenti del predetto organismo tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente comma le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 224-ter (Sostenibilita' delle produzioni agricole). - 1. Al fine di migliorare la sostenibilita' delle varie fasi del processo produttivo del settore vitivinicolo, e' istituito il sistema di certificazione della sostenibilita' della filiera vitivinicola, come l'insieme delle regole produttive e di buone pratiche definite con uno specifico disciplinare di produzione. I requisiti e le norme tecniche che contraddistinguono il disciplinare di produzione sono aggiornati con cadenza almeno annuale, con l'obiettivo di recepire i piu' recenti orientamenti in materia di sostenibilita' economica, ambientale e sociale e si traducono in specifiche modalita' produttive e gestionali, sottoposte a monitoraggio ai sensi del comma 2.

2. Al fine di definire e aggiornare il disciplinare di produzione di cui al comma 1, nonche' di valutare l'impatto delle scelte operate, e' istituito il sistema di monitoraggio della sostenibilita' e delle aziende della filiera vitivinicola italiana, i cui indicatori sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. I dati e le informazioni ricavati dal sistema di monitoraggio di cui al comma 2 confluiscono nella rete di informazione contabile agricola di cui al regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, che, a questo fine, adegua il relativo sistema di rilevazione, in conformita' alla comunicazione della Commissione europea 20 maggio 2020, relativa alla strategia dal produttore al consumatore.

4. In sede di prima applicazione, il disciplinare di cui al comma 1 si basa sulle linee guida nazionali di produzione integrata per la filiera vitivinicola, di cui alla legge 3 febbraio 2011, n. 4, alle cui procedure si fa riferimento per l'adesione al sistema di certificazione, opportunamente integrate introducendo i principi della sostenibilita' richiamati, quale sintesi dei migliori sistemi di certificazione esistenti a livello nazionale.

5. Il disciplinare di cui al comma 1 e' approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere dell'Organismo tecnico scientifico di produzione integrata di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014.

6. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto dei principi e delle procedure di cui al presente articolo, la certificazione della sostenibilita' del processo produttivo puo' essere estesa ad altre filiere agroalimentari».

All'articolo 225:

al comma 1, le parole: «la situazioni» sono sostituite dalle seguenti: «la situazione», dopo le parole: «di irrigazione,» e' inserita la seguente: «la» e dopo la parola: «abilitati» e' soppresso il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 5, le parole: «la modalita'» sono sostituite dalle seguenti: «le modalita'»;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. In considerazione della sospensione del pagamento dei contributi dovuti per il servizio di bonifica idraulica, disposta dall'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e della difficolta' da parte dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui di realizzare gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria per la corretta gestione dei sistemi idrici e della rete di distribuzione dell'acqua, anche al fine di evitare situazioni di rischio idraulico nelle aree situate all'interno dei loro comprensori, e' consentita la riprogrammazione delle economie realizzate su interventi infrastrutturali irrigui approvati e finanziati prima dell'anno 2010

dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche con fondi provenienti da gestioni straordinarie in tale settore, soppresse e attribuite alla competenza dello stesso Ministero.

6-ter. L'utilizzo delle economie di cui al comma 6-bis e' consentito limitatamente alle somme che sono nella disponibilita' dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui in conseguenza della chiusura delle opere finanziate, ivi compresi gli interessi attivi maturati sui conti correnti accesi per la realizzazione delle opere infrastrutturali irrigue.

6-quater. I consorzi di bonifica e gli enti irrigui interessati comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le economie e i relativi interessi di cui ai commi 6-bis e 6-ter, i fabbisogni manutentivi della rete idrica cui intendono destinare le risorse, il cronoprogramma della spesa e, dopo la conclusione degli interventi, il rendiconto dei costi sostenuti»;

la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Consorti di bonifica ed enti irrigui».

All'articolo 227:

al comma 1, dopo le parole: «e' istituito un Fondo» sono inserite le seguenti: «con la dotazione»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «della tutela del territorio e del mare,».

Dopo l'articolo 227 e' inserito il seguente:

«Art. 227-bis (Rafforzamento della tutela degli ecosistemi marini). - 1. Al fine di promuovere l'attivita' turistica del Paese e di rafforzare la tutela degli ecosistemi marini delle aree protette, anche attraverso il servizio antinquinamento dell'ambiente marino, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per il rifinanziamento della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 228:

al comma 1, lettera b), la parola: «soppresso» e' sostituita dalla seguente: «abrogato».

Dopo l'articolo 228 e' inserito il seguente:

«Art. 228-bis (Abrogazione dell'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti). - 1. L'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' abrogato».

All'articolo 229:

al comma 2:

al secondo periodo, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «70 milioni»;

il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Al relativo onere si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza del medesimo stato di previsione, e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»;

dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare

le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del fondo sono ripartite tra i comuni interessati. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»;

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «della domanda di mobilità» e' soppresso il seguente segno di interpunzione: «,»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020, destinata alla concessione di un contributo in favore dei residenti nei comuni della gronda della laguna di Venezia che abbiano compiuto diciotto anni di eta'. Il contributo di cui al presente comma puo' essere concesso nel limite delle risorse autorizzate dal primo periodo e fino a esaurimento delle stesse ed e' pari al 60 per cento della spesa sostenuta, dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, per la sostituzione di motori entro o fuoribordo a due tempi con motori entro o fuoribordo elettrici e non puo' superare l'importo di euro 500.

4-ter. Il contributo di cui al comma 4-bis puo' essere richiesto per una sola volta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita' e i termini per la concessione e l'erogazione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 4-bis.

4-quater. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

Al capo VII del titolo VIII, dopo l'articolo 229 e' aggiunto il seguente:

«Art. 229-bis (Disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale). - 1. Per fare fronte all'aumento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso di mascherine e guanti monouso da parte della collettivita', ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con una o piu' linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per quanto di competenza, sono individuate misure da applicare durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, volte a definire:

a) specifiche modalita' di raccolta dei dispositivi di protezione individuale usati presso gli esercizi della grande distribuzione, le pubbliche amministrazioni e le grandi utenze del settore terziario;

b) specifiche modalita' di raccolta dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dagli operatori per le attivita' economiche produttive mediante installazione di box dedicati presso i propri impianti.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo per l'attuazione di un programma sperimentale per la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, al fine di promuovere gli obiettivi di cui al comma 1 nonche' la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati a seguito dell'emergenza determinata dalla diffusione del COVID-19. Il

programma di cui al presente comma e', altresì, finalizzato all'adozione di protocolli e di campagne di informazione per la disinfezione dei dispositivi di protezione individuale al fine di prolungarne la durata, alla progettazione di sistemi dedicati di raccolta, alla ricerca di mezzi tecnologici innovativi al fine del recupero di materia da tali dispositivi nel rispetto della sicurezza degli utenti e degli operatori. Il programma può, altresì, includere lo svolgimento di test e prove finalizzati a dimostrare il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti monouso ricondizionati, anche attraverso il coinvolgimento dei produttori.

3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, sono stabilite le modalità per il riparto del fondo di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. All'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di protezione individuale monouso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i criteri ambientali minimi, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici, allo scopo di promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti, una filiera di prodotti riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili".

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sottopone alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sui risultati dell'attività svolta in base al Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in termini di impatto sulla sostenibilità ambientale e sulle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche, svolte sulla base dei criteri previsti dal medesimo comma 1126, nonché una proposta di sviluppo del medesimo Piano in coerenza con l'esigenza di applicare criteri di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto.

7. In caso di abbandono di mascherine e guanti monouso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 230:

ai commi 1, secondo periodo, e 2, secondo periodo, dopo le parole: «nella Gazzetta Ufficiale» sono inserite le seguenti: «, 4ª serie speciale,»;

al comma 2, il terzo periodo è soppresso;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

2-ter. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di favorire la piena ripresa dell'attività didattica in presenza e di assicurare la continuità occupazionale e retributiva, con i soggetti di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che siano stati assunti in ruolo a tempo parziale, è stipulato, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, un contratto aggiuntivo a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, a

completamento dell'orario di servizio presso la sede di titolarita'.

2-quater. All'onere derivante dal comma 2-ter del presente articolo, pari a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»;

la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Incremento del numero dei posti relativi a concorsi gia' indetti».

Dopo l'articolo 230 e' inserito il seguente:

«Art. 230-bis (Disposizioni finalizzate al reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell'infanzia e del primo ciclo, di proroga degli incarichi dei dirigenti tecnici e di bonus ai dirigenti sco-lastici). - 1. Limitatamente ai mesi da settembre a dicembre 2020, al fine di assicurare la funzionalita' della strumentazione informatica anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado, nonche' per il supporto all'utilizzo delle piattaforme multimediali per la didattica, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti fino al 31 dicembre 2020 con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unita'. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contingente di cui al primo periodo e' ripartito tra le istituzioni scolastiche, tenendo conto del numero degli studenti di ciascun istituto scolastico. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9,3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

2. Nelle more dello svolgimento del concorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il Ministero dell'istruzione e' autorizzato a prorogare i contratti a tempo determinato di cui al comma 4 del citato articolo 2 con una durata massima fino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente le assunzioni di cui al medesimo articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019, avvengono con decorrenza successiva alla scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 7,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse previste dal citato articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019.

3. Al fine di evitare la ripetizione di somme gia' erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e' istituito un fondo con la dotazione di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per i predetti anni scolastici in conseguenza dell'ultrattivita' riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere ri-conosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattivita'. Il fondo di cui al primo periodo e' ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'area dirigenziale "Istruzione e ricerca". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265».

All'articolo 231:

al comma 1, le parole: «nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020»;

al comma 2, lettera f), le parole: «e la loro dotazione» sono sostituite dalle seguenti: «e delle loro dotazioni»;

al comma 3, la parola: «RUP» e' sostituita dalle seguenti: «responsabile unico del procedimento» e le parole: «delle tempistiche stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «dei termini stabiliti»;

al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «affidamento degli stessi e» e' inserita la seguente: «che»;

al comma 7, le parole: «nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020»;

dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

«7-bis. Per le finalita' di cui al comma 6 sono stanziati

ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2020 da trasferire alla regione autonoma Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza»;

al comma 11, la parola: «template» e' sostituita dalle seguenti: «modelli informatici»;

al comma 12, le parole: «dai commi 1 e 7, pari a 370,23 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1, 7 e 7-bis, pari a 372,23 milioni di euro per l'anno 2020».

Dopo l'articolo 231 e' inserito il seguente:

«Art. 231-bis (Misure per la ripresa dell'attivita' didattica in presenza). - 1. Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, a:

a) derogare, nei soli casi necessari al rispetto delle misure di cui all'alinea ove non sia possibile procedere diversamente, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun ordine e grado di istruzione, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;

b) attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione dell'attivita' in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo;

c) prevedere, per l'anno scolastico 2020/2021, la conclusione degli scrutini entro il termine delle lezioni.

2. All'attuazione delle misure di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 235, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'adozione delle predette misure e' subordinata al predetto riparto e avviene nei limiti dello stesso.

3. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 maggio 2021, provvede al monitoraggio delle spese di cui al comma 2 per il personale docente e ATA, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il mese successivo. Le eventuali economie sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica».

All'articolo 232:

dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. Per l'anno 2020 e' assegnato un contributo straordinario di 5 milioni di euro alla citta' metropolitana di Milano per l'ampliamento e l'adeguamento strutturale dell'istituto superiore "Salvatore Quasimodo" in Magenta, al fine di ridurre i rischi connessi alla diffusione del COVID-19. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»;

al comma 6, al primo periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole: «a tutti gli atti» sono sostituite dalle seguenti: «tutti gli atti».

All'articolo 233:

al comma 2, al primo periodo, le parole: «Piano nazionale di azione nazionale pluriennale» sono sostituite dalle seguenti: «Piano di azione nazionale pluriennale» e, al secondo periodo, la parola: «suddetto» e' soppressa;

al comma 3, al primo periodo, le parole: «65 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «165 milioni» e, al secondo periodo, le parole: «di eta'» sono soppresse;

il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. Alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e' erogato un contributo complessivo di 120 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo e' ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020, compresi i servizi educativi autorizzati»;

al comma 5, le parole: «150 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2020»;

alla rubrica, le parole: «fino ai sedici anni» sono soppresse.

All'articolo 235:

al comma 1, le parole: «400 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «377,6 milioni».

All'articolo 236:

al comma 3, al primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537,» e, al terzo e al quarto periodo, la parola: «AFAM» e' sostituita dalle seguenti: «di alta formazione artistica, musicale e coreutica»;

dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. I titoli ottenuti al termine dei corsi biennali sperimentali per il conseguimento del diploma di specializzazione in musicoterapia, attivati dalle istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e autorizzati dal Ministero dell'universita' e della ricerca, sono equipollenti, anche ai fini concorsuali, ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica».

All'articolo 237:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206».

All'articolo 238:

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Le risorse di cui al presente comma» sono inserite le seguenti: «, nella misura di 45 milioni di euro annui,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I restanti 5 milioni di euro sono destinati, per le medesime finalita' di cui al comma 1, agli enti di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, non compresi nel precedente periodo, fatta eccezione per l'Istituto superiore di sanita' e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) destinatari di specifiche disposizioni del presente decreto. I criteri di riparto sono stabiliti d'intesa con i Ministri vigilanti dei singoli enti»;

al comma 4, le parole: «dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

al comma 5, le parole: «di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537,»;

al comma 6, dopo le parole: «di alta formazione» e' inserita la seguente: «artistica,»;

al comma 8, le parole: «di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537»;

al comma 9, le parole: «per l'anno 2021 a» sono sostituite

dalle seguenti: «per l'anno 2021, a euro», dopo le parole: «per l'anno 2022 e a» e' inserita la seguente: «euro» e le parole: «dal 2023» sono so-stituite dalle seguenti: «dall'anno 2023»;

la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Piano straordinario di investimenti nell'attivita' di ricerca».

Al capo IX del titolo VIII, dopo l'articolo 238 e' aggiunto il seguente:

«Art. 238-bis (Misure urgenti per la realizzazione di specifici percorsi formativi a sostegno dell'industria nazionale). - 1. Al fine di sviluppare percorsi formativi che favoriscono l'integrazione interdisciplinare fra mondo accademico nazionale e ricerca nel settore della difesa nonche' di integrare il sistema della formazione universitaria, post universitaria e della ricerca a sostegno del rilancio e di un piu' armonico sviluppo dei settori produttivi strategici dell'industria nazionale, il Centro alti studi per la difesa si riconfigura, in via sperimentale per un triennio, in Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza.

2. La Scuola di cui al comma 1, previo accreditamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45, anche in deroga al requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), primo periodo, del predetto regolamento relativamente al numero minimo di docenti per la formazione del collegio del dottorato, puo' emanare bandi annuali per corsi di dottorato in scienze della difesa e della sicurezza a favore di un massimo di otto candidati per la durata di tre anni estensibili a quattro, fino al raggiungimento, a regime, di un numero di frequentatori non superiore a trentadue unita'.

3. L'offerta formativa della Scuola di cui al comma 1 e' attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un comitato ordinatore, composto da due membri designati dal Ministro della difesa e da tre esperti di elevata professionalita' scelti dal Ministro dell'universita' e della ricerca. Lo stesso comitato ordinatore cura l'attuazione del piano, ne coordina tutte le conseguenti attivita' e formula le proposte e i pareri prescritti dalla normativa vigente in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti.

4. Ai componenti del comitato ordinatore di cui al comma 3 non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

5. Al termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto al comma 2, previa valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la riconfigurazione puo' assumere carattere di stabilita', mediante il riconoscimento dell'autonomia statutaria e regolamentare da attuare con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro per la pubblica amministrazione, anche per quanto concerne l'approvazione dello statuto e dei regolamenti interni.

6. Per le esigenze di cui al presente articolo la dotazione organica del personale civile del Ministero della difesa di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata di quattro unita' di personale, di cui due professori ordinari e due professori associati, da assumere entro i limiti delle ordinarie facolta' assunzionali e nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale, redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7. Le spese per il funzionamento e per le attivita' istituzionali della Scuola di cui al comma 1, comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, non gravano sul Fondo di finanziamento ordinario delle universita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della

difesa.

8. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, e' autorizzata la spesa di euro 587.164 per l'anno 2021, di euro 694.112 per l'anno 2022, di euro 801.059 per l'anno 2023 e di euro 908.007 annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'efficienza dello strumento militare previsto dall'articolo 616 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».

All'articolo 240:

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «livello dirigenziale» e' soppresso il seguente segno di interpunzione: «:».

All'articolo 241:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «Fondo Sviluppo e coesione rinvenienti» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione rinvenienti» e le parole: «pandemia da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «pandemia di COVID-19»;

dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La riprogrammazione e' definita nel rispetto del vincolo di destinazione territoriale di ripartizione delle risorse, pari all'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e al 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e della conseguente ripartizione regionale»;

al secondo periodo, le parole: «nelle more di sottoposizione» sono sostituite dalle seguenti: «nelle more della sottoposizione»;

al terzo periodo, le parole: «Comitato per la Programmazione Economica» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per la programmazione economica e alle Commissioni parlamentari competenti».

All'articolo 242:

al comma 1, le parole: «1 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio», le parole: «e la mitigazione» sono sostituite dalle seguenti: «e alla mitigazione» e le parole: «dall'epidemia COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «dall'epidemia di COVID-19»;

al comma 3, le parole: «Fondo di Rotazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo di rotazione di cui»;

al comma 4:

al primo periodo, le parole: «con modificazione» sono sostituite dalle seguenti: «con modificazioni»;

al secondo periodo, la parola: «rinvenienti» e' sostituita dalla seguente: «rivenienti» e le parole: «nelle more di sottoposizione all'approvazione in CIPE, entro e non oltre il» sono sostituite dalle seguenti: «nelle more della sottoposizione all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, entro il»;

al terzo periodo, le parole: «Di tali riprogrammazione» sono sostituite dalle seguenti: «Di tali riprogrammazioni» e le parole: «al Comitato per la Programmazione Economica» sono sostituite dalle seguenti: «al Comitato interministeriale per la programmazione economica»;

al quarto periodo, la parola: «rinvenienti» e' sostituita dalla seguente: «rivenienti».

All'articolo 243:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «e' aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

dopo il capoverso 65-quinquies sono aggiunti i seguenti:

«65-sexies. Il fondo di cui al comma 65-ter e' incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle

persone fisiche inferiori alle medie di riferimento. Con il medesimo decreto il Fondo e' ripartito tra i comuni svantaggiati e sono stabiliti i termini e le modalita' di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi: a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attivita' commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attivita'; b) concessione di contributi per l'avvio delle attivita' commerciali, artigianali e agricole; c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Per le finalita' di cui al presente comma, i comuni svantaggiati, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma, sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari.

65-septies. In coerenza con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e' destinato al finanziamento, in via sperimentale, da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per dottorati denominati, ai soli fini del presente comma, "dottorati comunali". I dottorati comunali sono finalizzati alla definizione, all'attuazione, allo studio e al monitoraggio di strategie locali volte allo sviluppo sostenibile in coerenza con l'Agenda 2030 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e in particolare alla transizione ecologica, alla transizione digitale, al contrasto delle diseguaglianze sociali ed educative, al rafforzamento delle attivita' economiche e al potenziamento delle capacita' amministrative. I dottorati comunali sono soggetti all'accreditamento da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, stabilisce, con proprio decreto, criteri e modalita' per la stipula delle convenzioni tra i comuni e le universita' per l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, nonché i contenuti scientifici e disciplinari dei dottorati comunali. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale tra i comuni delle aree interne selezionati con apposito bando».

All'articolo 244:

al comma 1, dopo la parola: «Sicilia» sono inserite le seguenti: «nonche' nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017» e le parole: «dell'della legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge»;

al comma 2, le parole: «Aiuti ai progetti» sono sostituite dalle seguenti: «Aiuti a progetti»;

al comma 3, le parole: «48,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «106,4 milioni» e le parole: «Fondo sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione,»;

la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Credito d'imposta per le attivita' di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017».

Dopo l'articolo 245 e' inserito il seguente:

«Art. 245-bis (Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123). - 1. Al fine di sostenere il rilancio produttivo del Mezzogiorno e di promuovere la costituzione di nuove start-up nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia attraverso la misura denominata "Resto al Sud", all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: "fino ad un massimo di 50.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di 60.000 euro";

b) al comma 8, lettera a), le parole: "35 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";

c) al comma 8, lettera b), le parole: "65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento".

All'articolo 246:

al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «Sardegna e Sicilia» sono inserite le seguenti: «nonche' nelle Regioni Lombardia e Veneto» e, al secondo periodo, le parole: «educativa e a» sono sostituite dalle seguenti: «educativa, e a euro»;

la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sostegno al Terzo settore nelle regioni del Mezzogiorno e nelle regioni maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19».

La rubrica del capo XII del titolo VIII e' sostituita dalla seguente: «Accelerazione dei concorsi».

All'articolo 247:

al comma 8, la parola: «ordinamenti» e' soppressa.

All'articolo 248:

al comma 3, primo periodo, le parole: «alla data del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Alla rubrica della sezione II del capo XII del titolo VIII, le parole: «per la velocizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «per l'accelerazione».

All'articolo 250:

al comma 3, le parole: «di cui al decreto del presidente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto del Presidente» e le parole: «decreto del Presidente del Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica»;

al comma 4, secondo periodo, le parole: «1 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio».

All'articolo 251:

al comma 1, le parole: «sono aggiunti» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunte»;

al comma 2, dopo le parole: «avviati ai sensi dell'articolo 1» sono inserite le seguenti: «, commi da 355 a 359,».

All'articolo 252:

al comma 2:

alla lettera a), dopo le parole: «funzionario giudiziario, senza demerito» sono aggiunte le seguenti: «, per l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettera a)»;

dopo la lettera a) e' inserita la seguente:

«a-bis) aver svolto almeno tre anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, senza demerito, per l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettera b)»;

dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:

«g-bis) aver svolto attivita' lavorativa per almeno cinque anni presso una pubblica amministrazione in una posizione funzionale per l'accesso alla quale e' richiesto il possesso del diploma di laurea»;

al comma 3:

all'alea, le parole: «adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «emanato dal Ministero della giustizia d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

alla lettera a), le parole: «di cui al comma 1, lettere da a) ad f),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»;

dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:

«c-bis) il numero dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, individuato in un multiplo del numero dei posti messi a concorso per ciascun distretto giudiziario, sulla base dei punteggi attribuiti in sede di valutazione dei titoli e considerate le eventuali posizioni ex aequo»;

al comma 6, alinea, le parole: «ai fini di attribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'attribuzione»;

al comma 7:

all'alinea, le parole: «adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «emanato dal Ministero della giustizia d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:

«c-bis) il numero dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, individuato in un multiplo del numero dei posti messi a concorso per ciascun distretto giudiziario, sulla base dei punteggi attribuiti in sede di valutazione dei titoli e considerate le eventuali posizioni ex aequo»;

al comma 8, le parole: «a bandire» sono sostituite dalle seguenti: «a indire procedure di reclutamento».

All'articolo 258:

al comma 2, primo periodo, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

al comma 3, le parole: «nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020».

All'articolo 259:

al comma 1, le parole: «Corpo nazionale di vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e le parole: «Consiglio di ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio dei ministri»;

al comma 2, lettera b, capoverso, le parole: «Restano ferme» sono sostituite dalle seguenti: «2-bis. Restano ferme»;

al comma 3, le parole: «sui siti istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «nei siti internet istituzionali».

Dopo l'articolo 259 e' inserito il seguente:

«Art. 259-bis (Misure in materia di assunzione e di formazione di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, anche in conseguenza della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera d), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e allo scopo di semplificare e di velocizzare le medesime procedure, e' autorizzata, nei limiti delle facolta' assunzionali non soggette alla riserva dei posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera d), previste per l'anno 2020 previa individuazione delle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2019 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione di 650 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, di cui 488 uomini e 162 donne, in via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico a 302 posti, elevati a 376, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale 11 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, e, per la parte residua, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta del medesimo concorso. Per il predetto scorrimento della graduatoria della prova scritta, l'amministrazione penitenziaria procede alle assunzioni previa convocazione per gli accertamenti psicofisici e attitudinali degli interessati, individuati secondo specifici criteri stabiliti con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, che tiene conto del numero residuo dei posti rispetto allo scorrimento della graduatoria degli idonei e

dell'ordine decrescente del voto conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze previste dalla normativa vigente.

2. Il corso di formazione previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, per il personale assunto ai sensi del comma 1 del presente articolo, nonché quello destinato ai vincitori del concorso pubblico a complessivi 754 posti, elevati a 938, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale 11 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, ha la durata di sei mesi.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

All'articolo 260:

al comma 1, le parole «Corpo nazionale di vigili del fuoco » sono sostituite dalle seguenti: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco » e le parole: «Consiglio di ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio dei ministri».

Dopo l'articolo 260 e' inserito il seguente:

«Art. 260-bis (Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato) - 1. Al fine di definire i contenziosi insorti con riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione e semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facolta' assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera c), mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017.

2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere sulle facolta' assunzionali previste per l'anno 2020, entro un massimo di 1.650 unita', e per l'anno 2021, entro un massimo di 550 unita', quale quota parte delle relative facolta' assunzionali, previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2019 e 2020 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:

a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;

b) che siano stati ammessi con riserva alla fase successiva della procedura concorsuale di cui al comma 1 in forza di provvedimenti del giudice amministrativo, ovvero che abbiano tempestivamente impugnato gli atti di non ammissione con ricorso giurisdizionale ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato tempestivamente e ritualmente proposti, e che i giudizi siano pendenti;

c) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati.

3. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei soggetti inclusi nell'elenco allegato al decreto del Capo della Polizia -

Direttore generale della pubblica sicurezza 13 agosto 2019, degli aspiranti in possesso dei requisiti della procedura assunzionale di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nel rispetto dei limiti e delle modalita' di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo.

4. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi dei commi 2 e 3, e' determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.

5. Gli interessati sono avviati a uno o piu' corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilita' organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

6. In conseguenza dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, puo' essere rideterminato il numero dei posti di allievi agenti della Polizia di Stato di cui ai concorsi indetti con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 29 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 9 del 31 gennaio 2020, e con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 13 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 38 del 15 maggio 2020.

7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 261:

al comma 1, primo periodo, la parola: «provvedimento» e' sostituita dalla seguente: «decreto».

All'articolo 262:

al comma 1, lettera b), le parole: «inerenti la contabilita' e il bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti alla contabilita' e al bilancio» e le parole: «e la sperimentazione» sono sostituite dalle seguenti: «e della sperimentazione»;

al comma 2, dopo le parole: «I bandi di selezione» e' soppresso il seguente segno d'interpunzione «,».

All'articolo 263:

il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operativita' di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attivita' produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilita' dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalita' di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attivita' che possono essere svolte in tale modalita'. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalita' organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilita' del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. All'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "e, anche al fine" fino a: "forme associative" sono sostituite dalle seguenti: ". Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA individua le modalita' attuative del lavoro agile prevedendo, per le attivita' che possono essere svolte in modalita' agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalita' e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualita' dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle predette percentuali e' realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione pubblica";

b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:

"3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere definiti, anche tenendo conto degli esiti del monitoraggio del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti delle pubbliche amministrazioni; ulteriori e specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e della legge 22 maggio 2017, n. 81, per quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni, nonché regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.

3-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione, le competenze e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non comporta la corresponsione di emolumenti, compensi, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati".

4-ter. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Dipartimento della funzione pubblica e' socio fondatore dell'associazione, con una quota associativa non inferiore al 76 per cento; il diritto di voto di ciascun associato e' commisurato all'entita' della quota versata"».

Dopo il capo XII del titolo VIII e' inserito il seguente:

«CAPO XII-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E DI RETI TELEMATICHE O DI TELECOMUNICAZIONE

Art. 263-bis (Modifica all'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di poteri dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato) - 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' inserito il

seguinte:

"3-bis. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, puo' ordinare, anche in via cautelare, ai fornitori di servizi di connettivita' alle reti internet, ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione nonche' agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione la rimozione di iniziative o attivita' destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso le reti telematiche o di tele-comunicazione che integrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta. I destinatari dei predetti ordini, disposti ai sensi del primo periodo, hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, al fine di evitare la pro-trazione di attivita' pregiudizievoli per i consumatori e poste in essere in violazione del presente codice. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'Autorita' stessa puo' applicare una sanzione amministrativa fino a 5.000.000 di euro".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 264:

al comma 2, lettera a), numero 1), le parole: «Le amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «1. Le amministrazioni».

All'articolo 265:

al comma 1, terzo periodo, le parole: «al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;

al comma 3, dopo le parole: « 2.625 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro», le parole: «dal 2025» sono sostituite dalle seguenti: « nel 2025», dopo le parole: «5.619 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e le parole: « 1.413 l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1,413 milioni di euro per l'anno 2021»;

al comma 4, le parole: «dal 2023 al 2031» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031»;

il comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 475,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 67,55 milioni di euro per l'anno 2021 e di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

al comma 7:

all'alinea, dopo la parola: «85, » e' inserita la seguente: « 89-bis, », dopo la parola: «211, » e' inserita la seguente: «213-bis, » e dopo la parola: « 230, » sono inserite le seguenti: «230-bis, commi 1 e 3, »;

alla lettera a), le parole: «quanto a 364,22 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.019,80 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.138,40 milioni di euro per l'anno 2022, a 273,53 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: « quanto a 364,92 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.025 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.145,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 278,53 milioni di euro per l'anno 2023» e le parole: «che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 1.005,57 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.445,17 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 1.006,27 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.450,37 milioni di euro per l'anno 2021» e le parole: «mediante e corrispondente utilizzo» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente utilizzo»;

alla lettera b), la parola: «corrisponde» e' sostituita dalla seguente: «corrispondente» e dopo le parole: «comma 290, » e' inserita la seguente: «della»;

il comma 8 e' sostituito dai seguenti:

«8. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.

40, e dal presente decreto sono soggette a un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020, alla compensazione degli eventuali maggiori effetti finanziari che si dovessero verificare rispetto alle previsioni di spesa relative alle misure di cui al primo periodo del presente comma, comprese quelle sottostanti ad autorizzazioni legislative quantificate sulla base di parametri stabiliti dalla legge, in deroga a quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione del bilancio dello Stato, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21 della citata legge n. 196 del 2009, utilizzando le risorse destinate a ciascuna delle predette misure che, all'esito del monitoraggio di cui al primo periodo, risultino non utilizzate, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 169, comma 6, secondo periodo, del presente decreto, a invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. A tale fine, eventuali risorse non utilizzate relative alle misure di cui al primo periodo del presente comma trasferite su conti di tesoreria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa. Gli schemi dei decreti di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative misure.

8-bis. I commi 7 e 8 dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono abrogati;

il comma 9 e' sostituito dal seguente:

«9. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 8, residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate dai soggetti responsabili delle misure di cui al medesimo comma 8 entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

al comma 11, dopo le parole: «connessa alla» sono inserite le seguenti: «diffusione del»;

al comma 13:

alla lettera a), la parola: «soppressi» e' sostituita dalla seguente: « abrogati»;

alla lettera b):

le parole: « - al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «1) al secondo periodo»;

le parole: « - il quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «2) il quarto periodo»;

le parole: « - al sesto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «3) al sesto periodo» e la parola: «abrogate; » e' sostituita dalla seguente: «soppresse.»;

al comma 14, dopo le parole: « dall'Elenco 1» e' inserita la seguente: «allegato».

Dopo l'articolo 265 e' inserito il seguente:

« Art. 265-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

All'allegato 1:

le parole: «Allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato 1 - (Articolo 265, comma 1) - "Allegato 1» e dopo la tabella e' aggiunto il seguente segno: «"».

All'elenco 1:

le parole: «Elenco 1» sono sostituite dalle seguenti: «Elenco 1 - (Articolo 265, comma 14) - "Elenco 1 - (Articolo 1, comma 609)» e

dopo la tabella e' aggiunto il seguente segno: «"».

All'allegato C sono premesse le seguenti parole: « Allegato C -
(Articolo 2, commi 5, 7 e 10) ».

All'allegato A sono premesse le seguenti parole: « Allegato A -
(Articolo 1, comma 11) ».

All'allegato B sono premesse le seguenti parole: « Allegato B -
(Articolo 1, comma 10)».

All'allegato D sono premesse le seguenti parole: « Allegato D -
(Articolo 2, comma 11)».

All'allegato 1 riferito all'articolo 120 del decreto-legge, le
parole: « Allegato 1 Articolo 120» sono sostituite dalle seguenti: .«
Allegato 2 - (Articolo 120, comma 1) ».

Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35

Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021-2023

(BURC n. 126 del 30 dicembre 2020)

Art. 1

(Bilancio di competenza. Stato di previsione dell'entrata e della spesa)

1. Lo stato di previsione di competenza delle tipologie dell'entrata della Regione per il triennio 2021-2023, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge, è approvato in euro 6.612.365.559,00 per l'anno 2021, in euro 5.505.734.971,33 per l'anno 2022 e in euro 5.063.033.504,30 per l'anno 2023 (Tabella A).
2. Lo stato di previsione delle contabilità speciali dell'entrata per il triennio 2021-2023 è approvato in euro 2.000.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023 (Tabella A, riga entrate per conto terzi).
3. È autorizzato l'accertamento delle entrate per il triennio 2021-2023.
4. Lo stato di previsione di competenza dei programmi della spesa della Regione per il triennio 2021-2023, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge, è approvato in euro 6.612.365.559,00 per l'anno 2021, in euro 5.505.734.971,33 per l'anno 2022 e in euro 5.063.033.504,30 per l'anno 2023 (Tabella B).
5. Lo stato di previsione delle contabilità speciali della spesa per il triennio 2021-2023 è approvato in euro 2.000.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023 (Tabella B, riga uscite per conto terzi).
6. È autorizzata l'assunzione di impegni entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione della spesa di cui ai commi 4 e 5.

Art. 2

(Bilancio di cassa. Stato di previsione dell'entrata e della spesa)

1. È approvato in euro 13.759.533.267,67 lo stato di previsione di cassa delle tipologie dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2021, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (Tabella A).
2. È approvato in euro 2.343.138.000,12 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2021, annesso alla presente legge (Tabella A, riga entrate per conto terzi).
3. Sono autorizzate le riscossioni e il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 2021.
4. È approvato in euro 12.118.158.547,63 lo stato di previsione di cassa dei programmi della spesa della Regione per l'anno finanziario 2021, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (Tabella B).
5. È approvato in euro 2.986.904.040,49 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione per l'anno finanziario 2021, annesso alla presente legge (Tabella B, riga uscite per conto terzi).
6. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai commi 4 e 5.

Art. 3

(Residui attivi e passivi presunti)

1. È approvato in euro 6.735.359.200,14 il totale dei residui attivi presunti delle tipologie al 1° gennaio 2021, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (Tabella A).
2. È approvato in euro 343.138.000,12 il totale dei residui attivi presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2021, di cui al conto annesso alla presente legge (Tabella A).
3. È approvato in euro 5.095.238.700,43 il totale dei residui passivi presunti dei programmi al 1° gennaio 2021, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (Tabella B).
4. È approvato in euro 986.904.040,49 il totale dei residui passivi presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2021, di cui al conto annesso alla presente legge (Tabella B).

Art. 4

(Entrate derivanti dalla contrazione di mutui)

1. Per come già autorizzato con l'articolo 6, comma 2, della legge regionale [30 dicembre 2015, n. 32](#) (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2016 – 2018), le entrate derivanti dalla contrazione di mutui con oneri a carico del bilancio regionale, per la copertura della quota regionale di cofinanziamento dei Programmi operativi per la Calabria 2014- 2020, inerenti al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), sono determinate per ciascuna delle annualità 2021/2022 in euro 40.426.824,99 e per l'annualità 2023 in euro 18.571.428,57.
2. Per come già autorizzato con l'articolo 3, comma 4, della [legge regionale 21 dicembre 2018, n. 48](#) (Legge di stabilità regionale 2019), le entrate derivanti dalla contrazione dei mutui con oneri a carico del bilancio regionale, per la copertura degli investimenti da realizzarsi ai sensi dell'accordo Stato - Regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica sottoscritto in data 15 ottobre 2018, sono determinate in euro 46.086.701,69 per l'annualità 2021, in euro 46.082.241,11 per l'annualità 2022 e in euro 20.862.127,74 per l'annualità 2023.
3. Gli oneri di ammortamento dei mutui di cui ai commi precedenti trovano copertura nello stanziamento dei Programmi U.50.01 e U.50.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021-2023. Per gli anni successivi le rate di ammortamento trovano copertura nei relativi bilanci.

Art. 5

(Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine)

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine è iscritto nello stato di previsione della spesa al Programma U.20.01, ed è determinato in euro 8.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023.
2. Sono considerate obbligatorie e d'ordine le spese specificate nell'elenco allegato al documento tecnico che accompagna il bilancio di previsione annuale.

Art. 6

(Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Il fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera b), del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), è iscritto nello stato di previsione della spesa del Programma U.20.01 ed è determinato per l'esercizio finanziario 2021 in euro 500.000,00.

Art. 7

(Fondo di riserva di cassa)

1. Il fondo di riserva di cassa è iscritto nello stato di previsione della spesa al Programma U.20.01 ed è determinato, per l'esercizio finanziario 2021, complessivamente in euro 700.000.000,00, di cui euro 300.000.000,00 allocati al Titolo I "Spese correnti" ed euro 400.000.000,00 allocati al Titolo II "Spese in conto capitale".

Art. 8

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione, annesso alla presente legge, ai sensi dell'articolo 11 del [d.lgs. n. 118/2011](#).

Art. 9

(Classificazione dell'entrata e della spesa)

1. Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'articolo 15 del [d.lgs. n. 118/2011](#). I titoli e le tipologie delle entrate sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (Tabella A).
2. Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dagli articoli 12, 13 e 14 del [d.lgs. n. 118/2011](#). Le missioni e i programmi sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (Tabella B).

Art. 10

(Autorizzazione alle variazioni al bilancio)

1. Le variazioni sono effettuate ai sensi degli articoli 48 e 51 del [d.lgs. n.118/2011](#).

Art. 11

(Allegati del bilancio)

1. Sono approvati gli allegati al bilancio di previsione 2021-2023, per come previsti dall'articolo 11 del [d.lgs. n.118/2011](#).

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.



Regione Calabria

BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ANNI 2021 - 2023

(Art. 11 e allegato 4/1 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)



Regione Calabria

BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ANNI 2021 - 2023

ENTRATA

(Art. 11 e allegato 4/1 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)		previsione di competenza	75.803.399,25	4.984.748,90	4.777.131,57	4.777.131,57
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)		previsione di competenza	488.065.212,94	44.735.788,13	2.000.000,00	0,00
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		previsione di competenza	210.512.483,33	138.399.842,14	134.195.368,86	129.871.519,45
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)		previsione di competenza	68.024.226,91	0,00	0,00	0,00
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsione di competenza	142.488.256,42	138.399.842,14	134.195.368,86	129.871.519,45
	FONDO DI CASSA ALL'1/1/2021		previsione di cassa	300.234.220,47	599.928.887,70		
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
10101	TIPOLOGIA 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	633.326.179,13	previsione di competenza	737.498.761,00	778.132.761,00	731.832.761,00	731.832.761,00
			previsione di cassa	1.320.547.078,47	1.411.458.940,13		
10102	TIPOLOGIA 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	1.913.660.837,09	previsione di competenza	3.718.620.566,95	3.641.827.226,30	3.606.034.663,30	3.606.034.663,30
			previsione di cassa	5.082.231.533,25	5.555.488.063,39		
10104	TIPOLOGIA 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	previsione di competenza	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
			previsione di cassa	17.000.000,00	17.000.000,00		
10000 TOTALE TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.546.987.016,22	previsione di competenza	4.473.119.327,95	4.436.959.987,30	4.354.867.424,30	4.354.867.424,30
			previsione di cassa	6.419.778.611,72	6.983.947.003,52		
TITOLO 2: Trasferimenti correnti							
20101	TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	584.951.200,04	previsione di competenza	781.312.404,39	499.209.994,83	434.982.536,33	367.394.383,76
			previsione di cassa	1.109.921.495,14	1.084.161.194,87		
20103	TIPOLOGIA 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	previsione di competenza	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00
			previsione di cassa	26.000.000,00	26.000.000,00		
20105	TIPOLOGIA 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	202.850.970,48	previsione di competenza	210.010.072,75	66.169.180,08	19.331.635,08	3.157.814,40
			previsione di cassa	312.219.419,60	269.020.150,56		
20000 TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	787.802.170,52	previsione di competenza	1.017.322.477,14	591.379.174,91	480.314.171,41	396.552.198,16
			previsione di cassa	1.448.140.914,74	1.379.181.345,43		
TITOLO 3: Entrate extratributarie							
30100	TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	550.367,62	previsione di competenza	5.224.129,25	5.594.129,25	5.574.129,25	5.574.129,25
			previsione di cassa	5.235.844,74	6.144.496,87		
30200	TIPOLOGIA 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	60.787.505,44	previsione di competenza	10.338.626,01	15.948.017,46	6.839.626,01	6.839.626,01
			previsione di cassa	67.957.499,27	76.735.522,90		
30300	TIPOLOGIA 300: Interessi attivi	225.959,70	previsione di competenza	4.041.000,00	5.041.000,00	5.041.000,00	5.041.000,00
			previsione di cassa	4.048.527,79	5.266.959,70		
30500	TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti	308.464.607,91	previsione di competenza	13.025.402,39	2.634.699,28	2.135.314,82	2.135.000,00
			previsione di cassa	343.732.448,28	311.099.307,19		
30000 TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	370.028.440,67	previsione di competenza	32.629.157,65	29.217.845,99	19.590.070,08	19.589.755,26
			previsione di cassa	420.974.320,08	399.246.286,66		

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
TITOLO 4: <i>Entrate in conto capitale</i>							
40200	TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti	2.740.303.844,90	previsione di competenza	2.509.132.332,20	1.026.591.725,22	419.858.459,28	114.387.119,52
			previsione di cassa	3.764.148.914,45	3.766.895.570,12		
40300	TIPOLOGIA 300: Altri Trasferimenti in conto capitale	24.429.220,57	previsione di competenza	23.279,73	23.279,73	23.279,73	23.279,73
			previsione di cassa	29.084.779,71	24.452.500,30		
40500	TIPOLOGIA 500: Altre entrate in conto capitale	20.373.723,81	previsione di competenza	2.055.920,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	15.684.034,52	20.373.723,81		
40000 TOTALE TITOLO 4	Entrate in conto capitale	2.785.106.789,28	previsione di competenza	2.511.211.531,93	1.026.615.004,95	419.881.739,01	114.410.399,25
			previsione di cassa	3.808.917.728,68	3.811.721.794,23		
TITOLO 5: <i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>							
50200	TIPOLOGIA 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	previsione di competenza	200.208.840,00	59.640,00	100.000,00	31.520,00
			previsione di cassa	207.410.499,14	59.640,00		
50300	TIPOLOGIA 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	previsione di competenza	1.553.671,39	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.553.671,39	0,00		
50400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	14.000.000,00	previsione di competenza	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
			previsione di cassa	17.500.000,00	17.500.000,00		
50000 TOTALE TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	14.000.000,00	previsione di competenza	205.262.511,39	3.559.640,00	3.600.000,00	3.531.520,00
			previsione di cassa	226.464.170,53	17.559.640,00		
TITOLO 6: <i>Accensione Prestiti</i>							
60200	TIPOLOGIA 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	previsione di competenza	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	200.000.000,00	0,00		
60300	TIPOLOGIA 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	231.434.783,45	previsione di competenza	80.946.724,15	86.513.526,68	86.509.066,10	39.433.556,31
			previsione di cassa	239.551.179,38	317.948.310,13		
60000 TOTALE TITOLO 6	Accensione Prestiti	231.434.783,45	previsione di competenza	280.946.724,15	86.513.526,68	86.509.066,10	39.433.556,31
			previsione di cassa	439.551.179,38	317.948.310,13		
TITOLO 7: <i>Anticipazioni da Istituto Tesoriere</i>							
70100	TIPOLOGIA 100: Anticipazioni da Istituto Tesoriere	0,00	previsione di competenza	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	250.000.000,00	250.000.000,00		
70000 TOTALE TITOLO 7	Anticipazioni da Istituto Tesoriere	0,00	previsione di competenza	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	250.000.000,00	250.000.000,00		

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
<i>TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</i>							
90100	TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro	343.130.147,68	previsione di competenza	1.875.050.000,00	1.998.900.000,00	1.998.900.000,00	1.998.900.000,00
			previsione di cassa	2.262.588.373,77	2.342.030.147,68		
90200	TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi	7.852,44	previsione di competenza	2.538.040,52	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
			previsione di cassa	2.538.040,52	1.107.852,44		
90000 TOTALE	Entrate per conto terzi e partite di giro	343.138.000,12	previsione di competenza	1.877.588.040,52	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
TITOLO 9			previsione di cassa	2.265.126.414,29	2.343.138.000,12		
TOTALE TITOLI							
		7.078.497.200,26	previsione di competenza	10.648.079.770,73	8.424.245.179,83	7.364.762.470,90	6.928.384.853,28
			previsione di cassa	15.278.953.339,42	15.502.742.380,09		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE							
		7.078.497.200,26	previsione di competenza	11.422.460.866,25	8.612.365.559,00	7.505.734.971,33	7.063.033.504,30
			previsione di cassa	15.579.187.559,89	16.102.671.267,79		

- (1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.
- (2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.



Regione Calabria

BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ANNI 2021 - 2023

SPESA

(Art. 11 e allegato 4/1 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)

BILANCIO PER MISSIONI E PROGRAMMI

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE(1)				5.573.814,98	5.640.266,67	5.708.751,13	5.779.330,52
<i>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO(2)</i>				0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>							
<i>MISSIONE 01</i>	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>						
<hr/>							
0101 PROGRAMMA 01	Organi istituzionali						
TITOLO 1	Spese correnti	38.536.908,00	previsione di competenza	59.817.880,84	59.592.628,75	59.319.274,75	59.319.274,75
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	101.853.508,44	98.129.536,75		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	64.821,61	previsione di competenza	69.334,61	66.321,61	66.321,61	66.321,61
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	77.317,08	131.143,22		
TOTALE PROGRAMMA 01	Organi istituzionali	38.601.729,61	previsione di competenza	59.887.215,45	59.658.950,36	59.385.596,36	59.385.596,36
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	101.930.825,52	98.260.679,97		
<hr/>							
0102 PROGRAMMA 02	Segreteria generale						
TITOLO 1	Spese correnti	544.392,37	previsione di competenza	2.341.708,97	2.308.708,97	2.308.708,97	2.308.708,97
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.785.697,34	2.853.101,34		
TOTALE PROGRAMMA 02	Segreteria generale	544.392,37	previsione di competenza	2.341.708,97	2.308.708,97	2.308.708,97	2.308.708,97
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.785.697,34	2.853.101,34		
<hr/>							
0103 PROGRAMMA 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
TITOLO 1	Spese correnti	17.753.257,71	previsione di competenza	20.332.347,20	19.750.114,84	18.702.569,87	18.627.792,34
			<i>di cui già impegnato*</i>		1.605.656,46	101.929,60	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	34.581.700,72	37.503.372,55		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	1.031.875,69	previsione di competenza	703.310,00	625.050,00	2.407.591,98	1.118.608,02
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.817.618,58	1.656.925,69		
TOTALE PROGRAMMA 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	18.785.133,40	previsione di competenza	21.035.657,20	20.375.164,84	21.110.161,85	19.746.400,36
			<i>di cui già impegnato*</i>		1.605.656,46	101.929,60	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	36.399.319,30	39.160.298,24		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	
0104 PROGRAMMA 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
TITOLO 1	Spese correnti	11.502.835,78	previsione di competenza	5.563.343,16	4.760.246,78	4.673.779,28	4.673.779,28	
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	14.955.076,50	16.263.082,56			
TOTALE PROGRAMMA 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	11.502.835,78	previsione di competenza	5.563.343,16	4.760.246,78	4.673.779,28	4.673.779,28	
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	14.955.076,50	16.263.082,56			
0105 PROGRAMMA 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
TITOLO 1	Spese correnti	294.122,64	previsione di competenza	668.474,10	673.179,20	663.179,20	653.179,20	
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	878.836,10	967.301,84			
TITOLO 2	Spese in conto capitale	1.261.447,63	previsione di competenza	2.746.090,60	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	3.571.356,81	1.761.447,63			
TOTALE PROGRAMMA 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.555.570,27	previsione di competenza	3.414.564,70	1.173.179,20	1.163.179,20	1.153.179,20	
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	4.450.192,91	2.728.749,47			
0106 PROGRAMMA 06	Ufficio tecnico							
TITOLO 1	Spese correnti	1.063.289,66	previsione di competenza	2.697.320,80	2.697.320,80	2.697.320,80	2.697.320,80	
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	3.413.546,68	3.760.610,46			
TOTALE PROGRAMMA 06	Ufficio tecnico	1.063.289,66	previsione di competenza	2.697.320,80	2.697.320,80	2.697.320,80	2.697.320,80	
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	3.413.546,68	3.760.610,46			
0107 PROGRAMMA 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
TITOLO 1	Spese correnti	1.440.459,38	previsione di competenza	8.750.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	8.750.000,00	7.690.459,38			
TOTALE PROGRAMMA 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.440.459,38	previsione di competenza	8.750.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	8.750.000,00	7.690.459,38			

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	
0108 PROGRAMMA 08	Statistica e sistemi informativi							
TITOLO 1	Spese correnti	1.087.734,81	previsione di competenza	1.922.710,25	1.471.799,55	1.301.799,55	1.301.799,55	
			<i>di cui già impegnato*</i>		676.228,24	0,00	0,00	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	2.299.256,54	2.559.534,36			
TITOLO 2	Spese in conto capitale	152.238,81	previsione di competenza	521.629,18	260.000,00	260.000,00	260.000,00	
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	596.330,73	412.238,81			
TOTALE PROGRAMMA 08	Statistica e sistemi informativi	1.239.973,62	previsione di competenza	2.444.339,43	1.731.799,55	1.561.799,55	1.561.799,55	
			<i>di cui già impegnato*</i>		676.228,24	0,00	0,00	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	2.895.587,27	2.971.773,17			
0110 PROGRAMMA 10	Risorse umane							
TITOLO 1	Spese correnti	21.710.788,83	previsione di competenza	32.723.405,77	27.792.811,28	27.152.241,90	27.054.413,76	
			<i>di cui già impegnato*</i>		31.110,00	0,00	0,00	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	43.443.684,70	49.503.600,11			
TOTALE PROGRAMMA 10	Risorse umane	21.710.788,83	previsione di competenza	32.723.405,77	27.792.811,28	27.152.241,90	27.054.413,76	
			<i>di cui già impegnato*</i>		31.110,00	0,00	0,00	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	43.443.684,70	49.503.600,11			
0111 PROGRAMMA 11	Altri servizi generali							
TITOLO 1	Spese correnti	6.620.538,40	previsione di competenza	12.652.574,14	8.179.289,59	8.171.299,59	8.171.299,59	
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	15.439.303,32	14.799.827,99			
TOTALE PROGRAMMA 11	Altri servizi generali	6.620.538,40	previsione di competenza	12.652.574,14	8.179.289,59	8.171.299,59	8.171.299,59	
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	15.439.303,32	14.799.827,99			
0112 PROGRAMMA 12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)							
TITOLO 1	Spese correnti	24.313.393,74	previsione di competenza	47.248.566,30	26.687.525,75	17.258.820,35	9.009.624,12	
			<i>di cui già impegnato*</i>		7.264.367,85	3.185.055,24	408.490,65	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	42.293,33	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	54.026.592,58	51.000.919,49			
TITOLO 2	Spese in conto capitale	1.073.348,63	previsione di competenza	741.753,19	415.309,38	520.000,00	0,00	
			<i>di cui già impegnato*</i>		301.237,39	311.990,60	0,00	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	1.524.901,52	1.488.658,01			
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	208.840,00	59.640,00	100.000,00	31.520,00	
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	208.840,00	59.640,00			
TOTALE PROGRAMMA 12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	25.386.742,37	previsione di competenza	48.199.159,49	27.162.475,13	17.878.820,35	9.041.144,12	
			<i>di cui già impegnato*</i>		7.565.605,24	3.497.045,84	408.490,65	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	42.293,33	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	55.760.334,10	52.549.217,50			

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
<i>TOTALE MISSIONE 01</i>	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	128.451.453,69	previsione di competenza	199.709.289,11	162.089.946,50	146.102.907,85	135.793.641,99
			<i>di cui già impegnato*</i>		9.878.599,94	3.598.975,44	408.490,65
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		42.293,33	0,00	0,00
			previsione di cassa	290.223.567,64	290.541.400,19		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
<i>MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</i>							
0301 PROGRAMMA 01	Polizia locale e amministrativa						
TITOLO 1	Spese correnti	500.000,00	previsione di competenza	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	950.000,00	950.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	Polizia locale e amministrativa	500.000,00	previsione di competenza	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	950.000,00	950.000,00		
0302 PROGRAMMA 02	Sistema integrato di sicurezza urbana						
TITOLO 1	Spese correnti	381.752,15	previsione di competenza	229.303,86	229.303,86	229.303,86	229.303,86
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	582.613,54	611.056,01		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	12.784.737,81	previsione di competenza	472.351,42	2.762.351,42	182.145,76	182.145,76
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	13.390.054,63	15.466.883,57		
TOTALE PROGRAMMA 02	Sistema integrato di sicurezza urbana	13.166.489,96	previsione di competenza	701.655,28	2.991.655,28	411.449,62	411.449,62
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	13.972.668,17	16.077.939,58		
0303 PROGRAMMA 03	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)						
TITOLO 2	Spese in conto capitale	4.220.005,24	previsione di competenza	4.758.505,24	1.029.840,10	1.286.782,10	1.054.021,72
			<i>di cui già impegnato*</i>		1.029.840,10	1.286.782,10	1.054.021,72
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.756.167,08	5.249.845,34		
TOTALE PROGRAMMA 03	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	4.220.005,24	previsione di competenza	4.758.505,24	1.029.840,10	1.286.782,10	1.054.021,72
			<i>di cui già impegnato*</i>		1.029.840,10	1.286.782,10	1.054.021,72
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.756.167,08	5.249.845,34		
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	17.886.495,20	previsione di competenza	5.910.160,52	4.471.495,38	2.148.231,72	1.915.471,34
			<i>di cui già impegnato*</i>		1.029.840,10	1.286.782,10	1.054.021,72
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	20.678.835,25	22.277.784,92		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
<i>MISSIONE 04</i>	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>						
0402 PROGRAMMA 02	Altri ordini di istruzione non universitaria						
TITOLO 1	Spese correnti	36.532,29	previsione di competenza	165.270,88	165.270,88	165.270,88	165.270,88
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	191.244,54	201.803,17		
TOTALE PROGRAMMA 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	36.532,29	previsione di competenza	165.270,88	165.270,88	165.270,88	165.270,88
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	191.244,54	201.803,17		
0403 PROGRAMMA 03	Edilizia scolastica						
TITOLO 1	Spese correnti	146.716,20	previsione di competenza	80.142,73	80.142,73	80.142,73	80.142,73
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	146.716,20	226.858,93		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	38.952.209,84	previsione di competenza	47.035.390,43	48.586.701,69	47.802.674,13	22.582.560,76
			<i>di cui già impegnato*</i>		46.086.701,69	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	76.357.859,85	86.759.344,55		
TOTALE PROGRAMMA 03	Edilizia scolastica	39.098.926,04	previsione di competenza	47.115.533,16	48.666.844,42	47.882.816,86	22.662.703,49
			<i>di cui già impegnato*</i>		46.086.701,69	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	76.504.576,05	86.986.203,48		
0404 PROGRAMMA 04	Istruzione universitaria						
TITOLO 1	Spese correnti	180.793,56	previsione di competenza	401.800,68	390.647,31	375.187,38	375.187,38
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	445.415,06	571.440,87		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	8.403.590,24	previsione di competenza	7.395.996,41	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.403.590,24	8.403.590,24		
TOTALE PROGRAMMA 04	Istruzione universitaria	8.584.383,80	previsione di competenza	7.797.797,09	390.647,31	375.187,38	375.187,38
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.849.005,30	8.975.031,11		
0405 PROGRAMMA 05	Istruzione tecnica superiore						
TITOLO 1	Spese correnti	119.817,89	previsione di competenza	430.003,63	64.133,63	64.133,63	64.133,63
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	488.102,41	183.951,52		
TOTALE PROGRAMMA 05	Istruzione tecnica superiore	119.817,89	previsione di competenza	430.003,63	64.133,63	64.133,63	64.133,63
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	488.102,41	183.951,52		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	
0406 PROGRAMMA 06	Servizi ausiliari all'istruzione							
TITOLO 1	Spese correnti	100.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	100.000,00	100.000,00			
TOTALE PROGRAMMA 06	Servizi ausiliari all'istruzione	100.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	100.000,00	100.000,00			
0407 PROGRAMMA 07	Diritto allo studio							
TITOLO 1	Spese correnti	8.165.003,47	previsione di competenza	17.517.441,04	9.378.949,31	9.378.949,31	9.378.949,31	9.378.949,31
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	26.623.066,48	17.543.952,78			
TOTALE PROGRAMMA 07	Diritto allo studio	8.165.003,47	previsione di competenza	17.517.441,04	9.378.949,31	9.378.949,31	9.378.949,31	9.378.949,31
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	26.623.066,48	17.543.952,78			
0408 PROGRAMMA 08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)							
TITOLO 1	Spese correnti	34.931.447,16	previsione di competenza	49.111.892,74	11.334.863,51	1.530.049,00	302.150,00	
			di cui già impegnato*		3.227.532,18	256.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	54.618.628,50	46.266.310,67			
TITOLO 2	Spese in conto capitale	96.396.582,78	previsione di competenza	186.729.911,39	15.348.415,63	7.589.141,10	0,00	
			di cui già impegnato*		4.098.612,78	2.049.306,39	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	206.482.533,93	111.744.998,41			
TOTALE PROGRAMMA 08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	131.328.029,94	previsione di competenza	235.841.804,13	26.683.279,14	9.119.190,10	302.150,00	
			di cui già impegnato*		7.326.144,96	2.305.306,39	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	261.101.162,43	158.011.309,08			
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	187.432.693,43	previsione di competenza	308.867.849,93	85.349.124,69	66.985.548,16	32.948.394,69	
			di cui già impegnato*		53.412.846,65	2.305.306,39	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	373.857.157,21	272.002.251,14			

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	
<i>MISSIONE 05</i>	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>							
0501 PROGRAMMA 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.							
TITOLO 1	Spese correnti	251.270,65	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	460.215,36 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	441.411,92 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	410.366,26 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	381.060,34 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	
TITOLO 2	Spese in conto capitale	103.301,82	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	45.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	40.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	40.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	40.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	
TOTALE PROGRAMMA 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	354.572,47	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	505.215,36 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 867.435,41	481.411,92 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 835.984,39	450.366,26 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 835.984,39	421.060,34 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 835.984,39	
0502 PROGRAMMA 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
TITOLO 1	Spese correnti	3.511.904,56	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.654.393,86 <i>165.324,00</i> <i>0,00</i>	2.931.779,99 <i>165.324,00</i> <i>0,00</i>	2.761.581,88 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	2.759.581,88 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	
TITOLO 2	Spese in conto capitale	205.199,81	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	205.199,81 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	100.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	100.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	100.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	
TOTALE PROGRAMMA 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3.717.104,37	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	3.859.593,67 <i>165.324,00</i> <i>0,00</i> 6.009.020,30	3.031.779,99 <i>165.324,00</i> <i>0,00</i> 6.748.884,36	2.861.581,88 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 6.748.884,36	2.859.581,88 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 6.748.884,36	
0503 PROGRAMMA 03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali							
TITOLO 1	Spese correnti	20.617.692,93	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	30.520.561,39 <i>190.000,00</i> <i>0,00</i>	2.415.121,15 <i>190.000,00</i> <i>0,00</i>	400.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	
TITOLO 2	Spese in conto capitale	83.532.353,79	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	42.461.355,38 <i>98.062.590,95</i> <i>0,00</i>	23.032.814,08 <i>12.090.270,60</i> <i>0,00</i>	9.275.465,10 <i>2.235.000,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	
TOTALE PROGRAMMA 03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	104.150.046,72	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	128.583.152,34 <i>6.871.000,00</i> <i>0,00</i> 144.325.592,68	14.505.391,75 <i>6.871.000,00</i> <i>0,00</i> 118.655.438,47	9.675.465,10 <i>2.235.000,00</i> <i>0,00</i> 118.655.438,47	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 118.655.438,47	
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	108.221.723,56	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	132.947.961,37 <i>7.036.324,00</i> <i>165.324,00</i> 151.202.048,39	18.018.583,66 <i>7.036.324,00</i> <i>0,00</i> 126.240.307,22	12.987.413,24 <i>2.235.000,00</i> <i>0,00</i> 126.240.307,22	3.280.642,22 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 126.240.307,22	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
<i>MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>							
0601 PROGRAMMA 01	Sport e tempo libero						
TITOLO 1	Spese correnti	397.808,08	previsione di competenza	609.283,06	449.283,06	449.283,06	449.283,06
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	4.673.335,23	previsione di competenza	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.573.335,23	4.673.335,23		
TOTALE PROGRAMMA 01	Sport e tempo libero	5.071.143,31	previsione di competenza	3.309.283,06	449.283,06	449.283,06	449.283,06
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.073.054,77	5.520.426,37		
0602 PROGRAMMA 02	Giovani						
TITOLO 1	Spese correnti	787.833,97	previsione di competenza	946.848,40	96.768,46	96.768,46	96.768,46
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.284.378,22	884.602,43		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	1.218.360,00	previsione di competenza	501.972,41	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.218.360,00	1.218.360,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	Giovani	2.006.193,97	previsione di competenza	1.448.820,81	96.768,46	96.768,46	96.768,46
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.502.738,22	2.102.962,43		
0603 PROGRAMMA 03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero						
TITOLO 1	Spese correnti	3.000.000,00	previsione di competenza	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.000.000,00	3.000.000,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	1.753.340,68	previsione di competenza	7.753.185,00	2.214.135,00	1.032.680,00	1.000.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.753.185,00	3.967.475,68		
TOTALE PROGRAMMA 03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	4.753.340,68	previsione di competenza	10.753.185,00	2.214.135,00	1.032.680,00	1.000.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.753.185,00	6.967.475,68		
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	11.830.677,96	previsione di competenza	15.511.288,87	2.760.186,52	1.578.731,52	1.546.051,52
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	21.328.977,99	14.590.864,48		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	
<i>MISSIONE 07</i>	<i>Turismo</i>							
0701 PROGRAMMA 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo							
TITOLO 1	Spese correnti	3.063.610,53	previsione di competenza	8.584.112,87	5.475.429,49	5.545.429,49	5.545.429,49	
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	14.423.456,35	8.539.040,02			
TITOLO 2	Spese in conto capitale	12.521.830,28	previsione di competenza	9.928.497,85	88.481,10	88.481,10	88.481,10	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	13.018.667,82	12.610.311,38			
TOTALE PROGRAMMA 01	<i>Sviluppo e valorizzazione del turismo</i>	15.585.440,81	previsione di competenza	18.512.610,72	5.563.910,59	5.633.910,59	5.545.429,49	
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	27.442.124,17	21.149.351,40			
0702 PROGRAMMA 02	Politica regionale unitaria per il turismo							
TITOLO 1	Spese correnti	31.899.597,04	previsione di competenza	34.492.228,12	11.387.196,73	3.617.998,96	3.617.998,96	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		3.617.998,94	3.617.998,96	3.617.998,96	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	39.363.355,90	43.286.793,77			
TITOLO 2	Spese in conto capitale	38.680.021,89	previsione di competenza	46.524.539,21	91.979.937,71	65.753.572,97	65.753.572,97	8.841.500,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		1.056.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	56.995.974,01	130.659.959,60			
TOTALE PROGRAMMA 02	<i>Politica regionale unitaria per il turismo</i>	70.579.618,93	previsione di competenza	81.016.767,33	103.367.134,44	69.371.571,93	69.371.571,93	8.841.500,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		4.673.998,94	3.617.998,96	3.617.998,96	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	96.359.329,91	173.946.753,37			
TOTALE MISSIONE 07	<i>Turismo</i>	86.165.059,74	previsione di competenza	99.529.378,05	108.931.045,03	75.005.482,52	75.005.482,52	14.386.929,49
			<i>di cui già impegnato*</i>		4.673.998,94	3.617.998,96	3.617.998,96	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	123.801.454,08	195.096.104,77			

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
<i>MISSIONE 08</i>	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>						
0801 PROGRAMMA 01	Urbanistica e assetto del territorio						
TITOLO 1	Spese correnti	1.117.254,15	previsione di competenza	2.618.618,41	2.193.839,39	2.193.839,39	2.193.839,39
			<i>di cui già impegnato*</i>		3.782,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.788.311,10	3.311.093,54		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	47.247.930,70	previsione di competenza	4.037.375,42	319.700,00	800.000,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	50.125.106,44	47.567.630,70		
TOTALE PROGRAMMA 01	Urbanistica e assetto del territorio	48.365.184,85	previsione di competenza	6.655.993,83	2.513.539,39	2.993.839,39	2.193.839,39
			<i>di cui già impegnato*</i>		3.782,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	53.913.417,54	50.878.724,24		
0802 PROGRAMMA 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
TITOLO 1	Spese correnti	376.161,17	previsione di competenza	853.225,87	814.124,79	694.303,59	671.567,79
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.142.972,20	1.190.285,96		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	64.722.467,18	previsione di competenza	82.746.002,50	15.143.633,67	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		15.143.633,67	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	15.143.633,67	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	73.211.615,49	79.866.100,85		
TOTALE PROGRAMMA 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	65.098.628,35	previsione di competenza	83.599.228,37	15.957.758,46	694.303,59	671.567,79
			<i>di cui già impegnato*</i>		15.143.633,67	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	15.143.633,67	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	74.354.587,69	81.056.386,81		
0803 PROGRAMMA 03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa						
TITOLO 2	Spese in conto capitale	5.451.745,13	previsione di competenza	1.539.390,43	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.070.197,53	5.451.745,13		
TOTALE PROGRAMMA 03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	5.451.745,13	previsione di competenza	1.539.390,43	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.070.197,53	5.451.745,13		
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	118.915.558,33	previsione di competenza	91.794.612,63	18.471.297,85	3.688.142,98	2.865.407,18
			<i>di cui già impegnato*</i>		15.147.415,67	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	15.143.633,67	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	135.338.202,76	137.386.856,18		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
<i>MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>							
0901 PROGRAMMA 01	Difesa del suolo						
TITOLO 1	Spese correnti	5.056.377,03	previsione di competenza	15.429.384,64	14.323.536,54	14.152.027,87	14.093.416,04
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	18.358.878,08	19.379.913,57		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	171.589.885,18	previsione di competenza	184.088.563,32	75.415.611,53	1.620.786,14	1.059.786,14
			<i>di cui già impegnato*</i>		72.175.496,03	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	13.615.496,03	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	181.789.609,26	246.996.467,35		
TOTALE PROGRAMMA 01	Difesa del suolo	176.646.262,21	previsione di competenza	199.517.947,96	89.739.148,07	15.772.814,01	15.153.202,18
			<i>di cui già impegnato*</i>		72.175.496,03	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	13.615.496,03	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	200.148.487,34	266.376.380,92		
0902 PROGRAMMA 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
TITOLO 1	Spese correnti	18.621.610,50	previsione di competenza	30.043.495,00	20.604.764,63	20.470.455,63	20.470.455,63
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	37.571.850,89	39.226.375,13		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	5.149.513,98	previsione di competenza	5.277.428,62	700.000,00	700.000,00	700.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.399.564,41	5.849.513,98		
TOTALE PROGRAMMA 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	23.771.124,48	previsione di competenza	35.320.923,62	21.304.764,63	21.170.455,63	21.170.455,63
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	43.971.415,30	45.075.889,11		
0903 PROGRAMMA 03	Rifiuti						
TITOLO 1	Spese correnti	37.791.720,80	previsione di competenza	24.058.307,92	587.756,33	561.350,55	561.350,55
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	72.328.950,91	38.379.477,13		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	22.062.342,42	previsione di competenza	6.555.964,59	12.216.384,23	5.743.179,27	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	23.395.314,21	34.278.726,65		
TOTALE PROGRAMMA 03	Rifiuti	59.854.063,22	previsione di competenza	30.614.272,51	12.804.140,56	6.304.529,82	561.350,55
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	95.724.265,12	72.658.203,78		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
0904 PROGRAMMA 04	Servizio idrico integrato						
TITOLO 1	Spese correnti	470.320,86	previsione di competenza	797.760,87	767.231,26	729.285,44	706.549,64
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.418.076,49	1.237.552,12		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	49.552.142,20	previsione di competenza	51.858.129,05	35.000.000,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		35.000.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	55.612.675,00	84.552.142,20		
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.500.000,00	3.500.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 04	Servizio idrico integrato	50.022.463,06	previsione di competenza	56.155.889,92	39.267.231,26	4.229.285,44	4.206.549,64
			di cui già impegnato*		35.000.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	60.530.751,49	89.289.694,32		
0905 PROGRAMMA 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
TITOLO 1	Spese correnti	3.633.584,64	previsione di competenza	5.073.267,14	1.475.986,41	1.390.195,17	1.390.195,17
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.469.291,34	5.109.571,05		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	19.790.373,43	previsione di competenza	146.319.043,82	146.000.000,00	146.000.000,00	56.000.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	168.829.425,28	165.790.373,43		
TOTALE PROGRAMMA 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	23.423.958,07	previsione di competenza	151.392.310,96	147.475.986,41	147.390.195,17	57.390.195,17
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	174.298.716,62	170.899.944,48		
0906 PROGRAMMA 06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						
TITOLO 1	Spese correnti	373.805,64	previsione di competenza	631.804,88	387.574,08	374.611,93	345.306,01
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.003.653,86	761.379,72		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	1.768.835,52	previsione di competenza	580.149,06	270.000,00	270.000,00	270.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.029.971,51	2.038.835,52		
TOTALE PROGRAMMA 06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	2.142.641,16	previsione di competenza	1.211.953,94	657.574,08	644.611,93	615.306,01
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.033.625,37	2.800.215,24		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
0907 PROGRAMMA 07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni						
TITOLO 1	Spese correnti	159.750,78	previsione di competenza	8.230.000,00	8.100.000,00	8.000.000,00	7.900.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.230.000,00	8.259.750,78		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	1.775.895,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.775.895,00	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	159.750,78	previsione di competenza	10.005.895,00	8.100.000,00	8.000.000,00	7.900.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.005.895,00	8.259.750,78		
0908 PROGRAMMA 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
TITOLO 1	Spese correnti	347.051,68	previsione di competenza	554.418,73	368.235,34	357.050,34	357.050,34
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	696.168,58	715.287,02		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	280.000,00	725.000,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	280.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	347.051,68	previsione di competenza	554.418,73	648.235,34	1.082.050,34	357.050,34
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	696.168,58	995.287,02		
0909 PROGRAMMA 09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente						
TITOLO 1	Spese correnti	3.804.262,85	previsione di competenza	11.569.642,48	1.442.502,27	575.874,50	300.000,00
			di cui già impegnato*		400.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	12.337.318,10	5.246.765,12		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	339.061.014,02	previsione di competenza	569.291.291,51	139.477.999,40	100.658.415,52	68.540.207,80
			di cui già impegnato*		71.432.131,42	71.423.892,14	54.399.749,55
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	596.032.524,69	478.539.013,42		
TOTALE PROGRAMMA 09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	342.865.276,87	previsione di competenza	580.860.933,99	140.920.501,67	101.234.290,02	68.840.207,80
			di cui già impegnato*		71.832.131,42	71.423.892,14	54.399.749,55
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	608.369.842,79	483.785.778,54		
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	679.232.591,53	previsione di competenza	1.065.634.546,63	460.917.582,02	305.828.232,36	176.194.317,32
			di cui già impegnato*		179.007.627,45	71.423.892,14	54.399.749,55
			di cui fondo pluriennale vincolato	13.615.496,03	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.196.779.167,61	1.140.141.144,19		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
<i>MISSIONE 10</i>	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>						
1001 PROGRAMMA 01	Trasporto ferroviario						
TITOLO 1	Spese correnti	17.120.721,69	previsione di competenza	26.607.250,00	1.878.887,24	1.878.887,24	1.878.887,24
			<i>di cui già impegnato*</i>		1.878.887,24	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	77.823.238,76	18.999.608,93		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	5.233.740,91	0,00	10.376.778,23	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.233.740,91	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	Trasporto ferroviario	17.120.721,69	previsione di competenza	31.840.990,91	1.878.887,24	12.255.665,47	1.878.887,24
			<i>di cui già impegnato*</i>		1.878.887,24	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	83.056.979,67	18.999.608,93		
1002 PROGRAMMA 02	Trasporto pubblico locale						
TITOLO 1	Spese correnti	55.040.598,88	previsione di competenza	235.856.539,52	252.093.205,35	252.062.015,33	252.032.197,29
			<i>di cui già impegnato*</i>		100.161.626,90	4.318,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.777.131,57	4.777.131,57	4.777.131,57	4.777.131,57
			previsione di cassa	289.974.048,45	302.356.672,66		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	10.089.340,06	previsione di competenza	37.285.178,43	2.000.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		2.000.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	50.619.293,60	12.089.340,06		
TOTALE PROGRAMMA 02	Trasporto pubblico locale	65.129.938,94	previsione di competenza	273.141.717,95	254.093.205,35	252.062.015,33	252.032.197,29
			<i>di cui già impegnato*</i>		102.161.626,90	4.318,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.777.131,57	4.777.131,57	4.777.131,57	4.777.131,57
			previsione di cassa	340.593.342,05	314.446.012,72		
1003 PROGRAMMA 03	Trasporto per vie d'acqua						
TITOLO 1	Spese correnti	310.249,37	previsione di competenza	334.101,95	276.806,95	265.301,95	265.301,95
			<i>di cui già impegnato*</i>		100.000,00	100.000,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	419.972,39	587.056,32		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	168.885,52	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	168.885,52	168.885,52		
TOTALE PROGRAMMA 03	Trasporto per vie d'acqua	479.134,89	previsione di competenza	334.101,95	276.806,95	265.301,95	265.301,95
			<i>di cui già impegnato*</i>		100.000,00	100.000,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	588.857,91	755.941,84		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	
1004 PROGRAMMA 04	Altre modalità di trasporto							
TITOLO 1	Spese correnti	910.111,99	previsione di competenza	945.728,86	510,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		<i>510,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.047.852,00	910.621,99			
TITOLO 2	Spese in conto capitale	3.673.441,14	previsione di competenza	3.673.698,29	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	4.663.368,32	3.673.441,14			
TOTALE PROGRAMMA 04	Altre modalità di trasporto	4.583.553,13	previsione di competenza	4.619.427,15	510,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		<i>510,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	5.711.220,32	4.584.063,13			
1005 PROGRAMMA 05	Viabilità e infrastrutture stradali							
TITOLO 1	Spese correnti	450.716,59	previsione di competenza	604.429,08	423.574,56	359.026,24	359.026,24	359.026,24
			<i>di cui già impegnato*</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.000.770,01	874.291,15			
TITOLO 2	Spese in conto capitale	93.539.491,07	previsione di competenza	97.917.996,65	3.509.475,98	3.554.475,98	50.000,00	50.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	116.192.118,17	97.048.967,05			
TOTALE PROGRAMMA 05	Viabilità e infrastrutture stradali	93.990.207,66	previsione di competenza	98.522.425,73	3.933.050,54	3.913.502,22	409.026,24	409.026,24
			<i>di cui già impegnato*</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	117.192.888,18	97.923.258,20			
1006 PROGRAMMA 06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)							
TITOLO 1	Spese correnti	1.292.363,58	previsione di competenza	4.191.160,76	3.230.221,06	2.020.221,06	230.221,06	230.221,06
			<i>di cui già impegnato*</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	5.206.039,93	4.522.584,64			
TITOLO 2	Spese in conto capitale	292.597.863,10	previsione di competenza	572.482.993,56	153.975.286,40	78.520.040,39	26.586.890,00	26.586.890,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		<i>41.893.890,03</i>	<i>6.837.500,00</i>	<i>450.000,00</i>	<i>450.000,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>10.676.658,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	596.269.724,76	446.573.149,50			
TOTALE PROGRAMMA 06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	293.890.226,68	previsione di competenza	576.674.154,32	157.205.507,46	80.540.261,45	26.817.111,06	26.817.111,06
			<i>di cui già impegnato*</i>		<i>41.893.890,03</i>	<i>6.837.500,00</i>	<i>450.000,00</i>	<i>450.000,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>10.676.658,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	601.475.764,69	451.095.734,14			
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	475.193.782,99	previsione di competenza	985.132.818,01	417.387.967,54	349.036.746,42	281.402.523,78	281.402.523,78
			<i>di cui già impegnato*</i>		<i>146.034.914,17</i>	<i>6.941.818,00</i>	<i>450.000,00</i>	<i>450.000,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>15.453.790,00</i>	<i>4.777.131,57</i>	<i>4.777.131,57</i>	<i>4.777.131,57</i>	<i>4.777.131,57</i>
			previsione di cassa	1.148.619.052,82	887.804.618,96			

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
<i>MISSIONE 11</i>	<i>Soccorso civile</i>						
1101 PROGRAMMA 01	Sistema di protezione civile						
TITOLO 1	Spese correnti	8.289.413,24	previsione di competenza	11.272.503,39	4.978.954,03	4.944.938,24	4.934.938,24
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	17.091.348,76	13.268.367,27		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	8.425.108,18	previsione di competenza	12.086.458,24	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	12.089.553,69	8.455.108,18		
TOTALE PROGRAMMA 01	Sistema di protezione civile	16.714.521,42	previsione di competenza	23.358.961,63	5.008.954,03	4.974.938,24	4.964.938,24
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	29.180.902,45	21.723.475,45		
1102 PROGRAMMA 02	Interventi a seguito di calamità naturali						
TITOLO 1	Spese correnti	568.324,89	previsione di competenza	840.930,90	708.537,90	708.537,90	708.537,90
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.316.228,78	1.276.862,79		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	12.664.974,20	previsione di competenza	13.214.817,94	1.357.142,37	1.357.142,37	1.205.400,92
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	19.008.410,04	14.022.116,57		
TOTALE PROGRAMMA 02	Interventi a seguito di calamità naturali	13.233.299,09	previsione di competenza	14.055.748,84	2.065.680,27	2.065.680,27	1.913.938,82
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	20.324.638,82	15.298.979,36		
1103 PROGRAMMA 03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile solo per le Regioni)						
TITOLO 1	Spese correnti	463.818,35	previsione di competenza	617.573,89	3.022.802,98	899.086,53	481.852,57
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.397.056,21	3.486.621,33		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	9.122.843,50	previsione di competenza	10.208.051,47	4.654.193,76	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	11.175.353,91	13.777.037,26		
TOTALE PROGRAMMA 03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile solo per le Regioni)	9.586.661,85	previsione di competenza	10.825.625,36	7.676.996,74	899.086,53	481.852,57
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	12.572.410,12	17.263.658,59		
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	39.534.482,36	previsione di competenza	48.240.335,83	14.751.631,04	7.939.705,04	7.360.729,63
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	62.077.951,39	54.286.113,40		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
<i>MISSIONE 12</i>	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>						
1201 PROGRAMMA 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
TITOLO 1	Spese correnti	1.836.863,22	previsione di competenza	7.560.011,77	5.146.249,60	5.146.249,60	5.146.249,60
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.495.335,41	6.983.112,82		
TOTALE PROGRAMMA 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.836.863,22	previsione di competenza	7.560.011,77	5.146.249,60	5.146.249,60	5.146.249,60
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.495.335,41	6.983.112,82		
1202 PROGRAMMA 02	Interventi per la disabilità						
TITOLO 1	Spese correnti	5.465.659,27	previsione di competenza	27.553.482,85	17.566.269,46	16.437.839,46	462.839,46
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	43.452.781,00	23.031.928,73		
TOTALE PROGRAMMA 02	Interventi per la disabilità	5.465.659,27	previsione di competenza	27.553.482,85	17.566.269,46	16.437.839,46	462.839,46
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	43.452.781,00	23.031.928,73		
1203 PROGRAMMA 03	Interventi per gli anziani						
TITOLO 1	Spese correnti	75.922,52	previsione di competenza	240.673,40	220.673,40	220.673,40	220.673,40
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	289.764,87	296.595,92		
TOTALE PROGRAMMA 03	Interventi per gli anziani	75.922,52	previsione di competenza	240.673,40	220.673,40	220.673,40	220.673,40
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	289.764,87	296.595,92		
1204 PROGRAMMA 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
TITOLO 1	Spese correnti	22.178.746,40	previsione di competenza	13.005.199,85	900.081,94	807.391,94	797.391,94
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	28.375.146,27	23.078.828,34		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	628.225,79	previsione di competenza	0,00	0,00	570.000,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	628.225,79	628.225,79		
TOTALE PROGRAMMA 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	22.806.972,19	previsione di competenza	13.005.199,85	900.081,94	1.377.391,94	797.391,94
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	29.003.372,06	23.707.054,13		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	
1205 PROGRAMMA 05	Interventi per le famiglie							
TITOLO 1	Spese correnti	3.158.111,61	previsione di competenza	7.307.471,90	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.790.316,40	3.208.111,61			
TOTALE PROGRAMMA 05	Interventi per le famiglie	3.158.111,61	previsione di competenza	7.307.471,90	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.790.316,40	3.208.111,61			
1206 PROGRAMMA 06	Interventi per il diritto alla casa							
TITOLO 1	Spese correnti	428.560,75	previsione di competenza	7.042.231,65	117.816,52	117.816,52	117.816,52	
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.346.874,76	546.377,27			
TITOLO 2	Spese in conto capitale	646.500,24	previsione di competenza	656.785,15	0,00	0,00	0,00	
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	952.870,25	646.500,24			
TOTALE PROGRAMMA 06	Interventi per il diritto alla casa	1.075.060,99	previsione di competenza	7.699.016,80	117.816,52	117.816,52	117.816,52	
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.299.745,01	1.192.877,51			
1207 PROGRAMMA 07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali							
TITOLO 1	Spese correnti	19.831.774,57	previsione di competenza	78.487.943,59	59.684.341,64	59.684.341,64	43.684.341,64	
			di cui già impegnato*		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	98.974.352,53	79.516.116,21			
TOTALE PROGRAMMA 07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	19.831.774,57	previsione di competenza	78.487.943,59	59.684.341,64	59.684.341,64	43.684.341,64	
			di cui già impegnato*		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	98.974.352,53	79.516.116,21			
1208 PROGRAMMA 08	Cooperazione e associazionismo							
TITOLO 1	Spese correnti	2.192.402,07	previsione di competenza	3.718.120,81	4.089.606,24	1.527.742,24	1.472.742,24	
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.638.892,99	6.282.008,31			
TOTALE PROGRAMMA 08	Cooperazione e associazionismo	2.192.402,07	previsione di competenza	3.718.120,81	4.089.606,24	1.527.742,24	1.472.742,24	
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.638.892,99	6.282.008,31			

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	
1210 PROGRAMMA 10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)							
TITOLO 1	Spese correnti	33.386.186,10	previsione di competenza	59.450.778,16	11.393.813,24	4.369.586,34	68.379,44	
			di cui già impegnato*		1.049.320,00	734.080,03	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	60.157.041,57	44.779.999,34			
TITOLO 2	Spese in conto capitale	5.302.755,93	previsione di competenza	79.054.203,01	21.183.431,23	17.083.178,80	0,00	
			di cui già impegnato*		1.833.254,73	1.374.941,04	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	79.680.782,04	26.486.187,16			
TOTALE PROGRAMMA 10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	38.688.942,03	previsione di competenza	138.504.981,17	32.577.244,47	21.452.765,14	68.379,44	
			di cui già impegnato*		2.882.574,73	2.109.021,07	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	139.837.823,61	71.266.186,50			
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	95.131.708,47	previsione di competenza	284.076.902,14	120.352.283,27	106.014.819,94	52.020.434,24	
			di cui già impegnato*		2.902.574,73	2.129.021,07	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	340.782.383,88	215.483.991,74			

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
<i>MISSIONE 13</i>	<i>Tutela della salute</i>						
1301 PROGRAMMA 01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA						
TITOLO 1	Spese correnti	1.572.244.365,30	previsione di competenza	3.727.778.562,49	3.651.054.421,78	3.615.261.858,78	3.615.261.858,79
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.968.531.976,95	5.223.298.787,08		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	11.501.939,95	previsione di competenza	4.903.756,01	3.276.930,59	23.279,73	23.279,73
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	11.828.639,68	14.778.870,54		
TOTALE PROGRAMMA 01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	1.583.746.305,25	previsione di competenza	3.732.682.318,50	3.654.331.352,37	3.615.285.138,51	3.615.285.138,52
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.980.360.616,63	5.238.077.657,62		
1304 PROGRAMMA 04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi						
TITOLO 1	Spese correnti	380.002,89	previsione di competenza	173.666,97	173.666,97	173.666,97	173.666,97
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	13.535.043,00	553.669,86		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	286.143.089,33	previsione di competenza	101.757.000,00	101.757.000,00	101.757.000,00	101.757.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	395.101.748,47	387.900.089,33		
TOTALE PROGRAMMA 04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	286.523.092,22	previsione di competenza	101.930.666,97	101.930.666,97	101.930.666,97	101.930.666,97
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	408.636.791,47	388.453.759,19		
1305 PROGRAMMA 05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari						
TITOLO 1	Spese correnti	1.746.528,79	previsione di competenza	171.928,47	171.928,47	171.928,47	171.928,47
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.907.151,72	1.918.457,26		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	449.426.564,35	previsione di competenza	116.690.153,06	75.000,00	75.000,00	75.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	459.193.040,64	449.501.564,35		
TOTALE PROGRAMMA 05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	451.173.093,14	previsione di competenza	116.862.081,53	246.928,47	246.928,47	246.928,47
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	461.100.192,36	451.420.021,61		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	
1307 PROGRAMMA 07	Ulteriori spese in materia sanitaria							
TITOLO 1	Spese correnti	104.060.673,29	previsione di competenza	84.301.340,29	42.239.461,13	41.684.815,56	41.684.815,56	
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	149.724.108,31	146.300.134,42			
TITOLO 2	Spese in conto capitale	1.598.790,00	previsione di competenza	1.598.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.598.790,00	1.598.790,00			
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	200.000.000,00	0,00			
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	153.520.216,87	previsione di competenza	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	200.000.000,00	153.520.216,87			
TOTALE PROGRAMMA 07	Ulteriori spese in materia sanitaria	259.179.680,16	previsione di competenza	485.900.130,29	42.239.461,13	41.684.815,56	41.684.815,56	
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	551.322.898,31	301.419.141,29			
1308 PROGRAMMA 08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute							
TITOLO 1	Spese correnti	1.036.093,24	previsione di competenza	24.709.132,94	15.979.903,25	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		479.903,25	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	25.169.445,30	17.015.996,49			
TITOLO 2	Spese in conto capitale	12.927.006,93	previsione di competenza	28.133.271,11	98.988.897,42	8.485.539,65	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		3.787.450,35	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	31.694.046,65	111.915.904,35			
TOTALE PROGRAMMA 08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	13.963.100,17	previsione di competenza	52.842.404,05	114.968.800,67	8.485.539,65	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		4.267.353,60	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	56.863.491,95	128.931.900,84			
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	2.594.585.270,94	previsione di competenza	4.490.217.601,34	3.913.717.209,61	3.767.633.089,16	3.759.147.549,52	
			<i>di cui già impegnato*</i>		4.267.353,60	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.458.283.990,72	6.508.302.480,55			

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
<i>MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</i>							
1401 PROGRAMMA 01	Industria, PMI e Artigianato						
TITOLO 1	Spese correnti	3.121.746,19	previsione di competenza	7.162.472,50	1.194.433,76	1.136.500,67	1.136.500,67
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.657.114,95	4.316.179,95		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	4.539.682,74	previsione di competenza	1.542.264,44	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.602.761,87	4.539.682,74		
TOTALE PROGRAMMA 01	Industria, PMI e Artigianato	7.661.428,93	previsione di competenza	8.704.736,94	1.194.433,76	1.136.500,67	1.136.500,67
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	13.259.876,82	8.855.862,69		
1402 PROGRAMMA 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
TITOLO 1	Spese correnti	424.141,40	previsione di competenza	844.345,10	730.460,87	679.528,25	679.528,25
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.356.835,08	1.154.602,27		
TOTALE PROGRAMMA 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	424.141,40	previsione di competenza	844.345,10	730.460,87	679.528,25	679.528,25
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.356.835,08	1.154.602,27		
1403 PROGRAMMA 03	Ricerca e innovazione						
TITOLO 1	Spese correnti	311.342,17	previsione di competenza	686.314,28	638.963,28	583.408,28	583.408,28
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	878.873,13	950.305,45		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	2.415.354,69	previsione di competenza	2.402.511,44	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.328.706,67	2.415.354,69		
TOTALE PROGRAMMA 03	Ricerca e innovazione	2.726.696,86	previsione di competenza	3.088.825,72	638.963,28	583.408,28	583.408,28
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.207.579,80	3.365.660,14		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	
1404 PROGRAMMA 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità							
TITOLO 1	Spese correnti	686.421,12	previsione di competenza	495.090,09	475.916,09	465.916,09	465.916,09	
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.179.176,71	1.162.337,21			
TITOLO 2	Spese in conto capitale	653.662,51	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	653.662,51	653.662,51			
TOTALE PROGRAMMA 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1.340.083,63	previsione di competenza	495.090,09	475.916,09	465.916,09	465.916,09	465.916,09
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.832.839,22	1.815.999,72			
1405 PROGRAMMA 05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività							
TITOLO 1	Spese correnti	20.596.644,83	previsione di competenza	33.480.742,16	10.310.068,84	5.483.414,29	0,00	
			<i>di cui già impegnato*</i>		7.187.168,38	2.782.702,30	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	40.728.542,07	30.906.713,67			
TITOLO 2	Spese in conto capitale	206.887.772,02	previsione di competenza	338.793.643,66	82.526.564,00	17.004.260,68	2.721.500,00	
			<i>di cui già impegnato*</i>		23.523.398,41	6.657.002,46	1.360.750,00	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		5.300.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	345.180.672,06	287.414.336,02			
TOTALE PROGRAMMA 05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	227.484.416,85	previsione di competenza	372.274.385,82	92.836.632,84	22.487.674,97	2.721.500,00	2.721.500,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		30.710.566,79	9.439.704,76	1.360.750,00	1.360.750,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		5.300.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	385.909.214,13	318.321.049,69			
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	239.636.767,67	previsione di competenza	385.407.383,67	95.876.406,84	25.353.028,26	5.586.853,29	5.586.853,29
			<i>di cui già impegnato*</i>		30.710.566,79	9.439.704,76	1.360.750,00	1.360.750,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		5.300.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	406.566.345,05	333.513.174,51			

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
<i>MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>							
1501 PROGRAMMA 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro						
TITOLO 1	Spese correnti	3.960.238,80	previsione di competenza	9.624.129,67	2.518.320,02	2.495.469,02	2.495.469,02
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.872.913,87	6.478.558,82		
TOTALE PROGRAMMA 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	3.960.238,80	previsione di competenza	9.624.129,67	2.518.320,02	2.495.469,02	2.495.469,02
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.872.913,87	6.478.558,82		
1502 PROGRAMMA 02	Formazione professionale						
TITOLO 1	Spese correnti	10.413.415,17	previsione di competenza	13.648.945,86	6.933.598,26	3.434.812,29	3.434.812,29
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	17.402.477,44	17.347.013,43		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	682.125,96	previsione di competenza	738.525,96	33.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	799.244,99	715.125,96		
TOTALE PROGRAMMA 02	Formazione professionale	11.095.541,13	previsione di competenza	14.387.471,82	6.966.598,26	3.434.812,29	3.434.812,29
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	18.201.722,43	18.062.139,39		
1503 PROGRAMMA 03	Sostegno all'occupazione						
TITOLO 1	Spese correnti	40.233.931,41	previsione di competenza	146.065.211,36	96.734.805,81	95.734.805,81	74.204.760,29
			<i>di cui già impegnato*</i>		62.294.279,96	21.536.045,52	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	157.865.722,94	136.968.737,22		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	30.000,00	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 03	Sostegno all'occupazione	40.233.931,41	previsione di competenza	146.095.211,36	96.734.805,81	95.734.805,81	74.204.760,29
			<i>di cui già impegnato*</i>		62.294.279,96	21.536.045,52	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	157.895.722,94	136.968.737,22		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	
1504 PROGRAMMA 04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)							
TITOLO 1	Spese correnti	78.680.436,75	previsione di competenza	155.479.894,75	51.834.069,17	6.032.565,37	367.593,77	
			di cui già impegnato*		4.895.971,39	3.994.171,61	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	171.835.417,40	130.514.505,92			
TITOLO 2	Spese in conto capitale	4.043.335,52	previsione di competenza	4.497.832,86	1.556.931,66	70.000,00	0,00	
			di cui già impegnato*		750.000,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	4.963.593,46	5.600.267,18			
TOTALE PROGRAMMA 04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	82.723.772,27	previsione di competenza	159.977.727,61	53.391.000,83	6.102.565,37	367.593,77	
			di cui già impegnato*		5.645.971,39	3.994.171,61	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	176.799.010,86	136.114.773,10			
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	138.013.483,61	previsione di competenza	330.084.540,46	159.610.724,92	107.767.652,49	80.502.635,37	
			di cui già impegnato*		67.940.251,35	25.530.217,13	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	363.769.370,10	297.624.208,53			

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
<i>MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>							
1601 PROGRAMMA 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare						
TITOLO 1	Spese correnti	6.826.839,30	previsione di competenza	48.972.916,40	44.448.157,81	44.369.699,40	43.332.567,27
			<i>di cui già impegnato*</i>		77.385,15	553,67	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	54.317.687,89	51.274.997,11		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	15.787.698,21	previsione di competenza	22.295.735,31	5.283.429,13	5.252.633,66	5.243.671,39
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	25.327.256,32	21.071.127,34		
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	1.553.671,39	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.553.671,39	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	<i>Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</i>	22.614.537,51	previsione di competenza	72.822.323,10	49.731.586,94	49.622.333,06	48.576.238,66
			<i>di cui già impegnato*</i>		77.385,15	553,67	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	81.198.615,60	72.346.124,45		
1602 PROGRAMMA 02	Caccia e pesca						
TITOLO 1	Spese correnti	5.934.844,32	previsione di competenza	2.683.366,94	2.538.779,94	2.538.779,94	2.538.779,94
			<i>di cui già impegnato*</i>		120.000,00	38.500,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.551.680,29	8.473.624,26		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	257.776,26	previsione di competenza	257.776,26	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	257.776,26	257.776,26		
TOTALE PROGRAMMA 02	<i>Caccia e pesca</i>	6.192.620,58	previsione di competenza	2.941.143,20	2.538.779,94	2.538.779,94	2.538.779,94
			<i>di cui già impegnato*</i>		120.000,00	38.500,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.809.456,55	8.731.400,52		
1603 PROGRAMMA 03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)						
TITOLO 1	Spese correnti	3.741.550,15	previsione di competenza	10.581.156,70	5.721.174,50	5.962.977,71	4.913.977,71
			<i>di cui già impegnato*</i>		21.381,48	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	12.471.248,87	9.462.724,65		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	11.793.408,26	previsione di competenza	47.000.609,36	43.350.948,57	25.948.908,57	24.214.428,57
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	47.821.064,82	55.144.356,83		
TOTALE PROGRAMMA 03	<i>Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)</i>	15.534.958,41	previsione di competenza	57.581.766,06	49.072.123,07	31.911.886,28	29.128.406,28
			<i>di cui già impegnato*</i>		21.381,48	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	60.292.313,69	64.607.081,48		
TOTALE MISSIONE 16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	44.342.116,50	previsione di competenza	133.345.232,36	101.342.489,95	84.072.999,28	80.243.424,88
			<i>di cui già impegnato*</i>		218.766,63	39.053,67	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	149.300.385,84	145.684.606,45		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
<i>MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>							
1701 PROGRAMMA 01	Fonti energetiche						
TITOLO 1	Spese correnti	836.596,78	previsione di competenza	1.498.199,84	1.196.135,45	1.196.135,45	1.196.135,45
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.691.337,86	2.032.732,23		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	11.042.651,45	previsione di competenza	6.959.194,73	2.070.194,03	5.000,00	5.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	12.300.322,22	13.112.845,48		
TOTALE PROGRAMMA 01	Fonti energetiche	11.879.248,23	previsione di competenza	8.457.394,57	3.266.329,48	1.201.135,45	1.201.135,45
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	13.991.660,08	15.145.577,71		
1702 PROGRAMMA 02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche						
TITOLO 1	Spese correnti	49.107,67	previsione di competenza	285.936,25	273.153,71	253.980,47	253.980,47
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	323.432,83	322.261,38		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	71.472.627,69	previsione di competenza	86.805.653,42	18.268.806,81	8.684.011,23	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		7.833.149,52	225.096,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	94.526.197,11	89.741.434,50		
TOTALE PROGRAMMA 02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	71.521.735,36	previsione di competenza	87.091.589,67	18.541.960,52	8.937.991,70	253.980,47
			<i>di cui già impegnato*</i>		7.833.149,52	225.096,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	94.849.629,94	90.063.695,88		
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	83.400.983,59	previsione di competenza	95.548.984,24	21.808.290,00	10.139.127,15	1.455.115,92
			<i>di cui già impegnato*</i>		7.833.149,52	225.096,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	108.841.290,02	105.209.273,59		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
<i>MISSIONE 18</i>	<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>						
1801 PROGRAMMA 01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali						
TITOLO 1	Spese correnti	5.884.992,04	previsione di competenza	13.947.804,44	13.700.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	20.559.992,04	19.584.992,04		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	27.354.504,01	previsione di competenza	21.348.616,97	20.670.449,84	18.902.779,05	18.902.779,05
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	36.187.856,28	46.238.083,06		
TOTALE PROGRAMMA 01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	33.239.496,05	previsione di competenza	35.296.421,41	34.370.449,84	32.602.779,05	32.602.779,05
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	56.747.848,32	65.823.075,10		
1802 PROGRAMMA 02	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)						
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	282.225,00	400.000,00	258.000,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	282.225,00	400.000,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	12.309.152,96	previsione di competenza	16.060.841,86	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	16.060.841,86	12.309.152,96		
TOTALE PROGRAMMA 02	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)	12.309.152,96	previsione di competenza	16.343.066,86	400.000,00	258.000,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	16.343.066,86	12.709.152,96		
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	45.548.649,01	previsione di competenza	51.639.488,27	34.770.449,84	32.860.779,05	32.602.779,05
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	73.090.915,18	78.532.228,06		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
<i>MISSIONE 19</i>	<i>Relazioni internazionali</i>						
1901 PROGRAMMA 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo						
TITOLO 1	Spese correnti	36.043,92	previsione di competenza	91.569,92	91.569,92	91.569,92	91.569,92
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	116.703,99	127.613,84		
TOTALE PROGRAMMA 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 01	36.043,92	previsione di competenza	91.569,92	91.569,92	91.569,92	91.569,92
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	116.703,99	127.613,84		
1902 PROGRAMMA 02	Cooperazione territoriale						
TITOLO 1	Spese correnti	68.409,43	previsione di competenza	269.081,42	309.738,92	101.951,92	40.481,42
			<i>di cui già impegnato*</i>		56.922,00	3.069,01	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	275.426,21	378.148,35		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	4.415,17	previsione di competenza	8.750,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.750,00	4.415,17		
TOTALE PROGRAMMA 02	Cooperazione territoriale 02	72.824,60	previsione di competenza	277.831,42	309.738,92	101.951,92	40.481,42
			<i>di cui già impegnato*</i>		56.922,00	3.069,01	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	284.176,21	382.563,52		
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	108.868,52	previsione di competenza	369.401,34	401.308,84	193.521,84	132.051,34
			<i>di cui già impegnato*</i>		56.922,00	3.069,01	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	400.880,20	510.177,36		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
<i>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</i>							
2001 PROGRAMMA 01	Fondo di riserva						
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	14.618.689,43	23.844.224,16	23.388.628,97	23.434.648,46
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	282.892.617,39	323.844.224,16		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	2.516.303,35	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	372.380.882,84	400.000.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza	17.134.992,78	23.844.224,16	23.388.628,97	23.434.648,46
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	655.273.500,23	723.844.224,16		
2002 PROGRAMMA 02	Fondo crediti dubbia esigibilità						
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	55.022.456,33	106.698.200,85	51.289.809,40	51.289.809,40
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	Fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	previsione di competenza	55.022.456,33	106.698.200,85	51.289.809,40	51.289.809,40
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
2003 PROGRAMMA 03	Altri fondi						
TITOLO 1	Spese correnti	1.000.000,00	previsione di competenza	37.267.958,25	45.027.480,68	57.509.802,44	60.499.802,44
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	22.642.694,29	14.514.097,32		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	196.760.141,17	180.517.829,29	8.600.000,00	2.100.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	196.760.141,17	180.517.829,29		
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	140.315.922,53	136.161.056,56	131.888.098,82	127.493.670,02
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 03	Altri fondi	1.000.000,00	previsione di competenza	374.344.021,95	361.706.366,53	197.997.901,26	190.093.472,46
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	219.402.835,46	195.031.926,61		
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1.000.000,00	previsione di competenza	446.501.471,06	492.248.791,54	272.676.339,63	264.817.930,32
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	874.676.335,69	918.876.150,77		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
<i>MISSIONE 50</i>	<i>DEBITO PUBBLICO</i>						
5001 PROGRAMMA 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
TITOLO 1	Spese correnti	606.333,33	previsione di competenza	59.734.334,87	58.333.163,45	57.061.134,76	55.553.783,31
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	59.734.334,87	58.939.496,78		
TOTALE PROGRAMMA 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 01	606.333,33	previsione di competenza	59.734.334,87	58.333.163,45	57.061.134,76	55.553.783,31
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	59.734.334,87	58.939.496,78		
5002 PROGRAMMA 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	59.095.430,05	65.115.313,84	64.952.586,83	67.497.507,38
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	59.095.430,05	65.115.313,84		
TOTALE PROGRAMMA 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 02	0,00	previsione di competenza	59.095.430,05	65.115.313,84	64.952.586,83	67.497.507,38
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	59.095.430,05	65.115.313,84		
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	606.333,33	previsione di competenza	118.829.764,92	123.448.477,29	122.013.721,59	123.051.290,69
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	118.829.764,92	124.054.810,62		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	
<i>MISSIONE 60</i>	<i>ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</i>							
6001 PROGRAMMA 01	Restituzione anticipazioni di tesoreria							
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	250.000.000,00	250.000.000,00			
TOTALE PROGRAMMA 01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	previsione di competenza	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>01</i>			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	250.000.000,00	250.000.000,00			
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	250.000.000,00	250.000.000,00			

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
<i>MISSIONE 99</i>	<i>SERVIZI PER CONTO TERZI</i>						
9901 PROGRAMMA 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	213.942.384,94	previsione di competenza	477.588.040,52	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	487.774.016,98	663.942.384,94		
TOTALE PROGRAMMA 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	213.942.384,94	previsione di competenza	477.588.040,52	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	487.774.016,98	663.942.384,94		
9902 PROGRAMMA 02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale						
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	772.961.655,55	previsione di competenza	1.400.000.000,00	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.781.023.053,78	2.322.961.655,55		
TOTALE PROGRAMMA 02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	772.961.655,55	previsione di competenza	1.400.000.000,00	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.781.023.053,78	2.322.961.655,55		
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	986.904.040,49	previsione di competenza	1.877.588.040,52	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.268.797.070,76	2.986.904.040,49		
TOTALE MISSIONI		6.082.142.740,92	previsione di competenza	11.416.887.051,27	8.606.725.292,33	7.500.026.220,20	7.057.254.173,78
			<i>di cui già impegnato*</i>		530.151.151,54	128.775.934,67	57.673.011,92
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	49.720.537,03	6.777.131,57	4.777.131,57	4.777.131,57
			previsione di cassa	14.937.245.147,50	15.105.062.588,12		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		6.082.142.740,92	previsione di competenza	11.422.460.866,25	8.612.365.559,00	7.505.734.971,33	7.063.033.504,30
			<i>di cui già impegnato*</i>		530.151.151,54	128.775.934,67	57.673.011,92
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	49.720.537,03	6.777.131,57	4.777.131,57	4.777.131,57
			previsione di cassa	14.937.245.147,50	15.105.062.588,12		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

- (1) Indicare l'importo della voce E) dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione, se negativo al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.
- (2) Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Indicare l'importo della voce F) dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione.



Regione Calabria

TABELLE DI RIEPILOGO

(Art. 11 e allegato 4/1 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)		previsione di competenza	75.803.399,25	4.984.748,90	4.777.131,57	4.777.131,57
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)		previsione di competenza	488.065.212,94	44.735.788,13	2.000.000,00	0,00
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		previsione di competenza	210.512.483,33	138.399.842,14	134.195.368,86	129.871.519,45
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)		previsione di competenza	68.024.226,91	0,00	0,00	0,00
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsione di competenza	142.488.256,42	138.399.842,14	134.195.368,86	129.871.519,45
	FONDO DI CASSA ALL'1/1/2021		previsione di cassa	300.234.220,47	599.928.887,70		
10000	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.546.987.016,22	previsione di competenza	4.473.119.327,95	4.436.959.987,30	4.354.867.424,30	4.354.867.424,30
			previsione di cassa	6.419.778.611,72	6.983.947.003,52		
20000	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	787.802.170,52	previsione di competenza	1.017.322.477,14	591.379.174,91	480.314.171,41	396.552.198,16
			previsione di cassa	1.448.140.914,74	1.379.181.345,43		
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie	370.028.440,67	previsione di competenza	32.629.157,65	29.217.845,99	19.590.070,08	19.589.755,26
			previsione di cassa	420.974.320,08	399.246.286,66		
40000	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	2.785.106.789,28	previsione di competenza	2.511.211.531,93	1.026.615.004,95	419.881.739,01	114.410.399,25
			previsione di cassa	3.808.917.728,68	3.811.721.794,23		
50000	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	14.000.000,00	previsione di competenza	205.262.511,39	3.559.640,00	3.600.000,00	3.531.520,00
			previsione di cassa	226.464.170,53	17.559.640,00		
60000	TITOLO 6 Accensione Prestiti	231.434.783,45	previsione di competenza	280.946.724,15	86.513.526,68	86.509.066,10	39.433.556,31
			previsione di cassa	439.551.179,38	317.948.310,13		
70000	TITOLO 7 Anticipazioni da Istituto Tesoriere	0,00	previsione di competenza	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	250.000.000,00	250.000.000,00		
90000	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	343.138.000,12	previsione di competenza	1.877.588.040,52	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
			previsione di cassa	2.265.126.414,29	2.343.138.000,12		
TOTALE TITOLI		7.078.497.200,26	previsione di competenza	10.648.079.770,73	8.424.245.179,83	7.364.762.470,90	6.928.384.853,28
			previsione di cassa	15.278.953.339,42	15.502.742.380,09		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		7.078.497.200,26	previsione di competenza	11.422.460.866,25	8.612.365.559,00	7.505.734.971,33	7.063.033.504,30
			previsione di cassa	15.579.187.559,89	16.102.671.267,79		

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			5.573.814,98	5.640.266,67	5.708.751,13	5.779.330,52
	<i>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Spese correnti	2.340.592.645,28	previsione di competenza	5.380.745.361,14	4.805.873.627,78	4.599.863.269,43	4.513.501.374,91
			<i>di cui già impegnato*</i>		195.525.355,42	36.374.423,94	408.490,65
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.984.748,90	4.777.131,57	4.777.131,57	4.777.131,57
			previsione di cassa	7.324.779.790,66	7.303.477.557,28		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	2.601.125.838,28	previsione di competenza	3.303.879.785,64	1.346.015.654,15	699.722.265,12	345.230.101,47
			<i>di cui già impegnato*</i>		334.625.796,12	92.401.510,73	57.264.521,27
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	44.735.788,13	2.000.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.629.310.344,64	4.342.485.819,64		
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	205.262.511,39	3.559.640,00	3.600.000,00	3.531.520,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	205.262.511,39	3.559.640,00		
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	153.520.216,87	previsione di competenza	399.411.352,58	201.276.370,40	196.840.685,65	194.991.177,40
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	259.095.430,05	218.635.530,71		
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	250.000.000,00	250.000.000,00		
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	986.904.040,49	previsione di competenza	1.877.588.040,52	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.268.797.070,76	2.986.904.040,49		
TOTALE TITOLI		6.082.142.740,92	previsione di competenza	11.416.887.051,27	8.606.725.292,33	7.500.026.220,20	7.057.254.173,78
			<i>di cui già impegnato*</i>		530.151.151,54	128.775.934,67	57.673.011,92
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	49.720.537,03	6.777.131,57	4.777.131,57	4.777.131,57
			previsione di cassa	14.937.245.147,50	15.105.062.588,12		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		6.082.142.740,92	previsione di competenza	11.422.460.866,25	8.612.365.559,00	7.505.734.971,33	7.063.033.504,30
			<i>di cui già impegnato*</i>		530.151.151,54	128.775.934,67	57.673.011,92
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	49.720.537,03	6.777.131,57	4.777.131,57	4.777.131,57
			previsione di cassa	14.937.245.147,50	15.105.062.588,12		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			5.573.814,98	5.640.266,67	5.708.751,13	5.779.330,52
	<i>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	128.451.453,69	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	199.709.289,11 290.223.567,64	162.089.946,50 290.541.400,19	146.102.907,85 290.541.400,19	135.793.641,99 290.541.400,19
TOTALE MISSIONE 03	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	17.886.495,20	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.910.160,52 20.678.835,25	4.471.495,38 22.277.784,92	2.148.231,72 22.277.784,92	1.915.471,34 22.277.784,92
TOTALE MISSIONE 04	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>	187.432.693,43	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	308.867.849,93 373.857.157,21	85.349.124,69 272.002.251,14	66.985.548,16 272.002.251,14	32.948.394,69 272.002.251,14
TOTALE MISSIONE 05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>	108.221.723,56	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	132.947.961,37 151.202.048,39	18.018.583,66 126.240.307,22	12.987.413,24 126.240.307,22	3.280.642,22 126.240.307,22
TOTALE MISSIONE 06	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	11.830.677,96	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	15.511.288,87 21.328.977,99	2.760.186,52 14.590.864,48	1.578.731,52 14.590.864,48	1.546.051,52 14.590.864,48
TOTALE MISSIONE 07	<i>Turismo</i>	86.165.059,74	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	99.529.378,05 123.801.454,08	108.931.045,03 195.096.104,77	75.005.482,52 195.096.104,77	14.386.929,49 195.096.104,77
TOTALE MISSIONE 08	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	118.915.558,33	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	91.794.612,63 135.338.202,76	18.471.297,85 137.386.856,18	3.688.142,98 137.386.856,18	2.865.407,18 137.386.856,18
TOTALE MISSIONE 09	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	679.232.591,53	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.065.634.546,63 1.196.779.167,61	460.917.582,02 1.140.141.144,19	305.828.232,36 1.140.141.144,19	176.194.317,32 1.140.141.144,19

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
TOTALE MISSIONE 10	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	475.193.782,99	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	985.132.818,01 <i>15.453.790,00</i> 1.148.619.052,82	417.387.967,54 <i>146.034.914,17</i> <i>4.777.131,57</i> 887.804.618,96	349.036.746,42 <i>6.941.818,00</i> <i>4.777.131,57</i> 350.755.696,00	281.402.523,78 <i>450.000,00</i> <i>4.777.131,57</i> 736.180,35
TOTALE MISSIONE 11	<i>Soccorso civile</i>	39.534.482,36	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	48.240.335,83 <i>0,00</i> 62.077.951,39	14.751.631,04 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 54.286.113,40	7.939.705,04 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 7.939.705,04	7.360.729,63 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 7.360.729,63
TOTALE MISSIONE 12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	95.131.708,47	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	284.076.902,14 <i>0,00</i> 340.782.383,88	120.352.283,27 <i>2.902.574,73</i> <i>0,00</i> 215.483.991,74	106.014.819,94 <i>2.129.021,07</i> <i>0,00</i> 108.143.841,01	52.020.434,24 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 52.020.434,24
TOTALE MISSIONE 13	<i>Tutela della salute</i>	2.594.585.270,94	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.490.217.601,34 <i>0,00</i> 6.458.283.990,72	3.913.717.209,61 <i>4.267.353,60</i> <i>0,00</i> 6.508.302.480,55	3.767.633.089,16 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 3.767.633.089,16	3.759.147.549,52 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 3.759.147.549,52
TOTALE MISSIONE 14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>	239.636.767,67	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	385.407.383,67 <i>5.300.000,00</i> 406.566.345,05	95.876.406,84 <i>30.710.566,79</i> <i>2.000.000,00</i> 333.513.174,51	25.353.028,26 <i>9.439.704,76</i> <i>0,00</i> 34.792.733,02	5.586.853,29 <i>1.360.750,00</i> <i>0,00</i> 6.947.603,29
TOTALE MISSIONE 15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	138.013.483,61	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	330.084.540,46 <i>0,00</i> 363.769.370,10	159.610.724,92 <i>67.940.251,35</i> <i>0,00</i> 227.550.976,27	107.767.652,49 <i>25.530.217,13</i> <i>0,00</i> 133.300.869,62	80.502.635,37 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 80.502.635,37
TOTALE MISSIONE 16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	44.342.116,50	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	133.345.232,36 <i>0,00</i> 149.300.385,84	101.342.489,95 <i>218.766,63</i> <i>0,00</i> 145.684.606,45	84.072.999,28 <i>39.053,67</i> <i>0,00</i> 84.112.052,95	80.243.424,88 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 80.243.424,88
TOTALE MISSIONE 17	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>	83.400.983,59	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	95.548.984,24 <i>0,00</i> 108.841.290,02	21.808.290,00 <i>7.833.149,52</i> <i>0,00</i> 105.209.273,59	10.139.127,15 <i>225.096,00</i> <i>0,00</i> 10.364.223,15	1.455.115,92 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.455.115,92
TOTALE MISSIONE 18	<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>	45.548.649,01	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	51.639.488,27 <i>0,00</i> 73.090.915,18	34.770.449,84 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 78.532.228,06	32.860.779,05 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 32.860.779,05	32.602.779,05 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 32.602.779,05
TOTALE MISSIONE 19	<i>Relazioni internazionali</i>	108.868,52	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	369.401,34 <i>0,00</i> 400.880,20	401.308,84 <i>56.922,00</i> <i>0,00</i> 510.177,36	193.521,84 <i>3.069,01</i> <i>0,00</i> 196.590,85	132.051,34 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 132.051,34

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
TOTALE MISSIONE <i>20</i>	FONDI E ACCANTONAMENTI	1.000.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	446.501.471,06	492.248.791,54 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	272.676.339,63 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	264.817.930,32 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	874.676.335,69	918.876.150,77		
TOTALE MISSIONE <i>50</i>	DEBITO PUBBLICO	606.333,33	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	118.829.764,92	123.448.477,29 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	122.013.721,59 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	123.051.290,69 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	118.829.764,92	124.054.810,62		
TOTALE MISSIONE <i>60</i>	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	250.000.000,00	250.000.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	250.000.000,00	250.000.000,00		
TOTALE MISSIONE <i>99</i>	SERVIZI PER CONTO TERZI	986.904.040,49	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.877.588.040,52	2.000.000.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	2.000.000.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	2.000.000.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	2.268.797.070,76	2.986.904.040,49		
TOTALE MISSIONI		6.082.142.740,92	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	11.416.887.051,27	8.606.725.292,33 <i>530.151.151,54</i> <i>6.777.131,57</i>	7.500.026.220,20 <i>128.775.934,67</i> <i>4.777.131,57</i>	7.057.254.173,78 <i>57.673.011,92</i> <i>4.777.131,57</i>
			previsione di cassa	14.937.245.147,50	15.105.062.588,12		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		6.082.142.740,92	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	11.422.460.866,25	8.612.365.559,00 <i>530.151.151,54</i> <i>6.777.131,57</i>	7.505.734.971,33 <i>128.775.934,67</i> <i>4.777.131,57</i>	7.063.033.504,30 <i>57.673.011,92</i> <i>4.777.131,57</i>
			previsione di cassa	14.937.245.147,50	15.105.062.588,12		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.



Regione Calabria

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PER GLI
ANNI 2021 - 2023**

(Art. 11 e allegato 4/1 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
2021 - 2022 - 2023**

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	599.928.887,70								
UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE		138.399.842,14	134.195.368,86	129.871.519,45	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)		5.640.266,67	5.708.751,13	5.779.330,52
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		138.399.842,14	134.195.368,86	129.871.519,45					
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		49.720.537,03	6.777.131,57	4.777.131,57	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO (2)		0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.983.947.003,52	4.436.959.987,30	4.354.867.424,30	4.354.867.424,30	TITOLO 1 - Spese correnti	7.303.477.557,28	4.805.873.627,78	4.599.863.269,43	4.513.501.374,91
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		4.777.131,57	4.777.131,57	4.777.131,57
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.379.181.345,43	591.379.174,91	480.314.171,41	396.552.198,16					
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	399.246.286,66	29.217.845,99	19.590.070,08	19.589.755,26					
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	3.811.721.794,23	1.026.615.004,95	419.881.739,01	114.410.399,25	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	4.342.485.819,64	1.346.015.654,15	699.722.265,12	345.230.101,47
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		2.000.000,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	17.559.640,00	3.559.640,00	3.600.000,00	3.531.520,00	TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie	3.559.640,00	3.559.640,00	3.600.000,00	3.531.520,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE FINALI	12.591.656.069,84	6.087.731.653,15	5.278.253.404,80	4.888.951.296,97	TOTALE SPESE FINALI	11.649.523.016,92	6.155.448.921,93	5.303.185.534,55	4.862.262.996,38
TITOLO 6 - Accensione Prestiti	317.948.310,13	86.513.526,68	86.509.066,10	39.433.556,31	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti	218.635.530,71	201.276.370,40	196.840.685,65	194.991.177,40
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		136.161.056,56	131.888.098,82	127.493.670,02
TITOLO 7 - Anticipazioni da Istituto Tesoriere	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	2.343.138.000,12	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	2.986.904.040,49	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Totale titoli	15.502.742.380,09	8.424.245.179,83	7.364.762.470,90	6.928.384.853,28	Totale titoli	15.105.062.588,12	8.606.725.292,33	7.500.026.220,20	7.057.254.173,78
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	16.102.671.267,79	8.612.365.559,00	7.505.734.971,33	7.063.033.504,30	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	15.105.062.588,12	8.612.365.559,00	7.505.734.971,33	7.063.033.504,30
Fondo di cassa finale presunto	997.608.679,67								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese



Regione Calabria

BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ANNI 2021 - 2023

- ALLEGATI -

(Art. 11 e allegato 4/1 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)



Regione Calabria

EQUILIBRI DI BILANCIO PER GLI ANNI 2021 - 2023

(Art. 11 a allegato 4/1 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (**)	(+)	138.399.842,14	134.195.368,86	129.871.519,45
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1)	(-)	5.640.266,67	5.708.751,13	5.779.330,52
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	4.984.748,90	4.777.131,57	4.777.131,57
Entrate titoli 1-2-3	(+)	5.057.557.008,20	4.854.771.665,79	4.771.009.377,72
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche (2)	(+)	464.811,20	464.811,20	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	23.279,73	23.279,73	23.279,73
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	(-)	4.805.873.627,78	4.599.863.269,43	4.513.501.374,91
- di cui fondo pluriennale vincolato		4.777.131,57	4.777.131,57	4.777.131,57
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	103.375.493,00	103.375.493,00	103.375.493,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(-)	201.276.370,40	196.840.685,65	194.991.177,40
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		136.161.056,56	131.888.098,82	127.493.670,02
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
A) Equilibrio di parte corrente		85.263.932,32	88.444.057,94	88.033.932,64
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento (**)	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	44.735.788,13	2.000.000,00	0,00
Entrate in conto capitale (titolo 4)	(+)	1.026.615.004,95	419.881.739,01	114.410.399,25
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensione prestiti (titolo 6)	(+)	86.513.526,68	86.509.066,10	39.433.556,31
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche (2)	(-)	464.811,20	464.811,20	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	23.279,73	23.279,73	23.279,73
Spese in conto capitale	(-)	1.346.015.654,15	699.722.265,12	345.230.101,47
- di cui fondo pluriennale vincolato		2.000.000,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	103.375.493,00	103.375.493,00	103.375.493,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) (7)	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Equilibrio di parte capitale		-85.263.932,32	-88.444.057,94	-88.033.932,64
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie (**)	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 5.00 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	3.559.640,00	3.600.000,00	3.531.520,00
Spese titolo 3.00 - Spese per incremento attività finanziarie	(-)	3.559.640,00	3.600.000,00	3.531.520,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Variazioni attività finanziaria		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario (5)

A) Equilibrio di parte corrente		85.263.932,32	88.444.057,94	88.033.932,64
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(-)	4.984.748,90	4.777.131,57	4.777.131,57
Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione	(-)	435.797.839,33	324.718.096,94	240.955.808,87
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)	3.799.597.975,85	3.763.300.767,28	3.763.300.767,28
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione	(+)	447.308.192,00	331.733.696,22	245.012.940,40
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(+)	4.777.131,57	4.777.131,57	4.777.131,57
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)	3.697.840.975,85	3.661.543.767,28	3.661.543.767,29
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		-5.190.332,34	-6.297.342,78	-9.665.935,82

(*) indicare gli anni di riferimento 2021, 2022 e 2023.

(**) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel caso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è approvato a seguito della verifica prevista dall'articolo 42, comma 9, prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. È consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Comprende anche l'utilizzo del fondo del DL 35/2011

- (1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto. **Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.**
- (2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
- (3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.
- (4) Le spese correnti finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione comprendono quelle finanziate da entrate vincolate accertate nell'esercizio, da FPV d'entrata. Gli stanziamenti di spesa considerati nella voce comprendono il relativo FPV di spesa.
- (5) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti, delle gestioni vincolati e delle risorse riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
- (6) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni.
- (7) Corrisponde alla seconda voce iscritta nel conto del bilancio spesa



Regione Calabria

PROSPETTO ESPLICATIVO DEL PRESUNTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

(Art. 11 e allegato 4/1 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	1.222.689.335,55
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	563.868.612,19
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	8.013.175.903,68
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	8.238.384.226,22
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021	1.561.349.625,20
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	51.682.941,41
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	272.131.911,35
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020 ⁽¹⁾	49.720.537,03
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	1.291.180.118,23

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:		
Parte accantonata ⁽³⁾		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 ⁽⁴⁾	392.060.531,85
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	103.051.750,27
	Fondo anticipazioni liquidità ⁽⁵⁾	138.399.842,14
	Fondo perdite società partecipate ⁽⁵⁾	3.767.510,00
	Fondo contenzioso ⁽⁵⁾	87.438.969,17
	Altri accantonamenti ⁽⁵⁾	45.125.263,96
	B) Totale parte accantonata	769.843.867,39
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	40.780.781,25
	Vincoli derivanti da trasferimenti	241.295.841,42
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	7.468.115,54
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	14.618.653,04
	Altri vincoli	293.646.257,82
	C) Totale parte vincolata	597.809.649,07
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-76.473.398,23
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁷⁾		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2021.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2019, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2020 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2019. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 è approvato nel corso dell'esercizio 2021, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2020.

(5) Indicare l'importo del fondo ... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2019 incrementato dell'importo relativo al fondo ... stanziato nel bilancio di previsione 2020 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2019. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2021 è approvato nel corso dell'esercizio 2021, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo ... indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2020.

(6) Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

(7) In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione presunto da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).



Regione Calabria

PROSPETTO CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ PER GLI ANNI 2021 - 2023

(Art. 11 e allegato 4/1 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)

Esercizio finanziario 2021

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (***) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	778.132.761,00	96.076.535,00	96.076.535,00	12,35%
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	748.132.761,00	96.076.535,00	96.076.535,00	12,84%
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	3.641.827.226,30	0,00	0,00	0,00%
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	3.641.827.226,30	0,00	0,00	0,00%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
1000000	TOTALE TITOLO 1	4.436.959.987,30	96.076.535,00	96.076.535,00	2,17%
	Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	499.209.994,83	0,00	0,00	0,00%
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	66.169.180,08	0,00	0,00	0,00%
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	66.169.180,08	0,00	0,00	0,00%
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00%
2000000	TOTALE TITOLO 2	591.379.174,91	0,00	0,00	0,00%
	Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.594.129,25	229.658,40	229.658,40	4,11%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	15.948.017,46	10.159.387,45	10.159.387,45	63,70%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	5.041.000,00	48.840,00	48.840,00	0,97%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2.634.699,28	183.780,00	183.780,00	6,98%
3000000	TOTALE TITOLO 3	29.217.845,99	10.621.665,85	10.621.665,85	36,35%
	Entrate in conto capitale				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1.026.591.725,22	0,00	0,00	0,00%
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	699.316.540,39	0,00	0,00	0,00%
	Contributi agli investimenti da UE	324.810.373,63	0,00	0,00	0,00%
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	2.464.811,20	0,00	0,00	0,00%
4030000	Tipologia 300: Altri Trasferimenti in conto capitale	23.279,73	0,00	0,00	0,00%
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	23.279,73	0,00	0,00	0,00%
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Tipologia 300: Altri Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
4000000	TOTALE TITOLO 4	1.026.615.004,95	0,00	0,00	0,00%
	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	59.640,00	0,00	0,00	0,00%
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00%
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00%
5000000	TOTALE TITOLO 5	3.559.640,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTALE GENERALE (***)	6.087.731.653,15	106.698.200,85	106.698.200,85	1,75%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	5.061.116.648,20	106.698.200,85	106.698.200,85	2,11%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	1.026.615.004,95	0,00	0,00	0,00%

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
-----------	---------------	------------------------------	--	---	---

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). **Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.**

Esercizio finanziario 2022

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (***) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	731.832.761,00	49.776.535,00	49.776.535,00	6,80%
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	701.832.761,00	49.776.535,00	49.776.535,00	7,09%
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	3.606.034.663,30	0,00	0,00	0,00%
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	3.606.034.663,30	0,00	0,00	0,00%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
1000000	TOTALE TITOLO 1	4.354.867.424,30	49.776.535,00	49.776.535,00	1,14%
	Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	434.982.536,33	0,00	0,00	0,00%
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	19.331.635,08	0,00	0,00	0,00%
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	19.331.635,08	0,00	0,00	0,00%
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00%
2000000	TOTALE TITOLO 2	480.314.171,41	0,00	0,00	0,00%
	Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.574.129,25	229.658,40	229.658,40	4,12%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	6.839.626,01	1.050.996,00	1.050.996,00	15,37%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	5.041.000,00	48.840,00	48.840,00	0,97%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2.135.314,82	183.780,00	183.780,00	8,61%
3000000	TOTALE TITOLO 3	19.590.070,08	1.513.274,40	1.513.274,40	7,72%
	Entrate in conto capitale				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	419.858.459,28	0,00	0,00	0,00%
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	381.605.786,57	0,00	0,00	0,00%
	Contributi agli investimenti da UE	37.787.861,51	0,00	0,00	0,00%
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	464.811,20	0,00	0,00	0,00%
4030000	Tipologia 300: Altri Trasferimenti in conto capitale	23.279,73	0,00	0,00	0,00%
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	23.279,73	0,00	0,00	0,00%
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Tipologia 300: Altri Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
4000000	TOTALE TITOLO 4	419.881.739,01	0,00	0,00	0,00%
	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00%
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00%
5000000	TOTALE TITOLO 5	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTALE GENERALE (***)	5.278.253.404,80	51.289.809,40	51.289.809,40	0,97%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	4.858.371.665,79	51.289.809,40	51.289.809,40	1,06%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	419.881.739,01	0,00	0,00	0,00%

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
-----------	---------------	------------------------------	--	---	---

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). **Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.**

Esercizio finanziario 2023

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (***) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	731.832.761,00	49.776.535,00	49.776.535,00	6,80%
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	701.832.761,00	49.776.535,00	49.776.535,00	7,09%
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	3.606.034.663,30	0,00	0,00	0,00%
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	3.606.034.663,30	0,00	0,00	0,00%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
1000000	TOTALE TITOLO 1	4.354.867.424,30	49.776.535,00	49.776.535,00	1,14%
	Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	367.394.383,76	0,00	0,00	0,00%
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	3.157.814,40	0,00	0,00	0,00%
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	3.157.814,40	0,00	0,00	0,00%
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00%
2000000	TOTALE TITOLO 2	396.552.198,16	0,00	0,00	0,00%
	Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.574.129,25	229.658,40	229.658,40	4,12%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	6.839.626,01	1.050.996,00	1.050.996,00	15,37%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	5.041.000,00	48.840,00	48.840,00	0,97%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2.135.000,00	183.780,00	183.780,00	8,61%
3000000	TOTALE TITOLO 3	19.589.755,26	1.513.274,40	1.513.274,40	7,72%
	Entrate in conto capitale				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	114.387.119,52	0,00	0,00	0,00%
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	114.387.119,52	0,00	0,00	0,00%
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
4030000	Tipologia 300: Altri Trasferimenti in conto capitale	23.279,73	0,00	0,00	0,00%
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	23.279,73	0,00	0,00	0,00%
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Tipologia 300: Altri Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
4000000	TOTALE TITOLO 4	114.410.399,25	0,00	0,00	0,00%
	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	31.520,00	0,00	0,00	0,00%
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00%
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00%
5000000	TOTALE TITOLO 5	3.531.520,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTALE GENERALE (***)	4.888.951.296,97	51.289.809,40	51.289.809,40	1,05%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	4.774.540.897,72	51.289.809,40	51.289.809,40	1,07%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	114.410.399,25	0,00	0,00	0,00%

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
-----------	---------------	------------------------------	--	---	---

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). **Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.**



Regione Calabria

PROSPETTO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MISSIONI E PROGRAMMI

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021*

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
					2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f) + (g)
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	42.293,33	42.293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	42.293,33	42.293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza								
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio								
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Edilizia scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
					2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f) + (g)
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio								
08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	165.324,00	165.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	165.324,00	165.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 07 - Turismo								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Politica regionale unitaria per il turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	15.143.633,67	15.143.633,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	15.143.633,67	15.143.633,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
					2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f) + (g)
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01	Difesa del suolo	13.615.496,03	13.615.496,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	13.615.496,03	13.615.496,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità								
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	4.777.131,57	0,00	4.777.131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777.131,57
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	10.676.658,43	10.676.658,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	15.453.790,00	10.676.658,43	4.777.131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777.131,57
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
					2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f) + (g)
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute								
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività								
01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	5.300.000,00	3.300.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	5.300.000,00	3.300.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
					2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f) + (g)
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali								
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Cooperazione territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
					2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f) + (g)
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI								
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO								
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE								
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI								
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		49.720.537,03	42.943.405,46	6.777.131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.777.131,57

- (a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2021. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
- (b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2020 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2021. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2021 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2021 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.
- (g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.
- (h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio 2021. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2021 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2022, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

* Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio. Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2015), indicare 2015 al posto di N, 2016 al posto di N+1, etc.

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021*

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
					2023	2024	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f) + (g)
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza								
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio								
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Edilizia scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
					2023	2024	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f) + (g)
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio								
08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 07 - Turismo								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Politica regionale unitaria per il turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
					2023	2024	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f) + (g)
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità								
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	4.777.131,57	0,00	4.777.131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777.131,57
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	4.777.131,57	0,00	4.777.131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777.131,57
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
					2023	2024	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f) + (g)
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute								
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività								
01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
					2023	2024	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f) + (g)
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali								
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Cooperazione territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
					2023	2024	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f) + (g)
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI								
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO								
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE								
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI								
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	6.777.131,57	2.000.000,00	4.777.131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777.131,57

- (a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2021. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
- (b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2020 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2021. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2021 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2021 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.
- (g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.
- (h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio 2021. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2021 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2022, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

* Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio. Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2015), indicare 2015 al posto di N, 2016 al posto di N+1, etc.

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021*

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2023	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
					2024	2025	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f) + (g)
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza								
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio								
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Edilizia scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2023	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
					2024	2025	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f) + (g)
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio								
08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 07 - Turismo								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Politica regionale unitaria per il turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2023	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
					2024	2025	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f) + (g)
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità								
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	4.777.131,57	0,00	4.777.131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777.131,57
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	4.777.131,57	0,00	4.777.131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777.131,57
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2023	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
					2024	2025	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f) + (g)
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute								
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività								
01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2023	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
					2024	2025	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f) + (g)
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali								
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Cooperazione territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2023	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
					2024	2025	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f) + (g)
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI								
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO								
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE								
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI								
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	4.777.131,57	0,00	4.777.131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777.131,57

- (a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2021. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
- (b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2020 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2021. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2021 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2021 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.
- (g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.
- (h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio 2021. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2021 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2022, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

* Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio. Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2015), indicare 2015 al posto di N, 2016 al posto di N+1, etc.



Regione Calabria

IL PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO

(Art. 11 e allegato 4/1 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)

Allegato d) - Limiti di indebitamento regioni

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME				
Dati da stanziamento bilancio 2021				
ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE (2021), art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	4.644.953.082,55	4.562.860.519,55	4.562.860.519,55
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità	(-)	3.673.971.851,30	3.638.179.288,30	3.638.179.288,30
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)		970.981.231,25	924.681.231,25	924.681.231,25
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)	(+)	194.196.246,25	184.936.246,25	184.936.246,25
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/2020	(-)	113.090.268,29	109.224.060,84	109.210.699,13
F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	13.465.551,79	15.897.003,52	16.947.934,31
G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Contributi contribuiti erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	54.055.497,50	50.919.669,17	50.959.587,47
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+L)		121.695.923,67	110.734.851,06	109.737.200,28
TOTALE DEBITO				
Debito contratto al 31/12/2020	(+)	885.682.051,60	921.484.748,95	955.418.298,10
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	86.513.526,68	86.509.066,10	39.433.556,31
Debito autorizzato dalla Legge in esame	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELLA REGIONE		972.195.578,28	1.007.993.815,05	994.851.854,41
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		1.553.671,39	1.553.671,39	1.553.671,39
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		1.553.671,39	1.553.671,39	1.553.671,39



Regione Calabria

ELENCO DELLE SPESE OBBLIGATORIE

(Allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)

MISSIONE PROGRAMMA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
PROGRAMMA 0101 - Organi istituzionali				
U1101010701	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGI REGIONALI 14 FEBBRAIO 1996, N.3; 13 MAGGIO 1996, N.8 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI) - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE)	4.813.370,99	4.883.370,99	4.883.370,99
U1101010704	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGI REGIONALI 14 FEBBRAIO 1996, N.3; 13 MAGGIO 1996, N.8 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI)- RETRIBUZIONI IN DENARO PER IL PERSONALE ADDETTO AL CONSIGLIO REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE)	12.423.552,15	12.423.552,15	12.423.552,15
U1101010706	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGE REGIONALI 14 FEBBRAIO 1996, N.3; 13 MAGGIO 1996, N. 8 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) - RETRIBUZIONI IN DENARO PER IL PERSONALE DELLE STRUTTURE DEL CONSIGLIO REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE)	6.115.000,00	6.115.000,00	6.115.000,00
U1101010707	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGE REGIONALI 14 FEBBRAIO 1996, N.3; 13 MAGGIO 1996, N. 8 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE- (SPESE OBBLIGATORIE)	4.997.590,81	4.997.590,81	4.997.590,81
U1101010708	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGE REGIONALI 14 FEBBRAIO 1996, N.3; 13 MAGGIO 1996, N. 8 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - (SPESE OBBLIGATORIE)	2.707.107,15	2.707.107,15	2.707.107,15
U1101010712	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGE REGIONALI 14 FEBBRAIO 1996, N.3; 13 MAGGIO 1996, N. 8 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) - UTENZE E CANONI - (SPESE OBBLIGATORIE)	2.214.430,79	2.214.430,79	2.214.430,79
U9010100301	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER STIPENDI, ALTRI ASSEGNI FISSI E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE, INERENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE, DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL PIANO, NONCHE' PER L'INDENNITA' FORFETTIZZATA DEL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE AUSILIARIE DEI DIPARTIMENTI (ARTT. 5 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 13.5.1996, N. 7; ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 26.5.1997, N. 8. ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 28.8.2000, N. 14; LEGGE REGIONALE 29.10.2001, N.24)(SPESE OBBLIGATORIE). - U.01.01	1.366.065,73	1.590.065,73	1.590.065,73
U9010100302	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER STIPENDI, ALTRI ASSEGNI FISSI E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE, INERENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE, DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL PIANO, NONCHE' PER L'INDENNITA' FORFETTIZZATA DEL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE AUSILIARIE DEI DIPARTIMENTI - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (ARTT. 5 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 13.5.1996, N. 7; ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 26.5.1997, N. 8. ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 28.8.2000, N. 14; LEGGE REGIONALE 29.10.2001, N.24)(SPESE OBBLIGATORIE). - U.01.01	197.687,45	197.687,45	197.687,45
U9010100304	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER STIPENDI, ALTRI ASSEGNI FISSI E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE, INERENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE, DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL PIANO, NONCHE' PER L'INDENNITA' FORFETTIZZATA DEL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE AUSILIARIE DEI DIPARTIMENTI (ARTT. 5 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 13.5.1996, N. 7; ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 26.5.1997, N. 8. ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 28.8.2000, N. 14; LEGGE REGIONALE 29.10.2001, N.24)(SPESE OBBLIGATORIE) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	224.000,00	0,00	0,00
U9010100401	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.01.01	1.318.566,34	1.318.566,34	1.318.566,34
U9010100402	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.01.01	381.288,38	381.288,38	381.288,38
U9010100404	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.01.01	253.552,46	253.552,46	253.552,46
TOTALE PROGRAMMA 0101		37.012.212,25	37.082.212,25	37.082.212,25

Consiglio regionale della Calabria				Commissione
PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	COMPETENZA ANNO	COMPETENZA ANNO	COMPETENZA ANNO
CAPITOLO		2021	2022	2023
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
PROGRAMMA 0102 - Segreteria generale				
U9010200101	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER STIPENDI, ALTRI ASSEgni FISSI E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE, INERENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE, DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL PIANO, NONCHE' PER L'INDENNITA' FORFETTIZZATA DEL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE AUSILIARIE DEI DIPARTIMENTI (ARTT. 5 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 13.5.1996, N. 7; ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 26.5.1997, N. 8. ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 28.8.2000, N. 14; LEGGE REGIONALE 29.10.2001, N.24)(SPESE OBBLIGATORIE). - U.01.02	168.037,90	168.037,90	168.037,90
U9010200102	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER STIPENDI, ALTRI ASSEgni FISSI E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE, INERENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE, DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL PIANO, NONCHE' PER L'INDENNITA' FORFETTIZZATA DEL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE AUSILIARIE DEI DIPARTIMENTI - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (ARTT. 5 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 13.5.1996, N. 7; ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 26.5.1997, N. 8. ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 28.8.2000, N. 14; LEGGE REGIONALE 29.10.2001, N.24)(SPESE OBBLIGATORIE). - U.01.02	83.923,98	83.923,98	83.923,98
U9010200201	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.01.02	1.403.153,74	1.403.153,74	1.403.153,74
U9010200202	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.01.02	417.663,11	417.663,11	417.663,11
U9010200204	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.01.02	145.930,24	145.930,24	145.930,24
TOTALE PROGRAMMA 0102		2.218.708,97	2.218.708,97	2.218.708,97

Consiglio regionale della Calabria		COMPETENZA ANNO	COMPETENZA ANNO	Commissione
PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	2021	2022	COMPETENZA ANNO
CAPITOLO				2023
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
PROGRAMMA 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
U0100510101	Risorse Autonome SPESE CONTRATTUALI PER FITTO LOCALI E FABBRICATI ADIBITI AD UFFICI DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE).	600.000,00	600.000,00	600.000,00
U0100510201	Risorse Autonome SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI IMMOBILI SEDE DI UFFICI REGIONALI (SPESE OBBLIGATORIE).	250.000,00	250.000,00	250.000,00
U0100510301	Risorse Autonome SPESE PER CONSUMI DI ACQUA E RISCALDAMENTO LOCALI AD USO UFFICI REGIONALI (SPESE OBBLIGATORIE).	276.000,00	276.000,00	276.000,00
U0100510401	Risorse Autonome SPESE PER LA VIGILANZA DIURNA E NOTTURNA DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI REGIONALI (SPESE OBBLIGATORIE).	314.516,29	314.516,29	314.516,29
U0100510501	Risorse Autonome SPESE PER ACQUISTO DI ARREDI D'UFFICIO (SPESE OBBLIGATORIE).	30.000,00	30.000,00	30.000,00
U0100510601	Risorse Autonome SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA, MATERIALI DI CONSUMO. (SPESE OBBLIGATORIE).	70.000,00	60.000,00	60.000,00
U0100510701	Risorse Autonome SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, SVINCOLI FERROVIARI, CORRIERE ESPRESSO (SPESE OBBLIGATORIE).	40.000,00	30.000,00	30.000,00
U0100510801	Risorse Autonome SPESE PER ACQUISTO, NOLEGGIO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO E DI RAPPRESENTANZA (SPESE OBBLIGATORIE).	40.000,00	40.000,00	40.000,00
U0100510803	Risorse Autonome SPESE PER ACQUISTO, NOLEGGIO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO E DI RAPPRESENTANZA - LEASING OPERATIVO (SPESE OBBLIGATORIE).	70.000,00	70.000,00	70.000,00
U0100510804	Risorse Autonome SPESE PER ACQUISTO, NOLEGGIO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO E DI RAPPRESENTANZA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (SPESE OBBLIGATORIE).	8.000,00	8.000,00	8.000,00
U0100510805	Risorse Autonome SPESE PER ACQUISTO, NOLEGGIO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO E DI RAPPRESENTANZA - ALTRI SERVIZI (SPESE OBBLIGATORIE).	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U0100510806	Risorse Autonome SPESE PER ACQUISTO, NOLEGGIO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO E DI RAPPRESENTANZA - SERVIZI AMMINISTRATIVI (SPESE OBBLIGATORIE).	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U0100511001	Risorse Autonome SPESE CONTRATTUALI ED ONERI A CARICO DELLA REGIONE.REGISTRAZIONE DI ATTI,BOLLI,VALORI BOLLATI,BOLLATURA REGISTRI ED ATTI. SPESE PER DIRITTI ERARIALI DIVERSI,IMPOSTA SULLA PUBBLICITA',INSERZIONI,PUBBLICHE AFFISSIONI (SPESE OBBLIGATORIE).	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U0101110801	Risorse Autonome RIMBORSO DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI(SPESE OBBLIGATORIE).	30.000,00	30.000,00	30.000,00
U0101110802	Risorse Autonome RIMBORSO DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (SPESE OBBLIGATORIE).	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U1204010101	Risorse Autonome SPESA PER I CONTRATTI DI TELEFONIA FISSA (SPESE OBBLIGATORIE).	600.000,00	600.000,00	600.000,00
U1204011401	Risorse Autonome SPESE DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI INTERNET (SPESE OBBLIGATORIE).	60.000,00	60.000,00	60.000,00
U1204011501	Risorse Autonome SPESE CONDOMINIALI DERIVANTI DAI CONTRATTI DI FITTO DEI LOCALI E FABBRICATI ADIBITI AD UFFICI DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE).	120.000,00	120.000,00	120.000,00
U1204011701	Risorse Autonome SPESE PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, DI RISCALDAMENTO ED ELETTRICI (SPESE OBBLIGATORIE)	1.481.080,00	1.481.080,00	1.481.080,00
U1204011801	Risorse Autonome SPESE PER PULIZIA DEGLI IMMOBILI SEDE DEGLI UFFICI REGIONALI (SPESE OBBLIGATORIE).	2.402.327,96	1.946.377,35	1.946.377,35
U1204011901	Risorse Autonome SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA (SPESE OBBLIGATORIE).	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
U1204012001	Risorse Autonome SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE E MACCHINE D'UFFICIO (SPESE OBBLIGATORIE)	230.000,00	230.000,00	230.000,00
U1204012101	Risorse Autonome SPESE PER ALLESTIMENTO DEGLI ARCHIVI (SPESE OBBLIGATORIE)	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Consiglio regionale della Calabria		COMPETENZA ANNO	COMPETENZA ANNO	Commissione
PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	2021	2022	COMPETENZA ANNO
CAPITOLO				2023
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
PROGRAMMA 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
U1204012201	Risorse Autonome SPESE PER TRASLOCO ARREDI, TRASPORTO MATERIALE, SMALTIMENTO RIFIUTI ORDINARI, INGOMBRANTI E SPECIALI (SPESE OBBLIGATORIE)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U1204012301	Risorse Autonome SPESE PER GESTIONE DEI VEICOLI ADIBITI A SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (SPESE OBBLIGATORIE).	29.000,00	29.000,00	29.000,00
U1204012303	Risorse Autonome SPESE PER LA GESTIONE DEI VEICOLI ADIBITI A SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (SPESE OBBLIGATORIE) - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI.	150.000,00	150.000,00	150.000,00
U1204012304	Risorse Autonome SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI ADIBITI A SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (SPESE OBBLIGATORIE) - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	120.000,00	120.000,00	120.000,00
U1204012305	Risorse Autonome SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI ADIBITI A SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (SPESE OBBLIGATORIE) - ALTRI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U1204013001	Risorse Autonome SPESE PER LA VIGILANZA DIURNA E NOTTURNA DELL'IMMOBILE 'CITTADELLA REGIONALE' - (SPESE OBBLIGATORIE)	2.043.943,13	2.043.943,13	2.043.943,13
U1204101401	Risorse Autonome SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
U9010300801	Risorse Autonome SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.01.03	2.723.963,84	2.723.963,84	2.723.963,84
U9010300802	Risorse Autonome SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.01.03	808.282,85	808.282,85	808.282,85
U9010300804	Risorse Autonome SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.01.03	268.281,06	268.281,06	268.281,06
U9010301301	Risorse Autonome SPESE PER STIPENDI, ALTRI ASSEGNI FISSI E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE, INERENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE, DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL PIANO, NONCHE' PER L'INDENNITA' FORFETTIZZATA DEL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE AUSILIARIE DEI DIPARTIMENTI (ARTT. 5 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 13.5.1996, N. 7; ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 26.5.1997, N. 8. ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 28.8.2000, N. 14; LEGGE REGIONALE 29.10.2001, N.24)(SPESE OBBLIGATORIE). - U.01.03	366.157,89	366.157,89	366.157,89
U9010301302	Risorse Autonome SPESE PER STIPENDI, ALTRI ASSEGNI FISSI E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE, INERENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE, DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL PIANO, NONCHE' PER L'INDENNITA' FORFETTIZZATA DEL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE AUSILIARIE DEI DIPARTIMENTI - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (ARTT. 5 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 13.5.1996, N. 7; ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 26.5.1997, N. 8. ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 28.8.2000, N. 14; LEGGE REGIONALE 29.10.2001, N.24)(SPESE OBBLIGATORIE). - U.01.03	120.541,89	120.541,89	120.541,89
TOTALE PROGRAMMA 0103		16.525.094,91	16.049.144,30	16.049.144,30
PROGRAMMA 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
U0101010201	Risorse Autonome SPESE PER LA GESTIONE E LA RISCOSSIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - (LEGGE REGIONALE 7.3.2000, N.9 - SPESE OBBLIGATORIE).	518.805,00	432.337,50	432.337,50
U1204091001	Risorse Autonome SPESE PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA. (SPESE OBBLIGATORIE)	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
U9010400101	Risorse Autonome SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.01.04	1.287.338,65	1.287.338,65	1.287.338,65
U9010400102	Risorse Autonome SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.01.04	387.891,27	387.891,27	387.891,27
U9010400104	Risorse Autonome SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.01.04	116.211,86	116.211,86	116.211,86
TOTALE PROGRAMMA 0104		4.510.246,78	4.423.779,28	4.423.779,28

Consiglio regionale della Calabria		COMPETENZA ANNO	COMPETENZA ANNO	Commissione
PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	2021	2022	COMPETENZA ANNO
CAPITOLO				2023
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
PROGRAMMA 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
U0100910103	Risorse Autonome SPESE PER GLI INVENTARI, L'AMMINISTRAZIONE, L'ASSICURAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO REGIONALE - ALTRI SERVIZI (SPESE OBBLIGATORIE).	300.000,00	300.000,00	300.000,00
U9010500301	Risorse Autonome SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.01.05	184.893,28	184.893,28	184.893,28
U9010500302	Risorse Autonome SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.01.05	84.184,78	84.184,78	84.184,78
U9010500304	Risorse Autonome SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.01.05	24.101,14	24.101,14	24.101,14
TOTALE PROGRAMMA 0105		593.179,20	593.179,20	593.179,20
PROGRAMMA 0106 - Ufficio tecnico				
U9010600101	Risorse Autonome SPESE PER STIPENDI, ALTRI ASSEGNI FISSI E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE, INERENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE, DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL PIANO, NONCHE' PER L'INDENNITA' FORFETTIZZATA DEL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE AUSILIARIE DEI DIPARTIMENTI (ARTT. 5 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 13.5.1996, N. 7; ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 26.5.1997, N. 8. ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 28.8.2000, N. 14; LEGGE REGIONALE 29.10.2001, N.24)(SPESE OBBLIGATORIE). - U.01.06	19.084,83	19.084,83	19.084,83
U9010600102	Risorse Autonome SPESE PER STIPENDI, ALTRI ASSEGNI FISSI E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE, INERENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE, DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL PIANO, NONCHE' PER L'INDENNITA' FORFETTIZZATA DEL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE AUSILIARIE DEI DIPARTIMENTI - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (ARTT. 5 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 13.5.1996, N. 7; ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 26.5.1997, N. 8. ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 28.8.2000, N. 14; LEGGE REGIONALE 29.10.2001, N.24)(SPESE OBBLIGATORIE). - U.01.06	9.369,33	9.369,33	9.369,33
U9010600201	Risorse Autonome SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.01.06	1.963.659,75	1.963.659,75	1.963.659,75
U9010600202	Risorse Autonome SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.01.06	544.051,44	544.051,44	544.051,44
U9010600204	Risorse Autonome SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.01.06	161.155,45	161.155,45	161.155,45
TOTALE PROGRAMMA 0106		2.697.320,80	2.697.320,80	2.697.320,80
PROGRAMMA 0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
U0100210401	Risorse Autonome SPESE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE (ARTT. 3 E 21 DELLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1968, N. 108 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI)(SPESE OBBLIGATORIE)	500.000,00	0,00	0,00
U0100210402	Risorse Autonome SPESE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (ARTT. 3 E 21 DELLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1968, N. 108 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI)(SPESE OBBLIGATORIE)	5.700.000,00	0,00	0,00
U0100210403	Risorse Autonome SPESE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE - ALTRI BENI DI CONSUMO (ARTT. 3 E 21 DELLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1968, N. 108 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI)(SPESE OBBLIGATORIE)	50.000,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 0107		6.250.000,00	0,00	0,00

Consiglio regionale della Calabria		Commissione		
PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
CAPITOLO				
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
PROGRAMMA 0108 - Statistica e sistemi informativi				
U0100610103	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LA GESTIONE DEGLI APPARATI CENTRALI DI ELABORAZIONE IN DOTAZIONE AL SISTEMA INFORMATIVO, DELL'INFRASTRUTTURA DI DISASTER RECOVERY, DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA E PER LO SVILUPPO DEI PROGRAMMI - SOFTWARE (SPESE OBBLIGATORIE).	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U0100610108	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LA GESTIONE DEGLI APPARATI CENTRALI DI ELABORAZIONE IN DOTAZIONE AL SISTEMA INFORMATIVO, DELL'INFRASTRUTTURA DI DISASTER RECOVERY, DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA E PER LO SVILUPPO DEI PROGRAMMI. (SPESE OBBLIGATORIE) - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	280.000,00	200.000,00	200.000,00
U1203010701	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEGLI APPARATI E SERVIZI TELEMATICI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI REGIONALI E PER I SERVIZI INFRASTRUTTURALI DI INTEROPERABILITA', COOPERAZIONE ED ACCESSO TRA LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SPESE OBBLIGATORIE).	700.000,00	600.000,00	600.000,00
U1203010702	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEGLI APPARATI E SERVIZI TELEMATICI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI REGIONALI E PER I SERVIZI INFRASTRUTTURALI DI INTEROPERABILITA', COOPERAZIONE ED ACCESSO TRA LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - HARDWARE (SPESE OBBLIGATORIE).	40.000,00	40.000,00	40.000,00
U1203010706	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEGLI APPARATI E SERVIZI TELEMATICI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI REGIONALI E PER I SERVIZI INFRASTRUTTURALI DI INTEROPERABILITA', COOPERAZIONE ED ACCESSO TRA LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SPESE OBBLIGATORIE) - SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	10.000,00	10.000,00
U9010800101	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.01.08	386.710,00	386.710,00	386.710,00
U9010800102	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.01.08	81.429,66	81.429,66	81.429,66
U9010800104	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.01.08	23.659,89	23.659,89	23.659,89
TOTALE PROGRAMMA 0108		1.531.799,55	1.361.799,55	1.361.799,55

Consiglio regionale della Calabria				Commissione
PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	COMPETENZA ANNO	COMPETENZA ANNO	COMPETENZA ANNO
CAPITOLO		2021	2022	2023
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
PROGRAMMA 0110 - Risorse umane				
U0100210901	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER STIPENDI, ALTRI ASSEgni FISSI E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE, INERENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE, DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL PIANO, NONCHE' PER L'INDENNITA' FORFETTIZZATA DEL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE AUSILIARIE DEI DIPARTIMENTI (ARTT. 5 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 13.5.1996, N. 7; ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 26.5.1997, N. 8. ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 28.8.2000, N. 14; LEGGE REGIONALE 29.10.2001, N.24)(SPESE OBBLIGATORIE).	506.175,15	506.175,15	506.175,15
U0100211101	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE, DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEI DIRETTORI GENERALI (ARTT. 5 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 13.5.96, N.7) (SPESE OBBLIGATORIE)	150.000,00	150.000,00	150.000,00
U0100310101	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE).	3.265.821,74	3.265.821,74	3.265.821,74
U0100310103	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE).	1.053.870,26	1.053.870,26	1.053.870,26
U0100311001	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LA STIPULA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA IN FAVORE DEI DIPENDENTI AUTORIZZATI A SERVIZI IN OCCASIONE DI MISSIONI O PER ADEMPIMENTI DI SERVIZIO FUORI DALL'UFFICIO DEL PROPRIO MEZZO DI TRASPORTO (ART.23 DELLA LEGGE REGIONALE 5.5.90,N.30)(SPESE OBBLIGATORIE).	40.000,00	40.000,00	40.000,00
U0100311601	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLA MENSA PER I DIPENDENTI REGIONALI (ART. 41 DELLA LEGGE REGIONALE 22.11.84, N.34 - SPESE OBBLIGATORIE).	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
U1201014101	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE)	1.425.760,28	1.425.760,28	1.425.760,28
U9011000201	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER STIPENDI, ALTRI ASSEgni FISSI E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE, INERENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE, DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL PIANO, NONCHE' PER L'INDENNITA' FORFETTIZZATA DEL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE AUSILIARIE DEI DIPARTIMENTI - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE- (ARTT. 5 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 13.5.1996, N. 7; ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 26.5.1997, N. 8. ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 28.8.2000, N. 14; LEGGE REGIONALE 29.10.2001, N.24)(SPESE OBBLIGATORIE).	184.786,33	184.786,33	184.786,33
TOTALE PROGRAMMA 0110		7.726.413,76	7.726.413,76	7.726.413,76

Consiglio regionale della Calabria		COMPETENZA ANNO	COMPETENZA ANNO	Commissione
PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	2021	2022	COMPETENZA ANNO
CAPITOLO				2023
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
PROGRAMMA 0111 - Altri servizi generali				
U0101110301	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER ATTI A DIFESA DEI DIRITTI DELLA REGIONE INERENTI AD INCARICHI AFFIDATI IN ANNI PRECEDENTI. (SPESE OBBLIGATORIE).	200.000,00	200.000,00	200.000,00
U0101110601	<i>Risorse Autonome</i> IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE (SPESE OBBLIGATORIE).	700.000,00	700.000,00	700.000,00
U1204040401	<i>Risorse Autonome</i> SPESE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE PER COMPETENZE PROFESSIONALI SPETTANTI AGLI AVVOCATI REGIONALI IN SERVIZIO PRESSO L'AVVOCATURA REGIONALE NELL'IPOTESI DI DEFINIZIONE FAVOREVOLE DELLE CONTROVERSIE SENZA CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA - RETRIBUZIONI (ART.27 DEL C.C.N.L. - COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI DEL 14.09.2000 - ART.3 LEGGE REGIONALE 10.10.2002, N.39). (SPESE OBBLIGATORIE).	794.484,78	794.484,78	794.484,78
U1204040403	<i>Risorse Autonome</i> SPESE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE PER COMPETENZE PROFESSIONALI SPETTANTI AGLI AVVOCATI REGIONALI IN SERVIZIO PRESSO L'AVVOCATURA REGIONALE NELL'IPOTESI DI DEFINIZIONE FAVOREVOLE DELLE CONTROVERSIE SENZA CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (ART.27 DEL C.C.N.L. - COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI DEL 14.09.2000 - ART.3 LEGGE REGIONALE 10.10.2002, N.39). (SPESE OBBLIGATORIE).	197.235,41	197.235,41	197.235,41
U1204040601	<i>Risorse Autonome</i> SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI, LODI ARBITRALI O ACCORDI TRANSATIVI, IVI COMPRESSE LE SPESE ACCESSORIE (SPESE OBBLIGATORIE).	400.000,00	400.000,00	400.000,00
U1204040602	<i>Risorse Autonome</i> SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI, LODI ARBITRALI O ACCORDI TRANSATIVI, IVI COMPRESSE LE SPESE ACCESSORIE - SERVIZI AMMINISTRATIVI (SPESE OBBLIGATORIE).	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U1204040603	<i>Risorse Autonome</i> SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI, LODI ARBITRALI O ACCORDI TRANSATIVI, IVI COMPRESSE LE SPESE ACCESSORIE - ALTRI SERVIZI (SPESE OBBLIGATORIE).	90.000,00	90.000,00	90.000,00
U1204040604	<i>Risorse Autonome</i> SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI, LODI ARBITRALI O ACCORDI TRANSATIVI, IVI COMPRESSE LE SPESE ACCESSORIE - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI (SPESE OBBLIGATORIE).	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U1204040701	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER NUOVI INCARICHI AFFIDATI IN DIFESA DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
U9011100401	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER STIPENDI, ALTRI ASSEGNI FISSI E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE, INERENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE, DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL PIANO, NONCHE' PER L'INDENNITA' FORFETTIZZATA DEL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE AUSILIARIE DEI DIPARTIMENTI (ARTT. 5 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 13.5.1996, N. 7; ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 26.5.1997, N. 8. ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 28.8.2000, N. 14; LEGGE REGIONALE 29.10.2001, N.24)(SPESE OBBLIGATORIE). - U.01.11	209.235,05	209.235,05	209.235,05
U9011100402	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER STIPENDI, ALTRI ASSEGNI FISSI E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE, INERENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE, DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL PIANO, NONCHE' PER L'INDENNITA' FORFETTIZZATA DEL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE AUSILIARIE DEI DIPARTIMENTI - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (ARTT. 5 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 13.5.1996, N. 7; ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 26.5.1997, N. 8. ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 28.8.2000, N. 14; LEGGE REGIONALE 29.10.2001, N.24)(SPESE OBBLIGATORIE). - U.01.11	96.094,70	96.094,70	96.094,70
U9011100501	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.01.11	3.587.489,58	3.587.489,58	3.587.489,58
U9011100502	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.01.11	1.123.432,73	1.123.432,73	1.123.432,73
U9011100504	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.01.11	362.327,34	362.327,34	362.327,34
TOTALE PROGRAMMA 0111		7.821.299,59	7.821.299,59	7.821.299,59

Consiglio regionale della Calabria				Commissione
PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	COMPETENZA ANNO	COMPETENZA ANNO	COMPETENZA ANNO
CAPITOLO		2021	2022	2023
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
PROGRAMMA 0112 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)				
U9011201401	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER STIPENDI, ALTRI ASSEGNI FISSI E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE, INERENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE, DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL PIANO, NONCHE' PER L'INDENNITA' FORFETTIZZATA DEL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE AUSILIARIE DEI DIPARTIMENTI (ARTT. 5 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 13.5.1996, N. 7; ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 26.5.1997, N. 8. ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 28.8.2000, N. 14; LEGGE REGIONALE 29.10.2001, N.24)(SPESE OBBLIGATORIE). - U.01.12	35.934,60	35.934,60	35.934,60
U9011201402	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER STIPENDI, ALTRI ASSEGNI FISSI E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE, INERENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE, DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL PIANO, NONCHE' PER L'INDENNITA' FORFETTIZZATA DEL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE AUSILIARIE DEI DIPARTIMENTI - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (ARTT. 5 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 13.5.1996, N. 7; ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 26.5.1997, N. 8. ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 28.8.2000, N. 14; LEGGE REGIONALE 29.10.2001, N.24)(SPESE OBBLIGATORIE). - U.01.12	25.768,59	25.768,59	25.768,59
U9011201501	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.01.12	2.808.771,12	2.808.771,12	2.808.771,12
U9011201502	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.01.12	651.640,27	651.640,27	651.640,27
U9011201504	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.01.12	197.354,92	197.354,92	197.354,92
TOTALE PROGRAMMA 0112		3.719.469,50	3.719.469,50	3.719.469,50
TOTALE MISSIONE 01		90.605.745,31	83.693.327,20	83.693.327,20
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza				
PROGRAMMA 0302 - Sistema integrato di sicurezza urbana				
U3203014401	<i>Risorse Autonome</i> QUOTA SUCCESSIVA ALLA PRIMA DEI CONTRIBUTI COSTANTI ANNUALI PLURIENNALI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI GIA' AUTORIZZATI A CONTRARRE MUTUI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 1987, N. 24 PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA (LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1999, N. 27 - LEGGE REGIONALE 10 OTTOBRE 2002, N. 40 COME MODIFICATA DALL'ART. 6, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2002, N. 48 - LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2005, N. 3).(SPESE OBBLIGATORIE) NOTA: ESTINZIONE DI PASSIVITA' GENERATA DAL LIMITE DI IMPEGNO DI CUI AL CAPITOLO 32030124. VEDI ANCHE I CAPITOLI 32030151 E 32030152.	182.145,76	182.145,76	182.145,76
U9030200204	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.03.02	121.069,04	121.069,04	121.069,04
U9030200205	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.03.02	44.166,31	44.166,31	44.166,31
U9030200206	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.03.02	14.068,51	14.068,51	14.068,51
TOTALE PROGRAMMA 0302		361.449,62	361.449,62	361.449,62
TOTALE MISSIONE 03		361.449,62	361.449,62	361.449,62
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				
PROGRAMMA 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria				
U9040200101	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.04.02	125.639,80	125.639,80	125.639,80
U9040200102	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.04.02	31.296,96	31.296,96	31.296,96
U9040200103	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.04.02	8.334,12	8.334,12	8.334,12
TOTALE PROGRAMMA 0402		165.270,88	165.270,88	165.270,88

Consiglio regionale della Calabria		COMPETENZA ANNO	COMPETENZA ANNO	Commissione
PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	2021	2022	COMPETENZA ANNO
CAPITOLO				2023
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				
PROGRAMMA 0403 - Edilizia scolastica				
U3203017701	Risorse Autonome	1.720.433,02	1.720.433,02	1.720.433,02
	QUOTA SUCCESSIVA ALLA PRIMA DEI CONTRIBUTI IN ANNUALITA' AL COMUNE DI LOCRI E ALLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA PER LA CONTRAZIONE DI UNO O PIU' MUTUI CON LA CCDDPP. AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 1987, N. 24, PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO SCOLASTICO NEL TERRITORIO DELLO STESSO COMUNE (ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 2006, N. 1) (SPESE OBBLIGATORIE)			
	NOTA: ESTINZIONE DI PASSIVITA' GENERATA DAL LIMITE DI IMPEGNO DI EURO 2.500.000,00 DI CUI AL CAPITOLO 32030139			
U9040300601	Risorse Autonome	80.142,73	80.142,73	80.142,73
	SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (SPESE OBBLIGATORIE).			
TOTALE PROGRAMMA 0403		1.800.575,75	1.800.575,75	1.800.575,75
PROGRAMMA 0404 - Istruzione universitaria				
U9040400201	Risorse Autonome	208.266,41	208.266,41	208.266,41
	SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.04.04			
U9040400202	Risorse Autonome	6.786,77	6.786,77	6.786,77
	SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.04.04			
U9040400204	Risorse Autonome	20.134,20	20.134,20	20.134,20
	SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.04.04			
TOTALE PROGRAMMA 0404		235.187,38	235.187,38	235.187,38
PROGRAMMA 0405 - Istruzione tecnica superiore				
U9040500102	Risorse Autonome	62.095,69	62.095,69	62.095,69
	SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.04.05			
U9040500103	Risorse Autonome	2.037,94	2.037,94	2.037,94
	SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.04.05			
TOTALE PROGRAMMA 0405		64.133,63	64.133,63	64.133,63
PROGRAMMA 0407 - Diritto allo studio				
U9040700401	Risorse Autonome	360.403,25	360.403,25	360.403,25
	SPESE PER COMPETENZE FISSE E CONTRIBUTIVE DEL PERSONALE DI RUOLO TRANSITATO DALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI AI SENSI DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 E DELLA LEGGE REGIONALE 22 GIUGNO 2015, N.14 (SPESE OBBLIGATORIE) - U.04.07			
U9040700403	Risorse Autonome	18.546,06	18.546,06	18.546,06
	SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP PER IL PERSONALE DI RUOLO TRANSITATO DALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI AI SENSI DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 E DELLA LEGGE REGIONALE 22 GIUGNO 2015, N.14 (SPESE OBBLIGATORIE) - U.04.07			
TOTALE PROGRAMMA 0407		378.949,31	378.949,31	378.949,31
TOTALE MISSIONE 04		2.644.116,95	2.644.116,95	2.644.116,95
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
PROGRAMMA 0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico.				
U9050100101	Risorse Autonome	263.887,09	263.887,09	263.887,09
	SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.05.01			
U9050100102	Risorse Autonome	59.147,52	59.147,52	59.147,52
	SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.05.01			
U9050100104	Risorse Autonome	18.025,73	18.025,73	18.025,73
	SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.05.01			
TOTALE PROGRAMMA 0501		341.060,34	341.060,34	341.060,34

Consiglio regionale della Calabria		COMPETENZA ANNO	COMPETENZA ANNO	Commissione
PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	2021	2022	COMPETENZA ANNO
CAPITOLO				2023
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
PROGRAMMA 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
U3203014701	Risorse Autonome	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	CONTRIBUTI COSTANTI POLIENNALI AL COMUNE DI CAULONIA PER LA CONTRAZIONE DI UN MUTUO CON LA CCDDPP, O ALTRI ISTITUTI DI CREDITO ABILITATI PER LA DURATA MASSIMA DI VENTI ANNI PER LA REALIZZAZIONE DI UN AUDITORIUM IN MEMORIA DI ANGELO FRAMMARTINO (ART. 33, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2007, N. 9 - ART. 40, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2012, N. 69)(SPESE OBBLIGATORIE)			
	NOTA: CONTRIBUTO COSTANTE VENTENNALE DI EURO 100.000,00 A PARTIRE DALL'ANNUALITA' 2008			
U9050200101	Risorse Autonome	864.879,69	864.879,69	864.879,69
	SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.05.02			
U9050200102	Risorse Autonome	253.759,85	253.759,85	253.759,85
	SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.05.02			
U9050200104	Risorse Autonome	75.942,34	75.942,34	75.942,34
	SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.05.02			
TOTALE PROGRAMMA 0502		1.294.581,88	1.294.581,88	1.294.581,88
TOTALE MISSIONE 05		1.635.642,22	1.635.642,22	1.635.642,22
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
PROGRAMMA 0601 - Sport e tempo libero				
U9060100101	Risorse Autonome	199.473,65	199.473,65	199.473,65
	SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.06.01			
U9060100102	Risorse Autonome	38.256,85	38.256,85	38.256,85
	SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.06.01			
U9060100104	Risorse Autonome	11.552,56	11.552,56	11.552,56
	SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.06.01			
TOTALE PROGRAMMA 0601		249.283,06	249.283,06	249.283,06
PROGRAMMA 0602 - Giovani				
U9060200201	Risorse Autonome	77.519,13	77.519,13	77.519,13
	SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.06.02			
U9060200202	Risorse Autonome	14.853,94	14.853,94	14.853,94
	SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.06.02			
U9060200204	Risorse Autonome	4.395,39	4.395,39	4.395,39
	SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.06.02			
TOTALE PROGRAMMA 0602		96.768,46	96.768,46	96.768,46
TOTALE MISSIONE 06		346.051,52	346.051,52	346.051,52
MISSIONE 07 - Turismo				
PROGRAMMA 0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo				
U9070101001	Risorse Autonome	1.285.209,34	1.285.209,34	1.285.209,34
	SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.07.01			
U9070101002	Risorse Autonome	390.574,71	390.574,71	390.574,71
	SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.07.01			
U9070101004	Risorse Autonome	119.645,44	119.645,44	119.645,44
	SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.07.01			
TOTALE PROGRAMMA 0701		1.795.429,49	1.795.429,49	1.795.429,49
TOTALE MISSIONE 07		1.795.429,49	1.795.429,49	1.795.429,49

Consiglio regionale della Calabria				Commissione
PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	COMPETENZA ANNO	COMPETENZA ANNO	COMPETENZA ANNO
CAPITOLO		2021	2022	2023
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
PROGRAMMA 0801 - Urbanistica e assetto del territorio				
U9080100201	<i>Risorse Autonome</i>	1.183.207,00	1.183.207,00	1.183.207,00
	SPESA PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.08.01			
U9080100202	<i>Risorse Autonome</i>	355.512,81	355.512,81	355.512,81
	SPESA PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.08.01			
U9080100204	<i>Risorse Autonome</i>	105.119,58	105.119,58	105.119,58
	SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.08.01			
TOTALE PROGRAMMA 0801		1.643.839,39	1.643.839,39	1.643.839,39
PROGRAMMA 0802 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
U9080200101	<i>Risorse Autonome</i>	14.757,72	14.757,72	14.757,72
	SPESA PER STIPENDI, ALTRI ASSEGNI FISSI E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE, INERENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE, DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL PIANO, NONCHE' PER L'INDENNITA' FORFETTIZZATA DEL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE AUSILIARIE DEI DIPARTIMENTI (ARTT. 5 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 13.5.1996, N. 7; ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 26.5.1997, N. 8. ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 28.8.2000, N. 14; LEGGE REGIONALE 29.10.2001, N.24)(SPESE OBBLIGATORIE). - U.08.02			
U9080200102	<i>Risorse Autonome</i>	5.913,21	5.913,21	5.913,21
	SPESA PER STIPENDI, ALTRI ASSEGNI FISSI E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE, INERENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE, DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL PIANO, NONCHE' PER L'INDENNITA' FORFETTIZZATA DEL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE AUSILIARIE DEI DIPARTIMENTI - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (ARTT. 5 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 13.5.1996, N. 7; ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 26.5.1997, N. 8. ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 28.8.2000, N. 14; LEGGE REGIONALE 29.10.2001, N.24)(SPESE OBBLIGATORIE). - U.08.02			
U9080200201	<i>Risorse Autonome</i>	437.562,06	437.562,06	437.562,06
	SPESA PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.08.02			
U9080200202	<i>Risorse Autonome</i>	164.335,35	164.335,35	164.335,35
	SPESA PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.08.02			
U9080200204	<i>Risorse Autonome</i>	48.999,45	48.999,45	48.999,45
	SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.08.02			
TOTALE PROGRAMMA 0802		671.567,79	671.567,79	671.567,79
TOTALE MISSIONE 08		2.315.407,18	2.315.407,18	2.315.407,18

Consiglio regionale della Calabria		COMPETENZA ANNO	COMPETENZA ANNO	Commissione
PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	2021	2022	COMPETENZA ANNO
CAPITOLO				2023
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
PROGRAMMA 0901 - Difesa del suolo				
U3203014501	Risorse Autonome QUOTA SUCCESSIVA ALLA PRIMA DEI CONTRIBUTI COSTANTI ANNUALI PLURIENNALI A FAVORE DEI COMUNI COSTIERI GIA' AUTORIZZATI A CONTRARRE MUTUI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 1987, N. 24 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VOLTI A CONTRASTARE IL FENOMENO DELL'EROSIONE DELLE COSTE (ART. 1 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2004, N. 18 COME SOSTITUITO DALL'ART. 10 DELLA LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 2005, N. 13).(SPESE OBBLIGATORIE) NOTA: ESTINZIONE DI PASSIVITA' GENERATA DAL LIMITE DI IMPEGNO DI CUI AL CAPITOLO 32030130. VEDI ANCHE I CAPITOLI 32030153 E 32030154.	879.594,14	879.594,14	879.594,14
U3203014901	Risorse Autonome CONTRIBUTO COSTANTE POLIENNALE A FAVORE DEL COMUNE DI PLATACI PER LA CONTRAZIONE DI UNO O PIU' MUTUI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI O CON ALTRI ISTITUTI DI CREDITO ABILITATI DELLA DURATA MASSIMA DI 20 ANNI FINALIZZATO ALLA LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IDROGEOLOGICO E DI MESSA IN SICUREZZA DEL PROPRIO TERRITORIO (ARTICOLO 33, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2007, N. 9)(SPESE OBBLIGATORIE) NOTA: CONTRIBUTO COSTANTE VENTENNALE DI EURO 131.041,64 A PARTIRE DALL'ANNUALITA' 2008	131.041,64	131.041,64	131.041,64
U3203015001	Risorse Autonome CONTRIBUTO COSTANTE POLIENNALE A FAVORE DEL COMUNE DI TORRE RUGGIERO PER LA CONTRAZIONE DI UNO O PIU' MUTUI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI CON ALTRI ISTITUTI DI CREDITO ABILITATI DELLA DURATA MASSIMA DI 20 ANNI FINALIZZATO ALLA LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IDROGEOLOGICO E DI MESSA IN SICUREZZA DEL PROPRIO TERRITORIO (ARTICOLO 33, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2007, N. 9)(SPESE OBBLIGATORIE) NOTA: CONTRIBUTO COSTANTE VENTENNALE DI EURO 49.150,36 A PARTIRE DALL'ANNUALITA' 2008	49.150,36	49.150,36	49.150,36
U9090100301	Risorse Autonome SPESE PER STIPENDI, ALTRI ASSEGNI FISSI E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE, INERENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE, DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL PIANO, NONCHE' PER L'INDENNITA' FORFETTIZZATA DEL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE AUSILIARIE DEI DIPARTIMENTI (ARTT. 5 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 13.5.1996, N. 7; ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 26.5.1997, N. 8. ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 28.8.2000, N. 14; LEGGE REGIONALE 29.10.2001, N.24)(SPESE OBBLIGATORIE). - U.09.01	21.471,48	21.471,48	21.471,48
U9090100401	Risorse Autonome SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.09.01	3.259.927,36	3.259.927,36	3.259.927,36
U9090100402	Risorse Autonome SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.09.01	962.057,92	962.057,92	962.057,92
U9090100404	Risorse Autonome SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.09.01	272.076,38	272.076,38	272.076,38
TOTALE PROGRAMMA 0901		5.575.319,28	5.575.319,28	5.575.319,28

Consiglio regionale della Calabria		COMPETENZA ANNO	COMPETENZA ANNO	Commissione
PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	2021	2022	COMPETENZA ANNO
CAPITOLO				2023
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
PROGRAMMA 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
U9090200101	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER STIPENDI, ALTRI ASSEGNI FISSI E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE, INERENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE, DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL PIANO, NONCHE' PER L'INDENNITA' FORFETTIZZATA DEL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE AUSILIARIE DEI DIPARTIMENTI (ARTT. 5 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 13.5.1996, N. 7; ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 26.5.1997, N. 8. ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 28.8.2000, N. 14; LEGGE REGIONALE 29.10.2001, N.24)(SPESE OBBLIGATORIE). - U.09.02	9.996,51	9.996,51	9.996,51
U9090200102	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER STIPENDI, ALTRI ASSEGNI FISSI E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE, INERENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE, DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL PIANO, NONCHE' PER L'INDENNITA' FORFETTIZZATA DEL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE AUSILIARIE DEI DIPARTIMENTI - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (ARTT. 5 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 13.5.1996, N. 7; ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 26.5.1997, N. 8. ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 28.8.2000, N. 14; LEGGE REGIONALE 29.10.2001, N.24)(SPESE OBBLIGATORIE). - U.09.02	6.065,16	6.065,16	6.065,16
U9090200201	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.09.02	974.011,91	974.011,91	974.011,91
U9090200202	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.09.02	314.984,42	314.984,42	314.984,42
U9090200204	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.09.02	95.397,63	95.397,63	95.397,63
TOTALE PROGRAMMA 0902		1.400.455,63	1.400.455,63	1.400.455,63
PROGRAMMA 0903 - Rifiuti				
U9090300101	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER STIPENDI, ALTRI ASSEGNI FISSI E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE, INERENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE, DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL PIANO, NONCHE' PER L'INDENNITA' FORFETTIZZATA DEL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE AUSILIARIE DEI DIPARTIMENTI (ARTT. 5 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 13.5.1996, N. 7; ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 26.5.1997, N. 8. ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 28.8.2000, N. 14; LEGGE REGIONALE 29.10.2001, N.24)(SPESE OBBLIGATORIE). - U.09.03	33.839,54	33.839,54	33.839,54
U9090300102	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER STIPENDI, ALTRI ASSEGNI FISSI E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE, INERENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE, DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL PIANO, NONCHE' PER L'INDENNITA' FORFETTIZZATA DEL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE AUSILIARIE DEI DIPARTIMENTI - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (ARTT. 5 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 13.5.1996, N. 7; ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 26.5.1997, N. 8. ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 28.8.2000, N. 14; LEGGE REGIONALE 29.10.2001, N.24)(SPESE OBBLIGATORIE). - U.09.03	7.968,11	7.968,11	7.968,11
U9090300201	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.09.03	306.573,28	306.573,28	306.573,28
U9090300202	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.09.03	88.226,85	88.226,85	88.226,85
U9090300204	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.09.03	72.742,77	72.742,77	72.742,77
TOTALE PROGRAMMA 0903		509.350,55	509.350,55	509.350,55
PROGRAMMA 0904 - Servizio idrico integrato				
U9090400101	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.09.04	492.022,40	492.022,40	492.022,40
U9090400102	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.09.04	167.525,74	167.525,74	167.525,74
U9090400104	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.09.04	47.001,50	47.001,50	47.001,50
TOTALE PROGRAMMA 0904		706.549,64	706.549,64	706.549,64

Consiglio regionale della Calabria		COMPETENZA ANNO	COMPETENZA ANNO	Commissione
PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	2021	2022	COMPETENZA ANNO
CAPITOLO				2023
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
PROGRAMMA 0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
U9090500201	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER STIPENDI, ALTRI ASSEGNI FISSI E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE, INERENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE, DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL PIANO, NONCHE' PER L'INDENNITA' FORFETTIZZATA DEL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE AUSILIARIE DEI DIPARTIMENTI (ARTT. 5 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 13.5.1996, N. 7; ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 26.5.1997, N. 8. ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 28.8.2000, N. 14; LEGGE REGIONALE 29.10.2001, N.24)(SPESE OBBLIGATORIE). - U.09.05	21.471,48	21.471,48	21.471,48
U9090500202	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER STIPENDI, ALTRI ASSEGNI FISSI E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE, INERENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE, DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL PIANO, NONCHE' PER L'INDENNITA' FORFETTIZZATA DEL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE AUSILIARIE DEI DIPARTIMENTI - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (ARTT. 5 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 13.5.1996, N. 7; ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 26.5.1997, N. 8. ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 28.8.2000, N. 14; LEGGE REGIONALE 29.10.2001, N.24)(SPESE OBBLIGATORIE). - U.09.05	2.174,72	2.174,72	2.174,72
U9090500301	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.09.05	409.468,37	409.468,37	409.468,37
U9090500302	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.09.05	117.676,23	117.676,23	117.676,23
U9090500304	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.09.05	39.404,37	39.404,37	39.404,37
TOTALE PROGRAMMA 0905		590.195,17	590.195,17	590.195,17
PROGRAMMA 0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
U9090600201	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.09.06	216.726,42	216.726,42	216.726,42
U9090600202	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.09.06	52.618,30	52.618,30	52.618,30
U9090600204	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.09.06	15.961,29	15.961,29	15.961,29
TOTALE PROGRAMMA 0906		285.306,01	285.306,01	285.306,01
PROGRAMMA 0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
U9090800401	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER COMPETENZE FISSE E CONTRIBUTIVE DEL PERSONALE DI RUOLO TRANSITATO DALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI AI SENSI DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 E DELLA LEGGE REGIONALE 22 GIUGNO 2015, N.14 (SPESE OBBLIGATORIE) - U.09.08	287.497,73	287.497,73	287.497,73
U9090800403	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP PER IL PERSONALE DI RUOLO TRANSITATO DALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI AI SENSI DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 E DELLA LEGGE REGIONALE 22 GIUGNO 2015, N.14 (SPESE OBBLIGATORIE) - U.09.08	17.148,82	17.148,82	17.148,82
U9090801101	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (SPESE OBBLIGATORIE).	52.403,79	52.403,79	52.403,79
TOTALE PROGRAMMA 0908		357.050,34	357.050,34	357.050,34
TOTALE MISSIONE 09		9.424.226,62	9.424.226,62	9.424.226,62

Consiglio regionale della Calabria		COMPETENZA ANNO	COMPETENZA ANNO	Commissione
PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	2021	2022	COMPETENZA ANNO
CAPITOLO				2023
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
PROGRAMMA 1002 - Trasporto pubblico locale				
U9100200501	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.10.02	380.188,94	380.188,94	380.188,94
U9100200502	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.10.02	112.512,97	112.512,97	112.512,97
U9100200504	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.10.02	32.930,72	32.930,72	32.930,72
TOTALE PROGRAMMA 1002		525.632,63	525.632,63	525.632,63
PROGRAMMA 1003 - Trasporto per vie d'acqua				
U9100300201	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.10.03	93.890,38	93.890,38	93.890,38
U9100300202	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.10.03	55.184,81	55.184,81	55.184,81
U9100300204	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.10.03	16.226,76	16.226,76	16.226,76
TOTALE PROGRAMMA 1003		165.301,95	165.301,95	165.301,95
PROGRAMMA 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali				
U3203017501	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER CONTRIBUTI COSTANTI PLURIENNALI PER UN PERIODO NON SUPERIORE AD ANNI 20 CONCESSI A TOTALE COPERTURA DELL'ONERE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 1987, N.24, DAL COMUNE E DALLA PROVINCIA DI COSENZA PER IL COMPLETAMENTO, IL CONSOLIDAMENTO E RIFACIMENTO DI VIALE PARCO NONCHE' PER LA RICOSTRUZIONE DELLE CAMPATE DEL VIADOTTO DI COLLEGAMENTO FRA COSENZA ED AMANTEA (ART.9, COMMI 1 E 2, DELLA L.R. 21/08/2006 N. 7) (SPESE OBBLIGATORIE)	139.475,98	139.475,98	0,00
U9100500101	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.10.05	174.064,24	174.064,24	174.064,24
U9100500102	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.10.05	65.715,15	65.715,15	65.715,15
U9100500104	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.10.05	19.246,85	19.246,85	19.246,85
TOTALE PROGRAMMA 1005		398.502,22	398.502,22	259.026,24
PROGRAMMA 1006 - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)				
U9100600901	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.10.06	181.932,10	181.932,10	181.932,10
U9100600902	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.10.06	37.330,50	37.330,50	37.330,50
U9100600904	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.10.06	10.958,46	10.958,46	10.958,46
TOTALE PROGRAMMA 1006		230.221,06	230.221,06	230.221,06
TOTALE MISSIONE 10		1.319.657,86	1.319.657,86	1.180.181,88

Consiglio regionale della Calabria				Commissione
PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	COMPETENZA ANNO	COMPETENZA ANNO	COMPETENZA ANNO
CAPITOLO		2021	2022	2023
MISSIONE 11 - Soccorso civile				
PROGRAMMA 1101 - Sistema di protezione civile				
U9110100401	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER STIPENDI, ALTRI ASSEGNI FISSI E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE, INERENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE, DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL PIANO, NONCHE' PER L'INDENNITA' FORFETTIZZATA DEL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE AUSILIARIE DEI DIPARTIMENTI (ARTT. 5 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 13.5.1996, N. 7; ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 26.5.1997, N. 8. ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 28.8.2000, N. 14; LEGGE REGIONALE 29.10.2001, N.24)(SPESE OBBLIGATORIE). - U.11.01	27.953,10	27.953,10	27.953,10
U9110100402	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER STIPENDI, ALTRI ASSEGNI FISSI E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE, INERENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE, DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL PIANO, NONCHE' PER L'INDENNITA' FORFETTIZZATA DEL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE AUSILIARIE DEI DIPARTIMENTI - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (ARTT. 5 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 13.5.1996, N. 7; ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 26.5.1997, N. 8. ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 28.8.2000, N. 14; LEGGE REGIONALE 29.10.2001, N.24)(SPESE OBBLIGATORIE). - U.11.01	3.061,67	3.061,67	3.061,67
U9110100501	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.11.01	2.313.387,44	2.313.387,44	2.313.387,44
U9110100502	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.11.01	766.430,02	766.430,02	766.430,02
U9110100504	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.11.01	231.768,21	231.768,21	231.768,21
TOTALE PROGRAMMA 1101		3.342.600,44	3.342.600,44	3.342.600,44

Consiglio regionale della Calabria		Commissione		
PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	COMPETENZA ANNO	COMPETENZA ANNO	COMPETENZA ANNO
CAPITOLO		2021	2022	2023
MISSIONE 11 - Soccorso civile				
PROGRAMMA 1102 - Interventi a seguito di calamità naturali				
U2204073501	<i>Risorse Autonome</i> SPESE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI COSTANTI POLIENNALI A FAVORE DI COMUNI PER LA CONTRAZIONE DI UNO O PIU' MUTUI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI O CON ALTRI ISTITUTI DI CREDITO ABILITATI DELLA DURATA MASSIMA DI 15 ANNI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI VIABILITA' RURALE DANNEGGIATO DA CALAMITA' NATURALI ED AVVERSITA' ATMOSFERICHE (ARTICOLO 33, COMMI 7 E 8, DELLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2007, N. 9) (SPESE OBBLIGATORIE)	151.741,45	151.741,45	0,00
U3203014601	<i>Risorse Autonome</i> CONTRIBUTI COSTANTI POLIENNALI AL COMUNE DI VIBO VALENTIA PER LA CONTRAZIONE DI UNO O PIU' MUTUI CON LA CCDDPP, O ALTRI ISTITUTI DI CREDITO ABILITATI DELLA DURATA MASSIMA DI 25 ANNI, PER LA REALIZZAZIONE DI UNPROGRAMMA DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DA DESTINARE AL RISANAMENTO,RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DEL TERRITORIO COLPITO DALL'ALLUVIONE DEL 3 LUGLIO 2006 (ART. 33, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2007, N. 9)(SPESE OBBLIGATORIE) NOTA: CONTRIBUTO COSTANTE VENTICINQUENNALE DI EURO 1.157971.16 A PARTIRE DALL'ANNUALITA' 2008	1.157.971,16	1.157.971,16	1.157.971,16
U3203016101	<i>Risorse Autonome</i> QUOTA SUCCESSIVA ALLA PRIMA DEI CONTRIBUTI IN ANNUALITA' AL COMUNE DI TROPEA PER LA CONTRAZIONE DI UNO OPIU' MUTUI CON LA CCDDPP, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 1987, N. 24, PER IL RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE DI TROPEA DANNEGGIATA DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL DICEMBRE 2005 (ART. 10, COMMI 1 E 2, DELLA LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 2006, N. 1). (SPESE OBBLIGATORIE) NOTA: ESTINZIONE DI PASSIVITA' GENERATA DAL LIMITE DI IMPEGNO DI CUI AL CAPITOLO 32030140	47.429,76	47.429,76	47.429,76
U9110200301	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER STIPENDI, ALTRI ASSEGNI FISSI E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE, INERENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE, DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL PIANO, NONCHE' PER L'INDENNITA' FORFETTIZZATA DEL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE AUSILIARIE DEI DIPARTIMENTI (ARTT. 5 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 13.5.1996, N. 7; ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 26.5.1997, N. 8. ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 28.8.2000, N. 14; LEGGE REGIONALE 29.10.2001, N.24)(SPESE OBBLIGATORIE). - U.11.02	2.936,48	2.936,48	2.936,48
U9110200302	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER STIPENDI, ALTRI ASSEGNI FISSI E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE, INERENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE, DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL PIANO, NONCHE' PER L'INDENNITA' FORFETTIZZATA DEL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE AUSILIARIE DEI DIPARTIMENTI - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (ARTT. 5 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 13.5.1996, N. 7; ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 26.5.1997, N. 8. ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 28.8.2000, N. 14; LEGGE REGIONALE 29.10.2001, N.24)(SPESE OBBLIGATORIE). - U.11.02	2.399,65	2.399,65	2.399,65
U9110200401	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.11.02	521.498,42	521.498,42	521.498,42
U9110200402	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.11.02	141.391,91	141.391,91	141.391,91
U9110200404	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.11.02	40.311,44	40.311,44	40.311,44
TOTALE PROGRAMMA 1102		2.065.680,27	2.065.680,27	1.913.938,82
PROGRAMMA 1103 - Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile solo per le Regioni)				
U9110300301	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.11.03	348.673,13	348.673,13	348.673,13
U9110300302	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.11.03	105.083,92	105.083,92	105.083,92
U9110300304	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.11.03	28.095,52	28.095,52	28.095,52
TOTALE PROGRAMMA 1103		481.852,57	481.852,57	481.852,57
TOTALE MISSIONE 11		5.890.133,28	5.890.133,28	5.738.391,83

Consiglio regionale della Calabria		COMPETENZA ANNO	COMPETENZA ANNO	Commissione
PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	2021	2022	COMPETENZA ANNO
CAPITOLO				2023
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
PROGRAMMA 1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
U9120100101	Risorse Autonome	532.608,05	532.608,05	532.608,05
	SPESA PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.12.01			
U9120100102	Risorse Autonome	165.886,38	165.886,38	165.886,38
	SPESA PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.12.01			
U9120100104	Risorse Autonome	47.755,17	47.755,17	47.755,17
	SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.12.01			
TOTALE PROGRAMMA 1201		746.249,60	746.249,60	746.249,60
PROGRAMMA 1202 - Interventi per la disabilità				
U9120200201	Risorse Autonome	184.446,99	184.446,99	184.446,99
	SPESA PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.12.02			
U9120200202	Risorse Autonome	59.422,34	59.422,34	59.422,34
	SPESA PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.12.02			
U9120200204	Risorse Autonome	18.033,91	18.033,91	18.033,91
	SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.12.02			
TOTALE PROGRAMMA 1202		261.903,24	261.903,24	261.903,24
PROGRAMMA 1203 - Interventi per gli anziani				
U9120300101	Risorse Autonome	103.310,61	103.310,61	103.310,61
	SPESA PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.12.03			
U9120300102	Risorse Autonome	36.296,17	36.296,17	36.296,17
	SPESA PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.12.03			
U9120300104	Risorse Autonome	11.066,62	11.066,62	11.066,62
	SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.12.03			
TOTALE PROGRAMMA 1203		150.673,40	150.673,40	150.673,40
PROGRAMMA 1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
U9120400101	Risorse Autonome	133.372,07	133.372,07	133.372,07
	SPESA PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.12.04			
U9120400102	Risorse Autonome	34.032,58	34.032,58	34.032,58
	SPESA PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.12.04			
U9120400104	Risorse Autonome	9.987,29	9.987,29	9.987,29
	SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.12.04			
TOTALE PROGRAMMA 1204		177.391,94	177.391,94	177.391,94
PROGRAMMA 1206 - Interventi per il diritto alla casa				
U9120600101	Risorse Autonome	59.662,07	59.662,07	59.662,07
	SPESA PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.12.06			
U9120600102	Risorse Autonome	45.203,50	45.203,50	45.203,50
	SPESA PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.12.06			
U9120600104	Risorse Autonome	12.950,95	12.950,95	12.950,95
	SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.12.06			
TOTALE PROGRAMMA 1206		117.816,52	117.816,52	117.816,52

Consiglio regionale della Calabria		COMPETENZA ANNO	COMPETENZA ANNO	Commissione
PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	2021	2022	COMPETENZA ANNO
CAPITOLO				2023
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
PROGRAMMA 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
U9120700201	Risorse Autonome SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.12.07	62.478,35	62.478,35	62.478,35
U9120700202	Risorse Autonome SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.12.07	13.701,51	13.701,51	13.701,51
U9120700204	Risorse Autonome SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.12.07	4.662,50	4.662,50	4.662,50
TOTALE PROGRAMMA 1207		80.842,36	80.842,36	80.842,36
PROGRAMMA 1208 - Cooperazione e associazionismo				
U9120800101	Risorse Autonome SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.12.08	479.609,61	479.609,61	479.609,61
U9120800102	Risorse Autonome SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.12.08	159.538,23	159.538,23	159.538,23
U9120800104	Risorse Autonome SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.12.08	38.594,40	38.594,40	38.594,40
TOTALE PROGRAMMA 1208		677.742,24	677.742,24	677.742,24
PROGRAMMA 1210 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)				
U9121002501	Risorse Autonome SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.12.10	53.583,01	53.583,01	53.583,01
U9121002502	Risorse Autonome SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.12.10	11.423,67	11.423,67	11.423,67
U9121002503	Risorse Autonome SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.12.10	3.372,76	3.372,76	3.372,76
TOTALE PROGRAMMA 1210		68.379,44	68.379,44	68.379,44
TOTALE MISSIONE 12		2.280.998,74	2.280.998,74	2.280.998,74
MISSIONE 13 - Tutela della salute				
PROGRAMMA 1301 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA				
U9130100202	Risorse Autonome SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.13.01	342.596,78	342.596,78	342.596,78
U9130100204	Risorse Autonome SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.13.01	96.540,02	96.540,02	96.540,02
U9130100304	Risorse Autonome SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.13.01	994.589,05	994.589,05	994.589,05
U9130100601	Risorse Autonome SPESE PER STIPENDI, ALTRI ASSEGGNI FISSI E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE, INERENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE, DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL PIANO, NONCHE' PER L'INDENNITA' FORFETTIZZATA DEL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE AUSILIARIE DEI DIPARTIMENTI (ARTT. 5 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 13.5.1996, N. 7; ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 26.5.1997, N. 8. ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 28.8.2000, N. 14; LEGGE REGIONALE 29.10.2001, N.24)(SPESE OBBLIGATORIE). - U.13.01	40.771,38	40.771,38	40.771,38
U9130100602	Risorse Autonome SPESE PER STIPENDI, ALTRI ASSEGGNI FISSI E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE, INERENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE, DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL PIANO, NONCHE' PER L'INDENNITA' FORFETTIZZATA DEL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE AUSILIARIE DEI DIPARTIMENTI - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (ARTT. 5 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 13.5.1996, N. 7; ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 26.5.1997, N. 8. ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 28.8.2000, N. 14; LEGGE REGIONALE 29.10.2001, N.24)(SPESE OBBLIGATORIE). - U.13.01	10.389,24	10.389,24	10.389,24
TOTALE PROGRAMMA 1301		1.484.886,47	1.484.886,47	1.484.886,47

Consiglio regionale della Calabria		COMPETENZA ANNO	COMPETENZA ANNO	Commissione
PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	2021	2022	COMPETENZA ANNO
CAPITOLO				2023
MISSIONE 13 - Tutela della salute				
PROGRAMMA 1304 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi				
U9130400201	Risorse Autonome SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.13.04	131.007,41	131.007,41	131.007,41
U9130400202	Risorse Autonome SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.13.04	33.087,84	33.087,84	33.087,84
U9130400204	Risorse Autonome SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.13.04	9.571,72	9.571,72	9.571,72
TOTALE PROGRAMMA 1304		173.666,97	173.666,97	173.666,97
PROGRAMMA 1305 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari				
U9130500101	Risorse Autonome SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.13.05	130.738,88	130.738,88	130.738,88
U9130500102	Risorse Autonome SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.13.05	31.908,52	31.908,52	31.908,52
U9130500104	Risorse Autonome SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.13.05	9.281,07	9.281,07	9.281,07
TOTALE PROGRAMMA 1305		171.928,47	171.928,47	171.928,47
PROGRAMMA 1307 - Ulteriori spese in materia sanitaria				
U9130700601	Risorse Autonome SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.13.07	265.364,75	265.364,75	265.364,75
U9130700602	Risorse Autonome SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.13.07	78.064,13	78.064,13	78.064,13
U9130700604	Risorse Autonome SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.13.07	22.585,87	22.585,87	22.585,87
TOTALE PROGRAMMA 1307		366.014,75	366.014,75	366.014,75
TOTALE MISSIONE 13		2.196.496,66	2.196.496,66	2.196.496,66
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività				
PROGRAMMA 1401 - Industria, PMI e Artigianato				
U9140100101	Risorse Autonome SPESE PER STIPENDI, ALTRI ASSEGGNI FISSI E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE, INERENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE, DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL PIANO, NONCHE' PER L'INDENNITA' FORFETTIZZATA DEL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE AUSILIARIE DEI DIPARTIMENTI (ARTT. 5 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 13.5.1996, N. 7; ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 26.5.1997, N. 8. ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 28.8.2000, N. 14; LEGGE REGIONALE 29.10.2001, N.24)(SPESE OBBLIGATORIE). - U.14.01	84.647,18	84.647,18	84.647,18
U9140100102	Risorse Autonome SPESE PER STIPENDI, ALTRI ASSEGGNI FISSI E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE, INERENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE, DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL PIANO, NONCHE' PER L'INDENNITA' FORFETTIZZATA DEL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE AUSILIARIE DEI DIPARTIMENTI - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (ARTT. 5 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 13.5.1996, N. 7; ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 26.5.1997, N. 8. ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 28.8.2000, N. 14; LEGGE REGIONALE 29.10.2001, N.24)(SPESE OBBLIGATORIE). - U.14.01	32.007,54	32.007,54	32.007,54
U9140100201	Risorse Autonome SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.14.01	679.720,43	679.720,43	679.720,43
U9140100202	Risorse Autonome SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.14.01	201.016,97	201.016,97	201.016,97
U9140100204	Risorse Autonome SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.14.01	69.108,55	69.108,55	69.108,55
TOTALE PROGRAMMA 1401		1.066.500,67	1.066.500,67	1.066.500,67

Consiglio regionale della Calabria		COMPETENZA ANNO	COMPETENZA ANNO	Commissione
PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	2021	2022	COMPETENZA ANNO
CAPITOLO				2023
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività				
PROGRAMMA 1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
U9140200301	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER STIPENDI, ALTRI ASSEGNI FISSI E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE, INERENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE, DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL PIANO, NONCHE' PER L'INDENNITA' FORFETTIZZATA DEL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE AUSILIARIE DEI DIPARTIMENTI (ARTT. 5 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 13.5.1996, N. 7; ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 26.5.1997, N. 8. ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 28.8.2000, N. 14; LEGGE REGIONALE 29.10.2001, N.24)(SPESE OBBLIGATORIE). - U.14.02	119.403,80	119.403,80	119.403,80
U9140200302	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER STIPENDI, ALTRI ASSEGNI FISSI E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE, INERENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE, DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL PIANO, NONCHE' PER L'INDENNITA' FORFETTIZZATA DEL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE AUSILIARIE DEI DIPARTIMENTI - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (ARTT. 5 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 13.5.1996, N. 7; ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 26.5.1997, N. 8. ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 28.8.2000, N. 14; LEGGE REGIONALE 29.10.2001, N.24)(SPESE OBBLIGATORIE). - U.14.02	32.005,75	32.005,75	32.005,75
U9140200401	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.14.02	303.896,88	303.896,88	303.896,88
U9140200402	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.14.02	101.589,64	101.589,64	101.589,64
U9140200404	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.14.02	42.632,18	42.632,18	42.632,18
TOTALE PROGRAMMA 1402		599.528,25	599.528,25	599.528,25
PROGRAMMA 1403 - Ricerca e innovazione				
U9140300101	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.14.03	425.139,48	425.139,48	425.139,48
U9140300102	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.14.03	124.443,95	124.443,95	124.443,95
U9140300104	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.14.03	33.824,85	33.824,85	33.824,85
TOTALE PROGRAMMA 1403		583.408,28	583.408,28	583.408,28
PROGRAMMA 1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità				
U9140400201	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER COMPETENZE FISSE E CONTRIBUTIVE DEL PERSONALE DI RUOLO TRANSITATO DALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI AI SENSI DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 E DELLA LEGGE REGIONALE 22 GIUGNO 2015, N.14 (SPESE OBBLIGATORIE) - U.14.04	285.186,81	285.186,81	285.186,81
U9140400203	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP PER IL PERSONALE DI RUOLO TRANSITATO DALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI AI SENSI DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 E DELLA LEGGE REGIONALE 22 GIUGNO 2015, N.14 (SPESE OBBLIGATORIE) - U.14.04	25.568,52	25.568,52	25.568,52
U9140400401	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (SPESE OBBLIGATORIE).	85.160,76	85.160,76	85.160,76
TOTALE PROGRAMMA 1404		395.916,09	395.916,09	395.916,09
TOTALE MISSIONE 14		2.645.353,29	2.645.353,29	2.645.353,29

Consiglio regionale della Calabria		COMPETENZA ANNO	COMPETENZA ANNO	Commissione
PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	2021	2022	COMPETENZA ANNO
CAPITOLO				2023
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
PROGRAMMA 1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
U9150100201	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER STIPENDI, ALTRI ASSEGNII FISSI E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE, INERENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE, DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL PIANO, NONCHE' PER L'INDENNITA' FORFETTIZZATA DEL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE AUSILIARIE DEI DIPARTIMENTI (ARTT. 5 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 13.5.1996, N. 7; ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 26.5.1997, N. 8. ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 28.8.2000, N. 14; LEGGE REGIONALE 29.10.2001, N.24)(SPESE OBBLIGATORIE). - U.15.01	21.627,29	21.627,29	21.627,29
U9150100202	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER STIPENDI, ALTRI ASSEGNII FISSI E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE, INERENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE, DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL PIANO, NONCHE' PER L'INDENNITA' FORFETTIZZATA DEL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE AUSILIARIE DEI DIPARTIMENTI - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (ARTT. 5 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 13.5.1996, N. 7; ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 26.5.1997, N. 8. ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 28.8.2000, N. 14; LEGGE REGIONALE 29.10.2001, N.24)(SPESE OBBLIGATORIE). - U.15.01	12.360,59	12.360,59	12.360,59
U9150100301	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.15.01	663.693,55	663.693,55	663.693,55
U9150100302	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.15.01	191.168,20	191.168,20	191.168,20
U9150100304	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.15.01	54.625,23	54.625,23	54.625,23
TOTALE PROGRAMMA 1501		943.474,86	943.474,86	943.474,86
PROGRAMMA 1502 - Formazione professionale				
U9150200101	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER STIPENDI, ALTRI ASSEGNII FISSI E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE, INERENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE, DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL PIANO, NONCHE' PER L'INDENNITA' FORFETTIZZATA DEL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE AUSILIARIE DEI DIPARTIMENTI (ARTT. 5 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 13.5.1996, N. 7; ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 26.5.1997, N. 8. ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 28.8.2000, N. 14; LEGGE REGIONALE 29.10.2001, N.24)(SPESE OBBLIGATORIE). - U.15.02	21.856,78	21.856,78	21.856,78
U9150200102	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER STIPENDI, ALTRI ASSEGNII FISSI E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE, INERENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE, DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL PIANO, NONCHE' PER L'INDENNITA' FORFETTIZZATA DEL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE AUSILIARIE DEI DIPARTIMENTI - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (ARTT. 5 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 13.5.1996, N. 7; ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 26.5.1997, N. 8. ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 28.8.2000, N. 14; LEGGE REGIONALE 29.10.2001, N.24)(SPESE OBBLIGATORIE). - U.15.02	12.591,18	12.591,18	12.591,18
U9150200201	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.15.02	2.390.961,65	2.390.961,65	2.390.961,65
U9150200202	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.15.02	764.879,50	764.879,50	764.879,50
U9150200204	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.15.02	244.523,18	244.523,18	244.523,18
TOTALE PROGRAMMA 1502		3.434.812,29	3.434.812,29	3.434.812,29

Consiglio regionale della Calabria				Commissione
PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	COMPETENZA ANNO	COMPETENZA ANNO	COMPETENZA ANNO
CAPITOLO		2021	2022	2023
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
PROGRAMMA 1503 - Sostegno all'occupazione				
U9150300301	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER STIPENDI, ALTRI ASSEGNI FISSI E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE, INERENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE, DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL PIANO, NONCHE' PER L'INDENNITA' FORFETTIZZATA DEL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE AUSILIARIE DEI DIPARTIMENTI (ARTT. 5 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 13.5.1996, N. 7; ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 26.5.1997, N. 8. ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 28.8.2000, N. 14; LEGGE REGIONALE 29.10.2001, N.24)(SPESE OBBLIGATORIE). - U.15.03	17.172,96	17.172,96	17.172,96
U9150300302	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER STIPENDI, ALTRI ASSEGNI FISSI E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE, INERENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE, DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL PIANO, NONCHE' PER L'INDENNITA' FORFETTIZZATA DEL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE AUSILIARIE DEI DIPARTIMENTI - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (ARTT. 5 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 13.5.1996, N. 7; ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 26.5.1997, N. 8. ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 28.8.2000, N. 14; LEGGE REGIONALE 29.10.2001, N.24)(SPESE OBBLIGATORIE). - U.15.03	6.517,28	6.517,28	6.517,28
U9150300401	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.15.03	924.055,90	924.055,90	924.055,90
U9150300402	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.15.03	293.450,25	293.450,25	293.450,25
U9150300404	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.15.03	86.689,92	86.689,92	86.689,92
TOTALE PROGRAMMA 1503		1.327.886,31	1.327.886,31	1.327.886,31
PROGRAMMA 1504 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)				
U9150401701	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.15.04	231.151,57	231.151,57	231.151,57
U9150401702	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.15.04	105.002,49	105.002,49	105.002,49
U9150401704	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.15.04	31.439,71	31.439,71	31.439,71
TOTALE PROGRAMMA 1504		367.593,77	367.593,77	367.593,77
TOTALE MISSIONE 15		6.073.767,23	6.073.767,23	6.073.767,23

Consiglio regionale della Calabria		COMPETENZA ANNO	COMPETENZA ANNO	Commissione
PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	2021	2022	COMPETENZA ANNO
CAPITOLO				2023
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
PROGRAMMA 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				
U0804530701	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LA CONCESSIONE DI CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI MUTUI TRENTENNALI A TASSO AGEVOLATO PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' DIRETTO-COLTIVATRICE (L.R. 6.6.80, N.32 E L.R. 28.3.86, N. 12 - SPESE OBBLIGATORIE).	39.757,74	8.962,27	0,00
U2204091301	<i>Risorse Autonome</i> CONTRIBUTO IN FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI SIBARI E DELLA MEDIA VALLE DEL CRATI IN MISURA PARI AL 50% DELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO CONTRATTO DAL COMMISSARIO LIQUIDATORE PER FAR FRONTE ALLA SITUAZIONE DEBITORIA AL FINE DELLA LIQUIDAZIONE DELL'ENTE (ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2006, N. 12 - ART. 35 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2008, N. 15). (SPESE OBBLIGATORIE)	1.553.671,39	1.553.671,39	1.553.671,39
U9160100401	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER STIPENDI, ALTRI ASSEGNI FISSI E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE, INERENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE, DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL PIANO, NONCHE' PER L'INDENNITA' FORFETTIZZATA DEL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE AUSILIARIE DEI DIPARTIMENTI (ARTT. 5 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 13.5.1996, N. 7; ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 26.5.1997, N. 8. ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 28.8.2000, N. 14; LEGGE REGIONALE 29.10.2001, N.24)(SPESE OBBLIGATORIE). - U.16.01	133.535,75	133.535,75	133.535,75
U9160100402	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER STIPENDI, ALTRI ASSEGNI FISSI E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE, INERENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE, DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL PIANO, NONCHE' PER L'INDENNITA' FORFETTIZZATA DEL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE AUSILIARIE DEI DIPARTIMENTI - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (ARTT. 5 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 13.5.1996, N. 7; ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 26.5.1997, N. 8. ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 28.8.2000, N. 14; LEGGE REGIONALE 29.10.2001, N.24)(SPESE OBBLIGATORIE). - U.16.01	33.871,32	33.871,32	33.871,32
U9160100501	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.16.01	3.749.225,44	3.749.225,44	3.749.225,44
U9160100502	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.16.01	1.057.396,33	1.057.396,33	1.057.396,33
U9160100504	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.16.01	326.538,43	326.538,43	326.538,43
TOTALE PROGRAMMA 1601		6.893.996,40	6.863.200,93	6.854.238,66
PROGRAMMA 1602 - Caccia e pesca				
U9160200501	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.16.02	35.006,59	35.006,59	35.006,59
U9160200503	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.16.02	9.359,39	9.359,39	9.359,39
U9160200504	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.16.02	129.413,96	129.413,96	129.413,96
TOTALE PROGRAMMA 1602		173.779,94	173.779,94	173.779,94
PROGRAMMA 1603 - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)				
U9160300601	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.16.03	3.484.985,57	3.484.985,57	3.484.985,57
U9160300602	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.16.03	1.074.387,17	1.074.387,17	1.074.387,17
U9160300604	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.16.03	354.604,97	354.604,97	354.604,97
TOTALE PROGRAMMA 1603		4.913.977,71	4.913.977,71	4.913.977,71
TOTALE MISSIONE 16		11.981.754,05	11.950.958,58	11.941.996,31

Consiglio regionale della Calabria		COMPETENZA ANNO	COMPETENZA ANNO	Commissione
PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	2021	2022	COMPETENZA ANNO
CAPITOLO				2023
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
PROGRAMMA 1701 - Fonti energetiche				
U9170100301	Risorse Autonome SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.17.01	513.509,62	513.509,62	513.509,62
U9170100302	Risorse Autonome SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.17.01	160.300,68	160.300,68	160.300,68
U9170100304	Risorse Autonome SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.17.01	47.325,15	47.325,15	47.325,15
TOTALE PROGRAMMA 1701		721.135,45	721.135,45	721.135,45
PROGRAMMA 1702 - Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche				
U9170200401	Risorse Autonome SPESE PER STIPENDI, ALTRI ASSEGNI FISSI E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE, INERENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE, DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL PIANO, NONCHE' PER L'INDENNITA' FORFETTIZZATA DEL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE AUSILIARIE DEI DIPARTIMENTI (ARTT. 5 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 13.5.1996, N. 7; ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 26.5.1997, N. 8. ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 28.8.2000, N. 14; LEGGE REGIONALE 29.10.2001, N.24)(SPESE OBBLIGATORIE). - U.17.02	33.867,40	33.867,40	33.867,40
U9170200402	Risorse Autonome SPESE PER STIPENDI, ALTRI ASSEGNI FISSI E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE, INERENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE, DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL PIANO, NONCHE' PER L'INDENNITA' FORFETTIZZATA DEL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE AUSILIARIE DEI DIPARTIMENTI - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (ARTT. 5 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 13.5.1996, N. 7; ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 26.5.1997, N. 8. ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 28.8.2000, N. 14; LEGGE REGIONALE 29.10.2001, N.24)(SPESE OBBLIGATORIE). - U.17.02	14.502,36	14.502,36	14.502,36
U9170200501	Risorse Autonome SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.17.02	145.382,03	145.382,03	145.382,03
U9170200502	Risorse Autonome SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.17.02	44.437,33	44.437,33	44.437,33
U9170200504	Risorse Autonome SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.17.02	15.791,35	15.791,35	15.791,35
TOTALE PROGRAMMA 1702		253.980,47	253.980,47	253.980,47
TOTALE MISSIONE 17		975.115,92	975.115,92	975.115,92

Consiglio regionale della Calabria		COMPETENZA ANNO	COMPETENZA ANNO	Commissione
PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	2021	2022	COMPETENZA ANNO
CAPITOLO				2023
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
PROGRAMMA 1801 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				
U3203013601	<i>Risorse Autonome</i> CONTRIBUTI COSTANTI ANNUALI PLURIENNALI A FAVORE DEI COMUNI, DELLE PROVINCE, DI ALTRI ENTI LOCALI, GIA' AUTORIZZATI A CONTRARRE MUTUI CON LA CCDDPP AI SENSI DELL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE REGIONALE 14.4.2004, N. 13.(SPESE OBBLIGATORIE) NOTA: ESTINZIONE DI PASSIVITA' GENERATA DAL LIMITE DI IMPEGNO DI CUI AL CAPITOLO 32030131. VEDI ANCHE I CAPITOLI 32030137 E 32030138.	5.010.652,71	5.010.652,71	5.010.652,71
U3203016501	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER CONTRIBUTI IN ANNUALITA' AGLI ENTI LOCALI E AGLI ALTRI ENTI AUTORIZZATI ALLA CONTRAZIONE DI MUTUI CON LA CASSA DD. PP. O CON ALTRI ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO, RELATIVI AD OPERE DI INTERESSE REGIONALE, AI SENSI DEGLI ARTT.1 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE 31.7.87, N.24. (ART. 6, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 21 AGOSTO 2006, N. 7 - ART. 3, COMMA 19 DELLA LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 2008, N. 15) (SPESE OBBLIGATORIE) NOTA: ESTINZIONE DI PASSIVITA' GENERATA DAL LIMITE DI IMPEGNO DI CUI AL CAPITOLO 32030164.	4.562.375,88	4.562.375,88	4.562.375,88
U3203016502	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER CONTRIBUTI IN ANNUALITA' AGLI ENTI LOCALI E AGLI ALTRI ENTI AUTORIZZATI ALLA CONTRAZIONE DI MUTUI CON LA CASSA DD.PP. O CON ALTRI ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO, RELATIVI AD OPERE DI INTERESSE REGIONALE, AI SENSI DEGLI ART. 1 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE 31.7.87, N. 24 (ART. 6, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 21 AGOSTO 2006, N. 7 - ART. 3, COMMA 19 DELLA LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 2008, N.15) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (SPESE OBBLIGATORIE)	53.880,57	53.880,57	53.880,57
U3203016701	<i>Risorse Autonome</i> QUOTA SUCCESSIVA ALLA PRIMA DEI CONTRIBUTI IN ANNUALITA' CONCESSI AGLI ENTI LOCALI O ALLE LORO ASSOCIAZIONI PER FAVORIRE LA CONTRAZIONE DI MUTUI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTERESSE REGIONALE, AI SENSI DELL'ART. 3, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE REGIONALE 19.6.86, N. 24 EARTT. 1 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE 31.7.87, N.24. (ART. 13 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GIUGNO 2009, N. 19) (SPESE OBBLIGATORIE) NOTA: ESTINZIONE DI PASSIVITA' GENERATA DAL LIMITE DI IMPEGNO DI EURO 6.000.000,00 DI CUI AL CAPITOLO 32030166.	5.063.663,35	5.063.663,35	5.063.663,35
U3203016702	<i>Risorse Autonome</i> QUOTA SUCCESSIVA ALLA PRIMA DEI CONTRIBUTI IN ANNUALITA' CONCESSI AGLI ENTI LOCALI O ALLE LORO ASSOCIAZIONI PER FAVORIRE LA CONTRAZIONE DI MUTUI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTERESSE REGIONALE, AI SENSI DELL'ART. 3, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE REGIONALE 19.6.86, N. 24 EARTT. 1 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE 31.7.87, N.24. (ART. 13 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GIUGNO 2009, N. 19) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (SPESE OBBLIGATORIE) NOTA: VEDI NOTA CAPITOLO U3203016701	147.416,58	147.416,58	147.416,58
U3203017901	<i>Risorse Autonome</i> QUOTA SUCCESSIVA ALLA PRIMA DEI CONTRIBUTI IN ANNUALITA' PER FAVORIRE L'ACCESSO ALLA CONCESSIONE DI MUTUI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE (LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 1987, N. 24 - ARTICOLO 42 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2011, N. 47) (SPESE OBBLIGATORIE) NOTA: ESTINZIONE DI PASSIVITA' GENERATA DAL LIMITE DI IMPEGNO DI CUI AL CAPITOLO 32030178.	3.679.280,60	3.679.280,60	3.679.280,60
U3203017902	<i>Risorse Autonome</i> QUOTA SUCCESSIVA ALLA PRIMA DEI CONTRIBUTI IN ANNUALITA' PER FAVORIRE L'ACCESSO ALLA CONCESSIONE DI MUTUI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 1987, N. 24 - ARTICOLO 42 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2011, N. 47)(SPESE OBBLIGATORIE) NOTA: ESTINZIONE DI PASSIVITA' GENERATA DAL LIMITE DI IMPEGNO DI CUI AL CAPITOLO 32030178.	45.651,50	45.651,50	45.651,50
U9180100501	<i>Risorse Autonome</i> CONTRIBUTI COSTANTI ANNUALI PLURIENNALI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER FAVORIRE L'ACCESSO ALLA CONCESSIONE DEI MUTUI DA PARTE DELLA CC.DD.PP. DA CONTRARRE, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 31.7.87, N.24, PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE (ART. 14, COMMI 2 E 3, DELLA LEGGE REGIONALE 27.12.16, N.44). (SPESE OBBLIGATORIE)	330.257,86	330.257,86	330.257,86
TOTALE PROGRAMMA 1801		18.893.179,05	18.893.179,05	18.893.179,05
TOTALE MISSIONE 18		18.893.179,05	18.893.179,05	18.893.179,05
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali				
PROGRAMMA 1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo				
U9190100101	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.19.01	65.463,28	65.463,28	65.463,28
U9190100102	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.19.01	19.293,11	19.293,11	19.293,11
U9190100104	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.19.01	6.813,53	6.813,53	6.813,53
TOTALE PROGRAMMA 1901		91.569,92	91.569,92	91.569,92

MISSIONE		Commissione	
PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	COMPETENZA ANNO	COMPETENZA ANNO
CAPITOLO		2021	2022
		2023	
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali			
PROGRAMMA 1902 - Cooperazione territoriale			
U9190200101	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.19.02	29.742,53	29.742,53
U9190200102	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.19.02	8.391,85	8.391,85
U9190200104	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) - U.19.02	2.347,04	2.347,04
TOTALE PROGRAMMA 1902		40.481,42	40.481,42
TOTALE MISSIONE 19		132.051,34	132.051,34

Consiglio regionale della Calabria		Commissione		
PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	COMPETENZA ANNO	COMPETENZA ANNO	
CAPITOLO		2021	2022	
		COMPETENZA ANNO		
		2023		
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO				
PROGRAMMA 5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
U1204091401	<i>Risorse Vincolate (Capitolo: E5201000101)</i>	2.720.496,93	2.646.019,17	2.569.214,70
	QUOTA INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO, CON ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE, CONTRATTO PER IL COFINANZIAMENTO DEL POR 2007-2013 19 TRANCHE POS N. 4558324/01 (ARTT. 26 E 27 DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 2002, N. 8 - ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2008, N. 15) (SPESE OBBLIGATORIE).			
	NOTA: VEDI CAPITOLO DELL'ENTRATA 52010001 E CAPITOLO DELLA SPESA 12040915. ULTIMA RATA IN SCADENZA A DICEMBRE 2045			
U1204091601	<i>Risorse Autonome</i>	3.564.574,72	3.468.152,97	3.367.665,58
	QUOTA INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO, CON ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE, CONTRATTO CON CDP O ALTRI ISTITUTI DI CREDITO ABILITATI PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO INERENTE ALLE MAGGIORI SPESE DI INVESTIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 26 E 27 DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 2002, N. 8 (ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2008, N. 17) e ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GIUGNO 2009, N. 21) (SPESE OBBLIGATORIE).			
	NOTA: VEDI CAPITOLO DELL'ENTRATA 52010003 E CAPITOLO DELLA SPESA 12040917. ULTIMA RATA IN SCADENZA A GIUGNO 2036			
U1204092501	<i>Risorse Autonome</i>	1.572.923,44	1.522.031,78	1.469.822,54
	QUOTA INTERESSI COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO RELATIVA ALLA RESTITUZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CONCESSA DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE NEL 2013 PER FAR FRONTE AI PAGAMENTI DEI DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI DIVERSI DA QUELLI FINANZIARI E SANITARI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2012 (ART. 2, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35 - DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 14 MAGGIO 2013 - ART. 8 DELLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2013, N. 30) (SPESE OBBLIGATORIE)			
	NOTA: ANTICIPAZIONE DI EURO 73.192.840,90. ULTIMA RATA IN SCADENZA A GIUGNO 2043-VEDI ANCHE CAPITOLO DELLA SPESA 1204092601			
U1204092901	<i>Risorse Autonome</i>	902.709,67	871.964,01	840.519,88
	QUOTA INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO DI EURO 60.597.043,48 (POSIZIONE N. 4526261), CON ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE, CONTRATTO CON CDP PER LA COPERTURA DEL COFINANZIAMENTO DEL FEASR E DEL DISAVANZO INERENTE ALLE MAGGIORI SPESE DI INVESTIMENTO REGIONALE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 26 E 27 DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 2002, N. 8 (ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2008, N. 17 - ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GIUGNO 2009, N. 21) (SPESE OBBLIGATORIE).			
	NOTA: VEDI CAPITOLI DELL'ENTRATA 52010002 E 52010006 E CAPITOLO DELLA SPESA 12040919. ULTIMA RATA IN SCADENZA A GIUGNO 2033			
U1204093401	<i>Risorse Autonome</i>	672.047,78	593.196,15	552.945,23
	QUOTA INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO CON ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE, CONTRATTO CON BANCA BEI PER IL COFINANZIAMENTO DEL POR 2007-2013 (ARTT. 26 E 27 DELLA LEGGE REGIONALE N.8/2002 - ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE N. 15/2008) (SPESE OBBLIGATORIE)			
	NOTA: VEDI ANCHE CAPITOLO DELLA SPESA 1204093501			
U1204093701	<i>Risorse Autonome</i>	1.105.874,74	1.001.040,38	955.015,53
	QUOTA INTERESSI DELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO, CON ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE, PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DA TRASFERIRE AD ARCEA IN QUALITA' DI ORGANISMO PAGATORE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 MAGGIO 1999, N. 165 (REGOLAMENTI (UE) N. 1303/2013 E N. 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2013 - ART.6 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2015, N. 32)(SPESE OBBLIGATORIE)			
U1204093901	<i>Risorse Autonome</i>	1.395.652,32	1.263.347,71	1.205.262,76
	QUOTA INTERESSI DELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO, CON ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE, PER IL COFINANZIAMENTO DEL FESR NELL'AMBITO DEL POR CALABRIA 2014-2020 (REGOLAMENTI (UE) N. 1301/2013 E N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2013 -ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2015, N.32) (SPESE OBBLIGATORIE)			
U2203010601	<i>Risorse Autonome</i>	93.722,73	0,00	0,00
	QUOTA INTERESSI PASSIVI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE COMPRESI NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CC.DD.PP. DA PARTE DEI SOGGETTI DI CUI ALLA LETT.A), DELL'ART.2 PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART.3,LETT.A), E DELL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 25.8.87, N.26 (SPESE OBBLIGATORIE).			
	NOTA: VEDI ANCHE CAPITOLO DELLA SPESA 22030107			
U2301050601	<i>Risorse Autonome</i>	385.634,21	348.011,37	310.388,51
	QUOTA INTERESSI PASSIVI COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO VENTENNALE, CON ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE, CONTRATTO CON CDP O ALTRO ISTITUTO DI CREDITO ABILITATO, PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE DELLA REGIONE DA REALIZZARE PER IL TRAMITE DI FERROVIE DELLA CALABRIA (ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE 18 LUGLIO 2011, n. 20) (SPESE OBBLIGATORIE)			
	NOTA: MUTUO POSIZIONE N. 4555952/02- ULTIMA RATA IN SCADENZA A GIUGNO 2031			
U2301051401	<i>Risorse Autonome</i>	144.828,57	129.171,43	113.514,29
	QUOTA INTERESSI PASSIVI COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO VENTENNALE DI EURO 5.000.000,00 (POS N. 4555952), CON ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE, CONTRATTO CON CDP PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE DELLA REGIONE DA REALIZZARE PER IL TRAMITE DI FERROVIE DELLA CALABRIA (ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE 18 LUGLIO 2011, N.20) (SPESE OBBLIGATORIE)			
	NOTA: MUTUO POSIZIONE N. 4555952/01- ULTIMA RATA IN SCADENZA A GIUGNO 2030			

Consiglio regionale della Calabria		COMPETENZA ANNO	COMPETENZA ANNO	Commissione
PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	2021	2022	COMPETENZA ANNO
CAPITOLO				2023
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO				
PROGRAMMA 5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
U3201041101	Risorse Vincolate (Capitolo: E4404003801)	39.177,33	17.193,25	0,00
	QUOTA INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO, CON ONERI A CARICO DELLO STATO, CONTRATTO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE NECESSARIE PER LA BONIFICA DELL'AREA INDUSTRIALE PERTUSOLA SUD (LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 426 - ARTICOLO 4 OPCM N. 3149 DEL 1 OTTOBRE 2001 - ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 57 DEL 14 MARZO 2013 - LEGGE REGIONALE 12 APRILE 2013, N. 18) (SPESE OBBLIGATORIE)			
U3202041001	Risorse Autonome	204.879,11	176.133,33	145.952,62
	QUOTA INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO, CON ONERI A CARICO DELLA REGIONE, CONTRATTO CON LA CC.DD.PP. PER LA COPERTURA FINANZIARIA DELLE OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI ASSUNTE NEL PERIODO 2001-2005 DAI COMUNI COMPRESI NEL PROGRAMMA URBANO DEI PARCHEGGI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31.7.95,N.4498, PREDISPOSTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 24.3.89, N. 122 (ART. 2, COMMI 1 E 2, DELLA LEGGE REGIONALE 11.12.2006, N. 16) (SPESE OBBLIGATORIE)			
	NOTA: MUTUO VENTENNALE DI EURO 9.871.077,44 CON ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE .ULTIMA RATA A GIUGNO 2027			
U3203013701	Risorse Autonome	350.964,06	294.187,07	246.595,14
	QUOTA INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI,CON ONERI A CARICO DELLA REGIONE, CONTRATTI CON LA CCDDPP PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DA PARTE DI COMUNI, PROVINCE, ALTRI ENTI,CHIESE E FONDAZIONI REGOLARMENTE RICONOSCIUTE, GIA' AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE REGIONALE 14.4.2004, N. 13. (SPESE OBBLIGATORIE)			
	NOTA: ESTINZIONE DI PASSIVITA' GENERATA DAL LIMITE DI IMPEGNO DI CUI AL CAPITOLO 32030131. VEDI ANCHE I CAPITOLI 32030136 E 32030138.			
U3203015101	Risorse Autonome	146.368,14	123.357,09	103.963,69
	QUOTA INTERESSI PASSIVI COMPRESA NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI,CON ONERI A CARICO DELLA REGIONE, CONTRATTI CON LA CCDDPP AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 1987, N. 24 PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA (LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1999, N. 27 - LEGGE REGIONALE 10 OTTOBRE 2002, N. 40 COME MODIFICATA DALL'ART. 6, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2002, N. 48 - LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2005, N. 3). (SPESE OBBLIGATORIE)			
	NOTA: ESTINZIONE DI PASSIVITA' GENERATA DAL LIMITE DI IMPEGNO DI CUI AL CAPITOLO 32030124. VEDI ANCHE I CAPITOLI 32030144 E 32030152.			
U3203015301	Risorse Autonome	21.761,53	18.337,80	14.769,56
	QUOTA INTERESSI PASSIVI COMPRESA NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI,CON ONERI A CARICO DELLA REGIONE, CONTRATTI CON LA CCDDPP AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 1987, N. 24 PER LA REALIZZAZIONE DA PARTE DEI COMUNI COSTIERI DI INTERVENTI VOLTI A CONTRASTARE IL FENOMENO DELL'EROSIONE DELLE COSTE (ART. 1 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2004, N. 18 COME SOSTITUITO DALL'ART. 10 DELLA LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 2005, N. 13). (SPESE OBBLIGATORIE)			
	NOTA: ESTINZIONE DI PASSIVITA' GENERATA DAL LIMITE DI IMPEGNO DI CUI AL CAPITOLO 32030130. VEDI ANCHE I CAPITOLI 32030145 E 32030154.			
U3203017001	Risorse Autonome	194.659,94	194.659,94	194.659,94
	QUOTA INTERESSI PASSIVI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE COMPRESI NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CC.DD.PP. DA PARTE DEI COMUNI, DEI LORO CONSORZI ED ALTRI ENTI GIA' AUTORIZZATI E DEFINITINEL CAMPO DEL TERRITORIO. (LEGGE REGIONALE 29.8.74, N. 11). (SPESE OBBLIGATORIE)			
	NOTA: VEDI ANCHE CAPITOLO DELLA SPESA 32030171.			
U3203017201	Risorse Autonome	2.494.824,99	2.494.824,99	2.494.824,99
	QUOTA INTERESSI PASSIVI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE COMPRESI NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CC.DD.PP. DA PARTE DEI COMUNI, DELLE PROVINCE E DEGLI ALTRI ENTI AUTORIZZATI E DEFINITI NEL SETTORE DELLE OPERE PUBBLICHE O DI PUBBLICO INTERESSE (ARTT. 1, 4 E 16 DELLA LEGGE REGIONALE 31.7.87, N. 24- SPESE OBBLIGATORIE).			
	NOTA: VEDI ANCHE CAPITOLO DELLA SPESA 32030173.			
U4201011101	Risorse Autonome	183.261,70	157.548,96	130.552,70
	QUOTA INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO DI DURATA VENTENNALE, CON ONERI A CARICO DELLA REGIONE, CONTRATTO CON LA CC.DD.PP. PER LA COPERTURA FINANZIARIA DELLE OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI ASSUNTE SULLA BASE DEL PIANO TRIENNALE 2003-2005 DI EDILIZIA SCOLASTICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 480 DEL 13 LUGLIO 2004 (ART. 3, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 2006, N. 16) (SPESE OBBLIGATORIE).			
	NOTA: MUTUO VENTENNALE DI EURO 8.829.553,39 CON ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE- ULTIMA RATA NEL 2027			
U4201011501	Risorse Autonome	1.704.026,15	1.704.026,15	1.704.026,15
	QUOTA INTERESSI PASSIVI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE COMPRESI NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CC.DD.PP. DA PARTE DEI COMUNI, GIA' AUTORIZZATI E DEFINITI, PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA (ARTICOLO 9 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 17.10.1997, N. 12). (SPESE OBBLIGATORIE)			
	NOTA: VEDI ANCHE CAPITOLO DELLA SPESA 42010116.			
U5203011701	Risorse Autonome	375.151,70	358.783,92	302.378,24
	QUOTA INTERESSI PASSIVI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE COMPRESI NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CC.DD.PP. DA PARTE DEI COMUNI, GIA' AUTORIZZATI E DEFINITI, PER LA COSTRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, L'AMPLIAMENTO E LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI OPERE DI CULTO E DI MINISTERO PASTORALE (ART.1-PRIMO E SECONDO COMMA-DELLA LEGGE REGIONALE 12.4.90, N.21). (SPESE OBBLIGATORIE)			
	NOTA: VEDI ANCHE CAPITOLO DELLA SPESA 52030118.			

Consiglio regionale della Calabria		COMPETENZA ANNO	COMPETENZA ANNO	Commissione
PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	2021	2022	COMPETENZA ANNO
CAPITOLO				2023
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO				
PROGRAMMA 5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
U6101019201	Risorse Autonome QUOTA INTERESSI COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO RELATIVA ALLA RESTITUZIONE ALLO STATO IN RATE COSTANTI TRENTENNALI DELL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35 STANZIATE DALLO STATO PER LA COPERTURA DEL DEBITO SANITARIO CUMULATIVAMENTE REGISTRATO A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2012 (DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 17 APRILE 2013 - ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2013, N. 30) (SPESE OBBLIGATORIE) NOTA: ANTICIPAZIONE DI EURO 89.750.000,00-ULTIMA RATA IN SCADENZA A GIUGNO 2042	2.306.699,05	2.236.119,66	2.163.381,25
U6101021901	Risorse Autonome QUOTA INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO DI EURO 155.000.000,00 CONTRATTO CON LA CC.DD.PP. PER IL RIPIANO DELLA MAGGIORE SPESA SANITARIA RELATIVA ALL'ANNO 2000, CON ONERI DI AMMORTAMENTO A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE (ART.4, COMMA 4, DEL D.L. 18.9.2001, N.347, CONVERTITO DALLA LEGGE 16.11.2001, N.405 - ART.18 L.R. 7.8.2002, N.29)(SPESE OBBLIGATORIE). NOTA: MUTUO A TASSO VARIABILE DI EURO 155.000.000,00 A TOTALE CARICO DEL BILANCIO REGIONALE -RIMODULATO IN EURO 106.402.758,86. ULTIMA RATA ANNO 2044	4.366.690,74	4.259.372,40	4.147.285,59
U6101022101	Risorse Autonome QUOTA DI INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO DI EURO 103.000.000,00 CONTRATTO CON LA CC.DD.PP. PER IL RIPIANO DELLA MAGGIORE SPESA SANITARIA RELATIVA ALL'ANNO 2000, CON ONERI DI AMMORTAMENTO A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE (ART.4, COMMA 4, DEL D.L. 18.9.2001, N.347 CONVERTITO DALLA LEGGE 16.11.2001, N. 405 - ART. 18 L.R.N. 29/2002)(SPESE OBBLIGATORIE). NOTA: MUTUO A TASSO VARIABILE DI EURO 103.000.000,00 A TOTALE CARICO DEL BILANCIO REGIONALE -RIMODULATO IN EURO 74.991.582,73. ULTIMA RATA ANNO 2044	3.077.599,24	3.001.962,36	2.922.964,72
U6106012201	Risorse Autonome QUOTA INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO CONTRATTO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA SOCIO-ECONOMICA-SANITARIA DI CUI ALL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 21 DICEMBRE 2007, N. 3635, CON ONERI DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLA REGIONE. (SPESE OBBLIGATORIE) NOTA: RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO DI 110.000.000,00 -RIMODULATO IN EURO 79.750.000,00-ULTIMA RATA NELL'ANNO 2039	2.875.137,97	2.795.511,55	2.712.682,85
U9500100201	Risorse Autonome QUOTA INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO, CON ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE, CONTRATTO PER IL COFINANZIAMENTO DEL POR 2007-2013 - II TRANCHE - POSIZIONE N. 4558324/02 (ARTT. 26 E 27 DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 2002, N. 8 - ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2008, N. 15) (SPESE OBBLIGATORIE). NOTA: MUTUO DI 57 MILIONI. POSIZIONE N. 4558324/02-ULTIMA RATA A GIUGNO 2046	1.298.526,70	1.261.849,57	1.224.192,57
U9500100301	Risorse Autonome QUOTA INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO, CON ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE, CONTRATTO PER IL COFINANZIAMENTO DEL POR 2007-2013 - III TRANCHE DI 148.353.742,15 - POSIZIONE N. 4558324/03(ARTT. 26 E 27 DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 2002, N. 8 - ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2008, N. 15) (SPESE OBBLIGATORIE). NOTA: MUTUO DI 148 MILIONI- POSIZIONE N. 4558324/03-ULTIMA RATA A GIUGNO 2048	3.900.459,68	3.803.335,40	3.703.478,51
U9500100401	Risorse Autonome QUOTA INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO, CON ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE, CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI INVESTIMENTI DI CUI ALL'ACCORDO STATO REGIONI DEL 15 OTTOBRE 2018 (ART. 3 DELLA LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 21 DICEMBRE 2018, N.48) (SPESE OBBLIGATORIE).	1.719.057,34	2.384.072,35	2.632.063,91
TOTALE PROGRAMMA 5001		37.817.710,48	37.124.210,76	36.228.121,45

Consiglio regionale della Calabria		COMPETENZA ANNO	COMPETENZA ANNO	Commissione
PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	2021	2022	COMPETENZA ANNO
CAPITOLO				2023
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO				
PROGRAMMA 5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
U0802032201	Risorse Vincolate (Capitolo: E0230321001) QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO DI LIRE 80 MILIARDI CONTRATTO CON LA CC.DD.PP. PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DI EMERGENZA DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AGLI EVENTI ALLUVIONALI DELL'OTTOBRE 96 NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI CROTONE (ARTT. 17, 20 E 21, D.L. 30.1.98, N. 6, CONV. CON MODIF., DALLA LEGGE 30.3.98, N.61 - ORDINANZA DEL 26.7.99, N. 136/K DEL DEL SUB-COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NELL'APPROV. DI CROTONE)(SPESE OBBLIGATORIE). NOTA: MUTUO A TASSO FISSO DI EURO 41.316.551,93 (LIRE 80 MLD) CON ONERI COPERTI DA CONTRIBUTO ANNUO STATALE (VEDI CAPITOLO 2323210 DELL'ENTRATA) - ULTIMA RATA NEL 2020-RINVIATA AL 2021 PER EFFETTO DELL'ART. 111 DEL DL 17 MARZO 2020, N. 18	3.135.828,32	0,00	0,00
U1204091501	Risorse Vincolate (Capitolo: E5201000101) QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO, CON ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE, CONTRATTO PER IL COFINANZIAMENTO DEL POR 2007-2013. 1 TRANCHE -POSIZIONE N. 4558324/01 (ARTT. 26 E 27 DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 2002, N. 8 - ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2008, N. 15) (SPESE OBBLIGATORIE). NOTA: VEDI CAPITOLO DELL'ENTRATA 52010001 E CAPITOLO DELLA SPESA 12040914-ULTIMA RATA IN SCADENZA A DICEMBRE 2045	2.384.032,09	2.458.509,85	2.535.314,32
U1204091701	Risorse Autonome QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO, CON ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE, CONTRATTO CON CDP O CON ALTRI ISTITUTI DI CREDITO ABILITATI PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO INERENTE ALLE MAGGIORI SPESE DI INVESTIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 26 E 27 DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 2002, N. 8 (ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2008, N. 17 - ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GIUGNO 2009, N. 21) (SPESE OBBLIGATORIE). NOTA: VEDI CAPITOLO DELL'ENTRATA 52010003 E CAPITOLO DELLA SPESA 12040916-MUTUO POSIZIONE N. 4553421/01-ULTIMA RATA IN SCADENZA A GIUGNO 2036	2.286.753,06	2.383.174,81	2.483.662,20
U1204092601	Risorse Autonome QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO RELATIVA ALLA RESTITUZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CONCESSA DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE NEL 2013 PER FAR FRONTE AI PAGAMENTI DEI DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI DIVERSI DA QUELLI FINANZIARI E SANITARI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2012 (ART. 2, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35 - DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 14 MAGGIO 2013 - ART. 8 DELLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2013, N. 30) (SPESE OBBLIGATORIE) NOTA: ANTICIPAZIONE DI EURO 73.192.840,90. ULTIMA RATA IN SCADENZA A GIUGNO 2043-VEDI ANCHE CAPITOLO DELLA SPESA 1204092501	1.965.687,71	2.016.579,36	2.068.788,60
U1204093001	Risorse Autonome QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO DI EURO 60.597.043,48 (POSIZIONE N. 4526261), CON ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE, CONTRATTO CON CDP PER LA COPERTURA DEL COFINANZIAMENTO DEL FEASR E DEL DISAVANZO INERENTE ALLE MAGGIORI SPESE DI INVESTIMENTO REGIONALE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 26 E 27 DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 2002, N. 8 (ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2008, N. 17 - ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GIUGNO 2009, N. 21) (SPESE OBBLIGATORIE). NOTA: VEDI CAPITOLI DELL'ENTRATA 52010002 E 52010006 E CAPITOLO DELLA SPESA 12040919-ULTIMA RATA IN SCADENZA A GIUGNO 2033	1.353.386,38	1.384.132,04	1.415.576,17
U1204093501	Risorse Autonome QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO CON ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE, CONTRATTO CON BANCA BEI PER IL COFINANZIAMENTO DEL POR 2007-2013 (ARTT. 26 E 27 DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2002 - ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE N. 15/2008) (SPESE OBBLIGATORIE) NOTA: VEDI ANCHE CAPITOLO DELLA SPESA 1204093401	2.812.737,61	2.891.589,24	2.931.840,16
U1204093601	Risorse Autonome QUOTA CAPITALE DELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO, CON ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE, PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DA TRASFERIRE AD ARCEA IN QUALITA' DI ORGANISMO PAGATORE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 MAGGIO 1999, N. 165 (REGOLAMENTI (UE) N. 1303/2013 E N. 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2013 - ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2015, N. 32)(SPESE OBBLIGATORIE)	2.422.360,25	2.422.360,25	2.422.360,25
U1204093801	Risorse Autonome QUOTA CAPITALE DELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO, CON ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE, PER IL COFINANZIAMENTO DEL FESR NELL'AMBITO DEL POR CALABRIA 2014-2020 (REGOLAMENTI (UE) N. 1301/2013 E N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2013 - ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2015, N.32)(SPESE OBBLIGATORIE)	3.057.102,75	3.057.102,75	3.057.102,75
U2203010701	Risorse Autonome QUOTA CAPITALE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CC.DD.PP. DA PARTE DEI SOGGETTI DI CUI ALLA LETT.A), DELL'ART.2 PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART.3,LETT.A), E DELL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 25.8.87, N.26 (SPESE OBBLIGATORIE). NOTA: VEDI ANCHE CAPITOLO DELLA SPESA 22030106. RATA RINVIATA AL 2021 PER EFFETTO DELL'ART. 111 DEL DL 17 MARZO 2020, N. 18	583.376,40	0,00	0,00
U2301050701	Risorse Autonome QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO VENTENNALE, CON ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE, CONTRATTO CON CDP O ALTRO ISTITUTO DI CREDITO ABILITATO, PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE DELLA REGIONE DA REALIZZARE PER IL TRAMITE DI FERROVIE DELLA CALABRIA (ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE 18 LUGLIO 2011, N. 20) (SPESE OBBLIGATORIE) NOTA: MUTUO POSIZIONE N.4555952/02-ULTIMA RATA IN SCADENZA A GIUGNO 2031	657.857,14	657.857,14	657.857,14

Consiglio regionale della Calabria				Commissione
PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	COMPETENZA ANNO	COMPETENZA ANNO	COMPETENZA ANNO
CAPITOLO		2021	2022	2023
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO				
PROGRAMMA 5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
U2301051501	Risorse Autonome QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO VENTENNALE DI EURO 5.000.000,00 (POS N. 4555952), CON ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE, CONTRATTO CON CDP PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE DELLA REGIONE DA REALIZZARE PER IL TRAMITE DI FERROVIE DELLA CALABRIA (ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE 18 LUGLIO 2011, N.20) (SPESE OBBLIGATORIE) NOTA: MUTUO POSIZIONE N. 4555952/01-ULTIMA RATA IN SCADENZA A GIUGNO 2030	285.714,28	285.714,28	285.714,28
U3201041001	Risorse Vincolate (Capitolo: E4404003801) QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO, CON ONERI A CARICO DELLO STATO, CONTRATTO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE NECESSARIE PER LA BONIFICA DELL'AREA INDUSTRIALE PERTUSOLA SUD (LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 426 - ARTICOLO 4 OPCM N. 3149 DEL 1 OTTOBRE 2001 - ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 57 DEL 14 MARZO 2013 - LEGGE REGIONALE 12 APRILE 2013, N. 18) (SPESE OBBLIGATORIE) NOTA: RATA SOSPESA NEL 2020 PER EFFETTO DELL'ART. 111 DEL DL 17 MARZO 2020, N. 18	425.633,87	447.617,95	504.729,50
U3202041101	Risorse Autonome QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO, CON ONERI A CARICO DELLA REGIONE, CONTRATTO CON LA CC.DD.PP. PER LA COPERTURA FINANZIARIA DELLE OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI ASSUNTE NEL PERIODO 2001-2005 DAI COMUNI COMPRESI NEL PROGRAMMA URBANO DEI PARCHEGGI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31.7.95, N.4498, PREDISPOSTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 24.3.89, N. 122 (ART. 2, COMMI 1 E 2, DELLA LEGGE REGIONALE 11.12.2006, N. 16) (SPESE OBBLIGATORIE) NOTA: MUTUO VENTENNALE DI EURO 9.871.077,44 CON ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE. ULTIMA RATA IN SCADENZA A GIUGNO 2027.	575.861,57	604.607,35	634.788,06
U3203013801	Risorse Autonome QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI, CON ONERI A CARICO DELLA REGIONE, CONTRATTI CON LA CCDDPP PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DA PARTE DI COMUNI, PROVINCE, ALTRI ENTI, CHIESE E FONDAZIONI REGOLARMENTE RICONOSCIUTE, GIA' AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE REGIONALE 14.4.2004, N. 13. (SPESE OBBLIGATORIE) NOTA: ESTINZIONE DI PASSIVITA' GENERATA DAL LIMITE DI IMPEGNO DI CUI AL CAPITOLO 32030131. VEDI ANCHE I CAPITOLI 32030136 E 32030137.	1.369.719,14	1.426.496,13	1.474.088,06
U3203015201	Risorse Autonome QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI, CON ONERI A CARICO DELLA REGIONE, CONTRATTI CON LA CCDDPP AI SENSI DELLA LEGGEREGIONALE 31 LUGLIO 1987, N. 24 PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA (LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1999, N. 27 - LEGGE REGIONALE 10 OTTOBRE 2002, N. 40 COME MODIFICATA DALL'ART. 6, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2002, N. 48 - LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2005, N. 3). (SPESE OBBLIGATORIE) NOTA: ESTINZIONE DI PASSIVITA' GENERATA DAL LIMITE DI IMPEGNO DI CUI AL CAPITOLO 32030124. VEDI ANCHE I CAPITOLI 32030144 E 32030151.	541.280,44	564.291,49	583.684,89
U3203015401	Risorse Autonome QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI, CON ONERI A CARICO DELLA REGIONE, CONTRATTI CON LA CCDDPP AI SENSI DELLA LEGGEREGIONALE 31 LUGLIO 1987, N. 24 PER LA REALIZZAZIONE DA PARTE DEI COMUNI COSTIERI DI INTERVENTI VOLTI A CONTRASTARE IL FENOMENO DELL'EROSIONE DELLE COSTE (ART. 1 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2004, N. 18 COME SOSTITUITO DALL'ART. 10 DELLA LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 2005, N. 13). (SPESE OBBLIGATORIE) NOTA: ESTINZIONE DI PASSIVITA' GENERATA DAL LIMITE DI IMPEGNO DI CUI AL CAPITOLO 32030130. VEDI ANCHE I CAPITOLI 32030145 E 32030153.	81.119,29	84.543,02	88.111,26
U3203017101	Risorse Autonome QUOTA CAPITALE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CC.DD.PP. DA PARTE DEI COMUNI, DEI LORO CONSORZI ED ALTRI ENTI GIA' AUTORIZZATI E DEFINITI NEL CAMPO DEL TERRITORIO. (LEGGE REGIONALE 29.8.74, N. 11). (SPESE OBBLIGATORIE) NOTA: VEDI ANCHE CAPITOLO DELLA SPESA 32030170. RATA RIDOTTA NEL 2020 DI EURO 108.747,99 PER EFFETTO DELL'ART. 111 DEL DL 17 MARZO 2020, N. 18	832.657,92	832.657,92	832.657,92
U3203017301	Risorse Autonome QUOTA CAPITALE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CC.DD.PP. DA PARTE DEI COMUNI, DELLE PROVINCE E DEGLI ALTRI ENTI AUTORIZZATI E DEFINITI NEL SETTORE DELLE OPERE PUBBLICHE O DI PUBBLICO INTERESSE (ARTT. 1, 4 E 16 DELLA LEGGE REGIONALE 31.7.87, N. 24- SPESE OBBLIGATORIE). NOTA: VEDI ANCHE CAPITOLO DELLA SPESA 32030172. LA RATA 2020 E' RIDOTTA DI EURO 2.755.804,98 PER EFFETTO DELL'ART. 111 DEL DL 17 MARZO 2020, N. 18	9.171.105,80	9.171.105,80	9.171.105,80
U4201011201	Risorse Autonome QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO DI DURATA VENTENNALE, CON ONERI A CARICO DELLA REGIONE, CONTRATTO CON LA CC.DD.PP. PER LA COPERTURA FINANZIARIA DELLE OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI ASSUNTE SULLA BASE DEL PIANO TRIENNALE 2003-2005 DI EDILIZIA SCOLASTICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 480 DEL 13 LUGLIO 2004 (ART. 3, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 2006, N. 16). (SPESE OBBLIGATORIE) NOTA: MUTUO VENTENNALE DI EURO 8.829.553,39 CON ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE - ULTIMA RATA NEL 2027.	515.100,98	540.813,72	567.809,98

Consiglio regionale della Calabria				Commissione
PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	COMPETENZA ANNO	COMPETENZA ANNO	COMPETENZA ANNO
CAPITOLO		2021	2022	2023
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO				
PROGRAMMA 5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
U4201011601	Risorse Autonome QUOTA CAPITALE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CC.DD.PP. DA PARTE DEI COMUNI.GIA' AUTORIZZATI E DEFINITI, PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA (ARTICOLO 9 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 17.10.1997, N. 12).(SPESE OBBLIGATORIE) NOTA: VEDI ANCHE CAPITOLO DELLA SPESA 42010115. LA RATA 2020 E' RIDOTTA DI EURO 555.297,34 PER EFFETTO ART. 111 DEL DL 17 MARZO 2020, N. 18	1.801.054,86	1.801.054,86	1.801.054,86
U5203011801	Risorse Autonome QUOTA CAPITALE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CC.DD.PP. DA PARTE DEI COMUNI.GIA' AUTORIZZATI E DEFINITI, PER LA COSTRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, L'AMPLIAMENTO E LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI OPERE DI CULTO E DI MINISTERO PASTORALE (ART. 1-PRIMO E SECONDO COMMA-DELLA LEGGE REGIONALE 12.4.90, N.21). (SPESE OBBLIGATORIE) NOTA: VEDI ANCHE CAPITOLO DELLA SPESA 52030117. LA RATA 2020 E' SOSPESA PER EFFETTO DELL'ART. 111 DEL DL 17 MARZO 2020, N. 18	1.636.777,92	1.653.145,70	1.709.551,38
U6101019301	Risorse Autonome QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO RELATIVA ALLA RESTITUZIONE ALLO STATO IN RATE COSTANTI TRENTENNALI DELL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART 3, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35 STANZIATE DALLO STATO PER LA COPERTURA DEL DEBITO SANITARIO CUMULATIVAMENTE REGISTRATO A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2012 (DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 17 APRILE 2013 - ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2013, N. 30) (SPESE OBBLIGATORIE) NOTA: ANTICIPAZIONE DI EURO 89.750.000,00-ULTIMA RATA IN SCADENZA A GIUGNO 2043	2.307.270,04	2.377.849,43	2.450.587,84
U6101031901	Risorse Autonome QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO DI EURO 155.000.000,00 CON LA CC.DD.PP. PER IL RIPIANO DELLA MAGGIORE SPESA SANITARIA RELATIVA ALL'ANNO 2000, CON ONERI DI AMMORTAMENTO A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE (ART.4, COMMA 4, DEL D.L. 18.9.2001, N.347, CONVERTITO DALLA LEGGE 18.11.2001, N.405 - ART.18 L.R. 7.8.2002, N.29)(SPESE OBBLIGATORIE). NOTA: MUTUO A TASSO VARIABILE DI EURO 155.000.000,00 A TOTALE CARICO DEL BILANCIO REGIONALE - RIMODULATO IN EURO 106.402.758,86. ULTIMA RATA ANNO 2044	2.415.289,98	2.522.608,32	2.634.695,13
U6101032001	Risorse Autonome QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO DI EURO 103.000.000,00 CONTRATTO CON LA CC.DD.PP. PER IL RIPIANO DELLA MAGGIORE SPESA SANITARIA RELATIVA ALL'ANNO 2000, CON ONERI DI AMMORTAMENTO A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE (ART.4, COMMA 4, DEL D.L. 18.9.2001, N.347 CONVERTITO DALLA LEGGE 16.11.2001, N.405 - ART. 18 L.R. N. 29/2002) (SPESE OBBLIGATORIE). NOTA: MUTUO A TASSO VARIABILE DI EURO 103.000.000,00 A TOTALE CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.RIMODULATO IN EURO 74.991.582,73-ULTIMA RATA 2044	1.702.271,82	1.777.908,70	1.856.906,34
U6106012301	Risorse Autonome QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO CONTRATTO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA SOCIO-ECONOMICA-SANITARIA DI CUI ALL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 21 DICEMBRE 2007, N. 3635, CON ONERI DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLA REGIONE. (SPESE OBBLIGATORIE) NOTA: RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO DI 110 MILIONI DI EURO-RIMODULATO IN EURO 79.750.000,00-ULTIMA RATA NELL'ANNO 2039	1.979.948,51	2.059.574,93	2.142.403,63
U9500200201	Risorse Autonome QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO, CON ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE, CONTRATTO PER IL COFINANZIAMENTO DEL POR 2007-2013 - II TRANCHE - POSIZIONE N. 4558324/02 (ARTT. 26 E 27 DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 2002,N. 8 - ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2008, N. 15) (SPESE OBBLIGATORIE). NOTA: MUTUO DI EURO 57 MILIONI -ULTIMA RATA IN SCADENZA A GIUGNO 2046	1.372.847,76	1.409.524,88	1.447.181,89
U9500200301	Risorse Autonome QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO, CON ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE, CONTRATTO PER IL COFINANZIAMENTO DEL POR 2007-2013 - III TRANCHE DI 148.353.742,15 - POSIZIONE N 4558324/03 (ARTT. 26 E 27 DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 2002,N. 8 - ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2008, N. 15) (SPESE OBBLIGATORIE). NOTA: MUTUO DI 148 MILIONI DI EURO -ULTIMA RATA IN SCADENZA A GIUGNO 2048	3.452.060,58	3.549.184,86	3.649.041,75
U9500200401	Risorse Autonome QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO,CON ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE, CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI INVESTIMENTI DI CUI ALL'ACCORDO STATO REGIONI DEL 15 OTTOBRE 2018 (ART. 3 DELLA LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 21 DICEMBRE 2018, N.48) (SPESE OBBLIGATORIE).	3.765.504,38	5.769.080,09	6.676.129,12
TOTALE PROGRAMMA 5002		54.890.340,85	54.149.084,87	56.082.743,28
TOTALE MISSIONE 50		92.708.051,33	91.273.295,63	92.310.864,73
TOTALE GENERALE		254.224.627,66	245.846.658,38	246.584.047,78



Regione Calabria

ELENCO DELLE SPESE CHE POSSONO ESSERE FINANZIATE CON IL FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE

(Allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)

ELENCO DELLE SPESE FINANZIABILI CON IL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE

1. Spese correnti e non prevedibili al momento della predisposizione del bilancio;
2. Spese di investimento non prevedibili al momento della predisposizione del bilancio;
3. Spese indifferibili e urgenti intervenute successivamente all'approvazione del bilancio;
4. Spese per calamità e interventi di emergenza;
5. Spese connesse ad azioni esecutive intraprese dopo l'approvazione del bilancio e non previste nell'apposito fondo rischi;
6. Spese imprevedibili legate all'emergenza sanitaria.

Regione Calabria



NOTA INTEGRATIVA

al Bilancio di previsione della Regione Calabria per gli esercizi finanziari 2021-2023

INDICE

A) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, con illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo	2
A.1 Premessa	2
A.2 Le risorse finanziarie disponibili	2
A.2.1 Il quadro complessivo delle risorse	2
A.2.2 Il risultato di amministrazione presunto	4
A.2.3. Le entrate tributarie	6
A.2.4. Le entrate in sanità	7
A.2.5 I contributi e le entrate derivanti da assegnazioni statali e comunitarie	7
A.2.6 Le entrate per indebitamento	8
A.3 La manovra sulla spesa	9
A.3.1 La spesa complessiva	9
A.3.2 La spesa da realizzare con le risorse con vincolo di destinazione	10
A.3.3 La spesa da realizzare con risorse autonome e la manovra di bilancio	11
A.4 Analisi del disavanzo presunto e ripiano del disavanzo	14
A.5 Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	16
A.6 Fondo Rischi Legali	20
A.7. Costituzione del fondo perdite degli organismi partecipati	22
B) Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente	24
C) Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente	26
D) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili	26
E) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti	27
F) Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata	27
G) Elenco organismi e enti strumentali	27
H) Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio	29
H.1 I residui presunti	29
H.2 Le entrate e le spese ricorrenti e non ricorrenti	29

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Quadro delle entrate previste nel bilancio di previsione 2021-2023	4
Tabella 2 - Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2020	4
Tabella 3 – Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2020.....	5
Tabella 4 - Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020.....	5
Tabella 5 – Entrate tributarie nel triennio 2021-2023	6
Tabella 6 – Finanziamento spesa sanitaria regionale di parte corrente nel triennio 2021-2023.....	7
Tabella 7 - Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento delle regioni e delle province autonome	8
Tabella 8 – Le spese del bilancio 2021-2023 distinte per macro-voci (valori in milioni di euro).....	9
Tabella 9 – Articolazione del Fondo sanitario regionale nella parte spesa	10
Tabella 10 – Spesa finanziata con risorse autonome raggruppata per indice di manovrabilità- Anno 2021	11
Tabella 11 – Macro aree di spesa	13
Tabella 12 – Gli oneri non ripartibili e gli accantonamenti	13
Tabella 13 - Composizione del disavanzo presunto	15
Tabella 14 – Modalità di ripiano del disavanzo ex art. 111, comma 4-bis, del D.L. n. 18/2020	15
Tabella 15 – Modalità di ripiano del disavanzo adottata nel bilancio 2021-2023.....	16
Tabella 16 – Entrate di dubbia e difficile esazione	18
Tabella 17 - Capitoli confluiti nell’ambito del Fondo crediti di dubbia esigibilità	19
Tabella 18 – Valore complessivo del Fondo crediti di dubbia esigibilità.....	20
Tabella 19 – Fondo rischi legali afferenti al contenzioso	22
Tabella 20 - Analisi per fondo società partecipate	23
Tabella 21 - Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2020.....	24
Tabella 22 - Riepilogo composizione risorse vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2020	26
Tabella 23 – Elenco delle garanzie fideiussorie	27
Tabella 24 – Elenco partecipazioni dirette	28

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

A) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, con illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo

A.1 Premessa

L'attuale contesto economico, sociale e politico presenta elementi di incertezza ed è caratterizzato da una situazione in continua evoluzione, legata ovviamente non solo alle conseguenze dell'epidemia di coronavirus, riesplora nel mese di ottobre, ma anche alle vicende politiche conseguenti alla brusca interruzione della legislatura dovuta alla prematura scomparsa del Presidente della Giunta regionale. Nonostante ciò, anche in relazione alle considerazioni della Magistratura contabile avanzate nell'ambito dell'analisi effettuata sul bilancio di previsione 2020-2022 con la Delibera 199/2020, ai sensi delle quali il ciclo di programmazione deve essere attuato nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa vigente, appare necessario concludere il processo di programmazione mediante l'adozione del bilancio di previsione 2021-2023.

Il Governo regionale deve, pertanto, portare avanti un programma temporalmente limitato dalla scadenza elettorale, fissata al momento per il 14 febbraio 2021, in un contesto economico e sociale nel quale sono diventate tangibili, anche a causa della pandemia in corso, le pregresse ineguaglianze territoriali e il divario di cittadinanza esistente con il resto del paese a causa dell'inadeguatezza del sistema sanitario regionale, gestito da oltre un decennio da Commissari nominati dallo Stato.

In tale scenario, il presente bilancio di previsione, pur non potendo svolgere appieno le proprie tipiche funzioni politico-amministrative e di programmazione finanziaria, garantisce, nel solco estremamente prudentiale già tracciato nello scorso aprile con l'approvazione del bilancio 2020-2022, lo svolgimento della necessaria attività amministrativa.

A.2 Le risorse finanziarie disponibili

A.2.1 Il quadro complessivo delle risorse

Le previsioni di bilancio sono state formulate avendo come obiettivo prioritario la necessità della salvaguardia degli equilibri di bilancio, dei principi contabili vigenti e dello stato di attuazione della programmazione nazionale e comunitaria.

Infatti, nonostante le incertezze economiche, la determinazione del quadro complessivo delle entrate è stata influenzata dall'attuale quadro normativo che rende, sostanzialmente, stabili le entrate regionali. Infatti, in base all'Accordo Stato Regioni del 5 novembre 2020, per come confluito nel Disegno di legge sul Bilancio dello Stato (art.153), le risorse indicate all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono vincolate al ristoro, nel biennio 2020 e 2021, della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Pertanto, le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e quindi, potranno essere utilizzate nell'anno 2021.

Inoltre, il quadro delle risorse tiene conto dell'effetto delle disposizioni contenute nel D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) e nel D.L. 129/2020 (c.d. Decreto Ottobre), in tema sospensione delle riscossioni coattive della conseguente emissione degli avvisi di accertamento, che avrebbero dovuto essere notificati ai contribuenti nel 2020, direttamente nell'anno 2021.

Infine, tiene conto del fatto che, a partire dall'introduzione della legge di bilancio dell'anno 2020 (art. 1, comma 541, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)¹, è possibile utilizzare la quota di avanzo di amministrazione applicata a copertura di impegni esigibili e del fondo pluriennale vincolato.

Entrando nello specifico, il bilancio di competenza della Regione per l'anno 2021, al netto delle partite di giro, della anticipazione di cassa e del fondo pluriennale vincolato ammonta complessivamente a circa **6,1 miliardi di euro** circa. Si tratta, però, come si può notare dalle tabelle successive, per gran parte, di risorse a destinazione vincolata, tra cui rientrano le risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario regionale (3,8 miliardi di euro circa; 61,6%), l'annualità 2021 del POR Calabria e del PAC 2014-2020, (567,8 miliardi di euro; 9,2%), le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 (497,9 milioni di euro; 8,1%), nonché gli ulteriori fondi di natura vincolata assegnati a vario titolo dallo Stato o da altri soggetti (397,3 milioni di euro circa, pari al 6,4%). Le entrate per mutui (86,5 milioni di euro; 1,4%) sono relative al cofinanziamento del POR 2014-2020 e del programma di investimenti di cui all'Accordo Stato-Regioni (art 3 della legge di stabilità regionale per l'anno 2019).

Le entrate libere da vincoli da destinare a finalità autonomamente definite dalla Regione ammontano, invece, dopo l'approvazione della legge da parte del Consiglio regionale, a circa **822 milioni di euro**, pari al 13,3% circa delle risorse attualmente iscritte in bilancio, in aumento di circa 56 milioni rispetto alle previsioni effettuate nel bilancio 2020-2022, annualità 2021.

Tale aumento, per 47,7 milioni di euro, è connesso allo slittamento dal 2020 al 2021 della emissione degli avvisi di accertamento della tassa automobilistica inerente l'anno di riscossione 2017, della tassa sulle concessioni regionali e dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, che vanno ad aggiungersi alle entrate 2021 già previste per lo stesso titolo e relative all'anno di riscossione 2018. Le maggiori risorse non sono però disponibili per la manovra di bilancio, sono integralmente accantonate al Fondo crediti di dubbia esigibilità e potranno essere utilizzate sono nella parte in cui saranno effettivamente riscosse.

La parte residuale dell'incremento delle entrate autonome previste nel nuovo bilancio riguarda in gran parte (7,2 milioni di euro) l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) ed è relativa alla compensazione, a carico del bilancio dello Stato, delle minori entrate dovute alla soppressione del tributo in conseguenza della Decisione 2017/2114 della Commissione Europea. Infatti, l'art. 109 del Disegno di Legge del Bilancio dello Stato per il 2021 dispone la soppressione del tributo a decorrere dal 1° gennaio 2021, facendo salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte e, ai fini del ristoro delle minori entrate, istituisce un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione complessiva di 79,14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, da ripartire fra le regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. L'ammontare complessivo del minor gettito derivante dalla soppressione dell'imposta, è calcolato moltiplicando i dati dei quantitativi di benzina, distinti per regione, venduti in rete, relativi all'anno 2018, riportati nel Bollettino Petrolifero pubblicato dal Ministero per lo Sviluppo Economico, nelle regioni in cui attualmente è in vigore l'IRBA (Piemonte, Liguria, Lazio, Molise, Campania e Calabria), per le relative aliquote dell'IRBA, e per la Regione Calabria tale importo è pari ad euro 7.246.040,57.

La seguente tabella 1 contiene più in dettaglio le entrate per macro voci previste per il triennio 2021-2023

¹ Normativa modificata a seguito delle note sentenze con cui la Corte costituzionale ha evidenziato come il pareggio di cui alla L. 243/2012 deve intendersi come "parametro statistico" di riferimento nella valutazione della posizione di complessivo equilibrio degli enti, e non come regola operativa suscettibile di limitare la piena disponibilità delle risorse disponibili in bilancio.

Tabella 1 - Quadro delle entrate previste nel bilancio di previsione 2021-2023

QUADRO DELLE ENTRATE PREVISTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023			
DESCRIZIONE	2021	2022	2023
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	138.399.842	134.195.369	129.871.519
Di cui: UTILIZZO FONDO DI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'	138.399.842	134.195.369	129.871.519
FONDI PLURIENNALI VINCOLATI	49.720.537	6.777.132	4.777.132
ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA'	800.483.802	754.163.802	754.163.802
ENTRATE TRIBUTARIE VINCOLATE AL NETTO DELLA SANITA'	4.800.000	4.800.000	4.800.000
ENTRATE PER SANITA'	3.588.629.336	3.552.836.773	3.552.836.773
ENTRATE DA MANOVRE FISCALI PER LA COPERTURA DEI DISAVANZI SANITA'	101.757.000	101.757.000	101.757.000
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	57.706.085	46.098.309	46.097.994
ALTRI TRASFERIMENTI VINCOLATI	1.534.355.431	818.597.521	429.295.728
ENTRATE PER MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	336.513.527	86.509.066	39.433.556
TOTALE ENTRATE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO	6.612.365.559	5.505.734.971	5.063.033.504
PARTITE DI GIRO	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
TOTALE GENERALE ENTRATE	8.612.365.559	7.505.734.971	7.063.033.504

A.2.2 Il risultato di amministrazione presunto

Il risultato di amministrazione presunto, determinato in base alle risultanze gestorie dell'esercizio finanziario 2020 acclarate alla data di predisposizione del Bilancio di previsione in questione, ammonta a euro 1.291.180.118,23 (tab.2), mentre le quote accantonate sono pari a 769,8 milioni di euro e le quote vincolate a 597,8 milioni di euro, per come meglio specificato nel paragrafo B.

Tabella 2 - Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2020

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	1.222.689.335,55
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	563.868.612,19
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	8.013.175.903,68
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	8.238.384.226,22
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021	1.561.349.625,20
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	51.682.941,41
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	272.131.911,35
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020 (1)	49.720.537,03
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	1.291.180.118,23

Infatti, tenuto conto del risultato di amministrazione al 31.12.2019, e del valore del Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020, tale risultato è determinato dagli accertamenti e dagli impegni ad oggi assunti, ed è chiaramente influenzato dalla mole di accertamenti e impegni

ancora in via di definizione e dall'operazione di riaccertamento dei residui che verrà effettuata solo a chiusura dell'esercizio finanziario 2020.

Tali importi sono in via di evoluzione anche in ragione delle regole dettate per l'utilizzo delle risorse per fronteggiare il COVID-19, che consentono la possibilità di effettuare variazioni di bilancio e, conseguentemente, di assumere atti gestori, sino alla data del 31.12.2020. Ciò posto, nella composizione di tale avanzo (meglio al paragrafo B) incidono in maniera preponderante le somme accantonate sul Fondo crediti (oltre 392 milioni di euro), sul Fondo per il contenzioso (oltre 87,4 milioni di euro), sul Fondo per le perdite societarie (circa 3,8 milioni di euro) nonché quelle destinate a fare fronte ai residui perenti (oltre 103,1 milioni di euro) e all'anticipazione di liquidità di cui al Decreto legge 35/2013 (oltre 138,39 milioni di euro). Inoltre, le quote vincolate di tale risultato di amministrazione, sono complessivamente pari ad oltre 597,8 milioni di euro (tab.3).

Tabella 3 – Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2020

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020	392.060.531,85
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni)	103.051.750,27
Fondo anticipazioni liquidità	138.399.842,14
Fondo perdite società partecipate	3.767.510,00
Fondo contenzioso	87.438.969,17
Altri accantonamenti	45.125.263,96
B) Totale parte accantonata	769.843.867,39
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	40.780.781,25
Vincoli derivanti da trasferimenti	241.295.841,42
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	7.468.115,54
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	14.618.653,04
Altri vincoli	293.646.257,82
C) Totale parte vincolata	597.809.649,07

A fronte di ciò, in via prudenziale e sebbene, a partire dall'introduzione della legge di bilancio dell'anno 2020 (art. 1, comma 541, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)², sia possibile utilizzare la quota di avanzo di amministrazione applicata a copertura di impegni esigibili, tenuto anche conto che, come su indicato, la gestione del 2020 è ancora in rapida evoluzione, per come emerge dal prospetto allegato alla legge di Bilancio 2021-2023 e riportato in estratto nella seguente tabella (Tab. 4), nel bilancio in questione non sono state utilizzate quote vincolate del risultato di amministrazione.

Tabella 4 - Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

Pertanto, l'unica quota del risultato di amministrazione utilizzata nel Bilancio di previsione 2021-2023 è pari ad euro 138.399.842,14 e afferisce alle sole somme accantonate per l'anticipazione di

² Normativa modificata a seguito delle note sentenze con cui la Corte costituzionale ha evidenziato come il pareggio di cui alla L. 243/2012 deve intendersi come "parametro statistico" di riferimento nella valutazione della posizione di complessivo equilibrio degli enti, e non come regola operativa suscettibile di limitare la piena disponibilità delle risorse disponibili in bilancio.

liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 4.

Tale importo è la risultanza delle due componenti, ovvero dell'anticipazione di liquidità utilizzata per finanziare debiti diversi da quelli sanitari, ex art. 2, del citato D.L. 35/2013, pari a euro 60.754.091,86, e dell'anticipazione di liquidità relativa al finanziamento dei debiti sanitari, di cui all'art.3 del D.L. 35/2013, pari ad euro 77.645.750,28.

A.2.3. Le entrate tributarie

I tributi propri della regione, comprese l'imposta regionale sulle attività produttive e l'addizionale regionale Irpef, ammontano complessivamente a 1.181 milioni di euro circa. La determinazione delle stesse, effettuata in conformità dei principi contabili vigenti, è stata effettuata sulla base di quanto indicato ai paragrafi precedenti in tema di ristori delle minori entrate, tenendo conto del livello delle riscossioni registrate nel corso dell'anno, delle risorse stanziare dallo Stato a fronte della eventuale riduzioni di entrate, del valore dei ruoli e delle liste di carico dei tributi regionali, delle indicazioni fornite dalle strutture regionali in relazione alle somme da accertare (ad es. Concessioni, istruttorie della Corte dei Conti in via di definizione, etc.).

Tabella 5 – Entrate tributarie nel triennio 2021-2023

DESCRIZIONE	2021	2022	2023
ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA'	805.283.802	758.963.802	758.963.802
- IRAP - Fondo Perequativo	446.218.761	446.218.761	446.218.761
- Tassa regionale di circolazione	180.000.000	180.000.000	180.000.000
Entrate da avvisi e ruoli di pagamento	93.800.000	47.500.000	47.500.000
Recupero Entrate per evasione fiscale	34.000.000	34.000.000	34.000.000
IVA non Sanità	17.000.000	17.000.000	17.000.000
- IRAP non Sanità - Quota libera	7.899.000	7.899.000	7.899.000
Imposta Regionale sulla benzina	7.246.041	7.246.041	7.246.041
- Addizionale regionale imposta consumo metano	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Tributo speciale deposito discarica rifiuti	4.000.000	4.000.000	4.000.000
- Proventi da demanio idrico	2.500.000	2.500.000	2.500.000
- Tassa sulle concessioni regionali	1.150.000	1.150.000	1.150.000
- Imposta concessioni beni e aree demaniali	750.000	750.000	750.000
- Canone utenza acqua pubblica	400.000	400.000	400.000
Canone piccole derivazioni	400.000	400.000	400.000
Altre Entrate	120.000	100.000	100.000
- Tassa regionale abilitazione esercizio venatorio	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Royalties	2.500.000	2.500.000	2.500.000
ENTRATE TRIBUTARIE PER SANITA'	375.888.875	375.888.875	375.888.875
- Quota IRAP destinata al finanziamento del S.S.R.	111.287.516	111.287.516	111.287.516
- Quota IRPEF destinata al finanziamento del S.S.R.	162.844.359	162.844.359	162.844.359
- Quota IRAP destinata al ripiano dei disavanzi	25.056.000	25.056.000	25.056.000
- Quota IRPEF destinata al ripiano dei disavanzi	76.701.000	76.701.000	76.701.000
Totale	1.181.172.676	1.134.852.676	1.134.852.676

Si deve però considerare (vedi tab. 5) che una quota dell'Irap, pari a 111,2 milioni di euro, ed una quota dell'Irpef, pari a 162,8 milioni di euro, sono destinate al finanziamento del servizio sanitario regionale, mentre un'altra parte dell'addizionale Irpef, quantificata in 76,7 milioni di euro e derivante dai provvedimenti fiscali in materia di addizionale IRPEF assunti con la legge regionale 7 agosto 2002, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i 25 milioni di euro derivanti dall'incremento dell'aliquota IRAP, sono destinati alla copertura dei disavanzi di gestione in materia di spesa sanitaria.

Le entrate tributarie al netto della Sanità si attestano, pertanto, a 805 milioni di euro (751 milioni di euro nel 2020). Occorre, inoltre, sottolineare che una gran parte di tali risorse è costituita dalla

quota restante dell'Irap, pari a 446,2 milioni di euro, che sostituisce le entrate derivanti dall'ex fondo perequativo di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Le entrate tributarie proprie "strettamente regionali" sono, quindi, pari a soli 360 milioni di euro circa.

A.2.4. Le entrate in sanità

Nel bilancio corrente, al momento, le previsioni relative al fabbisogno sanitario regionale sono fondate sulle assegnazioni dell'anno 2020, non ancora assestate, con l'aggiunta di euro 35.792.563,00 da destinare alle ASP per la gestione degli interventi di assistenza territoriale ed il riordino della rete ospedaliera in emergenza covid-19 (DL 19.5.2020, n. 34 conv. dalla l. 17.7.2020, n. 77).

Tale fabbisogno, quindi, è stimato complessivamente in **3,588 miliardi di euro**, ed è finanziato, per come previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, e come riportato nella seguente tabella 6, secondo i seguenti canali:

- quota parte del gettito **IRAP**, corrispondente a 111,2 milioni di euro circa;
- parte del gettito dell'addizionale regionale **IRPEF** stimato in 162,8 milioni di euro;
- **fondo sanitario di parte corrente**, definito al momento in 3.265 milioni di euro e finanziato da una quota di compartecipazione regionale all'**IVA**;
- una stima della mobilità attiva per euro 22,9 milioni di euro;
- una stima della mobilità attiva internazionale per 9,2 milioni di euro;
- la quota premiale per un importo pari a quello erogato nell'esercizio precedente (16,2 milioni di euro);
- l'assegnazione per la prevenzione e cura della fibrosi cistica per euro 157.977.

Tabella 6 – Finanziamento spesa sanitaria regionale di parte corrente nel triennio 2021-2023

ENTRATE PER SANITA'	3.588.629.336	3.552.836.773	3.552.836.773
- Quota IRAP destinata al finanziamento del S.S.R.	111.287.516	111.287.516	111.287.516
- Quota IRPEF destinata al finanziamento del S.S.R.	162.844.359	162.844.359	162.844.359
- Compartecipazione regionale all'IVA	3.265.938.352	3.230.145.789	3.230.145.789
Fibrosi cistica	157.977	157.977	157.977
Entrata per mobilità attiva	22.942.396	22.942.396	22.942.396
Entrata per mobilità attiva internazionale	9.202.229	9.202.229	9.202.229
Quota premiale	16.256.508	16.256.508	16.256.508

Nel perimetro sanitario confluiscono, oltre alle quote dell'addizionale regionale Irpef e dell'Irap, destinate al ripiano dei disavanzi, che come già precisato ammontano nel 2021 a 101,7 milioni di euro, anche i fondi vincolati a specifiche attività (obiettivi di carattere prioritario, medicina penitenziaria, payback, farmaci innovativi, etc.) per complessivi 112,4 milioni di euro. Pertanto, le entrate del Perimetro Sanitario, comprese anche quelle tributarie e la fiscalità regionale, ammontano complessivamente a 3,8 miliardi di euro, equivalenti ad oltre il 60 per cento delle entrate complessive del bilancio di competenza della Regione.

A.2.5 I contributi e le entrate derivanti da assegnazioni statali e comunitarie

Gran parte delle risorse con vincolo di destinazione afferisce alla sesta annualità del POR FESR, FSE e PAC 2014-2020 (567 milioni di euro circa) ed al Fondo sviluppo e coesione (497 milioni di euro circa).

Le altre voci dello stato di previsione dell'entrata con vincolo di destinazione di una certa rilevanza risultano essere costituite, al momento, dai 90 milioni di euro relativi ai progetti per la difesa del suolo e la tutela ambientale realizzati dai lavoratori idraulico-forestali, per le annualità 2021 e 2022, dai 208 milioni circa del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale, dal Fondo nazionale per le politiche sociali, per un importo al momento fissato in 16 milioni per ciascuna delle due annualità 2021 e 2022, dai 21,5 milioni in ciascuno delle annualità 2021-2022 per la stabilizzazione degli LSU-LPU, dai circa 32 milioni dei fondi per la non autosufficienza nel biennio 2021-22, dai 19 milioni per i Centri per l'impiego.

A.2.6 Le entrate per indebitamento

Per come già autorizzato con l'articolo 6, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 32, le entrate derivanti dalla contrazione di mutui con oneri a carico del bilancio regionale, per la copertura della quota regionale di cofinanziamento dei Programmi operativi per la Calabria 2014-2020, inerenti al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), sono determinate per ciascuna delle annualità 2021/2023 in euro 40.426.824,99.

In particolare, l'importo dell'anno 2021 riguarda il cofinanziamento del FESR nell'ambito del Programma Operativo 2014-2020, per euro 21.855.396,43, e del FEASR nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale, per euro 18.571.428,57.

A tale importo si aggiungono le quote annuali del mutuo complessivo di circa 153 milioni di euro, autorizzato con la legge di stabilità dell'anno 2019 (art.3 della LR 48/2019), necessario alla copertura degli investimenti da realizzarsi ai sensi dell'accordo Stato-Regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica sottoscritto in data 15 ottobre 2018, i cui importi sono determinati in euro € 46.086.701,69 per l'annualità 2021, euro 46.082.241,11 nell'anno 2022 ed euro 20.862.127,74 nell'anno 2023, destinati agli interventi di messa in sicurezza delle scuole calabresi.

Nel precisare che la percentuale di indebitamento prevista rispettivamente per gli anni 2020, 2021 e 2022, per come verificata dal Collegio dei revisori (Cfr. Verbale n. 65/2020) è pari rispettivamente al 7,47%, al 8,02% e 8,13%, si allega, di seguito, il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento.

Tabella 7 - Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento delle regioni e delle province autonome

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME				
Dati da stanziamento bilancio 2021				
ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE (2021), art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	4.644.953.082,55	4.562.860.519,55	4.562.860.519,55
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità	(-)	3.673.971.851,30	3.638.179.288,30	3.638.179.288,30
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)		970.981.231,25	924.681.231,25	924.681.231,25
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)	(+)	194.196.246,25	184.936.246,25	184.936.246,25
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/2020	(-)	113.090.268,29	109.224.060,84	109.210.699,13
F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	13.465.551,79	15.897.003,52	16.947.934,31
G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	54.055.497,50	50.919.669,17	50.959.587,47
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)		121.695.923,67	110.734.851,06	109.737.200,28

A.3 La manovra sulla spesa

La manovra di bilancio ha dovuto tenere conto:

- ✓ dei fabbisogni del territorio che, malgrado le diverse misure di contenimento adottate, risulta essere difficilmente comprimibile senza l'adozione di riforme strutturali o l'incremento della pressione fiscale attraverso l'incremento delle addizionali regionali;
- ✓ della riduzione delle risorse statali in specifici settori economici (cessazione dei trasferimenti a titolo di accisa sulla benzina e sul gasolio, taglio ai mutui per gli investimenti nel settore dei trasporti, taglio dei fondi per la forestazione, riduzione dei trasferimenti per gli emotrasfusi, etc.) e del contestuale aumento, per le annualità 2021-2034, di assegnazione di somme per la realizzazione di investimenti sul territorio (da destinare almeno al 70% agli Enti locali);
- ✓ dell'esistenza di ingenti risorse di natura vincolata per investimenti (POR, PAC, FSC) che continua a rappresentare una grossa opportunità per lo sviluppo e la crescita anche occupazionale della Regione e che consente di attutire la pressione sulle risorse regionali;
- ✓ delle ulteriori limitazioni all'utilizzo delle risorse autonome derivate dalle nuove regole della contabilità armonizzata, dalla necessità di accantonare le risorse per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per le perdite delle società regionali, per il rischio da contenzioso, per la copertura deiignoramenti e per i debiti fuori bilancio.

A.3.1 La spesa complessiva

Il bilancio della Regione nella parte spesa vale circa **6,2 miliardi di euro**, al netto delle contabilità speciali, delle anticipazioni di liquidità e dell'anticipazione di cassa. La distribuzione rispetto al vincolo non rispecchia in maniera speculare i valori evidenziati nella parte entrata, poiché occorre tener conto dei valori del fondo pluriennale vincolato nonché della finalizzazione di parte delle entrate tributarie ed extra-tributarie al finanziamento della Sanità.

Dalla tabella sottostante, si evince che il 61,2% circa è rappresentato da spese per la sanità. Le risorse per investimenti (POR e FAS) rappresentano il 18% circa del bilancio puro di competenza, mentre il 7,6% riguarda altri fondi a destinazione vincolata.

La spesa finanziata nel 2021 con risorse autonome rappresenta poco più del 13% della spesa complessiva in termini di competenza totale.

Tabella 8 – Le spese del bilancio 2021-2023 distinte per macro-voci (valori in milioni di euro)

Le spese distinte per destinazione	Valori assoluti 2021	%	Valori assoluti 2022	Valori assoluti 2023
Spese inserite nel Perimetro Sanità	3.802.874.906	61,2%	3.763.324.047	3.763.324.047
Risorse Por e PAC	622.304.718	10,0%	156.105.332	33.626.058
Fondo Sviluppo e Coesione	497.524.183	8,0%	237.240.350	105.256.315
Altri fondi vincolati	472.323.585	7,6%	445.013.695	259.930.361
Spese con risorse autonome	822.161.193	13,2%	765.079.047	766.248.072
TOTALE	6.217.188.585	100%	5.366.762.471	4.928.384.853
Fondo pluriennale vincolato	6.777.132		4.777.132	4.777.132
Anticipazioni di liquidità	138.399.842		134.195.369	129.871.519
Partite di giro	2.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000
Anticipazione di cassa	250.000.000			
Totale generale	8.612.365.559,00		7.505.734.971,33	7.063.033.504,30

A.3.2 La spesa da realizzare con le risorse con vincolo di destinazione

La voce più rilevante del bilancio è rappresentata dalla spesa per il servizio sanitario, includendo in essa sia le risorse del Fondo sanitario determinato ai sensi del decreto legislativo n. 56/2000 che tutte le altre risorse assegnate con vincolo di destinazione (fondi per la realizzazione degli obiettivi prioritari, payback, la medicina penitenziaria, l'acquisto di farmaci innovativi, etc.). Tali risorse ammontano complessivamente, in termini di competenza, ad oltre 3,8 miliardi di euro e rappresentano circa il 61 per cento degli stanziamenti complessivi di competenza allocati nella parte effettiva del bilancio. Gran parte di tali risorse è trasferita alle aziende sanitarie ed ospedaliere e, pertanto, se la rilevanza della spesa per la tutela della salute viene valutata in termini di cassa, e quindi a chiusura di esercizio, il peso del settore sanitario sulla spesa complessiva regionale sale a circa il 70 per cento.

La distribuzione del Fondo sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo n. 56/2000 è così articolata:

Tabella 9 – Articolazione del Fondo sanitario regionale nella parte spesa

Spesa*	2021	2022	2023
Fondo Sanitario	3.092.034.763	3.092.034.763	3.092.034.763
Quota integrativa	111.287.516	111.287.516	111.287.516
Quota per Arpacal	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Mobilità passiva	303.988.703	303.988.703	303.988.703
Mobilità passiva internazionale	14.111.306	14.111.306	14.111.306
Fibrosi cistica	157.977	157.977	157.977
Quota premiale	16.256.508	16.256.508	16.256.508
Risorse Covid-19	35.792.563		
Totale	3.588.629.336	3.552.836.773	3.552.836.773

*Valori arrotondati

Oltre a tali somme deve aggiungersi che alla spesa sanitaria vengono destinate le entrate della fiscalità regionale (101,7 milioni di euro), e che a carico delle risorse proprie regionali grava il costo del servizio del debito relativo sia ai mutui contratti per il ripiano dei disavanzi che alle anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (oltre 53 milioni di euro), il costo della struttura commissariale, il costo per indennizzare gli emotrasfusi ex legge 210/92 (8 milioni circa), la quota regionale delle rette socio-sanitarie (29 milioni di euro circa), nonché il finanziamento di altre leggi che, sebbene relative al settore sanitario, non trovano copertura sul FSN.

Per quanto riguarda le altre risorse con vincolo di destinazione presenti nella parte spesa si rappresenta che gran parte di esse afferisce alla sesta annualità del POR FESR, FSE e PAC 2014-2020 (567 milioni di euro circa) ed al Fondo sviluppo e coesione (497 milioni di euro circa).

La spesa per investimenti

Oltre che all'utilizzo delle risorse comunitarie e di quelle statali, PAC e FSC, per quanto riguarda il periodo 2020-2023, va posta una particolare attenzione anche agli investimenti aggiuntivi concordati con il Governo che devono essere realizzati obbligatoriamente secondo un timing dettagliato, pena l'irrogazione di severissime sanzioni, fra le quali assume rilevanza quella del versamento al bilancio dello Stato della quota di investimento non realizzata.

Ad oggi rimangono da realizzare investimenti complessivamente pari a 11.3 milioni di euro nell'arco temporale 2021-2023 (circa 8,5 milioni di euro nel 2021, oltre 2,6 milioni di euro nel 2022 e circa 225 mila euro nel 2023) in relazione agli investimenti iniziati, in maniera scaglionata, negli anni 2017, 2018 e 2019, ai sensi art.1, comma 495 bis e 495 ter della L. 232/2016).

Oltre a ciò, la Regione sta realizzando, già a partire dall'anno 2019 e sino al 2023, investimenti complessivi per circa 189 milioni di euro che, per come statuito in occasione della legge di stabilità dell'anno 2019, sono stati destinati agli interventi relativi alla messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Negli anni 2021-2023 devono essere obbligatoriamente realizzati, sempre mediante l'utilizzo di risorse proprie, investimenti complessivamente pari ad oltre 113 milioni di euro (40,5 milioni di euro nel 2021, 40,08 milioni di euro nel 2022 e 20,9 milioni di euro nel 2023).

Da ultimo, è opportuno evidenziare che con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'art. 1, comma 134, sono stati assegnati alla Regione Calabria 102 milioni di euro per tutto il periodo 2021-2034 (incrementati a 190,8 milioni di euro, ai sensi dell'Accordo Stato regioni del 5.11.2020 e del DDL bilancio 2021, in via di approvazione) al fine di realizzare opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati.

La Regione e i Comuni del territorio, quindi, hanno l'opportunità di poter realizzare, a seguito dell'approvazione della Legge di bilancio dello Stato 2021, opere infrastrutturali per complessivi 191 milioni di euro circa (133,6 a favore dei Comuni), di cui 44 milioni circa nel triennio 2021-2023 (di cui 31 milioni destinati ai Comuni).

A.3.3 La spesa da realizzare con risorse autonome e la manovra di bilancio

Al fine di esplicitare i criteri seguiti per porre in essere la manovra di bilancio per gli anni 2021-2023, si riporta di seguito la composizione della spesa regionale, per come approvata nel bilancio di previsione precedente, che costituisce la base di partenza per l'analisi del legislatore regionale.

Tabella 10 – Spesa finanziata con risorse autonome raggruppata per indice di manovrabilità- Anno 2021

Le varie poste di bilancio finanziate con risorse autonome	previsione attuale bilancio 2020-2022 annualità 2021	Peso percentuale
A - SPESE DI FUNZIONAMENTO GIUNTA E CONSIGLIO	184.142.258	23,7%
B - MUTUI REGIONE E ENTI LOCALI	152.093.610	19,6%
C - PROVINCE	13.700.000	1,8%
D - SPESE PER ENTI SUB REGIONALI	116.839.657	15,1%
E - PRECARIATO	53.434.540	6,9%
F - SANITA' E POLITICHE SOCIALI	56.577.724	7,3%
G - SPESE PER ALTRE LEGGI SENSIBILI	55.904.754	7,2%
H – ALTRE SPESE	11.019.250	1,4%
I - ONERI NON RIPARTIBILI e ACCANTONAMENTI	132.016.410	17,0%
Totale spesa autorizzata	775.728.203	100%
Totale risorse autonome disponibili	775.728.203	

Come si evince dalla tabella seguente, gran parte delle risorse disponibili, teoricamente soggette ad una manovra discrezionale da parte della Giunta o del Consiglio, è destinata a spese di carattere obbligatorio (personale, mutui, contratti, accantonamenti) o utilizzata per far fronte alle emergenze

sociali ed occupazionali della Regione, e quindi rimodulabile, in disparte dalle naturali fuoriuscite dal mondo del lavoro, solo attraverso l'attuazione di riforme capaci di incidere nella dinamica strutturale della spesa.

Nello specifico, emerge che le spese di funzionamento per il personale del Consiglio e della Giunta (23,7%) assorbono un quarto delle risorse regionali, la spesa per i mutui assunti dalla Regione, o comunque a carico della stessa a titolo di contributo per i mutui assunti dagli Enti locali, rappresenta il 19,6% delle spese autonome, una importante percentuale della rimanente parte è destinata alla sanità e alle politiche sociali (in gran parte rette socio-sanitarie e indennizzi ai soggetti emotrasfusi con sangue infetto), nonché ad altre leggi di forte impatto sociale quali il cofinanziamento regionale per i trasporti, il diritto allo studio e la protezione civile (7,2%).

Infine, emerge in maniera incontrovertibile come le regole imposte dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e poste a tutela degli equilibri di bilancio, comportino un freno a politiche espansive della spesa in presenza di entrate incerte o di difficile esazione, di pignoramenti, di contenzioso. Infatti, gli accantonamenti necessari per preservare gli equilibri di bilancio rivestono un peso elevato ed in costante crescita (17% delle spese autonome).

Alla luce di ciò, considerati il contesto politico ed istituzionale conseguente alla fine della legislatura e alla indizione di nuove elezioni, e la necessità di predisporre un documento contabile improntato al principio della prudenza, la manovra di bilancio, una volta definito il quadro delle risorse disponibili in entrata che, come su detto hanno beneficiato delle maggiori entrate per la compensazione dell'IRBA da parte dello Stato (+7,2 milioni), si è limitata ad apportare, rispetto alle annualità 2021-22 del bilancio 2020-2022, alcune correzioni, in positivo o in negativo, che tenessero conto della necessità di:

- ✓ ridurre la spesa da sostenere per le rate di ammortamento dei mutui post-rinegoziazione (-6,3 milioni);
- ✓ realizzare ulteriori risparmi di spesa previsti per le spese di funzionamento della Giunta;
- ✓ reintegrare le riduzioni di spesa effettuate nel bilancio 2021 con la legge di variazione n. 29 del 4.12.2020 per garantire la copertura finanziaria della nuova competizione elettorale, prevista per il 14 febbraio 2021 (6,5 milioni di euro);
- ✓ rimodulare per il 2021-2023 le quote di ammortamento dei mutui rinegoziati con CDP ai sensi dell'art. 27 comma 6 della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8 e dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 2020, n. 2 e DGR nn 106/2020 e 406/2020;
- ✓ prevedere la maggiore spesa per la copertura finanziaria delle rate di ammortamento dei mutui a carico del bilancio statale in scadenza non pagati nel 2020 per effetto dell'art. 111 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27), ma che devono essere coperti nell'annualità 2021 con onere a carico del bilancio regionale (euro 3.135.828,32);
- ✓ prevedere, a decorrere dal 2021, l'importo di euro 2.230.289,47 da restituire allo Stato quale quota annuale in eccesso rispetto ai ristori ricevuti nel 2020 per le minori entrate inerenti alla lotta all'evasione per l'emergenza covid-19 di cui art. 111 del dl 34 del 2020 (art. 153, comma 2 *nonies*, del DDL bilancio 2021 dello Stato);
- ✓ riallocare nel 2021 i limiti di impegno autorizzati ai sensi della legge regionale n. 24/87 e non utilizzati nel corso dell'esercizio precedente (euro 2.636.473,00);
- ✓ reintegrare per almeno 3 milioni di euro lo stanziamento per gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, che nel 2021 presentava un minore stanziamento rispetto al fabbisogno, in attesa che lo Stato trovi la necessaria copertura finanziaria per il rimborso delle somme che la Regione ha anticipato nel periodo 2015-2020 (al momento lo stanziamento nel bilancio statale è di soli 50 milioni

- per tutte le Regioni);
- ✓ riallineare lo stanziamento della legge regionale n. 15/2008 rispetto a quello degli anni precedenti (+ euro 1.332.219,31);
 - ✓ rifinanziare anche nel 2021 le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di monitoraggio idro-meteo-pluviometriche, in dotazione alla Protezione civile (euro 898.337,80);
 - ✓ accantonare in via prudenziale, nell'arco dell'intero triennio, la maggiore quantità di risorse possibile, anche alla luce della verifica avviata dalla Corte dei conti sulla presenza nelle passività dei bilanci dei Comuni delle somme vantate a credito dalla Regione;
 - ✓ rivisitare il FCDE, in base al volume degli stanziamenti di entrate e dell'andamento tra le riscossioni e gli accertamenti registrati negli scorsi esercizi, tenendo conto anche del rinvio degli avvisi di accertamento dal 2020 al 2021 della tassa auto non versata spontaneamente nel 2017 (46 milioni di euro) nonché degli avvisi relativi all'IRBA e alle concessioni regionali;
 - ✓ rimodulare gli accantonamenti al fondo contenzioso alla luce delle vertenze incardinate nell'arco temporale di riferimento.

Quanto su indicato è riassunto nella seguente tabella nella quale è riportato, per aggregati omogenei di spesa, la variazione apportata, nell'annualità 2021, con la legge di bilancio in questione:

Tabella 11 – Macro aree di spesa

Bilancio 2021-2023 Risorse autonome			
Le varie poste di bilancio finanziate con risorse autonome	previsione attuale bilancio 2020-2022 annualità 2021	nuova proposta 2021	Variazione
A - SPESE DI FUNZIONAMENTO GIUNTA E CONSIGLIO	184.142.258	181.253.425	-1,6%
B - MUTUI REGIONE E ENTI LOCALI	152.093.610	149.258.243	-1,9%
C - PROVINCE	13.700.000	13.700.000	0,0%
D - SPESE PER ENTI SUB REGIONALI	116.839.657	117.134.657	0,3%
E - PRECARIATO	53.434.540	54.833.465	2,6%
F - SANITA' E POLITICHE SOCIALI	56.577.724	59.488.436	5,1%
G - SPESE PER ALTRE LEGGI SENSIBILI	55.904.754	53.726.089	-3,9%
H - ALTRE SPESE	11.019.250	9.639.250	-12,5%
I - ONERI NON RIPARTIBILI e ACCANTONAMENTI	132.016.410	183.127.629	38,7%
Totale spesa autorizzata	775.728.203	822.161.193	
Totale risorse autonome disponibili	775.728.203	822.161.193	

Gli accantonamenti

Come si può notare la rilevanza degli accantonamenti, in attuazione della riforma del bilancio armonizzato, ha assunto dimensioni ragguardevoli.

Tabella 12 – Gli oneri non ripartibili e gli accantonamenti

DESCRIZIONE	NUOVO STANZIAMENTO 2021	NUOVO STANZIAMENTO 2022	NUOVO STANZIAMENTO 2023
FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
FONDO PER LE SPESE IMPREVISTE	500.000,00	500.000,00	500.000,00
FONDI SPECIALI PER LE LEGGI	300.000,00	300.000,00	300.000,00
PIGNORAMENTI	15.344.224,16	15.388.628,99	15.434.648,46
FONDO PER LA COPERTURA DELLE PERDITE DELLE SOCIETA'	218.481,00	2.000.000,00	2.000.000,00
FONDO PER ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSI	11.314.097,32	11.228.489,82	11.228.489,82
FONDO PER DEBITI FUORI BILANCIO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	106.698.200,85	51.289.809,40	51.289.809,40

COPERTURA ANNUALE DEL DISAVANZO EMERSO DAL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI	3.401.481,09	3.401.481,09	3.401.481,09
ALTRI ACCANTONAMENTI PRUDENZIALI	11.513.383,36	24.081.312,62	27.071.312,62
ACCANTONAMENTO DA UTILIZZARSI PER RIEQUILIBRARE IL BILANCIO	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00

A.4 Analisi del disavanzo presunto e ripiano del disavanzo

L'articolo 4, comma 6, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede che "la nota integrativa al bilancio di previsione indichi le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria".

Come ribadito in occasione dell'approvazione di tutti i documenti contabili a partire dall'anno 2015, la Regione sta effettuando il ripiano del disavanzo di amministrazione, determinato alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014, del disavanzo creatosi a seguito del riaccertamento straordinario dei residui (di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 504 del 3 dicembre 2015), e della componente connessa all'istituzione del Fondo per l'anticipazione di liquidità in sanità (di cui al decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179 e alla deliberazione di Giunta regionale n. 548 del 21 dicembre 2015).

Le modalità del ripiano deliberate dal Consiglio regionale con proprio atto (Deliberazione del Consiglio regionale n. 80/2015), sono di seguito riepilogate:

- il disavanzo effettivo alla data del 31 dicembre 2014, pari complessivamente a euro 32.376.843,55, viene ripianato in sette esercizi, a partire dall'esercizio finanziario 2015 e fino all'esercizio 2021, in quote costanti annuali di euro 4.625.263,36 (iscritte al capitolo U8201044001).
- il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, pari ad euro 102.044.432,73, viene ripianato in trenta anni, a decorrere dall'anno 2015 e fino all'anno 2044, in rate costanti per l'importo annuale di euro 3.401.481,09 (iscritto nel capitolo di spesa U8201047001 del bilancio regionale);
- infine, la quota del disavanzo afferente all'anticipazione di liquidità in sanità di cui al D.L. 35/2013 (85.955.808,90) corrispondente alla sola quota capitale da rimborsare, al netto delle due quote annuali già rimborsate nelle annualità 2014 e 2015, viene ripianata in trent'anni a partire dall'esercizio finanziario 2016.

Di fatto, come anche registrato negli anni precedenti e rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in occasione del controllo della legge sul Rendiconto dell'anno 2017 e della legge di assestamento del bilancio di previsione 2019/2021, il disavanzo è stato ripianato in maniera più rapida rispetto a quanto indicato nel piano di rientro di cui alla citata deliberazione del Consiglio regionale n. 80 del 2015.

Specificamente il ripiano del disavanzo alla data del 31 dicembre 2014, pari complessivamente a euro 32.376.843,55, è stato definitivamente concluso.

Per ciò che concerne, poi, il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui che, sulla base della deliberazione del Consiglio regionale n. 80 del 2015, deve essere ripianato in trenta anni, per come rilevato anche dalla Magistratura contabile nella Relazione al Rendiconto generale dell'anno 2019 allegata alla Decisione sul Giudizio di parificazione, n. 223/2020, sebbene ancora non completamente estinto, viene ripianato più rapidamente rispetto a quanto indicato nel Piano di rientro su citato.

Ciò posto, al fine di verificare l'andamento del ripiano del disavanzo, deve precisarsi che, come indicato nelle pertinenti sezioni della presente "Nota integrativa", dai dati da preconsuntivo

emerge che il disavanzo presunto dell'anno 2020 è pari a - 76.473.398,23 e che tale risultato include anche le risorse accantonate al capitolo U9200301501, destinato a riequilibrare eventuali e non prevedibili riduzioni di entrata o maggiori accantonamenti ai fondi di cui al d.lgs. 118/2011, per l'importo di oltre 45,12 milioni di euro. Nel precisare che tale somma potrà subire modifiche a seguito delle risultanze del rendiconto definitivo dell'anno 2020, si rappresenta che all'interno di tale capitolo è incluso anche l'importo di euro 4.625.263,36 che costituisce la quota minima che la Regione, in occasione della legge di assestamento del Bilancio di previsione 2019-2021, in maniera prudentiale, si è impegnata ad accantonare a partire dall'anno 2019. Alla luce di ciò, e dei dati derivanti dal preconsuntivo dell'esercizio finanziario 2020, si rappresenta di seguito l'analisi del ripiano del disavanzo presunto:

Tabella 13 - Composizione del disavanzo presunto

COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO PRESUNTO					
ANALISI DEL DISAVANZO PRESUNTO	IMPORTO DEL DISAVANZO DA RIPIANARE ALLA DATA DEL RENDICONTO DELL'ULTIMO ESERCIZIO FINANZIARIO (2019)	DISAVANZO PRESUNTO ANNO 2020	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE - ANNO 2020 -	QUOTA DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE - ANNO 2020 -	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ANNO 2020
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	9.884.890,68	753.322,46	9.131.568,22	3.401.481,09	0,00
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013	77.892.409,66	75.720.075,77	2.172.333,89	2.172.333,89	0,00
TOTALE	87.777.300,34	76.473.398,23	11.303.902,11	5.573.814,98	0,00

Per come emerge nella precedente tabella, in base a quanto risulta dai dati da preconsuntivo, viene confermato che la Regione sta effettuando il ripiano del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui con una velocità maggiore rispetto a quanto previsto nel "Piano di rientro" stabilito dal Consiglio regionale, con propria deliberazione n.80/2015.

L'articolo 111, comma 4-bis, del D.L. n. 18/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020), stabilisce che "Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi".

Pertanto, alla luce di tale disposizione la modalità di copertura del disavanzo dovrebbe essere la seguente:

Tabella 14 – Modalità di ripiano del disavanzo ex art. 111, comma 4-bis, del D.L. n. 18/2020

MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 2020	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO PRESUNTO	COPERTURA DEL DISAVANZO POTENZIALE			
		ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	ESERCIZI SUCCESSIVI
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	753.322,46	753.322,46	0,00	0,00	0,00
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013	75.720.075,77	2.238.785,58	2.307.270,04	2.377.849,43	68.796.170,72
TOTALE	76.473.398,23	2.992.108,04	2.307.270,04	2.377.849,43	68.796.170,72

Tuttavia, la giurisprudenza della Corte dei conti (da ultimo, Deliberazione n. 109/2020/PRSE) precisa che "ove l'Ente intenda modificare le modalità e le tempistiche con cui ha, in precedenza, deciso di recuperare il maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario, dovrà

adottare, nel rispetto del principio del contrarius actus, una delibera consiliare – corredata dal parere dell’Organo di revisione – da cui emerga l’avvenuto recupero anticipato del disavanzo da riaccertamento straordinario, con espressa indicazione delle entrate utilizzate per la copertura del disavanzo, ai fini della sua riduzione o azzeramento, in applicazione della disciplina prevista dall’art. 3 del d.lgs. n. 118/2011 e dell’art. 2 del D.M. 2 aprile 2015 (vd. deliberazione di questa Sezione n. 50/2020/PRSE). Diversamente, ove l’Ente, nella sua piena discrezionalità, intenda proseguire nel recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario, secondo il piano originario, sarà tenuto al recupero della quota annuale, per gli esercizi finanziari in cui la stessa non è stata applicata al bilancio di previsione, e all’applicazione della quota in parola per le successive annualità previste.....”.

Pur prendendo atto di ciò, considerato l’attuale quadro politico, e l’avvenuta scadenza della legislazione, con i conseguenti ridotti poteri del Consiglio regionale, motivi di prudenza, rappresentati anche in sede di Rendiconto 2019, rendono opportuno proseguire, almeno in questa fase, nel recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario, e pertanto, il ripiano del disavanzo da porre in essere nelle sole annualità 2021-2023 è il seguente:

Tabella 15 – Modalità di ripiano del disavanzo adottata nel bilancio 2021-2023

MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 2020	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO PRESUNTO	COPERTURA DEL DISAVANZO			
		ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	ESERCIZI SUCCESSIVI
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	753.322,46	3.401.481,09	3.401.481,09	3.401.481,09	0,00
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013	75.720.075,77	2.238.785,58	2.307.270,04	2.377.849,43	68.796.170,72
TOTALE	76.473.398,23	5.640.266,67	5.708.751,13	5.779.330,52	68.796.170,72

Chiaramente, in questa fase può decidersi, unicamente per il triennio in corso, e pertanto, nessuna decisione e nessun importo può essere determinato per gli esercizi successivi.

A.5 Fondo Crediti Dubbia Esigibilità

In ossequio alle disposizioni contenute nel “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, anche in fase di predisposizione del bilancio di previsione 2021/2023, è stata verificata la necessità di prevedere l’accantonamento annuale al fondo rischi di dubbia esigibilità al fine di evitare che “entrate di dubbia esigibilità” stanziare nel bilancio di previsione in questione, possano finanziare delle spese esigibili nel corso dei medesimi esercizi.

Per tale ragione, così come indicato nel principio su citato, in fase di predisposizione del bilancio di previsione 2021/2023, è stata condotta l’analisi sugli stanziamenti dei singoli capitoli di entrata, al fine di individuarne le modalità di iscrizione, nonché l’andamento quinquennale degli accertamenti e delle riscossioni.

Sono state escluse dal calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità, in conformità al su citato principio contabile, le entrate derivanti da altre Amministrazioni pubbliche e dalla Comunità europea, le entrate che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa, e le entrate tributarie che finanziano la sanità, nonché quelle entrate che, sulla base dei dati contabili ed extracontabili in possesso degli uffici, non sono considerate di dubbia esazione; sono state incluse, invece, tutte le entrate che sulla base dei principi contabili e delle osservazioni della magistratura contabile, avanzate nel corso del giudizio di parifica del Rendiconto dell’anno 2014, devono essere iscritte sulle base di criteri diversi da quello della cassa (ovvero dei ruoli e liste di carico o sulla base di previsioni extracontabili).

Specificamente è emerso che:

- ✚ al titolo 1 (Entrate Correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) sono state stanziare entrate afferenti alle seguenti tipologie:
 1. Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
 2. Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità
 3. Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

- ✚ al titolo 2 sono state stanziare entrate relative alle tre seguenti tipologie:
 1. Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
 2. Tipologia 103: Trasferimenti correnti da imprese private
 3. Tipologia 105: Trasferimenti correnti da Unione europea

- ✚ al titolo 3 (Entrate Extra tributarie) sono state stanziare entrate afferenti alle seguenti tipologie:
 1. Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
 2. Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
 3. Tipologia 300: Interessi attivi
 4. Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

- ✚ al titolo 4 sono state stanziare entrate relative alle seguenti tipologie:
 1. Tipologia 200: Contributi agli investimenti (relative integralmente ai contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche e dalla Comunità europea);
 2. Tipologia 300: Altri Trasferimenti in conto capitale

- ✚ al titolo 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) sono state stanziare entrate riguardanti la seguente tipologia:
 1. Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine
 2. Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie.

Dopo aver classificato le entrate nei titoli e nelle tipologie su indicate si è valutato quanto segue:

Per ciò che concerne le entrate stanziare al Titolo 1, tipologia 101, pari complessivamente a 778,1 milioni di euro nell'anno 2021, a 731,8 milioni di euro nelle annualità 2022-2023, devono essere escluse dal FCDE in quanto ritenute di certa esigibilità le entrate pari a circa 490,7 milioni di euro per le annualità 2021-2023, in quanto relative alla quota in libera disponibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive, al gettito dell'IRAP derivante dalla riduzione del costo del lavoro relativa alla quota non sanità e ad entrate riscosse integralmente ed entrate iscritte in bilancio in base alle riscossioni degli anni precedenti.

Sono state incluse nel FCDE le entrate relative ai capitoli di seguito indicati in quanto iscritte in base a ruoli e liste di carico e, in assenza di questi, in base a previsioni di carattere extracontabile, complessivamente pari a circa 287,5 milioni di euro nel 2021, a 241,2 milioni di euro negli anni 2022-2023. Le entrate stanziare in sede di bilancio di previsione 2021/2023 ritenute di dubbia e difficile esazione, quindi, afferiscono ai seguenti capitoli:

Tabella 16 – Entrate di dubbia e difficile esazione


CODICE CAPITOLO	DESCRIZIONE	CATEGORIA	FCDE 2021	FCDE 2022	FCDE 2023	COSTRUZIONE DEL FCDE
E0110110201	TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI	E.1.01.01.	28.175,00	28.175,00	28.175,00	% di confluenza nel FCDE basata sull'andamento degli accertamenti e delle riscossioni nel quinquennio
E0110110301	TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE, SOPRATTASSA ANNUALE REGIONALE E TASSA SPECIALE REGIONALE IN LIBERA DISPONIBILITA'	E.1.01.01.	1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	% di confluenza nel FCDE basata sull'andamento degli accertamenti e delle riscossioni nel quinquennio
E0110110801	TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI	E.1.01.01.	1.238.400,00	1.238.400,00	1.238.400,00	% di confluenza nel FCDE basata sull'andamento degli accertamenti e delle riscossioni nel quinquennio
E1101000301	ADDIZIONALE REGIONALE AL CANONE PER LE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA	E.1.01.01.	1.960,00	1.960,00	1.960,00	% di confluenza nel FCDE basata sull'andamento degli accertamenti e delle riscossioni nel quinquennio
E9101013101	RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE DERIVANTE DALL'EMISSIONE DI AVVISI DI PAGAMENTO PER L'ANNO TRIBUTARIO 2016	E.1.01.01.	200.000,00	-	-	% di confluenza nel FCDE basata sull'andamento degli accertamenti e delle riscossioni nel quinquennio
E9101014801	RISCOSSIONE DELLA TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI DERIVANTE DALL'EMISSIONE DI AVVISI DI PAGAMENTO PER L'ANNO TRIBUTARIO 2018	E.1.01.01.	-	1.500.000,00	-	Integralmente imputate al FCDE (100%)
E9101015001	RISCOSSIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DERIVANTE DALL'EMISSIONE DI AVVISI DI PAGAMENTO PER L'ANNO TRIBUTARIO 2018	E.1.01.01.	46.000.000,00	-	-	Integralmente imputate al FCDE (100%)
E9101310401	RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE DERIVANTE DALL'EMISSIONE DI AVVISI DI PAGAMENTO PER L'ANNO TRIBUTARIO 2015	E.1.01.01.	200.000,00	-	-	Integralmente imputate al FCDE (100%)
E9101480501	RISCOSSIONE DELLA TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI DERIVANTE DALL'EMISSIONE DI AVVISI DI PAGAMENTO PER L'ANNO TRIBUTARIO 2017	E.1.01.01.	1.400.000,00	-	-	Integralmente imputate al FCDE (100%)
E9101480701	RISCOSSIONE DELLA TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI DERIVANTE DALL'EMISSIONE DI AVVISI DI PAGAMENTO PER L'ANNO TRIBUTARIO 2019	E.1.01.01.	-	-	1.500.000,00	Integralmente imputate al FCDE (100%)
E9101500501	RISCOSSIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DERIVANTE DALL'EMISSIONE DI AVVISI DI PAGAMENTO PER L'ANNO TRIBUTARIO 2017	E.1.01.01.	46.000.000,00	-	-	Integralmente imputate al FCDE (100%)
E9101500701	RISCOSSIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DERIVANTE DALL'EMISSIONE DI AVVISI DI PAGAMENTO PER L'ANNO TRIBUTARIO 2019	E.1.01.01.	-	46.000.000,00	-	Integralmente imputate al FCDE (100%)
E9101500801	RISCOSSIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DERIVANTE DALL'EMISSIONE DI AVVISI DI PAGAMENTO PER L'ANNO TRIBUTARIO 2019	E.1.01.01.	-	-	46.000.000,00	Integralmente imputate al FCDE (100%)
TOTALE			96.076.535,00	49.776.535,00	49.776.535,00	Integralmente imputate al FCDE (100%)

Il valore del **fondo crediti di dubbia esigibilità** relativo ai capitoli inclusi in tale tipologia di entrata, è stato determinato in circa **96,08** milioni di euro per l'anno 2021, e in **49,78** milioni di euro nelle annualità 2022 e 2023.

🚩 **Le entrate stanziare al Titolo 1, tipologie 102 e 104**, afferendo a risorse trasferite dallo Stato e destinate alla sanità, sono state escluse dal calcolo del FCDE.

🚩 **Le entrate stanziare al Titolo 2, categorie 101, 103 e 105** non devono essere incluse nel calcolo del FCDE in quanto inerenti a trasferimenti dello Stato e della Comunità europea. Per ciò che

concerne le entrate derivanti da Trasferimenti correnti da imprese (categoria 103), deve specificarsi che le entrate stanziare, pari a 26 milioni di euro per tutte le annualità del bilancio di cui trattasi, ineriscono a somme di carattere vincolato per la sanità. Nello specifico riguardano le somme che la Regione riceve dalle aziende farmaceutiche per il "pay back" come contropartita (compensativa) della sospensione della riduzione prezzi del 5% disposta dall'AIFA (strumento introdotto dalla Finanziaria dell'anno 2007). In questa categoria non sono presenti residui in quanto le somme vengono accertate sulla sola base delle riscossioni, così come le spese devono essere effettuate unicamente sulla base delle entrate che si accertano (e che si riscuotono).

 **Le entrate stanziare al titolo 3, relative alle tipologie 100, 200 e 500**, relative, rispettivamente, alla vendita di beni (5,994 mila euro per l'anno 2021 e a 5,574 mila euro per le annualità 2021 e 2022), ai servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni e ai proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità (15,948 mila euro per l'anno 2021, 6,839 mila euro nelle annualità 2022 e 2023), agli interessi attivi (pari a 5,041 mila euro nelle annualità 2021-2023), e ai rimborsi e altre entrate correnti (2,635 mila euro nel 2021 e a 2,135 mila euro per le successive annualità 2022-2023) sono state incluse nel FCDE per l'importo complessivo di 6,295 mila euro per ciascuna delle annualità del triennio 2021/2023.

Gli importi esclusi afferiscono ad entrate vincolate dall'Ente ritenute certe, ad entrate vincolate alla spesa che vengono accertate e impegnate solo a seguito della riscossione delle stesse e a quelle per le quali gli accertamenti sono pari alle riscossioni.



I capitoli confluiti nell'ambito del Fondo crediti in questione sono inseriti nella seguente tabella:

Tabella 17 - Capitoli confluiti nell'ambito del Fondo crediti di dubbia esigibilità

CODICE CAPITOLO	DESCRIZIONE	CATEGORIA	IMPORTO FCDE 2021 CALCOLATO	IMPORTO FCDE 2022 CALCOLATO	IMPORTO FCDE 2023 CALCOLATO	Costruzione del FCDE
E0320210401	INTERESSI VERSATI DA SOGGETTI DEBITORI DI SOMME RELATIVE AL POR 2007-2014	E.3.03.	2.340,00	2.340,00	2.340,00	% di confluenza nel FCDE basata sull'andamento degli accertamenti e delle riscossioni nel quinquennio
E0320210501	ENTRATE DERIVANTI DA INTERESSI RISCOSSI A SEGUITO DI EMISSIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO E DI ORDINANZE DI INGIUNZIONE OVVERO A SEGUITO DI ISCRIZIONI A RUOLO EFFETTUATE AI FINI DEL CONTRASTO ALL'EVASIONE TRIBUTARIA E AL RECUPERO DEI CREDITI REGIONALI.	E.3.03.	46.500,00	46.500,00	46.500,00	%di confluenza nel FCDE basata sull'andamento degli accertamenti e delle riscossioni nel quinquennio
E0320310101	PROVENTI DA CANONI RELATIVI A CONCESSIONI SU BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.	E.3.01.	226.920,00	226.920,00	226.920,00	%di confluenza nel FCDE basata sull'andamento degli accertamenti e delle riscossioni nel quinquennio
E0360210301	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE, REDDITI E CANONI VARI.	E.3.05.	10.500,00	10.500,00	10.500,00	%di confluenza nel FCDE basata sull'andamento degli accertamenti e delle riscossioni nel quinquennio
E3401000501	TRASFERIMENTO DI SOMME DERIVANTI DAI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER GLI ILLECITI AMBIENTALI IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO (ART. 136 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 3 APRILE 2006, N. 152)	E.3.02.	816,00	816,00	816,00	%di confluenza nel FCDE basata sull'andamento degli accertamenti e delle riscossioni nel quinquennio
E3402001601	RISCOSSIONE DI ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' RELATIVE ALLA DEPENALIZZAZIONE	E.3.02.	180,00	180,00	180,00	%di confluenza nel FCDE basata sull'andamento degli accertamenti e delle riscossioni nel quinquennio
E3404001501	RECUPERO DELLE SOMME SPESE PER MAGGIORI INTERESSI INERENTI A MUTUI, CONTRATTI CON LA CC.DD.PP., NON ANCORA INTERAMENTE EROGATI.	E.3.05.	173.280,00	173.280,00	173.280,00	%di confluenza nel FCDE basata sull'andamento degli accertamenti e delle riscossioni nel quinquennio
E9101010301	ENTRATE DERIVANTI DAL CANONE PER LA CONCESSIONE IN USO A TERZI DI AREE DEMANIALI	E.3.01.	1.935,00	1.935,00	1.935,00	%di confluenza nel FCDE basata sull'andamento degli accertamenti e delle riscossioni nel quinquennio

E9301020801	CONTRIBUTI VERSATI PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI UBICATI NEL TERRITORIO REGIONALE APE (ART. 9 DELLA LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2020)	E.3.01.	800,00	800,00	800,00	%di confluenza nel FCDE basata sull'andamento degli accertamenti e delle riscossioni nel quinquennio
E9301021001	ENTRATE DERIVANTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE A SEGUITO DI INADEMPIENZE CONTRATTUALI CONNESSE ALLA CONCESSIONE D'SUO DI BENI PATRIMONIALI DELLA REGIONE	E.3.02.	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Integralmente imputate al FCDE (100%)
E9301030301	ENTRATE RELATIVE AI DIRITTI ISTRUTTORI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	E.3.01.	3,40	3,40	3,40	%di confluenza nel FCDE basata sull'andamento degli accertamenti e delle riscossioni nel quinquennio
E9302020201	ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI A CARICO DELLE FAMIGLIE A SEGUITO DI SENTENZE DI CONDANNA DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI	E.3.02.	4.609.243,79	-	-	Integralmente imputate al FCDE (100%)
E9302030101	ENTRATE DERIVANTI DALL'EMISSIONE DI RUOLI COATTIVI RELATIVI AD ATTIVITA' DI DEPENALIZZAZIONE	E.3.02.	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	Integralmente imputate al FCDE (100%)
E9302030301	ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI A CARICO DELLE IMPRESE A SEGUITO DI SENTENZE DI CONDANNA DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI	E.3.02.	4.299.147,66	-	-	Integralmente imputate al FCDE (100%)
TOTALE			10.621.665,85	1.513.274,40	1.513.274,40	

In ragione, quindi, dell'andamento degli accertamenti e delle riscossioni registrate nel corso del quinquennio 2016/2020 sui capitoli inclusi nella tipologia in questione, prudenzialmente inseriti, è stata accantonata nel fondo crediti di dubbia esigibilità la somma di euro 10.621.665,85 per l'anno 2021 e di euro 1.513.274,40 per le annualità 2022 e 2023.

-  **Le entrate stanziare al titolo 4** non devono essere incluse nel calcolo del FCDE in quanto afferiscono a trasferimenti di parte capitale dello Stato e della Comunità europea.
-  **Le entrate stanziare al titolo 5** non devono essere incluse nel calcolo del FCDE in quanto relative all'erogazione di una anticipazione³ a favore di una società controllata che deve effettuarsi nei primi mesi dell'anno e la cui riscossione è certa.

Alla luce di quanto su indicato il valore complessivo del Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato con il bilancio 2021/2023 è il seguente:

Tabella 18 – Valore complessivo del Fondo crediti di dubbia esigibilità

ANNUALITÀ 2021	ANNUALITÀ 2022	ANNUALITÀ 2023
106.698.200,85	51.289.809,40	51.289.809,40

A.6 Fondo Rischi Legali

In ordine allo stanziamento del Fondo rischi in sede di predisposizione del bilancio 2021-2023, l'Avvocatura, a seguito della richiesta del Dipartimento Economia e Finanze, ha trasmesso l'elenco delle vertenze a fronte delle quali ha ritenuto opportuno accantonare risorse nel fondo di cui trattasi. A tal fine, è stato analizzato il contenzioso non considerato nel corso delle verifiche effettuate al fine dell'assestamento del bilancio 2020-2022, e sino alla data di redazione del bilancio stesso, in base ai seguenti criteri:

³L'anticipazione di cui trattasi è stata disposta con la legge regionale 10 luglio 2007, n. 15.

1. natura e oggetto dei singoli contenziosi;
2. natura della controparte;
3. concreta possibilità di soccombenza valutata sulla base della giurisprudenza vigente;
4. esistenza di eventuali transazioni con il creditore tese alla riduzione dell'importo;
5. esistenza di ulteriori fonti di copertura (stanziamenti di bilancio, impegni, accantonamenti) per far fronte all'eventuale esborso monetario derivante dall'ipotizzabile soccombenza nelle liti;
6. possibilità concreta di esborso monetario in caso di soccombenza (in ragione, a titolo di esempio, dell'esistenza di rapporti continuativi con la controparte tali da consentire forme di compensazioni di cassa).

In base a quanto detto e all'analisi posta in essere anche alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, delle somme presenti in bilancio (competenza e residui), delle copiose risorse che la Regione ha stanziato anche nel bilancio di previsione 2021-2023 al fine di destinarle alla copertura degli atti giudiziari di pignoramento (pari a 15.344.224,16 nell'anno 2021) e dei debiti fuori bilancio (pari a euro 2.000.000,00 per l'anno 2021), nonché del grado di utilizzo del Fondo stesso nel corso degli anni, a fini prudenziali, **il fondo per i rischi legali è stato determinato in euro 11.314.097,32, per l'anno 2021 e in euro 11.228.489,82 per ciascuna delle annualità 2022 e 2023.**

Si precisa che la Magistratura contabile nella Relazione che correda il Giudizio di Parifica del Rendiconto generale 2019 di cui alla cotata Decisione della Corte dei conti, n.223/2020, ha dato atto alla Regione di aver mappato con maggiore accuratezza l'accantonamento destinato a fronteggiare i rischi da contenzioso e di aver tenuto conto della necessità di mitigare il rischio che potrebbe derivare da vertenze di considerevole importo. Tuttavia la Sezione ha anche rilevato un non pieno governo dello stato del contenzioso, e a ciò contribuiscono diversi fattori (mancato aggiornamento in tempo reale, banca dati farraginoso, assenza di una comunicazione costruttiva tra i Dipartimenti e l'Avvocatura), che rendono non certa l'entità del valore del fondo (in eccesso o in difetto) con la conseguenza di non avere chiaro se si è in presenza di un bilancio "appesantito" da accantonamenti non necessari (visto il basso utilizzo del fondo stesso) o di accantonamenti insufficienti.

Di fatto, lo stock di risorse accantonate nel fondo rischi legali afferenti al contenzioso relativo alle annualità precedenti e comprensivo delle somme stanziate nel bilancio dell'anno 2020, riportato tra le somme vincolate del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2020, ha raggiunto consistenze rilevanti ove si consideri che lo stesso è pari ad euro 87.438.969,17.

Infatti, tenuto conto che nel corso dell'anno 2020, a seguito della definizione di contenziosi per cui erano state accantonate somme nel fondo presente, sono state utilizzate parte delle quote accantonate del risultato di amministrazione al 31.12.2019, (euro 1.284.348,42), e che l'Avvocatura regionale, al fine di aggiornare il fondo in sede dell'approvando assestamento del bilancio 2020-2022, ha incrementato il valore del contenzioso dell'anno 2020, tale fondo alla data del 31.12.2020 è così determinato:

Tabella 19 – Fondo rischi legali afferenti al contenzioso

FONDO CONTENZIOSO PRESUNTO ALLA DATA DEL 31.12.2020	
VALORE FONDO ALLA DATA DEL 31.12.2019	66.381.620,01
UTILIZZI FONDO NEL CORSO DEL 2019	-1.284.348,42
VALORE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CONTENZIOSO, AGGIORNATO, STANZIATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020	22.341.697,58
VALORE FONDO AL 31.12.2020	87.438.969,17

Al valore elevato di tale accantonamento devono sommarsi anche i rilevanti stanziamenti destinati al pagamento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze di condanna dell'Ente, spesso originate da non corrette procedure di spesa assunte in epoche lontane, nonché i pagamenti connessi agli atti giudiziari di pignoramento presso il Tesoriere regionale. Infatti, la Regione deve contrastare in maniera significativa la presenza di numerose procedure esecutive, di sovente connesse ai pignoramenti subiti in qualità di terzo o di "presunto terzo (ove si consideri che inspiegabilmente l'ente talvolta è condannato a pagare, nonostante vengano conseguentemente rese dichiarazioni negative in ordine all'esistenza di rapporti debitori), oltre che fare fronte alle richieste di "presunti creditori" che, talvolta, anche grazie alla confusione connessa al susseguirsi di cessioni di crediti, instaurano contenziosi capziosi, spesso infondati e sicuramente discutibili (pignoramenti di pignoramenti), cercando di rivalersi sulla Regione. Il proliferare di queste procedure non è indolore, amplia il valore del contenzioso e, per il complesso meccanismo sottostante la formazione di tale fondo rischia di aumentare le rigidità del bilancio

A.7. Costituzione del fondo perdite degli organismi partecipati

Anche in sede di bilancio di previsione 2021/2023 è stata verificata la necessità di costituire il Fondo per la copertura delle perdite delle società partecipate di cui all'articolo 21 rubricato "Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali" del decreto legislativo 19 Agosto 2016, n. 175, e alla luce degli orientamenti forniti dalla Magistratura contabile con la Delibera N.4/SEZAUT/2015/INPR.

Infatti, il conteggio del fondo è effettuato rispettando il dettato normativo previsto succitato dal comma 1 dell'articolo 21 della legge n. 175 del 19 Agosto 2016 che recita: *"Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione."*

Così come avvenuto in occasione della predisposizione dei precedenti bilanci di previsione, il fondo in oggetto è stato costituito basandosi sui dati degli ultimi bilanci approvati dalle società (bilanci di

esercizio 2019) o sulla base di situazioni contabili più recenti o sulla base del progetto di bilancio 2020 se già predisposto dall'organo amministrativo; in sede di assestamento del bilancio di previsione 2021 i dati saranno ricalcolati con i risultati dei bilanci di esercizio 2020 delle società partecipate.

Il dettaglio è il seguente:

Società con perdita d'esercizio ultimo bilancio approvato

Per la società Ferrovie della Calabria S.r.l., pur in presenza di una perdita di esercizio 2019 (Euro -1.051.283) non è stato effettuato alcun accantonamento perché dalla situazione contabile 2020, trasmessa dalla società partecipata, risulta un utile al 30.05.2020 (euro 1.384.986).

Società in utile

Nessun appostamento è stato previsto per le società che hanno raggiunto nell'ultimo bilancio approvato (2019) un utile d'esercizio o il pareggio di bilancio. (Banca Popolare Etica S.p.A., Comalca S.c.r.l., Sorical S.p.A. in liquidazione, Sacal S.p.A., Terme Sibarite S.p.A., Fondazione Film Commission e Fondazione Mediterranea Terina). Per la società FinCalabra S.p.A., nonostante il bilancio di esercizio 2019 si sia chiuso in utile, viene previsto un accantonamento di euro 218.481 poiché dalla situazione contabile 2020, trasmessa dalla società partecipata, risulta una perdita di esercizio al 30.06.2020 (euro 218.481).

Società in stato di fallimento e liquidazione

Si precisa che per le società che nel corso dell'anno si trovano in stato di liquidazione o fallimento non è stato previsto alcun accantonamento (Aeroporto di S. Anna S.p.A. in fallimento, Comac S.r.l. in fallimento, Comarc S.r.l. in liquidazione, Consorzio Cies in fallimento, Somesa S.r.l. in liquidazione, Progetto Magna Graecia S.r.l. in fallimento, Sogas S.p.A. in fallimento, Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione, Fondazione Field in liquidazione, Fondazione Calabria Etica in liquidazione e Fondazione Calabresi nel mondo in liquidazione).

Alla luce di quanto su espresso l'importo dell'accantonamento al fondo per le perdite delle società partecipate, nel bilancio di previsione 2021_2023, è pari ad euro 218.481.

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa:

Tabella 20 - Analisi per fondo società partecipate

Denominazione (Ragione Sociale)	Percentuale di partecipazione della Regione Calabria	Risultato Esercizio Ultimo Bilancio approvato (2019)	Situazione contabile aggiornata 2020	Perdita Esercizio calcolata in proporzione alla quota di partecipazione	Quota accantonamento bilancio 2021
Aeroporto S. Anna S.p.a. in fall.	14,11%	SOCIETA' IN FALLIMENTO			No accantonamento società in fallimento
Banca Popolare Etica	0,22%	€ 6.267.836,00	//	UTILE	No accantonamento società in utile o pareggio di bilancio
Co.Ma.C. S.r.l. in FALL.	77,61%	SOCIETA' IN FALLIMENTO			No accantonamento società in fallimento
Comalca S.c.r.l.	27,28%	€ 100.940,00	//	UTILE	No accantonamento società in utile o pareggio di bilancio
Comarc S.r.l. in liquidazione	20,98%	SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE			No accantonamento società in liquidazione
Consorzio Cies in Fall.	1,46%	SOCIETA' IN FALLIMENTO			No accantonamento società in fallimento
Ferrovie della Calabria S.r.l.	100,00%	1.051.283,00	UTILE	UTILE	Nessun accantonamento poiché la situazione contabile aggiornata 2020, trasmessa dalla società, risulta in utile
Fincalabra S.p.a.	100,00%	14.178,00	218.481,00	218.481,00	-€ 218.481,00
Progetto Magna Graecia S.r.l. in fallimento	51,00%	SOCIETA' IN FALLIMENTO			No accantonamento società in fallimento
Sacal S.p.a.	9,27%	€ 1.027.809,00	//	UTILE	No accantonamento società in utile o pareggio di bilancio
Sogas S.p.a. in fall.	13,02%	SOCIETA' IN FALLIMENTO			No accantonamento società in fallimento
So.Me.Sa. S.r.l. in liquidazione	50,00%	SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE			No accantonamento società in liquidazione
So.Ri.Cal. S.p.a. in liquidazione	53,50%	€ 484.370,00	//	UTILE	No accantonamento società in utile o pareggio di bilancio
Stretto di Messina S.p.a. in liquidazione	2,58%	SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE			No accantonamento società in liquidazione
Terme Sibarite S.p.a.	100,00%	€ 34.864,00	//	UTILE	No accantonamento società in utile o pareggio di bilancio

FONDAZIONI					
Fondazione FIELD in liquidazione	100,00%	FONDAZIONE IN LIQUIDAZIONE			No accantonamento fondazione in liquidazione
Fondazione Calabria Etica (in house) in liquidazione	100,00%	FONDAZIONE IN LIQUIDAZIONE			No accantonamento fondazione in liquidazione
Fondazione Film Commission	100,00%	€ 2.268,00	//	UTILE	No accantonamento fondazione in utile o pareggio di bilancio
Fondazione Mediterranea Terina (in house)	100,00%	€ 247.951,00	//	UTILE	No accantonamento fondazione in utile o pareggio di bilancio
Fondazione Calabresi nel Mondo (in house) in liquidazione	100,00%	FONDAZIONE IN LIQUIDAZIONE			No accantonamento fondazione in liquidazione
TOTALE					€ 218.481,00

B) Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Come indicato ai paragrafi precedenti il risultato di amministrazione presunto calcolato sulla base dei dati da preconsuntivo, come indicato nei paragrafi precedenti, ammonta a euro 1.291.180.118,2 e la composizione dello stesso è declinata nella tabella seguente:

Tabella 21 - Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2020

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020	392.060.531,85
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni)	103.051.750,27
Fondo anticipazioni liquidità	138.399.842,14
Fondo perdite società partecipate	3.767.510,00
Fondo contenzioso	87.438.969,17
Altri accantonamenti	45.125.263,96
B) Totale parte accantonata	769.843.867,39
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	40.780.781,25
Vincoli derivanti da trasferimenti	241.295.841,42
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	7.468.115,54
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	14.618.653,04
Altri vincoli	293.646.257,82
C) Totale parte vincolata	597.809.649,07
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-76.473.398,23
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

Specificamente, in merito alle quote accantonate, elencate nell'allegato A/1, alla presente, si precisa che:

- ✓ Il Fondo crediti di dubbia esigibilità è dato dall'importo di tale fondo risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2019, pari ad euro 382.682.155,52, a cui viene sommato l'importo del FCDE presente nel bilancio di previsione 2020, per come modificato a seguito dell'assestamento del bilancio 2020-2022 in corso di adozione, pari ad euro 9.378.376,33⁴, ed è complessivamente pari ad euro 392.060.531,85.

⁴ Specificamente, per come esplicitato nei precedenti paragrafi, a seguito dello spostamento dall'anno 2020 all'annualità 2021, degli stanziamenti connessi all'emissione degli avvisi di accertamento della tassa auto, della tassa sulle concessioni regionali e dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (47,7M euro), integralmente accantonati al FCDE, il valore iniziale di tale fondo, pari inizialmente ad euro 55.022.456,33, è stato ridotto di tali importi; oltre a ciò il fondo in questione è stato incrementato in ragione delle nuove iscrizioni avvenute nel corso dell'anno 2020, per euro 2.055.920,00.

- ✓ Il fondo per **residui perenti**, pari ad euro 103.051.750,267 costituisce il 70% del valore complessivo di tali residui (euro 147.216.786,09) alla data di predisposizione del Bilancio di previsione;
- ✓ Il valore dell'**anticipazione di liquidità** di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 4, data del 31.12.2019, pari complessivamente ad euro 138.399.842,14 è la risultanza delle due componenti dell'anticipazione, ovvero dell'importo necessario a finanziare debiti diversi da quelli sanitari, di cui all' art. 2, del citato D.L. 35/2013, pari a euro 60.754.091,86, e di quella relativa al finanziamento dei debiti sanitari, di cui all'art.3 del D.L. 35/2013, pari ad euro 77.645.750,28. Il valore delle stesse è determinato, sulla base delle indicazioni della magistratura contabile e sulla base del piano di ammortamento, per ciò che concerne l'anticipazione di liquidità di cui all'art. 2 del D.L. 35/2013, nonché delle indicazioni contenute al paragrafo 3.20 bis dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e delle disposizioni contenute nella legge 208/2015, per la componente dell'anticipazione contratta ai sensi dell'art. 3 D.L. 35/2013;
- ✓ Il **Fondo perdite per società** è determinato in euro 3.767.510,00 ed è, sostanzialmente, pari all'importo di tale fondo risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2019, in quanto nell'anno 2020, in ragione delle risultanze dei bilanci delle società in cui la Regione ha partecipazioni, non è stato necessario accantonare alcun importo;
- ✓ la composizione del **Fondo contenzioso** pari ad euro 87.438.969,17, è stata dettagliatamente illustrata nel paragrafo A.6 ed è pari al valore del fondo risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2019, al netto degli utilizzi (euro 1.284.348,42), e all'ulteriore importo stanziato nel bilancio di previsione 2020 aggiornato;
- ✓ infine, è presente il rilevante importo di euro 45.125.263,96 afferente alle somme prudenzialmente accantonate al fine di destinarle a riequilibrare eventuali riduzioni di entrata o maggiori accantonamenti ai fondi di cui al d.lgs. 118/2011, pari alla somma del valore che al 31.12.2019 vale 30.500.000,00 e delle somme stanziate nel bilancio di previsione 2020, per la medesima finalità, pari ad euro 14.625.263,96.

In relazione poi alle quote vincolate del risultato di amministrazione dettagliatamente elencate nell'allegato accluso alla presente (allegato A/2), si specifica che le stesse, pari ad euro 597.809.649,07 euro, sono state calcolate sommando al valore dei singoli capitoli presenti al 31.12.2019, pari ad euro 575.471.883,02, gli accertamenti registrati nell'anno 2020 di capitoli aventi natura vincolata (euro 82.385.763,6), detraendo dagli stessi le quote impegnate nel corso dell'anno 2020 (euro 57.992.077), al netto dalle quote accantonate al Fondo crediti di dubbia esigibilità riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (tab. seguente).

Tabella 22 - Riepilogo composizione risorse vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2020

TOTALE RISORSE VINCOLATE	599.865.569,07
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (i/1)	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (i/2)	2.055.920,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (i/3)	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (i/4)	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (i/5)	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (i=i/1+i/2+i/3+i/4+i/5)	2.055.920,00
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/1=h/1-i/1)	40.780.781,25
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/2=h/2-i/2)	241.295.841,42
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/3=h/3-i/3)	7.468.115,54
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/4=h/4-i/4)	14.618.653,04
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/5=h/5-i/5)	293.646.257,82
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l=h-i)⁽¹⁾	597.809.649,07

Inoltre, tra le quote vincolate di tale risultato di amministrazione, complessivamente pari ad oltre 597,8 milioni di euro, si rinvencono ancora, in attesa del Giudizio di parifica del rendiconto dell'anno 2019, i 27 milioni di euro ricevuti a seguito della chiusura dei contratti derivati segnalando che, a seguito dell'Accordo Stato Regioni del 5 novembre scorso, l'art. 144, comma 2, del Disegno di legge sul Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 novembre 2020), apporta diverse modifiche al decreto legislativo 118 del 2011, tra cui l'integrazione del paragrafo 3.23 dell'allegato 4/2 prevedendo *"che le somme ricevute dall'ente in caso di estinzione anticipata di uno strumento finanziario derivato (cd. mark to market), a seguito della chiusura di tutti i debiti coperti da strumenti finanziari derivati, possano essere destinate oltre che alla riduzione di altri debiti dell'ente, anche al ripiano del disavanzo 2020 e 2021 correlato all'emergenza COVID-19"*.

C) Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente

In merito all' utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto si specifica che la quota applicata nel bilancio di previsione 2021 è pari ad euro 138.399.842,14, ovvero alla sola quota accantonata per l'anticipazione di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del D.L. 35/2013.

D) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

L'elenco delle spese di investimento finanziate da indebitamento è allegato alla presente nota integrativa e riguarda sia le spese per programmi comunitari 2014/2020 (FESR e FEASR) che quelle connesse agli interventi di messa in sicurezza delle scuole calabresi.

E) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Si riporta di seguito l'elenco delle garanzie prestate dalla Regione, per come comunicate dai competenti Dipartimenti regionali.

Tabella 23 – Elenco delle garanzie fideiussorie

TIPOLOGIA	IMPORTO ANNUALE
Garanzia fideiussoria n. 0000000019868922/002 rilasciata dalla Regione, ai sensi della legge regionale n. 12/2006, sul contratto di mutuo acceso per la definitiva liquidazione del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle Crati	1.553.671,39
Garanzia fideiussoria n. 0000000019868930/001 rilasciata dalla Regione, ai sensi della legge regionale n. 12/2006, sul contratto di mutuo acceso per la definitiva liquidazione del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle Crati	
Garanzia fideiussoria n. 0000000019868932/001 rilasciata dalla Regione, ai sensi della legge regionale n. 12/2006, sul contratto di mutuo acceso per la definitiva liquidazione del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle Crati	

F) Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

La Regione Calabria non ha più contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

G) Elenco organismi e enti strumentali

Con la Delibera della Giunta regionale n. 631 del 30.12.2019 è stato aggiornato l'elenco contenente gli organismi strumentali, gli enti controllati e partecipati, le società del "Gruppo Amministrazione Pubblica" per l'anno 2020, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. e dall'allegato 4/4.

Pertanto alla luce di tale aggiornamento, l'elenco del "Gruppo Amministrazione Pubblica" suddiviso nelle cinque categorie previste, è il seguente:

- 1) organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:
 - Consiglio regionale della Calabria;
- 2) enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 11-ter, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:
 - Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC);
 - Azienda Forestale della Regione Calabria (AFOR) in liquidazione;
 - Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA);
 - Azienda Calabria Lavoro;
 - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL);
 - Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (AZIENDA CALABRIA VERDE);
 - Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale (ATERP Calabria);
 - Istituto regionale per la Comunità Arberesh di Calabria in liquidazione;
 - Istituto regionale per la Comunità Grecanica di Calabria in liquidazione;
 - Istituto regionale per la Comunità Occitana in liquidazione;

- Ente per i Parchi Marini Regionali;
 - Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività produttive Regione Calabria (CORAP);
 - Fondazione “Mediterranea Terina Onlus”;
 - Fondazione “Field” in liquidazione;
 - Fondazione “Calabria Etica” in liquidazione;
 - Fondazione “Calabresi nel mondo” in liquidazione;
 - Fondazione “Film Commission”;
- 3) enti strumentali partecipati dall'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:
- Autorità regionale dei trasporti della Calabria (ART-CAL);
- 4) società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo come definite dall'articolo 11-quater, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:
- partecipazioni dirette:
 - o Consorzio Mercato Agricolo Alimentare Calabria srl – “Comac srl” in fallimento;
 - o Fincalabra SpA;
 - o Terme Sibarite SpA;
 - o Società Risorse Idriche Calabresi Spa – “Sorical Spa” in liquidazione;
 - o Ferrovie della Calabria Srl;
 - o Somesa Srl in liquidazione;
 - o Progetto Magna Graecia srl in fallimento;
 - partecipazioni indirette:
 - o Fersav Srl in fallimento;
 - o Calabria Impresa e Territori Srl in fallimento;
- 5) società partecipate dall'amministrazione pubblica capogruppo come definite dall'articolo 11-quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:
- Co.m.a.r.c. Srl in liquidazione;
 - Co.Me.Tra. scarl (partecipazione indiretta).

Si riporta di seguito l'elenco delle complessive partecipazioni regionali con l'indicazione della relativa quota posseduta alla data odierna.

Tabella 24 – Elenco partecipazioni dirette

Elenco partecipazioni dirette con indicazione della relativa quota percentuale		
.	Denominazione (Ragione Sociale)	Quota percentuale di partecipazione della Regione Calabria
1	Aeroporto S. Anna S.p.A. in fallimento	14,11%
2	Banca Popolare Etica Soc. Coop. per azioni	0,22%
3	Co.Ma.C. S.r.l. in fallimento	77,61%
4	Comalca S.c.r.l.	27,29%
5	Comarc S.r.l. in liquidazione	20,98%
6	Consorzio Cies in fallimento	1,46%
7	Ferrovie della Calabria S.r.l.	100,00%
8	Fincalabra S.p.A.	100,00%
9	Progetto Magna Graecia S.r.l. in fallimento	51,00%
10	Sacal S.p.A.	9,27%
11	Sogas S.p.A. in fallimento	13,02%
12	So.Me.Sa. S.r.l. in liquidazione	50,00%
13	So.Ri.Cal. S.p.A. in liquidazione	53,50%
14	Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione	2,58%
15	Terme Sibarite S.p.A.	100,00%

Si precisa, infine, che per gli Organismi e gli Enti strumentali seguenti, le deliberazioni consiliari di approvazione dei bilanci consuntivi degli ultimi tre esercizi sono consultabili nella banca dati del Consiglio regionale della Calabria

<http://www.consiglioregionale.calabria.it/portale/BancheDati/PL/DCForm>:

- Consiglio regionale della Calabria;
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL)
- Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA)
- Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC)
- Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale (ATERP Calabria)
- Azienda Calabria lavoro;
- Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (AZIENDA CALABRIA VERDE)
- Ente per i Parchi Marini Regionali;
- Istituto regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria;
- Istituto regionale per la Comunità Grecanica di Calabria;
- Istituto regionale per la Comunità Occitana.

H) Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

H.1 I residui presunti

Nell'attuale stesura del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 sono riportati i risultati provvisori di preconsuntivo.

I residui attivi ad oggi risultano essere complessivamente pari ad euro 7.078.497.200,26, di cui euro 343.138.000,12 sono connessi ai residui relativi alle entrate per conto terzi e per partite di giro, mentre i residui passivi risultano essere pari ad euro 6.082.142.740,92, di cui 986.904.040,49 sono connessi ai residui sulle entrate per conto terzi e per partite di giro.

Tali importi saranno modificati in sede di approvazione del rendiconto 2020.

H.2 Le entrate e le spese ricorrenti e non ricorrenti

In ossequio alle determinazioni contenute all'allegato 4/1 al decreto legislativo 118/2011, le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi; le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Tale articolazione è esplicitata nei prospetti compiegati alla presente (Prospetti n. 3 e n. 4).



Regione Calabria

ALLEGATO ALLA NOTA INTEGRATIVA

- Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione -

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 1/1/ 2020	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (con segno -1)	Risorse accantonate stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio 2020	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-2)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/ 2020
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo anticipazioni liquidità						
U1204092401	RIMBORSO DELL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CONCESSA DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER FAR FRONTE AI PAGAMENTI DEI DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI DIVERSI DA QUELLI FINANZIARI E SANITARI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2012 (ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35 - DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 14 MAGGIO 2013 - ART. 8 DELLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2013, N. 30)	62.670.172,25	- 62.670.172,25	60.754.091,86		60.754.091,86
U8201044301	FONDO PER L'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.L. 8/4/2013 N. 35 (ARTICOLO 1, COMMA 7 E SEGUENTI DEL D.L. 13 NOVEMBRE 2015, N. 179)	79.818.084,17	- 79.818.084,17	77.645.750,28		77.645.750,28
Totale Fondo anticipazioni liquidità		142.488.256,42	- 142.488.256,42	138.399.842,14	-	138.399.842,14
Fondo perdite società partecipate						
U8201043601	ACCANTONAMENTO DI RISORSE DA DESTINARE AL FONDO PER LA COPERTURA DELLE PERDITE RISULTANTI DAI BILANCI DI ESERCIZIO DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE REGIONALE (ART 9, COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE DEL 30/12/15 N.32)	3.767.510,00				3.767.510,00
Totale Fondo perdite società partecipate		3.767.510,00	-	-	-	3.767.510,00
Fondo contenzioso						
U8201043701	FONDO PER ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSI (ALLEGATO 4.2 PARAGRAFO 5.2 LETTERA H DEL D.LGS 23.6.2011 N.118)	66.381.620,01	- 1.284.348,42	22.341.697,58		87.438.969,17
Totale Fondo contenzioso		66.381.620,01	- 1.284.348,42	22.341.697,58	-	87.438.969,17
Fondo crediti di dubbia esigibilità ⁽³⁾						
U8201044101	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE (ART.46 DEL D.LGS 118/2011)	382.682.155,52		9.378.376,33		392.060.531,85
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		382.682.155,52	-	9.378.376,33	-	392.060.531,85
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)						
U0700310101	RESIDUI PASSIVI DI PARTE CORRENTE PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI (ARTT.51, COMMA 2, LETT. G) E 60, COMMA 3, DEL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118) (SPESE OBBLIGATORIE).	17.883.235,68				17.883.235,68
U0700320101	RESIDUI PASSIVI DI PARTE IN CONTO CAPITALE PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI (ARTT.51, COMMA 2, LETT. G) E 60, COMMA 3, DEL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118) (SPESE OBBLIGATORIE).	91.291.975,24	- 8.747.800,93	2.624.340,28		85.168.514,59
Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)		109.175.210,92	- 8.747.800,93	2.624.340,28	-	103.051.750,27
Altri accantonamenti ⁽⁴⁾						
U9200301501	ACCANTONAMENTO DI RISORSE DERIVANTI DA ECONOMIE DI GESTIONE EFFETTUATE SU CAPITOLI FINANZIATI DA RISORSE AUTONOME AL FINE DI RIEQUILIBRARE EVENTUALI E NON PREVEDIBILI RIDUZIONI DI ENTRATA O MAGGIORI ACCANTONAMENTI AI FONDI DI CUI AL D.LGS. 118/2011	30.500.000,00		14.625.263,96		45.125.263,96
Totale Altri accantonamenti		30.500.000,00	-	14.625.263,96	-	45.125.263,96
Totale		734.994.752,87	- 152.520.405,77	187.369.520,29	-	769.843.867,39

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione

(1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.

(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-), le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del

(3) Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli

(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti esec. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui); (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non rimpugnati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al primo esercizio del bilancio di previsione	
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) + (b) - (c)-(d)-(e) + (f)	(i)	
Vincoli derivanti dalla legge												
E1104000501	ENTRATE DERIVANTI DAL RECUPERO DELL'EVASIONE FISCALE CONCERNENTE L'IMPOSTA SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (RAP) DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE (ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 2012, N. 27 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 385 DEL 27 AGOSTO 2012)	U0100311901	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI (ART.5 DELLA LEGGE REGIONALE 5.5.90, N.30).	5.601.736,12	-	1.923.764,62	-	-	-	3.677.971,50	-	
E1104000501	ENTRATE DERIVANTI DAL RECUPERO DELL'EVASIONE FISCALE CONCERNENTE L'IMPOSTA SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (RAP) DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE (ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 2012, N. 27 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 385 DEL 27 AGOSTO 2012)	U0100311902	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (ART.5 DELLA LEGGE REGIONALE 5.5.90, N.30).	1.309.358,54	-	520.000,00	-	-	-	789.358,54	-	
E1104000501	ENTRATE DERIVANTI DAL RECUPERO DELL'EVASIONE FISCALE CONCERNENTE L'IMPOSTA SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (RAP) DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE (ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 2012, N. 27 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 385 DEL 27 AGOSTO 2012)	U1201012301	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI REGIONALI, IVI COMPRESSE LE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE.	1.039.934,08	-	1.039.934,08	-	-	-	-	-	
E1104000501	ENTRATE DERIVANTI DAL RECUPERO DELL'EVASIONE FISCALE CONCERNENTE L'IMPOSTA SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (RAP) DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE (ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 2012, N. 27 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 385 DEL 27 AGOSTO 2012)	U1201012302	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI REGIONALI, SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE.	600.000,00	-	-	-	-	-	600.000,00	-	
E3402000501	VERSAMENTO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA CORRESPONDE DALLE CONTROPARTI SOCCOMBENTI (ART. 27 DEL C.C.N.L. - COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI DEL 14.09.2000 - ART. 3 LEGGE REGIONALE 10.10.2002, N. 39).	U1204040501	SPESE PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI SPETTANTI AGLI AVVOCATI IN SERVIZIO PRESSO L'AVVOCATURA REGIONALE CORRESPONDE DALLE CONTROPARTI SOCCOMBENTI - RETRIBUZIONI (ART.27 DEL C.C.N.L. - COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI DEL 14.09.2000 - ART.3 LEGGE REGIONALE 10.10.2002, N.39).	101.894,67	-	101.894,67	-	-	-	-	-	
E3402001801	ENTRATE DERIVANTI DAI TAGLI STRAORDINARI NEI BOSCHI APPARTENENTI AI COMUNI E AD ALTRI ENTI (ART. 31 DEL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 3267)	U2204091201	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO RUSTICO DI COMUNI ED ALTRI ENTI (ART. 131 DEL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 3267)	25.053,35	-	-	-	-	-	25.053,35	-	
E3402000300	ENTRATE DERIVANTI DALLE SANZIONI PENALI ED AMMINISTRATIVE APPLICATE PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE INERENTI LA REALIZZAZIONE DI OPERE IN ASSENZA O IN DIFFORMITA' DEL NULLA-OSTA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE (ART.163 E 164 DEL D.L.VO 29.10.99, N.490).	U3201012900	SPESE PER LA SALVAGUARDIA E LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E DI RECUPERO DELLE AREE DEGRADATE (ART.164, COMMA 4, DEL D.L.VO 29.10.1999, N. 490).	9.674,15	-	-	-	-	-	9.674,15	-	
E3402000301	ENTRATE DERIVANTI DALLE SANZIONI PENALI ED AMMINISTRATIVE APPLICATE PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE INERENTI LA REALIZZAZIONE DI OPERE IN ASSENZA O IN DIFFORMITA' DEL NULLA-OSTA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE (ART.167 DEL D.L.VO 22.01.2004, N.42).	U3201012901	SPESE PER LA SALVAGUARDIA E LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E DI RECUPERO DELLE AREE DEGRADATE (ART.167 DEL D.L.VO 22.01.2004, N. 42).	338.719,95	-	-	-	-	-	338.719,95	-	
E3401000501	TRASFERIMENTO DI SOMME DERIVANTI DAI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER GLI ILLECITI AMBIENTALI IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO (ART. 136 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 3 APRILE 2006, N. 152)	U3201014301	SPESE PER OPERE DI RISANAMENTO E DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO DEI CORPI IDRICI (ART. 136 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 3 APRILE 2006, N. 152)	43.593,37	-	-	-	-	-	43.593,37	-	
E0110111001	ENTRATE DERIVANTI DALLA PRODUZIONE DI IDROCARBURI OTTENUTA A SEGUITO DELLA CONCESSIONE DELLA COLTIVAZIONE SITIATA NEL SOTTOFONDO DEL MARE TERRITORIALE ADIACENTE AL COMUNE DI CROTONE, IN RAGIONE DEL VALORE DELL'ALLOQUOTA CALCOLATA IN BASE ALL'ART. 19 DEL D.L.VO 25.11.96, N.625 (ART.20 E 22 DEL D.L.VO 23.11.96, N.625 - ART.37 TER, COMMA 12, LEGGE REGIONALE 22.9.98, N.10 - ART. 20B DELLA LEGGE REGIONALE 26.6.2003, N.8 - ART. 3, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 11.8.2004, N.18 - ART. 3, COMMI 1 E 2, DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2008, N.40).	U3201050401	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA FRA LA REGIONE E I COMUNI DI CROTONE, ISOLA CAPO RIZZUTO, CIRÒ MARINA, STRONGOLI CRUCOLI, CIRÒ CUTRO E MELISSA, DIRITTO ALLO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE E DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E AL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE NEI TERRITORI AFFERENTI I COMUNI INDICATI - (ART. 20, COMMI 1 E 2, COMMA 1, DEL D.L.VO DEL 25.11.1996, N. 625 - ART. 20, LEGGE REGIONALE 17.8.2005, N. 13)	5.988.128,73	-	2.883.193,85	-	-	-	3.104.934,88	-	
E3402002101	ENTRATE DERIVANTI DAI DIRITTI DI SEGRETERIA E DAI DIRITTI DISTRIBUITIVA DELLE ISTANZE RELATIVE AL RILASCIO DI NULLA OSTA IDROGEOLOGICO PER CIO CHE ATTENE I MOVIMENTI TERRA (REGIO DECRETO N. 1126 DEL 1923, ART.21 - DGR N. 218 DEL 20 MAGGIO 2011)	U3204051801	SPESE FINALIZZATE ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLA MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO E DI TAGLI BOSCHIVI (REGIO DECRETO N. 1126 DEL 1923, ART.21 - DGR N. 218 DEL 20 MAGGIO 2011)	514.783,49	-	-	-	-	-	514.783,49	-	
E3404002400	ENTRATE DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DI SOMME VERSATE DA ISTITUTI DI CREDITO CONTROPARTI DELLA REGIONE CALABRIA IN OPERAZIONI DI FINANZA DERIVATA (SWAP) A TITOLO DI MARK TO MARKET PER L'ESTINZIONE CONSENSUALE DEI CONTRATTI E/O A TITOLO DI ONERI RICONOSCIUTI ALL'AMMINISTRAZIONE PER LA DEFINIZIONE IN VIA TRANSATTIVA DEI RELATIVI CONTENZIOSI (D.G.R. n. 42 DEL 20 FEBBRAIO 2014)	UR201043501	ACCANTONAMENTO DELLE RISORSE GENERATE DALL'ESTINZIONE DEI CONTRATTI AVENTI PER OGGETTO GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	27.544.229,00	-	-	-	-	-	27.544.229,00	-	
E9201015001	ENTRATE DERIVANTI DAL TRASFERIMENTO DELLE SOMME GIACENTI SULLA CONTABILITA' SPECIALE N. 2762450 NECESSARIE ALL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE DI CONDANNA DERIVANTI DAL CESSATO CONTESTO EMERGENZIALE IN MATERIA DI RIFIUTI, BONIFICHE E DEPURAZIONE DELLE ACQUE (COCDPC N. 448 DEL 24 APRILE 2017)	UR090301001	SOMME DERIVANTI DALLA CONTABILITA' SPECIALE 0762450 E DESTINATE ALLA ESECUZIONE DELLE SENTENZE DI CONDANNA DERIVANTI DAL CESSATO CONTESTO EMERGENZIALE IN MATERIA DI RIFIUTI, BONIFICHE E DEPURAZIONE DELLE ACQUE (COCDPC N. 448 DEL 24 APRILE 2017)	8.189.752,24	-	8.189.752,24	-	-	-	-	-	
E1103000201	RISCOSSIONE DELLE TARIFFE, VERSATE PER L'ANNO 2014 E PRECEDENTI DA PARTE DEI SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO, PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI RELATIVO AL CONFERIMENTO IN IMPIANTO E A QUELLO IN DISCARICA (ARTICOLO 1 E 2, COMMI 1 E 2, LEGGE REGIONALE 12 APRILE 2013, N. 18)	UR200301401	SOMME PROVENIENTI DA RUOLI RELATIVI AL PERIODO DI GESTIONE DEL COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA RIFIUTI NELLA REGIONE CALABRIA	6.139.565,97	4.132.463,02	6.139.565,97	-	-	-	4.132.463,02	-	
Totale vincoli derivanti dalla legge (h/1)				57.446.423,66	4.132.463,02	20.798.105,43	-	-	-	40.780.781,25	-	

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (+) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non reimpegnati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)-(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
Vincoli derivanti da Trasferimenti											
E0232710101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA COSTITUZIONE DI UNITA' TECNICHE DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, ALLA VALUTAZIONE ED AL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI (ART.1, COMMI 1 E 8, DELLA LEGGE 17.5.99, N.144 - DELIBERAZIONE CIPE 9.5.2003, N. 17).	U0100410801	SPESE PER LA COSTITUZIONE DI UNITA' TECNICHE DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, ALLA VALUTAZIONE ED AL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI (ART.1, COMMI 1 E 8, DELLA LEGGE 17.5.99, N.144).	40.034,57	-	-	-	-	-	40.034,57	-
E0232710101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA COSTITUZIONE DI UNITA' TECNICHE DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, ALLA VALUTAZIONE ED AL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI (ART.1, COMMI 1 E 8, DELLA LEGGE 17.5.99, N.144 - DELIBERAZIONE CIPE 9.5.2003, N. 17).	U0100410803	SPESE PER LA COSTITUZIONE DI UNITA' TECNICHE DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, ALLA VALUTAZIONE ED AL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (ART.1, COMMI 1 E 8, DELLA LEGGE 17.5.99, N.144).	20.644,95	-	-	-	-	-	20.644,95	-
E0232710101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA COSTITUZIONE DI UNITA' TECNICHE DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, ALLA VALUTAZIONE ED AL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI (ART.1, COMMI 1 E 8, DELLA LEGGE 17.5.99, N.144 - DELIBERAZIONE CIPE 9.5.2003, N. 17).	U0100410804	SPESE PER LA COSTITUZIONE DI UNITA' TECNICHE DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, ALLA VALUTAZIONE ED AL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI (ART.1, COMMI 1 E 8, DELLA LEGGE 17.5.99, N.144) - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	600,00	-	-	-	-	-	600,00	-
E0232710101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA COSTITUZIONE DI UNITA' TECNICHE DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, ALLA VALUTAZIONE ED AL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI (ART.1, COMMI 1 E 8, DELLA LEGGE 17.5.99, N.144 - DELIBERAZIONE CIPE 9.5.2003, N. 17).	U0100410805	SPESE PER LA COSTITUZIONE DI UNITA' TECNICHE DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, ALLA VALUTAZIONE ED AL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI (ART.1, COMMI 1 E 8, DELLA LEGGE 17.5.99, N.144) - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	11.067,84	-	-	-	-	-	11.067,84	-
E0220410101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI DA DESTINARE ALLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI A TITOLO DI RIMBORSO PER LE ATTIVITA' INERENTI ALLA COMUNICAZIONE POLITICA RADIODIFFUSIVA E AI MESSAGGI RADIODIFFUSIVI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE (ART.4, LEGGE 22.2.2000, N.28).	U0100810901	SPESE PER CONTRIBUTI DA DESTINARE ALLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI A TITOLO DI RIMBORSO PER LE ATTIVITA' INERENTI ALLA COMUNICAZIONE POLITICA RADIODIFFUSIVA E AI MESSAGGI RADIODIFFUSIVI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE (ART.4, LEGGE 22.2.2000, N.28).	54.582,29	-	44.757,58	-	-	-	9.824,71	-
E0230521901	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI BACINO REGIONALE RELATIVO ALL'ASSETTO DEL TERRITORIO E ALLA DIFESA DEL SUOLO (ART. 31 LEGGE 18.8.89, N.183 E ART. 9 LEGGE 7.8.90, N. 253).	U0211220601	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI BACINO REGIONALE RELATIVO ALL'ASSETTO DEL TERRITORIO E ALLA DIFESA DEL SUOLO (ART.31 DELLA LEGGE 18.8.89, N.183 E ART.9 DELLA LEGGE 7.8.90, N.253).	4.380.532,49	-	-	-	-	-	4.380.532,49	-
E0231420201	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO AGGIORNATO 1988-1990 E DEL RELATIVO SECONDO PIANO ANNUALE DI ATTUAZIONE - AZIONI ORGANICHE NN. 1, 4, 6E 10 (LEGGE 1.3.86, N. 64 - DELIBERA CIPE 3.8.88).	U0213420401	SPESE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI SISTEMI URBANI E PER LA RIVITALIZZAZIONE DELLE ZONE INTERNE (LEGGE 1.3.86, N.64 - AZIONE ORGANICA N.6 - SECONDO PIANO ANNUALE DI ATTUAZIONE).	863.902,80	-	-	-	-	-	863.902,80	-
E0231420701	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO AGGIORNATO 1990-1992 E DEL RELATIVO TERZO PIANO DI ATTUAZIONE - AZIONE ORGANICA N. 6 (LEGGE 1.3.86, N.64 - DELIBERE CIPE 21.12.89 E 29.3.89).	U0213420701	SPESE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI SISTEMI URBANI E PER LA RIVITALIZZAZIONE DELLE ZONE INTERNE (LEGGE 1.3.86, N. 64 - AZIONE ORGANICA N. 6 - TERZO PIANO ANNUALE DI ATTUAZIONE).	85.621,50	-	45.000,00	-	-	-	40.621,50	-
E0230510601	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI MONITORAGGIO PER IL CONTROLLO DELL'AMBIENTE MARINO COSTIERO PROSPICIENTE LA REGIONE (CONVENZIONI STIPULATE TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E LA REGIONE CALABRIA IN DATA 21.12.2000 ED IN DATA 13.11.2007 - ARTT. 2 E 3 DELLA LEGGE 31.12.82, N. 979).	U0213510301	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI MONITORAGGIO PER IL CONTROLLO DELL'AMBIENTE MARINO COSTIERO PROSPICIENTE LA REGIONE (CONVENZIONI STIPULATE TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E LA REGIONE CALABRIA IN DATA 21.12.2000 ED IN DATA 13.11.2007 - ART 2 E 3 DELLA LEGGE 31.12.82, N.979).	129.629,63	-	-	-	-	-	129.629,63	-
E0232620301	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI IN MATERIA AMBIENTALE CONFERITI ALLA REGIONE AI SENSI DELL'ART.70 DEL D.L.VO 31.3.98, N.112 (DPCM DEL 12.10.2000, DPCM DEL 13.11.2000 E DPCM DEL 22.12.2000).	U0213920101	SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI IN MATERIA AMBIENTALE CONFERITI ALLA REGIONE AI SENSI DELL'ART.70 DEL D.L.VO 31.3.1998, N.112 (DPCM DEL 12.10.2000, DPCM DEL 13.11.2000, DPCM DEL 22.12.2000).	82.965,34	-	-	-	-	-	82.965,34	-
E0230527501	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI D'INTERVENTI URGENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO (ART.1, COMMA 2, E ART.3, COMMA 2, DEL D.L. 11.6.98, N.180, CONV.CON.MODIFIC. DALLA LEGGE 3.8.98, N.267).	U0214123001	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI INTERVENTI URGENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO (ART.1, COMMA 2, E ART.3, COMMA 2, DEL D.L. 11.6.98, N.180, CONV.CON.MODIFIC. DALLA LEGGE 3.8.98, N.267).	36.433,51	-	-	-	-	-	36.433,51	-
E0232610401	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ESERCITATI DALLA GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA FERROVIE DELLA CALABRIA CONFERITI ALLA REGIONE AI SENSI DELL'ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12.11.1997, N. 422 COSI' COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 20.9.1999, N. 400 (DPCM DEL 16.11.2000).	U0222211901	SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ESERCITATI DALLA GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA FERROVIE DELLA CALABRIA - CONFERITI ALLA REGIONE AI SENSI DELL'ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12.11.1997, N. 422 COSI' COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 20.9.1999, N. 400 (DPCM DEL 16.11.2000).	493.249,56	-	-	-	-	-	493.249,56	-
E0232620601	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI VIABILITA' CONFERITI ALLA REGIONE AI SENSI DEL D.L.VO 31.3.1998, N.112 (DPCM 12.10.2000 - DPCM 13.11.2000 E DPCM 22.12.2000).	U0222320101	SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI VIABILITA' CONFERITI ALLA REGIONE AI SENSI DEL D.L.VO 31.3.1998, N.112 (DPCM 12.10.2000 - DPCM 13.11.2000 E DPCM 22.12.2000).	56.308,72	-	-	-	-	-	56.308,72	-
E0231210401	ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO DEL FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (ART.13, COMMA 4, DELLA LEGGE 12.3.99, N.68).	U0223311301	FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (ART.13, COMMA 4, DELLA LEGGE 12.3.99, N.68).	514.020,30	-	-	-	-	-	514.020,30	-
E0220521001	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L'ATTUAZIONE DELL'A.P.Q. INERENTE AL SETTORE CICLO INTERIORE DELLE ACQUE (LINEA DI PROGRAMMA A) - INTERVENTO A.3.1 - SISTEMA ESARO-CRATI-REALIZZAZIONE DELLA DIGA DELL'ALTO ESARO (ARTT. 9 E 19 DEL D.L.VO 3.4.93, N.86, ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO DEL 19.10.99).	U0228420201	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'A.P.Q. INERENTE AL SETTORE "CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE" LINEA DI PROGRAMMA A) - INTERVENTO A.3.1 - SISTEMA ESARO-CRATI-REALIZZAZIONE DELLA DIGA DELL'ALTO ESARO (ARTT.9 E 19 DEL D.L.VO 3.4.93, N.86 - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO DEL 27.10.99).	185.924,48	-	-	-	-	-	185.924,48	-
E0230220301	ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO DEL FONDO DESTINATO ALLA COPERTURA DEGLI ONERI DI AMMORTAMENTO DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI EFFETTUATI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DELLA MOBILITA' CICLISTICA (LEGGE 19.10.1998, N.366).	U0232121501	SPESE A CARICO DELLO STATO PER LA CONTRAZIONE DI MUTUI EFFETTUATI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DELLA MOBILITA' CICLISTICA (LEGGE 19.10.1998, N.366).	298.189,06	-	-	-	-	-	298.189,06	-
E0230421101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L'EROGAZIONE DI MUTUI ASSISTITI DAL CONTRIBUTO STATALE SUGLI INTERESSI PER L'ACQUISTO O LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI AL FINE DI PROMUOVERE LA PROPRIETA' DELLA CASA TRA LE CATEGORIE MENO AMBIENTI (ART.9 DEL D.L. 15.12.79, N.629 CONVERTITO NELLA LEGGE 15.2.80, N.25).	U0232220701	SPESE PER L'EROGAZIONE DI MUTUI ASSISTITI DAL CONTRIBUTO STATALE SUGLI INTERESSI PER L'ACQUISTO O LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI AL FINE DI PROMUOVERE LA PROPRIETA' DELLA CASA TRA LE CATEGORIE MENO AMBIENTI (ART.9 DEL D.L. 15.12.79, N.629 CONVERTITO NELLA LEGGE 15.2.80, N.25).	1.450.651,00	-	-	-	-	-	1.450.651,00	-
E0230421001	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE RELATIVI ALL'ACQUISTO ALLA COSTRUZIONE O AL RECUPERO DI ABITAZIONI, AL FINE DI PROMUOVERE LA PROPRIETA' DELLA CASA TRA LE CATEGORIE MENO AMBIENTI (ART.9 DEL D.L. 15.12.79, N.629 CONVERTITO NELLA L.15.2.80, N.25 E ART. 5 BIS DELLA L.5.4.85, N.118).	U0232221201	SPESE PER LA EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE RELATIVI ALL'ACQUISTO, ALLA COSTRUZIONE O AL RECUPERO DI ABITAZIONI, AL FINE DI PROMUOVERE LA PROPRIETA' DELLA CASA TRA LE CATEGORIE MENO AMBIENTI (ART.9 DEL D.L. 15.12.79, N.629 CONVERTITO NELLA L.15.2.80, N.25 E ART. 5 BIS DELLA L.5.4.85, N.118).	438.455,90	-	-	-	-	-	438.455,90	-

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati e eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (+) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non reimpegnati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
E0360210401	RECUPERO DI CONTRIBUTI CONCESSI DALLA REGIONE PER ACQUISTO, COSTRUZIONE E RECUPERO ALLOGGI (BUONI-CASA) A SEGUITO DEL VENIR MENO DELLE CONDIZIONI GIURIDICHE CHE NE LEGITTIMAVANO IL DIRITTO DA PARTE DEI BENEFICIARI (ART.2,D.L.2.1.82,N.9 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 25.3.82, N.94).	U0232221901	SPESE PER IL RUTILIZZO DELLE SOMME RESTITUITE DAI SOGGETTI NON AVENTI DIRITTO DA DESTINARE ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER ACQUISTO, COSTRUZIONE E RECUPERO DI ALLOGGI (ART.2,D.L. 23.1.82,N.9 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 25.3.82, N.94).	277.682,27	-	-	-	-	-	277.682,27	-
E0230422401	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER GLI INTERVENTI IN CONTO CAPITALE DI EDILIZIA AGEVOLATA DIRETTI AL RECUPERO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE AL RISANAMENTO DI PARTI COMUNI, AI PROGRAMMI INTEGRATI, AGLI ALLOGGI OCCUPANTI BARACCHE, A PARTICOLARI CATEGORIE SOCIALI, AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE, ALLA LOCAZIONE PROPRIETA' DIFFERITA, AGLI ALLOGGI DA CEDERE IN PROPRIETA' ALL'ADEGUAMENTO DELLA LEGGE 46/90 (ART.1 E 2, LEGGE 17/92, ART.10, LEGGE 40/93 - PUNTI 3.3.1, A.3.3.5 DELLA DELIBERA CIPE 16.3.94 - PROGRAMMA QUADRIENNALE 1992-1995).	U0232222402	SPESE PER GLI INTERVENTI IN CONTO CAPITALE DI EDILIZIA AGEVOLATA DIRETTI AL RECUPERO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE, AL RISANAMENTO DI PARTI COMUNI, AI PROGRAMMI INTEGRATI, AGLI ALLOGGI OCCUPANTI BARACCHE, A PARTICOLARI CATEGORIE SOCIALI, AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE, ALLA LOCAZIONE PROPRIETA' DIFFERITA, AGLI ALLOGGI DA CEDERE IN PROPRIETA' ALL'ADEGUAMENTO DELLA LEGGE 46/90 - TRASFERIMENTI IN CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (ART.3 LEGGE 45/78, ART.2, COMMI 1 E 2, LEGGE 17/92, ART.10, LEGGE 40/93 - PUNTI 3.3.1, A.3.3.5, DELLA DELIBERA CIPE DEL 16.3.94 - PROGRAMMA QUADRIENNALE 1992-1995).	43.987,14	-	-	-	-	-	43.987,14	-
E0230422401	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER GLI INTERVENTI IN CONTO CAPITALE DI EDILIZIA AGEVOLATA DIRETTI AL RECUPERO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE AL RISANAMENTO DI PARTI COMUNI, AI PROGRAMMI INTEGRATI, AGLI ALLOGGI OCCUPANTI BARACCHE, A PARTICOLARI CATEGORIE SOCIALI, AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE, ALLA LOCAZIONE PROPRIETA' DIFFERITA, AGLI ALLOGGI DA CEDERE IN PROPRIETA' ALL'ADEGUAMENTO DELLA LEGGE 46/90 (ART.1 E 2, LEGGE 17/92, ART.10, LEGGE 40/93 - PUNTI 3.3.1, A.3.3.5 DELLA DELIBERA CIPE 16.3.94 - PROGRAMMA QUADRIENNALE 1992-1995).	U0232222406	SPESE PER GLI INTERVENTI IN CONTO CAPITALE DI EDILIZIA AGEVOLATA DIRETTI AL RECUPERO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE, AL RISANAMENTO DI PARTI COMUNI, AI PROGRAMMI INTEGRATI, AGLI ALLOGGI OCCUPANTI BARACCHE, A PARTICOLARI CATEGORIE SOCIALI, AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE, ALLA LOCAZIONE PROPRIETA' DIFFERITA, AGLI ALLOGGI DA CEDERE IN PROPRIETA' ALL'ADEGUAMENTO DELLA LEGGE 46/90 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (ART.3 LEGGE 45/78, ART.2, COMMI 1 E 2, LEGGE 17/92, ART.10, LEGGE 40/93 - PUNTI 3.3.1, A.3.3.5, DELLA DELIBERA CIPE DEL 16.3.94 - PROGRAMMA QUADRIENNALE 1992-1995).	3.432,00	-	-	-	-	-	3.432,00	-
E0230422801	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA AGEVOLATA PER IL TRIENNIO 1996-1998 (LEGG. 45/78, LEGGE N.179/92 - DELIBERAZIONE CIPE N.151 DEL 22.12.98 - DECRETO DEL MINISTRO DEI LL.PP. - PRESIDENZA C.T.R. N.267 DEL 27.7.99).	U0232222801	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA AGEVOLATA PER IL TRIENNIO 1996-1998 (LEGG. N.45/78, LEGGE N.179/92 - DELIBERAZIONE CIPE N.151 DEL 22.12.98 - DECRETO DEL MINISTRO DEI LL.PP. - PRESIDENZA C.T.R. N.267 DEL 27.7.99).	186.823,58	-	-	-	-	-	186.823,58	-
E0230422902	ASSEGNAZIONE DI FONDI SUL C.C. N. 20120 DELLA SEZIONE AUTONOMA DELLA CC.DD.PP. RELATIVI AL FONDO SPECIALE DI ROTAZIONE ISTITUITO AI SENSI DELL'ART.5 DELLA LEGGE 17.2.92, N.179 PER LA CONCESSIONE DI RIENTRI DECENNALI FINALIZZATI ALL'ACQUISIZIONE E ALL'URBANIZZAZIONE, DA PARTE DEI COMUNI, DI AREE EDIFICABILI AD USO RESIDENZIALE NONCHE' ALL'ACQUISTO DI AREE EDIFICATE DA RECUPERARE - ENTRATE IN C/C DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (ARTT. 61 E 63 DEL D.L.VO 31.3.98, N.112 - ART.11 ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DEI LL.PP. E REGIONE CALABRIA DEL 22.05.2001).	U0232223001	SPESE PER LA CONCESSIONE DI MUTUI DECENNALI FINALIZZATI ALL'ACQUISIZIONE E ALL'URBANIZZAZIONE, DA PARTE DEI COMUNI, DI EDIFICATE AD USO RESIDENZIALE NONCHE' ALL'ACQUISTO DI AREE EDIFICATE DA RECUPERARE (ARTT.61 E 63 DEL D.L.VO 31.03.98, N.112-ART.11 DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DEI LL.PP. E REGIONE CALABRIA DEL 22.05.2001).	500.966,72	-	-	-	-	-	500.966,72	-
E0230613201	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER FAVORIRE L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI FREQUENZA DI ATTIVITA' FORMATIVE DA PARTE DEI GIOVANI FINO AL COMPLENTO DEL DICOTTESIMO ANNO DI ETA' (ART.68, LEGGE 17.5.99, N.144).	U0322114801	SPESE PER FAVORIRE L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI FREQUENZA DI ATTIVITA' FORMATIVE DA PARTE DEI GIOVANI FINO AL COMPLENTO DEL DICOTTESIMO ANNO DI ETA' (ART. 68 DELLA LEGGE 17.5.1999, N.144).	4.271.655,48	-	-	-	-	-	4.271.655,48	-
E0230713500	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO BIENNALI AI MEDICI NEOLAUREATI PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO TEORICO-PRATICO PER LA FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE, SECONDO LA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DELLA CEE N. 86/457 DEL 15.9.86 (ART. 5 DELLA LEGGE 8.4.88, N. 109 - LEGGE 23.12.78, N.833).	U0421110101	SPESE PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO BIENNALI AI MEDICI NEOLAUREATI PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO TEORICO-PRATICO PER LA FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE, SECONDO LA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DELLA CEE N. 86/457 DEL 15.9.86 (ART.5 DELLA LEGGE 8.4.88, N.109 - LEGGE 23.12.78, N.833).	1.069.316,53	-	-	-	-	-	1.069.316,53	-
E0230811001	FONDO NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (ART.1, COMMA 2, LEGGE 28.8.1997, N.285).	U0431110201	FONDO NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (ART.1, COMMA 2, LEGGE 28.8.1997, N.285).	17.288,51	-	-	-	-	-	17.288,51	-
E0230812001	ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI DI RISORSE FINANZIARIE A DESTINAZIONE INDISTINTA (ART.59, COMMA 44, LEGGE 27.12.97, N.449 - ART.133 DEL D.L.VO 31.3.98, N.112, LEGGE 8.11.2000, N. 328).	U0433110501	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI A DESTINAZIONE INDISTINTA (ART. 59, COMMA 44 LEGGE 27.12.97, N.449 - ART. 133 D.L.VO 31.3.98, N.112- LEGGE 8.11.2000, N. 328 - LEGGE REGIONALE 5.12.2003, N.23).	3.500.233,97	-	1.494.124,67	-	-	-	2.006.109,30	-
E0230812001	ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI DI RISORSE FINANZIARIE A DESTINAZIONE INDISTINTA (ART.59, COMMA 44, LEGGE 27.12.97, N.449 - ART.133 DEL D.L.VO 31.3.98, N.112, LEGGE 8.11.2000, N. 328).	U0433110502	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI A DESTINAZIONE INDISTINTA - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - (ART. 59, COMMA 44 LEGGE 27.12.97, N.449 - ART. 133 D.L.VO 31.3.98, N.112- LEGGE 8.11.2000, N. 328 - LEGGE REGIONALE 5.12.2003, N.23).	58.055,09	-	58.055,09	-	-	-	0,00	-

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati e eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (+) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non reimpegnati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
E0230811701	ASSEGNAZIONE DALLO STATO A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI PER IL FINANZIAMENTO DI SPECIFICI PROGRAMMI DI INTERVENTO IN FAVORE DEI MINORI VITTIME DI ABUSO SESSUALE (ART.80, COMMA 15, LEGGE 23.12.2000, N.388).	U0434110901	SPESE PER SPECIFICI PROGRAMMI DI INTERVENTO IN FAVORE DEI MINORI VITTIME DI ABUSO SESSUALE (ART.80, COMMA 15, LEGGE 23.12.2000, N.388).	204.305,45	-	-	-	-	-	204.305,45	-
E0232620501	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E PESCA CONFERITI AI SENSI DEL D.L.VO 4.6.97, N.143 E DALL'ART.7 DEL D.L.VO 31.3.98, N.112 (ART.3, LEGGE 23.12.99, N.499 - ART. 7BIS DELLA LEGGE 9.3.2001, N.49).	U0512520101	SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E PESCA CONFERITI AI SENSI DEL D.L.VO 4.6.97, N.143 E DELL'ART.7 DEL D.L.VO 31.3.98, N.112 (ART.3 LEGGE 23.12.99, N.499 - ART.7BIS LEGGE 9.3.2001, N.49).	1.699.667,40	-	58.610,74	-	-	-	1.641.056,66	-
E0232620501	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E PESCA CONFERITI AI SENSI DEL D.L.VO 4.6.97, N.143 E DALL'ART.7 DEL D.L.VO 31.3.98, N.112 (ART.3, LEGGE 23.12.99, N.499 - ART. 7BIS DELLA LEGGE 9.3.2001, N.49).	U0512520102	SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E PESCA CONFERITI AI SENSI DEL D.L.VO 4.6.97, N.143 E DELL'ART.7 DEL D.L.VO 31.3.98, N.112 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - (ART.3 LEGGE 23.12.99, N.499 - ART.7BIS LEGGE 9.3.2001, N.49).	1.032,95	-	-	-	-	-	1.032,95	-
E0232620500	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E PESCA CONFERITI AI SENSI DEL D.L.VO 4.6.97, N.143 E DALL'ART.7 DEL D.L.VO 31.3.98, N.112 (ART.3, LEGGE 23.12.99, N.499 - ART. 7BIS DELLA LEGGE 9.3.2001, N.49).	U0512520106	SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E PESCA CONFERITI AI SENSI DEL D.L.VO 4.6.97, N.143 E DELL'ART.7 DEL D.L.VO 31.3.98, N.112 (ART.3 LEGGE 23.12.99, N.499 - ART.7BIS LEGGE 9.3.2001, N.49) - RETRIBUZIONI IN DENARO	101.025,50	-	-	-	-	-	101.025,50	-
E0232620500	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E PESCA CONFERITI AI SENSI DEL D.L.VO 4.6.97, N.143 E DALL'ART.7 DEL D.L.VO 31.3.98, N.112 (ART.3, LEGGE 23.12.99, N.499 - ART. 7BIS DELLA LEGGE 9.3.2001, N.49).	U0512520107	SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E PESCA CONFERITI AI SENSI DEL D.L.VO 4.6.97, N.143 E DELL'ART.7 DEL D.L.VO 31.3.98, N.112 (ART.3 LEGGE 23.12.99, N.499 - ART.7BIS LEGGE 9.3.2001, N.49) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	9.198,84	-	-	-	-	-	9.198,84	-
E0232620500	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E PESCA CONFERITI AI SENSI DEL D.L.VO 4.6.97, N.143 E DALL'ART.7 DEL D.L.VO 31.3.98, N.112 (ART.3, LEGGE 23.12.99, N.499 - ART. 7BIS DELLA LEGGE 9.3.2001, N.49).	U0512520108	SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E PESCA CONFERITI AI SENSI DEL D.L.VO 4.6.97, N.143 E DELL'ART.7 DEL D.L.VO 31.3.98, N.112 (ART.3 LEGGE 23.12.99, N.499 - ART.7BIS LEGGE 9.3.2001, N.49) - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	3.272,93	-	-	-	-	-	3.272,93	-
E0232620500	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E PESCA CONFERITI AI SENSI DEL D.L.VO 4.6.97, N.143 E DALL'ART.7 DEL D.L.VO 31.3.98, N.112 (ART.3, LEGGE 23.12.99, N.499 - ART. 7BIS DELLA LEGGE 9.3.2001, N.49).	U0512520113	SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E PESCA CONFERITI AI SENSI DEL D.L.VO 4.6.97, N.143 E DELL'ART.7 DEL D.L.VO 31.3.98, N.112 (ART.3 LEGGE 23.12.99, N.499 - ART.7BIS LEGGE 9.3.2001, N.49) - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	18.768,27	-	-	-	-	-	18.768,27	-
E0232620501	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E PESCA CONFERITI AI SENSI DEL D.L.VO 4.6.97, N.143 E DALL'ART.7 DEL D.L.VO 31.3.98, N.112 (ART.3, LEGGE 23.12.99, N.499 - ART. 7BIS DELLA LEGGE 9.3.2001, N.49).	U0512520114	SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E PESCA CONFERITI AI SENSI DEL D.L.VO 4.6.97, N.143 E DELL'ART.7 DEL D.L.VO 31.3.98, N.112 (ART.3 LEGGE 23.12.99, N.499 - ART.7BIS LEGGE 9.3.2001, N.49) - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	321.679,30	-	-	-	-	-	321.679,30	-
E0232620501	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E PESCA CONFERITI AI SENSI DEL D.L.VO 4.6.97, N.143 E DALL'ART.7 DEL D.L.VO 31.3.98, N.112 (ART.3, LEGGE 23.12.99, N.499 - ART. 7BIS DELLA LEGGE 9.3.2001, N.49).	U0512520115	SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E PESCA CONFERITI AI SENSI DEL D.L.VO 4.6.97, N.143 E DELL'ART.7 DEL D.L.VO 31.3.98, N.112 (ART.3 LEGGE 23.12.99, N.499 - ART.7BIS LEGGE 9.3.2001, N.49) - ATTREZZATURE	3.400,30	-	-	-	-	-	3.400,30	-
E0232620101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI INCENTIVI ALLE IMPRESE DI CUI AGLI ARTT. 19,30,34,41 E 48 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31.3.98, N.112 (DCPM DEL 10.2.2000 E DCPM DEL 26.5.2000).	U0612520101	FONDO UNICO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI, SOVVENZIONI, INCENTIVI E CONTRIBUTI DI QUALSIASI GENERE ALLE IMPRESE, AI SENSI DEGLI ARTT. 19, 30, 31, 41 E 48 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31.3.98, N.112 (DCPM DEL 10.2.2000 E DCPM DEL 26.5.2000).	15.137.708,21	-	2.989.000,00	-	-	-	12.148.708,21	-

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati e eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (+) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non rimpugnati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)-(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
E0210220501	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI REGIONALI DI SVILUPPO (ART. 2 DELLA LEGGE 1.12.1983, N.651 - ART.1,TERZO COMMA,DELLA LEGGE 1.3.86, N.64).	U0612820101	SPESE PER INIZIATIVE PROGETTUALI NEL SETTORE DEL TURISMO (ART. 2, SETTIMO COMMA, DELLA LEGGE 1.12.1983, N. 651 - ART. 1, TERZO COMMA, LEGGE 1.3.86, N.64 - ART. 42 LEGGE REGIONALE 31.7.87, N. 23 - ART. 43 LEGGE REGIONALE 7.7.88, N. 15).	332.543,22	-	-	-	-	-	332.543,22	-
E0210220501	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI REGIONALI DI SVILUPPO (ART. 2 DELLA LEGGE 1.12.1983, N.651 - ART.1,TERZO COMMA,DELLA LEGGE 1.3.86, N.64).	U0612820501	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI IMPORTO INFERIORE A 5 MILIARDI,CONCERNENTI LE DIVERSE AZIONI ORGANICHE (ART.2,SETTIMO COMMA,LEGGE 1.12.83,N.651 - ART.1,TERZO COMMA,LEGGE 1.3.86,N.64).	464.854,20	-	-	-	-	-	464.854,20	-
E2119000201	ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO DEL FONDO DI PREMIALITA' FINALIZZATO AL CONSOLIDAMENTO DELLA RETE DEI NUCLEI REGIONALI "CONTI PUBBLICI TERRITORIALI" (DELIBERAZIONE CIPE DEL 3.5.2002, N. 36).	U1202010402	SPESE PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA RETE DEI NUCLEI REGIONALI "CONTI PUBBLICI TERRITORIALI" - UTENZE E CANONI (DELIBERAZIONE CIPE DEL 3.5.2002, N. 36).	20.901,79	-	-	-	-	-	20.901,79	-
E2119000201	ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO DEL FONDO DI PREMIALITA' FINALIZZATO AL CONSOLIDAMENTO DELLA RETE DEI NUCLEI REGIONALI "CONTI PUBBLICI TERRITORIALI" (DELIBERAZIONE CIPE DEL 3.5.2002, N. 36).	U1202010403	SPESE PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA RETE DEI NUCLEI REGIONALI "CONTI PUBBLICI TERRITORIALI" - ALTRI BENI DI CONSUMO - (DELIBERAZIONE CIPE DEL 3.5.2002, N. 36).	85.234,12	-	30.000,00	-	-	-	55.234,12	-
E2119000201	ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO DEL FONDO DI PREMIALITA' FINALIZZATO AL CONSOLIDAMENTO DELLA RETE DEI NUCLEI REGIONALI "CONTI PUBBLICI TERRITORIALI" (DELIBERAZIONE CIPE DEL 3.5.2002, N. 36).	U1202010404	SPESE PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA RETE DEI NUCLEI REGIONALI "CONTI PUBBLICI TERRITORIALI" - RETRIBUZIONI IN DENARO(DELIBERAZIONE CIPE DEL 3.5.2002, N. 36).	31.428,42	-	10.000,00	-	-	-	21.428,42	-
E2119000201	ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO DEL FONDO DI PREMIALITA' FINALIZZATO AL CONSOLIDAMENTO DELLA RETE DEI NUCLEI REGIONALI "CONTI PUBBLICI TERRITORIALI" (DELIBERAZIONE CIPE DEL 3.5.2002, N. 36).	U1202010405	SPESE PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA RETE DEI NUCLEI REGIONALI "CONTI PUBBLICI TERRITORIALI" - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE (DELIBERAZIONE CIPE DEL 3.5.2002, N. 36).	6.320,93	-	3.000,00	-	-	-	3.320,93	-
E2119000201	ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO DEL FONDO DI PREMIALITA' FINALIZZATO AL CONSOLIDAMENTO DELLA RETE DEI NUCLEI REGIONALI "CONTI PUBBLICI TERRITORIALI" (DELIBERAZIONE CIPE DEL 3.5.2002, N. 36).	U1202010406	SPESE PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA RETE DEI NUCLEI REGIONALI "CONTI PUBBLICI TERRITORIALI" - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (RAP) (DELIBERAZIONE CIPE DEL 3.5.2002, N. 36).	1.745,46	-	1.500,00	-	-	-	245,46	-
E2119000201	ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO DEL FONDO DI PREMIALITA' FINALIZZATO AL CONSOLIDAMENTO DELLA RETE DEI NUCLEI REGIONALI "CONTI PUBBLICI TERRITORIALI" (DELIBERAZIONE CIPE DEL 3.5.2002, N. 36).	U1202010407	SPESE PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA RETE DEI NUCLEI REGIONALI "CONTI PUBBLICI TERRITORIALI" - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE - (DELIBERAZIONE CIPE DEL 3.5.2002, N. 36)	34.902,96	-	-	-	-	-	34.902,96	-
E2119000201	ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO DEL FONDO DI PREMIALITA' FINALIZZATO AL CONSOLIDAMENTO DELLA RETE DEI NUCLEI REGIONALI "CONTI PUBBLICI TERRITORIALI" (DELIBERAZIONE CIPE DEL 3.5.2002, N. 36).	U1202010411	SPESE PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA RETE DEI NUCLEI REGIONALI "CONTI PUBBLICI TERRITORIALI" - HARDWARE (DELIBERAZIONE CIPE DEL 3.5.2002, N. 36).	7.191,06	-	-	-	-	-	7.191,06	-
E2119000301	ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO DEL FONDO PREMIALITA' DA ASSEGNARE ALLA RETE DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI PER IL COFINANZIAMENTO DEI, COMMA 7, LEGGE N. 144 DEL 17 MAGGIO SPECIFICHE ATTIVITA' CHE ALCUNI NUCLEI SVOLGONO A FAVORE DI TUTTI GLI ALTRI (ART. 1, COMMA 7, LEGGE N. 144 DEL 17 MAGGIO 1999 - PUNTO 8 DELLA DELIBERA CIPE N. 54 DEL 27 MAGGIO 2005).	U1202010501	SPESE PER L'ASSEGNAZIONE DELLA PREMIALITA' ALLA RETE DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI PER IL COFINANZIAMENTO DI SPECIFICHE ATTIVITA' CHE ALCUNI NUCLEI SVOLGONO A FAVORE DI TUTTI GLI ALTRI (ART. 1, COMMA 7, LEGGE N. 144 DEL 17 MAGGIO 1999 - PUNTO 8 DELLA DELIBERA CIPE N. 54 DEL 27 MAGGIO 2005).	44.191,63	-	-	-	-	-	44.191,63	-

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati e eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (+) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non rimpugnati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
E2119000301	ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO DEL FONDO PREMIALITA' DA ASSEGNARE ALLA RETE DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI PER IL COFINANZIAMENTO DEI, COMMA 7, LEGGE N. 144 DEL 17 MAGGIO SPECIFICHE ATTIVITA' CHE ALCUNI NUCLEI SVOLGONO A FAVORE DI TUTTI GLI ALTRI (ART. 1, COMMA 7, LEGGE N. 144 DEL 17 MAGGIO 1999 - PUNTO 8 DELLA DELIBERA CIPE N. 54 DEL 27 MAGGIO 2005).	U1202010504	SPESE PER L'ASSEGNAZIONE DELLA PREMIALITA' ALLA RETE DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI PER IL COFINANZIAMENTO DI SPECIFICHE ATTIVITA' CHE ALCUNI NUCLEI SVOLGONO A FAVORE DI TUTTI GLI ALTRI (ART. 1, COMMA 7, LEGGE N. 144 DEL 17 MAGGIO 1999 - PUNTO 8 DELLA DELIBERA CIPE N. 54 DEL 27 MAGGIO 2005) - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	2.804,48	-	-	-	-	-	2.804,48	-
E2119000301	ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO DEL FONDO PREMIALITA' DA ASSEGNARE ALLA RETE DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI PER IL COFINANZIAMENTO DEI, COMMA 7, LEGGE N. 144 DEL 17 MAGGIO SPECIFICHE ATTIVITA' CHE ALCUNI NUCLEI SVOLGONO A FAVORE DI TUTTI GLI ALTRI (ART. 1, COMMA 7, LEGGE N. 144 DEL 17 MAGGIO 1999 - PUNTO 8 DELLA DELIBERA CIPE N. 54 DEL 27 MAGGIO 2005).	U1202010505	SPESE PER L'ASSEGNAZIONE DELLA PREMIALITA' ALLA RETE DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI PER IL COFINANZIAMENTO DI SPECIFICHE ATTIVITA' CHE ALCUNI NUCLEI SVOLGONO A FAVORE DI TUTTI GLI ALTRI (ART. 1, COMMA 7, LEGGE N. 144 DEL 17 MAGGIO 1999 - PUNTO 8 DELLA DELIBERA CIPE N. 54 DEL 27 MAGGIO 2005) - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00	-
E2119000301	ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO DEL FONDO PREMIALITA' DA ASSEGNARE ALLA RETE DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI PER IL COFINANZIAMENTO DEI, COMMA 7, LEGGE N. 144 DEL 17 MAGGIO SPECIFICHE ATTIVITA' CHE ALCUNI NUCLEI SVOLGONO A FAVORE DI TUTTI GLI ALTRI (ART. 1, COMMA 7, LEGGE N. 144 DEL 17 MAGGIO 1999 - PUNTO 8 DELLA DELIBERA CIPE N. 54 DEL 27 MAGGIO 2005).	U1202010506	SPESE PER L'ASSEGNAZIONE DELLA PREMIALITA' ALLA RETE DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI PER IL COFINANZIAMENTO DI SPECIFICHE ATTIVITA' CHE ALCUNI NUCLEI SVOLGONO A FAVORE DI TUTTI GLI ALTRI (ART. 1, COMMA 7, LEGGE N. 144 DEL 17 MAGGIO 1999 - PUNTO 8 DELLA DELIBERA CIPE N. 54 DEL 27 MAGGIO 2005) - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.142,69	-	-	-	-	-	5.142,69	-
E2119000301	ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO DEL FONDO PREMIALITA' DA ASSEGNARE ALLA RETE DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI PER IL COFINANZIAMENTO DEI, COMMA 7, LEGGE N. 144 DEL 17 MAGGIO SPECIFICHE ATTIVITA' CHE ALCUNI NUCLEI SVOLGONO A FAVORE DI TUTTI GLI ALTRI (ART. 1, COMMA 7, LEGGE N. 144 DEL 17 MAGGIO 1999 - PUNTO 8 DELLA DELIBERA CIPE N. 54 DEL 27 MAGGIO 2005).	U1202010507	SPESE PER L'ASSEGNAZIONE DELLA PREMIALITA' ALLA RETE DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI PER IL COFINANZIAMENTO DI SPECIFICHE ATTIVITA' CHE ALCUNI NUCLEI SVOLGONO A FAVORE DI TUTTI GLI ALTRI - ALTRI BENI DI CONSILIO (ART. 1, COMMA 7, LEGGE N. 144 DEL 17 MAGGIO 1999 - PUNTO 8 DELLA DELIBERA CIPE N. 54 DEL 27 MAGGIO 2005)	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	-
E2119000201	ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO DEL FONDO DI PREMIALITA' FINALIZZATO AL CONSOLIDAMENTO DELLA RETE DEI NUCLEI REGIONALI "CONTI PUBBLICI TERRITORIALI" (DELIBERAZIONE CIPE DEL 3.5.2002, N. 36).	U1202011004	SPESE PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA RETE DEI NUCLEI REGIONALI "CONTI PUBBLICI TERRITORIALI" (DELIBERAZIONE CIPE DEL 3.5.2002, N. 36) - SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE PER COMPETENZE E INDENNITA' ACCESSORIE ED ALTRI ONERI - SERVIZI PER TRASFERITA	4.870,15	-	-	-	-	-	4.870,15	-
E2404002001	TRASFERIMENTO DI FONDI DA PARTE DELL'ENTE NAZIONALE PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (DIGT-PA) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CRET@ (DGR N. 618 DEL 28.09.2007)	U1203011001	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CRET@ FINANZIATO DALL'ENTE NAZIONALE PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (DGR N. 618 DEL 28.09.2007)	51.629,18	-	51.629,18	-	-	-	-	-
E2310000601	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELL'UE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CREPS CREATING PUBLIC SPACES - BEST PRACTICE IN THE RE-USE OF CONFISCATED PROPERTIES	U1204021601	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CREPS CREATING PUBLIC SPACES - BEST PRACTICE IN THE RE-USE OF CONFISCATED PROPERTIES NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA COMUNITARIO PREVENTION OF AND FIGHT AGAINST CRIME - SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE PER COMPETENZE E ONERI	11.028,72	-	-	-	-	-	-	11.028,72
E2310000601	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELL'UE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CREPS CREATING PUBLIC SPACES - BEST PRACTICE IN THE RE-USE OF CONFISCATED PROPERTIES	U1204021701	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CREPS CREATING PUBLIC SPACES - BEST PRACTICE IN THE RE-USE OF CONFISCATED PROPERTIES NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA COMUNITARIO PREVENTION OF AND FIGHT AGAINST CRIME - SPESE PER IRAP	821,87	-	-	-	-	-	-	821,87
E2310000601	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELL'UE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CREPS CREATING PUBLIC SPACES - BEST PRACTICE IN THE RE-USE OF CONFISCATED PROPERTIES	U1204021801	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CREPS CREATING PUBLIC SPACES - BEST PRACTICE IN THE RE-USE OF CONFISCATED PROPERTIES NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA COMUNITARIO PREVENTION OF AND FIGHT AGAINST CRIME - SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA	51.994,96	-	-	-	-	-	-	51.994,96
E4412004001	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALL'LO STATO QUALI RISERVA PER FINALITA' PREMIALI IN FAVORE DEGLI ORGANISMI TITOLARI DEI PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI CHE AVRANNO CONSEGUITO I TARGET FISSATI PER GLI INDICATORI RAPPRESENTATIVI DEI CRITERI PREVISTI NEL REGOLAMENTO DI ADOZIONE (PUNTO 1.2 SUB B) DELIBERAZIONE CIPE N. 20 DEL 29 SETTEMBRE 2004 - DELIBERAZIONE CIPE N. 44/2007)	U1301020301	SPESE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA RISERVA PER FINALITA' PREMIALI IN FAVORE DEGLI ORGANISMI TITOLARI DEI PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI CHE AVRANNO CONSEGUITO I TARGET FISSATI PER GLI INDICATORI RAPPRESENTATIVI DEI CRITERI PREVISTI NEL REGOLAMENTO DI ADOZIONE (PUNTO 1.2 SUB B) DELIBERAZIONE CIPE N. 20 DEL 29 SETTEMBRE 2004 - DELIBERAZIONE CIPE N. 44/2007)	2.109.835,00	-	-	-	-	-	-	2.109.835,00

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati e eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (+) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non reimpegnati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
E2118001701	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER FAVORIRE L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DA PARTE DEI COMUNI (ARTT. 27, 28, 32 E 33 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267)	U1401010401	SPESE PER FAVORIRE L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DA PARTE DEI COMUNI (ARTT. 27, 28, 32 E 33 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267)	247.804,44	-	247.804,44	-	-	-	-	-
E4417000401	ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO DELLA QUOTA DEL FONDO DI COFINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI SVILUPPO DEI SISTEMI LOCALI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'OFFERTA TURISTICA (ARTT. 5, 6 E 12 DELLA LEGGE 29.3.2001, N. 135).	U2201030901	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI SVILUPPO DEI SISTEMI LOCALI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'OFFERTA TURISTICA (ARTT. 5, 6 E 12 DELLA LEGGE 29.3.2001, N. 135).	799.775,09	-	-	-	-	-	799.775,09	-
E4417000901	ASSEGNAZIONE DI RISORSE DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DAL TITOLO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI ITINERARI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO NATURALISTICO (ART. 1, COMMA 1228, LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 - PROTOCOLLO DI INTESA TRA MINISTERO PER IL TURISMO ED IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DEL 24 GIUGNO 2010 - ACCORDO DI PROGRAMMA APPROVATO E REGISTRATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 17 MAGGIO 2012)	U2201041601	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DAL TITOLO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI ITINERARI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO NATURALISTICO (ART. 1, COMMA 1228, LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 - PROTOCOLLO DI INTESA TRA MINISTERO PER IL TURISMO ED IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DEL 24 GIUGNO 2010 - ACCORDO DI PROGRAMMA APPROVATO E REGISTRATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 17 MAGGIO 2012)	142,60	-	-	-	-	-	142,60	-
E4417000901	ASSEGNAZIONE DI RISORSE DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DAL TITOLO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI ITINERARI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO NATURALISTICO (ART. 1, COMMA 1228, LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 - PROTOCOLLO DI INTESA TRA MINISTERO PER IL TURISMO ED IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DEL 24 GIUGNO 2010 - ACCORDO DI PROGRAMMA APPROVATO E REGISTRATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 17 MAGGIO 2012)	U2201041602	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DAL TITOLO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI ITINERARI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO NATURALISTICO - ALTRI SERVIZI (ART. 1, COMMA 1228, LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 - PROTOCOLLO DI INTESA TRA MINISTERO PER IL TURISMO ED IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DEL 24 GIUGNO 2010 - ACCORDO DI PROGRAMMA APPROVATO E REGISTRATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 17 MAGGIO 2012)	125.769,96	-	-	-	-	-	125.769,96	-
E4417000801	ASSEGNAZIONE DI RISORSE DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DAL TITOLO CULTO E CULTURA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI ITINERARI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO RELIGIOSO (ART. 1, COMMA 1228, LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 - PROTOCOLLO DI INTESA TRA MINISTERO PER IL TURISMO ED IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DEL 24 GIUGNO 2010 - ACCORDO DI PROGRAMMA APPROVATO E REGISTRATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 17 MAGGIO 2012)	U2201041704	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DAL TITOLO CULTO E CULTURA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI ITINERARI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO RELIGIOSO (ART. 1, COMMA 1228, LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 - PROTOCOLLO DI INTESA TRA MINISTERO PER IL TURISMO ED IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DEL 24 GIUGNO 2010 - ACCORDO DI PROGRAMMA APPROVATO E REGISTRATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 17 MAGGIO 2012) - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	1.129,35	-	-	-	-	-	1.129,35	-
E2131000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BORGH STORICI ITALIANI"	U2201042401	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BORGH STORICI ITALIANI"	410,80	-	-	-	-	-	410,80	-
E4442000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 16.04.1987 N. 81) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ORDINARIO CONVERGENZA NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE COESIONE.	U2201070201	SPESE DIRETTE ALLA QUALIFICAZIONE, POTENZIAMENTO E INNOVAZIONE DEI SISTEMI DI OSPITALITA' ATTRAVERSO IL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE ESISTENTI (PILASTRO MISURE ANTICICLICHE - SCHEDE N. 4.2)	532.637,30	-	-	-	-	-	532.637,30	-
E2202001001	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO PER L'INDAGINE SULLA STRUTTURA E SULLE PRODUZIONI DELLE AZIENDE AGRICOLE - ANNO 2010 (DPCM DEL 11/07/2006)	U2204012901	SPESE PER L'INDAGINE SULLA STRUTTURA E SULLE PRODUZIONI DELLE AZIENDE AGRICOLE - ANNO 2010 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali (DPCM DEL 11/07/2006)	24.426,00	-	-	-	-	-	24.426,00	-
E2110001901	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RIGUARDANTE LA LOTTA AL CNIPIDE E LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI MOLTIPLICAZIONE NELL'AMBITO DEL PIANO DEL SETTORE CASTANICOLO (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 5 AGOSTO 2005 - DECRETO MINISTERIALE N. 4821 DEL 10 MARZO 2011)	U2204013101	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RIGUARDANTE LA LOTTA AL CNIPIDE E LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI MOLTIPLICAZIONE NELL'AMBITO DEL PIANO DEL SETTORE CASTANICOLO (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 5 AGOSTO 2005 - DECRETO MINISTERIALE N. 4821 DEL 10 MARZO 2011)	15.000,00	-	-	-	-	-	15.000,00	-
E2404002501	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELL'ISTAT, A TITOLO DI CONTRIBUTO, PER L'INDAGINE SULLE PRINCIPALI COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE CON RIFERIMENTO ALL'ANNATA AGRARIA 2011 - 2012 (CIRCOLARE ISTAT N. 31 DEL 9.11.2012)	U2204013305	SPESE PER L'INDAGINE, PROMOSSA DALL'ISTAT, SULLE PRINCIPALI COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE CON RIFERIMENTO ALL'ANNATA AGRARIA 2011 - 2012 ALTRI SERVIZI (CIRCOLARE ISTAT N. 31 DEL 9.11.2012)	13.000,00	-	-	-	-	-	13.000,00	-

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati e eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (+) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non rimpiegnati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)-(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
E2404002800	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELL'ISTAT PER L'INDAGINE SULLA STRUTTURA E SULLE PRODUZIONI DELLE AZIENDE AGRICOLE - ANNO 2013 (DPCM DEL 21 MARZO 2013)	U2204013601	SPESE FINALIZZATE ALL'INDAGINE SULLA STRUTTURA E SULLE PRODUZIONI DELLE AZIENDE AGRICOLE - ANNO 2013 (DPCM DEL 21 MARZO 2013)	6.498,00	-	-	-	-	-	6.498,00	-
E2404002801	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELL'ISTAT PER L'INDAGINE SULLA STRUTTURA E SULLE PRODUZIONI DELLE AZIENDE AGRICOLE - ANNO 2013 (DPCM DEL 21 MARZO 2013)	U2204013603	SPESE FINALIZZATE ALL'INDAGINE SULLA STRUTTURA E SULLE PRODUZIONI DELLE AZIENDE AGRICOLE - ANNO 2013 - ALTRI SERVIZI (DPCM DEL 21 MARZO 2013)	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00	-
E2110001801	ASSEGNAZIONE DI SOMME DALLO STATO PER L'ABBATTIMENTO DI ANIMALI COLPITI DALL'AFTA EPIZOOTICA ED ALTRE MALATTIE EPIZOOTICHE (LEGGE 2 GIUGNO 1998, N. 218)	U2204041401	SPESE PER L'ABBATTIMENTO DI ANIMALI COLPITI DALL'AFTA EPIZOOTICA ED ALTRE MALATTIE EPIZOOTICHE (LEGGE 2 GIUGNO 1998, N. 218)	20.110,00	-	-	-	-	-	20.110,00	-
E4503002401	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO, A VALERE SUL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE, PER L'EROGAZIONE DI AIUTI ECONOMICI NELLE AREE AGRICOLE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DICHIARATI ECCEZIONALI (DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004, N. 102)	U2204073401	SPESE PER L'EROGAZIONE DI AIUTI ECONOMICI NELLE AREE AGRICOLE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DICHIARATI ECCEZIONALI (DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004, N. 102)	5.004.942,53	-	4.340.881,00	-	-	-	664.061,53	-
E2110001700	ASSEGNAZIONE DI SOMME DALLO STATO QUALE SOSTEGNO PER IL SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE DEL SETTORE VIVIVINICOLO REGIONALE (CONVENZIONE FRAL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI E LA REGIONE CALABRIA SOTTOSCRITTA IN DATA 23 MARZO 2006)	U2204081801	SPESE PER IL SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE DEL SETTORE VIVIVINICOLO REGIONALE (CONVENZIONE FRAL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI E LA REGIONE CALABRIA SOTTOSCRITTA IN DATA 23 MARZO 2006)	473.506,04	-	-	-	-	-	473.506,04	-
E4415001401	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA DIFESA ED IL MIGLIORAMENTO DELLA FILIERA DEL BERGAMOTTO (LEGGE 25.2.2000, N.39)	U2204082001	SPESE PER LA DIFESA ED IL MIGLIORAMENTO DELLA FILIERA DEL BERGAMOTTO (LEGGE 25.2.2000, N.39)	3.805.336,66	-	2.774.165,17	-	-	-	1.031.171,49	-
E4415001901	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI NEL SETTORE APISTICO (LEGGE 24 DICEMBRE 2004, N. 313)	U2204084001	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI NEL SETTORE APISTICO (LEGGE 24 DICEMBRE 2004, N. 313)	9.211,76	-	-	-	-	-	9.211,76	-
E2110002001	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO FINALIZZATI AL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI NECESSARI AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI FITOSANITARI REGIONALI (DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 214)	U2204084101	SPESE FINALIZZATE AL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI NECESSARI AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI FITOSANITARI REGIONALI (DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 214)	460.826,76	-	164.874,51	-	-	-	295.952,25	-
E2110002001	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO FINALIZZATI AL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI NECESSARI AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI FITOSANITARI REGIONALI (DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 214)	U2204084102	SPESE FINALIZZATE AL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI NECESSARI AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI FITOSANITARI REGIONALI - MOBILI E ARREDI (DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 214)	3.500,00	-	3.500,00	-	-	-	-	-
E2110002001	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO FINALIZZATI AL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI NECESSARI AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI FITOSANITARI REGIONALI (DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 214)	U2204084105	SPESE FINALIZZATE AL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI NECESSARI AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI FITOSANITARI REGIONALI - HARDWARE (DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 214)	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati e eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (+) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non rimpugnati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
E2110002001	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO FINALIZZATI AL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI NECESSARI AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI FITOSANITARI REGIONALI (DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 214)	U2204084106	SPESE FINALIZZATE AL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI NECESSARI AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI FITOSANITARI REGIONALI - SOFTWARE (DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 214)	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-	-
E2110002001	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO FINALIZZATI AL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI NECESSARI AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI FITOSANITARI REGIONALI (DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 214)	U2204084107	SPESE FINALIZZATE AL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI NECESSARI AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI FITOSANITARI REGIONALI - ALTRI BENI DI CONSUMO (DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 214)	23.042,91	-	-	-	-	-	23.042,91	-
E2110002001	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO FINALIZZATI AL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI NECESSARI AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI FITOSANITARI REGIONALI (DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 214)	U2204084108	SPESE FINALIZZATE AL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI NECESSARI AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI FITOSANITARI REGIONALI - ALTRI SERVIZI (DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 214)	110.000,00	-	26.648,98	-	-	-	83.351,02	-
E2110002001	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO FINALIZZATI AL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI NECESSARI AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI FITOSANITARI REGIONALI (DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 214)	U2204084109	SPESE FINALIZZATE AL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI NECESSARI AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI FITOSANITARI REGIONALI - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' (DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 214)	85.000,00	-	35.000,00	-	-	-	50.000,00	-
E4401001001	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLLO STATO QUALE CONCORSO AGLI ONERI DERIVANTI DA MUTUI QUINDICENNALI CONTRATTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE PER LA SICUREZZA STRADALE (ART. 32, DELLA LEGGE 17.5.1999, N. 144).	U2301010801	CONCORSO DA PARTE DELLO STATO AGLI ONERI DERIVANTI DA MUTUI QUINDICENNALI CONTRATTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE PER LA SICUREZZA STRADALE (ART. 32, DELLA LEGGE 17.5.1999, N.144).	471.323,31	-	-	-	-	-	471.323,31	-
E2101000700	ASSEGNAZIONE DI RISORSE DALLLO STATO PER IL RINNOVO DEL PRIMO BIENNIO DEL CONTRATTO COLLETTIVO 2004-2007 RELATIVO AL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 21 FEBBRAIO 2005, N.16, CONVERTITO NELLA LEGGE 22 APRILE 2005, N. 58).	U2301023701	SPESE PER IL RINNOVO DEL PRIMO BIENNIO DEL CONTRATTO COLLETTIVO 2004-2007 RELATIVO AL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 21 FEBBRAIO 2005, N. 16, CONVERTITO NELLA LEGGE 22 APRILE 2005, N. 58)	35.378,01	-	-	-	-	-	35.378,01	-
E1201000301	COMPARTICIPAZIONE AL GETTITO DELL'ACCISA SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE- QUOTA DA DESTINARE PER COME PREVISTO DALLA TABELLA ALLEGATA ALLA LEGGE FINANZIARIA DELLO STATO(ARTICOLO 1, COMMI 295,296 E 297, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244).	U2301023801	SPESE PER IL RINNOVO DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO RELATIVI AL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ART. 1, COMMI 296 E 297, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244).	2.793.583,61	-	2.743.703,76	-	-	-	49.879,85	-
E4401001501	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLLO STATO FINALIZZATI ALL'ACQUISTO DI VEICOLI FERROVIARI DA DESTINARE AI SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE DI CUI AGLI ART. 8 E 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 NOVEMBRE 1997, N.422, PER L'ACQUISTO DI VEICOLI DESTINATI A SERVIZI SU LINEE METROPOLITANE, TRANSVIARIE E FLOVIARIE NONCHE' PER L'ACQUISTO DI AUTOBUS A MINOR IMPATTO AMBIENTALE O AD ALIMENTAZIONE NON CONVENZIONALE, NELLA MISURA MASSIMA DEL 75% DEL COSTO (ART.1, COMMA 1031, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N.296)	U2301024201	SPESE PER CONTRIBUITI ALLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER L'ACQUISTO DI VEICOLI FERROVIARI DA DESTINARE AI SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE DI CUI AGLI ART. 8 E 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 NOVEMBRE 1997, N.422, PER L'ACQUISTO DI VEICOLI DESTINATI A SERVIZI SU LINEE METROPOLITANE, TRANSVIARIE E FLOVIARIE NONCHE' PER L'ACQUISTO DI AUTOBUS A MINOR IMPATTO AMBIENTALE O AD ALIMENTAZIONE NON CONVENZIONALE, NELLA MISURA MASSIMA DEL 75% DEL COSTO (ART.1, COMMA 1031, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N.296)	3.529.326,67	-	-	-	-	-	3.529.326,67	-
E2101000801	ASSEGNAZIONE DI RISORSE DALLLO STATO PER IL RINNOVO DEL SECONDO BIENNIO DEL CONTRATTO COLLETTIVO 2004-2007 RELATIVO AL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ART. 1, COMMA 1230, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N.296)	U2301024501	SPESE PER IL RINNOVO DEL SECONDO BIENNIO DEL CONTRATTO COLLETTIVO 2004-2007 RELATIVO AL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ART. 1, COMMA 1230, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296)	104.443,39	-	-	-	-	-	104.443,39	-
E2118001901	ASSEGNAZIONI DI RISORSE DALLLO STATO A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER IL CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO AGLI ONERI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DA DESTINARE ALLE AZIENDE DI TRASPORTO, PUBBLICHE E PRIVATE, CHE ESERCITANO I SERVIZI SU:COMMA (ART. 16 BIS DEL DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135, MODIFICATO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 301, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228).	U2301024801	QUOTA DEL FONDO NAZIONALE PER IL CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO AGLI ONERI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DA DESTINARE ALLE AZIENDE DI TRASPORTO, PUBBLICHE E PRIVATE, CHE ESERCITANO I SERVIZI SU:COMMA (ART. 16 BIS DEL DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135, MODIFICATO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 301, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228)	37.476,61	-	-	-	-	-	37.476,61	-

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati e eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (+) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non rimpugnati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
E2118001900	ASSEGNAZIONI DI RISORSE DALLO STATO A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER IL CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO AGLI ONERI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ARTICOLO 16 BIS DEL DECRETO LEGGE 5 LUGLIO 2012, N.95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135, MODIFICATO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 301, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228).	U2301024900	QUOTA DEL FONDO NAZIONALE PER IL CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO AGLI ONERI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DA DESTINARE AL RINNOVO DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO RELATIVI AL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ART. 16 BIS DEL DECRETO LEGGE 5 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135, MODIFICATO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 301, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228)	734.952,71	-	-	-	-	-	734.952,71	-
E0230220301	ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO DEL FONDO DESTINATO ALLA COPERTURA DEGLI ONERI DI AMMORTAMENTO DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI EFFETTUATI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DELLA MOBILITA' CICLISTICA (LEGGE 19.10.1988, N.366).	U2301030701	SPESE A CARICO DELLO STATO PER CONTRIBUTI IN ANNUALITA' SUCCESSIVE INERENTI ALLA COPERTURA DEGLI ONERI DI AMMORTAMENTO DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DELLA MOBILITA' CICLISTICA (LEGGE 19.10.98, N. 366).	1.102.820,25	-	-	-	-	-	1.102.820,25	-
E0230220301	ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO DEL FONDO DESTINATO ALLA COPERTURA DEGLI ONERI DI AMMORTAMENTO DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI EFFETTUATI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DELLA MOBILITA' CICLISTICA (LEGGE 19.10.1988, N.366).	U2301030702	SPESE A CARICO DELLO STATO PER CONTRIBUTI IN ANNUALITA' SUCCESSIVE INERENTI ALLA COPERTURA DEGLI ONERI DI AMMORTAMENTO DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DELLA MOBILITA' CICLISTICA (LEGGE 19.10.98, N. 366) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	563.258,82	-	-	-	-	-	563.258,82	-
E0230220301	ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO DEL FONDO DESTINATO ALLA COPERTURA DEGLI ONERI DI AMMORTAMENTO DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI EFFETTUATI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DELLA MOBILITA' CICLISTICA (LEGGE 19.10.1988, N.366).	U2301030801	SPESE A CARICO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DELLA MOBILITA' CICLISTICA (LEGGE 19.10.1988, N.366).	855.433,04	-	-	-	-	-	855.433,04	-
E1201000301	COMPARTICIPAZIONE AL GETTITO DELL'ACCSA SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE. QUOTA DA DESTINARE PER COME PREVISTO DALLA TABELLA ALLEGATA ALLA LEGGE FINANZIARIA DELLO STATO(ARTICOLO 1, COMMI 295,296 E 297, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244).	U2301050401	SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ESERCITI DALLA GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA A FERROVIE DELLA CALABRIA, CONFERITI ALLA REGIONE AI SENSI DELL'ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 422/97 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E COPERTE FINANZIARIAMENTE DALL'ACCSA SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE. (ART. 1, COMMI 295, 296 E 297 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244)	337.013,96	-	-	-	-	-	337.013,96	-
E3404002101	RESTITUZIONE DI SOMME DA PARTE DI SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI REGIONALI CONCESSI SU CAPITOLI A DESTINAZIONE VINCOLATA	U2401050101	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INERENTE IL SETTORE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE SIGLATO IN DATA 21.4.2005 E DELL'ACCORDO INTEGRATIVO STIPULATO IN DATA 30 DICEMBRE 2005 (LEGG. 30.6.1998, N. 208 - DELIBERAZIONE CIPE N. 17 DEL 9.5.2003).	-	367.538,49	-	-	-	-	367.538,49	-
E3404002100	RESTITUZIONE DI SOMME DA PARTE DI SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI REGIONALI CONCESSI SU CAPITOLI A DESTINAZIONE VINCOLATA	U2401050104	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INERENTE IL SETTORE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE SIGLATO IN DATA 21.4.2005 E DELL'ACCORDO INTEGRATIVO STIPULATO IN DATA 30 DICEMBRE 2005 (LEGG. 30.6.1998, N. 208 - DELIBERAZIONE CIPE N. 17 DEL 9.5.2003) - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	323,84	-	-	-	-	-	323,84	-
E4412004101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INFRASTRUTTURAZIONE PER LO SVILUPPO LOCALE - FATTO INTEGRATIVO STIPULATO IN DATA 14.09.2007, IN ESECUZIONE DELLA D.G.R. N. 583 DEL 03.08.2007 (DELIBERAZIONE CIPE N. 20/2004)	U2401060201	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO SVILUPPO LOCALE II° ATTO INTEGRATIVO DESTINATO ALL'ATTUAZIONE DEI CONTRATTI DI PROGRAMMA (DELIBERA CIPE N. 138 DEL 21.12.2000)	8.226.568,33	-	-	-	-	-	8.226.568,33	-
E4437003701	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ROBINWOOD PLUS" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREGIONALE INTERREG IV C - FESR 2007-2013 (DEC. CE CCI 2007 CB163P0046 DEL 18/09/2008)	U2601020101	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ROBINWOOD PLUS" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREGIONALE INTERREG IV C - FESR 2007-2013 (DEC. CE CCI 2007 CB163P0046 DEL 18/09/2008)	612,45	-	-	-	-	-	612,45	-
E4404003400	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MAPPATURA COMPLETA DELLA PRESENZA DI AMIANTO SUL TERRITORIO E DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA URGENTE (ART.20, LEGGE 23.3.2001, N.95).	U3201013702	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MAPPATURA COMPLETA DELLA PRESENZA DI AMIANTO SUL TERRITORIO NAZIONALE E DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA URGENTE - CONSULENZE	13.725,71	-	-	-	-	-	13.725,71	-

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati e eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (+) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non rimpugnati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)-(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
E2103000601	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E DI STUDIO IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO (ART. 62, COMMA 14 BIS, DEL D.L.VO 11.5.99, N.152 E ART. 170, COMMA 9 DEL D.L.VO 3.4.2006, N. 152).	U3201013901	SPESE PER LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E DI STUDIO IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO (ART. 62, COMMA 14 BIS, DEL D.L.VO 11.5.99, N. 152 E ART. 170, COMMA 9 DEL D.L.VO 3.4.2006, N. 152).	185.000,00	-	-	-	-	-	185.000,00	-
E2103000601	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E DI STUDIO IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO (ART. 62, COMMA 14 BIS, DEL D.L.VO 11.5.99, N.152 E ART. 170, COMMA 9 DEL D.L.VO 3.4.2006, N. 152).	U3201013902	SPESE PER LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E DI STUDIO IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (ART. 62, COMMA 14 BIS, DEL D.L.VO 11.5.99, N. 152 E ART. 170, COMMA 9 DEL D.L.VO 3.4.2006, N. 152).	43.169,06	-	43.000,00	-	-	-	169,06	-
E2103001101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO FINALIZZATI ALL'ISTITUZIONE E AL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO REGIONALE PER LA BIODIVERSITA' (DGR N. 579 DEL 16 DICEMBRE 2011 - PROTOCOLLO D'INTESA CON IL MINISTERO DELL'AMBIENTE)	U3201015801	SPESE FINALIZZATE ALL'ISTITUZIONE E AL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO REGIONALE PER LA BIODIVERSITA' (DGR N. 579 DEL 16 DICEMBRE 2011 - PROTOCOLLO D'INTESA CON IL MINISTERO DELL'AMBIENTE)	1.957,32	-	-	-	-	-	1.957,32	-
E2103001401	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ELENCO REGIONALE DEGLI ALBERI MONUMENTALI (ART. 7 DELLA LEGGE 14 GENNAIO 2013, N. 10)	U3201016302	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ELENCO REGIONALE DEGLI ALBERI MONUMENTALI (ART. 7 DELLA LEGGE 14 GENNAIO 2013, N. 10) - PUBBLICAZIONI - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	18.000,00	-	-	-	-	-	18.000,00	-
E2103001501	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALISTICO REGIONALE E LA PROMOZIONE DELLA CONSCENZA E LA FRUIZIONE SOSTENIBILE ATTRAVERSO AZIONI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	U3201016501	SPESE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALISTICO REGIONALE E LA PROMOZIONE DELLA CONSCENZA E LA FRUIZIONE SOSTENIBILE ATTRAVERSO AZIONI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	4.300,00	-	-	-	-	-	4.300,00	-
E4404003701	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLE AREE COMPRESI NEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI CROTONE, CASSANO, CERCHIARA (ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 16 FEBBRAIO 2011)	U3201040901	SPESE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLE AREE COMPRESI NEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI CROTONE, CASSANO, CERCHIARA (ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 16 FEBBRAIO 2011)	6.000.000,00	-	-	-	-	-	6.000.000,00	-
E2103001001	TRASFERIMENTO DI SOMME DA PARTE DELLO STATO FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DEL PREZZO ALLA POMPA DEI CARBURANTI PER I RESIDENTI NELLE REGIONI INTERESSATE DALLA ESTRAZIONE DI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI NONCHÉ ALLE ATTIVITA' DI RIGASSIFICAZIONE (ART. 45 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009, N. 33)	U3201050901	SOMME DESTINATE ALLA RIDUZIONE DEL PREZZO ALLA POMPA DEI CARBURANTI PER I RESIDENTI NELLE REGIONI INTERESSATE DALLA ESTRAZIONE DI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI NONCHÉ ALLE ATTIVITA' DI RIGASSIFICAZIONE (LEGGE 23 LUGLIO 2009, N. 33)	1.679.073,95	-	-	-	-	-	1.679.073,95	-
E4402003201	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE TRASFERITE IN MATERIA DI EROGAZIONE DI MUTUI ASSISTITI DAL CONTRIBUTO STATALE SUGLI INTERESSI PER L'ACQUISTO O LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI AL FINE DI PROMUOVERE LA PROPRIETA' DELLA CASA TRA LE CATEGORIE MENO ABBIENTI (ART.9 LEGGE N.25.980 - ART.2, COMMA 12, LEGGE 25.3.82, N.94 - ARTT.60, 61 E 63 DEL D.L.VO 31.3.98, N.112).	U3202013501	FONDO UNICO REGIONALE PER L'EROGAZIONE DI MUTUI ASSISTITI DAL CONTRIBUTO STATALE SUGLI INTERESSI PER L'ACQUISTO O LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI AL FINE DI PROMUOVERE LA PROPRIETA' DELLA CASA TRA LE CATEGORIE MENO ABBIENTI (ART.9 LEGGE 15.2.80, N.25 - ART.2, COMMA 12, LEGGE 25.3.82, N.94 - ARTT. 60, 61 E 63 DEL D.L.VO 31.3.98, N.112).	68.705,00	-	-	-	-	-	68.705,00	-
E4402003100	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE TRASFERITE IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE AGEVOLATA (ARTT. 60, 61 E 63 DEL D.L.VO 31.3.98, N. 112).	U3202013601	SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE DI EDILIZIA AGEVOLATA A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI DIRETTI ALL'ACQUISTO ED AL RECUPERO DELLA PRIMA ABITAZIONE ED IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AL BANDO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA G.R. N. 699 DEL 22.9.2003 (ART. 2, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 11.8.2004, N. 18 - ART. 5, COMMI 5 E 6, DELLA L.R. 02/03/2005 N. 8).	16.746.618,59	-	-	-	-	-	16.746.618,59	-
E0210220500	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI REGIONALI DI SVILUPPO (ART. 2 DELLA LEGGE 1.12.1983, N.651 - ART.1, TERZO COMMA, DELLA LEGGE 1.3.86, N.64).	U3202013602	SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE DI EDILIZIA AGEVOLATA A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI DIRETTI ALL'ACQUISTO ED AL RECUPERO DELLA PRIMA ABITAZIONE ED IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AL BANDO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA G.R. N. 699 DEL 22.9.2003 (ART. 2, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 11.8.2004, N. 18 - ART. 5, COMMI 5 E 6, DELLA L.R. 02/03/2005 N. 8).	4.500.000,00	-	-	-	-	-	4.500.000,00	-

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati e eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (+) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non rimpugnati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)-(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
E4402003501	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA FINALIZZATO PRIORITARIAMENTE AL RECUPERO E ALL'ADATTAMENTO FUNZIONALE DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DEGLI EX IACP O DEI COMUNI, NON OCCUPATI, ALL'ACQUISTO O ALLA LOCAZIONE, NONCHE' ALL'EVENTUALE COSTRUZIONE DI ALLOGGI, DA DESTINARE PRIORITARIAMENTE A SOGGETTI SOTTOPOSTI A PROCEDIRE ESECUTIVE DI RILASCO (ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 8 FEBBRAIO 2007, N. 9 - ART. 21 DEL DECRETO LEGGE 1 OTTOBRE 2007, N. 159, CONVERTITO CON LEGGE 29 NOVEMBRE 2007, N. 222)	U3202014301	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA FINALIZZATO PRIORITARIAMENTE AL RECUPERO E ALL'ADATTAMENTO FUNZIONALE DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DEGLI EX IACP O DEI COMUNI, NON OCCUPATI, ALL'ACQUISTO O ALLA LOCAZIONE, NONCHE' ALL'EVENTUALE COSTRUZIONE DI ALLOGGI, DA DESTINARE PRIORITARIAMENTE A SOGGETTI SOTTOPOSTI A PROCEDIRE ESECUTIVE DI RILASCO (ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 8 FEBBRAIO 2007, N. 9 - ART. 21 DEL DECRETO LEGGE 1 OTTOBRE 2007, N. 159, CONVERTITO CON LEGGE 29 NOVEMBRE 2007, N. 222)	27.397,01	-	-	-	-	-	27.397,01	-
E4402003801	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI ERP DI PROPRIETA' DEI COMUNI E DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEL 12 OTTOBRE 2015)	U3202014801	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI ERP DI PROPRIETA' DEI COMUNI E DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEL 12 OTTOBRE 2015)	116.714,48	-	116.709,41	-	-	-	5,07	-
E2109003501	ASSEGNAZIONE DI RISORSE DALLO STATO A VALERE SUL FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (ART. 6, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124)	U3202041201	SPESE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (ART. 6, COMMA 5, DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124)	1.461.436,63	-	1.461.436,63	-	-	-	-	-
E4409000900	ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO DI FONDI PER GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 11 DEL DECRETO LEGGE 28 APRILE 2009, N.39, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 GIUGNO 2009, N. 77	U3202050700	SPESE PER GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 11 DEL DECRETO LEGGE 28 APRILE 2009, N.39, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 GIUGNO 2009, N. 77	6.983,60	-	-	-	-	-	6.983,60	-
E4409000901	ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO DI FONDI PER GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 11 DEL DECRETO LEGGE 28 APRILE 2009, N.39, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 GIUGNO 2009, N. 77	U3202050701	SPESE PER GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 11 DEL DECRETO LEGGE 28 APRILE 2009, N.39, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 GIUGNO 2009, N. 77	802.841,68	-	-	-	-	-	802.841,68	-
E4409000901	ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO DI FONDI PER GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 11 DEL DECRETO LEGGE 28 APRILE 2009, N.39, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 GIUGNO 2009, N. 77	U3202050704	SPESE PER GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 11 DEL DECRETO LEGGE 28 APRILE 2009, N.39, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 GIUGNO 2009, N. 77 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	50.409,84	-	-	-	-	-	50.409,84	-
E4409000901	ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO DI FONDI PER GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 11 DEL DECRETO LEGGE 28 APRILE 2009, N.39, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 GIUGNO 2009, N. 77	U3202050706	SPESE PER GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 11 DEL DECRETO LEGGE 28 APRILE 2009, N.39, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 GIUGNO 2009, N. 77 - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	48.435,19	-	-	-	-	-	48.435,19	-
E4409000901	ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO DI FONDI PER GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 11 DEL DECRETO LEGGE 28 APRILE 2009, N.39, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 GIUGNO 2009, N. 77	U3202050710	SPESE PER GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 11 DEL DECRETO LEGGE 28 APRILE 2009, N.39, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 GIUGNO 2009, N. 77 - ALTRI BENI DI CONSUMO	1.797,58	-	-	-	-	-	1.797,58	-
E4409000901	ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO DI FONDI PER GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 11 DEL DECRETO LEGGE 28 APRILE 2009, N.39, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 GIUGNO 2009, N. 77	U3202050712	SPESE PER GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 11 DEL DECRETO LEGGE 28 APRILE 2009, N.39, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 GIUGNO 2009, N. 77 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	59.461,69	-	-	-	-	-	59.461,69	-
E4409000901	ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO DI FONDI PER GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 11 DEL DECRETO LEGGE 28 APRILE 2009, N.39, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 GIUGNO 2009, N. 77	U3202050801	SPESE PER GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 11 DEL DECRETO LEGGE 28 APRILE 2009, N.39, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 GIUGNO 2009, N. 77 - RETRIBUZIONI IN DENARO	19.652,00	-	-	-	-	-	19.652,00	-

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati e eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (+) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non reimpegnati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)-(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
E4409000901	ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO DI FONDI PER GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 11 DEL DECRETO LEGGE 28 APRILE 2009, N.39, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 GIUGNO 2009, N. 77	U3202050802	SPESE PER GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 11 DEL DECRETO LEGGE 28 APRILE 2009, N.39, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 GIUGNO 2009, N. 77 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	550,31	-	-	-	-	-	550,31	-
E4409000901	ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO DI FONDI PER GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 11 DEL DECRETO LEGGE 28 APRILE 2009, N.39, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 GIUGNO 2009, N. 77	U3202050901	SPESE PER GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 11 DEL DECRETO LEGGE 28 APRILE 2009, N.39, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 GIUGNO 2009, N. 77 - SPESE PER IRAP	14.226,73	-	-	-	-	-	14.226,73	-
E4201000201	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE PROVINCE DI SOMME INERENTI LE ECONOMIE RISULTANTI DAGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART.2 DELL'ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.3112 DEL 15.3.2001 DA UTILIZZARE AI SENSI DELL'ART.4 DELLA LEGGE 11.12.2000, N.365 PER CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE E PROPRIETARI DI BENI IMMOBILI DANNEGGIATI DALLE ALLUVIONI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2000.	U3204022601	SPESE PER CONTRIBUTI DA DESTINARE AD IMPRESE PRIVATE E PROPRIETARI DI BENI MOBILI ED IMMOBILI DANNEGGIATI DALLE ALLUVIONI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2000 AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.3112 DEL 15.3.2001 (ART.4 DELLA LEGGE 11.12.2000, N.365).	2.216.016,62	-	295.459,52	-	-	-	1.920.557,10	-
E4201000201	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE PROVINCE DI SOMME INERENTI LE ECONOMIE RISULTANTI DAGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART.2 DELL'ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.3112 DEL 15.3.2001 DA UTILIZZARE AI SENSI DELL'ART.4 DELLA LEGGE 11.12.2000, N.365 PER CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE E PROPRIETARI DI BENI IMMOBILI DANNEGGIATI DALLE ALLUVIONI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2000.	U3204022602	SPESE PER CONTRIBUTI DA DESTINARE AD IMPRESE PRIVATE E PROPRIETARI DI BENI MOBILI ED IMMOBILI DANNEGGIATI DALLE ALLUVIONI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2000 AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.3112 DEL 15.3.2001 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI (ART.4 DELLA LEGGE 11.12.2000, N.365).	157.159,07	-	-	-	-	-	157.159,07	-
E4201000201	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE PROVINCE DI SOMME INERENTI LE ECONOMIE RISULTANTI DAGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART.2 DELL'ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.3112 DEL 15.3.2001 DA UTILIZZARE AI SENSI DELL'ART.4 DELLA LEGGE 11.12.2000, N.365 PER CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE E PROPRIETARI DI BENI IMMOBILI DANNEGGIATI DALLE ALLUVIONI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2000.	U3204022603	SPESE PER CONTRIBUTI DA DESTINARE AD IMPRESE PRIVATE E PROPRIETARI DI BENI MOBILI ED IMMOBILI DANNEGGIATI DALLE ALLUVIONI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2000 AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.3112 DEL 15.3.2001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI (ART.4 DELLA LEGGE 11.12.2000, N.365).	67.852,24	-	-	-	-	-	67.852,24	-
E4407002501	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLLO STATO PER INTERVENTI CONNESSI ALLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO NAZIONALE NEL MESE DI FEBBRAIO 2012 (D.P.C.M. DEL 28 SETTEMBRE 2012 - ART. 23, COMMA 9 DECRETO LEGGE DEL 6 LUGLIO 2012, N. 95)	U3204025801	SPESE PER INTERVENTI CONNESSI ALLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO NAZIONALE NEL MESE DI FEBBRAIO 2012 (D.P.C.M. DEL 28 SETTEMBRE 2012 - ART. 23, COMMA 9 DECRETO LEGGE DEL 6 LUGLIO 2012, N. 95)	424.324,13	-	-	-	-	-	424.324,13	-
E4406001201	ASSEGNAZIONE DI RISORSE DALLLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ANALISI DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL COMUNE DI LUNGRO E AREE LIMITROFE (ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3460 DEL 16 AGOSTO 2005)	U3204031501	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ANALISI DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL COMUNE DI LUNGRO E AREE LIMITROFE (ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3460 DEL 16 AGOSTO 2005)	300.000,00	-	-	-	-	-	300.000,00	-
E4406001301	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PRIMO PIANO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO (DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 3 NOVEMBRE 2006)	U3204031701	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PRIMO PIANO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO (DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 3 NOVEMBRE 2006)	699.305,91	-	-	-	-	-	699.305,91	-
E4406001400	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL SECONDO PIANO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO (DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 6 NOVEMBRE 2007).	U3204031801	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SECONDO PIANO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO (DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 6 NOVEMBRE 2007).	737.817,51	-	-	-	-	-	737.817,51	-
E2126000301	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLLO STATO A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA ITALIA INTENSO A MIGLIORARE LA PROTEZIONE DELLE FORESTE CONTRO GLI INCENDI (REG. (CE) N. 2158/92 - DEC. CE DEL 3 MAGGIO 2001 (C2001) N. 11763 E DEC. DEL 6 GIUGNO 2002 (C2002) N. 2039).	U3204051401	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA ITALIA INTENSO A MIGLIORARE LA PROTEZIONE DELLE FORESTE CONTRO GLI INCENDI (REG. (CE) N. 2158/92 - DEC. CE DEL 3 MAGGIO 2001 (C2001) N. 11763 E DEC. DEL 6 GIUGNO 2002 (C2002) N. 2039).	17.138,95	-	-	-	-	-	17.138,95	-

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati e eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (+) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non reimpegnati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)-(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
E4405001801	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO N. 26/3000 (EX AGENSUD) INERENTE ALLA DIGA SUL TORRENTE FIMARELLA IN LOCALITA' REDISOLE IN AGRO DI SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) TRASFERITO CON DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.L.VO 3.4.1993, N.96 (ART. 19, COMMI 4 E 5 DEL D.L. 8.2.1995, N. 104) CONVERTITO DALLA LEGGE 7.4.1995, N. 104.	U3205012701	SPESE PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO N. 26/3000 (EX AGENSUD) INERENTE ALLA DIGA SUL TORRENTE FIMARELLA IN LOCALITA' REDISOLE IN AGRO DI SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) TRASFERITO CON DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA AI SENSI DELL'ART. 19, COMMI 4 E 5 DEL D.L. 8.2.1995, N. 32 CONVERTITO DALLA LEGGE 7.4.1995, N. 104.	847.739,99	-	-	-	-	-	847.739,99	-
E4412002001	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INERENTE AL SETTORE 'EMERGENZE URBANE E TERRITORIALI' (DELIBERAZIONE CIPE N. 17 DEL 9.3.2003).	U3302020302	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INERENTE AL SETTORE 'EMERGENZE URBANE E TERRITORIALI' DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA REGIONALE (DELIBERAZIONE CIPE N. 17 DEL 9 MARZO 2003 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 814 DEL 23 SETTEMBRE 2005) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.008,59	-	-	-	-	-	4.008,59	-
E4412002001	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INERENTE AL SETTORE 'EMERGENZE URBANE E TERRITORIALI' (DELIBERAZIONE CIPE N. 17 DEL 9.3.2003).	U3302021101	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INERENTE AL SETTORE 'EMERGENZE URBANE E TERRITORIALI' DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA REGIONALE (DELIBERAZIONE CIPE N. 17 DEL 9 MARZO 2003 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 814 DEL 23 SETTEMBRE 2005) - SPESE PER IRAP	3.278,19	-	-	-	-	-	3.278,19	-
E4412001401	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INERENTE AL SETTORE 'CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE' (DELIBERAZIONE CIPE 142 DEL 6.8.1999 - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO SOTTOSCRITTO IN DATA 27.10.1999)	U3303010301	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INERENTE AL SETTORE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE (DELIBERAZIONE CIPE N. 142 DEL 6.8.1999 - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO SOTTOSCRITTO IN DATA 27.10.1999)	1.669,62	-	-	-	-	-	1.669,62	-
E4412001501	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INERENTE AL SETTORE 'CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE' (ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO SOTTOSCRITTO IN DATA 27.10.1999 - DELIBERAZIONE CIPE N. 84 DEL 4.8.2000)	U3303010401	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INERENTE AL SETTORE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE - (ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO SOTTOSCRITTO IN DATA 27.10.1999 - DELIBERAZIONE CIPE N. 84 DEL 4.8.2000)	6.345.429,71	-	-	-	-	-	6.345.429,71	-
E4412001501	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INERENTE AL SETTORE 'CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE' (ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO SOTTOSCRITTO IN DATA 27.10.1999 - DELIBERAZIONE CIPE N. 84 DEL 4.8.2000)	U3303010402	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INERENTE AL SETTORE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - (ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO SOTTOSCRITTO IN DATA 27.10.1999 - DELIBERAZIONE CIPE N. 84 DEL 4.8.2000)	4.190.220,38	-	-	-	-	-	4.190.220,38	-
E4412005001	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "NUOVO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE" (DELIBERAZIONE CIPE 29 SETTEMBRE 2004, N. 20)	U3303012101	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO NUOVO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE (DELIBERAZIONE CIPE 29 SETTEMBRE 2004, N. 20)	448.495,00	-	-	-	-	-	448.495,00	-
E2404002701	TRASFERIMENTO DI FONDI DA PARTE DEL COMUNE DI PALIZZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LAND AND SEA ACTIONS FOR CONSERVATION OF CARETTA CARETTA IN ITS MOST IMPORTANT ITALIAN NESTING GROUND (IONIAN CALABRIA) NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE-NATURA E BIODIVERSITA' 2012	U3502011101	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LAND AND SEA ACTIONS FOR CONSERVATION OF CARETTA CARETTA IN ITS MOST IMPORTANT ITALIAN NESTING GROUND (IONIAN CALABRIA) NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE-NATURA E BIODIVERSITA' 2012 (ART. 6, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 2014, N. 9).	233.318,14	-	-	-	-	-	233.318,14	-
E2404002701	TRASFERIMENTO DI FONDI DA PARTE DEL COMUNE DI PALIZZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LAND AND SEA ACTIONS FOR CONSERVATION OF CARETTA CARETTA IN ITS MOST IMPORTANT ITALIAN NESTING GROUND (IONIAN CALABRIA) NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE-NATURA E BIODIVERSITA' 2012	U3502011201	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LAND AND SEA ACTIONS FOR CONSERVATION OF CARETTA CARETTA IN ITS MOST IMPORTANT ITALIAN NESTING GROUND (IONIAN CALABRIA) NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE-NATURA E BIODIVERSITA' 2012 - SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE PER COMPETENZE (ART. 6, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 2014, N. 9).	8.461,25	-	-	-	-	-	8.461,25	-
E2310000501	TRASFERIMENTO DI RISORSE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "NATURA 2000 ACTION PROGRAMME" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE PLUS	U3502011504	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CONCERNENTI IL PROGETTO "NATURA 2000 ACTION PROGRAMME" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE PLUS - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	125,45	-	-	-	-	-	125,45	-

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati e eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (+) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non rimpugnati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)-(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
E2404003201	TRASFERIMENTO DI FONDI DA PARTE DELL'AGENZIA LOCALE PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA PROVINCIA DI COSENZA - A.L.E.S.S.CO. S.R.L." PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GREENNS - GREEN PUBLIC PROCUREMENT SUPPORTERS FOR INNOVATIVE AND SUSTAINABLE INSTITUTIONAL CHANGE", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E INNOVAZIONE HORIZON 2020 (REGOLAMENTO UE N. 1291/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DELL'11 DICEMBRE 2013)	U3502012101	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GREENNS - GREEN PUBLIC PROCUREMENT SUPPORTERS FOR INNOVATIVE AND SUSTAINABLE INSTITUTIONAL CHANGE", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E INNOVAZIONE HORIZON 2020	36.632,75	-	-	-	-	-	36.632,75	-
E2404003201	TRASFERIMENTO DI FONDI DA PARTE DELL'AGENZIA LOCALE PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA PROVINCIA DI COSENZA - A.L.E.S.S.CO. S.R.L." PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GREENNS - GREEN PUBLIC PROCUREMENT SUPPORTERS FOR INNOVATIVE AND SUSTAINABLE INSTITUTIONAL CHANGE", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E INNOVAZIONE HORIZON 2020 (REGOLAMENTO UE N. 1291/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DELL'11 DICEMBRE 2013)	U3502012105	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GREENNS - GREEN PUBLIC PROCUREMENT SUPPORTERS FOR INNOVATIVE AND SUSTAINABLE INSTITUTIONAL CHANGE", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E INNOVAZIONE HORIZON 2020 - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	10.200,00	-	-	-	-	-	10.200,00	-
E2404003201	TRASFERIMENTO DI FONDI DA PARTE DELL'AGENZIA LOCALE PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA PROVINCIA DI COSENZA - A.L.E.S.S.CO. S.R.L." PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GREENNS - GREEN PUBLIC PROCUREMENT SUPPORTERS FOR INNOVATIVE AND SUSTAINABLE INSTITUTIONAL CHANGE", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E INNOVAZIONE HORIZON 2020 (REGOLAMENTO UE N. 1291/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DELL'11 DICEMBRE 2013)	U3502012106	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GREENNS - GREEN PUBLIC PROCUREMENT SUPPORTERS FOR INNOVATIVE AND SUSTAINABLE INSTITUTIONAL CHANGE", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E INNOVAZIONE HORIZON 2020 - ALTRI BENI DI CONSUMO	12.999,05	-	-	-	-	-	12.999,05	-
E4403000301	ASSEGNAZIONE DALLO STATO DELLE RISORSE DEL FONDO PER INVESTIMENTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART. 32-BIS DEL DECRETO LEGGE 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 - ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3728 DEL 29 DICEMBRE 2008, D.P.C.M. DEL 12 GENNAIO 2010 E D.P.C.M. DEL 02 MARZO 2011)	U4201011401	SPESE PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART. 32-BIS DEL DECRETO LEGGE 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 - ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3728 DEL 29 DICEMBRE 2008, D.P.C.M. DEL 12 GENNAIO 2010 E D.P.C.M. DEL 02 MARZO 2011)	411.966,96	-	-	-	-	-	411.966,96	-
E2105000801	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO DIRETTI A FAVORIRE LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI MENO ABILI E DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI (DPCM DEL 5 AGOSTO 1999, N. 320)	U4202010101	SPESE FINALIZZATA A FAVORIRE LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI MENO ABILI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI (DPCM DEL 5 AGOSTO 1999, N. 320)	81.439,50	-	-	-	-	-	81.439,50	-
E3403002801	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO PER IL RIMBORSO FORFETTARIO DELLE SPESE SOSTENUTE PER GLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SUL PERSONALE SCOLASTICO ED EDUCATIVO ASSENTE DAL SERVIZIO PER MALATTIA EFFETTUATI DALLE AZIENDE SANITARIE (ART. 14, COMMA 27 DEL DL 95/2012 CONVERTITO CON LEGGE N. 135/2012)	U4202010201	RIMBORSO FORFETTARIO DELLE SPESE SOSTENUTE PER GLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SUL PERSONALE SCOLASTICO ED EDUCATIVO ASSENTE DAL SERVIZIO PER MALATTIA EFFETTUATI DALLE AZIENDE SANITARIE (ART. 14, COMMA 27 DEL DL 95/2012 CONVERTITO CON LEGGE N. 135/2012)	2.990.355,83	-	-	-	-	-	2.990.355,83	-
E2105000901	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO A FAVORE DEGLI STUDENTI, ANCHE CON DISABILITA', DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO AI SENSI DELL'ART. 1 DEL DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2013, N. 414, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2013, N. 128.	U4202010301	SOMME DESTINATE AGLI STUDENTI, ANCHE CON DISABILITA', DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO AI SENSI DELL'ART. 1 DEL DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2013, N. 414, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2013, N. 128.	307,23	-	-	-	-	-	307,23	-
E2105000101	ASSEGNAZIONE DI RISORSE DALLO STATO PER IL SOSTEGNO ALLE SCUOLE PARITARIE (LEGGE 10 MARZO 2000, N. 62)	U4202010401	SPESE PER IL SOSTEGNO ALLE SCUOLE PARITARIE (LEGGE 10 MARZO 2000, N.62)	49.803,03	-	-	-	-	-	49.803,03	-
E2105000601	ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO PER L'ISTITUZIONE DI UN FONDO FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI GARANZIE SUL RIMBORSO DEI PRESTITI FIDUCIARI CONCESSI DALLE BANCHE E DAGLI ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI AL FINE DELLA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI AGLI STUDENTI PRIVI DI MEZZI (ART. 4, COMMI 99 E 100, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N.350).	U4202020501	FONDO FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI GARANZIE SUL RIMBORSO DEI PRESTITI FIDUCIARI CONCESSI DALLE BANCHE E DAGLI ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI AL FINE DELLA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI AGLI STUDENTI PRIVI DI MEZZI (ART. 4, COMMI 99 E 100, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N.350).	305.553,36	-	-	-	-	-	305.553,36	-
E2106002401	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO ANCHE SE SVOLTO OLTRE IL COMPIMENTO DEL DICOTTESIMO ANNO DI ETA', SECONDO LE MODALITA' DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE 24 GIUGNO 1997, N. 196 (ART. 68, COMMA 5, DELLA LEGGE 17.5.1999, N. 144).	U4301010501	SPESE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO ANCHE SE SVOLTO OLTRE IL COMPIMENTO DEL DICOTTESIMO ANNO DI ETA', SECONDO LE MODALITA' DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE 24 GIUGNO 1997, N. 196 (ART. 68, COMMA 5, DELLA LEGGE 17.5.1999, N. 144).	1.719.589,52	-	-	-	-	-	1.719.589,52	-

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati e eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (+) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non rimpagati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
E2404001701	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DI ITALIA LAVORO S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE CHE, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA P.A.R.I. 2007, HANNO ASSUNTO E RIQUALIFICATO PROFESSIONALMENTE I LAVORATORI SVANTAGGIATI	U4302010901	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE CHE, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA "P.A.R.I. 2007" HANNO ASSUNTO E RIQUALIFICATO PROFESSIONALMENTE I LAVORATORI SVANTAGGIATI	352.000,02	-	-	-	-	-	352.000,02	-
E2115001001	ASSEGNAZIONE DI RISORSE DALLO STATO PER AGEVOLARE GLI INTERVENTI DI RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI ESPULSI DAL SISTEMA PRODUTTIVO (ARTICOLO 1, COMMA 7, DELLA LEGGE 19 LUGLIO 1993, N. 236)	U4302011001	SPESE PER AGEVOLARE GLI INTERVENTI DI RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI ESPULSI DAL SISTEMA PRODUTTIVO (ARTICOLO 1, COMMA 7, DELLA LEGGE 19 LUGLIO 1993, N. 236)	1.317.786,05	-	-	-	-	-	1.317.786,05	-
E2115001201	ASSEGNAZIONE DI RISORSE DALLO STATO DA DESTINARE AI LAVORATORI ULTRACINQUANTENNI ESPULSI DA SETTORI ED AZIENDE IN CRISI (ARTICOLO 1, COMMA 207, LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147)	U4302011101	SPESE DA DESTINARE AI LAVORATORI ULTRACINQUANTENNI ESPULSI DA SETTORI ED AZIENDE IN CRISI (ARTICOLO 1, COMMA 207, LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147)	14.784,48	-	-	-	-	-	14.784,48	-
E4420000601	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO A VALERE SUL FONDO PER L'OCCUPAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 7, DEL DECRETO LEGGE 20 MAGGIO 1993, N. 148 PER FAVORIRE LA STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2000, N. 81 (ART. 27 LEGGE 29 NOVEMBRE 2007, N. 222).	U4302021401	CONTRIBUTO A CARICO DELLO STATO A VALERE SUL FONDO PER L'OCCUPAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 7, DEL DECRETO LEGGE 20 MAGGIO 1993, N. 148 PER FAVORIRE LA STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2000, N. 81 (ART. 27 LEGGE 29 NOVEMBRE 2007, N. 222)	891.516,50	-	-	-	-	-	891.516,50	-
E2115001101	ASSEGNAZIONE DI RISORSE DALLO STATO DA DESTINARE AI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI E DI PUBBLICA UTILITA' (ARTICOLO 1, COMMA 207, LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147)	U4302021501	SPESE DA DESTINARE AI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI E DI PUBBLICA UTILITA' (ARTICOLO 1, COMMA 207, LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147)	127.806,85	-	-	-	-	-	127.806,85	-
E2115000801	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO, A VALERE SUL FONDO PER L'OCCUPAZIONE, PER FAVORIRE LO SVILUPPO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO (ARTICOLO 117, COMMA 5, DELLA LEGGE 23.12.2000, N. 388 - ART. 1, COMMA 1165, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296).	U4302030401	SPESE PER FAVORIRE LO SVILUPPO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO (ARTICOLO 117, COMMA 5, DELLA LEGGE 23.12.2000, N. 388 - ART. 1, COMMA 1165, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296).	2.163.871,00	-	-	-	-	-	2.163.871,00	-
E2115000701	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO FINALIZZATO ALL'EMERSONE DEL LAVORO SOMMERSO NELLA REGIONE (DELIBERAZIONE CIPE N. 138 DEL 21.12.2000 E N. 48 DEL 4.4.2001 - DELIBERAZIONE G.R. N. 1084 DEL 25.11.2002).	U4302050301	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FINALIZZATO ALL'EMERSONE DEL LAVORO SOMMERSO NELLA REGIONE (DELIBERAZIONE CIPE N. 138 DEL 21.12.2000 E N. 48 DEL 4.4.2001 - DELIBERAZIONE G.R. N. 1084 DEL 25.11.2002).	6.266,98	-	-	-	-	-	6.266,98	-
E2115000501	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA REGIONALE RELATIVO ALLA PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE IMPRENDITORIALE DELLE DONNE E PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZA TECNICA E MANAGERIALE (LEGGE 25.2.92, N.215, ART.2, COMMA 1, LETT.B), E ART.21 DEL D.P.R. 28.7.2000, N.314).	U4303010201	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE RELATIVO ALLA PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE IMPRENDITORIALE DELLE DONNE E PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA CONSULENZA TECNICA E MANAGERIALE (LEGGE 25.2.92,N.215, ART.2, COMMA 1, LETT.B), E ART.21 DEL D.P.R. 28.7.2000, N.314).	163.096,36	-	-	-	-	-	163.096,36	-
E4420000401	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO - A TITOLO DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE - PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE FINALIZZATI ALL'AVVIO DI ATTIVITA', ALL'ACQUISTO DI ATTIVITA' PREESISTENTI, A PROGETTI AZIENDALI INNOVATIVI E ALL'ACQUISTO DI SERVIZI REALI (LEGGE 25.2.92, N.215 - ART.2, COMMA 1, LETT.A) DEL D.P.R. 28.7.2000, N.314).	U4303010301	SPESE PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE FINALIZZATE ALL'AVVIO DI ATTIVITA', ALL'ACQUISTO DI ATTIVITA' PREESISTENTI, A PROGETTI AZIENDALI INNOVATIVI, ALL'ACQUISTO DI SERVIZI REALI (LEGGE 25.2.92, N.215 - ART.2, COMMA 1, LETT.A) DEL D.P.R. 28.7.2000, N.314).	3.296.898,18	-	-	-	-	-	3.296.898,18	-
E2115000601	ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO DELLA QUOTA PARTE DEL FONDO NAZIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DELLE CONSIGLIERE E DEI CONSIGLIERI DI PARITA' (ART. 9, COMMA 2, DEL D.L.VO 23.5.2000, N.196).	U4303020101	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DELLE CONSIGLIERE E DEI CONSIGLIERI DI PARITA' (ART. 9, COMMA 2, DEL D.L.VO. 23.5.2000, N.196).	7.632,19	-	-	-	-	-	7.632,19	-

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati e eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (+) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non rimpagati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)-(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
E4412003201	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO RICERCA SCIENTIFICA F' ATTO INTEGRATIVO (DELIBERAZIONE CIPE N. 35 DEL 27 MAGGIO 2005).	U4701010101	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO RICERCA SCIENTIFICA F' ATTO INTEGRATIVO (DELIBERAZIONE CIPE N. 35 DEL 27 MAGGIO 2005).	9.218,84	-	-	-	-	-	9.218,84	-
E2105000301	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE MINORANZE LINGUISTICHE (LEGGE 15.12.99, N.482 - ART.8, COMMA 3, D.P.R. 2.5.2001, N.345).	U5201024001	SPESE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE MINORANZE LINGUISTICHE (LEGGE 15.12.99, N.482 - ART.8, COMMA 3, D.P.R. 2.5.2001, N.345).	539.510,39	-	180.467,00	-	-	-	359.043,39	-
E2105000301	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE MINORANZE LINGUISTICHE (LEGGE 15.12.99, N.482 - ART.8, COMMA 3, D.P.R. 2.5.2001, N.345).	U5201024003	SPESE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE MINORANZE LINGUISTICHE (LEGGE 15.12.99, N.482 - ART.8, COMMA 3, D.P.R. 2.5.2001, N.345) - RESTITUZIONI	200.375,84	-	-	-	-	-	200.375,84	-
E2126001101	ASSEGNAZIONE DI SOMME DA PARTE DEL MIBACT PER INTERVENTI RELATIVI A PROGETTI DI INSEDIAMENTO, PROMOZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DELLE RESIDENZE ARTISTICHE (ART. 45 DM 1 LUGLIO 2014)	U5201026901	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA RELATIVO A PROGETTI DI INSEDIAMENTO, PROMOZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DELLE RESIDENZE ARTISTICHE (ART. 45 DM 1 LUGLIO 2014)	54.666,67	-	-	-	-	-	54.666,67	-
E2126001101	ASSEGNAZIONE DI SOMME DA PARTE DEL MIBACT PER INTERVENTI RELATIVI A PROGETTI DI INSEDIAMENTO, PROMOZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DELLE RESIDENZE ARTISTICHE (ART. 45 DM 1 LUGLIO 2014)	U5201026902	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA RELATIVO A PROGETTI DI INSEDIAMENTO, PROMOZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DELLE RESIDENZE ARTISTICHE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (ART. 45 DM 1 LUGLIO 2014)	9.216,07	-	-	-	-	-	9.216,07	-
E2128000101	ASSEGNAZIONE DI RISORSE DALLO STATO A VALERE SUL FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI DESTINATE ALL'ATTUAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE GIOVANI GENERAZIONI (ART. 19 DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2006, N. 248)	U5202030102	SPESE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE GIOVANI GENERAZIONI A VALERE SUL FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI (ART. 19 DELLA LEGGE 4.08.2016, N.248) - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	386.005,68	-	-	-	-	-	386.005,68	-
E4412005201	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO A VALERE SUL FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI E SULLE RISORSE FAS PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO LA CALABRIA RICOMINCIA DAI GIOVANI SOTTOSCRITTO IN DATA 1 AGOSTO 2008 (DELIBERAZIONI CIPE N. 3 DEL 22 MARZO 2006 E N. 138 DEL 21 DICEMBRE 2009, POGAS 2007-2009).	U5302010101	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO LA CALABRIA RICOMINCIA DAI GIOVANI SOTTOSCRITTO IN DATA 1 AGOSTO 2008 (DELIBERAZIONE CIPE N. 3 DEL 22 MARZO 2006 E N. 138 DEL 21 DICEMBRE 2009).	1.276.149,70	-	-	-	-	-	1.276.149,70	-
E4412005201	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO A VALERE SUL FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI E SULLE RISORSE FAS PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO LA CALABRIA RICOMINCIA DAI GIOVANI SOTTOSCRITTO IN DATA 1 AGOSTO 2008 (DELIBERAZIONI CIPE N. 3 DEL 22 MARZO 2006 E N. 138 DEL 21 DICEMBRE 2009, POGAS 2007-2009).	U5302010102	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO LA CALABRIA RICOMINCIA DAI GIOVANI SOTTOSCRITTO IN DATA 1 AGOSTO 2008 (DELIBERAZIONE CIPE N. 3 DEL 22 MARZO 2006 E N. 138 DEL 21 DICEMBRE 2009) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	98.111,91	-	-	-	-	-	98.111,91	-
E4414001601	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DEGLI ASIILI NIDO NONCHE' DEI MICRO-NIDI NEI LUOGHI DI LAVORO (ART. 70 DELLA LEGGE 28.12.2001, N.448).	U6103030301	SPESE PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DEGLI ASIILI NIDO NONCHE' DEI MICRO-NIDI NEI LUOGHI DI LAVORO (ART. 70 DELLA LEGGE 28.12.2001, N.448).	20.469,00	-	-	-	-	-	20.469,00	-
E3403002000	RIMBORSO, DA PARTE DELLA CE, PER IL TRAMITE DELLO STATO, DELLE SPESE SOSTENUTE PER INIZIATIVE IN CAMPO VETERINARIO (ART. 22, COMMA 12, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 245)	U6104011200	SPESE PER I DIRITTI SANITARI DELLE PRESTAZIONI VETERINARIE E PER LE AUTORIZZAZIONI DELLE STRUTTURE REGIONALI (ART. 7 LETT. B DEL D.LGS. N. 194 DEL 19 NOVEMBRE 2008 - REGOLAMENTI CEE NN. 853, 854 E 862 DEL 2004)	1.423,36	-	-	-	-	-	1.423,36	-

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati e eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (+) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non rimpiegati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)-(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
E2108008700	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO PER LO SCREENING DEL CANCRO AL SENO, DELLA CERVIC UTERINA E DEL COLON RETTO (ART. 288 DEL DECRETO LEGGE N. 81 DEL 29 MARZO 2004, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 138 DEL 26 MAGGIO 2004).	U6105042900	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO PER LO SCREENING DEL CANCRO AL SENO, DELLA CERVIC UTERINA E DEL COLON RETTO (ART. 288 DEL DECRETO LEGGE N. 81 DEL 29 MARZO 2004, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 138 DEL 26 MAGGIO 2004).	1.917,00	-	-	-	-	-	1.917,00	-
E2109001901	ASSEGNAZIONE DALLLO STATO - A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - FINALIZZATA AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA E PER LE SCUOLE D'INFANZIA (ART. 2, COMMA 6 D.L. 30.9.2003, N. 269, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24.11.2003, N. 236, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 24.12.2003, N. 330).	U6201011001	SPESE PER I SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA E PER LE SCUOLE D'INFANZIA (ART. 2, COMMA 6, D.L. 30.9.2003, N. 269, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24.11.2003, N. 236, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 24.12.2003, N. 330).	275.525,00	-	-	-	-	-	275.525,00	-
E2109002700	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA TERRITORIALE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ARTICOLO 1, COMMI 630 E 1259, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296)	U6201011301	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA TERRITORIALE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ARTICOLO 1, COMMI 630 E 1259, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296)	2.876.104,59	-	-	-	-	-	2.876.104,59	-
E2404002401	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE PER LA CREAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE SUI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (S.I.N.S.E.) (CONVENZIONE CON LA REGIONE EMILIA ROMAGNA DEL 12 SETTEMBRE 2012)	U6201011401	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE PER LA CREAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE SUI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (S.I.N.S.E.) (CONVENZIONE CON LA REGIONE EMILIA ROMAGNA DEL 12 SETTEMBRE 2012)	6.080,00	-	-	-	-	-	6.080,00	-
E2109001301	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI SVOLTI DA ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DA ALTRI ORGANISMI SENZA SCOPO DI LUCRO, IN FAVORE DEI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE DI CUI ALL'ART.3, COMMA 3, DELLA LEGGE 5.2.1992, N. 104, PRIVI DI ASSISTENZA DEI FAMILIARI (ART.81, LEGGE 23.12.2006, N.388).	U6201050601	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SVOLTI DA ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DA ALTRI ORGANISMI SENZA SCOPO DI LUCRO, IN FAVORE DEI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 3, DELLA LEGGE 5.2.1992, N.104, PRIVI DI ASSISTENZA DEI FAMILIARI (ART.81, LEGGE 23.12.2006,N.388).	244.606,69	-	-	-	-	-	244.606,69	-
E2109001401	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLLO STATO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DI NUOVA COSTITUZIONE, IN PARTICOLARE, PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE E PER IL SOSTEGNO DELLA NATALITA' (ART. 46, COMMA2, DELLA LEGGE 27.12.2002, N. 289).	U6201050801	SPESE PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DI NUOVA COSTITUZIONE EED IN PARTICOLARE PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE E PERIL SOSTEGNO DELLA NATALITA'(ART. 46, COMMA 2, DELLA LEGGE 27.12.2002,N. 289).	51.755,08	-	-	-	-	-	51.755,08	-
E2109002501	ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO A VALERE SUL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE (ARTICOLO 1, COMMI 1264 E 1265, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296)	U6201052101	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PRESTAZIONI E SERVIZI ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI (ARTICOLO 1, COMMI 1264 E 1265, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296)	47.241,59	-	-	-	-	-	47.241,59	-
E2109002801	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLLO STATO, A VALERE SUL FONDO PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA, PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA TUTELA DELLA FAMIGLIA (ART. 19 DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2006, N. 248 - ART. 1, COMMI 1250 E 1251 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296).	U6201052401	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA TUTELA DELLA FAMIGLIA (ART. 19 DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2006, N. 248 - ART. 1, COMMI 1250 E 1251 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296).	1.477.268,59	-	798.459,27	-	-	-	678.809,32	-
E2109002900	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI INTERVENTI PER FAVORIRE LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO (LEGGE DEL 4 AGOSTO 2006, N. 248 - ART. 1, LETTERE A) DEL DECRETO DEL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' DEL 12 MAGGIO 2009)	U6201052802	SPESE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI INTERVENTI PER FAVORIRE LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO (LEGGE DEL 4 AGOSTO 2006, N. 248 - ART. 1, LETTERE A) DEL DECRETO DEL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' DEL 12 MAGGIO 2009) - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	545.404,00	-	-	-	-	-	545.404,00	-
E2109003901	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO A VALERE SUL FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA' FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELLE FORME DI ASSISTENZA E DI SOSTEGNO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E AI LORO FIGLI ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO ANCHE DEI CENTRI ANTIVIOLENZA (ART. 5-BIS, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 119 DEL 15 OTTOBRE 2013)	U6201056001	SPESE FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO DELLE FORME DI ASSISTENZA E DI SOSTEGNO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E AI LORO FIGLI ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO ANCHE DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DELLA RETE DEI SERVIZI TERRITORIALI (ART. 5-BIS, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 119 DEL 15 OTTOBRE 2013)	266.301,67	-	-	-	-	-	266.301,67	-

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti esec. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati e eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (+) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non reimpegnati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
E2109003901	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO A VALERE SUL FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA' FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELLE FORME DI ASSISTENZA E DI SOSTEGNO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E AI LORO FIGLI ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO ANCHE DEI CENTRI ANTIVIOLENZA (ART. 5-BIS, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 119 DEL 15 OTTOBRE 2013)	U6201056002	SPESE FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO DELLE FORME DI ASSISTENZA E DI SOSTEGNO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E AI LORO FIGLI ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO ANCHE DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DELLA RETE DEI SERVIZI TERRITORIALI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (ART. 5-BIS, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 119 DEL 15 OTTOBRE 2013)	102.934,00	-	-	-	-	-	102.934,00	-
E2109001201	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE CALABRIA RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SPERIMENTALE PER L'INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO DEI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI (LEGGE 6.3.1998, N.40 - D.L.VO 25.7.98, N.286 - DELIBERAZIONE DELLA G.R. N.110 DEL 27.12.2001).	U6201060401	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE CALABRIA RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SPERIMENTALE PER L'INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO DEI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI (LEGGE 6.3.98, N.40- D.L.VO 25.7.98, N.286 - DELIBERAZIONE DELLA G.R. N. 110 DEL 27.12.2001).	3.310,61	-	-	-	-	-	3.310,61	-
E2109002400	ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO A VALERE SUL FONDO PER LE POLITICHE SOCIALI DESTINATA ALL'IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE DI INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI ED IN PARTICOLARE PER LA GESTIONE DEI DECRETI RELATIVI AI FLUSSI 2006 (NOTA DEL MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE DEL 23/11/2007)	U6201061002	SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE DI INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI ED IN PARTICOLARE PER LA GESTIONE DEI DECRETI RELATIVI AI FLUSSI 2006 (NOTA DEL MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE DEL 23/11/2007) - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	71.028,51	-	-	-	-	-	71.028,51	-
E2109003301	ASSEGNAZIONI DI FONDI DA PARTE DELLO STATO DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ELEUTHERIA" PER IL SOSTEGNO ALLE VITTIME DI TRATTA, VIOLENZA E GRAVE SFRUTTAMENTO (ART.1 DEL D.P.R. DEL 19.09.2005, N. 237)	U6201061801	SPESE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ELEUTHERIA" PER IL SOSTEGNO ALLE VITTIME DI TRATTA, VIOLENZA E GRAVE SFRUTTAMENTO (ART.1 DEL D.P.R. DEL 19.09.2005, N. 237)	26.341,34	-	-	-	-	-	26.341,34	-
E2109003401	ASSEGNAZIONI DI FONDI DA PARTE DELLO STATO DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INCIPIT - INIZIATIVA CALABRE PER IDENTIFICAZIONE, PROTEZIONE ED INCLUSIONE SOCIALE DELLE VITTIME DI TRATTA" (ART.1 DEL D.P.R. DEL 19.09.2005, N. 237)	U6201061901	SPESE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI "INCIPIT - INIZIATIVA CALABRA PER IDENTIFICAZIONE, PROTEZIONE ED INCLUSIONE SOCIALE DELLE VITTIME DI TRATTA" (ART.1 DEL D.P.R. DEL 19.09.2005, N. 237)	51.546,53	-	-	-	-	-	51.546,53	-
E2109004101	ASSEGNAZIONE DI SOMME DA PARTE DELLO STATO DESTINATE ALLA PROGRAMMAZIONE E LO SVILUPPO DI UN SISTEMA DI INTERVENTI FINALIZZATI A FAVORIRE L'INTEGRAZIONE SOCIALE E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI MIGRANTI REGOLARMENTE PRESENTI IN ITALIA (DM N. 718 NDEL 12 GENNAIO 2015)	U6201062601	SPESE PER LA PROGRAMMAZIONE E LO SVILUPPO DI UN SISTEMA DI INTERVENTI FINALIZZATI A FAVORIRE L'INTEGRAZIONE SOCIALE E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI MIGRANTI REGOLARMENTE PRESENTI IN ITALIA (DM N. 718 DEL 12 GENNAIO 2015)	68.976,06	-	-	-	-	-	68.976,06	-
E2404001601	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA REGIONE VENETO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA INDAGINE SU "OCCUPAZIONE E PROFESSIONI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI" (PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO IN DATA 28 DICEMBRE 2007 TRA IL MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE E LA REGIONE VENETO)	U6201072101	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA INDAGINE SU "OCCUPAZIONE E PROFESSIONI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI" (PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO IN DATA 28 DICEMBRE 2007 TRA IL MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE E LA REGIONE VENETO)	5.500,00	-	-	-	-	-	5.500,00	-
E2117000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE CAMPAGNE INFORMATIVE SUL SERVIZIO CIVILE E SULLA FORMAZIONE DEI VOLONTARI (LEGGE 6.3.2001, N.64 - D.L.VO 5.4.2002, N.77).	U7101010301	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CAMPAGNE INFORMATIVE SUL SERVIZIO CIVILE E SULLA FORMAZIONE DEI VOLONTARI (LEGGE 6.3.2001, N.64 - D.L.VO 5.4.2002, N.77).	68.012,00	-	-	-	-	-	68.012,00	-
E2117000201	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO QUALE CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO RELATIVE ALLE ATTIVITA' DELL'UFFICIO NAZIONALE DEL SERVIZIO CIVILE E PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI (LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64 - ART. 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 APRILE 2002, N. 77 - PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO IN DATA 26.1.2006).	U7101010501	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DELL'UFFICIO NAZIONALE DEL SERVIZIO CIVILE E PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI (LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64 - ART. 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 APRILE 2002, N. 77 - PROTOCOLLO DI INTESA SOTTOSCRITTO IN DATA 26.1.2006).	33.929,73	-	-	-	-	-	33.929,73	-
E2117000201	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO QUALE CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO RELATIVE ALLE ATTIVITA' DELL'UFFICIO NAZIONALE DEL SERVIZIO CIVILE E PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI (LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64 - ART. 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 APRILE 2002, N. 77 - PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO IN DATA 26.1.2006).	U7101010502	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DELL'UFFICIO NAZIONALE DEL SERVIZIO CIVILE E PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI (LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64 - ART. 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 APRILE 2002, N. 77 - PROTOCOLLO DI INTESA SOTTOSCRITTO IN DATA 26.1.2006). SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE.	57.160,00	-	42.860,00	-	-	-	14.300,00	-

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati e eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (+) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non rimpugnati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
E2117000501	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO QUALE CONCORSO ALLE ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO, OTTIMIZZAZIONE FUNZIONALE NONCHE' DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI DI MONITORAGGIO IDRO-METEO-PLUVIOMETRICHE (ART. 13 DELL'OPCM 3904/2010)	U7101010801	SPESE PER LE ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO, OTTIMIZZAZIONE FUNZIONALE NONCHE' DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI DI MONITORAGGIO IDRO-METEO-PLUVIOMETRICHE (ART. 13 DELL'OPCM 3904/2010)	247.550,00	-	-	-	-	-	247.550,00	-
E3403002501	RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO DEGLI ONERI DI VOLONTARIATO SOSTENUTI IN OCCASIONE DELL'EMERGENZA DETERMINATA DAL SISMA CHE HA COLPITO L'ABRUZZO NELL'ANNO 2009 (ARTICOLI 9 E 10 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 194 DEL 8 FEBBRAIO 2001)	U7101020201	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI DIRETTI A FRONTEGGIARE ESIGENZE URGENTI PER LE CALAMITA' NATURALI DI CUI ALL'ART. 108 DEL D.L.VO 31.3.98, N.112, NONCHE' PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI (ART. 138, COMMA 16, LEGGE 23.12.2000, N.388).	96.700,35	-	-	-	-	-	96.700,35	-
E3403002501	RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO DEGLI ONERI DI VOLONTARIATO SOSTENUTI IN OCCASIONE DELL'EMERGENZA DETERMINATA DAL SISMA CHE HA COLPITO L'ABRUZZO NELL'ANNO 2009 (ARTICOLI 9 E 10 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 194 DEL 8 FEBBRAIO 2001)	U7101020209	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI DIRETTI A FRONTEGGIARE ESIGENZE URGENTI PER LE CALAMITA' NATURALI DI CUI ALL'ART. 108 DEL D.L.VO 31.3.98, N.112, NONCHE' PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI - RETRIBUZIONI IN DENARO (ART. 138, COMMA 16, LEGGE 23.12.2000, N.388).	5.738,91	-	-	-	-	-	5.738,91	-
E3403002501	RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO DEGLI ONERI DI VOLONTARIATO SOSTENUTI IN OCCASIONE DELL'EMERGENZA DETERMINATA DAL SISMA CHE HA COLPITO L'ABRUZZO NELL'ANNO 2009 (ARTICOLI 9 E 10 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 194 DEL 8 FEBBRAIO 2001)	U7101020211	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI DIRETTI A FRONTEGGIARE ESIGENZE URGENTI PER LE CALAMITA' NATURALI DI CUI ALL'ART. 108 DEL D.L.VO 31.3.98, N.112, NONCHE' PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (ART. 138, COMMA 16, LEGGE 23.12.2000, N.388).	841.713,27	-	-	-	-	-	841.713,27	-
E3403002501	RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO DEGLI ONERI DI VOLONTARIATO SOSTENUTI IN OCCASIONE DELL'EMERGENZA DETERMINATA DAL SISMA CHE HA COLPITO L'ABRUZZO NELL'ANNO 2009 (ARTICOLI 9 E 10 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 194 DEL 8 FEBBRAIO 2001)	U7101020212	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI DIRETTI A FRONTEGGIARE ESIGENZE URGENTI PER LE CALAMITA' NATURALI DI CUI ALL'ART. 108 DEL D.L.VO 31.3.98, N.112, NONCHE' PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI - BENI IMMOBILI (ART. 138, COMMA 16, LEGGE 23.12.2000, N.388).	38.686,70	-	-	-	-	-	38.686,70	-
E3403002500	RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO DEGLI ONERI DI VOLONTARIATO SOSTENUTI IN OCCASIONE DELL'EMERGENZA DETERMINATA DAL SISMA CHE HA COLPITO L'ABRUZZO NELL'ANNO 2009 (ARTICOLI 9 E 10 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 194 DEL 8 FEBBRAIO 2001)	U7101020214	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI DIRETTI A FRONTEGGIARE ESIGENZE URGENTI PER LE CALAMITA' NATURALI DI CUI ALL'ART. 108 DEL D.L.VO 31.3.98, N.112, NONCHE' PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI (ART. 138, COMMA 16, LEGGE 23.12.2000, N.388) - IMPIANTI E MACCHINARI	6.904,53	-	-	-	-	-	6.904,53	-
E3403002500	RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO DEGLI ONERI DI VOLONTARIATO SOSTENUTI IN OCCASIONE DELL'EMERGENZA DETERMINATA DAL SISMA CHE HA COLPITO L'ABRUZZO NELL'ANNO 2009 (ARTICOLI 9 E 10 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 194 DEL 8 FEBBRAIO 2001)	U7101020215	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI DIRETTI A FRONTEGGIARE ESIGENZE URGENTI PER LE CALAMITA' NATURALI DI CUI ALL'ART. 108 DEL D.L.VO 31.3.98, N.112, NONCHE' PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI (ART. 138, COMMA 16, LEGGE 23.12.2000, N.388) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4.416,74	-	-	-	-	-	4.416,74	-
E3403002500	RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO DEGLI ONERI DI VOLONTARIATO SOSTENUTI IN OCCASIONE DELL'EMERGENZA DETERMINATA DAL SISMA CHE HA COLPITO L'ABRUZZO NELL'ANNO 2009 (ARTICOLI 9 E 10 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 194 DEL 8 FEBBRAIO 2001)	U7101020217	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI DIRETTI A FRONTEGGIARE ESIGENZE URGENTI PER LE CALAMITA' NATURALI DI CUI ALL'ART. 108 DEL D.L.VO 31.3.98, N.112, NONCHE' PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI (ART. 138, COMMA 16, LEGGE 23.12.2000, N.388) - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	28.000,00	-	-	-	-	-	28.000,00	-
E3403002501	RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO DEGLI ONERI DI VOLONTARIATO SOSTENUTI IN OCCASIONE DELL'EMERGENZA DETERMINATA DAL SISMA CHE HA COLPITO L'ABRUZZO NELL'ANNO 2009 (ARTICOLI 9 E 10 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 194 DEL 8 FEBBRAIO 2001)	U7101020218	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI DIRETTI A FRONTEGGIARE ESIGENZE URGENTI PER LE CALAMITA' NATURALI DI CUI ALL'ART. 108 DEL D.L.VO 31.3.98, N.112, NONCHE' PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI - HARDWARE (ART. 138, COMMA 16, LEGGE 23.12.2000, N.388)	590,98	-	-	-	-	-	590,98	-
E2109002001	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA GENERALE DI INTERVENTO "CONSUMATORI INTERATTIVI E INFORMATI" (ART. 148, COMMA 1, LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388).	U7202010201	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA GENERALE DI INTERVENTO "CONSUMATORI INTERATTIVI E INFORMATI" (ART. 148, COMMA 1, LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N.388).	3.442,50	-	3.442,50	-	-	-	-	-

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati e eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (+) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non rimpagati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)-(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
E920101701	ASSEGNAZIONE DI SOMME DALLO STATO, A VALERE SUL FONDO PER L'AGGREGAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAI SOGGETTI AGGREGATORI (ART. 9, COMMA 9, LETT. C) DEL DL N. 66/2014)	U9010300401	SPESE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAI SOGGETTI AGGREGATORI (ART. 9, COMMA 9, LETT. C) DEL DL N. 66/2014)	762.644,69	-	-	-	-	-	762.644,69	-
E920101701	ASSEGNAZIONE DI SOMME DALLO STATO, A VALERE SUL FONDO PER L'AGGREGAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAI SOGGETTI AGGREGATORI (ART. 9, COMMA 9, LETT. C) DEL DL N. 66/2014)	U9010300402	SPESE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAI SOGGETTI AGGREGATORI - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (ART. 9, COMMA 9, LETT. C) DEL DL N. 66/2014)	300.000,00	-	-	-	-	-	300.000,00	-
E920101701	ASSEGNAZIONE DI SOMME DALLO STATO, A VALERE SUL FONDO PER L'AGGREGAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAI SOGGETTI AGGREGATORI (ART. 9, COMMA 9, LETT. C) DEL DL N. 66/2014)	U9010300404	SPESE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAI SOGGETTI AGGREGATORI - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELLENTE (ART. 9, COMMA 9, LETT. C) DEL DL N. 66/2014)	62.369,15	-	-	-	-	-	62.369,15	-
E920101701	ASSEGNAZIONE DI SOMME DALLO STATO, A VALERE SUL FONDO PER L'AGGREGAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAI SOGGETTI AGGREGATORI (ART. 9, COMMA 9, LETT. C) DEL DL N. 66/2014)	U9010300406	SPESE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAI SOGGETTI AGGREGATORI - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA (ART. 9, COMMA 9, LETT. C) DEL DL N. 66/2014)	5.852,77	-	-	-	-	-	5.852,77	-
E9201010201	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9011200101	SPESE PER SOSTENERE LE FASI DI PROGRAMMAZIONE, ATTUAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO, VALUTAZIONE E SORVEGLIANZA DEL PROGRAMMA OPERATIVO (ASSE 14) - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI DI TRASFERTA	96.031,03	-	-	-	-	-	96.031,03	-
E9201010201	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9011200102	SPESE PER SOSTENERE LE FASI DI PROGRAMMAZIONE, ATTUAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO, VALUTAZIONE E SORVEGLIANZA DEL PROGRAMMA OPERATIVO (POR 2014-2020 - ASSE 14) - RETRIBUZIONI IN DENARO	280.704,22	-	-	-	-	-	280.704,22	-
E9201010201	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9011200103	SPESE PER SOSTENERE LE FASI DI PROGRAMMAZIONE, ATTUAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO, VALUTAZIONE E SORVEGLIANZA DEL PROGRAMMA OPERATIVO (POR 2014-2020 - ASSE 14) - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	7.616,34	-	-	-	-	-	7.616,34	-
E9201010201	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9011200104	SPESE PER SOSTENERE LE FASI DI PROGRAMMAZIONE, ATTUAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO, VALUTAZIONE E SORVEGLIANZA DEL PROGRAMMA OPERATIVO (POR 2014-2020 - ASSE 14) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVA CARICO DELLENTE	48.695,57	-	-	-	-	-	48.695,57	-
E9201010201	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9011200105	SPESE PER SOSTENERE LE FASI DI PROGRAMMAZIONE, ATTUAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO, VALUTAZIONE E SORVEGLIANZA DEL PROGRAMMA OPERATIVO (POR 2014-2020 - ASSE 14) - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	16.034,77	-	-	-	-	-	16.034,77	-
E9201010201	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9011200106	SPESE PER SOSTENERE LE FASI DI PROGRAMMAZIONE, ATTUAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO, VALUTAZIONE E SORVEGLIANZA DEL PROGRAMMA OPERATIVO (POR 2014-2020 - ASSE 14) - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	53.146,20	-	-	-	-	-	53.146,20	-

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati e eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (+) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non reimpegnati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
E9201010201	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9011200107	SPESE PER SOSTENERE LE FASI DI PROGRAMMAZIONE, ATTUAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO, VALUTAZIONE E SORVEGLIANZA DEL PROGRAMMA OPERATIVO (POR 2014-2020 - ASSE 14) - ALTRI BENI DI CONSUMO	24.467,07	-	-	-	-	-	24.467,07	-
E9201010201	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9011200109	SPESE PER SOSTENERE LE FASI DI PROGRAMMAZIONE, ATTUAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO, VALUTAZIONE E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	17.951,27	-	-	-	-	-	17.951,27	-
E9201010201	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9011200110	SPESE PER SOSTENERE LE FASI DI PROGRAMMAZIONE, ATTUAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO, VALUTAZIONE E SORVEGLIANZA DEL PROGRAMMA OPERATIVO (POR 2014-2020 - ASSE 14) - SERVIZI AMMINISTRATIVI	8.942,41	-	-	-	-	-	8.942,41	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9011200112	SPESE PER SOSTENERE LE FASI DI PROGRAMMAZIONE, ATTUAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO, VALUTAZIONE E SORVEGLIANZA DEL PROGRAMMA OPERATIVO (POR 2014-2020 - ASSE 14) - HARDWARE	10.185,20	-	-	-	-	-	10.185,20	-
E1104000201	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) ESERCITATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE - QUOTA IN LIBERA DISPONIBILITA' DESTINATA AL FINANZIAMENTO DEI TRASFERIMENTI SOPPRESSI DALL'ART. 3, COMMI 2 E 3, DELLA LEGGE 58/95 (ART. 1, 15, 16, 24 E 25 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15.12.97, N. 446 - ART.13, COMMA 2, DEL D.L.VO 18.2.2000, N.56)	U9011201101	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AD ALIMENTARE LA TRASPARENZA, L'INTEROPERABILITA' E L'ACCESSO AI DATI PUBBLICI, NONCHE' DI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (POR 2014-2020 - ASSE 13) - RETRIBUZIONI IN DENARO	5.890,67	-	-	-	-	-	5.890,67	-
E1104000201	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) ESERCITATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE - QUOTA IN LIBERA DISPONIBILITA' DESTINATA AL FINANZIAMENTO DEI TRASFERIMENTI SOPPRESSI DALL'ART. 3, COMMI 2 E 3, DELLA LEGGE 58/95 (ART. 1, 15, 16, 24 E 25 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15.12.97, N. 446 - ART.13, COMMA 2, DEL D.L.VO 18.2.2000, N.56)	U9011201111	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AD ALIMENTARE LA TRASPARENZA, L'INTEROPERABILITA' E L'ACCESSO AI DATI PUBBLICI, NONCHE' DI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (POR 2014-2020 - ASSE 13) - ALTRI SERVIZI	124.796,19	-	115.500,00	-	-	-	9.296,19	-
E9201011001	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL SUPPORTO ED IL RAFFORZAMENTO DELL'AUTORITA' DI ALIDI DELLA REGIONE CALABRIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014/2020).	U9011201301	SPESE PER IL RAFFORZAMENTO DELL'AUTORITA' DI ALIDI DELLA REGIONE CALABRIA - RETRIBUZIONI IN DENARO (PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014/2020).	49.707,82	-	-	-	-	-	49.707,82	-
E9201011001	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL SUPPORTO ED IL RAFFORZAMENTO DELL'AUTORITA' DI ALIDI DELLA REGIONE CALABRIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014/2020).	U9011201302	SPESE PER IL RAFFORZAMENTO DELL'AUTORITA' DI ALIDI DELLA REGIONE CALABRIA - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014/2020).	17.202,79	-	-	-	-	-	17.202,79	-
E9201011001	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL SUPPORTO ED IL RAFFORZAMENTO DELL'AUTORITA' DI ALIDI DELLA REGIONE CALABRIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014/2020).	U9011201303	SPESE PER IL RAFFORZAMENTO DELL'AUTORITA' DI ALIDI DELLA REGIONE CALABRIA - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - (PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014/2020).	5.588,23	-	-	-	-	-	5.588,23	-
E9201011001	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL SUPPORTO ED IL RAFFORZAMENTO DELL'AUTORITA' DI ALIDI DELLA REGIONE CALABRIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014/2020).	U9011201304	SPESE PER IL RAFFORZAMENTO DELL'AUTORITA' DI ALIDI DELLA REGIONE CALABRIA -RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - (PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014/2020).	5.835,60	-	-	-	-	-	5.835,60	-

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati e eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (+) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non rimpiegnati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
E9201011001	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL SUPPORTO ED IL RAFFORZAMENTO DELL'AUTORITA' DI ALDIT DELLA REGIONE CALABRIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014/2020).	U9011201305	SPESE PER IL RAFFORZAMENTO DELL'AUTORITA' DI ALDIT DELLA REGIONE CALABRIA -ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE - (PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014/2020).	29.500,00	-	-	-	-	-	29.500,00	-
E9201011001	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL SUPPORTO ED IL RAFFORZAMENTO DELL'AUTORITA' DI ALDIT DELLA REGIONE CALABRIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014/2020).	U9011201306	SPESE PER IL RAFFORZAMENTO DELL'AUTORITA' DI ALDIT DELLA REGIONE CALABRIA -CONSULENZE - (PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014/2020).	2.500,00	-	-	-	-	-	2.500,00	-
E9201011001	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL SUPPORTO ED IL RAFFORZAMENTO DELL'AUTORITA' DI ALDIT DELLA REGIONE CALABRIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014/2020).	U9011201307	SPESE PER IL RAFFORZAMENTO DELL'AUTORITA' DI ALDIT DELLA REGIONE CALABRIA -ALTRI SERVIZI - (PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014/2020).	311.057,64	-	10.000,00	-	-	-	301.057,64	-
E9402010201	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL SUPPORTO ED IL RAFFORZAMENTO DELL'AUTORITA' DI ALDIT DELLA REGIONE CALABRIA - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE (PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014/2020).	U9011201308	SPESE PER IL RAFFORZAMENTO DELL'AUTORITA' DI ALDIT DELLA REGIONE CALABRIA -HARDWARE - (PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014/2020).	30.000,00	-	-	-	-	-	30.000,00	-
E9402010201	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL SUPPORTO ED IL RAFFORZAMENTO DELL'AUTORITA' DI ALDIT DELLA REGIONE CALABRIA - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE (PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014/2020).	U9011201309	SPESE PER IL RAFFORZAMENTO DELL'AUTORITA' DI ALDIT DELLA REGIONE CALABRIA -SOFTWARE - (PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014/2020).	40.000,00	-	-	-	-	-	40.000,00	-
E9201012001	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO DI NATURA CORRENTE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE PER LATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE COESIONE (PAC) CALABRIA 2014-2020 (REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DELIBERE CIPE NN. 10/2015 E 7/2017, DGR NN. 41/2016, 448/2016 E 320/2017)	U9011202001	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI COMPRESI NELL'ASSE 14 - OBIETTIVO SPECIFICO 14.1 - AZIONE 14.1.2 ASSISTENZA ALLE STRUTTURE IMPEGNATE NELLA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI - PIANO DI AZIONE COESIONE (PAC) CALABRIA 2014-2020 - ALTRI SERVIZI (REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DELIBERE CIPE NN. 10/2015 E 7/2017, DGR NN. 41/2016, 448/2016 E 320/2017)	60.000,00	-	-	-	-	-	60.000,00	-
E9201012001	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO DI NATURA CORRENTE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE PER LATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE COESIONE (PAC) CALABRIA 2014-2020 (REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DELIBERE CIPE NN. 10/2015 E 7/2017, DGR NN. 41/2016, 448/2016 E 320/2017)	U9011202102	SPESE RELATIVE ALL'EVOLUZIONE, ALL'ASSISTENZA E ALLA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO UNITARIO REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI (SIURP) - ASSE 2 - PIANO DI AZIONE COESIONE (PAC) CALABRIA 2014-2020 - SERVIZI AMMINISTRATIVI (REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DELIBERE CIPE NN. 10/2015 E 7/2017, DGR NN. 41/2016, 448/2016 E 320/2017)	3,52	-	-	-	-	-	3,52	-
E9201012001	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO DI NATURA CORRENTE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE PER LATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE COESIONE (PAC) CALABRIA 2014-2020 (REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DELIBERE CIPE NN. 10/2015 E 7/2017, DGR NN. 41/2016, 448/2016 E 320/2017)	U9011202202	SPESE PER SOSTENERE LE FASI DI PROGRAMMAZIONE, GESTIONE, SORVEGLIANZA, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL PIANO DI AZIONE COESIONE (PAC) CALABRIA 2014/2020 (ASSE 14 - OBIETTIVO SPECIFICO 14.1 - AZIONE 14.1.1) - RETRIBUZIONI IN DENARO - (REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DELIBERE CIPE NN. 10/2015 E 7/2017, DGR NN. 41/2016, 448/2016 E 320/2017)	77.433,41	-	-	-	-	-	77.433,41	-
E9201012001	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO DI NATURA CORRENTE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE PER LATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE COESIONE (PAC) CALABRIA 2014-2020 (REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DELIBERE CIPE NN. 10/2015 E 7/2017, DGR NN. 41/2016, 448/2016 E 320/2017)	U9011202203	SPESE PER SOSTENERE LE FASI DI PROGRAMMAZIONE, GESTIONE, SORVEGLIANZA, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL PIANO DI AZIONE COESIONE (PAC) CALABRIA 2014/2020 (ASSE 14 - OBIETTIVO SPECIFICO 14.1 - AZIONE 14.1.1) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DELIBERE CIPE NN. 10/2015 E 7/2017, DGR NN. 41/2016, 448/2016 E 320/2017)	3.576,47	-	-	-	-	-	3.576,47	-
E9201012001	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO DI NATURA CORRENTE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE PER LATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE COESIONE (PAC) CALABRIA 2014-2020 (REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DELIBERE CIPE NN. 10/2015 E 7/2017, DGR NN. 41/2016, 448/2016 E 320/2017)	U9011202204	SPESE PER SOSTENERE LE FASI DI PROGRAMMAZIONE, GESTIONE, SORVEGLIANZA, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL PIANO DI AZIONE COESIONE (PAC) CALABRIA 2014/2020 (ASSE 14 - OBIETTIVO SPECIFICO 14.1 - AZIONE 14.1.1) - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - (REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DELIBERE CIPE NN. 10/2015 E 7/2017, DGR NN. 41/2016, 448/2016 E 320/2017)	5.785,82	-	-	-	-	-	5.785,82	-

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati e eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (+) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non rimpugnati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)-(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
E9201012001	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO DI NATURA CORRENTE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE PER LATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE COESIONE (PAC) CALABRIA 2014-2020 (REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DELIBERE CIPE NN. 10/2015 E 7/2017, DGR NN. 41/2016, 448/2016 E 320/2017)	U9011202206	SPESE PER SOSTENERE LE FASI DI PROGRAMMAZIONE, GESTIONE, SORVEGLIANZA, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL PIANO DI AZIONE COESIONE (PAC) CALABRIA 2014/2020 (ASSE 14 - OBIETTIVO SPECIFICO 14.1 - AZIONE 14.1.1) - ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA (REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DELIBERE CIPE NN. 10/2015 E 7/2017, DGR NN. 41/2016, 448/2016 E 320/2017)	14.667,20	-	14.667,20	-	-	-	-	-
E9201012001	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO DI NATURA CORRENTE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE PER LATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE COESIONE (PAC) CALABRIA 2014-2020 (REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DELIBERE CIPE NN. 10/2015 E 7/2017, DGR NN. 41/2016, 448/2016 E 320/2017)	U9011202302	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI COMPRESI NELL'ASSE 14 - OBIETTIVO SPECIFICO 14.1 - AZIONE 14.1.5 "INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE" - PIANO DI AZIONE COESIONE (PAC) CALABRIA 2014/2020 - ALTRI SERVIZI - (REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DELIBERE CIPE NN. 10/2015 E 7/2017, DGR NN. 41/2016, 448/2016 E 320/2017)	610,00	-	-	-	-	-	610,00	-
E9201012001	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO DI NATURA CORRENTE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE PER LATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE COESIONE (PAC) CALABRIA 2014-2020 (REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DELIBERE CIPE NN. 10/2015 E 7/2017, DGR NN. 41/2016, 448/2016 E 320/2017)	U9011203002	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI COMPRESI NELL'ASSE 13 - OBIETTIVO SPECIFICO 11.3 - AZIONE 11.3.2 "DEFINIZIONE DI STANDARD DISCIPLINARI DI QUALITA' DEL SERVIZIO, SVILUPPO DI SISTEMI DI QUALITA', MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E STANDARD DI SERVIZIO" - PIANO DI AZIONE COESIONE (PAC) CALABRIA 2014-2020 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DELIBERE CIPE NN. 10/2015 E 7/2017, DGR NN. 41/2016, 448/2016 E 320/2017)	805.000,00	-	-	-	-	-	805.000,00	-
E9201016601	ASSEGNAZIONE DI SOMME DALLO STATO QUALI RISORSE PREMIALI RELATIVE AL PIANO OPERATIVO FSC 2014 - 2020 PER IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTI PUBBLICI TERRITORIALI (CPT) DI CUI ALLA DELIBERA CIPE N. 48/2017	U9011203201	SPESE FINALIZZATE AL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTI PUBBLICI TERRITORIALI (CPT) DI CUI ALLA DELIBERA CIPE N. 48/2017	40.315,11	-	-	-	-	-	40.315,11	-
E9402012401	ASSEGNAZIONE DI SOMME IN CONTO CAPITALE DALLO STATO QUALI RISORSE PREMIALI RELATIVE AL PIANO OPERATIVO FSC 2014 - 2020 PER IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTI PUBBLICI TERRITORIALI (CPT) DI CUI ALLA DELIBERA CIPE N. 48/2017	U9011203301	RESTITUZIONE DI SOMME NON RICONOSCIUTE SUL POIN "ATTRATTORI CULTURALI NATURALI E TURISMO" FESR 2007/2013 - ASSE III "PIANO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA REGIONE CALABRIA	13.080,00	-	-	-	-	-	13.080,00	-
E5201000701	ENTRATE DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DEL MUTUO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI O ALTRO ISTITUTO DI CREDITO ABILITATO PER IL COFINANZIAMENTO DEL FESR NELL'AMBITO DEL POR CALABRIA 2014-2020 (REGOLAMENTI (UE) N. 1301/2013 E N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2013 -ART 6 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2015,N.32)	U9040800101	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DI LABORATORI DI SETTORE, NONCHE' PER L'AMMODERNAMENTO DELLE SEDI DIDATTICHE (POR 2014-2020 - ASSE 11 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.5 - AZIONE 10.5.7) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	820.323,63	-	-	-	-	-	820.323,63	-
E5201000701	ENTRATE DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DEL MUTUO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI O ALTRO ISTITUTO DI CREDITO ABILITATO PER IL COFINANZIAMENTO DEL FESR NELL'AMBITO DEL POR CALABRIA 2014-2020 (REGOLAMENTI (UE) N. 1301/2013 E N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2013 -ART 6 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2015,N.32)	U9040800102	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DI LABORATORI DI SETTORE, NONCHE' PER L'AMMODERNAMENTO DELLE SEDI DIDATTICHE (POR 2014-2020 - ASSE 11 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.5 - AZIONE 10.5.7) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	351.567,26	-	-	-	-	-	351.567,26	-
E5201000701	ENTRATE DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DEL MUTUO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI O ALTRO ISTITUTO DI CREDITO ABILITATO PER IL COFINANZIAMENTO DEL FESR NELL'AMBITO DEL POR CALABRIA 2014-2020 (REGOLAMENTI (UE) N. 1301/2013 E N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2013 -ART 6 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2015,N.32)	U9040800201	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, QUALI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SICUREZZA, ATTRATTIVITA' E INNOVATIVITA', ACCESSIBILITA', IMPIANTI SPORTIVI, CONNETTIVITA', ANCHE PER FACILITARE L'ACCESSIBILITA' DELLE PERSONE CON DISABILITA' (POR 2014-2020 - ASSE 11 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 - AZIONE 10.7.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	6.046.962,08	-	-	-	-	-	6.046.962,08	-
E5201000701	ENTRATE DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DEL MUTUO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI O ALTRO ISTITUTO DI CREDITO ABILITATO PER IL COFINANZIAMENTO DEL FESR NELL'AMBITO DEL POR CALABRIA 2014-2020 (REGOLAMENTI (UE) N. 1301/2013 E N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2013 -ART 6 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2015,N.32)	U9040800301	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, NONCHE' DI LABORATORI DI SETTORE E PER L'APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE (POR 2014-2020 - ASSE 11 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.8 - AZIONE 10.8.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	425.450,43	-	-	-	-	-	425.450,43	-
E5201000701	ENTRATE DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DEL MUTUO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI O ALTRO ISTITUTO DI CREDITO ABILITATO PER IL COFINANZIAMENTO DEL FESR NELL'AMBITO DEL POR CALABRIA 2014-2020 (REGOLAMENTI (UE) N. 1301/2013 E N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2013 -ART 6 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2015,N.32)	U9040800302	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, NONCHE' DI LABORATORI DI SETTORE E PER L'APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE (POR 2014-2020 - ASSE 11 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.8 - AZIONE 10.8.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	425.450,43	-	-	-	-	-	425.450,43	-

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati e eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (+) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non reimpegnati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)-(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9040800401	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI A SVILUPPARE PIATTAFORME WEB E RISORSE DI APPRENDIMENTO ON-LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (POR 2014-2020 - ASSE 11 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.8 - AZIONE 10.8.5) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI	106.362,60	-	-	-	-	-	106.362,60	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9040800402	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI A SVILUPPARE PIATTAFORME WEB E RISORSE DI APPRENDIMENTO ON-LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (POR 2014-2020 - ASSE 11 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.8 - AZIONE 10.8.5) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AMMINISTRAZIONI CENTRALI	106.362,60	-	-	-	-	-	106.362,60	-
E1104000201	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) ESERCITATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE - QUOTA IN LIBERA DISPONIBILITA' DESTINATA AL FINANZIAMENTO DEI TRASFERIMENTI SOPPRESSI DALL'ART. 3, COMMI 1 E 3, DELLA LEGGE 58/95 (ART. 1, 15, 16, 24 E 25 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15.12.97, N. 446 - ART.13, COMMA 2, DEL D.L.VO 18.2.2000, N.56)	U9040800801	SPESE PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO E AZIONI DI SOSTEGNO A FAVORE DI STUDENTI CAPACI E MERITUVOLI PRIVI DI MEZZI E DI PROMOZIONE DEL MERITO TRA GLI STUDENTI, INCLISI GLI STUDENTI CON DISABILITA' (POR 2014-2020 - ASSE 12 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.5 - AZIONE 10.5.2) - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	54.429,97	-	-	-	-	-	54.429,97	-
E1104000201	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) ESERCITATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE - QUOTA IN LIBERA DISPONIBILITA' DESTINATA AL FINANZIAMENTO DEI TRASFERIMENTI SOPPRESSI DALL'ART. 3, COMMI 2 E 3, DELLA LEGGE 58/95 (ART. 1, 15, 16, 24 E 25 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15.12.97, N. 446 - ART.13, COMMA 2, DEL D.L.VO 18.2.2000, N.56)	U9040801002	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DIRETTE AL RAFFORZAMENTO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA O EQUIVALENTE POST-LAUREAM, VOLTE A PROMUOVERE IL RACCORDO TRA ISTRUZIONE TERZIARIA, IL SISTEMA PRODUTTIVO, GLI ISTITUTI DI RICERCA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI DOTTORATI IN COLLABORAZIONE CON LE IMPRESE E/O ENTI DI RICERCA IN AMBITI SCIENTIFICI COERENTI CON LE LINEE STRATEGICHE DEL PNIR E DELLA SMART SPECIALIZATION REGIONALE (POR 2014-2020 - ASSE 12 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.5 - AZIONE 10.5.12) - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	2.078,99	-	-	-	-	-	2.078,99	-
E1104000201	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) ESERCITATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE - QUOTA IN LIBERA DISPONIBILITA' DESTINATA AL FINANZIAMENTO DEI TRASFERIMENTI SOPPRESSI DALL'ART. 3, COMMI 2 E 3, DELLA LEGGE 58/95 (ART. 1, 15, 16, 24 E 25 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15.12.97, N. 446 - ART.13, COMMA 2, DEL D.L.VO 18.2.2000, N.56)	U9040801102	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI QUALIFICANTI DELLA FILIERA DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA PROFESSIONALE INIZIALE E DELLA FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (POR 2014-2020 - ASSE 12 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.6 - AZIONE 10.6.1) - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	186.200,00	-	-	-	-	-	186.200,00	-
E5201000701	ENTRATE DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DEL MUTUO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI O ALTRO ISTITUTO DI CREDITO ABILITATO PER IL COFINANZIAMENTO DEL FESR NELL'AMBITO DEL POR CALABRIA 2014-2020 (REGOLAMENTI (UE) N. 1301/2013 E N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2013 - ART 6 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2015,N.32)	U9050300401	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE, MATERIALE E IMMATERIALE, NELLE AREE DI ATTRAZIONE DI RILEVANZA STRATEGICA TALE DA CONSOLIDARE E PROMUOVERE PROCESSI DI SVILUPPO (POR 2014-2020 - ASSE 6 - OBIETTIVO SPECIFICO 6.7 - AZIONE 6.7.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI	775.383,42	-	-	-	-	-	775.383,42	-
E5201000701	ENTRATE DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DEL MUTUO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI O ALTRO ISTITUTO DI CREDITO ABILITATO PER IL COFINANZIAMENTO DEL FESR NELL'AMBITO DEL POR CALABRIA 2014-2020 (REGOLAMENTI (UE) N. 1301/2013 E N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2013 - ART 6 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2015,N.32)	U9050300402	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE, MATERIALE E IMMATERIALE, NELLE AREE DI ATTRAZIONE DI RILEVANZA STRATEGICA TALE DA CONSOLIDARE E PROMUOVERE PROCESSI DI SVILUPPO (POR 2014-2020 - ASSE 6 - OBIETTIVO SPECIFICO 6.7 - AZIONE 6.7.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AMMINISTRAZIONI CENTRALI	516.922,29	-	-	-	-	-	516.922,29	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9050300501	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI PRODOTTI E SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA VALORIZZAZIONE DI ATTRATTORI CULTURALI E NATURALI DEL TERRITORIO, ANCHE ATTRAVERSO INTEGRAZIONE TRA IMPRESE DELLE FILIERE CULTURALI, TURISTICHE, CREATIVE E DELLO SPETTACOLO E DELLE FILIERE DEI PRODOTTI TRADIZIONALI E TIPICI (POR 2014-2020 - ASSE 6 - OBIETTIVO SPECIFICO 6.7 - AZIONE 6.7.2) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI	43.076,86	-	-	-	-	-	43.076,86	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9050300502	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI PRODOTTI E SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA VALORIZZAZIONE DI ATTRATTORI CULTURALI E NATURALI DEL TERRITORIO, ANCHE ATTRAVERSO INTEGRAZIONE TRA IMPRESE DELLE FILIERE CULTURALI, TURISTICHE, CREATIVE E DELLO SPETTACOLO E DELLE FILIERE DEI PRODOTTI TRADIZIONALI E TIPICI (POR 2014-2020 - ASSE 6 - OBIETTIVO SPECIFICO 6.7 - AZIONE 6.7.2) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AMMINISTRAZIONI CENTRALI	43.076,86	-	-	-	-	-	43.076,86	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9050300503	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI PRODOTTI E SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA VALORIZZAZIONE DI ATTRATTORI CULTURALI E NATURALI DEL TERRITORIO, ANCHE ATTRAVERSO INTEGRAZIONE TRA IMPRESE DELLE FILIERE CULTURALI, TURISTICHE, CREATIVE E DELLO SPETTACOLO E DELLE FILIERE DEI PRODOTTI TRADIZIONALI E TIPICI (POR 2014-2020 - ASSE 6 - OBIETTIVO SPECIFICO 6.7 - AZIONE 6.7.2) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	57.435,80	-	-	-	-	-	57.435,80	-

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati e eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (+) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non rimpagati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9050300601	SPESE PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE INTEGRATA DEGLI ATTRATTORI CULTURALI E NATURALI REGIONALI ATTRAVERSO AZIONI DI PROMOZIONE INTEGRATA E INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE LE CONDIZIONI STRUTTURALI E DI CONTESTO E GLI STANDARD DI QUALITA' DI OFFERTA DEI SERVIZI (POR 2014-2020 - ASSE 6 - OBIETTIVO SPECIFICO 6.8 - AZIONE 6.8.3) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	7.977,20	-	-	-	-	-	7.977,20	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9050300602	SPESE PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE INTEGRATA DEGLI ATTRATTORI CULTURALI E NATURALI REGIONALI ATTRAVERSO AZIONI DI PROMOZIONE INTEGRATA E INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE LE CONDIZIONI STRUTTURALI E DI CONTESTO E GLI STANDARD DI QUALITA' DI OFFERTA DEI SERVIZI (POR 2014-2020 - ASSE 6 - OBIETTIVO SPECIFICO 6.8 - AZIONE 6.8.3) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	5.318,13	-	-	-	-	-	5.318,13	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9050300603	SPESE PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE INTEGRATA DEGLI ATTRATTORI CULTURALI E NATURALI REGIONALI ATTRAVERSO AZIONI DI PROMOZIONE INTEGRATA E INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE LE CONDIZIONI STRUTTURALI E DI CONTESTO E GLI STANDARD DI QUALITA' DI OFFERTA DEI SERVIZI (POR 2014-2020 - ASSE 6 - OBIETTIVO SPECIFICO 6.8 - AZIONE 6.8.3) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	106.362,60	-	-	-	-	-	106.362,60	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9050300604	SPESE PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE INTEGRATA DEGLI ATTRATTORI CULTURALI E NATURALI REGIONALI ATTRAVERSO AZIONI DI PROMOZIONE INTEGRATA E INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE LE CONDIZIONI STRUTTURALI E DI CONTESTO E GLI STANDARD DI QUALITA' DI OFFERTA DEI SERVIZI (POR 2014-2020 - ASSE 6 - OBIETTIVO SPECIFICO 6.8 - AZIONE 6.8.3) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	13.297,45	-	-	-	-	-	13.297,45	-
E9201012001	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO DI NATURA CORRENTE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE COESIONE (PAC) CALABRIA 2014-2020 (REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DELIBERE CIPE NN. 10/2015 E 7/2017, DGR NN. 41/2016, 448/2016 E 320/2017)	U9050300801	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI RICOMPRESI NELLASSE 6 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE (OT6 CULTURA E TURISMO) - OBIETTIVO SPECIFICO 6.7 MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI E DEGLI STANDARD DI OFFERTA E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, NELLE AREE DI ATTRAZIONE CULTURALE DI RILEVANZA STRATEGICA - AZIONE 6.7.1 - PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) CALABRIA 2014-2020) - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DELIBERE CIPE NN. 10/2015 E 7/2017, DGR NN. 41/2016, 448/2016 E 320/2017)	11.763,55	-	-	-	-	-	11.763,55	-
E9201012001	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO DI NATURA CORRENTE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE COESIONE (PAC) CALABRIA 2014-2020 (REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DELIBERE CIPE NN. 10/2015 E 7/2017, DGR NN. 41/2016, 448/2016 E 320/2017)	U9050300802	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI RICOMPRESI NELLASSE 6 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE (OT6 CULTURA E TURISMO) - OBIETTIVO SPECIFICO 6.7 MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI E DEGLI STANDARD DI OFFERTA E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, NELLE AREE DI ATTRAZIONE CULTURALE DI RILEVANZA STRATEGICA - AZIONE 6.7.1 - PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) CALABRIA 2014-2020) - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - (REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DELIBERE CIPE NN. 10/2015 E 7/2017, DGR NN. 41/2016, 448/2016 E 320/2017)	106.856,23	-	-	-	-	-	106.856,23	-
E9201012001	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO DI NATURA CORRENTE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE COESIONE (PAC) CALABRIA 2014-2020 (REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DELIBERE CIPE NN. 10/2015 E 7/2017, DGR NN. 41/2016, 448/2016 E 320/2017)	U9050300803	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI RICOMPRESI NELLASSE 6 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE (OT6 CULTURA E TURISMO) - OBIETTIVO SPECIFICO 6.7 MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI E DEGLI STANDARD DI OFFERTA E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, NELLE AREE DI ATTRAZIONE CULTURALE DI RILEVANZA STRATEGICA - AZIONE 6.7.1 - PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) CALABRIA 2014-2020) - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE (REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DELIBERE CIPE NN. 10/2015 E 7/2017, DGR NN. 41/2016, 448/2016 E 320/2017)	431.472,48	-	-	-	-	-	431.472,48	-
E9201050301	TRASFERIMENTO DI FONDI DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "COSME 69945 EUROSEN EUROPE FOR SENIORS" (REGOLAMENTO UE N. 1287/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DELL'11 DICEMBRE 2013).	U9070100202	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "COSME 69945 EUROSEN EUROPE FOR SENIORS" (REGOLAMENTO UE N. 1287/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DELL'11 DICEMBRE 2013) - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	143,47	-	-	-	-	-	143,47	-
E9201050301	TRASFERIMENTO DI FONDI DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "COSME 69945 EUROSEN EUROPE FOR SENIORS" (REGOLAMENTO UE N. 1287/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DELL'11 DICEMBRE 2013).	U9070100203	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "COSME 69945 EUROSEN EUROPE FOR SENIORS" (REGOLAMENTO UE N. 1287/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DELL'11 DICEMBRE 2013) - ALTRI BENI DI CONSUMO	1.922,00	-	-	-	-	-	1.922,00	-
E9402010901	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI E DEGLI INTERVENTI RIGUARDANTI GLI ITINERARI TURISTICI A PIEDI (ART. 1, COMMA 640 LEGGE 208/2015)	U9070101701	SPESE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E DI INTERVENTI RIGUARDANTI GLI ITINERARI TURISTICI A PIEDI (ART. 1, COMMA 640 LEGGE N. 208/2015)	48.000,00	-	-	-	-	-	48.000,00	-

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati e eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (+) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non reimpegnati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)-(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9070200201	SPESE PER LO SVILUPPO DI PRODOTTI E SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA VALORIZZAZIONE DI ATTRATTORI CULTURALI E NATURALI DEL TERRITORIO, ANCHE ATTRAVERSO L'INTEGRAZIONE TRA IMPRESE DELLE FILIERE CULTURALI TURISTICHE, CREATIVE E DELLO SPETTACOLO E DELLE FILIERE DEI PRODOTTI TRADIZIONALI E TIPICI (POR 2014-2020 - ASSE 3 - OBIETTIVO SPECIFICO 3.3 - AZIONE 3.3.2) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	53.181,30	-	-	-	-	-	53.181,30	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9070200202	SPESE PER LO SVILUPPO DI PRODOTTI E SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA VALORIZZAZIONE DI ATTRATTORI CULTURALI E NATURALI DEL TERRITORIO, ANCHE ATTRAVERSO L'INTEGRAZIONE TRA IMPRESE DELLE FILIERE CULTURALI TURISTICHE, CREATIVE E DELLO SPETTACOLO E DELLE FILIERE DEI PRODOTTI TRADIZIONALI E TIPICI (POR 2014-2020 - ASSE 3 - OBIETTIVO SPECIFICO 3.3 - AZIONE 3.3.2) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	159.543,92	-	-	-	-	-	159.543,92	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9070200203	SPESE PER LO SVILUPPO DI PRODOTTI E SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA VALORIZZAZIONE DI ATTRATTORI CULTURALI E NATURALI DEL TERRITORIO, ANCHE ATTRAVERSO L'INTEGRAZIONE TRA IMPRESE DELLE FILIERE CULTURALI TURISTICHE, CREATIVE E DELLO SPETTACOLO E DELLE FILIERE DEI PRODOTTI TRADIZIONALI E TIPICI (POR 2014-2020 - ASSE 3 - OBIETTIVO SPECIFICO 3.3 - AZIONE 3.3.2) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	53.181,30	-	-	-	-	-	53.181,30	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9070200301	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AL SOSTEGNO A PROCESSI DI AGGREGAZIONE E INTEGRAZIONE TRA IMPRESE (RETI DI IMPRESE) PER LA COSTRUZIONE DI UN PRODOTTO INTEGRATO NELLE DESTINAZIONI TURISTICHE (POR 2014-2020 - ASSE 3 - OBIETTIVO SPECIFICO 3.3 - AZIONE 3.3.3) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	265.906,52	-	-	-	-	-	265.906,52	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9070200401	SPESE PER IL SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE NELLE DESTINAZIONI TURISTICHE ATTRAVERSO INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA, INNOVAZIONE DI PRODOTTO/SERVIZIO, STRATEGICA ED ORGANIZZATIVA (POR 2014-2020 - ASSE 3 - OBIETTIVO SPECIFICO 3.3 - AZIONE 3.3.4) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	79.771,95	-	-	-	-	-	79.771,95	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9070200402	SPESE PER IL SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE NELLE DESTINAZIONI TURISTICHE ATTRAVERSO INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA E INNOVAZIONE DI PRODOTTO/SERVIZIO, STRATEGICA ED ORGANIZZATIVA (POR 2014-2020 - ASSE 3 - OBIETTIVO SPECIFICO 3.3 - AZIONE 3.3.4) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	186.134,57	-	-	-	-	-	186.134,57	-
E9402010501	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO IN CONTO CAPITALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO AZIONE COESIONE (PAC) CALABRIA 2014-2020 (REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DELIBERE CIPE NN. 10/2015 E 7/2017, DGR NN. 41/2016, 448/2016 E 320/2017)	U9070200503	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI COMPRESI NELL'ASSE 6 - OBIETTIVO SPECIFICO 6.8 - AZIONE 6.8.3 SOSTEGNO ALLA FRIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI E ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE - PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) CALABRIA 2014-2020 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE (REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DELIBERE CIPE NN. 10/2015 E 7/2017, DGR NN. 41/2016, 448/2016 E 320/2017)	1.055.000,00	-	-	-	-	-	1.055.000,00	-
E9201012001	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO DI NATURA CORRENTE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE COESIONE (PAC) CALABRIA 2014-2020 (REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DELIBERE CIPE NN. 10/2015 E 7/2017, DGR NN. 41/2016, 448/2016 E 320/2017)	U9070200504	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI COMPRESI NELL'ASSE 6 - OBIETTIVO SPECIFICO 6.8 - AZIONE 6.8.3 SOSTEGNO ALLA FRIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI E ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE - PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) CALABRIA 2014-2020 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA (REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DELIBERE CIPE NN. 10/2015 E 7/2017, DGR NN. 41/2016, 448/2016 E 320/2017)	406.343,19	-	-	-	-	-	406.343,19	-
E9201013201	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLE GESTIONI DELL'AREA MARINA PROTETTA "CAPO RIZZUTO" (DGR N. 186 DEL 05 MAGGIO 2017)	U9090500901	SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA "CAPO RIZZUTO" - ALTRI SERVIZI (DGR N. 186 DEL 05 MAGGIO 2017)	138.415,99	-	-	-	-	-	138.415,99	-
E9201013201	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLE GESTIONI DELL'AREA MARINA PROTETTA "CAPO RIZZUTO" (DGR N. 186 DEL 05 MAGGIO 2017)	U9090500902	SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA "CAPO RIZZUTO" - RETRIBUZIONI IN DENARO (DGR N. 186 DEL 05 MAGGIO 2017)	609,27	-	-	-	-	-	609,27	-

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati e eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (+) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non rimpiegnati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)-(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
E9201013201	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLE GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA "CAPO RIZZUTO" (DGR N. 186 DEL 05 MAGGIO 2017)	U9090500908	SPESE RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA "CAPO RIZZUTO" - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (DGR N. 186 DEL 05 MAGGIO 2017)	170,00	-	-	-	-	-	170,00	-
E9201014801	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI STUDI PROPEDEUTICI ALLA DEFINIZIONE DI UN PIANO DI GESTIONE PER LE ATTIVITA' DI PESCA SOSTENIBILE NELLE AREE MARINE PROTETTE ITALIANE (DECRETO MIPAAF N. 9563/2018 - REG. (CE) 508/2014)	U9090501001	SOMME FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI STUDI PROPEDEUTICI ALLA DEFINIZIONE DI UN PIANO DI GESTIONE PER LE ATTIVITA' DI PESCA SOSTENIBILE NELLE AREE MARINE PROTETTE ITALIANE (DECRETO MIPAAF 9563/2018 REG. (CE) 508/2014)	1.908,40	-	-	-	-	-	1.908,40	-
E9301020701	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA "CAPO RIZZUTO" (ART. 6 DELLA CONVENZIONE DI CUI ALLA DGR N. 186 DEL 05/2017)	U9090501201	SOMME DESTINATE ALLA GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA DI "CAPO RIZZUTO" (ART. 6 DELLA CONVENZIONE DI CUI ALLA DGR N. 186 DEL 05/2017)	14.532,83	-	-	-	-	-	14.532,83	-
E9201015601	ASSEGNAZIONE DI SOMME DA PARTE DELLO STATO DESTINATE ALLE ATTIVITA' DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA'	U9090501301	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA'	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00	-
E9201018001	TRASFERIMENTI DI SOMME DA PARTE DELLO STATO FINALIZZATE A GARANTIRE LA SICUREZZA DELLE RETI E DEI SISTEMI INFORMATIVI NELL'UNIONE NEI SETTORI DI SERVIZI ESSENZIALI (D. LGS 18 MAGGIO 2018, N. 65)	U9090601201	SPESE DESTINATE ALL'ATTUAZIONE DI UN LIVELLO COMUNE ELEVATO DI SICUREZZA DELLE RETI E DEI SISTEMI INFORMATIVI NELL'UNIONE NEI SETTORI DI SERVIZI ESSENZIALI (D. LGS 18 MAGGIO 2018, N. 65)	7.500,00	-	-	-	-	-	7.500,00	-
E5201000701	ENTRATE DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DEL MUTUO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI O ALTRO ISTITUTO DI CREDITO ABILITATO PER IL COFINANZIAMENTO DEL FESR NELL'AMBITO DEL POR CALABRIA 2014-2020 (REGOLAMENTI (UE) N. 1301/2013 E N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2013 - ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2015, N. 32)	U9090900301	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO E PER LAURENTO DELLA RESILIENZA DELLE INFRASTRUTTURE NEI TERRITORI PIU' ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIERA (POR 2014-2020 - ASSE 5 - OBIETTIVO SPECIFICO 5.1 - AZIONE 5.1.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	881.122,95	-	-	-	-	-	881.122,95	-
E5201000701	ENTRATE DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DEL MUTUO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI O ALTRO ISTITUTO DI CREDITO ABILITATO PER IL COFINANZIAMENTO DEL FESR NELL'AMBITO DEL POR CALABRIA 2014-2020 (REGOLAMENTI (UE) N. 1301/2013 E N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2013 - ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2015, N. 32)	U9090900302	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO E PER LAURENTO DELLA RESILIENZA DELLE INFRASTRUTTURE NEI TERRITORI PIU' ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIERA (POR 2014-2020 - ASSE 5 - OBIETTIVO SPECIFICO 5.1 - AZIONE 5.1.1) - BENI IMMOBILI	1.321.684,43	-	-	-	-	-	1.321.684,43	-
E5201000701	ENTRATE DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DEL MUTUO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI O ALTRO ISTITUTO DI CREDITO ABILITATO PER IL COFINANZIAMENTO DEL FESR NELL'AMBITO DEL POR CALABRIA 2014-2020 (REGOLAMENTI (UE) N. 1301/2013 E N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2013 - ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2015, N. 32)	U9090900303	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO E PER LAURENTO DELLA RESILIENZA DELLE INFRASTRUTTURE NEI TERRITORI PIU' ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIERA (POR 2014-2020 - ASSE 5 - OBIETTIVO SPECIFICO 5.1 - AZIONE 5.1.1) - INCARICHI PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	541.437,46	-	-	-	-	-	541.437,46	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9090900401	SPESE PER LA REALIZZARE DELLE AZIONI PREVISTE NEL PROGRAMMA REGIONALE DI PREVENZIONE DEI RISCHI AL FINE DI PROMUOVERE LA DIFFUSIONE DI PRATICHE DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO E DI COMUNITA (POR 2014-2020 - ASSE 6 - OBIETTIVO SPECIFICO 6.1 - AZIONE 6.1.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	125.254,50	-	-	-	-	-	125.254,50	-
E9201010201	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9090900402	SPESE PER LA REALIZZARE DELLE AZIONI PREVISTE NEL PROGRAMMA REGIONALE DI PREVENZIONE DEI RISCHI AL FINE DI PROMUOVERE LA DIFFUSIONE DI PRATICHE DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO E DI COMUNITA (POR 2014-2020 - ASSE 6 - OBIETTIVO SPECIFICO 6.1 - AZIONE 6.1.1) - ALTRI SERVIZI	53.680,50	-	-	-	-	-	53.680,50	-

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati e eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (+) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non reimpegnati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) -(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
E5201000701	ENTRATE DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DEL MUTUO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI O ALTRO ISTITUTO DI CREDITO ABILITATO PER IL COFINANZIAMENTO DEL FESR NELL'AMBITO DEL POR CALABRIA 2014-2020 (REGOLAMENTI (UE) N. 1301/2013 E N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2013 - ART.6 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2015,N.32)	U9090900601	SPESE PER IL RAFFORZAMENTO DELLE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE PER IL TRATTAMENTO E PER IL RECUPERO, ANCHE DI ENERGIA, AI FINI DELLA CHIUSURA DEL CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (POR 2014-2020 - ASSE 6 - OBIETTIVO SPECIFICO 6.1 - AZIONE 6.1.3) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.848.995,06	-	-	-	-	-	1.848.995,06	-
E5201000701	ENTRATE DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DEL MUTUO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI O ALTRO ISTITUTO DI CREDITO ABILITATO PER IL COFINANZIAMENTO DEL FESR NELL'AMBITO DEL POR CALABRIA 2014-2020 (REGOLAMENTI (UE) N. 1301/2013 E N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2013 - ART.6 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2015,N.32)	U9090900709	SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI CAPTAZIONE, ADDUZIONE, DISTRIBUZIONE, FOGNARIE E DEPRIVATIVE PER USI CIVILI (POR 2014-2020 - ASSE 6 - OBIETTIVO SPECIFICO 6.3 - AZIONE 6.3.1) - BENI IMMOBILIARI	1.956.606,10	-	-	-	-	-	1.956.606,10	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9090900801	SPESE PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI MONITORAGGIO DELLE PERDITE DI RETE E DI CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI (POR 2014-2020 - ASSE 6 - OBIETTIVO SPECIFICO 6.3 - AZIONE 6.3.3) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	248.356,69	-	-	-	-	-	248.356,69	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9090900901	SPESE PER L'INTEGRAZIONE ED IL RAFFORZAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI DI MONITORAGGIO DELLA RISORSA IDRICA (POR 2014-2020 - ASSE 6 - OBIETTIVO SPECIFICO 6.4 - AZIONE 6.4.2) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	228.679,63	-	-	-	-	-	228.679,63	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9090901001	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DI AREE DI ATTRAZIONE NATURALE DI RILEVANZA STRATEGICA, PARCHI, AREE PROTETTE IN AMBITO TERRESTRE E MARINO E PAESAGGI TUTELATI, TALI DA CONSOLIDARE E PROMUOVERE PROCESSI DI SVILUPPO (POR 2014-2020 - ASSE 6 - OBIETTIVO SPECIFICO 6.6 - AZIONE 6.6.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	40.009,94	-	40.009,93	-	-	-	-	0,01
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9090901002	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DI AREE DI ATTRAZIONE NATURALE DI RILEVANZA STRATEGICA, PARCHI, AREE PROTETTE IN AMBITO TERRESTRE E MARINO E PAESAGGI TUTELATI, TALI DA CONSOLIDARE E PROMUOVERE PROCESSI DI SVILUPPO (POR 2014-2020 - ASSE 6 - OBIETTIVO SPECIFICO 6.6 - AZIONE 6.6.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	136.813,05	-	-	-	-	-	-	136.813,05
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9090901101	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI PREVISTE NEI PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000 PER CONTENERE LA PERDITA DI BIODIVERSITA' NELLA REGIONE (POR 2014-2020 - ASSE 6 - OBIETTIVO SPECIFICO 6.5.A - AZIONE 6.5.A.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	140.000,21	-	-	-	-	-	-	140.000,21
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9090901102	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI PREVISTE NEI PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000 PER CONTENERE LA PERDITA DI BIODIVERSITA' NELLA REGIONE (POR 2014-2020 - ASSE 6 - OBIETTIVO SPECIFICO 6.5.A - AZIONE 6.5.A.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	134.599,73	-	-	-	-	-	-	134.599,73
E9201010601	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA RIMOZIONE DELLO SQUILIBRIO FINANZIARIO DERIVANTE DAGLI ONERI RELATIVI ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E CONCERNENTI I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE (TPL) A VALERE SUL D.L. 12/09/2014 N. 133	U9100200103	SPESE PER LA RIMOZIONE DELLO SQUILIBRIO FINANZIARIO DERIVANTE DAGLI ONERI RELATIVI ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E CONCERNENTI I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE (TPL) A VALERE SUL D.L. 12/09/2014 N. 133 - ONERI DA CCNL - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	104.277,94	-	-	-	-	-	-	104.277,94
E9201016201	ASSEGNAZIONE DI RISORSE DA PARTE DELLO STATO PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA DELLA MAGNA GRECIA NELL'AMBITO DEL SISTEMA NAZIONALE DI CICLOVIE TURISTICHE (ART. 1, COMMA 640, LEGGE 28 DICEMBRE 2015 N. 208)	U9100400401	SOMME DESTINATE ALLA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA DELLA MAGNA GRECIA NELL'AMBITO DEL SISTEMA NAZIONALE DI CICLOVIE TURISTICHE (ART. 1, COMMA 640, LEGGE 28 DICEMBRE 2015 N. 208)	15.540,00	-	3.000,00	-	-	-	-	12.540,00

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati e eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (+) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non reimpegnati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
E9402012801	ASSEGNAZIONE DI RISORSE DA PARTE DELLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA MESSA IN SICUREZZA DI ITINERARI E PERCORSI CICLABILI E PEDONALI	U9100501101	SPESE DESTINATE AL COFINANZIAMENTO DA PARTE DELLO STATO DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA MESSA IN SICUREZZA DI ITINERARI E PERCORSI CICLABILI E PEDONALI	108.990,82	-	-	-	-	-	108.990,82	-
E5201000701	ENTRATE DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DEL MUTUO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI O ALTRO ISTITUTO DI CREDITO ABILITATO PER IL COFINANZIAMENTO DEL FESR NELL'AMBITO DEL POR CALABRIA 2014-2020 (REGOLAMENTI (UE) N. 1301/2013 E N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2013 -ART 6 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2015,N.32)	U9100600403	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE E NODI DI INTERSCAMBIO FINALIZZATI ALLINCREMENTO DELLA MOBILITA' COLLETTIVA E ALLA DISTRIBUZIONE ECOCOMPATIBILE DELLE MERCI E RELATIVI SISTEMI DI TRASPORTO (POR 2014-2020 - ASSE 4 - OBIETTIVO SPECIFICO 4.6 - AZIONE 4.6.1) - BENI IMMOBILI	7.427.374,80	-	-	-	-	-	7.427.374,80	-
E5201000701	ENTRATE DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DEL MUTUO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI O ALTRO ISTITUTO DI CREDITO ABILITATO PER IL COFINANZIAMENTO DEL FESR NELL'AMBITO DEL POR CALABRIA 2014-2020 (REGOLAMENTI (UE) N. 1301/2013 E N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2013 -ART 6 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2015,N.32)	U9100600601	SPESE DIRETTE AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE ED INTERREGIONALE SU TRATTE DOTATE DI DOMANDA POTENZIALE SIGNIFICATIVA, ANCHE ATTRAVERSO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E TECNOLOGICI, RINNOVO DEL MATERIALE ROTABILE, PROMOZIONE DELLA BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA (POR 2014-2020 - ASSE 7 - OBIETTIVO SPECIFICO 7.3 - AZIONE 7.3.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2.627.383,95	-	-	-	-	-	2.627.383,95	-
E5201000701	ENTRATE DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DEL MUTUO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI O ALTRO ISTITUTO DI CREDITO ABILITATO PER IL COFINANZIAMENTO DEL FESR NELL'AMBITO DEL POR CALABRIA 2014-2020 (REGOLAMENTI (UE) N. 1301/2013 E N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2013 -ART 6 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2015,N.32)	U9100600602	SPESE DIRETTE AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE ED INTERREGIONALE SU TRATTE DOTATE DI DOMANDA POTENZIALE SIGNIFICATIVA, ANCHE ATTRAVERSO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E TECNOLOGICI, RINNOVO DEL MATERIALE ROTABILE, PROMOZIONE DELLA BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA (POR 2014-2020 - ASSE 7 - OBIETTIVO SPECIFICO 7.3 - AZIONE 7.3.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.126.021,70	-	-	-	-	-	1.126.021,70	-
E5201000701	ENTRATE DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DEL MUTUO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI O ALTRO ISTITUTO DI CREDITO ABILITATO PER IL COFINANZIAMENTO DEL FESR NELL'AMBITO DEL POR CALABRIA 2014-2020 (REGOLAMENTI (UE) N. 1301/2013 E N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2013 -ART 6 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2015,N.32)	U9100600801	SPESE DIRETTE AL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE PORTUALI E INTERPORTUALI DI INTERESSE REGIONALE, NONCHÉ DI ADEGUAMENTO AI MIGLIORI STANDARD AMBIENTALI, ENERGETICI E OPERATIVI E DI POTENZIAMENTO DELL'INTEGRAZIONE DEI PORTI CON LE AREE RETRO PORTUALI (POR 2014-2020 - ASSE 7 - OBIETTIVO SPECIFICO 7.2 - AZIONE 7.2.2) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	175.498,31	-	-	-	-	-	175.498,31	-
E5201000701	ENTRATE DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DEL MUTUO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI O ALTRO ISTITUTO DI CREDITO ABILITATO PER IL COFINANZIAMENTO DEL FESR NELL'AMBITO DEL POR CALABRIA 2014-2020 (REGOLAMENTI (UE) N. 1301/2013 E N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2013 -ART 6 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2015,N.32)	U9100600802	SPESE DIRETTE AL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE PORTUALI E INTERPORTUALI DI INTERESSE REGIONALE, NONCHÉ DI ADEGUAMENTO AI MIGLIORI STANDARD AMBIENTALI, ENERGETICI E OPERATIVI E DI POTENZIAMENTO DELL'INTEGRAZIONE DEI PORTI CON LE AREE RETRO PORTUALI (POR 2014-2020 - ASSE 7 - OBIETTIVO SPECIFICO 7.2 - AZIONE 7.2.2) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.506.429,40	-	-	-	-	-	1.506.429,40	-
E9402010501	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLLO STATO IN CONTO CAPITALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO AZIONE COESIONE (PAC) CALABRIA 2014-2020 (REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DELIBERE CIPE NN. 102015 E 72017, DGR NN. 41/2016, 448/2016 E 320/2017)	U9100602001	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI COMPRESI NELL'ASSE 4 "EFFICIENZA ENERGETICA E MOBILITA' SOSTENIBILE" - OBIETTIVO SPECIFICO 4.6 "AUMENTO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE", PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) CALABRIA 2014-2020 - (REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DELIBERE CIPE NN. 102015 E 72017, DGR NN. 41/2016, 448/2016 E 320/2017) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE IMPRESE	8.760.000,00	-	-	-	-	-	8.760.000,00	-
E9402011501	ASSEGNAZIONE DI RISORSE DALLLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ATTO AGGIUNTIVO/ADDENDUM ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA DI GIOIA TAURO DEL 29.07.1994 (DELIBERA CIPE N. 120 DEL 21.12.1993)	U9100602401	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTO AGGIUNTIVO/ADDENDUM DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DI GIOIA TAURO DEL 29.7.1994 (DELIBERA CIPE N. 120 DEL 21 DICEMBRE 1993) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE PRIVATE	1.600.000,00	-	-	-	-	-	1.600.000,00	-
E9402011501	ASSEGNAZIONE DI RISORSE DALLLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ATTO AGGIUNTIVO/ADDENDUM ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA DI GIOIA TAURO DEL 29.07.1994 (DELIBERA CIPE N. 120 DEL 21.12.1993)	U9100602402	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTO AGGIUNTIVO/ADDENDUM DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DI GIOIA TAURO DEL 29.7.1994 (DELIBERA CIPE N. 120 DEL 21 DICEMBRE 1993) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	5.069.953,49	-	-	-	-	-	5.069.953,49	-
E9201012601	ASSEGNAZIONE DI SOMME DA PARTE DEL DIPARTIMENTO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DA DESTINARE AI COSTI DI MISSIONE IN FAVORE DEI DIPENDENTI IMPIEGATI QUALE SUPPORTO TECNICO NELLE AREE DEL CENTRO ITALIA COLPITE DAL TERREMOTO NEL PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2016	U9110101201	SPESE FINALIZZATE ALL'EROGAZIONE DEI COSTI DI MISSIONE, A FAVORE DEL PERSONALE DA IMPIEGARE QUALE SUPPORTO TECNICO NELLE AREE DEL CENTRO ITALIA COLPITE DAL TERREMOTO NEL PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2016	2.686,00	-	-	-	-	-	2.686,00	-

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati e eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (+) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non rimpagati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)-(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
E9201013301	ENTRATE DERIVANTI DAL TRASFERIMENTO DELLE SOMME GIACENTI SULLA CONTABILITA' SPECIALE N. 3131 INERENTE L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA "EMERGENZA VIBO VALENTIA" NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DEI RELATIVI INTERVENTI IN REGIME ORDINARIO (OPCM 3131/2006 E OPCM 3531/2006)	U9110101301	SOMME DESTINATE ALL'ESPLETAMENTO IN REGIME ORDINARIO DELLE INIZIATIVE VOLTE AL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI NECESSARI AL SUPERAMENTO DELLE CRITICITA' DERIVANTI DALLO STATO DI EMERGENZA SUL TERRITORIO DI VIBO VALENTIA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 3.7.2006 (OPCM 3131/2006 OPCM 3531/2006)	15.452.337,73	-	-	-	-	-	15.452.337,73	-
E9402010101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI URGENTI DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO COLPITO LE PROVINCE DI CATANZARO, COSENZA E REGGIO CALABRIA NEI GIORNI DAL 30 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE 2015 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE - (ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 330 DEL 1 APRILE 2016)	U9110200101	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI URGENTI DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO COLPITO LE PROVINCE DI CATANZARO, COSENZA E REGGIO CALABRIA NEI GIORNI DAL 30 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE 2015 - IMPIANTI E MACCHINARI - (ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 330 DEL 1 APRILE 2016)	210.383,84	-	-	-	-	-	210.383,84	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9110300201	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E SVILUPPO DI SISTEMI DI PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA, ANCHE ATTRAVERSO MECCANISMI E RETI DIGITALI INTEROPERABILI DI ALLERTA PRECOCE (POR 2014-2020 - ASSE 5 - OBIETTIVO SPECIFICO 5.1 - AZIONE 5.1.4) - ATTREZZATURE	10.434,43	-	-	-	-	-	10.434,43	-
E9201012401	ASSEGNAZIONI DI SOMME DALLO STATO A VALERE SUL FONDO C.D. "DOPO DI NOI" (L.112/2016 e dal DM 23/11/2016)	U912020601	SPESE A VALERE SUL FONDO C.D. "DOPO DI NOI" DESTINATE A INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DI PROGETTI INDIVIDUALI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE, PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE (L.112/2016 e dal DM 23/11/2016)	1.737.400,00	-	1.737.400,00	-	-	-	-	-
E9201012501	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO FINALIZZATI AL PROGETTO F.A.M.I 2014-2020 "CALABRIA ACCOGLIE"	U9120400301	SPESE DESTINATE AL PROGETTO F.A.M.I 2014-2020 - PROGR 1078 - AZIONE 01 "QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO IN CONTESTI MULTICULTURALI ATTRAVERSO AZIONI DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.482,98	-	-	-	-	-	1.482,98	-
E9201012501	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO FINALIZZATI AL PROGETTO F.A.M.I 2014-2020 "CALABRIA ACCOGLIE"	U9120400401	SPESE DESTINATE AL PROGETTO F.A.M.I 2014-2020 - PROGR 1080 - AZIONE 04 "PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI MIGRANTI ALLA VITA ECONOMICA, SOCIALE E CULTURALE"	4.628,18	-	-	-	-	-	4.628,18	-
E9201012501	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO FINALIZZATI AL PROGETTO F.A.M.I 2014-2020 "CALABRIA ACCOGLIE"	U9120400501	SPESE DESTINATE AL PROGETTO F.A.M.I 2014-2020 - PROGR 1079 - AZIONE 03 "SERVIZI DI INFORMAZIONE QUALIFICATA, ATTRAVERSO CANALI REGIONALI E TERRITORIALI DI COMUNICAZIONE"	2.917,30	-	-	-	-	-	2.917,30	-
E9201012701	ASSEGNAZIONE DI SOMME DA PARTE DELLO STATO - DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA' - DI SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEL PIANO D'AZIONE STRAORDINARIO CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE (ART. 5 DEL DECRETO-LEGGE 14 AGOSTO 2013, N. 93)	U9120400601	SPESE DESTINATE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO D'AZIONE STRAORDINARIO CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE (ART. 5 DEL DECRETO-LEGGE DEL 14 AGOSTO 2013, N.93)	229.355,25	-	-	-	-	-	229.355,25	-
E9205010301	ASSEGNAZIONE DI RISORSE DALLA UE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CAREPATH (ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE CALABRIA E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO)	U9120400801	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CAREPATH - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE CALABRIA E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO)	38.485,76	-	38.485,76	-	-	-	-	-
E9201012501	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO FINALIZZATI AL PROGETTO F.A.M.I 2014-2020 "CALABRIA ACCOGLIE"	U9120400901	SPESE DESTINATE AL PROGETTO F.A.M.I 2014-2020 - PROGR 3452 - "CALABRIA ACCOGLIE 2.0"	3.907,00	-	-	-	-	-	3.907,00	-

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati e eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (+) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non rimpiegnati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
E9201016301	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO FINALIZZATI AL PROGETTO F.A.M.I 2014-2020 "C.A.P.I.R.E CALABRIA - PROG - 2690"	U9120401501	SPESE DESTINATE AL PROGETTO F.A.M.I 2014-2020 - "C.A.P.I.R.E CALABRIA - PROG-2690"	574,39	-	-	-	-	-	574,39	-
E9305020501	RESTITUZIONE DI SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE PER IL VERSAMENTO ALLE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI DA PARTE DEI COMUNI CAPOFILA DEGLI AMBITI TERRITORIALI INTERCOMUNALI, A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. CALABRIA N. 977/2018 E SUCCESSIVA ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 3139 DEL 5.7.2018.	U9120700801	SPESE PER IL VERSAMENTO ALLE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI DELLE SOMME RESTITUITE DAI COMUNI CAPOFILA DEGLI AMBITI TERRITORIALI INTERCOMUNALI, A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. CALABRIA N. 977/2018 E SUCCESSIVA ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 3139 DEL 5.7.2018.	190.034,96	-	-	-	-	-	190.034,96	-
E9305020501	RESTITUZIONE DI SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE PER IL VERSAMENTO ALLE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI DA PARTE DEI COMUNI CAPOFILA DEGLI AMBITI TERRITORIALI INTERCOMUNALI, A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. CALABRIA N. 977/2018 E SUCCESSIVA ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 3139 DEL 5.7.2018.	U9120700802	SPESE PER IL VERSAMENTO ALLE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI DELLE SOMME RESTITUITE DAI COMUNI CAPOFILA DEGLI AMBITI TERRITORIALI INTERCOMUNALI, A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. CALABRIA N. 977/2018 E SUCCESSIVA ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 3139 DEL 5.7.2018. - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	115.421,00	-	-	-	-	-	115.421,00	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9121000101	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DI PIANI DI INVESTIMENTO PER COMUNI ASSOCIATI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE INFRASTRUTTURE O PER IL RECUPERO DI QUELLE ESISTENTI PER LA PRIMA INFANZIA, L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (ASILI NIDO, CENTRI LUDICI, SERVIZI INTEGRATIVI PRIMA INFANZIA, LUDOTECHIE E CENTRI DIURNI PER MINORI, COMUNITA' SOCIOEDUCATIVE) CONFORMI ALLE NORMATIVE REGIONALI DI RIFERIMENTO (POR 2014-2020 - ASSE 9 - OBIETTIVO SPECIFICO 9.3 - AZIONE 9.3.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	726.604,54	-	-	-	-	-	726.604,54	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9121000201	SPESE PER LA EROGAZIONE DI AIUTI ALLE ORGANIZZAZIONI DEL PRIVATO SOCIALE E DEL SETTORE NO PROFIT PER SOSTENERE GLI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE DI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (POR 2014-2020 - ASSE 9 - OBIETTIVO SPECIFICO 9.3 - AZIONE 9.3.2) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	93.420,59	-	-	-	-	-	93.420,59	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9121000202	SPESE PER LA EROGAZIONE DI AIUTI ALLE ORGANIZZAZIONI DEL PRIVATO SOCIALE E DEL SETTORE NO PROFIT PER SOSTENERE GLI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE DI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (POR 2014-2020 - ASSE 9 - OBIETTIVO SPECIFICO 9.3 - AZIONE 9.3.2) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	217.981,36	-	-	-	-	-	217.981,36	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9121000301	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI DI INVESTIMENTO INTERCOMUNALI IN INFRASTRUTTURE E PER LA EROGAZIONE DI AIUTI AGLI INVESTIMENTI PRIVATI FINALIZZATI ALLA CREAZIONE DI STRUTTURE PER ANZIANI E PERSONE CON LIMITAZIONI NELL'AUTONOMIA (POR 2014-2020 - ASSE 9 - OBIETTIVO SPECIFICO 9.3 - AZIONE 9.3.5) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	311.401,95	-	-	-	-	-	311.401,95	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9121000302	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI DI INVESTIMENTO INTERCOMUNALI IN INFRASTRUTTURE E PER LA EROGAZIONE DI AIUTI AGLI INVESTIMENTI PRIVATI FINALIZZATI ALLA CREAZIONE DI STRUTTURE PER ANZIANI E PERSONE CON LIMITAZIONI NELL'AUTONOMIA (POR 2014-2020 - ASSE 9 - OBIETTIVO SPECIFICO 9.3 - AZIONE 9.3.5) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	726.604,52	-	-	-	-	-	726.604,52	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9121000401	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO E PRIVATO ESISTENTE E DI RECUPERO DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DEI COMUNI E EX IACP PER INCREMENTARE LA DISPONIBILITA' DI ALLOGGI SOCIALI E SERVIZI ABITATIVI PER CATEGORIE FRAGILI PER RAGIONI ECONOMICHE E SOCIALI, NONCHÉ DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI FINALIZZATI ALLA SPERIMENTAZIONE DI MODELLI INNOVATIVI SOCIALI E ABITATIVI (POR 2014-2020 - ASSE 9 - OBIETTIVO SPECIFICO 9.4 - AZIONE 9.4.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	3.395.284,49	-	-	-	-	-	3.395.284,49	-
E9201010201	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9121000402	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO E PRIVATO ESISTENTE E DI RECUPERO DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DEI COMUNI E EX IACP PER INCREMENTARE LA DISPONIBILITA' DI ALLOGGI SOCIALI E SERVIZI ABITATIVI PER CATEGORIE FRAGILI PER RAGIONI ECONOMICHE E SOCIALI, NONCHÉ DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI FINALIZZATI ALLA SPERIMENTAZIONE DI MODELLI INNOVATIVI SOCIALI E ABITATIVI (POR 2014-2020 - ASSE 9 - OBIETTIVO SPECIFICO 9.4 - AZIONE 9.4.1) - ALTRI SERVIZI	143.689,24	-	-	-	-	-	143.689,24	-

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati e eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (+) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non reimpegnati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)-(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9121000501	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ABITARE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ E GRAVI LIMITAZIONI NELL'AUTONOMIA (POR 2014-2020 - ASSE 9 - OBIETTIVO SPECIFICO 9.4 - AZIONE 9.4.4) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	423.230,14	-	-	-	-	-	423.230,14	-
E9201012021	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9121000502	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ABITARE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ E GRAVI LIMITAZIONI NELL'AUTONOMIA (POR 2014-2020 - ASSE 9 - OBIETTIVO SPECIFICO 9.4 - AZIONE 9.4.4) - ALTRI SERVIZI	47.025,57	-	-	-	-	-	47.025,57	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9121000601	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI STRUTTURALI VOLTE AL RECUPERO A ALLA RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE FUNZIONALI AL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E A FAVORIRE L'ACCESSO ALL'ABITARE NON SEGREGATO DELLE COMUNITA' ROM (POR 2014-2020 - ASSE 9 - OBIETTIVO SPECIFICO 9.5 - AZIONE 9.5.6) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	84.425,31	-	-	-	-	-	84.425,31	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9121000602	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI STRUTTURALI VOLTE AL RECUPERO A ALLA RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE FUNZIONALI AL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E A FAVORIRE L'ACCESSO ALL'ABITARE NON SEGREGATO DELLE COMUNITA' ROM (POR 2014-2020 - ASSE 9 - OBIETTIVO SPECIFICO 9.5 - AZIONE 9.5.6) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	84.425,31	-	-	-	-	-	84.425,31	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9121000701	SPESE PER IL FINANZIAMENTO NELLE PRINCIPALI AREE URBANE E NEI SISTEMI URBANI DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NELL'AMBITO DI PROGETTI MIRATI PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI PER IL PRONTO INTERVENTO SOCIALE PER I SENZA DIMORA (POR 2014-2020 - ASSE 9 - OBIETTIVO SPECIFICO 9.5 - AZIONE 9.5.8) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	84.425,31	-	-	-	-	-	84.425,31	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9121000702	SPESE PER IL FINANZIAMENTO NELLE PRINCIPALI AREE URBANE E NEI SISTEMI URBANI DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NELL'AMBITO DI PROGETTI MIRATI PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI PER IL PRONTO INTERVENTO SOCIALE PER I SENZA DIMORA (POR 2014-2020 - ASSE 9 - OBIETTIVO SPECIFICO 9.5 - AZIONE 9.5.8) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	84.425,31	-	-	-	-	-	84.425,31	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9121000801	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DI AZIENDE CONFISCATE ALLE MAFIE PER SALVAGUARDARE I POSTI DI LAVORO IN COLLEGAMENTO CON AZIONI DI AGGREGAZIONE E PROMOZIONE SOCIALE ED ECONOMICA (POR 2014-2020 - ASSE 9 - OBIETTIVO SPECIFICO 9.6 - AZIONE 9.6.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	85.090,08	-	-	-	-	-	85.090,08	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9121000802	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DI AZIENDE CONFISCATE ALLE MAFIE PER SALVAGUARDARE I POSTI DI LAVORO IN COLLEGAMENTO CON AZIONI DI AGGREGAZIONE E PROMOZIONE SOCIALE ED ECONOMICA (POR 2014-2020 - ASSE 9 - OBIETTIVO SPECIFICO 9.6 - AZIONE 9.6.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	76.581,08	-	-	-	-	-	76.581,08	-
E9201012021	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9121000803	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DI AZIENDE CONFISCATE ALLE MAFIE PER SALVAGUARDARE I POSTI DI LAVORO IN COLLEGAMENTO CON AZIONI DI AGGREGAZIONE E PROMOZIONE SOCIALE ED ECONOMICA (POR 2014-2020 - ASSE 9 - OBIETTIVO SPECIFICO 9.6 - AZIONE 9.6.1) - ALTRI SERVIZI	8.509,00	-	-	-	-	-	8.509,00	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9121000901	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO DI VECCHI IMMOBILI IN COLLEGAMENTO CON ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE SOCIALE E PARTECIPAZIONE COLLETTIVA, INCLUSI INTERVENTI PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLE MAFIE (POR 2014-2020 - ASSE 9 - OBIETTIVO SPECIFICO 9.6 - AZIONE 9.6.6) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	255.270,28	-	-	-	-	-	255.270,28	-

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati e eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (+) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non rimpiegati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)-(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
E1104000201	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) ESERCITATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE - QUOTA IN LIBERA DISPONIBILITA' DESTINATA AL FINANZIAMENTO DEI TRASFERIMENTI SOPPRESSI DALL'ART. 3, COMMI 2 E 3, DELLA LEGGE 549/95 (ART. 1, 15, 16, 24 E 25 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15.12.97, N. 446 - ART. 13, COMMA 2, DEL D.L.VO 18.2.2000, N.56).	U9121001404	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PRESA IN CARICO MULTI PROFESSIONALE FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE LAVORATIVA DI PERSONE MAGGIORMENTE VULNERABILI E A RISCHIO DI DISCRIMINAZIONE E IN GENERALE ALLE PERSONE CHE PER DIVERSI MOTIVI SONO PRESI IN CARICO DAI SERVIZI SOCIALI - TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI DI PREVIDENZA (POR. 2014-2020 - ASSE 10 - OBIETTIVO SPECIFICO 9.2 - AZIONE 9.2.2)	20.929,15	-	-	-	-	-	20.929,15	-
E9201011901	ASSEGNAZIONI FONDI DALLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO REGIONALE PAC "PROGRAMMA NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA"	U9121002202	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO REGIONALE PAC "PROGRAMMA NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA" - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	1.768,25	-	-	-	-	-	1.768,25	-
E9201011901	ASSEGNAZIONI FONDI DALLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO REGIONALE PAC "PROGRAMMA NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA"	U9121002203	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO REGIONALE PAC "PROGRAMMA NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA" - IRAP	632,89	-	-	-	-	-	632,89	-
E9201011901	ASSEGNAZIONI FONDI DALLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO REGIONALE PAC "PROGRAMMA NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA"	U9121002204	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO REGIONALE PAC "PROGRAMMA NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA" - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	1.645,81	-	-	-	-	-	1.645,81	-
E9201011601	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO DESTINATI ALLA RICERCA E ALLO SVILUPPO DI METODI ALTERNATIVI ALL'USO DEGLI ANIMALI PER FINI SPERIMENTALI (ART. 41, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS N. 26 DEL 4 MARZO 2014)	U9130700401	SPESE DESTINATE ALLA RICERCA E ALLO SVILUPPO DI METODI ALTERNATIVI ALL'USO DEGLI ANIMALI PER FINI SPERIMENTALI (ART. 41, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS N. 26 DEL 4 MARZO 2014)	9.493,67	-	-	-	-	-	9.493,67	-
E9201013601	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO FINALIZZATI AL PROGETTO F.A.M.I 2014-2020 "INTERGRAMED" - PROG. 1186-AZIONE 02	U9130701201	SPESE DESTINATE AL PROGETTO F.A.M.I 2014-2020 PER LA PROMOZIONE ALL'ACCESSO AI SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE - PROG. 1186 - AZIONE 02 "INTERGRAMED"	123.471,10	-	123.471,10	-	-	-	-	-
E9301020401	ENTRATE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE CALABRESI ALLE INIZIATIVE REGIONALI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI	U9140100601	SPESA PER IL SOSTEGNO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE CALABRESI	24.000,00	-	-	-	-	-	24.000,00	-
E9201013501	ASSEGNAZIONE DI SOMME DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO M-ERANET CONTRACT 68451	U9140300504	SPESE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "I PROGRAMMI EUROPEI SULLA RICERCA E INNOVAZIONE SUL TEMA DEI MATERIALI "M-ERANET" - ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	11.750,00	-	-	-	-	-	11.750,00	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140500501	SPESE PER IL CONSOLIDAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI LABORATORI DI RICERCA ESISTENTI, NONCHÉ PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI STESSI SULLA BASE DI PIANI INDUSTRIALI DI SVILUPPO (POR 2014-2020 - ASSE 1 - OBIETTIVO SPECIFICO 1.5 - AZIONE 1.5.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	557.324,89	-	-	-	-	-	557.324,89	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140500502	SPESE PER IL CONSOLIDAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI LABORATORI DI RICERCA ESISTENTI, NONCHÉ PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI STESSI SULLA BASE DI PIANI INDUSTRIALI DI SVILUPPO (POR 2014-2020 - ASSE 1 - OBIETTIVO SPECIFICO 1.5 - AZIONE 1.5.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	405.327,19	-	-	-	-	-	405.327,19	-

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati e eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (+) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non reimpegnati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)-(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140500503	SPESE PER IL CONSOLIDAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI LABORATORI DI RICERCA ESISTENTI, NONCHÉ PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI STESSI SULLA BASE DI PIANI INDUSTRIALI DI SVILUPPO (POR 2014-2020 - ASSE 1 - OBIETTIVO SPECIFICO 1.5 - AZIONE 1.5.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	50.665,91	-	-	-	-	-	50.665,91	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140500601	SPESE PER L'EROGAZIONE DI AIUTI FINALIZZATI ALL'ACQUISIZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE DI SERVIZI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, STRATEGICA, ORGANIZZATIVA E COMMERCIALE (POR 2014-2020 - ASSE 1 - OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 - AZIONE 1.1.2) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	47.863,17	-	-	-	-	-	47.863,17	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140500602	SPESE PER L'EROGAZIONE DI AIUTI FINALIZZATI ALL'ACQUISIZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE DI SERVIZI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, STRATEGICA, ORGANIZZATIVA E COMMERCIALE (POR 2014-2020 - ASSE 1 - OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 - AZIONE 1.1.2) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	47.863,17	-	-	-	-	-	47.863,17	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140500701	SPESE PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ COLLABORATIVE DI RAS PER LO SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE SOSTENIBILI DI NUOVI PRODOTTI E SERVIZI (POR 2014-2020 - ASSE 1 - OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 - AZIONE 1.1.4) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	279.201,84	-	-	-	-	-	279.201,84	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140500702	SPESE PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ COLLABORATIVE DI RAS PER LO SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE SOSTENIBILI DI NUOVI PRODOTTI E SERVIZI (POR 2014-2020 - ASSE 1 - OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 - AZIONE 1.1.4) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	478.631,75	-	-	-	-	-	478.631,75	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140500703	SPESE PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ COLLABORATIVE DI RAS PER LO SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE SOSTENIBILI DI NUOVI PRODOTTI E SERVIZI (POR 2014-2020 - ASSE 1 - OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 - AZIONE 1.1.4) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	39.885,99	-	-	-	-	-	39.885,99	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140500801	SPESE PER IL SOSTEGNO ALL'AVANZAMENTO TECNOLOGICO DELLE IMPRESE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI LINEE PILOTA E AZIONI DI VALIDAZIONE PRECOCE DEI PRODOTTI E DI DIMOSTRAZIONE SU LARGA SCALA (POR 2014-2020 - ASSE 1 - OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 - AZIONE 1.1.5) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	111.680,73	-	-	-	-	-	111.680,73	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140500802	SPESE PER IL SOSTEGNO ALL'AVANZAMENTO TECNOLOGICO DELLE IMPRESE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI LINEE PILOTA E AZIONI DI VALIDAZIONE PRECOCE DEI PRODOTTI E DI DIMOSTRAZIONE SU LARGA SCALA (POR 2014-2020 - ASSE 1 - OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 - AZIONE 1.1.5) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	191.452,70	-	-	-	-	-	191.452,70	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140500803	SPESE PER IL SOSTEGNO ALL'AVANZAMENTO TECNOLOGICO DELLE IMPRESE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI LINEE PILOTA E AZIONI DI VALIDAZIONE PRECOCE DEI PRODOTTI E DI DIMOSTRAZIONE SU LARGA SCALA (POR 2014-2020 - ASSE 1 - OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 - AZIONE 1.1.5) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	15.954,39	-	-	-	-	-	15.954,39	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140501004	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI COMPLESSI DI ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO SU AREE TEMATICHE DI RILIEVO E PER L'APPLICAZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE STRATEGICA PER LA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE S1 (POR 2014-2020 - ASSE 1 - OBIETTIVO SPECIFICO 1.2 - AZIONE 1.2.2) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	175.800,89	-	-	-	-	-	175.800,89	-

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati e eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (+) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non reimpegnati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140501101	SPESE PER IL RAFFORZAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DELLA DOMANDA DI INNOVAZIONE DELLA PA ATTRAVERO IL SOSTEGNO AD AZIONI DI PRECOMMERCIAL PUBLIC PROCUREMENT E DI PROCUREMENT DELL'INNOVAZIONE (POR 2014-2020 - ASSE 1 - OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 - AZIONE 1.3.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	85.090,08	-	-	-	-	-	85.090,08	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140501102	SPESE PER IL RAFFORZAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DELLA DOMANDA DI INNOVAZIONE DELLA PA ATTRAVERO IL SOSTEGNO AD AZIONI DI PRECOMMERCIAL PUBLIC PROCUREMENT E DI PROCUREMENT DELL'INNOVAZIONE (POR 2014-2020 - ASSE 1 - OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 - AZIONE 1.3.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	106.362,60	-	-	-	-	-	106.362,60	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140501103	SPESE PER IL RAFFORZAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DELLA DOMANDA DI INNOVAZIONE DELLA PA ATTRAVERO IL SOSTEGNO AD AZIONI DI PRECOMMERCIAL PUBLIC PROCUREMENT E DI PROCUREMENT DELL'INNOVAZIONE (POR 2014-2020 - ASSE 1 - OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 - AZIONE 1.3.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	21.272,52	-	-	-	-	-	21.272,52	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140501201	SPESE PER LA PROMOZIONE E SPERIMENTAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE NELL'AMBITO DI BENI E SERVIZI COLLETTIVI ANCHE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI AMBIENTI DI INNOVAZIONE APERTA COME I LIVING LABS (POR 2014-2020 - ASSE 1 - OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 - AZIONE 1.3.2) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	44.672,30	-	-	-	-	-	44.672,30	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140501202	SPESE PER LA PROMOZIONE E SPERIMENTAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE NELL'AMBITO DI BENI E SERVIZI COLLETTIVI ANCHE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI AMBIENTI DI INNOVAZIONE APERTA COME I LIVING LABS (POR 2014-2020 - ASSE 1 - OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 - AZIONE 1.3.2) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	55.840,38	-	-	-	-	-	55.840,38	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140501203	SPESE PER LA PROMOZIONE E SPERIMENTAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE NELL'AMBITO DI BENI E SERVIZI COLLETTIVI ANCHE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI AMBIENTI DI INNOVAZIONE APERTA COME I LIVING LABS (POR 2014-2020 - ASSE 1 - OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 - AZIONE 1.3.2) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	11.168,08	-	-	-	-	-	11.168,08	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140501301	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A SUPPORTO DELLA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA DELLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DEI SERVIZI AD ALTA INTENSITA' DI CONOSCENZA E AD ALTO VALORE AGGIUNTO TECNOLOGICO (POR 2014-2020 - ASSE 1 - OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 - AZIONE 1.3.3) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	82.962,84	-	-	-	-	-	82.962,84	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140501302	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A SUPPORTO DELLA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA DELLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DEI SERVIZI AD ALTA INTENSITA' DI CONOSCENZA E AD ALTO VALORE AGGIUNTO TECNOLOGICO (POR 2014-2020 - ASSE 1 - OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 - AZIONE 1.3.3) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	103.703,55	-	-	-	-	-	103.703,55	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140501303	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A SUPPORTO DELLA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA DELLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DEI SERVIZI AD ALTA INTENSITA' DI CONOSCENZA E AD ALTO VALORE AGGIUNTO TECNOLOGICO (POR 2014-2020 - ASSE 1 - OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 - AZIONE 1.3.3) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	20.740,71	-	-	-	-	-	20.740,71	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140501401	SPESE PER IL SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E AL CONSOLIDAMENTO DI START-UP INNOVATIVE AD ALTA INTENSITA' DI APPLICAZIONE DI CONOSCENZA E ALLE INIZIATIVE DI SPIN-OFF DELLA RICERCA IN AMBITI IN LINEA CON LE STRATEGIE DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE (POR 2014-2020 - ASSE 1 - OBIETTIVO SPECIFICO 1.4 - AZIONE 1.4.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	425.450,43	-	-	-	-	-	425.450,43	-

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati e eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (+) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non reimpegnati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)-(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140501402	SPESE PER IL SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E AL CONSOLIDAMENTO DI START-UP INNOVATIVE AD ALTA INTENSITA' DI APPLICAZIONE DI CONOSCENZA E ALLE INIZIATIVE DI SPIN-OFF DELLA RICERCA IN AMBITI IN LINEA CON LE STRATEGIE DI SPECIALIZZAZIONE INTELLETTIVE (POR 2014-2020 - ASSE 1 - OBIETTIVO SPECIFICO 1.4 - AZIONE 1.4.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	531.813,05	-	-	-	-	-	531.813,05	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140501403	SPESE PER IL SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E AL CONSOLIDAMENTO DI START-UP INNOVATIVE AD ALTA INTENSITA' DI APPLICAZIONE DI CONOSCENZA E ALLE INIZIATIVE DI SPIN-OFF DELLA RICERCA IN AMBITI IN LINEA CON LE STRATEGIE DI SPECIALIZZAZIONE INTELLETTIVE (POR 2014-2020 - ASSE 1 - OBIETTIVO SPECIFICO 1.4 - AZIONE 1.4.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	106.362,60	-	-	-	-	-	106.362,60	-
E5201000701	ENTRATE DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DEL MUTUO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI O ALTRO ISTITUTO DI CREDITO ABILITATO PER IL COFINANZIAMENTO DEL FESR NELL'AMBITO DEL POR CALABRIA 2014-2020 (REGOLAMENTI (UE) N. 1301/2013 E N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2013 - ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2015, N.32)	U9140501501	SPESE PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO STRATEGICO AGENDA DIGITALE PER LA BANDA ULTRA LARGA E PER LA REALIZZAZIONE DI ALTRI INTERVENTI PROGRAMMATI PER ASSICURARE NEI TERRITORI UNA CAPACITA' DI CONNESSIONE AD ALMENO 30 Mbps, ACCELERANDONE L'ATTUAZIONE NELLE AREE PRODUTTIVE, NELLE AREE RURALI E INTERNE (POR 2014-2020 - ASSE 3 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 - AZIONE 2.1.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2.884.843,55	-	-	-	-	-	2.884.843,55	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140501502	SPESE PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO STRATEGICO AGENDA DIGITALE PER LA BANDA ULTRA LARGA E PER LA REALIZZAZIONE DI ALTRI INTERVENTI PROGRAMMATI PER ASSICURARE NEI TERRITORI UNA CAPACITA' DI CONNESSIONE AD ALMENO 30 Mbps, ACCELERANDONE L'ATTUAZIONE NELLE AREE PRODUTTIVE, NELLE AREE RURALI E INTERNE (POR 2014-2020 - ASSE 3 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 - AZIONE 2.1.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	540.908,17	-	-	-	-	-	540.908,17	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140501503	SPESE PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO STRATEGICO AGENDA DIGITALE PER LA BANDA ULTRA LARGA E PER LA REALIZZAZIONE DI ALTRI INTERVENTI PROGRAMMATI PER ASSICURARE NEI TERRITORI UNA CAPACITA' DI CONNESSIONE AD ALMENO 30 Mbps, ACCELERANDONE L'ATTUAZIONE NELLE AREE PRODUTTIVE, NELLE AREE RURALI E INTERNE (POR 2014-2020 - ASSE 3 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 - AZIONE 2.1.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	180.302,72	-	-	-	-	-	180.302,72	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140501601	SPESE PER L'ALFABETIZZAZIONE E L'INCLUSIONE DIGITALE, PER L'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE AVANZATE DA PARTE DELLE IMPRESE E LO SVILUPPO DELLE NUOVE COMPETENZE ICT (SKILLS), NONCHE' PER STIMOLARE LA DIFFUSIONE E L'UTILIZZO DEL WEB, DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI E DEGLI STRUMENTI DI DIALOGO E LA COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE CIVICA IN RETE (OPEN GOVERNMENT) CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI CITTADINI SVANTAGGIATI E ALLE AREE INTERNE E RURALI (POR 2014-2020 - ASSE 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.3 - AZIONE 2.3.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	66.476,64	-	-	-	-	-	66.476,64	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140501602	SPESE PER L'ALFABETIZZAZIONE E L'INCLUSIONE DIGITALE, PER L'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE AVANZATE DA PARTE DELLE IMPRESE E LO SVILUPPO DELLE NUOVE COMPETENZE ICT (SKILLS), NONCHE' PER STIMOLARE LA DIFFUSIONE E L'UTILIZZO DEL WEB, DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI E DEGLI STRUMENTI DI DIALOGO E LA COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE CIVICA IN RETE (OPEN GOVERNMENT) CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI CITTADINI SVANTAGGIATI E ALLE AREE INTERNE E RURALI (POR 2014-2020 - ASSE 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.3 - AZIONE 2.3.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	53.181,30	-	-	-	-	-	53.181,30	-
E9201010201	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140501603	SPESE PER L'ALFABETIZZAZIONE E L'INCLUSIONE DIGITALE, PER L'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE AVANZATE DA PARTE DELLE IMPRESE E LO SVILUPPO DELLE NUOVE COMPETENZE ICT (SKILLS), NONCHE' PER STIMOLARE LA DIFFUSIONE E L'UTILIZZO DEL WEB, DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI E DEGLI STRUMENTI DI DIALOGO E LA COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE CIVICA IN RETE (OPEN GOVERNMENT) CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI CITTADINI SVANTAGGIATI E ALLE AREE INTERNE E RURALI (POR 2014-2020 - ASSE 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.3 - AZIONE 2.3.1) - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	39.885,99	-	-	-	-	-	39.885,99	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140501604	SPESE PER L'ALFABETIZZAZIONE E L'INCLUSIONE DIGITALE, PER L'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE AVANZATE DA PARTE DELLE IMPRESE E LO SVILUPPO DELLE NUOVE COMPETENZE ICT (SKILLS), NONCHE' PER STIMOLARE LA DIFFUSIONE E L'UTILIZZO DEL WEB, DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI E DEGLI STRUMENTI DI DIALOGO E LA COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE CIVICA IN RETE (OPEN GOVERNMENT) CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI CITTADINI SVANTAGGIATI E ALLE AREE INTERNE E RURALI (POR 2014-2020 - ASSE 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.3 - AZIONE 2.3.1) - HARDWARE	13.295,33	-	-	-	-	-	13.295,33	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140501605	SPESE PER L'ALFABETIZZAZIONE E L'INCLUSIONE DIGITALE, PER L'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE AVANZATE DA PARTE DELLE IMPRESE E LO SVILUPPO DELLE NUOVE COMPETENZE ICT (SKILLS), NONCHE' PER STIMOLARE LA DIFFUSIONE E L'UTILIZZO DEL WEB, DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI E DEGLI STRUMENTI DI DIALOGO E LA COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE CIVICA IN RETE (OPEN GOVERNMENT) CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI CITTADINI SVANTAGGIATI E ALLE AREE INTERNE E RURALI (POR 2014-2020 - ASSE 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.3 - AZIONE 2.3.1) - SOFTWARE	39.885,99	-	-	-	-	-	39.885,99	-

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati e eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (+) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non reimpegnati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)-(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
E9201010201	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140501606	SPESE PER L'ALFABETTIZZAZIONE E L'INCLUSIONE DIGITALE, PER L'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE AVANZATE DA PARTE DELLE IMPRESE E LO SVILUPPO DELLE NUOVE COMPETENZE ICT (ESKILLS), NONCHÉ PER STIMOLARE LA DIFFUSIONE E L'UTILIZZO DEL WEB, DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI E DEGLI STRUMENTI DI DIALOGO E LA COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE CIVICA IN RETE (OPEN GOVERNMENT) CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI CITTADINI SVANTAGGIATI E ALLE AREE INTERNE E RURALI (POR 2014-2020) - ASSE 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.3 - AZIONE 2.3.1) - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	13.295,33	-	-	-	-	-	13.295,33	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140501607	SPESE PER L'ALFABETTIZZAZIONE E L'INCLUSIONE DIGITALE, PER L'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE AVANZATE DA PARTE DELLE IMPRESE E LO SVILUPPO DELLE NUOVE COMPETENZE ICT (ESKILLS), NONCHÉ PER STIMOLARE LA DIFFUSIONE E L'UTILIZZO DEL WEB, DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI E DEGLI STRUMENTI DI DIALOGO E LA COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE CIVICA IN RETE (OPEN GOVERNMENT) CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI CITTADINI SVANTAGGIATI E ALLE AREE INTERNE E RURALI (POR 2014-2020) - ASSE 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.3 - AZIONE 2.3.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	26.590,65	-	-	-	-	-	26.590,65	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140501608	SPESE PER L'ALFABETTIZZAZIONE E L'INCLUSIONE DIGITALE, PER L'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE AVANZATE DA PARTE DELLE IMPRESE E LO SVILUPPO DELLE NUOVE COMPETENZE ICT (ESKILLS), NONCHÉ PER STIMOLARE LA DIFFUSIONE E L'UTILIZZO DEL WEB, DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI E DEGLI STRUMENTI DI DIALOGO E LA COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE CIVICA IN RETE (OPEN GOVERNMENT) CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI CITTADINI SVANTAGGIATI E ALLE AREE INTERNE E RURALI (POR 2014-2020) - ASSE 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.3 - AZIONE 2.3.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	13.295,33	-	-	-	-	-	13.295,33	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140501701	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DESTINATI A SVILUPPARE, COMPLETARE, INTEGRARE E ADEGUIARE AI NUOVI STANDARD I SISTEMI INFORMATIVI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE FINALIZZATI A SPECIFICI AMBITI DI SERVIZIO (POR 2014-2020) - ASSE 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 - AZIONE 2.2.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	59.828,98	-	-	-	-	-	59.828,98	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140501702	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DESTINATI A SVILUPPARE, COMPLETARE, INTEGRARE E ADEGUIARE AI NUOVI STANDARD I SISTEMI INFORMATIVI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE FINALIZZATI A SPECIFICI AMBITI DI SERVIZIO (POR 2014-2020) - ASSE 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 - AZIONE 2.2.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	59.828,98	-	-	-	-	-	59.828,98	-
E9201010201	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140501703	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DESTINATI A SVILUPPARE, COMPLETARE, INTEGRARE E ADEGUIARE AI NUOVI STANDARD I SISTEMI INFORMATIVI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE FINALIZZATI A SPECIFICI AMBITI DI SERVIZIO (POR 2014-2020) - ASSE 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 - AZIONE 2.2.1) - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1.268.443,28	-	-	-	-	-	1.268.443,28	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140501704	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DESTINATI A SVILUPPARE, COMPLETARE, INTEGRARE E ADEGUIARE AI NUOVI STANDARD I SISTEMI INFORMATIVI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE FINALIZZATI A SPECIFICI AMBITI DI SERVIZIO (POR 2014-2020) - ASSE 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 - AZIONE 2.2.1) - HARDWARE	23.931,60	-	-	-	-	-	23.931,60	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140501705	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DESTINATI A SVILUPPARE, COMPLETARE, INTEGRARE E ADEGUIARE AI NUOVI STANDARD I SISTEMI INFORMATIVI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE FINALIZZATI A SPECIFICI AMBITI DI SERVIZIO (POR 2014-2020) - ASSE 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 - AZIONE 2.2.1) - SOFTWARE	47.863,17	-	-	-	-	-	47.863,17	-
E9201010201	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140501706	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DESTINATI A SVILUPPARE, COMPLETARE, INTEGRARE E ADEGUIARE AI NUOVI STANDARD I SISTEMI INFORMATIVI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE FINALIZZATI A SPECIFICI AMBITI DI SERVIZIO (POR 2014-2020) - ASSE 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 - AZIONE 2.2.1) - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	11.965,79	-	-	-	-	-	11.965,79	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140501801	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI E-GOVERNMENT INTEROPERABILI INTEGRATI (JOINED-UP SERVICES) E PROGETTI CON CITTADINI E IMPRESE, APPLICAZIONI DI E-PROCUREMENT E SOLUZIONI INTEGRATE PER LE SMART CITIES AND COMMUNITIES (POR 2014-2020) - ASSE 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 - AZIONE 2.2.2) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	29.249,73	-	-	-	-	-	29.249,73	-

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati e eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (+) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non reimpegnati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140501802	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI E-GOVERNMENT INTEROPERABILI INTEGRATI (JOINED-UP SERVICES) E PROGETTI CON CITTADINI E IMPRESE, APPLICAZIONI DI E-PROCUREMENT E SOLUZIONI INTEGRATE PER LE SMART CITIES AND COMMUNITIES (POR 2014-2020 - ASSE 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 - AZIONE 2.2.2) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALTRE IMPRESE	29.249,73	-	-	-	-	-	29.249,73	-
E9201010201	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140501806	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI E-GOVERNMENT INTEROPERABILI INTEGRATI (JOINED-UP SERVICES) E PROGETTI CON CITTADINI E IMPRESE, APPLICAZIONI DI E-PROCUREMENT E SOLUZIONI INTEGRATE PER LE SMART CITIES AND COMMUNITIES (POR 2014-2020 - ASSE 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 - AZIONE 2.2.2) - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.503,12	-	-	-	-	-	7.503,12	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140501807	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI E-GOVERNMENT INTEROPERABILI INTEGRATI (JOINED-UP SERVICES) E PROGETTI CON CITTADINI E IMPRESE, APPLICAZIONI DI E-PROCUREMENT E SOLUZIONI INTEGRATE PER LE SMART CITIES AND COMMUNITIES (POR 2014-2020 - ASSE 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 - AZIONE 2.2.2) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	210.000,00	-	-	-	-	-	210.000,00	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140501901	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA NASCITA DI NUOVE IMPRESE, ATTRAVERSO INCENTIVI DIRETTI, NONCHÉ ATTRAVERSO L'OFFERTA DI SERVIZI E DI INTERVENTI DI MICRO-FINANZA (POR 2014-2020 - ASSE 3 - OBIETTIVO SPECIFICO 3.5 - AZIONE 3.5.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	9.018,52	-	-	-	-	-	9.018,52	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140501902	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA NASCITA DI NUOVE IMPRESE, ATTRAVERSO INCENTIVI DIRETTI, NONCHÉ ATTRAVERSO L'OFFERTA DI SERVIZI E DI INTERVENTI DI MICRO-FINANZA (POR 2014-2020 - ASSE 3 - OBIETTIVO SPECIFICO 3.5 - AZIONE 3.5.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	216.444,39	-	-	-	-	-	216.444,39	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140501903	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA NASCITA DI NUOVE IMPRESE, ATTRAVERSO INCENTIVI DIRETTI, NONCHÉ ATTRAVERSO L'OFFERTA DI SERVIZI E DI INTERVENTI DI MICRO-FINANZA (POR 2014-2020 - ASSE 3 - OBIETTIVO SPECIFICO 3.5 - AZIONE 3.5.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	225.462,90	-	-	-	-	-	225.462,90	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140502101	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERAZIONI INTEGRATE RIGUARDANTI MISURE DI AIUTO PER LE IMPRESE E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA DI INFRASTRUTTURE E SERVIZI DI SUPPORTO (POR 2014-2020 - ASSE 3 - OBIETTIVO SPECIFICO 3.3 - AZIONE 3.3.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	239.315,87	-	-	-	-	-	239.315,87	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140502102	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERAZIONI INTEGRATE RIGUARDANTI MISURE DI AIUTO PER LE IMPRESE E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA DI INFRASTRUTTURE E SERVIZI DI SUPPORTO (POR 2014-2020 - ASSE 3 - OBIETTIVO SPECIFICO 3.3 - AZIONE 3.3.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	239.315,87	-	-	-	-	-	239.315,87	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140502103	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERAZIONI INTEGRATE RIGUARDANTI MISURE DI AIUTO PER LE IMPRESE E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA DI INFRASTRUTTURE E SERVIZI DI SUPPORTO (POR 2014-2020 - ASSE 3 - OBIETTIVO SPECIFICO 3.3 - AZIONE 3.3.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	53.181,30	-	-	-	-	-	53.181,30	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140502401	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DEI SISTEMI PRODUTTIVI (POR 2014-2020 - ASSE 3 - OBIETTIVO SPECIFICO 3.1 - AZIONE 3.1.2) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	151.566,72	-	-	-	-	-	151.566,72	-

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati e eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (+) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non rimpagati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)-(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140502402	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DEI SISTEMI PRODUTTIVI (POR 2014-2020 - ASSE 3 - OBIETTIVO SPECIFICO 3.1 - AZIONE 3.1.2) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	151.566,72	-	-	-	-	-	151.566,72	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140502501	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI A FAVORIRE L'ATTRAZIONE DI IMPRESE ESTERNE NEL TERRITORIO CALABRESE NELL'OTTICA DI INTEGRAZIONE PRODUTTIVA E COMMERCIALE CON LE FILIERE E I SISTEMI PRODUTTIVI (POR 2014-2020 - ASSE 3 - OBIETTIVO SPECIFICO 3.1 - AZIONE 3.1.3) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	126.305,59	-	-	-	-	-	126.305,59	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140502502	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI A FAVORIRE L'ATTRAZIONE DI IMPRESE ESTERNE NEL TERRITORIO CALABRESE NELL'OTTICA DI INTEGRAZIONE PRODUTTIVA E COMMERCIALE CON LE FILIERE E I SISTEMI PRODUTTIVI (POR 2014-2020 - ASSE 3 - OBIETTIVO SPECIFICO 3.1 - AZIONE 3.1.3) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	126.305,59	-	-	-	-	-	126.305,59	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140502601	SPESE DIRETTE ALL'AVVIO E RAFFORZAMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI CHE PRODUCONO EFFETTI SOCIALMENTE DESIDERABILI E BENI PUBBLICI NON PRODOTTI DAL MERCATO, MEDIANTE L'EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIALI INNOVATIVI (POR 2014-2020 - ASSE 3 - OBIETTIVO SPECIFICO 3.7 - AZIONE 3.7.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	329.351,83	-	-	-	-	-	329.351,83	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140502701	FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA E CONSOLIDAMENTO DI IMPRESE SOCIALI ATTRAVERSO INTERVENTI DI FORMAZIONE, INCUBAZIONE E AZIONI DI NETWORKING COLLABORATIVI (TRA IMPRESE, OPERATORI DEL SOCIALE E SOGGETTI PORTATORI DI COMPETENZE) (POR 2014-2020 - ASSE 3 - OBIETTIVO SPECIFICO 3.7 - AZIONE 3.7.2) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	149.705,37	-	-	-	-	-	149.705,37	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140502801	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE O RIQUALIFICAZIONE DIRETTI ALLA MESSA A DISPOSIZIONE DI SPAZI FESR PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI DI INTERESSE SOCIALE (POR 2014-2020 - ASSE 3 - OBIETTIVO SPECIFICO 3.7 - AZIONE 3.7.3) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	119.764,30	-	-	-	-	-	119.764,30	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140502901	SPESE DIRETTE AL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DELLE GARANZIE PUBBLICHE PER L'ESPANSIONE DEL CREDITO IN SINERGIA TRA SISTEMA NAZIONALE E SISTEMI REGIONALI DI GARANZIA (POR 2014-2020 - ASSE 3 - OBIETTIVO SPECIFICO 3.6 - AZIONE 3.6.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	810.266,39	-	-	-	-	-	810.266,39	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140503001	SPESE DIRETTE ALLA PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI PER L'ACCESSO A CAPITALE DI RISCHIO NELLE FASI DI START-UP E DI ESPANSIONE DELLE IMPRESE (POR 2014-2020 - ASSE 3 - OBIETTIVO SPECIFICO 3.6 - AZIONE 3.6.4) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	27.008,87	-	-	-	-	-	27.008,87	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9140503002	SPESE DIRETTE ALLA PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI PER L'ACCESSO A CAPITALE DI RISCHIO NELLE FASI DI START-UP E DI ESPANSIONE DELLE IMPRESE (POR 2014-2020 - ASSE 3 - OBIETTIVO SPECIFICO 3.6 - AZIONE 3.6.4) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	63.020,70	-	-	-	-	-	63.020,70	-
E9201012001	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO DI NATURA CORRENTE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE COESIONE (PAC) CALABRIA 2014-2020 (REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DELIBERE CIPE NN. 10/2015 E 7/2017, DGR NN. 41/2016, 448/2016 E 320/2017)	U9140503401	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ASSE 3 - COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI (O3) - OBIETTIVO SPECIFICO 3.4 - AZIONE 3.4.2 - PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) CALABRIA 2014-2020 - ALTRI SERVIZI (REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DELIBERE CIPE NN. 10/2015 E 7/2017, DGR NN. 41/2016, 448/2016 E 320/2017)	742,28	-	-	-	-	-	742,28	-

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati e eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (+) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non reimpegnati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)-(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
E9201012001	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO DI NATURA CORRENTE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE COESIONE (PAC) CALABRIA 2014-2020 (REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DELIBERE CIPE NN. 10/2015 E 7/2017, DGR NN. 41/2016, 448/2016 E 320/2017)	U9140503402	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ASSE 3 COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI (OTS) OBIETTIVO SPECIFICO 3.4 AZIONE 3.4.2 - PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) CALABRIA 2014/2020 - ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA (REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DELIBERE CIPE NN. 10/2015 E 7/2017, DGR NN. 41/2016, 448/2016 E 320/2017)	3.006.741,38	-	2.837.899,62	-	-	-	168.841,76	-
E9402010501	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO IN CONTO CAPITALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO AZIONE COESIONE (PAC) CALABRIA 2014-2020 (REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DELIBERE CIPE NN. 10/2015 E 7/2017, DGR NN. 41/2016, 448/2016 E 320/2017)	U9140503501	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ASSE 1 OBIETTIVO SPECIFICO 1.5 AZIONE 1.5.1 "SOSTEGNO ALLE INFRASTRUTTURE DELLA RICERCA CONSIDERATE CRITICHE/CRUCIALI PER I SISTEMI REGIONALI - PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) CALABRIA 2014/2020 - (REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DELIBERE CIPE NN. 10/2015 E 7/2017, DGR NN. 41/2016, 448/2016 E 320/2017)	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-
E9201018101	ASSEGNAZIONE DI RISORSE DALLO STATO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ARTICOLO 1, COMMA 258, LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - ART. 12, COMMA 3 BIS, DL 4/2019, CONVERTITO IN LEGGE N. 26 DEL 28 MARZO 2019 - DMLPS N. 74 DEL 28 GIUGNO 2019)	U9150101401	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ARTICOLO 1, COMMA 258, LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - ART. 12, COMMA 3 BIS, DL 4/2019, CONVERTITO IN LEGGE N. 26 DEL 28 MARZO 2019 - DMLPS N. 74 DEL 28 GIUGNO 2019)	3.993.288,59	-	-	-	-	-	3.993.288,59	-
E9402012901	ASSEGNAZIONE IN CONTO CAPITALE DI RISORSE DALLO STATO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ARTICOLO 1, COMMA 258, LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - ART. 12, COMMA 8 LETT. B) DL 4/2019, CONVERTITO IN LEGGE N. 26 DEL 28 MARZO 2019 - DMLPS N. 74 DEL 28 GIUGNO 2019)	U9150101402	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ARTICOLO 1, COMMA 258, LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - ART. 12, COMMA 8 LETT. B) DL 4/2019, CONVERTITO IN LEGGE N. 26 DEL 28 MARZO 2019 - DMLPS N. 74 DEL 28 GIUGNO 2019) - HARDWARE	4.042.420,46	-	-	-	-	-	4.042.420,46	-
E9201010101	ASSEGNAZIONE DI RISORSE DA PARTE DELLO STATO PER LE SPESE RELATIVE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO (D.L. 19.6.2015, N. 78, D.LGS 14.9.2015, N. 150)	U9150300101	SPESE RELATIVE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO (D.L. 19.6.2015, N. 78, D.LGS 14.9.2015, N. 150)	11.721.449,65	-	3.867.156,11	-	-	-	7.854.293,54	-
E9201010101	ASSEGNAZIONE DI RISORSE DA PARTE DELLO STATO PER LE SPESE RELATIVE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO (D.L. 19.6.2015, N. 78, D.LGS 14.9.2015, N. 150)	U9150300102	SPESE RELATIVE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO - RETRIBUZIONI IN DENARO (D.L. 19.6.2015, N. 78, D.LGS 14.9.2015, N. 150)	149.277,06	-	-	-	-	-	149.277,06	-
E9201010101	ASSEGNAZIONE DI RISORSE DA PARTE DELLO STATO PER LE SPESE RELATIVE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO (D.L. 19.6.2015, N. 78, D.LGS 14.9.2015, N. 150)	U9150300103	SPESE RELATIVE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (D.L. 19.6.2015, N. 78, D.LGS 14.9.2015, N. 150)	41.733,85	-	-	-	-	-	41.733,85	-
E9201010101	ASSEGNAZIONE DI RISORSE DA PARTE DELLO STATO PER LE SPESE RELATIVE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO (D.L. 19.6.2015, N. 78, D.LGS 14.9.2015, N. 150)	U9150300104	SPESE RELATIVE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO - IRAP (D.L. 19.6.2015, N. 78, D.LGS 14.9.2015, N. 150)	11.861,24	-	-	-	-	-	11.861,24	-
E9201010101	ASSEGNAZIONE DI RISORSE DA PARTE DELLO STATO PER LE SPESE RELATIVE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO (D.L. 19.6.2015, N. 78, D.LGS 14.9.2015, N. 150)	U9150300105	SPESE RELATIVE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (D.L. 19.6.2015, N. 78, D.LGS 14.9.2015, N. 150)	58.798,04	-	-	-	-	-	58.798,04	-
E9201010101	ASSEGNAZIONE DI RISORSE DA PARTE DELLO STATO PER LE SPESE RELATIVE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO (D.L. 19.6.2015, N. 78, D.LGS 14.9.2015, N. 150)	U9150300107	SPESE RELATIVE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO - ALTRI BENI DI CONSUMO (D.L. 19.6.2015, N. 78, D.LGS 14.9.2015, N. 150)	150.000,00	-	-	-	-	-	150.000,00	-

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati e eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (+) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non rimpagati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)-(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
E9201010101	ASSEGNAZIONE DI RISORSE DA PARTE DELLO STATO PER LE SPESE RELATIVE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO (D.L. 19.6.2015, N. 78, D.LGS 14.9.2015, N. 150)	U9150300108	SPESE RELATIVE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (D.L. 19.6.2015, N. 78, D.LGS 14.9.2015, N. 150)	220.000,00	-	-	-	-	-	220.000,00	-
E9201010101	ASSEGNAZIONE DI RISORSE DA PARTE DELLO STATO PER LE SPESE RELATIVE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO (D.L. 19.6.2015, N. 78, D.LGS 14.9.2015, N. 150)	U9150300109	SPESE RELATIVE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (D.L. 19.6.2015, N. 78, D.LGS 14.9.2015, N. 150)	180.000,00	-	-	-	-	-	180.000,00	-
E9201010101	ASSEGNAZIONE DI RISORSE DA PARTE DELLO STATO PER LE SPESE RELATIVE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO (D.L. 19.6.2015, N. 78, D.LGS 14.9.2015, N. 150)	U9150300110	SPESE RELATIVE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO -UTILIZZO DI BENI DI TERZI (D.L. 19.6.2015, N. 78, D.LGS 14.9.2015, N. 150)	12.874,52	-	-	-	-	-	12.874,52	-
E1104000201	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) ESERCITATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE - QUOTA IN LIBERA DISPONIBILITA' DESTINATA AL FINANZIAMENTO DEI TRASFERIMENTI SOPPRESSI DALL'ART. 3, COMMI 2 E 3, DELLA LEGGE 58/95 (ART. 1, 15, 16, 24 E 25 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15.12.97, N. 446 - ART.13, COMMA 2, DEL D.L.VO 18.2.2000, N.56)	U9150400101	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE DI POLITICA ATTIVA, FINALIZZATE A SOSTENERE L'OCCUPAZIONE E/O MANTENERE E/O STABILIZZARE POSTI DI LAVORO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI SETTORI CHE OFFRONO MAGGIORI PROSPETTIVE DI CRESCITA, QUALI GREEN ECONOMY, BLUE ECONOMY, SERVIZI ALLA PERSONA, SERVIZI SOCIO-SANITARI, VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E AMBIENTALE, ICT (POR 2014-2020 - ASSE 8 - OBIETTIVO SPECIFICO 8.5 - AZIONE 8.5.1) - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	440,79	-	-	-	-	-	440,79	-
E1104000201	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) ESERCITATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE - QUOTA IN LIBERA DISPONIBILITA' DESTINATA AL FINANZIAMENTO DEI TRASFERIMENTI SOPPRESSI DALL'ART. 3, COMMI 2 E 3, DELLA LEGGE 58/95 (ART. 1, 15, 16, 24 E 25 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15.12.97, N. 446 - ART.13, COMMA 2, DEL D.L.VO 18.2.2000, N.56)	U9150400105	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE DI POLITICA ATTIVA, FINALIZZATE A SOSTENERE L'OCCUPAZIONE E/O MANTENERE E/O STABILIZZARE POSTI DI LAVORO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI SETTORI CHE OFFRONO MAGGIORI PROSPETTIVE DI CRESCITA, QUALI GREEN ECONOMY, BLUE ECONOMY, SERVIZI ALLA PERSONA, SERVIZI SOCIO-SANITARI, VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E AMBIENTALE, ICT (POR 2014-2020 - ASSE 8 - OBIETTIVO SPECIFICO 8.5 - AZIONE 8.5.1) - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE	1.304.837,32	-	-	-	-	-	1.304.837,32	-
E1104000201	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) ESERCITATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE - QUOTA IN LIBERA DISPONIBILITA' DESTINATA AL FINANZIAMENTO DEI TRASFERIMENTI SOPPRESSI DALL'ART. 3, COMMI 2 E 3, DELLA LEGGE 58/95 (ART. 1, 15, 16, 24 E 25 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15.12.97, N. 446 - ART.13, COMMA 2, DEL D.L.VO 18.2.2000, N.56)	U9150400202	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI SOSTEGNO ALLA CREAZIONE D'IMPRESA E AL LAVORO AUTONOMO, IVI COMPRESO IL TRASFERIMENTO D'AZIENDA (RICAMBIO GENERAZIONALE) (POR 2014-2020 - ASSE 8 - OBIETTIVO SPECIFICO 8.5 - AZIONE 8.5.3) - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	201.953,14	-	-	-	-	-	201.953,14	-
E1104000201	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) ESERCITATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE - QUOTA IN LIBERA DISPONIBILITA' DESTINATA AL FINANZIAMENTO DEI TRASFERIMENTI SOPPRESSI DALL'ART. 3, COMMI 2 E 3, DELLA LEGGE 58/95 (ART. 1, 15, 16, 24 E 25 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15.12.97, N. 446 - ART.13, COMMA 2, DEL D.L.VO 18.2.2000, N.56)	U9150400204	SESE PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI SOSTEGNO ALLA CREAZIONE D'IMPRESA E AL LAVORO AUTONOMO, IVI COMPRESO IL TRASFERIMENTO D'AZIENDA (RICAMBIO GENERAZIONALE) - TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI DI PREVIDENZA (POR 2014-2020 - ASSE 8 - OBIETTIVO SPECIFICO 8.5 - AZIONE 8.5.3)	28.800,00	-	-	-	-	-	28.800,00	-
E1104000201	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) ESERCITATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE - QUOTA IN LIBERA DISPONIBILITA' DESTINATA AL FINANZIAMENTO DEI TRASFERIMENTI SOPPRESSI DALL'ART. 3, COMMI 2 E 3, DELLA LEGGE 58/95 (ART. 1, 15, 16, 24 E 25 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15.12.97, N. 446 - ART.13, COMMA 2, DEL D.L.VO 18.2.2000, N.56)	U9150400303	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI QUALIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA FONDATE SU ANALISI DEI FABBISOGNI PROFESSIONALI E FORMATIVI PRESENTI IN SISTEMATICHE RILEVAZIONI E/O CONNESSE A DOMANDE ESPRESSE DELLE IMPRESE (POR 2014-2020 - ASSE 8 - OBIETTIVO SPECIFICO 8.5.5 - AZIONE 8.5.5) - TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI DI PREVIDENZA	331.298,53	-	-	-	-	-	331.298,53	-
E1104000201	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) ESERCITATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE - QUOTA IN LIBERA DISPONIBILITA' DESTINATA AL FINANZIAMENTO DEI TRASFERIMENTI SOPPRESSI DALL'ART. 3, COMMI 2 E 3, DELLA LEGGE 58/95 (ART. 1, 15, 16, 24 E 25 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15.12.97, N. 446 - ART.13, COMMA 2, DEL D.L.VO 18.2.2000, N.56)	U9150400304	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI QUALIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA FONDATE SU ANALISI DEI FABBISOGNI PROFESSIONALI E FORMATIVI PRESENTI IN SISTEMATICHE RILEVAZIONI E/O CONNESSE A DOMANDE ESPRESSE DELLE IMPRESE (POR 2014-2020 - ASSE 8 - OBIETTIVO SPECIFICO 8.5.5 - AZIONE 8.5.5) - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	610.881,96	-	-	-	-	-	610.881,96	-
E1104000201	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) ESERCITATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE - QUOTA IN LIBERA DISPONIBILITA' DESTINATA AL FINANZIAMENTO DEI TRASFERIMENTI SOPPRESSI DALL'ART. 3, COMMI 2 E 3, DELLA LEGGE 58/95 (ART. 1, 15, 16, 24 E 25 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15.12.97, N. 446 - ART.13, COMMA 2, DEL D.L.VO 18.2.2000, N.56)	U9150400501	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE DI POLITICA ATTIVA, FINALIZZATE A SOSTENERE LA QUALIFICAZIONE DEI GIOVANI E FAVORIRE L'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE COERENTI CON I FABBISOGNI DEL SISTEMA PRODUTTIVO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI SETTORI CHE OFFRONO MAGGIORI PROSPETTIVE DI CRESCITA, QUALI GREEN ECONOMY, BLUE ECONOMY, SERVIZI ALLA PERSONA, SERVIZI SOCIO-SANITARI, VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E AMBIENTALE, ICT (POR 2014-2020 - ASSE 8 - OBIETTIVO SPECIFICO 8.1 - AZIONE 8.1.1) - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	591.700,00	-	-	-	-	-	591.700,00	-

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati e eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (+) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non reimpegnati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a) + (b) - (c) - (d) - (e) + (f)	(i)
E1104000201	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) ESERCITATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE - QUOTA IN LIBERA DISPONIBILITA' DESTINATA AL FINANZIAMENTO DEI TRASFERIMENTI SOPPRESSI DALL'ART. 3, COMMI 2 E 3, DELLA LEGGE 58/95 (ART. 1, 15, 16, 24 E 25 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15.12.97, N. 446 - ART.13, COMMA 2, DEL D.L.VO 18.2.2000, N.56).	U9150400503	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE DI POLITICA ATTIVA, FINALIZZATE A SOSTENERE LA QUALIFICAZIONE DEI GIOVANI E FAVORIRE L'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE COERENTI CON I FABBISOGNI DEL SISTEMA PRODUTTIVO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI SETTORI CHE OFFRONO MAGGIORI PROSPETTIVE DI CRESCITA: QUALI GREEN ECONOMY, BLUE ECONOMY, SERVIZI ALLA PERSONA, SERVIZI SOCIO-SANITARI, VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E AMBIENTALE. ICT (POR 2014-2020 - ASSE 8 - OBIETTIVO SPECIFICO 8.1 - AZIONE 8.1.1) - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	645.065,60	-	-	-	-	-	645.065,60	-
E1104000201	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) ESERCITATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE - QUOTA IN LIBERA DISPONIBILITA' DESTINATA AL FINANZIAMENTO DEI TRASFERIMENTI SOPPRESSI DALL'ART. 3, COMMI 2 E 3, DELLA LEGGE 58/95 (ART. 1, 15, 16, 24 E 25 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15.12.97, N. 446 - ART.13, COMMA 2, DEL D.L.VO 18.2.2000, N.56).	U9150401202	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI CONSOLIDAMENTO E APPLICAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI PRESTAZIONI (LEP) E DEGLI STANDARD MINIMI NELLE ISTITUZIONI DEL MERCATO DEL LAVORO, ANCHE ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE DI SPECIFICHE TASK FORCE (POR 2014-2020 - ASSE 8 - OBIETTIVO SPECIFICO 8.7 - AZIONE 8.7.1) - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	412.470,41	-	-	-	-	-	412.470,41	-
E1104000201	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) ESERCITATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE - QUOTA IN LIBERA DISPONIBILITA' DESTINATA AL FINANZIAMENTO DEI TRASFERIMENTI SOPPRESSI DALL'ART. 3, COMMI 2 E 3, DELLA LEGGE 58/95 (ART. 1, 15, 16, 24 E 25 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15.12.97, N. 446 - ART.13, COMMA 2, DEL D.L.VO 18.2.2000, N.56).	U9150401301	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA RETE EURES ALLINTERNO DEI SERVIZI PER IL LAVORO E AZIONI INTEGRATE PER LA MOBILITA' TRANSNAZIONALE E NAZIONALE (POR 2014-2020 - ASSE 8 - OBIETTIVO SPECIFICO 8.7 - AZIONE 8.7.2) - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	106.428,98	-	34.907,00	-	-	-	71.521,98	-
E1104000201	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) ESERCITATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE - QUOTA IN LIBERA DISPONIBILITA' DESTINATA AL FINANZIAMENTO DEI TRASFERIMENTI SOPPRESSI DALL'ART. 3, COMMI 2 E 3, DELLA LEGGE 58/95 (ART. 1, 15, 16, 24 E 25 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15.12.97, N. 446 - ART.13, COMMA 2, DEL D.L.VO 18.2.2000, N.56).	U9150401401	SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEL RACCORDO TRA GLI OPERATORI DEL MERCATO DEL LAVORO CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLI DI NATURA PUBBLICA, QUALI SCUOLE, UNIVERSITA', CAMERE DI COMMERCIO, COMUNI (POR 2014-2020 - ASSE 8 - OBIETTIVO SPECIFICO 8.7 - AZIONE 8.7.4) - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	354.295,87	-	-	-	-	-	354.295,87	-
E1104000201	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) ESERCITATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE - QUOTA IN LIBERA DISPONIBILITA' DESTINATA AL FINANZIAMENTO DEI TRASFERIMENTI SOPPRESSI DALL'ART. 3, COMMI 2 E 3, DELLA LEGGE 58/95 (ART. 1, 15, 16, 24 E 25 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15.12.97, N. 446 - ART.13, COMMA 2, DEL D.L.VO 18.2.2000, N.56).	U9150401601	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI IFF, ACCOMPAGNATI DA AZIONI DI COMUNICAZIONE E DI ADEGUAMENTO DELL'OFFERTA IN COERENZA CON LE DIRETTIVE DI SVILUPPO ECONOMICO E IMPRENDITORIALE DEI TERRITORI PER ALIMENTARNE L'ATTRATTIVITA' (POR 2014-2020 - ASSE 12 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 - AZIONE 10.1.7) - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	20.250,00	-	-	-	-	-	20.250,00	-
E1104000201	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) ESERCITATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE - QUOTA IN LIBERA DISPONIBILITA' DESTINATA AL FINANZIAMENTO DEI TRASFERIMENTI SOPPRESSI DALL'ART. 3, COMMI 2 E 3, DELLA LEGGE 58/95 (ART. 1, 15, 16, 24 E 25 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15.12.97, N. 446 - ART.13, COMMA 2, DEL D.L.VO 18.2.2000, N.56).	U9150401602	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI IFF, ACCOMPAGNATI DA AZIONI DI COMUNICAZIONE E DI ADEGUAMENTO DELL'OFFERTA IN COERENZA CON LE DIRETTIVE DI SVILUPPO ECONOMICO E IMPRENDITORIALE DEI TERRITORI PER ALIMENTARNE L'ATTRATTIVITA' (POR 2014-2020 - ASSE 12 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 - AZIONE 10.1.7) - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	328.194,30	-	270.000,00	-	-	-	58.194,30	-
E9301020101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELL'ISTAT PER LA REALIZZAZIONE DELLA RILEVAZIONE CAMPIONARIA DI CONTROLLO DEL REGISTRO DELLE AZIENDE AGRICOLE (CIRCOLARE ISTAT N. 2048 DEL 3 FEBBRAIO 2016)	U9160100101	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA RILEVAZIONE CAMPIONARIA DI CONTROLLO DEL REGISTRO DELLE AZIENDE AGRICOLE - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA (CIRCOLARE ISTAT N. 2048 DEL 3 FEBBRAIO 2016)	86.283,39	-	-	-	-	-	86.283,39	-
E9201012901	ASSEGNAZIONE DI SOMME PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI INDAGINE "THE ITALIAN SURVEY PROGRAMME CONCERNING THE PRESENCE OF PESTS" (ARTT.19 E 23 DEL REGUE N.652/2014)	U9160101301	SPESE FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI INDAGINE "THE ITALIAN SURVEY PROGRAMME CONCERNING THE PRESENCE OF PESTS" (ARTT.19 E 23 DEL REGUE N.652/2014)	27.788,00	-	-	-	-	-	27.788,00	-
E9201012901	ASSEGNAZIONE DI SOMME PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI INDAGINE "THE ITALIAN SURVEY PROGRAMME CONCERNING THE PRESENCE OF PESTS" (ARTT.19 E 23 DEL REGUE N.652/2014)	U9160101302	SPESE FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI INDAGINE "THE ITALIAN SURVEY PROGRAMME CONCERNING THE PRESENCE OF PESTS" - ALTRI BENI DI CONSUMO (ARTT.19 E 23 DEL REGUE N.652/2014)	887,14	-	-	-	-	-	887,14	-
E9201014601	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG EUROPE 2014-2020, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AGRY RENAISSANCE (FONDO DI ROTAZIONE)	U9160102001	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AGRY RENAISSANCE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG EUROPE 2014-2020	84,00	-	-	-	-	-	84,00	-

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati e eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (+) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non rimpugnati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)-(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
E9201017901	ASSEGNAZIONE DELLO STATO A VALERE SUL FONDO PER LE MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE (ART. 64, COMMA 5-BIS, DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017 N. 50, D.M. 22 FEBBRAIO 2018)	U9160102701	SOMME DESTINATE AI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA CON CONSUMO DI PRODOTTI BIOLOGICI (ART. 64, COMMA 5-BIS DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017 N. 50, D.M. 22 FEBBRAIO 2018)	50.366,83	-	-	-	-	-	50.366,83	-
E9402011901	ASSEGNAZIONE DI SOMME DA PARTE DELLO STATO FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI RIPRISTINO, RECUPERO, MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA DEGLI AGRUMETI CARATTERISTICI (COMMA 1, ART. 2 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 2017, N. 127)	U9160102801	SPESE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI RIPRISTINO, RECUPERO, MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA DEGLI AGRUMETI CARATTERISTICI (COMMA 1, ART. 2 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 2017, N. 127)	760.385,42	-	760.385,42	-	-	-	-	-
E9201010701	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014-2020 (REG. UE N. 508/2014)	U9160200101	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE NEL PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014-2020 - PRIORITA' 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE (REG. UE N. 508/2014)	402,69	-	402,69	-	-	-	0,00	-
E9201010701	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014-2020 (REG. UE N. 508/2014)	U9160200201	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE NEL PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014-2020 - ASSISTENZA TECNICA - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA (REG. UE N. 508/2014)	4.216,43	-	4.216,43	-	-	-	-	-
E9402010401	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014-2020 (REG. UE N. 508/2014)	U9160300202	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE NEL PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014-2020 - PRIORITA' 1 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE IMPRESE (REG. UE N. 508/2014)	4.042,82	-	4.042,82	-	-	-	0,00	-
E9402010401	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014-2020 (REG. UE N. 508/2014)	U9160300301	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE NEL PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014-2020 - PRIORITA' 2 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE IMPRESE (REG. UE N. 508/2014)	791.081,38	-	791.081,38	-	-	-	-	-
E9201050201	TRASFERIMENTO DI FONDI DA PARTE DI "ETAIREIA DIOKISEOS EPICHERISEON KAI ERGON AE" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "A SYSTEMATIC APPROACH FOR INSPIRING & TRAINING ENERGY - SPATIAL - SOCIOECONOMICS SUSTAINABILITY TO PUBLIC AUTHORITIES - INTENSSS - PA" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E INNOVAZIONE HORIZON 2020 (REGOLAMENTO UE N. 1291/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 11 DICEMBRE 2013)*.	U9170100101	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "A SYSTEMATIC APPROACH FOR INSPIRING & TRAINING ENERGY - SPATIAL - SOCIOECONOMICS SUSTAINABILITY TO PUBLIC AUTHORITIES - INTENSSS - PA" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E INNOVAZIONE HORIZON 2020 (REGOLAMENTO UE N. 1291/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 11 DICEMBRE 2013)*. ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	34.320,74	-	-	-	-	-	34.320,74	-
E9201050201	TRASFERIMENTO DI FONDI DA PARTE DI "ETAIREIA DIOKISEOS EPICHERISEON KAI ERGON AE" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "A SYSTEMATIC APPROACH FOR INSPIRING & TRAINING ENERGY - SPATIAL - SOCIOECONOMICS SUSTAINABILITY TO PUBLIC AUTHORITIES - INTENSSS - PA" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E INNOVAZIONE HORIZON 2020 (REGOLAMENTO UE N. 1291/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 11 DICEMBRE 2013)*.	U9170100102	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "A SYSTEMATIC APPROACH FOR INSPIRING & TRAINING ENERGY - SPATIAL - SOCIOECONOMICS SUSTAINABILITY TO PUBLIC AUTHORITIES - INTENSSS - PA" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E INNOVAZIONE HORIZON 2020 (REGOLAMENTO UE N. 1291/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 11 DICEMBRE 2013)*. CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	7.202,21	-	-	-	-	-	7.202,21	-
E9201050201	TRASFERIMENTO DI FONDI DA PARTE DI "ETAIREIA DIOKISEOS EPICHERISEON KAI ERGON AE" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "A SYSTEMATIC APPROACH FOR INSPIRING & TRAINING ENERGY - SPATIAL - SOCIOECONOMICS SUSTAINABILITY TO PUBLIC AUTHORITIES - INTENSSS - PA" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E INNOVAZIONE HORIZON 2020 (REGOLAMENTO UE N. 1291/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 11 DICEMBRE 2013)*.	U9170100103	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "A SYSTEMATIC APPROACH FOR INSPIRING & TRAINING ENERGY - SPATIAL - SOCIOECONOMICS SUSTAINABILITY TO PUBLIC AUTHORITIES - INTENSSS - PA" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E INNOVAZIONE HORIZON 2020 (REGOLAMENTO UE N. 1291/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 11 DICEMBRE 2013)*. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	2.917,25	-	-	-	-	-	2.917,25	-
E9201050201	TRASFERIMENTO DI FONDI DA PARTE DI "ETAIREIA DIOKISEOS EPICHERISEON KAI ERGON AE" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "A SYSTEMATIC APPROACH FOR INSPIRING & TRAINING ENERGY - SPATIAL - SOCIOECONOMICS SUSTAINABILITY TO PUBLIC AUTHORITIES - INTENSSS - PA" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E INNOVAZIONE HORIZON 2020 (REGOLAMENTO UE N. 1291/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 11 DICEMBRE 2013)*.	U9170100105	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "A SYSTEMATIC APPROACH FOR INSPIRING & TRAINING ENERGY - SPATIAL - SOCIOECONOMICS SUSTAINABILITY TO PUBLIC AUTHORITIES - INTENSSS - PA" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E INNOVAZIONE HORIZON 2020 (REGOLAMENTO UE N. 1291/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 11 DICEMBRE 2013)*. RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	509,34	-	-	-	-	-	509,34	-

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati e eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (+) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non reimpegnati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
E9201050201	TRASFERIMENTO DI FONDI DA PARTE DI "ETAIPIREA DOKISEOS EPICHEIRISEION KAI ERGON AE" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "A SYSTEMATIC APPROACH FOR INSPIRING & TRAINING ENERGY - SPATIAL - SOCIOECONOMICS SUSTAINABILITY TO PUBLIC AUTHORITIES - INTENSUS - PA" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E INNOVAZIONE HORIZON 2020 (REGOLAMENTO UE N. 1291/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 11 DICEMBRE 2013).	U9170100106	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "A SYSTEMATIC APPROACH FOR INSPIRING & TRAINING ENERGY - SPATIAL - SOCIOECONOMICS SUSTAINABILITY TO PUBLIC AUTHORITIES - INTENSUS - PA" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E INNOVAZIONE HORIZON 2020 (REGOLAMENTO UE N. 1291/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 11 DICEMBRE 2013) - ALTRI BENI DI CONSUMO.	13.280,25	-	-	-	-	-	13.280,25	-
E9203020101	TRASFERIMENTO DI RISORSE DA PARTE DI ENEL PRODUZIONE S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI SPECIFICI PROGETTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 8 DELL'ACCORDO DI COMPENSAZIONE STIPULATO CON LA REGIONE CALABRIA IN DATA 14 OTTOBRE 2014 E DALLA SUCCESSIVA CONVENZIONE DEL 30 NOVEMBRE 2017.	U9170100701	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI SPECIFICI PROGETTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 8 DELL'ACCORDO DI COMPENSAZIONE STIPULATO FRA ENEL PRODUZIONE S.P.A. E REGIONE CALABRIA IN DATA 14 OTTOBRE 2014 E DALLA SUCCESSIVA CONVENZIONE DEL 30 NOVEMBRE 2017.	750.000,00	-	-	-	-	-	750.000,00	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9170200101	SPESE PER SOSTENERE L'ECONOMIA E LA RIDUZIONE DI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA NEGLI EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE, MEDIANTE INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DI SINGOLI EDIFICI O COMPLESSI DI EDIFICI, INSTALLAZIONE DI SISTEMI INTELLIGENTI DI TELECONTROLLO, REGOLAZIONE, GESTIONE, MONITORAGGIO E OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E DELLE EMISSIONI INQUINANTI (POR 2014-2020 - ASSE 4 - OBIETTIVO SPECIFICO 4.1 - AZIONE 4.1.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.460.743,81	-	-	-	-	-	1.460.743,81	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9170200102	SPESE PER SOSTENERE L'ECONOMIA E LA RIDUZIONE DI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA NEGLI EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE, MEDIANTE INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DI SINGOLI EDIFICI O COMPLESSI DI EDIFICI, INSTALLAZIONE DI SISTEMI INTELLIGENTI DI TELECONTROLLO, REGOLAZIONE, GESTIONE, MONITORAGGIO E OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E DELLE EMISSIONI INQUINANTI (POR 2014-2020 - ASSE 4 - OBIETTIVO SPECIFICO 4.1 - AZIONE 4.1.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	973.829,21	-	-	-	-	-	973.829,21	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9170200201	SPESE PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE DA DESTINARE ALL'AUTOCONSUMO, ASSOCIATI A INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON PRIORITA' ALL'UTILIZZO DI TECNOLOGIE AD ALTA EFFICIENZA (POR 2014-2020 - ASSE 4 - OBIETTIVO SPECIFICO 4.1 - AZIONE 4.1.2) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	398.384,66	-	-	-	-	-	398.384,66	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9170200202	SPESE PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE DA DESTINARE ALL'AUTOCONSUMO, ASSOCIATI A INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON PRIORITA' ALL'UTILIZZO DI TECNOLOGIE AD ALTA EFFICIENZA (POR 2014-2020 - ASSE 4 - OBIETTIVO SPECIFICO 4.1 - AZIONE 4.1.2) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	265.589,78	-	-	-	-	-	265.589,78	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9170200301	SPESE FINALIZZATE ALL'ADOZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, PROMOVENDO L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI AUTOMATICI DI REGOLAZIONE (POR 2014-2020 - ASSE 4 - OBIETTIVO SPECIFICO 4.1 - AZIONE 4.1.3) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	796.769,35	-	-	-	-	-	796.769,35	-
E9405031801	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, A SEGUITO DI INADEMPIENZE CONTRATTUALI CONNESSE ALLA CONCESSIONE D'SUO DI BENI PATRIMONIALI DELLA REGIONE	U9010501001	SPESE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PREVISTI DA CONTRATTI DI CONCESSIONI ONEROSE A FRONTE DELL'UTILIZZO DI BENI APPARTENENTI ALL'ENTE E NON COMPLETI PER INADEMPIMENTI CONTRATTUALI DELLA CONTROPARTE	-	2.055.920,00	-	-	-	-	2.055.920,00	-
E4443000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR	U9170200302	SPESE FINALIZZATE ALL'ADOZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, PROMOVENDO L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI AUTOMATICI DI REGOLAZIONE (POR 2014-2020 - ASSE 4 - OBIETTIVO SPECIFICO 4.1 - AZIONE 4.1.3) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	531.179,56	-	-	-	-	-	531.179,56	-
E9402013001	ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) RELATIVE AL CICLO DI PROGRAMMAZIONE 2000/2006 PER L'ATTUAZIONE DI UN UNICO PIANO OPERATIVO DENOMINATO PIANO SVILUPPO E COESIONE (ART. 44 DEL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 CONVERTITO IN LEGGE 28 GIUGNO 2019, N. 58, COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 309 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160)	U9200301601	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI CONTENUTI NEL PIANO OPERATIVO DENOMINATO PIANO SVILUPPO E COESIONE FINANZIATO CON LE RISORSE DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) DEL CICLO DI PROGRAMMAZIONE 2000/2006 (ART. 44 DEL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 CONVERTITO IN LEGGE 28 GIUGNO 2019, N. 58, COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 309 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160)	303.542,97	-	-	-	-	-	303.542,97	-

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti esec. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati e eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (+) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non rimpiegnati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a) + (b) - (c) - (d) - (e) + (f)	(i)
E9405010101	RESTITUZIONE DI SOMME DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI CENTRALI QUALI SOGGETTI ATTUATORI DI INTERVENTI A CARICO DEL POR CALABRIA 2014-2020	U9200302001	RESTITUZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI BENEFICIARI DEL POR FESR 2014-2020 ACCANTONATE IN ATTESA DELLA RIALLOCAZIONE IN BILANCIO A SEGUITO DELLA RIPROGRAMMAZIONE DA PARTE DEL COMPETENTE DIPARTIMENTO	421.459,60	-	-	-	-	-	421.459,60	-
Totale vincoli derivanti da trasferimenti (h2)				271.670.017,84	2.423.458,49	30.741.714,91	-	-	-	243.351.761,42	-

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati e eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (+) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non reimpegnati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)-(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
Vincoli derivanti da finanziamenti											
E5010120401	RICAVO MUTUO CONTRATTO CON LA CASSA DD.PP. PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DI EMERGENZA NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI CROTONE DANNEGGIATO DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL MESE DI OTTOBRE 96 CON ONERI DI AMMORTAMENTO A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO (ART. 17, 20 E 21 DEL D.L. 30.1.98, N.6 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 30.3.98, N.61 - ORDINANZA DEL 26.7.99, N.136/K DEL SUB-COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI EMERGENZA NELLA PROVINCIA DI CROTONE).	U0214123101	SPESE PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DI EMERGENZA DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AGLI EVENTI ALLUVIONALI NEL MESE DI OTTOBRE 96 NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI CROTONE, MEDIANTE MUTUO VENTENNALE CONTRATTO CON LA CASSA DD.PP. CON ONERI DI AMMORTAMENTO A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO (ART.17, 20 E 21 DEL D.L. 30.1.98, N.6, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 30.3.98, N.61 - ORDINANZA DEL 26.7.99, N.136/K DEL SUB-COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI EMERGENZA NELLA PROVINCIA DI CROTONE).	100.108,44	-	-	-	-	-	100.108,44	-
E5101010201	RICAVO MUTUO CONTRATTO CON LA CCDDPP PER PROVVEDERE ALLA SOSTITUZIONE DI AUTOBUS DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ESERCIZIO DA OLTRE 15 ANNI NONCHE' ALL'ACQUISTO DI MEZZI A TRAZIONE ELETTRICA DA UTILIZZARE ALL'INTERNO DEI CENTRI STORICI E ISOLE PEDONALI ALI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE, TERRESTRI ED IMPIANTI A FUNE ADIBITI A TRASPORTO DI PERSONE. (ART. 4, COMMA 5, LEGGE 18.6.98, N. 194 - ART. 8BIS DELLA LEGGE REGIONALE 26.6.2003, N. 8).	U3201022601	SPESE PER PROVVEDERE ALLA SOSTITUZIONE DI AUTOBUS DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ESERCIZIO DA OLTRE 15 ANNI NONCHE' ALL'ACQUISTO DI MEZZI A TRAZIONE ELETTRICA DA UTILIZZARE ALL'INTERNO DEI CENTRI STORICI E ISOLE PEDONALI ED ALTRI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE, TERRESTRI ED IMPIANTI A FUNE ADIBITI A TRASPORTO DI PERSONE, MEDIANTE MUTUO A TASSO FISSO CONTRATTO CON LA CCDDPP (ART. 4, COMMA 5, LEGGE 18.6.98, N. 194 - ART. 8BIS DELLA LEGGE REGIONALE 26.6.2003, N.8).	600.000,00	-	-	-	-	-	600.000,00	-
E5101001101	NETTO RICAVO DEL MUTUO VENTENNALE CONTRATTO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE DELLA REGIONE DA REALIZZARE PER IL TRAMITE DELLE FERROVIE DELLA CALABRIA (ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE 18 LUGLIO 2011, N. 20)	U2301050901	SPESE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE DELLA REGIONE DA REALIZZARE PER IL TRAMITE DI FERROVIE DELLA CALABRIA (ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE 18 LUGLIO 2011, N.20)	4.984.928,21	-	786.550,24	-	-	-	4.198.377,97	-
E5102000601	RICAVO MUTUO CONTRATTO CON LA CC.DD.PP. PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AGLI EVENTI ALLUVIONALI E AI DISSESTI IDROGEOLOGICI DEL 9 E 10 SETTEMBRE 2000 CHE HANNO COLPITO IL VERSANTE MONCO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO, COSENZA, CROTONE E REGGIO C., CON ONERI DI AMMORTAMENTO A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO (ART.144, COMMA 5, DELLA LEGGE 23.12.2000, N.388 - ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.3081 DEL 12.9.2000).	U3204022301	SPESE PER INTERVENTI DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AGLI EVENTI ALLUVIONALI E AI DISSESTI IDROGEOLOGICI DEL 9 E 10 SETTEMBRE 2000 CHE HANNO COLPITO IL VERSANTE MONCO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO, COSENZA, CROTONE E REGGIO C., CON ONERI DI AMMORTAMENTO A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO (ART.144, COMMA 5, DELLA LEGGE 23.12.2000, N.388 - ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 3081 DEL 12.9.2000).	34.590,60	-	-	-	-	-	34.590,60	-
E5102001101	NETTO RICAVO DEL MUTUO QUINDICENNALE CONTRATTO CON LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (BEI) PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE O PER LE QUALI SIA STATO DELIBERATO LO STATO DI EMERGENZA AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, LEGGE 34.2.92, N. 225, CON ONERI DI AMMORTAMENTO A TOTALE CARICO DELLO STATO (ART. 1, COMMA 1, D.L. 7.2.2003, N.15, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 8.4.2003, N. 62 - ART. 80, COMMA 29, LEGGE 27.12.2002, N. 289).	U3204024401	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE O PER LE QUALI SIA STATO DELIBERATO LO STATO DI EMERGENZA AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, LEGGE 34.2.92, N. 225, MEDIANTE MUTUO CONTRATTO CON LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (BEI), CON ONERI DI AMMORTAMENTO A TOTALE CARICO DELLO STATO (ART. 1, COMMA 1, D.L. 7.2.2003, N.15, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 8.4.2003, N. 62 - ART. 80, COMMA 29, LEGGE 27.12.2002, N. 289).	200.959,48	-	-	-	-	-	200.959,48	-
E5102001501	RICAVO MUTUO CONTRATTO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL NOVEMBRE 2004 PER I QUALI E' INTERVENUTA LA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA, MEDIANTE MUTUO CONTRATTO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON ONERI DI AMMORTAMENTO A TOTALE CARICO DELLO STATO (ART. 4, COMMA 91, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 350 - ART. 1, COMMI 75 E 203, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311 - ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3464 DEL 29 SETTEMBRE 2005)	U3204025201	SPESE PER INTERVENTI DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL NOVEMBRE 2004 PER I QUALI E' INTERVENUTA LA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA MEDIANTE MUTUO CONTRATTO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON ONERI DI AMMORTAMENTO A TOTALE CARICO DELLO STATO (ART. 4, COMMA 91, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 350 - ART. 1, COMMI 75 E 203, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311 - ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3464 DEL 29 SETTEMBRE 2005)	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00	-
E5101000501	RICAVO MUTUO CONTRATTO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "SCHEMI IDRICI REGIONE CALABRIA - SCHEMA IDRICO SULLA DIGA DEL TORRENTE MENTA - PRIMO LOTTO - OPERE DI PRESA, GALLERIA DI DERIVAZIONE E POZZO PIZIOMETRICO, LAVORI DI COMPLETAMENTO" MEDIANTE MUTUO CONTRATTO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON ONERI DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO (ART. 1 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 2001, N. 443).	U3205012901	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "SCHEMI IDRICI REGIONE CALABRIA - SCHEMA IDRICO SULLA DIGA DEL TORRENTE MENTA - PRIMO LOTTO - OPERE DI PRESA, GALLERIA DI DERIVAZIONE E POZZO PIZIOMETRICO, LAVORI DI COMPLETAMENTO" MEDIANTE MUTUO CONTRATTO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON ONERI DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO (ART. 1 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 2001, N. 443).	2.332.079,05	-	-	-	-	-	2.332.079,05	-
Totale vincoli derivanti da finanziamenti (h3)				8.254.665,78	-	786.550,24	-	-	-	7.468.115,54	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente											

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati e eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (+) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non rimpugnati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
E1103000201	RISCOSSIONE DELLE TARIFFE, VERSATE PER L'ANNO 2014 E PRECEDENTI DA PARTE DEI SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO, PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI RELATIVO AL CONFERIMENTO IN IMPIANTO E A QUELLO IN DISCARICA (ARTICOLO 1 E 2, COMMI 1 E 2, LEGGE REGIONALE 12 APRILE 2013, N. 18)	U3201020701	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE INIZIATIVE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO DELLE CRITICITA' NEL SETTORE DEI RIFIUTI (ARTICOLI 1 E 2, COMMI 1 E 2, LEGGE REGIONALE 12 APRILE 2013, N. 18)	14.320.626,91	-	-	-	-	-	14.320.626,91	-
E1103000201	RISCOSSIONE DELLE TARIFFE, VERSATE PER L'ANNO 2014 E PRECEDENTI DA PARTE DEI SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO, PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI RELATIVO AL CONFERIMENTO IN IMPIANTO E A QUELLO IN DISCARICA (ARTICOLO 1 E 2, COMMI 1 E 2, LEGGE REGIONALE 12 APRILE 2013, N. 18)	U3201020702	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE INIZIATIVE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO DELLE CRITICITA' NEL SETTORE DEI RIFIUTI - IMPIANTI E MACCHINARI (ARTICOLI 1 E 2, COMMI 1 E 2, LEGGE REGIONALE 12 APRILE 2013, N. 18)	229.588,78	-	-	-	-	-	229.588,78	-
E1103000201	RISCOSSIONE DELLE TARIFFE, VERSATE PER L'ANNO 2014 E PRECEDENTI DA PARTE DEI SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO, PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI RELATIVO AL CONFERIMENTO IN IMPIANTO E A QUELLO IN DISCARICA (ARTICOLO 1 E 2, COMMI 1 E 2, LEGGE REGIONALE 12 APRILE 2013, N. 18)	U3201020703	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE INIZIATIVE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO DELLE CRITICITA' NEL SETTORE DEI RIFIUTI - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (ARTICOLI 1 E 2, COMMI 1 E 2, LEGGE REGIONALE 12 APRILE 2013, N. 18)	20.376,53	-	-	-	-	-	20.376,53	-
E1103000201	RISCOSSIONE DELLE TARIFFE, VERSATE PER L'ANNO 2014 E PRECEDENTI DA PARTE DEI SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO, PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI RELATIVO AL CONFERIMENTO IN IMPIANTO E A QUELLO IN DISCARICA (ARTICOLO 1 E 2, COMMI 1 E 2, LEGGE REGIONALE 12 APRILE 2013, N. 18)	U3201020707	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE INIZIATIVE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO DELLE CRITICITA' NEL SETTORE DEI RIFIUTI (ARTICOLI 1 E 2, COMMI 1 E 2, LEGGE REGIONALE 12 APRILE 2013, N. 18) - SERVIZI AMMINISTRATIVI	138,91	-	-	-	-	-	138,91	-
E2404003301	ENTRATE DERIVANTI DAL TRASFERIMENTO DI SOMME DA PARTE DEI COMUNI PER LA COPERTURA DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' IDRICA DELLA CALABRIA (DGR NN. 183 DEL 12/06/2015, 256 DEL 27/07/2015 E 413 DEL 21/10/2015)	U3205013401	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' IDRICA DELLA CALABRIA (DGR NN. 183 DEL 12/06/2015, 256 DEL 27/07/2015 E 413 DEL 21/10/2015)	11.990,75	-	-	-	-	-	11.990,75	-
E9305990401	ENTRATE DAI COMUNI ADERENTI ALLE COMUNITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER LA COPERTURA INTEGRALE DEGLI ONERI SOSTENUTI DALLA REGIONE PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI (L. 11 AGOSTO 2014 N.14 E L.R. 25 GENNAIO 2019 N.5)	U9090301301	SPESE PER SOSTENERE IL COSTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI SULLA BASE DEGLI ACCORDI STIPULATI CON LE COMUNITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE (L.R. 11 AGOSTO 2014 N.14 E L.R. 25 GENNAIO 2019, N. 5) -CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	35.931,16	-	-	-	-	-	35.931,16	-
Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (h4)				14.618.653,04	-	-	-	-	-	14.618.653,04	-

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati e eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non reimpegnati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
Altri vincoli											
E9405030201	RESTITUZIONE DI SOMME DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI QUALI SOGGETTI ATTUATORI DI INTERVENTI A CARICO DEL POR CALABRIA 2000-2006	U8201041901	RISORSE RINVENIENTI DA ECONOMIE E RECUPERI INERENTI IL POR FESR ED FSE 2000-2006 FINANZIARIAMENTE CHIUSO E UTILIZZABILI PER ATTIVITA' COERENTI CON LA PROGRAMMAZIONE POR 2000/2006 E PER LA TUTELA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO	27.115.482,21	-	3.154.375,27	-	-	-	23.961.106,94	-
E9405030301	RESTITUZIONE DI SOMME DA PARTE DI FAMIGLIE QUALI SOGGETTI ATTUATORI DI INTERVENTI A CARICO DEL POR CALABRIA 2000-2006	U8201042101	RISORSE RINVENIENTI DA ECONOMIE E RECUPERI INERENTI IL FEOGA 2000-2006 FINANZIARIAMENTE CHIUSO E UTILIZZABILI PER ATTIVITA' COERENTI CON LA PROGRAMMAZIONE POR 2000/2006 E PER LA TUTELA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO	44.549.763,72	-	73.587,21	-	-	-	44.476.176,51	-
E9405030701	RESTITUZIONE DI SOMME DA PARTE DI IMPRESE QUALI SOGGETTI ATTUATORI DI INTERVENTI A CARICO DEL POR CALABRIA 2007-2013	U8201043001	RESTITUZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI BENEFICIARI DEL POR FESR 2007-2013 ACCANTONATE, IN ATTESA DELLA CHIUSURA FINANZIARIA DEL PROGRAMMA E DEL VERSAMENTO DEI SALDI SPETTANTI ALLA REGIONE CALABRIA DA PARTE DELLO STATO E DELL'UNIONE EUROPEA, AI FINI DELLA TUTELA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO	51.370.364,34	-	-	-	-	-	51.370.364,34	-
E3404001401	RECUPERO DI SOMME TRASFERITE AI SOGGETTI ATTUATORI DI INTERVENTI A CARICO DEL POR CALABRIA 2007-2013	U8201043101	RESTITUZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI BENEFICIARI DEL POR FSE 2007-2013 ACCANTONATE, IN ATTESA DELLA CHIUSURA FINANZIARIA DEL PROGRAMMA E DEL VERSAMENTO DEI SALDI SPETTANTI ALLA REGIONE CALABRIA DA PARTE DELLO STATO O DELL'UE, AI FINI DELLA TUTELA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO	11.510.936,84	-	-	-	-	-	11.510.936,84	-
E3404001401	RECUPERO DI SOMME TRASFERITE AI SOGGETTI ATTUATORI DI INTERVENTI A CARICO DEL POR CALABRIA 2007-2013	U8201043201	RESTITUZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI BENEFICIARI DEL FEP 2007-2013, IN ATTESA DELLA CHIUSURA FINANZIARIA DEL PROGRAMMA, AI FINI DELLA TUTELA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO	527.361,36	-	-	-	-	-	527.361,36	-
E9201019801	FONDO PER IL RISTORO DELLE MINORI ENTRATE DERIVANTI DALLA PERDITA DI GETTITO CONNESSA ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (ART.111 DEL D.L.34/2020)	U9200302301	ACCANTONAMENTO DELLE RISORSE TRASFERITE DALLA STATO A RISTORO DELLE MINORI ENTRATE DERIVANTI DALLA PERDITA DI GETTITO CONNESSA ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (ART.111 DEL D.L. 34 DEL 2020 E ART.153 DEL DDL BILANCIO DELLO STATO)	-	75.829.842,10	-	-	-	-	75.829.842,10	-
E4613000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA UE PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FESR PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) CALABRIA FESR E FSE	U8201044801	ACCANTONAMENTO DI FONDI FESR TRASFERITI DALLA UE A TITOLO DI PREFINANZIAMENTO DA RILLOCARE NEI PERTINENTI CAPITOLI DELLA SPESA A SICURTÀ DELLA DEFINIZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DI DETTAGLIO DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE	149.500,37	-	-	-	-	-	149.500,37	-
E2311000101	ASSEGNAZIONI DI FONDI DALLA CE PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FSE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) CALABRIA FSE 2007-2013	U9200300301	RISORSE RINVENIENTI DA ECONOMIE INERENTI AL POR FSE 2007-2013 ACCANTONATE, IN ATTESA DELLA CHIUSURA FINANZIARIA DEL PROGRAMMA E DEL VERSAMENTO DEI SALDI SPETTANTI ALLA REGIONE CALABRIA DA PARTE DELLO STATO E DELL'UNIONE EUROPEA, AI FINI DELLA TUTELA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO	17.416.629,67	-	62.030,03	-	-	-	17.354.599,64	-
E4610000101	ASSEGNAZIONI DI FONDI DALLA CE PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FESR PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) CALABRIA FESR 2007-2013	U9200300401	RISORSE RINVENIENTI DA ECONOMIE INERENTI AL POR FESR 2007-2013 IN ATTESA DELLA CHIUSURA FINANZIARIA DEL PROGRAMMA E DEL VERSAMENTO DEI SALDI SPETTANTI ALLA REGIONE CALABRIA DA PARTE DELLO STATO E DELL'UNIONE EUROPEA	55.974.302,87	-	933.425,59	-	-	-	55.040.877,28	-

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti esec. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati e eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (+) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non rimpiegati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
E4440000101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 164/1987 N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) CALABRIA FEP 2007-2013	U9200300501	RISORSE RINVIENENTI DA ECONOMIE INERENTI AL POR FEP 2007-2013 IN ATTESA DELLA CHIUSURA FINANZIARIA DEL PROGRAMMA E DEL VERSAMENTO DEI SALDI SPETTANTI ALLA REGIONE CALABRIA DA PARTE DELLO STATO E DELL'UNIONE EUROPEA	1.120.574,82	-	-	-	-	-	1.120.574,82	-
E9405031501	RESTITUZIONE DI SOMME DA PARTE DI FNCALABRA S.P.A. RELATIVE AL POR CALABRIA FESR 2007-2013 E NON UTILIZZATE ALLA CHIUSURA DEL PROGRAMMA	U9200301101	ACCANTONAMENTO DELLE RESTITUZIONI EFFETTUATE DA PARTE DI FNCALABRA S.P.A. RELATIVE AL POR FESR 2007-2013 E NON UTILIZZATE ALLA CHIUSURA DEL PROGRAMMA	13.747.206,50	-	1.442.288,88	-	-	-	12.304.917,62	-
Totale altri vincoli (h5)				223.482.122,70	75.829.842,10	5.665.706,98	-	-	-	293.646.257,82	-
Totale risorse vincolate (h +(h1)+(h2)+(h3)+(h4)+(h5))				575.471.883,02	82.385.763,61	57.992.077,56	-	-	-	599.865.569,07	-

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (i1)	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (i2)	2.055.920,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (i3)	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (i4)	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (i5)	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (i=i1+i2+i3+i4+i5)	2.055.920,00
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l1=h1-i1)	40.780.781,25
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l2=h2-i2)	241.295.841,42
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l3=h3-i3)	7.468.115,54
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l4=h4-i4)	14.618.653,04
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l5=h5-i5)	293.646.257,82
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l=h-i)⁽¹⁾	597.809.649,07

(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto

(1) Importo immediatamente utilizzabile nelle more dell'approvazione del rendiconto. Nel corso dell'esercizio provvisorio è utilizzabile nei limiti di quanto previsto nel principio applicato della contabilità finanziaria.



Regione Calabria

ALLEGATO ALLA NOTA INTEGRATIVA

- Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili -

(Allegato 4/1 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)

Allegato 3
Elenco dei programmi per spese di investimenti finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili.
ai sensi degli artt. 26 e 27, della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8

Missione	Descrizione	Programma	Descrizione	Capitolo	Descrizione	Importo 2021	Importo 2022	Importo 2023
Programma FESR 2014-2020:								
U.04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	U.04.08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	U9040800101	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DI LABORATORI DI SETTORE, NNCHÉ PER L'AMMODERNAMENTO DELLE SEDI DIDATTICHE (POR 2014-2020 - ASSE 11 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.5 - AZIONE 10.5.7) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.489.331,57	2.056.011,22	-
U.04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	U.04.08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	U9040800201	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, QUALI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SICUREZZA, ATTRATTIVITÀ E INNOVATIVITÀ, ACCESSIBILITÀ, IMPIANTI SPORTIVI, CONNETTIVITÀ, ANCHE PER FACILITARE L'ACCESSIBILITÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (POR 2014-2020 - ASSE 11 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 - AZIONE 10.7.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.108.785,33	3.248.821,56	-
U.04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	U.04.08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	U9040800302	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, NONCHÉ DI LABORATORI DI SETTORE E PER L'APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE (POR 2014-2020 - ASSE 11 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.8 - AZIONE 10.8.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	389.822,77	-	-
U.05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	U.05.03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	U9050300401	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE, MATERIALE E IMMATERIALE, NELLE AREE DI ATTRAZIONE DI RILEVANZA STRATEGICA TALE DA CONSOLIDARE E PROMUOVERE PROCESSI DI SVILUPPO (POR 2014-2020 - ASSE 6 - OBIETTIVO SPECIFICO 6.7 - AZIONE 6.7.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.098.486,50	2.813.543,98	-
U.05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	U.05.03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	U9050300402	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE, MATERIALE E IMMATERIALE, NELLE AREE DI ATTRAZIONE DI RILEVANZA STRATEGICA TALE DA CONSOLIDARE E PROMUOVERE PROCESSI DI SVILUPPO (POR 2014-2020 - ASSE 6 - OBIETTIVO SPECIFICO 6.7 - AZIONE 6.7.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	902.145,91	2.555.572,37	-
U.09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	U.09.09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	U9090900301	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO E PER LAUMENTO DELLA RESILIENZA DELLE INFRASTRUTTURE NEI TERRITORI PIÙ ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIERA (POR 2014-2020 - ASSE 5 - OBIETTIVO SPECIFICO 5.1 - AZIONE 5.1.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.294.177,11	-	-
U.09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	U.09.09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	U9090900302	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO E PER LAUMENTO DELLA RESILIENZA DELLE INFRASTRUTTURE NEI TERRITORI PIÙ ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIERA (POR 2014-2020 - ASSE 5 - OBIETTIVO SPECIFICO 5.1 - AZIONE 5.1.1) - BENI IMMOBILI	2.369.965,66	1.048.350,00	-
U.09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	U.09.09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	U9090900303	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO E PER LAUMENTO DELLA RESILIENZA DELLE INFRASTRUTTURE NEI TERRITORI PIÙ ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIERA (POR 2014-2020 - ASSE 5 - OBIETTIVO SPECIFICO 5.1 - AZIONE 5.1.1) - INCARICHI PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	244.958,46	698.900,00	-
U.09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	U.09.09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	U9090900601	SPESE PER IL RAFFORZAMENTO DELLE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE PER IL TRATTAMENTO E PER IL RECUPERO, ANCHE DI ENERGIA, AI FINI DELLA CHIUSURA DEL CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (POR 2014-2020 - ASSE 6 - OBIETTIVO SPECIFICO 6.1 - AZIONE 6.1.3) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.566.976,25	1.537.580,00	-
U.09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	U.09.09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	U9090900602	SPESE PER IL RAFFORZAMENTO DELLE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE PER IL TRATTAMENTO E PER IL RECUPERO, ANCHE DI ENERGIA, AI FINI DELLA CHIUSURA DEL CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - IMPIANTI E MACCHINARI (POR 2014-2020 - ASSE 6 - OBIETTIVO SPECIFICO 6.1 - AZIONE 6.1.3)	363.728,37	-	-
U.09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	U.09.09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	U9090900701	SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI CAPTAZIONE, ADDUZIONE, DISTRIBUZIONE, FOGNARIE E DEPURATIVE PER USI CIVILI (POR 2014-2020 - ASSE 6 - OBIETTIVO SPECIFICO 6.3 - AZIONE 6.3.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	3.768.895,47	1.135.085,59	-
U.09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	U.09.09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	U9090900709	SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI CAPTAZIONE, ADDUZIONE, DISTRIBUZIONE, FOGNARIE E DEPURATIVE PER USI CIVILI (POR 2014-2020 - ASSE 6 - OBIETTIVO SPECIFICO 6.3 - AZIONE 6.3.1) - BENI IMMOBILI	571.600,00	-	-
U.10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	U.10.06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	U9100600403	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE E NODI DI INTERSCAMBIO FINALIZZATI ALL'INCREMENTO DELLA MOBILITÀ COLLETTIVA E ALLA DISTRIBUZIONE ECOCOMPATIBILE DELLE MERCI E RELATIVI SISTEMI DI TRASPORTO (POR 2014-2020 - ASSE 4 - OBIETTIVO SPECIFICO 4.6 - AZIONE 4.6.1) - BENI IMMOBILI	971.720,00	2.513.378,56	-

Allegato 3
Elenco dei programmi per spese di investimenti finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili.
ai sensi degli artt. 26 e27, della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8

Missione	Descrizione	Programma	Descrizione	Capitolo	Descrizione	Importo 2021	Importo 2022	Importo 2023
U.10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	U.10.06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	U9100600501	SPESE PER IL RINNOVO DEL MATERIALE ROTABILE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI URBANI E METROPOLITANI (POR 2014-2020 - ASSE 4 - OBIETTIVO SPECIFICO 4.6 - AZIONE 4.6.2) - MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	969.744,18	-	-
U.10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	U.10.06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	U9100600601	SPESE DIRETTE AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE ED INTERREGIONALE SU TRATTE DOTATE DI DOMANDA POTENZIALE SIGNIFICATIVA, ANCHE ATTRAVERSO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E TECNOLOGICI, RINNOVO DEL MATERIALE ROTABILE, PROMOZIONE DELLA BIGLIETTIZIONE ELETTRONICA (POR 2014-2020 - ASSE 7 - OBIETTIVO SPECIFICO 7.3 - AZIONE 7.3.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	680.321,48	-	-
U.10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	U.10.06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	U9100600701	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AL RAFFORZAMENTO DELLE CONNESSIONI DEI NODI SECONDARI E TERZIARI DELLE AREE INTERNE E DI QUELLE DI LOCALIZZAZIONE DI DISTRETTI DI PRODUZIONE AGRICOLA E AGRO-INDUSTRIALE CON I PRINCIPALI ASSI VIARI E FERROVIARI DELLA RETE TEN-T (POR 2014-2020 - ASSE 7 - OBIETTIVO SPECIFICO 7.4 - AZIONE 7.4.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	571.600,00	1.317.377,07	-
U.10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	U.10.06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	U9100600802	SPESE DIRETTE AL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE PORTUALI E INTERPORTUALI DI INTERESSE REGIONALE, NONCHE' DI ADEGUAMENTO AI MIGLIORI STANDARD AMBIENTALI, ENERGETICI E OPERATIVI E DI POTENZIAMENTO DELL'INTEGRAZIONE DEI PORTI CON LE AREE RETRO PORTUALI (POR 2014-2020 - ASSE 7 - OBIETTIVO SPECIFICO 7.2 - AZIONE 7.2.2) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	-	973.856,07	-
U.14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	U.14.05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	U9140501501	SPESE PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO STRATEGICO AGENDA DIGITALE PER LA BANDA ULTRA LARGA E PER LA REALIZZAZIONE DI ALTRI INTERVENTI PROGRAMMATI PER ASSICURARE NEI TERRITORI UNA CAPACITÀ DI CONNESSIONE AD ALMENO 30 MBPS, ACCELERANDONE L'ATTUAZIONE NELLE AREE PRODUTTIVE, NELLE AREE RURALI E INTERNE (POR 2014-2020 - ASSE 3 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 - AZIONE 2.1.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.493.137,35	1.956.920,00	-
Totale Programma FESR 2007-2013:						21.855.396,42	21.855.396,42	-

Allegato 3
 Elenco dei programmi per spese di investimenti finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili.
 ai sensi degli artt. 26 e 27, della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8

Missione	Descrizione	Programma	Descrizione	Capitolo	Descrizione	Importo 2021	Importo 2022	Importo 2023
Programma FEASR 2014-2020:								
U.16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	U.16.03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	U2701010501	SPESE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DA TRASFERIRE AD ARCEA IN QUALITA' DI ORGANISMO PAGATORE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 MAGGIO 1999, N. 165 (REGOLAMENTI (UE) N. 1303/2013 E N. 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2013 - LEGGE DI BILANCIO 2016-2018)	18.571.428,57	18.571.428,57	18.571.428,57
Totale Programma FEASR 2014-2020:						18.571.428,57	18.571.428,57	18.571.428,57

Investimenti destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici:								
U.04	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	U.04.03	Edilizia scolastica	U9040300701	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI INVESTIMENTI DESTINATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ACCORDO STATO REGIONI DEL 15 OTTOBRE 2018 - ART. 3 DELLA LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 21 DICEMBRE 2018, N.48)	46.086.701,69	46.082.241,11	20.862.127,74
Totale:						46.086.701,69	46.082.241,11	20.862.127,74



Regione Calabria

ALLEGATO ALLA NOTA INTEGRATIVA

- Entrate ricorrenti e non ricorrenti –

(Allegato 4/1 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)

PREVISIONI DI COMPETENZA 2021-2022-2023
ENTRATE PER TITOLI E TIPOLOGIE RICORRENTE / NON RICORRENTE

TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE TIPOLOGIA	RICORRENTE / NON RICORRENTE	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					4.984.748,90	4.777.131,57	4.777.131,57
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					44.735.788,13	2.000.000,00	0,00
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					138.399.842,14	134.195.368,86	129.871.519,45
di cui avanzo utilizzato anticipatamente (1)					0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità					138.399.842,14	134.195.368,86	129.871.519,45
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	NON RICORRENTE	17.065.000,00	63.065.000,00	64.565.000,00
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	RICORRENTE	761.067.761,00	668.767.761,00	667.267.761,00
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10102	Tributi destinati al finanziamento della sanità	RICORRENTE	3.641.827.226,30	3.606.034.663,30	3.606.034.663,30
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10104	Compartecipazioni di tributi	NON RICORRENTE	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
2	Trasferimenti correnti	20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	NON RICORRENTE	202.956.615,07	138.729.156,57	92.671.049,52
2	Trasferimenti correnti	20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RICORRENTE	296.253.379,76	296.253.379,76	274.723.334,24
2	Trasferimenti correnti	20103	Trasferimenti correnti da Imprese	RICORRENTE	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00
2	Trasferimenti correnti	20105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	NON RICORRENTE	66.169.180,08	19.331.635,08	3.157.814,40
3	Entrate extratributarie	30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	NON RICORRENTE	2.124.129,25	2.124.129,25	2.124.129,25
3	Entrate extratributarie	30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RICORRENTE	3.470.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00
3	Entrate extratributarie	30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	NON RICORRENTE	15.176.023,30	6.067.631,85	6.067.631,85
3	Entrate extratributarie	30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RICORRENTE	771.994,16	771.994,16	771.994,16
3	Entrate extratributarie	30300	Interessi attivi	NON RICORRENTE	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00
3	Entrate extratributarie	30300	Interessi attivi	RICORRENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	Entrate extratributarie	30500	Rimborsi e altre entrate correnti	NON RICORRENTE	2.459.699,28	1.960.314,82	1.960.000,00
3	Entrate extratributarie	30500	Rimborsi e altre entrate correnti	RICORRENTE	175.000,00	175.000,00	175.000,00
4	Entrate in conto capitale	40200	Contributi agli investimenti	NON RICORRENTE	930.570.725,22	323.837.459,28	114.387.119,52
4	Entrate in conto capitale	40200	Contributi agli investimenti	RICORRENTE	96.021.000,00	96.021.000,00	0,00
4	Entrate in conto capitale	40300	Altri Trasferimenti in conto capitale	NON RICORRENTE	23.279,73	23.279,73	23.279,73
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	50200	Riscossione crediti di breve termine	NON RICORRENTE	59.640,00	100.000,00	31.520,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	50300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	NON RICORRENTE	0,00	0,00	0,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	50400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	RICORRENTE	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
6	Accensione Prestiti	60200	Accensione prestiti a breve termine	NON RICORRENTE	0,00	0,00	0,00
6	Accensione Prestiti	60300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	NON RICORRENTE	86.513.526,68	86.509.066,10	39.433.556,31
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	70100	Anticipazioni da Istituto Tesoriere	RICORRENTE	250.000.000,00	0,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	90100	Entrate per partite di giro	NON RICORRENTE	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	90100	Entrate per partite di giro	RICORRENTE	1.968.900.000,00	1.968.900.000,00	1.968.900.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	90200	Entrate per conto terzi	NON RICORRENTE	0,00	0,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	90200	Entrate per conto terzi	RICORRENTE	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
TOTALE					8.612.365.559,00	7.505.734.971,33	7.063.033.504,30

(1) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris am Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.



Regione Calabria

ALLEGATO ALLA NOTA INTEGRATIVA

- Spese ricorrenti e non ricorrenti –

(Allegato 4/1 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)

PREVISIONI DI COMPETENZA 2021-2022-2023
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLO RICORRENTE E NON RICORRENTE

MISSIONE	DESCRIZIONE MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGRAMMA	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	RICORRENTE / NON RICORRENTE	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							5.640.266,67	5.708.751,13	5.779.330,52
U.01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	U.01.01	Organi istituzionali	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	318.418,00	45.064,00	45.064,00
U.01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	U.01.01	Organi istituzionali	1	Spese correnti	RICORRENTE	59.274.210,75	59.274.210,75	59.274.210,75
U.01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	U.01.01	Organi istituzionali	2	Spese in conto capitale	NON RICORRENTE	64.821,61	64.821,61	64.821,61
U.01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	U.01.01	Organi istituzionali	2	Spese in conto capitale	RICORRENTE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
U.01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	U.01.02	Segreteria generale	1	Spese correnti	RICORRENTE	2.308.708,97	2.308.708,97	2.308.708,97
U.01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	U.01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	3.215.019,93	2.643.425,57	2.568.648,04
U.01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	U.01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2	Spese in conto capitale	NON RICORRENTE	595.050,00	2.377.591,98	1.088.608,02
U.01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	U.01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	RICORRENTE	16.535.094,91	16.059.144,30	16.059.144,30
U.01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	U.01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2	Spese in conto capitale	RICORRENTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
U.01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	U.01.04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	230.000,00	230.000,00	230.000,00
U.01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	U.01.04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	RICORRENTE	4.530.246,78	4.443.779,28	4.443.779,28
U.01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	U.01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	80.000,00	70.000,00	60.000,00
U.01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	U.01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	RICORRENTE	593.179,20	593.179,20	593.179,20
U.01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	U.01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	NON RICORRENTE	500.000,00	500.000,00	500.000,00
U.01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	U.01.06	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	RICORRENTE	2.697.320,80	2.697.320,80	2.697.320,80
U.01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	U.01.07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	6.250.000,00	0,00	0,00
U.01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	U.01.08	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	0,00	10.000,00	10.000,00
U.01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	U.01.08	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	RICORRENTE	1.471.799,55	1.291.799,55	1.291.799,55
U.01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	U.01.08	Statistica e sistemi informativi	2	Spese in conto capitale	RICORRENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U.01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	U.01.08	Statistica e sistemi informativi	2	Spese in conto capitale	NON RICORRENTE	240.000,00	240.000,00	240.000,00
U.01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	U.01.10	Risorse umane	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	773.397,52	132.828,14	35.000,00
U.01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	U.01.10	Risorse umane	1	Spese correnti	RICORRENTE	27.019.413,76	27.019.413,76	27.019.413,76
U.01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	U.01.11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	307.990,00	300.000,00	300.000,00
U.01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	U.01.11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	RICORRENTE	7.871.299,59	7.871.299,59	7.871.299,59
U.01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	U.01.12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	22.968.056,25	13.539.350,85	5.290.154,62

PREVISIONI DI COMPETENZA 2021-2022-2023
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLO RICORRENTE E NON RICORRENTE

MISSIONE	DESCRIZIONE MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGRAMMA	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	RICORRENTE / NON RICORRENTE	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023
U.01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	U.01.12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	RICORRENTE	3.719.469,50	3.719.469,50	3.719.469,50
U.01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	U.01.12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	NON RICORRENTE	415.309,38	520.000,00	0,00
U.01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	U.01.12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento attività finanziarie	NON RICORRENTE	59.640,00	100.000,00	31.520,00
U.03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	U.03.01	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	450.000,00	450.000,00	450.000,00
U.03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	U.03.02	Sistema integrato di sicurezza urbana	1	Spese correnti	RICORRENTE	229.303,86	229.303,86	229.303,86
U.03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	U.03.02	Sistema integrato di sicurezza urbana	2	Spese in conto capitale	NON RICORRENTE	2.762.351,42	182.145,76	182.145,76
U.03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	U.03.03	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	2	Spese in conto capitale	NON RICORRENTE	1.029.840,10	1.286.782,10	1.054.021,72
U.04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	U.04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	RICORRENTE	165.270,88	165.270,88	165.270,88
U.04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	U.04.03	Edilizia scolastica	1	Spese correnti	RICORRENTE	80.142,73	80.142,73	80.142,73
U.04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	U.04.03	Edilizia scolastica	2	Spese in conto capitale	NON RICORRENTE	48.586.701,69	47.802.674,13	22.582.560,76
U.04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	U.04.04	Istruzione universitaria	1	Spese correnti	RICORRENTE	375.187,38	375.187,38	375.187,38
U.04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	U.04.04	Istruzione universitaria	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	15.459,93	0,00	0,00
U.04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	U.04.05	Istruzione tecnica superiore	1	Spese correnti	RICORRENTE	64.133,63	64.133,63	64.133,63
U.04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	U.04.07	Diritto allo studio	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	18.546,06	18.546,06	18.546,06
U.04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	U.04.07	Diritto allo studio	1	Spese correnti	RICORRENTE	9.360.403,25	9.360.403,25	9.360.403,25
U.04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	U.04.08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	11.334.863,51	1.530.049,00	302.150,00
U.04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	U.04.08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	NON RICORRENTE	15.348.415,63	7.589.141,10	0,00
U.05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	U.05.01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	1	Spese correnti	RICORRENTE	381.060,34	381.060,34	381.060,34
U.05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	U.05.01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	60.351,58	29.305,92	0,00
U.05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	U.05.01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	2	Spese in conto capitale	NON RICORRENTE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
U.05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	U.05.02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	662.198,11	492.000,00	490.000,00
U.05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	U.05.02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	RICORRENTE	2.269.581,88	2.269.581,88	2.269.581,88
U.05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	U.05.02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	NON RICORRENTE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
U.05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	U.05.03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	2.415.121,15	400.000,00	0,00

PREVISIONI DI COMPETENZA 2021-2022-2023
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLO RICORRENTE E NON RICORRENTE

MISSIONE	DESCRIZIONE MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGRAMMA	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	RICORRENTE / NON RICORRENTE	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023
U.05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	U.05.03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	2	Spese in conto capitale	NON RICORRENTE	12.090.270,60	9.275.465,10	0,00
U.06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	U.06.01	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	200.000,00	200.000,00	200.000,00
U.06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	U.06.01	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	RICORRENTE	249.283,06	249.283,06	249.283,06
U.06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	U.06.02	Giovani	1	Spese correnti	RICORRENTE	96.768,46	96.768,46	96.768,46
U.06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	U.06.03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	2	Spese in conto capitale	NON RICORRENTE	2.214.135,00	1.032.680,00	1.000.000,00
U.07	TURISMO	U.07.01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	680.000,00	450.000,00	450.000,00
U.07	TURISMO	U.07.01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	RICORRENTE	4.795.429,49	5.095.429,49	5.095.429,49
U.07	TURISMO	U.07.01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2	Spese in conto capitale	NON RICORRENTE	88.481,10	88.481,10	0,00
U.07	TURISMO	U.07.02	Politica regionale unitaria per il turismo	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	11.387.196,73	3.617.998,96	0,00
U.07	TURISMO	U.07.02	Politica regionale unitaria per il turismo	2	Spese in conto capitale	NON RICORRENTE	91.979.937,71	65.753.572,97	8.841.500,00
U.08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	U.08.01	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	500.000,00	500.000,00	500.000,00
U.08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	U.08.01	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	RICORRENTE	1.693.839,39	1.693.839,39	1.693.839,39
U.08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	U.08.01	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	RICORRENTE	319.700,00	800.000,00	0,00
U.08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	U.08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	RICORRENTE	671.567,79	671.567,79	671.567,79
U.08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	U.08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	142.557,00	22.735,80	0,00
U.08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	U.08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	NON RICORRENTE	15.143.633,67	0,00	0,00
U.09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	U.09.01	Difesa del suolo	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	330.120,50	158.611,83	100.000,00
U.09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	U.09.01	Difesa del suolo	1	Spese correnti	RICORRENTE	13.993.416,04	13.993.416,04	13.993.416,04
U.09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	U.09.01	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	RICORRENTE	2.171.300,00	561.000,00	0,00
U.09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	U.09.01	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	NON RICORRENTE	73.244.311,53	1.059.786,14	1.059.786,14
U.09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	U.09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	1.104.309,00	970.000,00	970.000,00
U.09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	U.09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	RICORRENTE	19.500.455,63	19.500.455,63	19.500.455,63
U.09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	U.09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	Spese in conto capitale	NON RICORRENTE	700.000,00	700.000,00	700.000,00
U.09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	U.09.03	Rifiuti	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	78.405,78	52.000,00	52.000,00
U.09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	U.09.03	Rifiuti	1	Spese correnti	RICORRENTE	509.350,55	509.350,55	509.350,55

PREVISIONI DI COMPETENZA 2021-2022-2023
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLO RICORRENTE E NON RICORRENTE

MISSIONE	DESCRIZIONE MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGRAMMA	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	RICORRENTE / NON RICORRENTE	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023
U.09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	U.09.03	Rifiuti	2	Spese in conto capitale	NON RICORRENTE	12.216.384,23	5.743.179,27	0,00
U.09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	U.09.04	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	RICORRENTE	706.549,64	706.549,64	706.549,64
U.09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	U.09.04	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	60.681,62	22.735,80	0,00
U.09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	U.09.04	Servizio idrico integrato	2	Spese in conto capitale	NON RICORRENTE	35.000.000,00	0,00	0,00
U.09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	U.09.04	Servizio idrico integrato	3	Spese per incremento attività finanziarie	RICORRENTE	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
U.09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	U.09.05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	385.791,24	300.000,00	300.000,00
U.09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	U.09.05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Spese correnti	RICORRENTE	1.090.195,17	1.090.195,17	1.090.195,17
U.09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	U.09.05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2	Spese in conto capitale	RICORRENTE	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
U.09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	U.09.05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2	Spese in conto capitale	NON RICORRENTE	56.000.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00
U.09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	U.09.06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	102.268,07	89.305,92	60.000,00
U.09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	U.09.06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1	Spese correnti	RICORRENTE	285.306,01	285.306,01	285.306,01
U.09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	U.09.06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	2	Spese in conto capitale	NON RICORRENTE	270.000,00	270.000,00	270.000,00
U.09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	U.09.07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	1	Spese correnti	RICORRENTE	8.100.000,00	8.000.000,00	7.900.000,00
U.09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	U.09.08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	28.333,82	17.148,82	17.148,82
U.09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	U.09.08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	RICORRENTE	339.901,52	339.901,52	339.901,52
U.09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	U.09.08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2	Spese in conto capitale	RICORRENTE	280.000,00	725.000,00	0,00
U.09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	U.09.09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	1.442.502,27	575.874,50	300.000,00
U.09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	U.09.09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	2	Spese in conto capitale	NON RICORRENTE	139.477.999,40	100.658.415,52	68.540.207,80
U.10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	U.10.01	Trasporto ferroviario	1	Spese correnti	RICORRENTE	1.878.887,24	1.878.887,24	1.878.887,24
U.10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	U.10.01	Trasporto ferroviario	2	Spese in conto capitale	NON RICORRENTE	0,00	10.376.778,23	0,00
U.10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	U.10.02	Trasporto pubblico locale	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	1.164.781,56	1.133.591,54	1.103.773,54
U.10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	U.10.02	Trasporto pubblico locale	1	Spese correnti	RICORRENTE	250.928.423,79	250.928.423,79	250.928.423,75
U.10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	U.10.02	Trasporto pubblico locale	2	Spese in conto capitale	NON RICORRENTE	2.000.000,00	0,00	0,00
U.10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	U.10.03	Trasporto per vie d'acqua	1	Spese correnti	RICORRENTE	265.301,95	265.301,95	265.301,95
U.10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	U.10.03	Trasporto per vie d'acqua	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	11.505,00	0,00	0,00
U.10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	U.10.04	Altre modalità di trasporto	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	510,00	0,00	0,00

PREVISIONI DI COMPETENZA 2021-2022-2023
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLO RICORRENTE E NON RICORRENTE

MISSIONE	DESCRIZIONE MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGRAMMA	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	RICORRENTE / NON RICORRENTE	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023
U.10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	U.10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	164.548,32	100.000,00	100.000,00
U.10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	U.10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	RICORRENTE	259.026,24	259.026,24	259.026,24
U.10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	U.10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	NON RICORRENTE	259.475,98	189.475,98	50.000,00
U.10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	U.10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	RICORRENTE	3.250.000,00	3.365.000,00	0,00
U.10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	U.10.06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	3.000.000,00	1.790.000,00	0,00
U.10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	U.10.06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	RICORRENTE	230.221,06	230.221,06	230.221,06
U.10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	U.10.06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	NON RICORRENTE	153.975.286,40	78.520.040,39	26.586.890,00
U.11	SOCCORSO CIVILE	U.11.01	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	322.015,79	314.000,00	314.000,00
U.11	SOCCORSO CIVILE	U.11.01	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	RICORRENTE	4.656.938,24	4.630.938,24	4.620.938,24
U.11	SOCCORSO CIVILE	U.11.01	Sistema di protezione civile	2	Spese in conto capitale	NON RICORRENTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
U.11	SOCCORSO CIVILE	U.11.02	Interventi a seguito di calamità naturali	1	Spese correnti	RICORRENTE	708.537,90	708.537,90	708.537,90
U.11	SOCCORSO CIVILE	U.11.02	Interventi a seguito di calamità naturali	2	Spese in conto capitale	NON RICORRENTE	1.357.142,37	1.357.142,37	1.205.400,92
U.11	SOCCORSO CIVILE	U.11.03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile solo per le Regioni)	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	2.540.950,41	417.233,96	0,00
U.11	SOCCORSO CIVILE	U.11.03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile solo per le Regioni)	1	Spese correnti	RICORRENTE	481.852,57	481.852,57	481.852,57
U.11	SOCCORSO CIVILE	U.11.03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	NON RICORRENTE	4.654.193,76	0,00	0,00
U.12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	U.12.01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	RICORRENTE	5.146.249,60	5.146.249,60	5.146.249,60
U.12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	U.12.02	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	17.103.430,00	15.975.000,00	0,00
U.12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	U.12.02	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	RICORRENTE	462.839,46	462.839,46	462.839,46
U.12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	U.12.03	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	RICORRENTE	220.673,40	220.673,40	220.673,40
U.12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	U.12.04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	72.690,00	0,00	0,00
U.12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	U.12.04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	RICORRENTE	827.391,94	807.391,94	797.391,94
U.12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	U.12.04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2	Spese in conto capitale	NON RICORRENTE	0,00	570.000,00	0,00
U.12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	U.12.05	Interventi per le famiglie	1	Spese correnti	RICORRENTE	50.000,00	50.000,00	50.000,00

**PREVISIONI DI COMPETENZA 2021-2022-2023
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLO RICORRENTE E NON RICORRENTE**

MISSIONE	DESCRIZIONE MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGRAMMA	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	RICORRENTE / NON RICORRENTE	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023
U.12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	U.12.06	Interventi per il diritto alla casa	1	Spese correnti	RICORRENTE	117.816,52	117.816,52	117.816,52
U.12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	U.12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	44.603.499,28	44.603.499,28	28.603.499,28
U.12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	U.12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	Spese correnti	RICORRENTE	15.080.842,36	15.080.842,36	15.080.842,36
U.12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	U.12.08	Cooperazione e associazionismo	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	2.856.864,00	360.000,00	340.000,00
U.12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	U.12.08	Cooperazione e associazionismo	1	Spese correnti	RICORRENTE	1.232.742,24	1.167.742,24	1.132.742,24
U.12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	U.12.10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	11.325.433,80	4.301.206,90	0,00
U.12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	U.12.10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	RICORRENTE	68.379,44	68.379,44	68.379,44
U.12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	U.12.10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	NON RICORRENTE	21.183.431,23	17.083.178,80	0,00
U.13	TUTELA DELLA SALUTE	U.13.01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	9.782.217,90	121.069.733,90	121.069.733,90
U.13	TUTELA DELLA SALUTE	U.13.01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	2	Spese in conto capitale	NON RICORRENTE	3.276.930,59	23.279,73	23.279,73
U.13	TUTELA DELLA SALUTE	U.13.01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	1	Spese correnti	RICORRENTE	3.641.272.203,88	3.494.192.124,88	3.494.192.124,89
U.13	TUTELA DELLA SALUTE	U.13.04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	1	Spese correnti	RICORRENTE	173.666,97	173.666,97	173.666,97
U.13	TUTELA DELLA SALUTE	U.13.04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	2	Spese in conto capitale	RICORRENTE	101.757.000,00	101.757.000,00	101.757.000,00
U.13	TUTELA DELLA SALUTE	U.13.05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	1	Spese correnti	RICORRENTE	171.928,47	171.928,47	171.928,47
U.13	TUTELA DELLA SALUTE	U.13.05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	2	Spese in conto capitale	NON RICORRENTE	75.000,00	75.000,00	75.000,00
U.13	TUTELA DELLA SALUTE	U.13.07	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	31.768.902,50	31.264.256,93	31.264.256,93
U.13	TUTELA DELLA SALUTE	U.13.07	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	RICORRENTE	10.470.558,63	10.420.558,63	10.420.558,63
U.13	TUTELA DELLA SALUTE	U.13.08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	15.979.903,25	0,00	0,00
U.13	TUTELA DELLA SALUTE	U.13.08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	2	Spese in conto capitale	NON RICORRENTE	98.988.897,42	8.485.539,65	0,00
U.14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	U.14.01	Industria, PMI e Artigianato	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	47.933,09	0,00	0,00
U.14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	U.14.01	Industria, PMI e Artigianato	1	Spese correnti	RICORRENTE	1.146.500,67	1.136.500,67	1.136.500,67
U.14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	U.14.02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	20.932,62	0,00	0,00
U.14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	U.14.02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	RICORRENTE	709.528,25	679.528,25	679.528,25
U.14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	U.14.03	Ricerca e innovazione	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	55.555,00	0,00	0,00
U.14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	U.14.03	Ricerca e innovazione	1	Spese correnti	RICORRENTE	583.408,28	583.408,28	583.408,28

PREVISIONI DI COMPETENZA 2021-2022-2023
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLO RICORRENTE E NON RICORRENTE

MISSIONE	DESCRIZIONE MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGRAMMA	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	RICORRENTE / NON RICORRENTE	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023
U.14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	U.14.04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	25.568,52	25.568,52	25.568,52
U.14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	U.14.04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1	Spese correnti	RICORRENTE	450.347,57	440.347,57	440.347,57
U.14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	U.14.05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	10.310.068,84	5.483.414,29	0,00
U.14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	U.14.05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	2	Spese in conto capitale	NON RICORRENTE	80.526.564,00	17.004.260,68	2.721.500,00
U.14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	U.14.05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	2	Spese in conto capitale	RICORRENTE	2.000.000,00	0,00	0,00
U.15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	U.15.01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	442.851,00	420.000,00	420.000,00
U.15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	U.15.01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1	Spese correnti	RICORRENTE	2.075.469,02	2.075.469,02	2.075.469,02
U.15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	U.15.02	Formazione professionale	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	3.498.785,97	0,00	0,00
U.15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	U.15.02	Formazione professionale	1	Spese correnti	RICORRENTE	3.434.812,29	3.434.812,29	3.434.812,29
U.15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	U.15.02	Formazione professionale	2	Spese in conto capitale	NON RICORRENTE	33.000,00	0,00	0,00
U.15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	U.15.03	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	19.033.409,00	19.033.409,00	19.033.409,00
U.15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	U.15.03	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	RICORRENTE	77.701.396,81	76.701.396,81	55.171.351,29
U.15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	U.15.04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	51.466.475,40	5.664.971,60	0,00
U.15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	U.15.04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	RICORRENTE	367.593,77	367.593,77	367.593,77
U.15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	U.15.04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	NON RICORRENTE	1.556.931,66	70.000,00	0,00
U.16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	U.16.01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	1.667.590,54	1.689.132,13	1.652.000,00
U.16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	U.16.01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	Spese correnti	RICORRENTE	42.780.567,27	42.680.567,27	41.680.567,27
U.16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	U.16.01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2	Spese in conto capitale	NON RICORRENTE	5.283.429,13	5.252.633,66	5.243.671,39
U.16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	U.16.02	Caccia e pesca	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	465.000,00	465.000,00	465.000,00
U.16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	U.16.02	Caccia e pesca	1	Spese correnti	RICORRENTE	2.073.779,94	2.073.779,94	2.073.779,94
U.16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	U.16.03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	807.196,79	1.049.000,00	0,00
U.16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	U.16.03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	RICORRENTE	4.913.977,71	4.913.977,71	4.913.977,71
U.16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	U.16.03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	NON RICORRENTE	43.350.948,57	25.948.908,57	24.214.428,57
U.17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	U.17.01	Fonti energetiche	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	82.000,00	82.000,00	82.000,00

PREVISIONI DI COMPETENZA 2021-2022-2023
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLO RICORRENTE E NON RICORRENTE

MISSIONE	DESCRIZIONE MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGRAMMA	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	RICORRENTE / NON RICORRENTE	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023
U.17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	U.17.01	Fonti energetiche	1	Spese correnti	RICORRENTE	1.114.135,45	1.114.135,45	1.114.135,45
U.17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	U.17.01	Fonti energetiche	2	Spese in conto capitale	NON RICORRENTE	2.070.194,03	5.000,00	5.000,00
U.17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	U.17.02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	1	Spese correnti	RICORRENTE	253.980,47	253.980,47	253.980,47
U.17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	U.17.02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	19.173,24	0,00	0,00
U.17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	U.17.02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	2	Spese in conto capitale	NON RICORRENTE	18.268.806,81	8.684.011,23	0,00
U.18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	U.18.01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
U.18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	U.18.01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1	Spese correnti	RICORRENTE	9.700.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00
U.18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	U.18.01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2	Spese in conto capitale	NON RICORRENTE	20.670.449,84	18.902.779,05	18.902.779,05
U.18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	U.18.02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	400.000,00	258.000,00	0,00
U.19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	U.19.01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	1	Spese correnti	RICORRENTE	91.569,92	91.569,92	91.569,92
U.19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	U.19.02	Cooperazione territoriale	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	269.257,50	61.470,50	0,00
U.19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	U.19.02	Cooperazione territoriale	1	Spese correnti	RICORRENTE	40.481,42	40.481,42	40.481,42
U.20	FONDI E ACCANTONAMENTI	U.20.01	Fondo di riserva	1	Spese correnti	RICORRENTE	23.844.224,16	23.388.628,97	23.434.648,46
U.20	FONDI E ACCANTONAMENTI	U.20.02	Fondo svalutazione crediti	1	Spese correnti	RICORRENTE	106.698.200,85	51.289.809,40	51.289.809,40
U.20	FONDI E ACCANTONAMENTI	U.20.03	Altri fondi	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	31.513.383,36	44.081.312,62	47.071.312,62
U.20	FONDI E ACCANTONAMENTI	U.20.03	Altri fondi	1	Spese correnti	RICORRENTE	13.514.097,32	13.428.489,82	13.428.489,82
U.20	FONDI E ACCANTONAMENTI	U.20.03	Altri fondi	2	Spese in conto capitale	NON RICORRENTE	180.199.348,29	6.500.000,00	0,00
U.20	FONDI E ACCANTONAMENTI	U.20.03	Altri fondi	2	Spese in conto capitale	RICORRENTE	318.481,00	2.100.000,00	2.100.000,00
U.20	FONDI E ACCANTONAMENTI	U.20.03	Altri fondi	4	Rimborso Prestiti	NON RICORRENTE	136.161.056,56	131.888.098,82	127.493.670,02
U.50	DEBITO PUBBLICO	U.50.01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Spese correnti	NON RICORRENTE	37.817.710,48	37.124.210,76	36.228.121,45
U.50	DEBITO PUBBLICO	U.50.01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Spese correnti	RICORRENTE	20.515.452,97	19.936.924,00	19.325.661,86
U.50	DEBITO PUBBLICO	U.50.02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4	Rimborso Prestiti	NON RICORRENTE	54.890.340,85	54.149.084,87	56.082.743,28
U.50	DEBITO PUBBLICO	U.50.02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4	Rimborso Prestiti	RICORRENTE	10.224.972,99	10.803.501,96	11.414.764,10
U.60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	U.60.01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RICORRENTE	250.000.000,00	0,00	0,00

PREVISIONI DI COMPETENZA 2021-2022-2023
 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLO RICORRENTE E NON RICORRENTE

MISSIONE	DESCRIZIONE MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGRAMMA	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	RICORRENTE / NON RICORRENTE	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023
U.99	SERVIZI PER CONTO TERZI	U.99.01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	NON RICORRENTE	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
U.99	SERVIZI PER CONTO TERZI	U.99.01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RICORRENTE	420.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00
U.99	SERVIZI PER CONTO TERZI	U.99.02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RICORRENTE	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00
TOTALE GENERALE							8.612.365.559,00	7.505.734.971,33	7.063.033.504,30

*Consiglio Regionale della Calabria*

X LEGISLATURA
15^a Seduta
Lunedì 28 dicembre 2015

Deliberazione n. 80 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Ripiano del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui. Presentazione al Consiglio del Piano di rientro del disavanzo derivante dall'anno 2014, ai fini della successiva adozione da effettuarsi ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legge 78/2015 e presentazione al Consiglio delle modalità di ripiano del maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2015.

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Giuseppe Graziano
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 27, assenti 4

...omissis...

Il Presidente, quindi, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione il provvedimento e, deciso l'esito – presenti e votanti 27, a favore 17, contrari 7, astenuti 3 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Graziano

IL SEGRETARIO f.to Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 29 dicembre 2015



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)

*Consiglio Regionale della Calabria*

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTI:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i., ed in particolare l'articolo 3, commi 7 e seguenti;
- l'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 2 aprile 2015, recante "Criteri e modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e del primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011";
- il decreto – legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;
- il decreto – legge 13 novembre 2015, n. 179 (Disposizioni urgenti in materia di contabilità e concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle Regioni);

VISTA la legge regionale 15 dicembre 2015, n. 26 (Approvazione del rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2014) ed i relativi allegati;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 549 del 21 dicembre 2015 recante "Ripiano del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui. Presentazione al Consiglio del Piano di rientro del disavanzo derivante dall'anno 2014, ai fini della successiva adozione da effettuarsi ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legge 78/2015 e presentazione al Consiglio delle modalità di ripiano del maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2015" ;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 504 del 3 dicembre 2015, con la quale è stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e seguenti del d.lgs. 118/2011;

CONSIDERATO CHE per determinare le modalità di ripiano del disavanzo è necessario individuare distintamente la quota del disavanzo effettivo e già sostanzialmente presente alla data del 31 dicembre 2014, la quota del maggior disavanzo derivante dalla prima istituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dal riaccertamento straordinario dei residui, nonché la quota del disavanzo

*Consiglio Regionale della Calabria*

derivante dalla necessità di costituire il Fondo per l'anticipazione di liquidità in sanità;

PRESO ATTO che con Deliberazione di Giunta regionale n. 548 del 21 dicembre 2015, in adempimento alle disposizioni contenute nel decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179, è stato istituito il Fondo per l'anticipazione di liquidità in sanità per euro 87.881.483,40 ed è stato rideterminato il risultato di amministrazione alla data dell'1 gennaio 2015, disponendone le modalità di ripiano in conformità alla normativa nazionale vigente sopra richiamata;

CONSIDERATO CHE la Seconda Commissione consiliare permanente, nella seduta del 23 dicembre 2015, ha preso atto della Deliberazione di Giunta regionale n. 548 del 21 dicembre 2015;

RILEVATO CHE il maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui è pari ad euro 102.044.432,73 ed è determinato sommando al disavanzo di amministrazione registrato all'1.1.2015, pari a euro 134.258.930,78, la quota del risultato di amministrazione derivante dal perimetro sanitario, pari a euro 162.345,50 (come riportato nell'allegato 5/A della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale), e sottraendo la quota di disavanzo accertato dalla Corte dei Conti alla data del 31 dicembre 2014, pari ad euro 32.376.843,55;

TENUTO CONTO CHE:

- il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, di cui all'articolo 3 del d.lgs 118/2011, pari ad euro 102.044.432,73 , è ripianato in trenta anni, a decorrere dall'anno 2015 e fino all'anno 2044, in rate costanti per l'importo annuale di euro 3.401.481,09, da iscriversi nel capitolo di spesa U8201047001 del bilancio regionale;
- la copertura di detta spesa è da individuarsi, per l'anno 2015, per come indicato nell'allegato A della presente deliberazione, contenente le variazioni al bilancio di previsione 2015 – 2017, e per gli anni successivi attraverso i risparmi di spesa ottenuti dalla riduzione delle spese di funzionamento della Giunta regionale;
- la copertura delle rate afferenti agli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 è assicurata dalla riduzione delle spese di funzionamento;

RILEVATO CHE:

- il disavanzo effettivo alla data del 31 dicembre 2014, pari complessivamente a euro 32.376.843,55, deve essere ripianato in sette esercizi, a partire dall'esercizio finanziario 2015 e fino all'esercizio 2021, in quote costanti annuali di euro 4.625.263,36, secondo il Piano di rientro allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

*Consiglio Regionale della Calabria*

- il ripiano del disavanzo viene garantito mediante lo stanziamento, nella parte spesa dei bilanci di previsione 2015 e successivi, di euro 4.625.263,36 al capitolo U8201044001;
- la modalità di copertura del disavanzo alla data del 31 dicembre 2014 è stata individuata, per l'anno 2015, nell'ambito della manovra attuata con l'assestamento del bilancio di cui alla legge regionale 15 dicembre 2015, n.27, mentre per gli anni successivi la copertura viene individuata nei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione delle spese di funzionamento, così come specificato nel Piano di rientro allegato alla presente deliberazione;
- è necessario evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo;

CONSIDERATO che la Seconda Commissione consiliare permanente, nella seduta del 23 dicembre 2015, ha approvato le modalità di determinazione e di ripiano del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, nonché il Piano di rientro del disavanzo derivante dall'anno 2014;

PRESO ATTO del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti della Regione e del Consiglio regionale della Calabria espresso con verbale n. 84 del 28 dicembre 2015, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

- di stabilire che il maggior disavanzo ottenuto dal riaccertamento straordinario dei residui derivante dal saldo positivo del perimetro sanitario alla data del 31 dicembre 2014 è pari ad euro 162.345,50, come riportato nell'allegato 5/2 della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di approvare, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 2 aprile 2015, la determinazione delle modalità di recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del d.lgs 118/2011 e s.m.i., pari ad euro 102.044.432,73;
- di stabilire che il suddetto disavanzo debba essere ripianato in trenta esercizi, a decorrere dall'esercizio 2015 e fino all'esercizio 2044, in quote costanti annuali di euro 3.401.481,09, da iscriversi nel capitolo di spesa U8201047001 del bilancio regionale;
- di stabilire che la copertura della suddetta spesa, per l'anno 2015, è assicurata per come indicato nell'allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, e per gli anni successivi mediante i risparmi di spesa ottenuti dalla riduzione delle spese di funzionamento della Giunta regionale;

*Consiglio Regionale della Calabria*

- di approvare, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, il Piano di rientro del disavanzo effettivo alla data del 31 dicembre 2014, pari complessivamente a euro 32.376.843,55, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che il predetto disavanzo venga ripianato in sette esercizi, a partire dall'esercizio finanziario 2015 e fino all'esercizio 2021, in quote costanti annuali di euro 4.625.263,36, mediante lo stanziamento del medesimo importo, nella parte spesa dei bilanci di previsione 2015 e successivi, al capitolo U8201044001;
- di dare atto che la modalità di copertura del suddetto disavanzo è stata individuata, per l'anno 2015, nell'ambito della manovra attuata con l'assestamento del bilancio di cui alla legge regionale 15 dicembre 2015, n.27, mentre per gli anni successivi la copertura viene individuata nei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione delle spese di funzionamento, così come specificato nel Piano di rientro allegato alla presente deliberazione;
- di dare atto che, ai sensi del penultimo periodo del citato articolo 9, comma 5 del d.l. 78/2015, con l'approvazione della presente deliberazione la Regione si impegna formalmente ad evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo.

F.to: IL CONSIGLIERE-QUESTORE
(Giuseppe Graziano)

F.to: IL PRESIDENTE
(Nicola Irto)

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 29 dicembre 2015



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 80 del 28.12.15

DISAVANZO DERIVANTE DAL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI
DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DA RIPIANARE
(Decreto MEF del 2 aprile 2015)
Allegato 5/2

La determinazione, alla data del 31.12.2014, del contributo che la Gestione Sanitaria Accentrata ha apportato al risultato di amministrazione della Regione, per come statuito dall'art.1, comma 6, del Decreto del MEF del 2 aprile 2015, ha richiesto la nettizzazione dei valori contabili complessivi, dalle risultanze ascrivibili ai capitoli inseriti nel perimetro sanitario.

In base a queste ultime è emerso che i residui attivi e i residui passivi, alla data del 31.12.2014, sono, rispettivamente pari a euro 991.055.524,90 e ad euro 1.673.423.865,60, e che il fondo cassa, determinato in base alle risultanze del Rendiconto della gestione dell'anno 2014 e a quelle della Situazione patrimoniale della G.S.A alla medesima data, è pari a euro 683.233.853,65.

Dall'operazione algebrica dei valori indicati emerge che le risultanze dei capitoli compresi nel perimetro sanitario determinano un avanzo di euro 865.512,95.

In base a questo dato, nonché al valore dei capitoli vincolati, per come indicati nell'allegato 1 al bilancio 2015/2017 assestato, è stato compilato l'allegato 5/2 per il solo perimetro sanitario.

Infine, allo scopo di determinare il valore del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui è stata anche predisposto l'allegato denominato "5/2" della Regione al netto delle risultanze della GSA.

Fondo cassa sanità al 31.12.2014- dati da Rendiconto generale della Regione e da Stato Patrimoniale della GSA al 31.12.2014 (+)	€ 683.233.853,65
Residui attivi sui capitoli del perimetro sanitario (+)	€ 991.055.524,90
Residui attivi sui capitoli del perimetro sanitario (-)	€ 1.673.423.865,60
Avanzo sanità	€ 865.512,95

Allegato n. 5/2 di cui al D.Lgs 118/2011

SOLO PERIMETRO SANITARIO

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)		865.512,95
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)	
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c) ⁽¹⁾	(+)	
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+)	
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f) ⁽⁷⁾	(+)	-
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) = (e) - (d) + (f) ⁽²⁾	(-)	
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) - (b) + (c) - (d) + (e) + (f) - (g)		865.512,95

Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui (g):

Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2014		
Fondo residui perenti al 31/12/2014 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾		
Fondoal 31/12/N-1		
Totale parte accantonata (i)		-
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		
Vincoli derivanti da trasferimenti		703.167,45
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Altri vincoli da specificare di		
Totale parte vincolata (l)		703.167,45
Totale parte destinata agli investimenti (m)		
Totale parte disponibile (n) = (k) - (i) - (l) - (m)		162.345,50
Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015 ⁽⁶⁾		

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO
STRAORDINARIO DEI RESIDUI AL NETTO DEL PERIMETRO SANITARIO**

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)		2.499.218.346,79
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE P	(-)	964.744.503,53
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE	(+))	17.825.625,93
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI	(-)	594.870.210,14
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI	(+))	663.444.408,24
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE	(+))	-
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) = (e) -(d)+(f) ⁽²⁾	(-)	73.351.329,67
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) -(b) + (c) - (d)+(e) + (f) -(g)		1.547.522.337,62

Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui (g):


Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2014		15.006.002,82
Fondo residui perenti al 31/12/2014 54% (solo per le regioni) ⁽⁵⁾		277.060.486,10
Fondoal 31/12/N-1		
Totale parte accantonata (i)		292.066.488,92
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		27.544.229,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		1.099.363.024,06
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		262.969.871,92
Altri vincoli da specificare di		
Totale parte vincolata (l)		1.389.877.124,98
Totale parte destinata agli investimenti (m)		
Totale parte disponibile (n) =(k)-(i)- (l)-(m)	-	134.421.276,28

ALLEGATO A

Allegato A

LIPB	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONE DA EFFETTUARE
U.001.002.004.009	U1204093401	QUOTA INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO CON ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE, CONTRATTO CON BANCA BEI PER IL COFINANZIAMENTO DEL POR 2007-2013 (ARTT. 26 E 27 DELLA LEGGE REGIONALE N.8/2002 - ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE N. 15/2008) (SPESE OBBLIGATORIE)	-288.109,71
U.001.002.004.009	U1204093501	QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO CON ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE, CONTRATTO CON BANCA BEI PER IL COFINANZIAMENTO DEL POR 2007-2013 (ARTT. 26 E 27 DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2002 - ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE N. 15/2008) (SPESE OBBLIGATORIE)	-486.287,01
U.001.002.004.009	U1204093001	QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO DI EURO 60.597.043,48 (POSIZIONE N. 4526261), CON ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE, CONTRATTO CON CDP PER LA COPERTURA DEL COFINANZIAMENTO DEL FEASR E DEL DISAVANZO INERENTE ALLE MAGGIORI SPESE DI INVESTIMENTO REGIONALE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 26 E 27 DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 2002, N. 8 (ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2008, N. 17 - ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GIUGNO 2009, N. 21) (SPESE OBBLIGATORIE).	-281.033,44
U.001.002.004.010	U1204100801	SPESE PER LA LIQUIDAZIONE ED IL PAGAMENTO DI SOMME RELATIVE AD OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI ASSUNTE, TEMPO PER TEMPO, I CUI IMPEGNI SONO STATI PRESCRITTI IN SEDE DI CHIUSURA DEI CONTI DEGLI ANNI 2015 E PRECEDENTI, SU INDICAZIONE DEI DIPARTIMENTI COMPETENTI O A SEGUITO DI MANCATA INDICAZIONE DEI BENEFICIARI DA PARTE DEI DIPARTIMENTI MEDESIMI (SPESE OBBLIGATORIE)	-111.890,40
U.002.002.003.001	U2203010601	QUOTA INTERESSI PASSIVI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE COMPRESI NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CC.DD.PP. DA PARTE DEI SOGGETTI DI CUI ALLA LETT.A), DELL'ART.2 PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART.3,LETT.A), E DELL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 25.8.87, N.26 (SPESE OBBLIGATORIE).	-45.658,41
U.003.002.003.001	U3203017001	QUOTA INTERESSI PASSIVI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE COMPRESI NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CC.DD.PP. DA PARTE DEI COMUNI, DEI LORO CONSORZI ED ALTRI ENTI GIA' AUTORIZZATI E DEFINITIVEL CAMPO DEL TERRITORIO. (LEGGE REGIONALE 29.8.74, N. 11). (SPESE OBBLIGATORIE)	-260.995,81
U.003.002.003.001	U3203017101	QUOTA CAPITALE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CC.DD.PP. DA PARTE DEI COMUNI,DEI LORO CONSORZI ED ALTRI ENTI GIA' AUTORIZZATI E DEFINITI NEL CAMPO DEL TERRITORIO. (LEGGE REGIONALE 29.8.74, N. 11). (SPESE OBBLIGATORIE)	-1.479.901,22

U.003.002.003.001	U3203017201	QUOTA INTERESSI PASSIVI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE COMPRESI NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CC.DD.PP. DA PARTE DEI COMUNI, DELLE PROVINCE E DEGLI ALTRI ENTI AUTORIZZATI E DEFINITI NEL SETTORE DELLE OPERE PUBBLICHE O DI PUBBLICO INTERESSE (ARTT. 1, 4 E 16 DELLA LEGGE REGIONALE 31.7.87, N.24- SPESE OBBLIGATORIE).	-75.740,96
U.005.002.003.001	U5203011701	QUOTA INTERESSI PASSIVI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE COMPRESI NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CC.DD.PP. DA PARTE DEI COMUNI, GIA' AUTORIZZATI E DEFINITI, PER LA COSTRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, L'AMPLIAMENTO E LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI OPERE DI CULTO E DI MINISTERO PASTORALE (ART.1-PRIMO E SECONDO COMMA-DELLA LEGGE REGIONALE 12.4.90, N.21). (SPESE OBBLIGATORIE)	-71,97
U.006.001.006.001	U6106012401	QUOTA INTERESSI PASSIVI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE COMPRESI NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CC.DD.PP. DA PARTE DELLE PROVINCE, DEI COMUNI E LORO CONSORZI E DI ENTI OSPEDALIERI GIA' AUTORIZZATI E DEFINITI NEL CAMPO DELLA SICUREZZA SOCIALE (LEGGE REGIONALE 21.12.73, N.20. E LEGGE REGIONALE 29.1.75, N.6 - SPESE OBBLIGATORIE).	-129.362,40
U.006.001.006.001	U6106012501	QUOTA CAPITALE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CC.DD.PP. DA PARTE DELLE PROVINCE, DEI COMUNI E LORO CONSORZI E DI ENTI OSPEDALIERI GIA' AUTORIZZATI E DEFINITI NEL CAMPO DELLA SICUREZZA SOCIALE (LEGGE REGIONALE 21.12.73, N.20. E LEGGE REGIONALE 29.1.75, N.6 - SPESE OBBLIGATORIE).	-242.429,76
U.008.002.001.004	U8201047001	COPERTURA ANNUALE DEL DISAVANZO EMERSO DAL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI DI CUI ALL'ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 118/2011.	3.401.481,09
TOTALE			0,00



Regione Calabria

PIANO DI RIENTRO

(articolo 9, comma 5, del D.L. 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125)

Premessa

Questo piano di rientro nasce dalla necessità di ripianare l'incapienza del risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario 2014 rilevato dalla Magistratura in sede di parifica del Rendiconto generale.

Infatti, la Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per la Calabria- con la Delibera 61/2015 ha *"parificato nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio, il rendiconto generale della Regione Calabria per l'esercizio 2014, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 213 del 21 luglio 2015, con eccezione del risultato della situazione finanziaria riportata nel prospetto di cui all'art. 11 del progetto di legge di approvazione del rendiconto stesso che accerta un avanzo di amministrazione pari a € 2.500.083.859,74 senza dare conto dei vincoli pari ad € 2.532.460.703,29 (oltre che dell'anticipazione di liquidità in sanità che non è oggetto del presente Piano).*

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO ANNUALE DA RIPIANARE E INDICAZIONE DELLE MINORI SPESE DA REALIZZARSI

L'incapienza di euro 32.376.843,55, rilevata dalla magistratura contabile, quindi, ai sensi dell'articolo 9, comma 5¹, del D.L. 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, *puo' essere ripianato nei sette esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.*

La rata annuale che deve essere ripianata nel corso di sette anni, e che deve essere prevista tra le spese dei bilanci delle annualità 2015/2021, è pari 4.625.263,36 (Tabella 1.)

Nelle more dell'adozione di specifica delibera consiliare, la Giunta e il Consiglio regionale, attraverso la legge di assestamento al bilancio 2015/2017 (L.R. 15 dicembre 2015, n. 27), hanno già adottato i provvedimenti tesi a dare idonea copertura alla rata dell'esercizio finanziario 2015. La quota annuale del ripiano, infatti, è stata già stanziata sul capitolo di spesa U8201044001 del bilancio di previsione assestato 2015/2017.

Al fine dell'individuazione delle modalità di ripiano deve premettersi che, tenuto conto dell'attuale quadro economico, nonché delle stringenti manovre di finanza pubblica, non si ritiene prudente garantire il ripiano del disavanzo in questione attraverso l'indicazione di entrate da realizzarsi,

¹In deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito autorizzato e non contratto ((...)), puo' essere ripianato nei sette esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. La deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro

quali quelle derivanti dalla vendita di immobili. Quindi, sebbene nel corso dei prossimi sette anni saranno realizzate le vendite immobiliari indicate nel Piano delle alienazioni della Regione (adottato con DGR 290/2015) la Giunta ritiene che, nell'immediato, si debba garantire la copertura delle somme in questione mediante l'utilizzo di risparmi di spesa.

Questi ultimi derivano dal contenimento delle spese di funzionamento, fortemente e tenacemente perseguito dall'attuale Organo di governo e attestato anche dalla ulteriore riduzione apportata ad alcune voci di questa tipologia di spesa nell'ambito del bilancio di previsione 2016/2018 adottato dalla Giunta regionale.

La contrazione delle spese origina, prevalentemente, dal trasferimento degli uffici della Giunta regionale presso una unica sede (in dettaglio nelle tabelle 2, 3 e 4).

Come emerge dalla rappresentazione tabellare allegata al presente Piano, infatti, i maggiori risparmi sono connessi alla riduzione delle spese per fitti e delle spese condominiali. Nel corso delle annualità in esame, detti importi si riducono notevolmente (circa 3 milioni di euro a partire dall'anno 2016), e sono destinati ad aumentare man mano che verranno definitivamente trasferiti anche gli archivi non ancora interamente svuotati che verranno definite le vertenze in corso.

Inoltre, l'ubicazione unitaria degli uffici regionali, in un immobile di proprietà, consente anche il più razionale utilizzo di ulteriori risorse. Considerata l'ubicazione degli uffici regionali in un edificio di nuova costruzione, infatti, è stato possibile prevedere la riduzione delle spese di manutenzione ordinaria.

Inoltre, l'utilizzo del medesimo stabile da parte di gran parte dei dipendenti della Giunta regionale consente la realizzazione di diverse economie di scala. In ragione di ciò è stato possibile prevedere la riduzione della spesa per la telefonia (ove si consideri il maggior accesso a comunicazioni attraverso numeri interni), per il consumo di acqua e di riscaldamento, per traslochi, per mobili e arredi e per le postazioni informatiche.

Dal massivo utilizzo degli strumenti informatici e digitali, discendono, poi, i risparmi connessi alle spese per stampati e materiali di consumo e alle spese postali. Infine, ulteriori risparmi di spesa da destinarsi al ripiano del disavanzo di cui trattasi, derivano dalla maggiore efficienza nella gestione delle riscossioni della tassa automobilistica che ha consentito di ridurre notevolmente le spese di notifica degli atti di accertamento.

Tenuto conto che nell'anno 2015 i risparmi di spesa derivanti dal trasferimento degli uffici regionali alla nuova sede sono stati di minori entità, ove si consideri che lo spostamento è avvenuto solo nel mese di settembre, le minori spese necessarie per dare copertura alla prima annualità del ripiano del disavanzo in questione sono state realizzate anche mediante la riduzione di incarichi professionali affidati all'esterno per la difesa della Regione.

Come dimostrato dalle tabelle 3 e 4, i risparmi di spesa degli anni 2016, 2017 e 2018, destinati al ripiano del disavanzo in questione sono ben maggiori della rata annuale pari, come su detto, a euro 4.625.263,36.

Tuttavia, i maggiori risparmi ottenuti sui capitoli delle spese di funzionamento indicati, sono destinati alla copertura della quota del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui.

Per le annualità non comprese nel bilancio di previsione in corso di approvazione, la Giunta si impegna a ridurre le spese di funzionamento per come indicato nella tabella 4, specificando, in ogni caso che, qualora l'andamento dei fabbisogni di risorse da destinarsi alle spese di funzionamento, per motivi non attualmente prevedibili dovesse modificarsi rispetto a quanto previsto nella tabella 4, la Giunta si impegna a realizzare i risparmi di spesa necessari a ripianare il disavanzo in questione, attraverso riduzioni, di carattere pluriennale, alle leggi regionali di spesa elencate nella tabella C (allegata alle leggi di stabilità).

TAB. 1

DISAVANZA ACCERTATO ALLA DATA DELL'31.12.2014 da ripianare ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del D.L. 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125							
IMPORTO DA RIPIANARE	QUOTA DA RIPIARE NELL'ANNO 2015	QUOTA DA RIPIARE NELL'ANNO 2016	QUOTA DA RIPIARE NELL'ANNO 2017	QUOTA DA RIPIARE NELL'ANNO 2018	QUOTA DA RIPIARE NELL'ANNO 2019	QUOTA DA RIPIARE NELL'ANNO 2020	QUOTA DA RIPIARE NELL'ANNO 2021
32.376.843,55	4.625.263,36	4.625.263,36	4.625.263,36	4.625.263,36	4.625.263,36	4.625.263,36	4.625.263,36

Tab. 2 DIMOSTRAZIONE DEI RISPARMI DI SPESA ATTESI DA DESTINARE A COPERUTA DEL RIPIANO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO ALLA DATA DEL 31.1.22014

ANNUALITA' 2015				
CODICE_CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2014	STANZIAMENTO COMPETENZA_2015 ATTUALE	RISPARMI PER L'ANNO 2015
U0100510101	SPESE CONTRATTUALI PER FITTO LOCALI E FABBRICATI ADIBITI AD UFFICI DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE).	6.030.000,00	5.029.679,30	1.000.320,70
U0100510201	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI IMMOBILI SEDE DI UFFICI REGIONALI (SPESE OBBLIGATORIE).	490.000,00	170.000,00	320.000,00
U0100510301	SPESE PER CONSUMI DI ACQUA E RISCALDAMENTO LOCALI AD USO UFFICI REGIONALI (SPESE OBBLIGATORIE).	400.000,00	300.000,00	100.000,00
U0100510501	SPESE PER ACQUISTO di ARREDI D'UFFICIO (SPESE OBBLIGATORIE).	97.552,18	10.000,00	87.552,18
U0100510601	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA, MATERIALI DI CONSUMO. (SPESE OBBLIGATORIE).	223.180,00	194.000,00	29.180,00
U0100510701	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, SVINCOLI FERROVIARI, CORRIERE ESPRESSO (SPESE OBBLIGATORIE).	570.000,00	182.000,00	388.000,00
U0100510800	SPESE PER ACQUISTO, NOLEGGIO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO E DI RAPPRESENTANZA (SPESE OBBLIGATORIE).	342.596,83	0,00	342.596,83
U0100510804	SPESE PER ACQUISTO, NOLEGGIO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO E DI RAPPRESENTANZA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (SPESE OBBLIGATORIE).	0,00	31.600,00	-31.600,00
U0100510805	SPESE PER ACQUISTO, NOLEGGIO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO E DI RAPPRESENTANZA - ALTRI SERVIZI (SPESE OBBLIGATORIE).	0,00	5.000,00	-5.000,00
U0100510806	SPESE PER ACQUISTO, NOLEGGIO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO E DI RAPPRESENTANZA - SERVIZI AMMINISTRATIVI (SPESE OBBLIGATORIE).	0,00	500,00	-500,00
U0100511001	SPESE CONTRATTUALI ED ONERI A CARICO DELLA REGIONE, REGISTRAZIONE DI ATTI, BOLLI, VALORI BOLLATI, BOLLATURA REGISTRI ED ATTI. SPESE PER DIRITTI ERARIALI DIVERSI, IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', INSERZIONI, PUBBLICHE AFFISSIONI (SPESE OBBLIGATORIE).	80.000,00	50.000,00	30.000,00
U0101110101	SPESE PER LA CONTRAZIONE DI MUTUI, PRESTITI OBBLIGAZIONARI, CONCESSIONI DI GARANZIE FIDEJUSSORIE E PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI DELLA REGIONE.	10.000,00	0,00	10.000,00
U1203010801	SPESE PER L'ACQUISTO DI POSTAZIONI INFORMATICHE ED APPARATI DI INPUT-OUTPUT AD ESSE CONNESSE.	35.000,00	30.000,00	5.000,00
	SPESE PER I CONTRATTI DI TELEFONIA FISSA (SPESE OBBLIGATORIE).	2.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00
U1204011401	SPESE DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI INTERNET (SPESE OBBLIGATORIE).	130.000,00	120.000,00	10.000,00
U1204011501	SPESE CONDOMINIALI DERIVANTI DAI CONTRATTI DI FITTO DEI LOCALI E FABBRICATI ADIBITI AD UFFICI DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE).	180.000,00	0,00	180.000,00
U1204012201	SPESE PER TRASLOCO ARREDI, TRASPORTO MATERIALE, SMALTIMENTO RIFIUTI ORDINARI, INGOMBRANTI E SPECIALI (SPESE OBBLIGATORIE).	256.352,50	200.000,00	56.352,50
U1204012601	SPESE PER ACQUISTO, NOLEGGIO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI VEICOLI SECURITY IN ESECUZIONE DI SPECIALI MISURE/DISPOSITIVI TUTORI (SPESE OBBLIGATORIE).	240.000,00	120.000,00	120.000,00
U1204091001	SPESE PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA. (SPESE OBBLIGATORIE).	5.990.574,78	4.700.000,00	1.290.574,78
U1204040701	SPESE PER NUOVI INCARICHI AFFIDATI IN DIFESA DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE).	404.729,14	170.000,00	234.729,14
		17.479.985,43	12.812.779,30	4.667.206,13

Tab. 3

DIMOSTRAZIONE DEI RISPARMI DI SPESA ATTESI DALLA RIDUZIONE DELLE SEGUENTI SPESE DI FUNZIONAMENTO DA DESTINARE, PER LA QUOTA DI EURO 4.625.263,36 A COPERUTA DEL RIPIANO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO ALLA DATA DEL 31.1.22014 - ANNUALITA' 2016- 2018 -

CODICE_CAPIT OLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2014	STANZIAMEN TO 2016	STANZIAMEN TO 2017	STANZIAMENTO 2018	RISPARMI DI SPESA 2016	RISPARMI DI SPESA 2017	RISPARMI DI SPESA 2018
U0100510101	SPESE CONTRATTUALI PER FITTO LOCALI E FABBRICATI ADIBITI AD UFFICI DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE).	6.030.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00
U0100510201	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI IMMOBILI SEDE DI UFFICI	490.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
U0100510301	SPESE PER CONSUMI DI ACQUA E RISCALDAMENTO LOCALI AD USO UFFICI REGIONALI	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
U0100510501	SPESE PER ACQUISTO di ARREDI D'UFFICIO (SPESE OBBLIGATORIE).	97.552,18	20.000,00	20.000,00	20.000,00	77.552,18	77.552,18	77.552,18
U0100510601	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA, MATERIALI DI CONSUMO	223.180,00	150.000,00	130.000,00	100.000,00	73.180,00	93.180,00	93.180,00
U0100510701	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, SVINCOLI FERROVIARI, CORRIERE	570.000,00	175.000,00	150.000,00	130.000,00	395.000,00	420.000,00	420.000,00
U0100510800	SPESE PER ACQUISTO, NOLEGGIO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO E DI RAPPRESENTANZA	342.596,83	31.500,00	31.500,00	0,00	311.096,83	311.096,83	311.096,83
U0100511001	SPESE CONTRATTUALI ED ONERI A CARICO DELLA REGIONE,REGISTRAZIONE DI ATTI,BOLLI,VALORI BOLLATI,BOLLATURA REGISTRI ED ATTI. SPESE PER DIRITTI ERARIALI DIVERSI,IMPOSTA SULLA PUBBLICITA',INSERZIONI,PUBBLICHE AFFISSIONI	80.000,00	45.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00
U0101110101	SPESE PER LA CONTRAZIONE DI MUTUI, PRESTITI OBBLIGAZIONARI, CONCESSIONI DI GARANZIE FIDEJUSSORIE E PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI DELLA REGIONE.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U1203010801	SPESE PER L'ACQUISTO DI POSTAZIONI INFORMATICHE ED APPARATI DI INPUT-OUTPUT AD ESSE CONNESSE.	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U1204010101	SPESA PER I CONTRATTI DI TELEFONIA FISSA	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
U1204011401	SPESE DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI INTERNET	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U1204011501	SPESE CONDOMINIALI DERIVANTI DAI CONTRATTI DI FITTO DEI LOCALI E FABBRICATI ADIBITI AD UFFICI DELLA REGIONE	180.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
U1204012201	SPESE PER TRASLOCO ARREDI, TRASPORTO MATERIALE, SMALTIMENTO RIFIUTI ORDINARI, INGOMBRANTI E SPECIALI	256.352,50	100.000,00	90.000,00	80.000,00	156.352,50	166.352,50	166.352,50
U1204012601	SPESE PER ACQUISTO, NOLEGGIO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI VEICOLI SECURITY IN ESECUZIONE DI SPECIALI MISURE/DISPOSITIVI TUTORI	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
U1204091001	SPESE PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA	5.990.574,78	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.490.574,78	4.490.574,78	4.490.574,78

TOTALE	17.075.256,29	7.573.000,00	7.513.000,00	7.416.500,00	9.502.256,29	9.593.756,29	9.593.756,29
--------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Tab. 4

DIMOSTRAZIONE DEI RISPARMI DI SPESA ATTESI DALLA RIDUZIONE DELLE SEGUENTI SPESE DI FUNZIONAMENTO DA DESTINARE, PER LA QUOTA DI EURO 4.625.263,36 A COPERUTA DEL RIPIANO DEL DISAVANZO AMMINISTRAZIONE ACCERTATO ALLA DATA DEL 31.1.22014 - ANNUALITA' 2019- 2021 -

CODICE_CAPI TOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2014	STANZIAMENTO PREVEDIBILE PER L'ANNO 2019	STANZIAMENTO PREVEDIBILE PER L'ANNO 2020	STANZIAMENTO PREVEDIBILE PER L'ANNO 2021	RISPARMI DI SPESA 2016	RISPARMI DI SPESA 2017	RISPARMI DI SPESA 2018
U0100510101	SPESE CONTRATTUALI PER FITTO LOCALI E FABBRICATI ADIBITI AD UFFICI DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE).	6.030.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00
U0100510201	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI IMMOBILI SEDE DI UFFICI REGIONALI (SPESE OBBLIGATORIE).	490.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
U0100510301	SPESE PER CONSUMI DI ACQUA E RISCALDAMENTO LOCALI AD USO UFFICI REGIONALI (SPESE OBBLIGATORIE).	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
U0100510501	SPESE PER ACQUISTO di ARREDI D'UFFICIO (SPESE OBBLIGATORIE).	97.552,18	20.000,00	20.000,00	20.000,00	77.552,18	77.552,18	77.552,18
U0100510601	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA, MATERIALI DI CONSUMO.	223.180,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	123.180,00	123.180,00	123.180,00
U0100510701	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, SVINCOLI FERROVIARI, CORRIERE ESPRESSO	570.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
U0100510800	SPESE PER ACQUISTO, NOLEGGIO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO E DI RAPPRESENTANZA	342.596,83	0,00	0,00	0,00	342.596,83	342.596,83	342.596,83
U0100511001	SPESE CONTRATTUALI ED ONERI A CARICO DELLA REGIONE,REGISTRAZIONE DI ATTI,BOLLI,VALORI BOLLATI,BOLLATURA REGISTRI ED ATTI. SPESE PER DIRITTI ERARIALI DIVERSI,IMPOSTA SULLA PUBBLICITA',INSERZIONI,PUBBLICHE AFFISSIONI	80.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
U0101110101	SPESE PER LA CONTRAZIONE DI MUTUI, PRESTITI OBBLIGAZIONARI, CONCESSIONI DI GARANZIE FIDEJUSSORIE E PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI DELLA REGIONE.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U1203010801	SPESE PER L'ACQUISTO DI POSTAZIONI INFORMATICHE ED APPARATI DI INPUT-OUTPUT AD ESSE CONNESSE.	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U1204010101	SPESA PER I CONTRATTI DI TELEFONIA FISSA	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
U1204011401	SPESE DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI INTERNET	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U1204011501	SPESE CONDOMINIALI DERIVANTI DAI CONTRATTI DI FITTO DEI LOCALI E FABBRICATI ADIBITI AD UFFICI DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE).	180.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
U1204012201	SPESE PER TRASLOCO ARREDI, TRASPORTO MATERIALE, SMALTIMENTO RIFIUTI ORDINARI, INGOMBRANTI E SPECIALI (SPESE OBBLIGATORIE)	256.352,50	80.000,00	80.000,00	80.000,00	176.352,50	176.352,50	176.352,50
U1204012601	SPESE PER ACQUISTO, NOLEGGIO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI VEICOLI SECURITY IN ESECUZIONE DI SPECIALI MISURE/DISPOSITIVI TUTORI)	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
U1204091001	SPESE PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA.	5.990.574,78	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.490.574,78	4.490.574,78	4.490.574,78
		17.075.256,29	7.916.500,00	7.916.500,00	7.916.500,00	9.158.756,29	9.158.756,29	9.158.756,29

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 57862 del 28.12.2015Classificazione..... 02.11.....ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 80 del 28.12.15

Prot. n. 366 del 28/12/2015

Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria**Verbale n. 84**

L'anno duemilaquindici il giorno 28 del mese di dicembre alle ore 10,30 presso a sede del Consiglio Regionale della Calabria sito in Reggio Calabria Via Cardinale Portanova snc, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria.

Sono presenti, nelle rispettive qualità:

- la prof.ssa Filomena Maria Smorto – Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
- il dott. Alberto Porcelli - componente del Collegio dei Revisori dei Conti
- il dott. Francesco Malara - componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Premesso che in data 21 dicembre u.s. questo Collegio, con verbale n. 81, si è già espresso con parere favorevole in merito alla Delibera di Giunta regionale n. 549 del 21.12.2015 “*Ripiano del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui. Presentazione al Consiglio Regionale del Piano di rientro del disavanzo derivante dall'anno 2014, ai fini della successiva adozione da effettuarsi ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del D.L. 78/2015 e presentazione delle modalità di ripiano del maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art.2 del Decreto del MEF del 2 aprile 2015*”;

Rilevato che in data 23.12.2015 la stessa delibera è stata discussa e approvata dalla Seconda Commissione Consiliare;

Vista la bozza di proposta di provvedimento amministrativo n. 107/10 relativa alla DGR 549/2015 su citata;

Tenuto presente che:

- l'articolo 9, comma 5, del D.L. 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 statuisce che “*In deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito autorizzato e non contratto ((...)), può essere ripianato nei sette esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.....*”;
- l'articolo 2, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2015, stabilisce che “*le modalità di recupero del maggiore disavanzo determinato a seguito del riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, sono tempestivamente definite con delibera consiliare, in ogni caso non oltre 45 giorni dalla data di approvazione della delibera di giunta concernente il riaccertamento straordinario, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 16, del decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dall'articolo 1, comma 538, lettera b) punto 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dal presente decreto, nelle more dell'emanazione del decreto di cui dall'articolo 3, comma 15, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. La delibera consiliare di determinazione delle modalità di recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui indica l'importo del recupero annuale da ripianare in quote costanti nei singoli esercizi, fino al completo recupero. La delibera consiliare è corredata del parere del collegio dei revisori*”

Tenuto conto quindi che è necessario fornire il predetto parere anche alla delibera consiliare relativa al ripiano del disavanzo di cui trattasi;

Il Collegio

PREMESSO che la Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per la Calabria - con la Delibera 61/2015 ha “parificato nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio, il rendiconto generale della Regione Calabria per l'esercizio 2014, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 213 del 21 luglio 2015, con eccezione del risultato della situazione finanziaria riportata nel prospetto di cui all'art. 11 del progetto di legge di approvazione del rendiconto stesso che accerta un avanzo di amministrazione pari a € 2.500.083.859,74 senza dare conto:

- dei vincoli pari ad € 2.532.460.703,29;
- dell'ulteriore quota da vincolare per la neutralizzazione degli effetti dell'anticipazione di liquidità di cui all'art. 3 del D.L. n. 35/2013, pari, alla chiusura dell'esercizio 2014, ad € 87.881.483,4”;

CONSIDERATO che:


- per effetto delle disposizioni dettate dalla Corte dei Conti in sede di parifica, la Giunta regionale con la DGR 468/2015 ha riapprovato un nuovo disegno di legge sul Rendiconto generale dell'anno 2014 al fine di dare conto dei vincoli presenti sul risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario 2014 derivanti da economie vincolate e da accantonamenti che, prima delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011, sono state determinate in euro a euro 2.532.460.703,29, nonché dei vincoli derivanti dalla necessità di istituire il Fondo per l'anticipazione di liquidità in sanità di euro 87.881.483,40 ;
- il Consiglio regionale ha approvato con la legge n. 26 del 15 dicembre 2015 il Rendiconto generale della Regione Calabria - esercizio finanziario 2014- dando atto dei vincoli su indicati;
- l'articolo 11 della citata legge regionale e gli allegati al Rendiconto (tabelle 18 e 19 allegate al conto consuntivo dell'anno 2014), danno atto dell'incapienza del risultato di amministrazione dell'anno 2014 che, prima dell'effettuazione del riaccertamento straordinario dei residui, e per come sancito dalla Corte dei Conti, è ascrivibile per 32.376.843,55 alle economie vincolate e da accantonamenti (pari al risultato di amministrazione contabile dell'esercizio finanziario 2014 di euro 2.500.083.859,74 e i vincoli per derivanti da economie vincolate e da accantonamenti complessivamente per euro 2.532.460.703,29) e per euro 87.881.483,40 alla necessità di istituire il Fondo per anticipazione di liquidità per la sanità di cui all'articolo 3 del D.L. 35/2013.

PRESO ATTO che con la Delibera n. 504 del 3 dicembre 2015 la Giunta regionale ha deliberato in ordine al riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, commi 3 e segg. del D.Lgs. 118/2011 e ha:

- adeguato lo stock dei residui attivi e passivi derivanti dall'applicazione della previgente normativa contabile alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria, la cd. competenza finanziaria potenziata;
- ha determinato l'importo del Fondo pluriennale vincolato;
- ha istituito il Fondo crediti di dubbia esigibilità, pari, alla data dell'1.1.2015, ad euro 15.996.002,82;
- ha rideterminato il risultato di amministrazione alla data dell'1 gennaio 2015, complessivamente pari a euro - 134.258.930,78;

CONSIDERATO, che al fine di determinare le modalità di ripiano del disavanzo è necessario individuare distintamente la quota del disavanzo effettivo e già sostanzialmente presente alla data del 31.12.2014, la quota del maggior disavanzo derivante dalla prima istituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dal riaccertamento straordinario dei residui, nonché la quota del disavanzo derivante dalla necessità di costituire il Fondo per l'anticipazione di liquidità in sanità, ove si consideri che le modalità di copertura sono differenti;

VISTO che :



2

- il comma 15 dell'art. 3, del D.Lgs. 118/2011 il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.e.i. detta disposizioni in ordine alle modalità e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 determinatosi a seguito del riaccertamento straordinario dei residui; .
- il comma 16 dell'art. 3, del D.Lgs. 118/2011 il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.e.i. dispone che *“nelle more dell’emanazione del decreto di cui al comma 15, l’eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell’attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti. In attesa del decreto di cui al comma 15, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri:*
 - a) *utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;*
 - b) *ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;*
 - c) *individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto.*

CONSIDERATO, altresì, che:


- l'articolo 9, comma 5, del D.L. 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 statuisce che *“In deroga all’articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito autorizzato e non contratto ((...)), può essere ripianato nei sette esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. La deliberazione di cui al presente comma contiene l’impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità’ almeno semestrale il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro”*.

RILEVATO che il Decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 2 aprile 2015, articolo 1, comma 6, detta precise disposizioni in ordine alle modalità del maggior disavanzo ascrivibile al riaccertamento straordinario dei residui disponendo, alla lettera b) *“Il maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui delle regioni è determinato evitando compensazioni con il risultato di amministrazione riguardante il perimetro sanitario, che non può essere destinato a copertura de maggior disavanzo”*

VISTO, altresì, l’articolo 1, comma 7, lettera b) del decreto legge 179/2015 detta precisa disposizioni in tema anticipazioni di liquidità di cui al D.L.35/2013, prevedendo che *“le Regioni che a seguito dell’incasso delle anticipazioni di liquidità di cui al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 non hanno stanziato in bilancio, tra le spese, un fondo, diretto ad evitare il finanziamento di nuove e maggiori spese e non hanno accantonato tale fondo nel risultato, se non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall’articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, previo parere dell’organo di revisione economico finanziario, provvedono a rideterminare il proprio risultato di amministrazione disponibile al 1 gennaio 2015 definito nell’ambito del riaccertamento straordinario dei residui, accantonandone una quota al Fondo anticipazioni di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate”*.

CONSIDERATO che, alla luce di quanto indicato:

- a) la quota del disavanzo effettivo già sostanzialmente presente alla data del 31.12.2014, e non ascrivibile alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, determinata dalla magistratura contabile in euro 32.376.843,55, deve essere ripianata ai sensi l’articolo 9, comma 5 del D.L. 19 giugno 2015 n. 78,



convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, ovvero nell'arco temporale di sette anni, a partire dall'anno 2015, in base al Piano di rientro allegato alla Delibera di Giunta in esame;

- b) il maggior disavanzo derivante dalla costituzione del "Fondo anticipazione di liquidità", pari a euro 87.881.483,4, deve essere ripianato, ai sensi del D.L. 179/2015, nel maggiore arco temporale di trenta anni a partire dall'anno 2016, ed è stata già oggetto di specifica deliberazione da parte della Giunta regionale;;
- c) la quota del maggior disavanzo derivante dalla prima istituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dal riaccertamento straordinario dei residui, determinato al netto della gestione sanitaria, ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 118/2011 nonché del Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2015, deve essere ripianato nell'arco temporale di trenta anni a partire dall'esercizio finanziario 2015;

CONSIDERATO, quindi, che ai sensi l'articolo 9, comma 5 del D.L. 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, la quota annuale del disavanzo del ripianare in sette esercizi, a partire dall'anno 2015, è pari a euro - 4.625.263,36, è stata prudenzialmente già prevista in sede di assestamento del Bilancio di previsione 2015/2017 al capitolo U8201044001;

VALUTATO che:

- al fine di determinare le modalità del ripiano della quota il maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, per come disposto all'articolo 1, comma 6, lett. b) del decreto del MEF del 2 aprile 2015, è necessario depurare il risultato complessivamente ottenuto da quello relativo al perimetro sanitario;
- che l'amministrazione regionale, sulla base delle risultanze del rendiconto generale dell'anno 2014 nonché della Situazione patrimoniale della Gestione sanitaria accentrata, alla data del 31.12.2014, ha determinato che l'avanzo di amministrazione afferente al perimetro sanitario, depurato dai vincoli derivanti dai trasferimenti, è pari a euro 162.445,50 ed è determinato per come indicato nell'allegato 5/2 Sanità allegato alla presente;

RILEVATO, quindi, che in base alle predette risultanze della gestione sanitaria, il maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui è pari ad euro pari a euro -102.044.532,73, è determinato dalla sommatoria tra il disavanzo di amministrazione all'1.1.2015, pari a euro - 134.258.930,78, aumentato a seguito dell'eliminazione della compensazione dalla gestione del perimetro sanitario pari a euro 162.445,50, cui va detratta a quota di disavanzo già sostanzialmente presente alla data del 31.12.2014, pari a euro 32.376.843,55.

ESAMINATA la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto con particolare riferimento alla normativa in questione,

Procede alla verifica dei risultati indicati nella bozza di proposta di provvedimento amministrativo n.107/10

RIPIANO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il risultato di amministrazione determinato a seguito del Riaccertamento straordinario dei residui di cui alla DGR 504/2015, pari a euro - 134.258.930,78, al netto del Fondo per l'anticipazione di liquidità in sanità di euro 87.881.483,41 deve essere ripianato secondo le seguenti modalità di specifica delibera nonché dell'anticipazione viene rideterminato per come segue:

- la quota del disavanzo effettivo già sostanzialmente presente alla data del 31.12.2014, e non ascrivibile alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, determinata dalla magistratura contabile in euro



32.376.843,55, deve essere ripianata ai sensi l'articolo9, comma 5 del D.L. 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, nell'arco temporale di sette anni, a partire dall'anno 2015, in base al Piano di rientro allegato alla Delibera di Giunta in esame, stanziando a partire dall'esercizio finanziario 2015 e sino all'anno 2021 compreso, euro 4.625.263,36, al capitolo U8201044001;

la quota del maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, pari ad euro 102.044.432,73, (derivante dalla sommatoria tra il disavanzo di amministrazione all'1.1.2015, pari a euro - 134.258.930,78, depurato dalla compensazione dalla gestione del perimetro sanitario pari a euro 162.345,50, e detratta a quota di disavanzo già sostanzialmente presente alla data del 31.12.2014, pari a euro 32.376.843,55), deve essere ripianata, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del MEF del 2 aprile 2015, in trenta anni, a partire dall'anno 2015, mediante iscrizione nel bilancio regionale della quota annuale di euro 3.401.481,09;

CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate, nonostante l'impossibilita' di verificare dettagliatamente i dati del Perimetro Sanitario per il quale ci si e' dovuti attenere a prendere atto di quanto riportato nel Bilancio Regionale, al fine di dare il giusto riscontro a quanto evidenziato dalla Corte dei Conti nel più volte richiamato giudizio di parifica, trattandosi comunque di una fattispecie positiva l'ulteriore autoriduzione di disponibilità finanziarie da parte dell'Amministrazione Regionale; nel raccomandare quanto indicato nell'art. 9 del D.L. 78/2015 ove si prevede che la delibera di cui al presente verbale deve contenere: "*l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante.*" E che "*Con periodicità almeno semestrale il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro della quale si chiede la trasmissione con la stessa tempistica al Collegio dei Revisori;*

il Collegio esprime parere favorevole


sulla bozza di proposta di provvedimento amministrativo 107/10 relativa alla Delibera della giunta regionale 549/2015 corrispondente al piano del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2015 e al ripiano del disavanzo determinato alla data del 31.12.2014 con cui si propone al Consiglio regionale la proposta di deliberazione per ripiano dei disavanzi su indicati.

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, chiuso, confermato e sottoscritto essendo le ore 12:15.

Prof.ssa Filomena Maria Smorto

Dott. Alberto Porcelli

Dott. Francesco Malara



Copia del presente verbale è trasmesso al Settore Segreteria Assemblea Legislativa, al Presidente del Consiglio regionale della Calabria, al Presidente della Giunta regionale della Calabria, al Dirigente del Servizio Bilancio del Consiglio regionale e della Giunta regionale, al Segretariato generale del Consiglio regionale e della Giunta regionale, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.



IL COLLEGIO DEI REVISORI
DELLA REGIONE CALABRIA

**PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI SUL DISEGNO DI LEGGE
“BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE
CALABRIA PER GLI ANNI 2021-2023”**

Il Collegio dei Revisori
Dott.ssa Grazia Zeppa
Dott. Luigi Mazzulla
Dott. Rocco Nicita



II COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 65 del 17/12/2020

PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

PARERE N. 26/2020

Premesso che il Collegio dei Revisori ha:

- esaminato il Disegno di legge *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021-2023”* - Proposta al Consiglio regionale di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 450 del 09/12/2020;
- visto il Documento di Economia e Finanza della Regione Calabria (DEFER) per gli anni 2021-2023 (art. 36 del D.Lgs.n.118/2011) di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 448 del 09/12/2020;
- visto il Disegno di legge *“Legge di stabilità regionale 2021”* - Proposta al Consiglio regionale di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 449 del 09/12/2020;
- visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n.118;
- vista la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sul Disegno di legge per l'approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023 della Regione Calabria, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

17 dicembre 2020

Firma digitale

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Grazia Zeppa

Dott. Luigi Mazzulla

Dott. Rocco Nicita

Sommario

1. PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI.....	4
2. VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI.....	7
3. RIEPILOGO GENERALE ENTRATE E SPESE.....	9
4. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2021-2022-2023.....	11
5. PREVISIONI DI CASSA 2021-2022-2023.....	12
6. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.....	13
7. EQUILIBRI DI BILANCIO	15
8. PROSPETTO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO.....	17
8.1 Disavanzo presunto e ripiano.....	19
9. COERENZA DELLE PREVISIONI	22
9.1 Documento di economia e finanza.....	22
9.2 Legge di stabilità	23
10. BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023	25
Titolo 1 - Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria	25
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	27
Titolo 3 - Entrate extratributarie.....	27
Titolo 4 - Entrate in conto capitale.....	28
Titolo 5 - Entrate da riduzioni finanziarie.....	28
Titolo 6 - Accensione prestiti	28
Titolo 1 - Spese correnti	29
Spese per il personale	29
Fabbisogno Sanitario	32
Titolo 2 - Spese in conto capitale	32
11. INDEBITAMENTO	33
12. FONDI E ACCANTONAMENTI	35
13. ORGANISMI PARTECIPATI	40
14. NOTA INTEGRATIVA.....	41
15. CONSIDERAZIONI	42
16. CONCLUSIONI.....	43

Relazione allegata al verbale n. 65 del 17/12/2020

PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

PARERE N. 26/2020

1. PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

Richiamati:

- la L.R. n. 2/2013 e s.m.i. *“Disciplina del Collegio dei Revisori dei Conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria”* che dispone:
“Art. 3 - Funzioni del Collegio
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione. Redige una relazione sul progetto del bilancio preventivo della Giunta regionale e del Consiglio regionale. Redige, altresì, una relazione sul conto consuntivo della Giunta regionale e del Consiglio regionale contenente valutazioni sulla corrispondenza del conto alle risultanze della gestione, nonché proposte per migliorare l'efficienza e l'economicità della gestione. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sugli atti dispositivi di spese e sui risultati di gestione. Su richiesta della Giunta regionale e del Consiglio regionale, formula pareri su atti inerenti all'ordinamento contabile e finanziario della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria.
[...]
Art. 3 bis - Ulteriori funzioni del Collegio
1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'articolo 1, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione Calabria, svolge nei confronti della Giunta regionale le seguenti ulteriori attività:
a) esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto generale e sui relativi allegati”
[...];
- l'art. 72 del D.Lgs.n.118/2011 che prevede che *“Il Collegio dei Revisori dei Conti [...] svolge la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della*

gestione della regione, delle sue articolazioni organizzative dotate di autonomia contabile e di bilancio, compreso il Consiglio regionale, ove non sia presente un proprio organo di revisione”;

Ricevuta per posta elettronica certificata in data 10/12/2020, la proposta al Consiglio regionale di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 450 del 09/12/2020 avente ad oggetto il Disegno di legge *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021-2023”*, completa dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del D.Lgs.n.118/2011:

- stato di previsione delle entrate;
- stato di previsione delle spese;

e corredata dai seguenti allegati disposti dalla legge (art. 11, comma 3, e art. 39, comma 11, del D.Lgs.n.118/2011 e dall’Allegato n. 4/1 al medesimo Decreto) e/o necessari per il controllo e l’espressione del parere:

- Documento di Economia e Finanza della Regione Calabria (DEFR) per gli anni 2021-2023 (art. 36 del D.Lgs.n.118/2011) di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 448 del 09/12/2020;
- Disegno di legge *“Legge di stabilità regionale 2021”* - Proposta al Consiglio regionale di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 449 del 09/12/2020;
- nota integrativa redatta ai sensi del comma 5 dell’art. 11 del D.Lgs.n.118/2011 e del punto 9.11) dell’Allegato n. 4/1 al medesimo Decreto;
- prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- l’elenco analitico delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione presunto, così come dettagliatamente riportate rispettivamente nei prospetti allegati a/1 e a/2, nel rispetto di quanto previsto dall’Allegato n. 4/1, punti 9.7.1) e 9.7.2);
- il prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

- il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il riepilogo generale delle spese per missioni e titoli per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese;
- l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;
- l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste;
- l'elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2021 - 2023 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio;

Visti:

- il Bilancio di previsione 2020-2022 e le relative deliberazioni di variazione;
- il Rendiconto generale dell'esercizio 2019, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 209 del 23/07/2020, parificato dalla Corte dei Conti in data 10/12/2020 ed in corso di approvazione da parte del Consiglio regionale;
- le disposizioni del D.Lgs.n.118/2011;
- i principi contabili applicabili allegati al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1;

Preso atto che il Dirigente Generale del Dipartimento Economia e Finanze ed il Dirigente del Settore Bilancio hanno attestato la regolarità amministrativa, nonché la legittimità delle deliberazioni di Giunta regionale n. 448, n. 449, n. 450 del 09/12/2020 e la loro conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali;

Tenuto conto che**il Collegio:**

- ha svolto il controllo contabile in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni della Giunta regionale;
- ha effettuato le seguenti verifiche, avviate già nei giorni precedenti, anche in forma individuale, al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile al Disegno di legge di Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021-2023, nel rispetto dell'art. 3 bis, comma 1, lett. a) della L.R. n. 2/2013.

2. VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

La Giunta regionale con deliberazione n. 209 del 23/07/2020 ha approvato il Rendiconto generale per l'esercizio 2019 con le risultanze complessive, così come riportate nel seguente prospetto:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO				455.053.153,59
RISCOSSIONI	(+)	690.209.097,74	5.646.123.004,72	6.336.332.102,46
PAGAMENTI	(-)	871.859.173,10	5.619.291.862,48	6.491.151.035,58
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			300.234.220,47
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31 DICEMBRE	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			300.234.220,47
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.080.891.933,83	1.549.981.634,86	4.630.873.568,69
<i>DI CUI DERIVANTI DA ACCERTAMENTI DI TRIBUTI EFFETTUATI SULLA BASE DELLA STIMA DEL DIPARTIMENTO DELLE</i>				<i>0,00</i>
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.705.225.306,24	1.439.324.535,18	3.144.549.841,42
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			75.803.399,25
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			488.065.212,94
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019 (A)	(=)			1.222.689.335,55

evidenziando la seguente composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2019:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019:		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019		382.682.155,52
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni)		109.175.210,92
Fondo anticipazioni liquidità		142.488.256,42
Fondo perdite società partecipate		3.767.510,00
Fondo contenzioso		66.381.620,01
Altri accantonamenti		30.500.000,00
Totale parte accantonata (B)		734.994.752,87
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		57.446.423,66
Vincoli derivanti da trasferimenti		271.670.017,84
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		8.254.665,78
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		14.618.653,04
Altri vincoli		223.482.122,70
Totale parte vincolata (C)		575.471.883,02
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti (D)		0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		
		-87.777.300,34
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)		
		0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

Nel corso del 2020 questo Collegio ha espresso i seguenti pareri alle variazioni di bilancio:

- **parere n. 1/2020 - verbale n. 11 del 10/04/2020** a:
 - deliberazione di Giunta regionale n. 23 del 24/03/2020 avente ad oggetto *“Esercizio provvisorio 2020. Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 - annualità 2020 - Assegnazione di risorse a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014/2020 per la realizzazione del progetto Supreme Italia- Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”*;
 - deliberazione di Giunta regionale n. 28 del 01/04/2020 avente ad oggetto *“Esercizio provvisorio 2020. Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 - annualità 2020 - Assegnazione di risorse dallo Stato per la realizzazione di interventi urgenti volti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica determinata dal COVID-19 - Dipartimento “Tutela della Salute e Politiche Sanitarie”*;
- **parere n. 23/2020 - verbale n. 61 del 25/11/2020** a:
 - disegno di legge recante *“Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2020-2022 approvato con la legge regionale 30 aprile 2020, n.3, ai sensi dell'art. 51, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”*.
Deliberazione di Giunta regionale n. 379 del 19/11/2020 - Proposta di legge n. 65/11^.

Ad oggi risultano numerose variazioni di bilancio approvate con deliberazioni di Giunta regionale, disposte nel rispetto dell'art. 51 del D.Lgs.n.118/2011.

Al momento risulta applicata complessivamente al bilancio 2020/2022, annualità 2020, una quota di avanzo di amministrazione 2019 **pari a euro 210.512.483,33** di cui:

- euro 6.904.662,11 quota vincolata da trasferimenti (in sede di bilancio di previsione 2020/2022 - cfr. verbale Collegio Revisori n. 14/2020 - parere n. 5/2020);
- euro 142.488.256,42 quota accantonata per fondo anticipazione liquidità (in sede di bilancio di previsione 2020/2022 - cfr. verbale Collegio Revisori n. 14/2020 - parere n. 5/2020).
- euro 61.119.564,80 nel corso dell'esercizio 2020 come segue:
 - euro 11.494.715,74 quota vincolata - deliberazione di Giunta regionale n. 169/2020;
 - euro 29.684.066,80 quota vincolata - deliberazione di Giunta regionale n. 244/2020;
 - euro 4.796.798,58 quota vincolata - deliberazione di Giunta regionale n. 353/2020;
 - euro 15.020.512,58 quota vincolata - deliberazione di Giunta regionale n. 403/2020;
 - euro 123.471,10 quota vincolata - deliberazione di Giunta regionale n. 437/2020;

3. RIEPILOGO GENERALE ENTRATE E SPESE

Il Collegio ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione 2021/2023 viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente ed in conto capitale. Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2020 risultano così formulate:

BILANCIO DI PREVISIONE							
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI							
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO		
					2021	2022	2023
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)		previsione di competenza	75.803.399,25	4.984.748,90	4.777.131,57	4.777.131,57
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)		previsione di competenza	488.065.212,94	44.735.788,13	2.000.000,00	0,00
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		previsione di competenza	210.512.483,33	138.399.842,14	134.195.368,86	129.871.519,45
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)		previsione di competenza	68.024.226,91	0,00	0,00	0,00
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsione di competenza	142.488.256,42	138.399.842,14	134.195.368,86	129.871.519,45
	FONDO DI CASSA ALL'1/1/2021		previsione di cassa	300.234.220,47	599.928.887,70		
10000	TITOLO 1						
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	2.546.987.016,22	previsione di competenza	4.473.119.327,95	4.436.959.987,30	4.354.867.424,30	4.354.867.424,30
			previsione di cassa	6.419.778.611,72	6.983.947.003,52		
20000	TITOLO 2						
	Trasferimenti correnti	787.802.170,52	previsione di competenza	1.017.322.477,14	591.379.174,91	480.314.171,41	396.552.198,16
			previsione di cassa	1.448.140.914,74	1.379.181.345,43		
30000	TITOLO 3						
	Entrate extratributarie	370.028.440,67	previsione di competenza	32.629.157,65	29.217.845,99	19.590.070,08	19.589.755,26
			previsione di cassa	420.974.320,08	399.246.286,66		
40000	TITOLO 4						
	Entrate in conto capitale	2.785.106.789,28	previsione di competenza	2.511.211.531,93	1.026.615.004,95	419.881.739,01	114.410.399,25
			previsione di cassa	3.808.917.728,68	3.811.721.794,23		
50000	TITOLO 5						
	Entrate da riduzione di attività finanziarie	14.000.000,00	previsione di competenza	205.262.511,39	3.559.640,00	3.600.000,00	3.531.520,00
			previsione di cassa	226.464.170,53	17.559.640,00		
60000	TITOLO 6						
	Accensione Prestiti	231.434.783,45	previsione di competenza	280.946.724,15	86.513.526,68	86.509.066,10	39.433.556,31
			previsione di cassa	439.551.179,38	317.948.310,13		
70000	TITOLO 7						
	Anticipazioni da Istituto Tesoriere	0,00	previsione di competenza	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	250.000.000,00	250.000.000,00		
90000	TITOLO 9						
	Entrate per conto terzi e partite di giro	343.138.000,12	previsione di competenza	1.877.588.040,52	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
			previsione di cassa	2.265.126.414,29	2.343.138.000,12		
	TOTALE TITOLI						
		7.078.497.200,26	previsione di competenza	10.648.079.770,73	8.424.245.179,83	7.364.762.470,90	6.928.384.853,28
			previsione di cassa	15.278.953.339,42	15.502.742.380,09		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE						
		7.078.497.200,26	previsione di competenza	11.422.460.866,25	8.612.365.559,00	7.505.734.971,33	7.063.033.504,30
			previsione di cassa	15.579.187.559,89	16.102.671.267,79		

BILANCIO DI PREVISIONE							
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI							
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO
					2021	2022	2023
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			5.573.814,98	5.640.266,67	5.708.751,13	5.779.330,52
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Spese correnti	2.340.592.645,28	previsione di competenza	5.380.745.361,14	4.805.873.627,78	4.599.863.269,43	4.513.501.374,91
			di cui già impegnato*		195.525.355,42	36.374.423,94	408.490,65
			di cui fondo pluriennale vincolato	4.984.748,90	4.777.131,57	4.777.131,57	4.777.131,57
			previsione di cassa	7.324.779.790,66	7.303.477.557,28		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	2.601.125.838,28	previsione di competenza	3.303.879.785,64	1.346.015.654,15	699.722.265,12	345.230.101,47
			di cui già impegnato*		334.625.796,12	92.401.510,73	57.264.521,27
			di cui fondo pluriennale vincolato	44.735.788,13	2.000.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.629.310.344,64	4.342.485.819,64		
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	205.262.511,39	3.559.640,00	3.600.000,00	3.531.520,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	205.262.511,39	3.559.640,00		
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	153.520.216,87	previsione di competenza	399.411.352,58	201.276.370,40	196.840.685,65	194.991.177,40
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	259.095.430,05	218.635.530,71		
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	250.000.000,00	250.000.000,00		
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	986.904.040,49	previsione di competenza	1.877.588.040,52	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.268.797.070,76	2.986.904.040,49		
TOTALE TITOLI		6.082.142.740,92	previsione di competenza	11.416.887.051,27	8.606.725.292,33	7.500.026.220,20	7.057.254.173,78
			di cui già impegnato*		530.151.151,54	128.775.934,67	57.673.011,92
			di cui fondo pluriennale vincolato	49.720.537,03	6.777.131,57	4.777.131,57	4.777.131,57
			previsione di cassa	14.937.245.147,50	15.105.062.588,12		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		6.082.142.740,92	previsione di competenza	11.422.460.866,25	8.612.365.559,00	7.505.734.971,33	7.063.033.504,30
			di cui già impegnato*		530.151.151,54	128.775.934,67	57.673.011,92
			di cui fondo pluriennale vincolato	49.720.537,03	6.777.131,57	4.777.131,57	4.777.131,57
			previsione di cassa	14.937.245.147,50	15.105.062.588,12		

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 di cui all'Allegato n. 1 al D.Lgs.n.118/2011 e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

4. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2021-2022-2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	599.928.887,70			
UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE		138.399.842,14	134.195.368,86	129.871.519,45
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>138.399.842,14</i>	<i>134.195.368,86</i>	<i>129.871.519,45</i>
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		49.720.537,03	6.777.131,57	4.777.131,57
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.983.947.003,52	4.436.959.987,30	4.354.867.424,30	4.354.867.424,30
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.379.181.345,43	591.379.174,91	480.314.171,41	396.552.198,16
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	399.246.286,66	29.217.845,99	19.590.070,08	19.589.755,26
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	3.811.721.794,23	1.026.615.004,95	419.881.739,01	114.410.399,25
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	17.559.640,00	3.559.640,00	3.600.000,00	3.531.520,00
TOTALE ENTRATE FINALI	12.591.656.069,84	6.087.731.653,15	5.278.253.404,80	4.888.951.296,97
TITOLO 6 - Accensione Prestiti	317.948.310,13	86.513.526,68	86.509.066,10	39.433.556,31
TITOLO 7 - Anticipazioni da Istituto Tesoriere	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	2.343.138.000,12	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
<i>Totale titoli</i>	<i>15.502.742.380,09</i>	<i>8.424.245.179,83</i>	<i>7.364.762.470,90</i>	<i>6.928.384.853,28</i>
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	16.102.671.267,79	8.612.365.559,00	7.505.734.971,33	7.063.033.504,30

SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)		5.640.266,67	5.708.751,13	5.779.330,52
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO (2)		0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - Spese correnti	7.303.477.557,28	4.805.873.627,78	4.599.863.269,43	4.513.501.374,91
<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>4.777.131,57</i>	<i>4.777.131,57</i>	<i>4.777.131,57</i>
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	4.342.485.819,64	1.346.015.654,15	699.722.265,12	345.230.101,47
<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>2.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie	3.559.640,00	3.559.640,00	3.600.000,00	3.531.520,00
<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTALE SPESE FINALI	11.649.523.016,92	6.155.448.921,93	5.303.185.534,55	4.862.262.996,38
TITOLO 4 - Rimborso Prestiti	218.635.530,71	201.276.370,40	196.840.685,65	194.991.177,40
<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>136.161.056,56</i>	<i>131.888.098,82</i>	<i>127.493.670,02</i>
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	2.986.904.040,49	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
<i>Totale titoli</i>	<i>15.105.062.588,12</i>	<i>8.606.725.292,33</i>	<i>7.500.026.220,20</i>	<i>7.057.254.173,78</i>
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	15.105.062.588,12	8.612.365.559,00	7.505.734.971,33	7.063.033.504,30

Fondo di cassa finale presunto	997.608.679,67			
--------------------------------	----------------	--	--	--

5. PREVISIONI DI CASSA 2021-2022-2023

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2021
	FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	599.928.887,70
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.983.947.003,52
2	Trasferimenti correnti	1.379.181.345,43
3	Entrate extratributarie	399.246.286,66
4	Entrate in conto capitale	3.811.721.794,23
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	17.559.640,00
6	Accensione prestiti	317.948.310,13
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	250.000.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.343.138.000,12
	TOTALE TITOLI	15.502.742.380,09
	TOTALE GENERALE ENTRATE	16.102.671.267,79

PREVISIONI DI CASSA SPESE PER TITOLI		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2021
1	Spese correnti	7.303.477.557,28
2	Spese in conto capitale	4.342.485.819,64
3	Spese per incremento attività finanziarie	3.559.640,00
4	Rimborso di prestiti	218.635.530,71
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	250.000.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	2.986.904.040,49
	TOTALE TITOLI	15.105.062.588,12
	SALDO DI CASSA	997.608.679,67

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento				599.928.887,70
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.546.987.016,22	4.436.959.987,30	6.983.947.003,52	6.983.947.003,52
2	Trasferimenti correnti	787.802.170,52	591.379.174,91	1.379.181.345,43	1.379.181.345,43
3	Entrate extratributarie	370.028.440,67	29.217.845,99	399.246.286,66	399.246.286,66
4	Entrate in conto capitale	2.785.106.789,28	1.026.615.004,95	3.811.721.794,23	3.811.721.794,23
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	14.000.000,00	3.559.640,00	17.559.640,00	17.559.640,00
6	Accensione prestiti	231.434.783,45	86.513.526,68	317.948.310,13	317.948.310,13
7	Anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	343.138.000,12	2.000.000.000,00	2.343.138.000,12	2.343.138.000,12
	TOTALE TITOLI	7.078.497.200,26	8.424.245.179,83	15.502.742.380,09	15.502.742.380,09
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	7.078.497.200,26	8.424.245.179,83	15.502.742.380,09	16.102.671.267,79

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	Spese correnti	2.340.592.645,28	4.805.873.627,78	7.146.466.273,06	7.303.477.557,28
2	Spese in conto capitale	2.601.125.838,28	1.346.015.654,15	3.947.141.492,43	4.342.485.819,64
3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	3.559.640,00	3.559.640,00	3.559.640,00
4	Rimborso di prestiti	153.520.216,87	201.276.370,40	354.796.587,27	218.635.530,71
5	Chiusura anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	986.904.040,49	2.000.000.000,00	2.986.904.040,49	2.986.904.040,49
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.082.142.740,92	8.606.725.292,33	14.688.868.033,25	15.105.062.588,12
	SALDO DI CASSA				997.608.679,67

Gli stanziamenti di cassa, nel rispetto delle norme contabili, previsti esclusivamente per il primo esercizio del bilancio, comprendono le previsioni di riscossioni e di pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto dell'art. 40 del D.Lgs.n.118/2011.

Il Collegio dei Revisori ha verificato che la maggiore previsione di cassa prevista per il Titolo 1 delle spese correnti rispetto alla somma dei residui e previsioni di competenza trova giustificazione nella somma algebrica delle diverse componenti della missione 20): fondo di riserva di cassa, fondo crediti di dubbia esigibilità ed altri accantonamenti.

6. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate.

Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso; il Fondo che si è generato nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011 e rende evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il Collegio procederà ad effettuare i controlli sul Fondo pluriennale vincolato determinato definitivamente in sede di riaccertamento dei residui al 31/12/2020.

Il Collegio rileva sul bilancio di previsione 2021-2023, la composizione del FPV presunto, così come riepilogato nelle seguenti tabelle:

RAPPRESENTAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2021	Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA	49.720.537,03
FPV di parte corrente applicato	4.984.748,90
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	42.791.840,40
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	1.943.947,73
FPV di entrata per partite finanziarie	0,00
FPV DETERMINATO IN SPESA	6.777.131,47
FPV corrente:	4.777.131,47
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	4.777.131,57
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	2.000.000,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	2.000.000,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di spesa per partite finanziarie	0,00

RAPPRESENTAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022	Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA	6.777.131,57
FPV di parte corrente applicato	4.777.131,57
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	2.000.000,00
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	0,00
FPV di entrata per partite finanziarie	0,00
FPV DETERMINATO IN SPESA	4.777.131,47
FPV corrente:	4.777.131,47
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	4.777.131,57
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di spesa per partite finanziarie	0,00

RAPPRESENTAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2023	Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA	4.777.131,57
FPV di parte corrente applicato	4.777.131,57
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	0,00
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	0,00
FPV di entrata per partite finanziarie	0,00
FPV DETERMINATO IN SPESA	4.777.131,47
FPV corrente:	4.777.131,47
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	4.777.131,57
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di spesa per partite finanziarie	0,00

7. EQUILIBRI DI BILANCIO

Le previsioni di competenza del Bilancio di previsione 2021-2023 consentono di rispettare gli equilibri di bilancio, così come previsti dall'art. 40 del D.Lgs.n.118/2011:

Allegato n.9 - Bilancio di previsione				
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022				
EQUILIBRI DI BILANCIO (per Regioni)				
EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	138.399.842,14	134.915.368,86	129.871.519,45
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente	(-)	5.640.266,67	5.708.751,13	5.779.330,52
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	4.984.748,90	4.777.131,57	4.777.131,57
Entrate titoli 1-2-3	(+)	5.057.557.008,20	4.854.771.665,79	4.771.009.377,72
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	464.811,20	464.811,20	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	23.279,73	23.279,73	23.279,73
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	(-)	4.805.873.627,78	4.599.863.269,43	4.513.501.374,91
- di cui fondo pluriennale vincolato		4.777.131,57	4.777.131,57	4.777.131,57
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	103.375.493,00	103.375.493,00	103.375.493,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(-)	201.276.370,40	196.840.685,65	194.991.177,40
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		136.161.056,56	131.888.098,82	127.493.670,02
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
A) Equilibrio di parte corrente		85.263.932,32	88.444.057,94	88.033.932,64
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	44.735.788,13	2.000.000,00	0,00
Entrate in conto capitale (titolo 4)	(+)	1.026.615.004,95	419.881.739,01	114.410.399,25
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensione prestiti (titolo 6)	(+)	86.513.526,68	86.509.066,10	39.433.556,31
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	464.811,20	464.811,20	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	23.279,73	23.279,73	23.279,73
Spese in conto capitale	(-)	1.346.015.654,15	699.722.265,12	345.230.101,47
- di cui fondo pluriennale vincolato		2.000.000,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	103.375.493,00	103.375.493,00	103.375.493,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Equilibrio di parte capitale		-85.263.932,32	-88.444.057,94	-88.033.932,64
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 5.00 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	3.559.640,00	3.600.000,00	3.531.520,00
Spese titolo 3.00 - Spese per incremento attività finanziarie	(-)	3.559.640,00	3.600.000,00	3.531.520,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Variazioni attività finanziaria		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario				
A) Equilibrio di parte corrente		85.263.932,32	88.444.057,94	88.033.932,64
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(-)	4.984.748,90	4.777.131,57	4.777.131,57
Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione	(-)	435.797.839,33	324.718.096,94	240.955.808,87
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)	3.799.597.975,85	3.763.300.767,28	3.763.300.767,28
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione	(+)	447.308.192,00	331.733.696,22	245.012.940,40
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(+)	4.777.131,57	4.777.131,57	4.777.131,57
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)	3.697.840.975,85	3.661.543.767,28	3.661.543.767,29
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-5.190.332,34	-6.297.342,78	-9.665.935,82

Il Collegio relativamente alla verifica degli equilibri di Bilancio, come desunti dal relativo prospetto di cui all'allegato n. 9, **rileva quanto segue:**

- per l'esercizio 2021 un margine corrente positivo di euro 85.263.932,32 che viene destinato a riequilibrare la parte capitale;
- per l'esercizio 2022 un margine corrente positivo di euro 88.444.057,94 che viene destinato a riequilibrare la parte capitale;
- per l'esercizio 2023 un margine corrente positivo di euro 88.033.932,64 che viene destinato a riequilibrare la parte capitale.

Negli esercizi 2021, 2022 e 2023 sono previsti al titolo 2 della spesa, macroaggregato 04, **altri trasferimenti per euro 103.375.493,00** relativi ai seguenti interventi di spesa, la cui copertura finanziaria è garantita da entrate correnti:

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO 2021	BILANCIO 2022	BILANCIO 2023	COPERTURA FINANZIARIA
U1101010101	CONTRIBUTO AL CONSIGLIO REGIONALE PER IL RIPIANO DEL DISAVANZO DERIVANTE DAL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118.	64.821,61	64.821,61	64.821,61	RISORSE AUTONOME
U2204091301	CONTRIBUTO IN FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI SIBARI E DELLA MEDIA VALLE DEL CRATI IN MISURA PARI AL 50% DELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO CONTRATTO DAL COMMISSARIO LIQUIDATORE PER FAR FRONTE ALLA SITUAZIONE DEBITORIA AL FINE DELLA LIQUIDAZIONE DELL'ENTE (ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2006, N. 12 - ART. 35 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2008, N. 15).	1.553.671,39	1.553.671,39	1.553.671,39	RISORSE AUTONOME
U6101012001	SPESE PER LA COPERTURA DEI DISAVANZI DI GESTIONE SPESA SANITARIA - COPERTURA FINANZIARIA ASSICURATA DA ADDIZIONALE IRPEF	76.701.000,00	76.701.000,00	76.701.000,00	ADDIZIONALE IRPEF
U6101018001	SPESE PER LA COPERTURA DEI DISAVANZI DI GESTIONE SPESA SANITARIA - COPERTURA FINANZIARIA ASSICURATA DA IRAP	25.056.000,00	25.056.000,00	25.056.000,00	IRAP
	TOTALE	103.375.493,00	103.375.493,00	103.375.493,00	

Il Collegio relativamente all'equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario, rileva un saldo negativo per tutte e tre le annualità.

Il Collegio raccomanda durante l'esercizio un costante monitoraggio degli effettivi equilibri di bilancio al fine di attivare tempestivamente tutte le azioni ritenute più adeguate a garantire la permanenza della salvaguardia degli equilibri.

8. PROSPETTO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Il risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 è il seguente:

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	1.222.689.335,55
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	563.868.612,19
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	8.013.175.903,68
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	8.238.384.226,22
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di	1.561.349.625,20
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	51.682.941,41
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	272.131.911,35
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020	49.720.537,03
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	1.291.180.118,23
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020	392.060.531,85
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni)	103.051.750,27
	Fondo anticipazioni liquidità	138.399.842,14
	Fondo perdite società partecipate	3.767.510,00
	Fondo contenzioso	87.438.969,17
	Altri accantonamenti	45.125.263,96
	B) Totale parte accantonata	769.843.867,39
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	40.780.781,25
	Vincoli derivanti da trasferimenti	241.295.841,42
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	7.468.115,54
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	14.618.653,04
	Altri vincoli	293.646.257,82
	C) Totale parte vincolata	597.809.649,07
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-76.473.398,23
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

Il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, paragrafo 9.2) prevede che "... l'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione da parte degli enti in disavanzo (che presentano un importo negativo della lettera E del prospetto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente), è consentito per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A del medesimo prospetto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Per gli anni 2019 e 2020 le Regioni a statuto ordinario utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità. Nel caso in cui l'importo della lettera A) risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. La quota accantonata del risultato di amministrazione nel fondo anticipazione di liquidità di cui all'articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di cui all'articolo 1, comma 907, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è applicata al bilancio anche da parte degli enti in disavanzo limitatamente alle predette fattispecie. Nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, ai fini della determinazione della quota del risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione, gli enti in disavanzo fanno riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione".

Come si evince dalla tabella sopra riportata corrispondente all'allegato prospetto al disegno di legge, **il presunto disavanzo di amministrazione disponibile (lettera E)**, ovvero al netto delle quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti, **è pari a euro 76.473.398,23**. A tal proposito, va sottolineato che tale risultato è meramente indicativo, poiché non include ancora **le risultanze definitive** dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2020, propedeutica alla formazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2020.

Il Collegio rileva che al bilancio di previsione è stata applicata la sola quota di avanzo presunto accantonata per fondo anticipazione liquidità, nel rispetto del relativo piano di ammortamento, come risulta dall'allegato prospetto a1) per l'anno 2021, nei seguenti importi:

- anno 2021 per euro 138.399.842,14
- anno 2022 per euro 134.195.368,86
- anno 2023 per euro 129.871.519,45.

8.1 DISAVANZO PRESUNTO E RIPIANO

Il Collegio rammenta, che la Regione sta effettuando il ripiano del disavanzo di amministrazione registrato alla chiusura dell'esercizio 2014 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 504 del 03/12/2015, nonché all'istituzione del fondo per l'anticipazione di liquidità in sanità di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 548 del 21/12/2015, assunta in adempimento alle disposizioni contenute nel D.L. n. 179/2015. Il Consiglio regionale con propria deliberazione - n. 80/2015 - ha determinato le modalità del ripiano del maggior disavanzo alla data del riaccertamento straordinario dei residui ove si consideri che le modalità di ripiano del disavanzo derivante dall'errata contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità in sanità erano contenute nel D.L. n. 179/2015. In tale Piano di rientro vengono indicate le modalità del disavanzo differenziandolo in base alla natura del disavanzo stesso:

- il disavanzo effettivo alla data del 31 dicembre 2014, pari complessivamente a euro 32.376.843,55, viene ripianato in sette esercizi, a partire dall'esercizio finanziario 2015 e fino all'esercizio 2021, in quote costanti annuali di euro 4.625.263,36 (iscritte al capitolo U8201044001);
- il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, pari ad euro 102.044.432,73, viene ripianato in trenta anni, a decorrere dall'anno 2015 e fino all'anno 2044, in rate costanti per l'importo annuale di euro 3.401.481,09 (iscritto nel capitolo di spesa U8201047001 del bilancio regionale);
- la quota del disavanzo afferente all'anticipazione di liquidità in sanità di cui al D.L. 35/2013 pari ad euro 85.955.808,90 corrispondente alla sola quota capitale da rimborsare, al netto delle due quote annuali già rimborsate nelle annualità 2014 e 2015, viene ripianata in trent'anni a partire dall'esercizio finanziario 2016.

L'Ente, come illustrato anche nella nota integrativa al Bilancio 2021/2023, chiarisce che come registrato negli anni precedenti e rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in occasione del controllo della legge sul Rendiconto dell'anno 2017 e della legge di assestamento del bilancio di previsione 2018/2020, il disavanzo è stato ripianato in maniera più rapida rispetto a quanto indicato nel piano di rientro di cui alla citata deliberazione del Consiglio regionale n. 80/2015 e alla data del 31/12/2018 rimanevano da ripianare la quota del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario e il disavanzo da costituzione del fondo di anticipazione di liquidità ex D.L.35/2013. Inoltre nell'esercizio 2018, la Regione ha registrato un maggior disavanzo di euro 743.789,34 da recuperare nell'anno 2019, come esplicitato nella legge di assestamento del bilancio di previsione 2019/2021.

Si rammenta altresì che in sede di approvazione definitiva del rendiconto 2018 è stato stabilito che:

- in sede di rendiconto 2019 si procederà ad accantonare nel risultato di amministrazione l'importo della quota annuale di disavanzo prevista nella parte spesa pari a euro 4.625.263,36 - relativa al disavanzo complessivo al 31/12/2014 pari a euro 32.376.843,55 - che risulta interamente recuperato;
- annualmente e ove ritenuto necessario dagli Organi di controllo, fino al termine del riaccertamento straordinario dei residui - anno 2044 - sarà previsto un accantonamento di euro 4.625.263,36 pari alla quota annuale del disavanzo generatosi nell'esercizio 2014, che non deve più essere accantonato a tale scopo;
- inoltre, annualmente, e sino a quando la criticità non verrà superata, la Regione provvederà ad accantonare al citato fondo, le risorse che derivano dalle economie di gestione e dalla eventuale maggiore riduzione del disavanzo, così come avvenuto nell'anno 2018 prima del Giudizio di parificazione del Rendiconto generale.

Al fine di verificare l'andamento del ripiano del disavanzo, come anche illustrato nella nota integrativa (cfr. pagine 14/15), si rileva che dal prospetto su riportato **emerge un disavanzo presunto 2020 pari a - 76.473.398,23** - comprensivo delle risorse accantonate come rilevate dall'allegato a1) **per un ammontare complessivo di euro 769.843.867,39** di cui **alla voce "altri accantonamenti" un importo di euro 45.125.263,96 per finanziare non prevedibili riduzioni di entrata o maggiori accantonamenti ai fondi di cui al D.Lgs.n.118/2011.**

Il Collegio, nel segnalare che ovviamente tali importi dovranno essere confermati in sede di rendiconto 2020, rileva che nella voce "altri accantonamenti" è ricompreso l'importo di euro 4.625.263,36 che costituisce la quota minima che la Regione, in occasione della legge di assestamento del Bilancio di previsione 2019-2021, in via prudenziale, si è impegnata ad accantonare a partire dall'anno 2019 (cfr. verbali Collegio dei Revisori n. 13/2019; n. 14/2019; n. 14/2020; n. 41/2020).

Il Collegio relativamente al disavanzo presunto 2020, così come sopra esposto, riporta nelle sottostanti tabelle, la sua composizione, nonché la relativa modalità di copertura:

COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO PRESUNTO					
ANALISI DEL DISAVANZO PRESUNTO	IMPORTO DEL DISAVANZO DA RIPIANARE ALLA DATA DEL RENDICONTO DELL'ULTIMO ESERCIZIO FINANZIARIO (2019)	DISAVANZO PRESUNTO ANNO 2020	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE ANNO 2020	QUOTA DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE ANNO 2020	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ANNO 2020
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	9.884.890,68	753.322,46	9.131.568,22	3.401.481,09	0,00
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013	77.892.409,66	75.720.075,77	2.172.333,89	2.172.333,89	0,00
TOTALE	87.777.300,34	76.473.398,23	11.303.902,11	5.573.814,98	0,00
MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 2020	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO PRESUNTO	COPERTURA DEL DISAVANZO			
		ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	ESERCIZI SUCCESSIVI
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	753.322,46	3.401.481,09	3.401.481,09	3.401.481,09	0,00
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex D.L. 35/2013	75.720.075,77	2.238.785,58	2.307.270,04	2.377.849,43	68.796.170,72
TOTALE	76.473.398,23	5.640.266,67	5.708.751,13	5.779.330,52	68.796.170,72

Le quote del disavanzo di amministrazione da ripianare sono state iscritte nella parte spesa del bilancio di previsione 2021-2023.

Il Collegio rileva che dall'analisi del disavanzo presunto e dalle modalità di copertura dello stesso, come esposte nelle tabelle sopra riportate, è confermato in sede di previsione un andamento positivo del recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario, che risulta interamente recuperato. L'Ente nel rispetto dei recentissimi orientamenti giurisprudenziali (delibera Corte Conti Lazio n. 109/2020/PRSE), ha confermato nella parte spesa, per il triennio 2021/202,3 la quota del disavanzo da riaccertamento straordinario, così come prevista nel piano a uso tempo approvato.

Accantonamento per i residui perenti

Nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 è stato previsto, ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D.Lgs.n.118/2011, l'accantonamento per residui perenti per un importo pari a euro 103.051.750,27 in ragione del 70% del volume complessivo degli stessi alla data di predisposizione del bilancio pari ad euro 147.216.786,09.

9. COERENZA DELLE PREVISIONI

9.1 DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE - DEFR

Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR), in base a quanto previsto dal principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/1 al D.Lgs.n.118/2011, definisce gli obiettivi della manovra di bilancio regionale, ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione.

Il DEFR ha le seguenti finalità:

- rappresentare il quadro di riferimento per la definizione dei programmi dall'interno delle singole missioni e per la definizione delle risorse disponibili per il finanziamento degli stessi;
- orientare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi all'interno delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Il DEFR contiene le linee programmatiche dell'azione di governo regionale per il periodo compreso nel bilancio di previsione, necessarie per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo della Regione, in particolare:

- le politiche da adottare;
- gli obiettivi della manovra di bilancio, tenendo conto degli obiettivi di finanza pubblica;
- il quadro finanziario unitario di tutte le risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi della programmazione unitaria, esplicitandone gli strumenti attuativi per il periodo di riferimento;
- gli indirizzi agli enti strumentali ed alle società controllate e partecipate.

Il DEFR sempre sulla base di quanto previsto dal pca n. 4/1 si deve comporre di due sezioni, la prima comprende:

- il quadro sintetico del contesto economico e finanziario di riferimento;
- la descrizione degli obiettivi strategici con particolare riferimento agli obiettivi e gli strumenti di politica regionale in campo economico, sociale e territoriale, anche trasversali, articolati secondo la programmazione autonoma delle singole Regioni evidenziando, laddove presenti, gli interventi che impattano sugli enti locali;

la seconda comprende l'analisi sulla situazione finanziaria della Regione ed, in particolare:

- la costruzione del quadro tendenziale di finanza pubblica della Regione e degli Enti regionali sulla base delle risultanze dell'esercizio precedente;
- la manovra correttiva;
- l'indicazione dell'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli

obiettivi di finanza pubblica, accompagnata anche da un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi;

- gli obiettivi programmatici pluriennali di riduzione del debito, tenendo conto della speciale disciplina relativa al debito pregresso già autorizzato e non contratto, secondo la disciplina vigente fino all'entrata in vigore della Legge Costituzionale 1/2012 e della relativa legge attuativa, nonché del rientro dell'eventuale nuovo disavanzo.

Il DEFR 2021-2023 della Regione Calabria è stato approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 448 del 09/12/2020. Tale documento si inserisce in un contesto politico e sociale profondamente cambiato, da un lato per l'improvvisa e prematura scomparsa della Presidente Santelli e dall'altro per l'emergenza epidemiologica sanitaria causata dal Covid-19.

Il documento è suddiviso in 4 parti:

1. l'andamento dell'economia della regione e la situazione dei principali indicatori di sviluppo socio-economico;
2. il contesto economico e finanziario di riferimento;
3. le politiche di sviluppo per gli investimenti: risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi della programmazione unitaria;
4. l'analisi sulla situazione finanziaria della regione: problemi e prospettive.

e si compone di due allegati di approfondimento relativamente alla prima e alla terza parte:

- allegato 1) *“L'andamento dell'economia della regione e la situazione dei principali indicatori di sviluppo socio-economico”*;
- allegato 2) *“Le politiche di sviluppo per gli investimenti: risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi della programmazione unitaria”*.

9.2 LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2021

Secondo quanto previsto al paragrafo 7) del principio contabile applicato di cui all'Allegato n. 4.1) al D.Lgs.n.118/2011, in connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, le Regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione.

Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione e deve provvedere, per il medesimo periodo:

- alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
- al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;

- alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;
- con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;
- alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;
- norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;
- le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione dei vincoli di finanza pubblica.

La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

Con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR e la relativa Nota di aggiornamento.

Il progetto di legge di stabilità deve essere approvato unitamente al progetto di legge di bilancio e agli eventuali progetti di legge collegati.

La Regione Calabria ha approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 449 del 09/12/2020 il progetto di legge di stabilità per l'anno 2021 da presentare al Consiglio regionale.

Così come il DEFR, anche la legge di stabilità 2021 risente del contesto politico venutosi a creare per l'improvvisa e prematura scomparsa del Presidente e, conseguentemente, per un programma di Governo che deve occuparsi di garantire in questo periodo l'obbligatoria gestione ordinaria dell'attività legislativa ed amministrativa della Regione Calabria.

La proposta di legge di cui alla deliberazione giuntale n. 449/2020, che come il DEFR, si limita sostanzialmente a confermare o a ridurre le autorizzazioni di spesa del bilancio di previsione 2020/2022 apportando modifiche tese a salvaguardare gli equilibri complessivi del bilancio, si compone di 5 articoli:

- *Articolo 1: Soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione*
- *Articolo 2: Fondi speciali per le leggi*
- *Articolo 3: Rifinanziamento legge regionali*
- *Articolo 4: Norma finanziaria*
- *Articolo 5: Entrata in vigore*

10. BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

La voce delle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa presenta i seguenti scostamenti con riferimento al bilancio assestato 2020 alla data di predisposizione del bilancio e a quelli previsionali riferiti agli esercizi 2021-2022-2023:

ENTRATE TITOLO 1	Previsione assestata 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	737.498.761,00	778.132.761,00	731.832.761,00	731.832.761,00
Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	3.718.620.566,95	3.641.827.226,30	3.606.034.663,30	3.606.034.663,30
Tipologia 104: Compartecipazione di tributi	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
Totale	4.473.119.327,95	4.436.959.987,30	4.354.867.424,30	4.354.867.424,30

Il sistema tributario regionale si compone di numerose forme impositive di derivazione statale (IRAP, tassa automobilistica regionale, etc.), cui si aggiungono due addizionali regionali (addizionale regionale all'IRPEF e addizionale regionale all'accisa sul gas naturale) e due compartecipazioni (compartecipazione all'accisa sulla benzina per autotrazione e compartecipazione regionale al gettito IVA).

Da segnalare, per quanto attiene alle entrate proprie, l'abrogazione, contenuta nel disegno di legge approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 449 del 09/12/2020, dell'art. 27 della L.R. n. 34 del 29/12/2010, recante disposizioni in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione e pertanto sarà oggetto di disamina da parte del Consiglio.

Nella tabella sottostante sono riportate nel dettaglio le entrate del titolo 1.

ENTRATE TITOLO 1	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE (LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 1971, N.1).	750.000,00	750.000,00	750.000,00
TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI (LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 1971, N.1 - LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1995, N. 11 - ART. 21 DELLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2012, N. 69).	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE, SOPRATTASSA ANNUALE REGIONALE E TASSA SPECIALE REGIONALE IN LIBERA DISPONIBILITA' (ART.5 DELLA LEGGE 14.6.90, N.158 - ART.4, PRIMO COMMA, LETT. C), DELLA LEGGE 23.10.92, N.421 - ART.43, QUARTO COMMA, DELLA LEGGE REGIONALE 20.5.91, N.8 - ART.23 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.12.92, N.504 - ART.17, COMMA 22, DELLA LEGGE 27.12.97, N.449).	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00
TASSA DI CONCESSIONE REGIONALE PER IL RILASCIO DELL'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO VENATORIO (ART.23 LEGGE 11.2.1992, N. 157 - ART. 18 DELLA L.R. 17.5.1996, N. 9 - LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 2013, N. 26).			
TASSA DI CONCESSIONE REGIONALE PER IL RILASCIO DELL'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO VENATORIO (ART.23 LEGGE 11.2.1992, N. 157 - ART. 18 DELLA L.R. 17.5.1996, N. 9 - LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 2013, N. 26).	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
ADDITIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA DI CONSUMO SUL GAS METANO USATO NELLA REGIONE COME COMBUSTIBILE PER USO CIVILE, AGRICOLO, INDUSTRIALE E NELLE IMPRESE ARTIGIANE (ART.6, PRIMO COMMA, LETT. B), DELLA LEGGE 14.6.90, N.158 - ART. 9, D.L.VO 21.12.90, N.398 - D.L. 18.1.93, N.8, CONVERTITO DALLA LEGGE 19.3.93, N.68 - ART.48, COMMA 2, DELLA L.R. 8.9.93, N.9 COSI' COME MODIFICATO DALL'ART.3, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1993, N.16 - ART. 3BIS DELLA LEGGE REGIONALE 26.6.2003, N.8).	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI (ART.2, D.P.R. 10.9.82, N. 915 E ART.3, COMMI DA 24 A 40, LEGGE 28.12.95, N. 549 - ART. 15 DELLA L.R. N. 47/2011).	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRODUZIONE DI IDROCARBURI OTTENUTA A SEGUITO DELLA CONCESSIONE DELLA COLTIVAZIONE SITUATA NEL SOTTOFONDO DEL MARE TERRITORIALE ADIACENTE AL COMUNE DI CROTONE, IN RAGIONE DEL 55 PER CENTO DEL VALORE DELL'ALIQUOTA CALCOLATA IN BASE ALL'ART. 19 DEL D.L.VO 25.11.96, N.625 (ARTT.20 E 22 DEL D.L.VO 25.11.96, N.625 - ART.37 TER, COMMA 12, LEGGE REGIONALE 22.9.98, N.10 - ART. 2BIS DELLA LEGGE REGIONALE 26.6.2003, N.8 - ART. 3, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 11.8.2004, N.18 - ART. 3, COMMI 1 E 2, DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2008, N.40).	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) ESERCITATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE DESTINATA AL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (ART.1, 15, 16, 24 E 25 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15.12.97, N. 446).	111.287.516,00	111.287.516,00	111.287.516,00
ADDITIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE -IRPEF DESTINATA AL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE(ART.50 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15.12.97, N.446 - ART. 28, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201 - ART. 18, DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2011, N. 47).	162.844.358,78	162.844.358,78	162.844.358,78
COMPARTICIPAZIONE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO DESTINATA AL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (ART.2 DEL D.L.VO 18.2.2000, N.56).	3.265.938.351,52	3.230.145.788,52	3.230.145.788,52
ADDITIONALE REGIONALE AL CANONE PER LE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA (ART.37, COMMI 6, 7 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 13 APRILE 1995, N. 16 - ART. 19 DELLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2012, N. 69)	400.000,00	400.000,00	400.000,00
TASSA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (DECRETO LEGISLATIVO 29.12.2003, N. 387).	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TASSA PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE (ARTICOLO 190 DEL REGIO DECRETO 31 AGOSTO 1933, N. 1592 - ART. 20 DELLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2012, N. 69)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) ESERCITATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE - QUOTA IN LIBERA DISPONIBILITA' DESTINATA AL FINANZIAMENTO DEI TRASFERIMENTI SOPPRESSI DALL'ART. 3, COMMI 2 E 3, DELLA LEGGE 549/95 (ART.1, 15, 16, 24 E 25 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15.12.97, N. 446 - ART.13, COMMA 2, DEL D.L.VO 18.2.2000, N.56).	446.218.761,00	446.218.761,00	446.218.761,00
MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DALL'INCREMENTO, A DECORRERE DAL PERIODO D'IMPOSTA AL 1 GENNAIO 2009, DELL'ALIQUOTA IRAP DI CUI ALL'ARTICOLO 16, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, N. 446 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA PREVISTA PER LE REGIONI IN CONDIZIONI DI DEFICIT FINANZIARIO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 174, DELLA LEGGE N. 311/2004 (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA N. 2 DEL 28.05.2009, ART. 33 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GIUGNO 2009, N. 19).	25.056.000,00	25.056.000,00	25.056.000,00
ENTRATE DERIVANTI DAL RECUPERO DELL'EVASIONE FISCALE CONCERNENTE L'IMPOSTA SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE (ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 2012, N. 27 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 385 DEL 27 AGOSTO 2012)	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
ENTRATE DERIVANTI DAL RECUPERO DELL'EVASIONE FISCALE CONCERNENTE L'IMPOSTA SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) RISCOSSA MEDIANTE ISCRIZIONE A RUOLO E VERSATA DAGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
ENTRATE DERIVANTI DALLA MANOVRA REGIONALE SULL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - IRPEF - DESTINATA ALLA PARZIALE COPERTURA DEI DISAVANZI DELLA SANITA' (ART. 1, LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2002, N. 30 COME MODIFICATO DALL'ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 11.1.2006, N. 1)	76.701.000,00	76.701.000,00	76.701.000,00
ENTRATE DERIVANTI DAL RECUPERO DELL'EVASIONE FISCALE CONCERNENTE L'ADDITIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE (ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 28 GIUGNO 2012 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 385 DEL 27 AGOSTO 2012)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
ENTRATE DERIVANTI DAL RECUPERO DELL'EVASIONE FISCALE CONCERNENTE L'ADDITIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) RISCOSSA MEDIANTE ISCRIZIONE A RUOLO E VERSATA DAGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
COMPARTICIPAZIONE REGIONALE ALL'IMPOSTA REGIONALE SUL VALORE AGGIUNTO QUOTA NON DESTINATA AL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (D. LGS. 18 FEBBRAIO 2000, N. 56, ART. 5, COMMA 2)	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
ENTRATE DERIVANTI DAL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DEGLI OSTEITTI E PER LA PROTEZIONE E L'INCREMENTO DELLA FAUNA NELLE ACQUE INTERNE(ART. 11 DELLA LEGGE REGIONALE 26.11.2001, N. 29).	65.000,00	65.000,00	65.000,00
RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE DERIVANTE DALL'EMISSIONE DI AVVISI DI PAGAMENTO PER L'ANNO TRIBUTARIO 2016	200.000,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE DELLA TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI DERIVANTE DALL'EMISSIONE DI AVVISI DI PAGAMENTO PER L'ANNO TRIBUTARIO 2018	0,00	1.500.000,00	0,00
RISCOSSIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DERIVANTE DALL'EMISSIONE DI AVVISI DI PAGAMENTO PER L'ANNO TRIBUTARIO 2018	46.000.000,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DA PARTE DELLO STATO PER IL MANCATO GETTITO DELL'IRAP DERIVANTE DALLA RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO RELATIVA ALLA QUOTA NON SANITA'	7.899.000,00	7.899.000,00	7.899.000,00
RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE DERIVANTE DALL'EMISSIONE DI AVVISI DI PAGAMENTO PER L' ANNO TRIBUTARIO 2015	200.000,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE DELLA TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI DERIVANTE DALL'EMISSIONE DI AVVISI DI PAGAMENTO PER L'ANNO TRIBUTARIO 2017	1.400.000,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE DELLA TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI DERIVANTE DALL'EMISSIONE DI AVVISI DI PAGAMENTO PER L'ANNO TRIBUTARIO 2019	0,00	0,00	1.500.000,00
RISCOSSIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DERIVANTE DALL'EMISSIONE DI AVVISI DI PAGAMENTO PER L'ANNO TRIBUTARIO 2017	46.000.000,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DERIVANTE DALL'EMISSIONE DI AVVISI DI PAGAMENTO PER L'ANNO TRIBUTARIO 2019	0,00	46.000.000,00	0,00
RISCOSSIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DERIVANTE DALL'EMISSIONE DI AVVISI DI PAGAMENTO PER L'ANNO TRIBUTARIO 2020	0,00	0,00	46.000.000,00
TOTALE	4.436.959.987,30	4.354.867.424,30	4.354.867.424,30

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

La voce trasferimenti correnti presenta i seguenti scostamenti con riferimento al bilancio assestato 2020 alla data di predisposizione del bilancio e a quelli previsionali riferiti agli esercizi 2021-2023:

ENTRATE TITOLO 2	Previsione assestata 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	781.312.404,39	499.209.994,83	434.982.536,33	367.394.383,76
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	210.010.072,75	66.169.180,08	19.331.635,08	3.157.814,40
Totale	1.017.322.477,14	591.379.174,91	480.314.171,41	396.552.198,16

Il Collegio, con riferimento alla tabella di cui sopra, rileva per il triennio 2021/2023 rispetto al dato assestato 2020 una variazione in diminuzione considerevole sia dei trasferimenti da Amministrazioni centrali, sia dei trasferimenti dall'Unione Europea con vincolo di destinazione.

Titolo 3 - Entrate extratributarie

La voce entrate extratributarie presenta i seguenti scostamenti con riferimento al bilancio assestato 2020 alla data di predisposizione del bilancio e a quelli previsionali riferiti agli esercizi 2021-2023:

ENTRATE TITOLO 3	Previsione assestata 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.224.129,25	5.594.129,25	5.574.129,25	5.574.129,25
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	10.338.626,01	15.948.017,46	6.839.626,01	6.839.626,01
Tipologia 300: Interessi attivi	4.041.000,00	5.041.000,00	5.041.000,00	5.041.000,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	13.025.402,39	2.634.699,28	2.135.314,82	2.135.000,00
Totale	32.629.157,65	29.217.845,99	19.590.070,08	19.589.755,26

Il Collegio, con riferimento alla tabella di cui sopra, rileva che le previsioni 2022/2023 sono ampiamente inferiori ai valori assestati 2020 e previsionali 2021 per effetto della posta attiva "altre entrate correnti n.a.c." derivante dalla gestione del servizio dei rifiuti urbani per conto dei Comuni; gestione non più in capo alla Regione dal 2022.

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

La voce entrate in conto capitale presenta i seguenti scostamenti con riferimento al bilancio assestato 2020 alla data di predisposizione del bilancio e a quelli previsionali riferiti agli esercizi 2021-2023:

ENTRATE TITOLO 4	Previsione assestata 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	2.509.132.332,20	1.026.591.725,20	419.858.459,28	114.387.119,52
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	23.279,73	23.279,73	23.279,73	23.279,73
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	2.055.920,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.511.211.531,93	1.026.615.004,93	419.881.739,01	114.410.399,25

Il Collegio, con riferimento alla tabella di cui sopra, rileva una importante variazione in diminuzione della previsione 2021, rispetto ai valori assestati 2020, che è in linea con le risorse statali e comunitarie afferenti alla sesta annualità del POR FESR, FSE e PAC 2014-2020 ed al Fondo sviluppo e coesione.

TITOLO 5 - Entrate da riduzioni finanziarie

La voce entrate da riduzione di attività finanziarie presenta i seguenti scostamenti con riferimento al bilancio assestato 2020 alla data di predisposizione del bilancio e a quelli previsionali riferiti agli esercizi 2021-2023:

ENTRATE TITOLO 5	Previsione assestata 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	200.208.840,00	59.640,00	100.000,00	31.520,00
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	1.553.671,39	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Totale	205.262.511,39	3.559.640,00	3.600.000,00	3.531.520,00

Il Collegio, con riferimento alla tabella di cui sopra, rileva che le minori previsioni 2021 rispetto all'assestato dell'anno precedente, trovano corrispondenza con le previsioni del titolo 3 della spesa.

TITOLO 6 - Accensione prestiti

ENTRATE TITOLO 6	Previsione assestata 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	80.946.724,15	86.513.526,68	86.509.066,10	39.433.556,31
Totale	280.946.724,15	86.513.526,68	86.509.066,10	39.433.556,31

Il Collegio prende atto che per le annualità 2021/2023 non è prevista la contrazione di anticipazioni di liquidità come per l'annualità 2020.

Titolo 1 - Spese Correnti

La previsione 2021-2023 delle spese correnti presenta il seguente andamento.

SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATI					
PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Previsione assestata 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
101	Redditi da lavoro dipendente	122.891.754,46	113.646.767,29	111.456.848,09	109.880.922,79
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	8.905.892,18	8.296.887,22	8.153.531,76	8.040.954,44
103	Acquisto di beni e servizi	340.323.483,32	125.778.671,22	98.456.875,01	77.209.755,98
104	Trasferimenti correnti	4.681.195.288,35	4.283.514.826,82	4.151.836.978,96	4.086.882.038,05
105	Trasferimenti di tributi	271.584,86	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	59.777.582,54	58.333.163,45	57.061.134,76	55.553.783,31
108	Altre spese per redditi da capitale	45.000,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	6.056.253,55	5.825.877,62	5.802.131,57	5.802.131,57
110	Altre spese correnti	161.278.521,88	210.477.434,16	167.095.769,28	170.131.788,77
	Totale	5.380.745.361,14	4.805.873.627,78	4.599.863.269,43	4.513.501.374,91

Il Collegio, rileva che le previsioni della spesa corrente per gli esercizi 2021-2023 sono tendenzialmente in diminuzione rispetto alle previsioni assestate 2020 alla data di predisposizione del bilancio.

Spese per il personale

Il Collegio segnala di non aver ricevuto da parte del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, anche per il tramite del Dipartimento Economia e Finanze, così come richiesto in via ufficiosa, alcuna attestazione in merito al rispetto dei limiti di legge della spesa di personale prevista nel triennio 2021/2023.

Il Collegio dai dati sopra riportati rileva che sul Bilancio 2021/2023 la spesa di personale lorda e le imposte a carico dell'Ente sono così previste:

MACROAGGREGATI	SPESE DEL PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE	SPESA GIUNTA REGIONALE ANNO 2021	SPESA GIUNTA REGIONALE ANNO 2022	SPESA GIUNTA REGIONALE ANNO 2023
101	Redditi da lavoro dipendente	113.646.767,29	111.456.848,09	109.880.922,79
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	8.296.887,22	8.153.531,76	8.040.954,44
	Totale	121.943.654,51	119.610.379,85	117.921.877,23

Nel contempo, il Collegio rileva che sulla base dei dati comunicati dallo stesso Dipartimento in occasione dell'esame del Bilancio di Previsione 2020/2022 e del rendiconto 2019, il limite di cui al comma 557 quater della legge 296/2006, risulta come riportato nella tabella sottostante:

A	SPESE DEL PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	MEDIA TRIENNIO 2011/2013
A.1	Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	93.340.482,08	94.932.134,16	93.666.347,00	93.979.654,41
A.2	Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni	11.061.809,04	8.836.727,00	9.421.842,00	9.773.459,35
A.3	Emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili o di pubblica util.	0,00	0,00	0,00	0,00
A.4	Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	25.132.800,01	24.700.797,00	22.571.787,00	24.135.128,00
A.5	IRAP	8.740.309,87	8.560.373,00	7.769.954,00	8.356.878,96
A.6	Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	3.258.021,00	2.425.333,00	2.436.822,00	2.706.725,33
A.7	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	3.924.729,00	3.973.193,00	2.942.176,00	3.613.366,00
A.8	Spese di personale a vario titolo utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti capo all'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00
A.9	Altre spese (inter.riv;ferie non godute;ind. Di preavviso)	1.452.181,32	777.087,71	841.340,00	1.023.536,34
TOTALE COMPONENTI CONSIDERATE		146.910.332,32	144.205.644,87	139.650.268,00	143.588.748,40

B	Componenti escluse dalla determinazione della spesa	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	MEDIA TRIENNIO 2011/2013
B.1	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	4.329.067,46	3.822.541,85	2.941.758,33	3.697.789,21
B.2	Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3	Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	267.513,00	342.118,00	320.733,00	310.121,33
B.4	Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali intervenuti dopo l'anno 2004, per gli anni 2006, 2007, 2008 ed anni successivi	0,00	0,00	0,00	0,00
B.5	Spese per il personale appartenente alle categorie protette	1.265.757,00	1.193.757,00	1.168.757,00	1.209.423,67
B.6	Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amm. utilizzatrici	898.925,94	895.742,11	924.258,07	906.308,71
TOTALE COMPONENTI ESCLUSE		6.761.263,40	6.254.158,96	5.355.506,40	6.123.642,92
C	TOTALE A - TOTALE B = TETTO DELLA SPESA AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE	140.149.068,92	137.951.485,91	134.294.761,60	137.465.105,48
D	COMPONENTI NON CONSIDERATE				
D.1	Personale regionale trasferito alle province (L.R. n° 34/2002)	46.639.457,80	42.080.208,67	32.396.966,54	40.372.211,00
D.2	Costo del Personale dei Centri per l'Impiego Trasferito dalle Province ai sensi dell'art. 1 comma 793 Legge 205/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
D.3	Trasferimento di risorse alle ASP (Aziende Sanitarie Provinciali) - Personale ex Equipes trasferito alle ASP (L.R. n° 9/2007 articolo 28) comprensiva degli aumenti contrattazione nazionale 20/05/2018	16.772.414,80	16.772.414,80	16.621.563,48	16.722.131,03
TOTALE COMPONENTI NON CONSIDERATE		63.411.872,60	58.852.623,47	49.018.530,02	57.094.342,03
E	TOTALE C + TOTALE D = TETTO COMPLESSIVO DELLA SPESA AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE	203.560.941,52	196.804.109,38	183.313.291,62	194.559.447,51

Il Collegio rileva che alla data attuale non risulta predisposto il piano triennale dei fabbisogni 2021/2023, da formularsi sia nel rispetto delle nuove regole previste per le assunzioni a tempo indeterminato, così come introdotte dall'art. 33, comma 1 del D.L. n. 34/2019 e dal relativo Decreto attuativo, sia nel rispetto dei confermati limiti normativi di spesa di cui al comma 557 quater dell'art. 1 della legge 296/2006 e del comma 28 dell'art. 9 del D.L.n.78/200.

In merito il Collegio richiama il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ad attivarsi per il triennio 2021/2023, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa su richiamata, sottoponendo a parere preventivo di questo Collegio la proposta di

deliberazione del PTFP che dovrà contemplare contestualmente, coerentemente al contenuto del suddetto PTFP, anche l'asseverazione dell'equilibrio pluriennale di bilancio, seguendo quanto già suggerito e richiamato nei propri verbali del 2020.

Relativamente al piano triennale dei fabbisogni 2020/2022, il cui contesto normativo è stato profondamente modificato dalle norme sopra citate, il Collegio **richiama** i verbali redatti nel corso del 2020: n. 34/2020; n. 47/2020; n. 50/2020; n. 51/2021.

Previsioni fabbisogno sanitario regionale

Il Collegio rileva che nel bilancio di previsione 2021/2023 la distribuzione del Fondo sanitario regionale ai sensi del D.Lgs.n.56/2000, è stato così stimato, come illustrato nella nota integrativa:

FONDO SANITARIO REGIONALE PARTE SPESA	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
FONDO SANITARIO	3.092.192.740,00	3.092.192.740,00	3.092.192.740,00
QUOTA INTEGRATIVA	111.287.516,00	111.287.516,00	111.287.516,00
QUOTA PER ARPCAL	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
MOBILITA' PASSIVA	303.988.703,00	303.988.703,00	303.988.703,00
MOBILITA' PASSIVA INTERNAZIONALE	14.111.306,00	14.111.306,00	14.111.306,00
FIBROSI CISTICA	157.976,70	157.976,70	157.976,70
QUOTA PREMALE	16.256.508,00	16.256.508,00	16.256.508,00
RISORSE COVID-19	35.792.563,00	0,00	0,00
TOTALE	3.588.787.312,70	3.552.994.749,70	3.552.994.749,70

e risulta così finanziato:

ENTRATE DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' - TITOLI 1 E 2	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
IRAP DESTINATA AL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO - TIT. 1	111.287.516,00	111.287.516,00	111.287.516,00
ADDITIONALE REGIONALE IRPEF DESTINATA AL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO - TIT. 1	162.844.359,00	162.844.359,00	162.844.359,00
COMPARTICIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA DESTINATA AL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO - TIT. 1	3.265.938.352,00	3.230.145.789,00	3.230.145.789,00
FIBROSI CISTICA - TIT. 2	157.977,00	157.977,00	157.977,00
MOBILITA' ATTIVA - TIT. 2	22.942.396,00	22.942.396,00	22.942.396,00
MOBILITA' ATTIVA INTERNAZIONALE - TIT. 2	9.202.229,00	9.202.229,00	9.202.229,00
QUOTA PREMALE - TIT. 2	16.256.508,00	16.256.508,00	16.256.508,00
TOTALE	3.588.629.337,00	3.552.836.774,00	3.552.836.774,00

Spese in conto capitale

La previsione delle spese in conto capitale presenta il seguente andamento nel triennio 2021-2023, confrontata con la previsione assestata 2020 alla data di predisposizione del bilancio:

SPESE IN CONTO CAPITALE PER MACROAGGREGATI					
PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsione assestata 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
202	Investimenti fissi lordi	753.845.015,26	168.612.432,64	35.230.959,25	5.807.095,52
203	Contributi agli investimenti	2.167.730.996,46	891.509.899,22	552.515.812,87	233.947.512,95
204	Altri trasferimenti in conto capitale	138.291.541,27	103.375.493,00	103.375.493,00	103.375.493,00
205	Altre spese in conto capitale	244.012.232,65	182.517.829,29	8.600.000,00	2.100.000,00
	Totale	3.303.879.785,64	1.346.015.654,15	699.722.265,12	345.230.101,47

11. INDEBITAMENTO

Ai fini del calcolo del limite di indebitamento, per le annualità 2021, 2022 e 2023, il prospetto dimostrativo sotto riportato mette in evidenza quanto segue:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME					
Dati da stanziamento bilancio 2021					
ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE (2021), art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)		4.644.953.082,55	4.562.860.519,55	4.562.860.519,55
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità	(-)		3.673.971.851,30	3.638.179.288,30	3.638.179.288,30
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)			970.981.231,25	924.681.231,25	924.681.231,25
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI					
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)	(+)		194.196.246,25	184.936.246,25	184.936.246,25
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/2020	(-)		113.090.268,29	109.224.060,84	109.210.699,13
F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso	(-)		13.465.551,79	15.897.003,52	16.947.934,31
G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale	(-)		0,00	0,00	0,00
H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Contributi contribuiti erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	(+)		0,00	0,00	0,00
L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)		54.055.497,50	50.919.669,17	50.959.587,47
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+L)			121.695.923,67	110.734.851,06	109.737.200,28
TOTALE DEBITO					
Debito contratto al 31/12/2020	(+)		885.682.051,60	921.484.748,95	956.418.298,10
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)		86.513.526,68	86.509.066,10	39.433.556,31
Debito autorizzato dalla Legge in esame	(+)		0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELLA REGIONE			972.195.578,28	1.007.993.815,05	994.851.854,41
DEBITO POTENZIALE					
Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti			1.553.671,39	1.553.671,39	1.553.671,39
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento			0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento			1.553.671,39	1.553.671,39	1.553.671,39

L'incidenza degli oneri finanziari (interessi e quota capitale) presenta la seguente percentuale sulle entrate tributarie al netto di quelle della Sanità, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 62 del D.Lgs.n.118/2011, così come desunto dai dati elaborati extra contabilmente dal Dipartimento Bilancio:

Rispetto limite art. 62, c.6, D.Lgs.n. 118/2011	2021	2022	2023
Rate mutui e prestiti (lettere E+F-L) allegato d) limiti indebitamento	72.500.322,58	74.201.395,19	75.199.045,97
Entrate tributarie al netto della Sanità	970.981.231,25	924.681.231,25	924.681.231,25
% su entrate tributarie	7,47%	8,02%	8,13%
Limite art. 62, c. 6, D.Lgs.n.118/2011	20%	20%	20%

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La previsione di spesa per gli anni 2021, 2022 e 2023 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, manifesta l'andamento illustrato nelle tabelle che seguono:

L'indebitamento dell'Ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2021	2022	2023
Residuo debito (+)	937.202.726,86	972.195.578,28	1.007.993.815,05
Nuovi prestiti (+)	86.513.526,68	86.509.066,10	39.433.556,31
Prestiti rimborsati (-)	51.520.675,26	50.710.829,33	52.575.516,95
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	972.195.578,28	1.007.993.815,05	994.851.854,41
Nr. Abitanti al 31/12	1.924.701	1.924.701	1.924.701
Debito medio per abitante	50.511,51	52.371,45	51.688,64

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti e il rimborso degli stessi in conto capitale registrano la seguente evoluzione, al netto della quota (capitale e interessi) dell'anticipazione di liquidità sanità (*):

Anno	2021	2022	2023
Oneri finanziari	34.588.467,23	33.963.557,45	33.136.438,91
Quota capitale	51.520.675,26	50.710.829,33	52.575.516,95
Totale fine anno	86.109.142,49	84.674.386,78	85.711.955,86

L'Ente ha prestato garanzie principali e sussidiarie per le quali è stato costituito regolare accantonamento come da prospetto seguente:

TIPOLOGIA	IMPORTO ANNUALE
Garanzia fideiussoria n. 0000000019868922/002 rilasciata dalla Regione, ai sensi della legge regionale n. 12/2006, sul contratto di mutuo acceso per la definitiva liquidazione del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle Crati	1.553.671,39
Garanzia fideiussoria n. 0000000019868930/001 rilasciata dalla Regione, ai sensi della legge regionale n. 12/2006, sul contratto di mutuo acceso per la definitiva liquidazione del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle Crati	
Garanzia fideiussoria n. 0000000019868932/001 rilasciata dalla Regione, ai sensi della legge regionale n. 12/2006, sul contratto di mutuo acceso per la definitiva liquidazione del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle Crati	

Da quanto precede, emerge che:

- le entrate tributarie (titolo 1) al netto di quelle sanitarie risultano pari ad euro 970.981.231,25 per l'anno 2021, ad euro 924.681.231,25 per l'anno 2022 e ad euro 924.681.231,25 per l'anno 2023;
- il livello massimo di spesa annuale per rate mutui/obbligazioni ammonta ad euro 194.196.246,25 per l'anno 2021, ad euro 184.936.246,25 per l'anno 2022 e ad euro 184.936.246,25 per l'anno 2023;
- l'ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati, al netto delle rate escluse dai limiti di indebitamento ammonta ad euro 72.500.322,58 per l'anno 2021 ad euro 74.201.395,19 per l'anno 2022 e ad euro 75.199.045,97 per l'anno 2023;
- l'ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento è pari ad euro 121.695.923,67 per l'anno 2021, ad euro 110.734.851,06 per l'anno 2022 e ad euro 109.737.200,28 per l'anno 2023;
- l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione negli esercizi considerati, concretamente a carico del bilancio della Regione, è in linea con il disposto di cui all'art. 62, comma 6, D.Lgs.n.118/2011.

Pertanto dall'esame del prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento di cui all'allegato d), il Collegio rileva che nel triennio 2021/2023 il limite di indebitamento di cui all'art. 62, comma 6, D.Lgs.n.118/2011 è ampiamente rispettato, come emerge dalla sopra riportata tabella riscontrando le seguenti percentuali:

- **anno 2021 = 7,47%**
- **anno 2022 = 8,02%**
- **anno 2023 = 8,13%.**

Il Collegio, nel riscontrare un mero errore nel calcolo delle suddette percentuali riportate nel paragrafo a.2.6) della nota integrativa (cfr. pagina 8), invita a procedere alla relativa correzione nella stesura definitiva della nota integrativa da presentare al Consiglio.

12. FONDI E ACCANTONAMENTI

Fondo crediti dubbia esigibilità

L'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, al punto 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito, comprese quelle per le quali non è certa la riscossione integrale, quali i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, etc..

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile,

denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto d'impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il Collegio ha accertato la regolarità del calcolo del fondo e il rispetto della percentuale minima di accantonamento.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 è determinato così come risulta dai seguenti prospetti, in linea con i dati riportati nel prospetto allegato al disegno di legge.

Esercizio finanziario 2021					
TITOLI	BILANCIO 2021 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	4.436.959.987,30	96.076.535,00	96.076.535,00	0,00	2,17%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	591.379.174,91	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	29.217.845,99	10.621.665,85	10.621.665,85	0,00	36,35%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.026.615.004,95	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	3.559.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE	6.087.731.653,15	106.698.200,85	106.698.200,85	0,00	1,75%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	5.061.116.648,20	106.698.200,85	106.698.200,85	0,00	2,11%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	1.026.615.004,95	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2022					
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	4.354.867.424,30	49.776.535,00	49.776.535,00	0,00	1,14%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	480.314.171,41	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	19.590.070,08	1.513.274,40	1.513.274,40	0,00	7,72%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	419.881.739,01	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE	5.278.253.404,80	51.289.809,40	51.289.809,40	0,00	0,97%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	4.858.371.665,79	51.289.809,40	51.289.809,40	0,00	1,06%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	419.881.739,01	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2023					
TITOLI	BILANCIO 2023 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	4.354.867.424,30	49.776.535,00	49.776.535,00	0,00	1,14%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	396.552.198,16	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	19.589.755,26	1.513.274,40	1.513.274,40	0,00	7,72%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	114.410.399,25	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	3.531.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE	4.888.951.296,97	51.289.809,40	51.289.809,40	0,00	1,05%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	4.774.540.897,72	51.289.809,40	51.289.809,40	0,00	1,07%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	114.410.399,25	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dalla disamina, emerge che:

- l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità previsto nel bilancio 2021/2023 è pari ad euro 106.698.200,85 nell'anno 2021 e pari ad euro 51.289.809,40 nelle annualità 2022 e 2023;
- nel calcolo sono state inserite le entrate di dubbia e difficile esazione riportate dettagliatamente nella nota integrativa (cfr. pag. 18 - tabella 16);
- la base "imponibile" considerata per la determinazione della quota da accantonare è in linea con il punto 3.3 del principio contabile allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011;
- le entrate di dubbia e difficile esazione non concorreranno al finanziamento delle spese esigibili nel corso degli esercizi 2021-2023.

Accantonamenti per passività potenziali

Sul bilancio di previsione 2021-2023 sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali:

ACCANTONAMENTI	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AGLI ONERI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI CHE SI PERFEZIONERANNO DOPO L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO, RECANTI SPESE DI PARTE CORRENTE (TABELLA A LEGGE FINANZIARIA REGIONALE).	200.000,00	200.000,00	200.000,00
FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AGLI ONERI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI CHE SI PERFEZIONERANNO DOPO L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO, RECANTI SPESE PER INVESTIMENTI (TABELLA B LEGGE FINANZIARIA REGIONALE).	100.000,00	100.000,00	100.000,00
ACCANTONAMENTO DI RISORSE DA DESTINARE AL FONDO PER LA COPERTURA DELLE PERDITE RISULTANTI DAI BILANCI DI ESERCIZIO DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE REGIONALE (ART 9, COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE DEL 30/12/15 N.32)	218.481,00	2.000.000,00	2.000.000,00
FONDO PER ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSI (ALLEGATO 4.2 PARAGRAFO 5.2 LETTERA H DEL D.LGS 23.6.2011 N.118)	11.314.097,32	11.228.489,82	11.228.489,82
FONDO PER DEBITI NEI CONFRONTI DI ENTI, PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, ISTITUZIONI ED ORGANISMI VARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE (ART 73, DECRETO LEGISLATIVO 23.06.2011. N.118)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
ACCANTONAMENTO DI RISORSE FINANZIATE CON ENTRATE IN LIBERA DISPONIBILITA' IL CUI UTILIZZO E' SUBORDINATO AGLI ESITI DELLA CHIUSURA DEI CONTI PER L'ESERCIZIO 2019	11.513.383,36	24.081.312,62	27.071.312,62
ACCANTONAMENTO DI RISORSE DERIVANTI DA ECONOMIE DI GESTIONE EFFETTUATE SU CAPITOLI FINANZIATI DA RISORSE AUTONOME AL FINE DI RIEQUILIBRARE EVENTUALI E NON PREVEDIBILI RIDUZIONI DI ENTRATA O MAGGIORI ACCANTONAMENTI AI FONDI DI CUI AL D.LGS. 118/2011	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Totale	45.345.961,68	59.609.802,44	62.599.802,44

ALTRI ACCANTONAMENTI	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE DI PARTE CORRENTE (ART.46 DEL D.LGS 118/2011)	106.698.200,85	51.289.809,40	51.289.809,40
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI UTILI A FAR FRONTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 (ART.3 DELLA LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2020)	0,00	0,00	0,00
Totale	106.698.200,85	51.289.809,40	51.289.809,40

Dall'analisi svolta sul bilancio emerge che la Regione:

- in relazione ai contenziosi avviati nell'esercizio in corso, dai quali possono scaturire obbligazioni passive condizionate all'esito del giudizio, prevede di accantonare, in apposito fondo, le risorse necessarie per il pagamento degli oneri derivanti da sentenze esecutive pari ad euro 11.314.097,32 per l'esercizio 2021 e ad euro 11.228.489,82 per gli esercizi 2021 e 2022 (anche cfr. nota integrativa pagine da 21 a 23). La quantificazione, effettuata dall'avvocatura regionale - nota recante prot. n. 400798/2020 del 04/12/2020, è in linea con quanto previsto dal punto 5.2, lett. h) del pca 4/2 allegato al D.Lgs.n.118/2011, nonché con la raccomandazione della Corte dei Conti contenuta nella delibera n. 199/2020;
- in relazione alle fattispecie di cui all'art. 73 del decreto legislativo n. 118/2011, ha previsto un accantonamento di euro 2.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2021, 2022, 2023;
- in via meramente prudenziale, ha creato un accantonamento in apposito fondo, a ristoro di eventuali "sopravvenienze passive" *da chiusura conti esercizi 2019*, prevedendo la somma di euro 11.513.383,36 per l'anno 2021, euro 24.081.312,62 per l'anno 2022 ed euro 27.071.312,83 per l'anno 2023;
- in via meramente prudenziale, ha creato un accantonamento in apposito fondo, da utilizzare a presidio di minori entrate e/o irrobustimento accantonamenti ai fondi di cui alla contabilità armonizzata, prevedendo la somma di euro 20.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2021-2023.

Fondi di riserva e fondi speciali

Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.n.118/2011 e degli articoli 17, 18, 19, 20 e 21 della legge regionale n. 8 del 2002, la Regione ha previsto nelle annualità 2021-2022-2023 i seguenti fondi:

Tabella A) MISSIONE 20 - PROG.01 - MACRO 110 - COMPETENZA	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Fondo di riserva per spese obbligatorie	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Fondo di riserva per spese impreviste	500.000,00	0,00	0,00
Fondo di riserva per spese diverse da sanità derivante da atti di pignoramento	15.344.224,16	15.388.628,97	15.434.648,46
Totale	23.844.224,16	23.388.628,97	23.434.648,46
Tabella B) MISSIONE 20 - PROG.01 - MACRO 110 - CASSA	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Fondo di riserva per spese obbligatorie	8.000.000,00	0,00	0,00
Fondo di riserva per spese impreviste	500.000,00	0,00	0,00
Fondo di riserva per sopperire ad eventuali deficienza degli stanziamenti cassa	300.000.000,00	0,00	0,00
Fondo di riserva per sopperire ad eventuali deficienza degli stanziamenti cassa parte capitale	400.000.000,00	0,00	0,00
Fondo di riserva per spese diverse da sanità derivante da atti di pignoramento	15.344.224,16	0,00	0,00
Totale	723.844.224,16	0,00	0,00

La tabella B) sopra riportata, evidenzia la previsione di sola cassa per il 2021, nel rispetto delle norme contabili, **del fondo di riserva di cassa previsto nell'importo di euro 300.000.000,00 per la parte corrente e di euro 400.000,00 per la parte in conto capitale.**

13. ORGANISMI PARTECIPATI

Con Deliberazione di Giunta regionale n. 631 del 30/12/2019 è stato aggiornato l'elenco contenente gli organismi strumentali, gli enti controllati e partecipati, le società del "Gruppo Amministrazione Pubblica", secondo quanto stabilito dal D.Lgs.n.118/2011 e dall'allegato n.4/4.

Di seguito una tabella contenente gli enti partecipati e controllati dalla Regione, capogruppo come definiti dall'articolo 11 ter, comma 2, lettera b) del D.Lgs.n.118/2011:

Denominazione (Ragione Sociale)	Percentuale di partecipazione della Regione Calabria	Risultato Esercizio Ultimo Bilancio approvato (2019)	Situazione contabile aggiornata 2020	Perdita Esercizio calcolata in proporzione alla quota di partecipazione	Quota accantonamento bilancio 2021
Aeroporto S. Anna S.p.a. in fall.	14,11%	SOCIETA' IN FALLIMENTO			No accantonamento società in fallimento
Banca Popolare Etica	0,22%	€ 6.267.836,00	//	UTILE	No accantonamento società in utile o pareggio di bilancio
Co.Ma.C. S.r.l. in FALL.	77,61%	SOCIETA' IN FALLIMENTO			No accantonamento società in fallimento
Comalca S.c.r.l.	27,28%	€ 100.940,00	//	UTILE	No accantonamento società in utile o pareggio di bilancio
Comarc S.r.l. in liquidazione	20,98%	SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE			No accantonamento società in liquidazione
Consorzio Cies in Fall.	1,46%	SOCIETA' IN FALLIMENTO			No accantonamento società in fallimento
Ferrovie della Calabria S.r.l.	100,00%	- 1.051.283,00	UTILE	UTILE	Nessun accantonamento poiché la situazione contabile aggiornata 2020, trasmessa dalla società, risulta in utile
Fincalabra S.p.a.	100,00%	14.178,00	- 218.481,00	- 218.481,00	- 218.48 1,00
Progetto Magna Graecia S.r.l. in fallimento	51,00%	SOCIETA' IN FALLIMENTO			No accantonamento società in fallimento
Sacal S.p.a.	9,27%	1.027.809,00	//	UTILE	No accantonamento società in utile o pareggio di bilancio
Sogas S.p.a.in fall.	13,02%	SOCIETA' IN FALLIMENTO			No accantonamento società in fallimento
So.Me.Sa. S.r.l. in liquidazione	50,00%	SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE			No accantonamento società in liquidazione
So.Ri.Cal. S.p.a. in liquidazione	53,50%	€ 484.370,00	//	UTILE	No accantonamento società in utile o pareggio di bilancio
Stretto di Messina S.p.a. in liquidazione	2,58%	SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE			No accantonamento società in liquidazione
Terme Sibarite S.p.a.	100,00%	€ 34.864,00	//	UTILE	No accantonamento società in utile o pareggio di bilancio
FONDAZIONI					
Fondazione FIELD in liquidazione	100,00%	FONDAZIONE IN LIQUIDAZIONE			No accantonamento fondazione in liquidazione
Fondazione Calabria Etica (in house) in liquidazione	100,00%	FONDAZIONE IN LIQUIDAZIONE			No accantonamento fondazione in liquidazione
Fondazione Film Commission	100,00%	€ 2.268,00	//	UTILE	No accantonamento fondazione in utile o pareggio di bilancio
Fondazione Mediterranea Terina (in house)	100,00%	€ 247.951,00	//	UTILE	No accantonamento fondazione in utile o pareggio di bilancio
Fondazione Calabresi nel Mondo (in house) in liquidazione	100,00%	FONDAZIONE IN LIQUIDAZIONE			No accantonamento fondazione in liquidazione

Nel bilancio 2021/2023 è stato previsto a titolo prudenziale un accantonamento al fondo perdite società partecipate a coperture di perdite pari ad euro 218.481,00 per l'anno 2021, anche se dai bilanci 2019 non risultano perdite d'esercizio, e ad euro 2.000.000,00 per le annualità 2022 e 2023.

Tuttavia è bene sottolineare che l'accantonamento per perdite è una regola prudenziale di bilancio, e non vuol dire che pur avendo accantonato risorse la Regione debba/possa ripianare le perdite delle partecipate senza limite, infatti, si rammenta:

- il divieto di ripiano perdite, se non all'interno di un piano di risanamento che garantisca l'equilibrio futuro dei conti della partecipata;
- il divieto di soccorso finanziario in caso di deficit in liquidazione, vale a dire che "in caso di deficit della massa attiva della società in liquidazione rispetto al passivo, la regione non può trasferire risorse di bilancio, a meno che non ci sia un preminente e specifico interesse pubblico".

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni

Con Deliberazione di Giunta regionale n. 642 del 30/12/2019 è stato approvato, nel rispetto del disposto dell'art. 20 del D.Lgs.n.175/2016, il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette ed indirette.

14. NOTA INTEGRATIVA

Dalla lettura della nota integrativa allegata al bilancio di previsione, emerge che essa comprende:

- i criteri di valutazione adottati per la espressione delle previsioni di entrata e di spesa;
- il percorso seguito per la determinazione della quota da accantonare al Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- il percorso seguito per la determinazione delle quote da accantonare al Fondo rischi e oneri, al Fondo perdite organismi partecipati;
- gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti che compongono il risultato di amministrazione dell'esercizio in corso, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono

anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

- l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali;
- l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

15. CONSIDERAZIONI

Il Collegio dei Revisori, terminata l'analisi svolta sia individualmente, sia in forma collegiale, dei provvedimenti e dei documenti richiamati nel presente parere, considera:

a) con riferimento alle previsioni di parte corrente:

congrue le previsioni di spesa e attendibili le entrate previste sulla base:

- delle risultanze del rendiconto 2019;
- delle previsioni assestate 2020 alla data di predisposizione del bilancio;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- dei riflessi delle decisioni descritte nel DEFR;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti e atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per gli altri fondi effettuati dall'ente;

b) con riferimento alle previsioni di investimenti:

- conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti;
- coerente la previsione di spesa per investimenti con il Documento di economia e finanza e con la proposta di Legge di stabilità;

- c) con riferimento alle previsioni di cassa:
- attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge;
- d) con riferimento ai vincoli di finanza pubblica:
- possibile il conseguimento degli equilibri di bilancio nel rispetto di quanto disposto dall'art. 40 del D.Lgs.n.118/2011.

16. CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 72 del D.Lgs.n.118/2011 e tenuto conto:

- dei pareri espressi dal Direttore Generale Dipartimento Bilancio e dal Dirigente del Settore Bilancio;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa;

il Collegio dei Revisori:

- attesta la corrispondenza della proposta di legge relativa al Bilancio di previsione 2021-2023 alle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia, del D.Lgs.n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- rileva la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di Bilancio, invita la Regione a inviare, nei termini di legge, i dati relativi al Bilancio di previsione alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e a pubblicare sul proprio sito istituzionale quanto previsto dall'art. 39, comma 16, del D.Lgs.n.118/2011;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di rispettare gli equilibri di finanza pubblica, così come disposti dalla Legge di Bilancio n. 145/2018;

e, oltre a quanto evidenziato e segnalato nel corso della presente relazione, in particolare,

RACCOMANDA

- un costante monitoraggio degli equilibri di bilancio nel corso dell'esercizio al fine di poter attivare tempestivamente, in caso di necessità, tutte le azioni ritenute più adeguate a garantire la permanenza della salvaguardia degli equilibri, con particolare riferimento:
 - all'andamento e alla realizzazione delle entrate previste al titolo 1 e al titolo 3;

- agli accantonamenti a copertura degli oneri derivanti da atti giudiziari di pignoramenti subiti dalla Regione;
- agli accantonamenti a copertura dei debiti fuori bilancio;
- agli esiti dell'attività di verifica della Corte dei Conti sulla corrispondenza tra i crediti vantati dalla Regione e i debiti iscritti nei bilanci dei Comuni calabresi relativamente al servizio idropotabile erogato nel periodo 1981/2004, e in ordine al servizio rifiuti solidi urbani di cui i Comuni hanno fruito:
 - di continuare a monitorare attentamente gli effetti derivanti dal contenzioso pregresso e in corso, al fine di verificare l'adeguatezza degli accantonamenti previsti sia sul risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020, sia sugli accantonamenti previsti sul bilancio di previsione 2021/2023, anche in considerazione della citata operazione di circolarizzazione dei crediti e debiti nei confronti di tutti i Comuni calabresi intrapresa dalla Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Calabria.

Inoltre con riferimento alle previsioni di entrata formulate in applicazione delle aliquote maggiorate Irap e addizionale regionale all'Irpef ammontanti rispettivamente ad euro 25.056.000,00 e ad euro 76.701.000,00 - per ciascuna delle tre annualità - destinate al ripiano del disavanzo sanitario regionale, **il Collegio ritiene opportuno raccomandare un'attenta valutazione delle suddette previsioni al fine di garantire una più stretta interconnessione**, considerata l'inscindibilità del rapporto, **tra bilancio della Regione e bilancio d'esercizio consolidato sanitario regionale**, che dovrebbero nella normalità procedere di pari passo, mentre nella realtà della Regione Calabria quest'ultimo risulta fermo all'esercizio 2014 (cfr. verbali Collegio dei revisori n. 3/2020; n. 24/2020; n. 48/2020 e n. 53/2020).

Con riguardo agli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Collegio dei Revisori raccomanda di presidiare il permanere degli equilibri e l'evoluzione della gestione delle entrate e delle spese tenuto conto delle maggiori entrate, delle minori spese e delle maggiori spese correlate a tale emergenza. In merito si raccomanda di tenere conto anche delle indicazioni contenute nella delibera Sezioni Autonomie 18/2020 "Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19", per quanto applicabili alle Regioni.

Infine, in considerazione dell'elevato numero di variazioni di bilancio intercorse nell'esercizio 2020 sottoposte ad approvazione della Giunta regionale, **questo Collegio raccomanda tutti i Dipartimenti regionali ad una più efficiente programmazione e ad una maggiore organizzazione nella gestione delle risorse assegnate**. In merito, al fine di conseguire gli attesi risultati sotto il profilo anche organizzativo, il Collegio suggerisce l'adozione di uno

specifico regolamento interno di funzionamento delle variazioni di bilancio da sottoporre ad approvazione della Giunta regionale.

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, dei rilievi e delle raccomandazioni effettuati e delle considerazioni formulate nella presente relazione;

Visti il Documento di economia e finanza regionale 2021/2023 e la Legge di stabilità 2021;

ESPRIME

parere favorevole sul Disegno di Legge di Bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, da presentare al Consiglio regionale della Calabria per la sua approvazione, tenendo presente che qualora la legge di bilancio dello Stato per l'anno 2021 dovesse intervenire a modificare le previsioni contemplate nel Bilancio 2021/2023 esaminato si renderà necessario apportare le conseguenti variazioni.

17 dicembre 2020

Firma digitale

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Grazia Zeppa - Presidente

Dott. Luigi Mazzulla - Componente

Dott. Rocco Nicita - Componente

Copia del presente verbale, unitamente alla relazione allegata, è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale, all'Ufficio di Gabinetto, al Presidente della Giunta regionale della Calabria, al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria del Consiglio regionale, al Dirigente Generale del Dipartimento Economia e Finanze della Giunta regionale, al Presidente della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo, al Settore Commissione Bilancio, Programmazione economica, Attività produttive, Affari dell'Unione europea e Commissioni speciali del Consiglio regionale, al Segretario Generale del Consiglio regionale, al Dirigente Generale del Dipartimento Segretariato Generale della Giunta Regionale, al Settore Segreteria Assemblea del Consiglio regionale, Dirigente generale Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane Giunta regionale.

Partenza - Roma, 14/02/2007
Prot. 13 / SEGR / 0004746



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Direzione Generale del Mercato del Lavoro

Alle **Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro**
Loro Sedi

Alla **Regione Abruzzo**
Direzione Politiche attive del Lavoro, della
Formazione e dell'Istruzione
Dr Antonio Di Paolo
antonio.dipaolo@regione.abruzzo.it
Rosamaria.caiarelli@regione.abruzzo.it

Regione Basilicata
Direzione Formazione, Lavoro, Cultura e
Sport
Dr. Gerardo Calvello
dg_ formazione.lavoro@regione.basilicata.it

Provincia Autonoma di Bolzano
Direttore Dipartimento Formazione e
Lavoro
Dr.ssa Barbara Repetto
barbara.repetto@provincia.bz.it

Regione Calabria
Dipartimento Lavoro
c.desantis@regcal.it

Regione Campania
Assessorato Formazione professionale e
Lavoro
Area 17
Dr. Maria Adinolfi
m.adinolfi@regione.campania.it

Regione Emilia Romagna
Direzione Generale Cultura, Formazione e
Lavoro
Dr.ssa Cristina Balboni
cbalboni@regione.emilia-romagna.it

Regione Friuli Venezia Giulia

Direzione Centrale Lavoro, Formazione,
Università e Ricerca
Vicedirettore Centrale
Dr.ssa Loredana Catalfamo
Loredana.catalfamo@regione.fvg.it

Regione Lazio
Direzione Regionale Politiche del Lavoro
Dr. Roberto Crescenzi
rcrescenzi@regione.lazio.it
mmasotti@regione.lazio.it

Regione Liguria
Dipartimento Sviluppo economico e
Politiche dell'occupazione
Dr. Gianni Della Casa
gianni.dellacasa@regione.liguria.it

Regione Lombardia
Direzione Generale Istruzione, Formazione
e Lavoro
Dr. Roberto Albonetti
Roberto_Albonetti@regione.lombardia.it

Regione Marche
Servizio Istruzione Formazione e Lavoro
Dr. Mauro Terzoni
mauro.terzoni@regione.marche.it

Regione Molise
Direzione III – Lavoro, Formazione
professionale, Politiche sociali, Molisani
nel Mondo, Riforme istituzionali,
Istruzione
Avv. Giovanni Di Renzo
direnzo@regione.molise.it

Regione Piemonte
Direzione Regionale Formazione
professionale, Lavoro
Dr. Giuseppe De Pascale
giuseppe.depascale@regione.piemonte.it

Regione Puglia
Settore Lavoro
Dr. Elio Matera
settorelavoro@regione.puglia.it

Regione Sardegna
Direzione Generale del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale
Dr. Roberto Neroni
lavoro@regione.sardegna.it

Regione Siciliana
Dipartimento Lavoro

Avv. Giovanni BolognaDirigenteGen.Lavoro@Regione.Sicilia.it**Regione Toscana**Direzione Generale Politiche Formative,
Beni e attività culturaliArea Coordinamento Orientamento,
Istruzione, Formazione e Lavoro**Dr. Ugo Caffaz**ugo.caffaz@regione.toscana.it**Provincia Autonoma di Trento**

Agenzia del Lavoro

Dr.ssa Rita Dalla Torredirezione@agenzia lavoro.tn.it**Regione Umbria**Direzione Cultura, Turismo, Istruzione,
Formazione e Lavoro**Dr. Ciro Becchetti**cbecchetti@regione.umbria.it**Regione Valle d'Aosta**

Dipartimento delle Politiche del lavoro

Dr.ssa Nadia Savoinin.savoini@regione.vda.it**Regione Veneto**Segreteria Regionale Formazione
professionale e Lavoro

Direzione generale Lavoro

Dr. Santo Romanonuccio.romano@regione.veneto.it

All' **Unione delle Province Italiane (UPI)**
Dr. ssa Alessandra De Angelis
a.deangelis@upinet.it

All' **INPS**
Direzione Centrale Vigilanza sulle
Entrate ed Economia Sommersa
Dr. Francesco Sparagna
Francesco.sparagna@inps.it

All' **INAIL**
Direzione Centrale Rischi
Dr. Ennio Di Luca
dcrischi@inail.it

All' **ENPALS**
Direzione Vigilanza
massimo.antichi@enpals.it

All' **INPGI**
Direzione Contributi e Vigilanza
direzione_generale@inpgi.it

All' **IPSEMA**
Direzione per la riscossione dei

- contributi e vigilanza
ppetrocelli@ipsema.it
- All' **ENASARCO**
Unità Organizzativa Vigilanza e
Coordinamento
Dr. Giorgio Valente
g.valente@enasarco.it
- All' **INPDAP**
Servizio Ispettivo
Dr. Teodorico De Blasio
dcattisp@inpdap.gov.it
- Alla **DG della Tutela delle Condizioni di Lavoro**
DGtutelaLavoro@welfare.gov.it
- DG per l'Innovazione Tecnologica**
DGInnovazione@welfare.gov.it
- DG per l'Attività Ispettiva**
SegreteriaDGAttivitaIspettiva@welfare.gov.it
- Al **Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro**
Col. Luciano Annichiarico
cctutelavcd@carabinieri.it
- Alla **Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica**
Dr. Antonio Naddeo
a.naddeo@funzionepubblica.it
l.spaziani@funzionepubblica.it
- CONFINDUSTRIA**
g.usai@confindustria.it
- CONFAPI**
occhipinti@confapi.org
- CONFAGRICOLTURA**
ftaddei@confagricoltura.it
- COLDIRETTI**
coldiretti@coldiretti.it
- CIA**
Segreteriapresidente@cia.it
- COPAGRI**
copagri_naz@tiscali.it
- CONFCOMMERCIO**
dirgen@confcommercio.it
g.lazzarelli@confcommercio.it
- CONFESERCENTI**
presidenza@confesercenti.it
- CONFETRA**
confetra@confetra.com

CIDEC

upn@cidec.it
cidec@cidec.it

ABI

g.durante@abi.it

ANIA

Massimo.gramazio@ania.it

CONFARTIGIANATO

confartigianato@confartigianato.it

CNA

sindacale@cna.it

CILA

cilanazionale@tiscali.it

CONFCOOPERATIVE

confcooperative@confcooperative.it
segreteria@confcooperative.it

LEGACOOP

Segr.presidenza@legacoop.coop

A.G.C.I.

filippo.turi@agci.it

UNCI

uncinazionale@mclink.it
unci@unci.org

UNI. COOP.

info@unicoop.it

CONFITARMA

confitarma@confitarma.it

FEDARLINEA

fedarlinea@fedarlinea.191.it

FEDERPESCA

federpesca@federpesca.it
armando.pavia@federpesca.it

**CONSIGLIO NAZIONALE
DELL'ORDINE DEI CONSULENTI
DEL LAVORO**

Dr.ssa Marina E. Calderone
presidente@consulentidellavoro.it

**FONDAZIONE CONSULENTI DEL
LAVORO**

Dr. Luigi Serra
presidente@fondazionelavoro.it

ASSOLAVORO

Dr. Gennaro delli Santi Cimaglia
assolavoro@asso-lavoro.it

AISO

Dr. Sergio Gasparoni
infoaiso@tele2.it

ASCOP**Dr. Massimo Valocchia**massimo.valocchia@media-work.it

fax: 075 5005801

ASSORES**Dr. Giovanni Oriani**president@assores.it**CGIL****Dr. Claudio Treves**politiche-lavoro@mail.cgil.it**CISL****Dr.ssa Giulia Tavernese**giulia.tavernese@cisl.it**UIL****Dr. Giancarlo Bergamo**g.bergamo@uil.it**UGL****Dr. Fabrizio Fabbri**dsegreteria2@ugl.it**CISAL****Dr. Ulderico Concilia Ridossi**info@cisal.it**CONFSAL****Dr. Francesco Cagnasso**info@confsal.it**CIDA****Dr. Alberto Sartoni**alberto.sartoni@cida.it**FABI****Dr. Enrico Gavarini**federazione@fabi.it

Oggetto: Adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Legge Finanziaria 2007) – Ulteriori indirizzi operativi

Con precedente nota n. 13/SEGR/0000440 del 4 gennaio 2007 sono stati forniti i primi indirizzi applicativi della normativa indicata in oggetto. Contestualmente sul sito del Ministero (www.lavoro.gov.it) è stata aperta una linea diretta con i soggetti interessati al provvedimento, al fine di raccogliere riflessioni, commenti e segnalazioni di problematiche connesse alla fase di attuazione.

Attraverso tale strumento sono pervenuti numerosi quesiti a cui la scrivente Direzione ha risposto fornendo i chiarimenti, al fine di risolvere le più immediate esigenze dei datori di lavoro e degli altri soggetti abilitati ad effettuare le comunicazioni.

La proficua interlocuzione con i diretti interessati ha consentito di mettere a fuoco vari aspetti della complessa materia rimasti non ancora chiariti.

Per tale ragione si ritiene utile integrare la precedente nota in modo da dare diffusione generale alle principali indicazioni già fornite con le risposte ai quesiti e chiarire, alla luce degli approfondimenti effettuati, ulteriori aspetti controversi.

Per una migliore organicità e sistematicità dell'esposizione viene mantenuta la medesima struttura per paragrafi della precedente nota del 4 gennaio 2007.

Soggetti obbligati

Ad integrazione di quanto già anticipato, sulla base del tenore letterale del novellato art. 9-bis della legge n. 608/1996, si forniscono ulteriori precisazioni circa i soggetti cui viene imposto l'obbligo di comunicazione.

1. Datori di lavoro privati

La locuzione utilizzata dal legislatore indica senza ombra di dubbio la volontà di ricomprendere nell'ambito della disciplina qualsiasi persona fisica e giuridica che instauri uno dei rapporti di lavoro indicati dalla norma citata. Pertanto nel caso di lavoro autonomo in forma coordinata e continuata, il datore di lavoro si identifica con il *committente*, nel caso di contratto di agenzia e di rappresentanza con il *preponente*, così come nel caso di associazione in partecipazione esso si identifica con l'*associante*. Infine, con riguardo ai tirocini ed alle altre esperienze lavorative ad essi assimilate, per le quali non si configura un rapporto di lavoro, per datore di lavoro deve intendersi il *soggetto ospitante*.

2. Enti pubblici economici

Rientrano in questa categoria quegli enti che operano nel campo della produzione di beni e servizi svolgendo attività prevalentemente o esclusivamente economiche. Ad essi si applica lo statuto dell'impresa privata, compresa l'iscrizione nel registro delle imprese (artt. 2093 - 2201 cod. civ.). La disciplina dei rapporti di lavoro è di natura privatistica, pertanto, ai fini della normativa in esame, per tali Enti valgono le regole dei datori di lavoro privati.

Nel recente passato i più importanti enti pubblici economici sono stati trasformati in società per azioni, con attribuzione della titolarità delle relative azioni al Ministero dell'economia e delle Finanze. Per alcune di esse sono state avviate procedure di dismissione attraverso il trasferimento delle azioni a soggetti privati. Tutto ciò, tuttavia, non ha alcuna implicazione sulla disciplina dei rapporti di lavoro e di conseguenza sulla normativa in esame.

3. Pubbliche Amministrazioni

Le Pubbliche Amministrazioni che rientrano nel campo di applicazione della normativa sulle comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro, sono quelli richiamati all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, ossia:

“Le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario nazionale, l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le agenzie di cui al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300”.

Tali soggetti quindi hanno l'obbligo di effettuare le comunicazioni come disposto dall'art. 1 commi da 1180 a 1185 della legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007).

Oggetto delle comunicazioni

A seguito dei quesiti pervenuti, si reputa necessario fornire un quadro generale degli indirizzi espressi da questo Ministero circa l'applicazione della disciplina in esame a taluni particolari rapporti di lavoro o esperienze lavorative.

Rapporti di lavoro

Il dato da cui partire è senza dubbio l'esame della lettera della norma che così recita: *“In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo...”*.

Si chiariscono pertanto i seguenti aspetti:

- A. Per quanto attiene al *“rapporto di lavoro subordinato”*, nel riconfermare il contenuto della precedente nota, si ribadisce che la formula comprende tutte le figure di lavoro dipendente, anche quelle che presentano caratteri di specialità rispetto alla disciplina del lavoro subordinato nell'impresa di cui all'art. 2094 cod.civ. In tal senso sono da considerarsi ricompresi il rapporto di lavoro nautico e aeronautico (disciplinato dal Codice della Navigazione), il rapporto di lavoro sportivo (disciplinato dalla legge 23 marzo 1981 n. 91), il rapporto di lavoro dei dirigenti, il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (disciplinato dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

Con riferimento all'ultima fattispecie si chiarisce, tuttavia, che l'obbligo **non sussiste** per quelle categorie del pubblico impiego che, ai sensi dell'art. 3 del sopracitato D.Lgs. 165/2001, sono state escluse dalla c.d. privatizzazione e per le quali il rapporto di lavoro non ha natura contrattuale ma è regolato dalla legge (magistrati, avvocati dello stato, personale militare e delle forze di polizia, personale della carriera diplomatica e prefettizia, professori e ricercatori universitari, ecc.).

- B. Per quanto concerne *“il lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto”*, corre l'obbligo di ben specificare quali siano in concreto questi rapporti e quali viceversa siano da escludere. Come si evince, il legislatore ha inteso includere nella speciale disciplina del collocamento non tutta l'area del lavoro autonomo, ma solo *quello reso in forma coordinata e continuativa*.

Di tali tipologie contrattuali si trova menzione nell'art. 409, punto 3, del cod. proc. civ., che ha esteso l'applicazione delle norme del processo del lavoro a un insieme eterogeneo di rapporti di lavoro autonomo. Successivamente la legge di riforma del sistema pensionistico (n. 335/95) ha previsto l'iscrizione dei collaboratori coordinati e continuativi a una apposita Gestione Separata dell'Inps, al fine di estendere loro l'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti. Inoltre, l'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000 ha esteso loro l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Da ultimo il D.Lgs. n. 276/2003 ha disciplinato, nel Titolo VII – Capi I e II (articoli da 61 a 74), il lavoro a progetto, il lavoro occasionale, il lavoro accessorio e le prestazioni che esulano dal mercato del lavoro con specifico riguardo alle attività agricole, cui va aggiunta anche

l'ipotesi prevista per gli imprenditori artigiani dall'art. 21, comma 6-ter, del D.Lgs. n. 269/2003, convertito con modificazioni in Legge n. 326/2003.

Si ritiene, pertanto, anche in relazione alle finalità che la disciplina persegue, che il legislatore abbia voluto fare riferimento a tutte quelle tipologie di lavoro che la dottrina ha qualificato come *parasubordinati*, vale a dire caratterizzati da:

- *Collaborazione*, nel senso che si esclude qualsiasi vincolo di subordinazione del prestatore di lavoro nei confronti del destinatario della prestazione;
- *Coordinamento*, che consiste nel collegamento funzionale della attività del prestatore d'opera con la struttura del committente;
- *Continuità*, nel senso che la prestazione non ha carattere occasionale ma continuativo;
- *Personalità della prestazione*, vale a dire la prevalenza del carattere personale dell'apporto lavorativo.

Ciò premesso, sulla base della duplice finalità della normativa, vale a dire da un lato di realizzare un sistema di monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dall'altro di supportare le azioni di contrasto al lavoro irregolare, si ritiene ragionevole circoscrivere l'obbligo in parola a quelle tipologie che siano significative sotto il profilo della conoscenza dell'andamento del mercato del lavoro e che al contempo presentino rischi consistenti di abuso o di elusione di normative inderogabili.

Alla luce di ciò vanno considerate **incluse** le seguenti tipologie:

- contratto di lavoro a progetto (art. 61, comma 1, D.Lgs.n. 276/2003);
- contratto di agenzia e di rappresentanza commerciale, se caratterizzati da prestazione coordinata e continuativa prevalentemente personale;
- collaborazione coordinata e continuativa nelle pubbliche amministrazioni (art. 7, D.Lgs. n. 165/2001 – art. 110, comma 6 D.Lgs. 267/2000 – circ. Presidenza Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4 del 15 luglio 2004);
- collaborazione occasionale, di cui all'art. 61, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, nella quale pur mancando la continuità sussiste il coordinamento con il committente (c.d. "*mini-co.co.co.*");
- prestazione sportiva, di cui all'art. 3 della L. n. 89/1981, se svolta in forma di collaborazione coordinata e continuativa e le collaborazioni individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- prestazioni rientranti nel settore dello spettacolo, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 8/1979, per le quali vige l'obbligo di assicurazione E.N.P.A.L.S.

Di converso, si ritiene, alla luce del criterio interpretativo esplicitato, che vadano **esclusi dall'obbligo di comunicazione** quei rapporti, che, pur rientrando astrattamente nell'area della c.d. parasubordinazione, non presentino rischi consistenti di abuso o elusione della normativa inderogabile in materia di lavoro :

- le attività rientranti nell'esercizio di una professione intellettuale, per la quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
- le nomine dei componenti di organi di amministrazione e controllo di società;
- le partecipazioni a collegi e commissioni;
- le prestazioni di lavoro accessorio, di cui all'art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003;
- le prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. n. 276/2003 e quelle previste dall'art. 21, comma 6-ter, del D.L. n. 269/2003, convertito in Legge n. 326/2003.

- C. Per quanto concerne i rapporti di lavoro del *socio lavoratore di cooperativa*, si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, c. 3, L. n. 142/2001, tra la cooperativa ed il socio lavoratore si instaura un rapporto di lavoro ulteriore a quello associativo e che tale rapporto può assumere qualsiasi forma prevista dall'ordinamento. Pertanto, le società cooperative sono tenute a comunicare ai servizi competenti *i rapporti di lavoro subordinati o di collaborazione coordinata e continuativa*, così come individuati alle lettere precedenti, stipulati con i soci lavoratori.
- D. Per quanto concerne i *rapporti di associazione in partecipazione*, di cui all'art. 2549 cod. civ., essi rilevano solo se caratterizzati dall'apporto di lavoro, anche non esclusivo, da parte dell'associato, con la sola esclusione dei lavoratori già iscritti ad albi professionali (Legge Finanziaria 2005).
- E. In via generale, oltre agli specifici rapporti indicati nei punti precedenti, restano **totalmente esclusi** dall'ambito di applicazione della specifica disciplina tutte le forme di lavoro autonomo reso ai sensi dell'art. 2222 cod. civ., sia in forma professionale che occasionale - ai sensi dell'art. 67, lett. 1), del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.) - così come, a maggior ragione, tutte le attività lavorative di tipo autonomo esercitate in forma imprenditoriale. Pertanto, con riguardo alle categorie più significative, sono da escludere:
- I lavoratori agricoli autonomi;
 - I collaboratori familiari;
 - Gli agenti e i rappresentanti di commercio costituiti in società o che si avvalgono di una autonoma struttura imprenditoriale.
- Per altro verso si ritengono **escluse** quelle prestazioni rese nell'ambito del c.d. *volontariato*, nelle quali, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, manca qualsiasi vincolo contrattuale di corrispettività.

Tirocini ed altre esperienze lavorative

Come previsto espressamente nella normativa, la comunicazione preventiva si applica anche “*ai tirocini di formazione e orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata*”. A questo riguardo con la nota del 4 gennaio 2007, in ragione della formula ampia usata dal legislatore, si è ritenuto di includere non solo i tirocini previsti dall'art. 18 della legge n. 196/97 e dal relativo regolamento di attuazione (DM n. 142/1998), nonché quelli disciplinati da leggi regionali, ma anche quelli inclusi nei piani di studio dalle università e dagli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari. In fase di prima attuazione, tuttavia, perplessità sono emerse circa l'opportunità di estendere l'obbligo anche a quelle esperienze previste all'interno di un *percorso formale di istruzione o di formazione*, la cui finalità non è direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì di affinare il processo di apprendimento e di formazione. Pertanto, alla luce del suesposto criterio interpretativo, basato su esigenze di monitoraggio e di prevenzione del lavoro irregolare, rivedendo il primo orientamento, **si ritiene di escludere l'obbligo di comunicazione** per i *tirocini promossi da soggetti ed istituzioni formative a favore dei propri studenti ed allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro*. Tutto ciò si sostanzia allorché si verifichino le seguenti condizioni:

- *Promozione* da parte di una università e istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, di una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, di un centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con la regione o la provincia;

- *Destinatari* studenti universitari, studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso;
- *Svolgimento* all'interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione.

Di converso, **rientrano negli obblighi di comunicazione** i tirocini promossi dai centri per l'impiego e da altri soggetti operanti nel campo delle politiche del lavoro a favore di soggetti inoccupati o disoccupati, nonché di soggetti svantaggiati o di disabili, con la finalità di favorirne l'inserimento lavorativo. Sempre in tema di tirocini, si chiarisce altresì che, fermo restando l'obbligo in capo al soggetto ospitante, nulla osta a che la comunicazione sia effettuata in sua vece dal soggetto promotore, peraltro già tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie. Con riguardo alle altre esperienze lavorative assimilabili ai tirocini, oltre a quelle già indicate con la precedente nota (borse lavoro, lsu), si segnalano le borse post-dottorato di ricerca.

I periodi di pratica professionale regolarmente comunicati ai rispettivi Ordini, sono invece **esclusi dall'obbligo di comunicazione preventiva**, in quanto finalizzati ad una futura attività libero professionale, di per sé esclusa dall'ambito di applicazione della norma.

Termini per le comunicazioni

Il termine per inviare la comunicazione di assunzione scade alle ore 24 del giorno precedente l'inizio del rapporto di lavoro.

Per inizio del rapporto di lavoro si intende la data da cui decorrono l'obbligo della prestazione lavorativa e l'obbligo della remunerazione, che normalmente si evince dal libro matricola.

Ai fini della norma ciò che rileva è che la data di comunicazione sia **antecedente** a quella di effettivo inizio della prestazione lavorativa. Se l'ultimo giorno utile cade in un **giorno festivo** non si può far valere la regola della proroga automatica del termine al giorno successivo, poiché ciò, come appare evidente, equivarrebbe non a differire un termine ma a vanificarne la finalità, dal momento che la comunicazione non sarebbe più preventiva. In questi casi la comunicazione può essere fatta in un giorno precedente non festivo, ovvero nel giorno festivo con gli strumenti disponibili, purché attestanti la data certa di trasmissione.

Come già anticipato nella precedente nota del 4 gennaio 2007, si prevedono due ipotesi derogatorie:

- a) assunzione d'urgenza per esigenze produttive: in questo caso il datore di lavoro può comunicare l'assunzione entro i cinque giorni successivi, salvo l'invio entro il giorno antecedente della comunicazione sintetica provvisoria;
- b) assunzione per cause di "forza maggiore": in questo caso il datore di lavoro può comunicare l'assunzione il primo giorno utile successivo senza neppure l'obbligo di una preventiva comunicazione sintetica. Ciò in quanto l'evento è di tale natura imprevedibile da rendere non solo improcrastinabile l'assunzione, ma anche impossibile la sua previsione nel giorno precedente.

Le due eccezioni sopra richiamate consentono di risolvere in via generale ogni possibile situazione, anche con riguardo a quei settori produttivi, che in ragione delle peculiarità delle produzioni, hanno sollevato dubbi circa la possibilità di adempiere all'obbligo di comunicazione preventiva.

La prima deroga (comunicazione in forma sintetica) soccorre, infatti, in tutti quei casi in cui il datore di lavoro non è in condizione di effettuare una comunicazione ordinaria (ad es. non dispone per tempo di tutti i dati) ma per ragioni produttive non può rinviare l'assunzione. In questi casi il datore di lavoro dovrà essere in grado di dimostrare il sussistere di una effettiva esigenza produttiva che non consente di procrastinare neppure di un giorno l'assunzione.

La seconda deroga (comunicazione non preventiva ma contestuale o successiva) soccorre solo in caso di “forza maggiore”, vale a dire allorché il datore di lavoro sia in grado di dimostrare non solo che l’assunzione non poteva essere procrastinata, ma anche che non era possibile prevederla il giorno prima.

Tale ultima circostanza è ricorrente nel caso di conferimento di *supplenze temporanee* al personale docente (art. 1, comma 1, lett. c) del DM 25 maggio 2000, n. 20) e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (art. 1, comma 1, lettera c) del DM 13 dicembre 2000, n. 430) negli istituti scolastici pubblici. In tali casi, sembra ragionevole disporre in via preventiva e generale, che le assunzioni a tempo determinato del predetto personale, rientranti nella tipologia della supplenza temporanea, ai sensi dei citati regolamenti, siano comunicate anche dopo l’instaurazione del rapporto, nel primo giorno utile.

Le soluzioni prospettate risultano idonee a soddisfare tutte le esigenze del datore di lavoro, senza arrecare pregiudizio al normale andamento delle attività produttive, ma altresì garantendo la finalità della norma.

Il termine per comunicare la trasformazione e la cessazione del rapporto di lavoro è stabilito entro cinque giorni dall’evento. In questi casi la scadenza del termine in un giorno festivo comporta la proroga automatica al primo giorno lavorativo utile. In questi casi, infatti, lo slittamento del termine non inficia la finalità della norma e non vanifica l’obbligo di legge.

Destinatari delle comunicazioni

Fermo restando quanto già disposto con la precedente nota del 4 gennaio 2007, si rende necessario fornire più precise indicazioni per l’individuazione del servizio competente nei casi di comunicazioni relative a rapporti di lavoro di tipo autonomo o rapporti di lavoro che si svolgono in più sedi di lavoro.

In questi casi, infatti, il criterio indicato dalla legge (il luogo di svolgimento della prestazione di lavoro) mal si adatta al tipo di rapporto, in quanto, in virtù della natura stessa della prestazione, il luogo di esecuzione dell’attività o non è indicato o è identificato in forma ampia e generica nel contratto individuale.

Ciò premesso, al fine di evitare comportamenti difformi, basati su criteri diversi, si ritiene possa essere conveniente che per tipologie di lavoro si applichi il seguente criterio: la sede del committente presso la quale si realizza il “coordinamento” anche temporale della prestazione lavorativa (art. 62, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 276/2003)

Contenuti delle comunicazioni

Rispetto alle indicazioni già fornite con la nota del 4 gennaio 2007, occorre precisare solo alcuni aspetti generali, rinviando al DM di attuazione, in corso di emanazione, per una compiuta regolamentazione.

La comunicazione relativa alla cessazione del rapporto di lavoro va effettuata solo nel caso di rapporto a tempo indeterminato oppure nei casi di risoluzione anticipata del contratto a termine per qualsiasi causa (consensuale, recesso durante il periodo di prova, dimissioni, licenziamento per giusta causa, ecc.). In caso di rapporto a tempo determinato che si protrae oltre il termine inizialmente fissato dovrà essere effettuata entro cinque giorni da tale data una comunicazione di proroga.

La comunicazione relativa alle trasformazioni del rapporto di lavoro va effettuata solo nei casi previsti dalla legge. La citata nota ministeriale ha ritenuto di ricomprendere anche la

trasformazione del contratto di inserimento, in ragione della sua assimilazione al contratto a termine.

Analogamente, dovranno essere comunicate entro cinque giorni le proroghe e le cessazioni delle collaborazioni autonome, qualora il termine non fosse stato già indicato nella comunicazione iniziale, perché anticipato rispetto a quello pattuito o perché inizialmente non determinato, ma determinabile in seguito.

Nel caso di tirocinio, la comunicazione di trasformazione va effettuata solo allorché si procede da parte del datore di lavoro ospitante all'assunzione del tirocinante con uno qualsiasi dei contratti di lavoro subordinati previsti dalla normativa in esame. In tal caso, affinché si parli di trasformazione è necessario che l'assunzione avvenga prima della scadenza del tirocinio o alla scadenza senza soluzione di continuità.

Comunicazione unica

Fino all'emanazione del Decreto Interministeriale che dovrà definire i moduli di trasmissione e le modalità di inoltro dei dati in via telematica, alcune comunicazioni dovranno essere ancora effettuate con le modalità precedenti:

- La comunicazione all'INAIL ex art. 14, comma 2, del D.L.vo n. 38/2000, nonché quella effettuata dai datori di lavoro marittimi nei confronti dell'IPSEMA;
- La comunicazione dei datori di lavoro agricolo all'INPS, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del DL 10 gennaio 2006, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;
- La comunicazione allo Sportello Unico della Prefettura dell'assunzione e dalla cessazione dei rapporti con i cittadini extra comunitari (Art. 22, comma 7 del T.U. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002 e dal DPR n. 394/1999).

E' stata, invece, abrogata quella parte dell'art. 7, comma 1, del D. L.vo n. 286/1998 che imponeva al datore di lavoro, che assume alle proprie dipendenze un cittadino extra comunitari, di comunicarlo in Questura entro 48 ore.

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Lea Battistoni



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale per le politiche dei
servizi per il lavoro (già Direzione
Generale per il mercato del lavoro)**

**Direzione Generale per l'attività
ispettiva**

PROT. N. A0039/002/RE
12/09/2011

CIRCOLARE N. 24

- A Tutti gli Assessorati al lavoro
delle Regioni e Province
Autonome
- Tutti gli Assessorati al lavoro
delle Province
- Tutte le Segreterie Generali
delle Associazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori
- Presidente dei consulenti del
lavoro
- Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per la
Funzione Pubblica
- Ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca Scientifica
- Tutti i Direttori Generali degli
enti previdenziali ed assistenziali
- Direzione Generale per le
politiche attive e passive del
lavoro
- Direzione Generale delle
relazioni industriali e dei
rapporti di lavoro
- Tutte le Direzioni Regionali e
Provinciali del lavoro

LORO SEDI

Oggetto: **Articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, livelli essenziali di tutela in materia di tirocini formativi: primi chiarimenti**

L'articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 recante "*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*" introduce, in attuazione degli impegni assunti dal Governo in sede di approvazione della riforma dell'apprendistato, alcune rilevanti novità in materia di tirocini formativi e di orientamento. Si ritiene pertanto utile fornire i primi indirizzi operativi ai fini di una corretta applicazione della nuova disciplina, anche in considerazione di alcune richieste di chiarimento pervenute in ordine a tirocini già autorizzati ancorché non iniziati.

Finalità e limiti dell'intervento

Occorre in primo luogo ricordare che con l'accordo per il rilancio del contratto di apprendistato del 27 ottobre 2010 Governo, Regioni e parti sociali hanno convenuto in merito alla necessità di pervenire a un quadro più razionale ed efficiente di utilizzo dei tirocini formativi e di orientamento al fine di valorizzarne le potenzialità in termini di occupabilità dei giovani e prevenire gli abusi e un loro utilizzo distorto. Ciò è stato ribadito anche nel più recente accordo tra Governo e parti sociali dell'11 luglio 2011 che, a seguito della intesa tra Governo e Regioni nella Conferenza Unificata Stato, Regioni e Province autonome del 7 luglio 2011, ha posto le premesse per la riforma dell'apprendistato quale canale privilegiato di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.

È peraltro nota – almeno a far data dalla sentenza n. 50 del 2005 della Corte Costituzionale – la competenza esclusiva delle Regioni nella regolamentazione dei tirocini. Vero è, tuttavia, che solo poche Regioni hanno provveduto a una disciplina organica della materia.

Con l'articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 il Governo si pone pertanto il limitato, per quanto importante, obiettivo di dare maggiore certezza al quadro legale di riferimento, che oggi risulta lacunoso e frammentato. Ciò nel pieno rispetto delle competenze assegnate dalla Costituzione alle Regioni che rimangono i soggetti a cui è affidata la regolamentazione della materia. La definizione di livelli essenziali di tutela ha dunque come unico fine quello di ricondurre l'utilizzo dei tirocini alla loro caratteristica principale, quale preziosa occasione di formazione e orientamento dei giovani a stretto contatto con il mondo del lavoro, fornendo altresì ai servizi ispettivi una strumentazione omogenea sull'intero territorio nazionale per contrastarne l'utilizzo abusivo e fraudolento.

In questa prospettiva, e in una ottica di sostegno alla riforma dell'apprendistato, l'articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 ha per oggetto esclusivamente i livelli essenziali di tutela nella promozione e realizzazione dei *tirocini formativi e di orientamento* e cioè di quei tirocini (attualmente disciplinati a livello nazionale dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196) che sono espressamente finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità dei giovani nella delicata fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro. Non rientrano invece nel

campo di applicazione del decreto (così come non sono menzionati dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196) i *tirocini di cosiddetto reinserimento/inserimento al lavoro* svolti principalmente a favore dei disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, e altre esperienze a favore degli inoccupati la cui regolamentazione rimane integralmente affidata alle Regioni fermo restando, per quanto attiene alla durata massima, il disposto di cui all'articolo 7, comma 1, lett. b), del D.M. 25 marzo 1998, n. 142. Restano altresì esclusi dall'intervento i tirocini promossi a favore di disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, per i quali resta in vigore la disciplina specifica prevista dall'art. 11, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, quelli promossi in favore di soggetti in trattamento psichiatrico, di tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di detenzione, quelli promossi a favore degli immigrati, nell'ambito dei decreti flussi, dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, nonché quelli rivolti a ulteriori categorie di soggetti svantaggiati destinatari di specifiche iniziative di inserimento o reinserimento al lavoro promosse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalle Regioni e dalle Province (si veda al riguardo anche quanto precisato da questo Ministero nella risposta a interpello n. 7 del 2010).

Risultano altresì esclusi dalla disciplina in parola i cosiddetti tirocini curriculari nella accezione già chiarita da questo Ministero con la nota prot. n. 13/Segr./0004746 del 14 febbraio 2007 in materia di comunicazioni obbligatorie. Per tirocini curriculari debbono pertanto intendersi i tirocini formativi e di orientamento inclusi nei piani di studio delle Università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste all'interno di un *percorso formale di istruzione o di formazione*, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta alternanza. In altri termini – e sempre in conformità alla nota del 14 febbraio 2007 – sono esclusi dall'intervento i tirocini promossi da soggetti e istituzioni formative a favore dei propri studenti e allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro. Tutto ciò si sostanzia allorché si verificano le seguenti condizioni:

- promozione del tirocinio da parte di una Università o istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, di una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, di un centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con la Regione o la Provincia;
- destinatari della iniziativa siano studenti universitari (compresi gli iscritti ai master universitari e ai corsi di dottorato), studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso;
- svolgimento del tirocinio all'interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi (a titolo meramente esemplificativo si pensi a un tirocinio per la elaborazione della tesi di laurea).

Il tirocinio formativo e di orientamento si distingue infine dai periodi di praticantato richiesti dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative di settore. A questo riguardo l'articolo 3, comma 5 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 fissa i principi che dovranno essere recepiti in sede di riforma degli ordinamenti professionali da effettuare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto.

Le novità introdotte dall'articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138

L'articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 dispone che i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. In assenza di regolamentazioni regionali continuano a trovare applicazione i criteri di selezione dei soggetti promotori individuati dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal relativo regolamento di attuazione. Di particolare importanza a questo proposito, e ai fini della repressione degli abusi, è la previsione dell'articolo 2 del D.M. n. 142 del 1998 secondo cui i tirocini non possono essere promossi da semplici istituzioni formative private salvo non si tratti di istituzioni senza fini di lucro e comunque esclusivamente sulla base di una specifica autorizzazione della Regione.

Ciò precisato, il decreto prevede ora che i tirocini formativi e di orientamento, nei limiti sopra indicati e dunque con esclusione dei tirocini curriculari e di reinserimento/inserimento al lavoro, non possano avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possano essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.

Va peraltro chiarito che i tirocini formativi e di orientamento non sono preclusi agli studenti, compresi laureandi, masterizzandi e dottorandi, a condizione tuttavia che vengano promossi dalle scuole e dalle Università e svolti all'interno del periodo di frequenza del relativo corso di studi o del corso di formazione anche se, come sopra ricordato, non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi.

Tirocini già avviati prima dell'entrata in vigore del decreto legge

Le disposizioni introdotte dal decreto legge in parola non riguardano i tirocini formativi e di orientamento avviati o comunque formalmente approvati prima del 13 agosto che potranno dunque proseguire in base alla vecchia normativa e fino alla scadenza indicata nel relativo progetto formativo. Ciò vale, ovviamente, solo per l'attivazione del tirocinio e non per eventuali proroghe per le quali trova applicazione la nuova disciplina.

Controlli ispettivi

Alla luce di quanto sopra il personale ispettivo è tenuto in primo luogo a verificare la tipologia di tirocinio, se di formazione e orientamento ovvero se di reinserimento/inserimento. In secondo luogo il personale ispettivo è tenuto a valutare la legittimità del tirocinio anche alla luce della normativa regionale vigente. In assenza di una regolamentazione a livello regionale continua a trovare applicazione la legge 24 giugno 1997, n. 196 e il relativo regolamento di attuazione.

Nel corso degli accessi, se il tirocinio di formazione e orientamento attivato all'entrata in vigore del Decreto Legge del 13 agosto 2011, n. 138 non risulterà conforme alla nuova disciplina e alla relativa regolamentazione regionale di riferimento, così pure se il tirocinio già in corso non risulti conforme alla legge 24 giugno 1997, n. 196 e alla relativa regolamentazione attuativa in quanto applicabile, il personale ispettivo dovrà procedere a riqualificare il rapporto come di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili in tale ipotesi (come ad esempio in tema di Libro Unico del Lavoro, prospetto di paga e dichiarazione di assunzione), disponendo al recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi così omessi.

Gli ispettori del lavoro, inoltre, procederanno ad adottare la diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 per consentire al lavoratore di recuperare in ogni caso il credito retributivo maturato a fronte dell'utilizzo abusivo o fraudolento del tirocinio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA
Dott. Paolo Pennesi



IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO
Dott.ssa Grazia Strano





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA

**REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali**

**PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE (PAC)
REGIONE CALABRIA 2014-2020**

ASSE PRIORITARIO 8 - Promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità

Obiettivo specifico 8.5 - Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata

Azione 8.5.1 – Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: Green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, ICT).

AVVISO PUBBLICO

PAC Calabria 2014-2020 - Avviso Pubblico rivolto ad Enti Pubblici per la presentazione di percorsi di politiche attive per la realizzazione di Tirocini di Inclusione Sociale rivolti a disoccupati ex percettori di mobilità in deroga

PREMESSA

Con il decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 sono stati definiti i nuovi criteri da adottare per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente con riferimento a periodi concessi con accordi stipulati dal giorno della data di pubblicazione del decreto medesimo (4 agosto 2014), in sede regionale per le imprese ubicate nel territorio di una singola regione e in sede governativa per le imprese pluriregionali.

A seguito dalla riforma dei trattamenti in deroga un consistente bacino di lavoratori percettori del sussidio della mobilità in deroga ha concluso il periodo di fruizione degli ammortizzatori sociali.

L'art. 44 comma 6 del D.lgs n. 148 del 2015 ha previsto la possibilità di destinare le risorse residue stanziata alle regioni per trattamenti in deroga ad azioni di politica attiva del lavoro.

In riferimento a quanto disposto dall'art. 44 comma 6 del D.lgs n. 148 del 2015 e successive modifiche ed integrazioni, la Regione Calabria ha sottoscritto con le parti sociali in data 07/12/16 un Accordo-quadro, in base al quale si è optato per la facoltà di destinare parte delle risorse disponibili ad azioni di politica attiva del lavoro nella modalità del tirocinio per soggetti esclusi dal beneficio diretto della indennità di mobilità in deroga.

Le iniziative regionali di politica attiva, attuative dell'Accordo Quadro sottoscritto in data 07/12/2016, si sono realizzate attraverso due specifici Avvisi pubblici rivolti, rispettivamente, a Soggetti pubblici e privati che mediante una propria adesione hanno manifestato interesse a partecipare alle suddette iniziative. In particolare i primi Avvisi pubblici sono stati approvati con DDG n. 1336 del 09 febbraio 2017 mentre i secondi con D.D.G. n. 793 del 19/02/2018.

La dotazione finanziaria degli Avvisi pubblici è stata garantita dai residui certificati disponibili e dalla sottoscrizione di apposite convenzioni con l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), nonché da risorse proprie della Regione Calabria.

A seguito della conclusione delle operazioni di quantificazione dei residui finanziari disponibili, mediante il completamento di tutte le operazioni di sistemazione su Sistema Informativo Percettori (SIP) della banca data percettori, è in fase di sottoscrizione nuova Convenzione tra INPS e Regione Calabria che cofinanzia le iniziative di politica attiva del presente Avviso.

Le iniziative di politiche attive, nella modalità dei tirocini di inclusione sociale, sono rivolte sia agli Enti Pubblici che ai Soggetti Privati, attraverso due specifiche Manifestazioni d'interesse che disciplinano le modalità di partecipazione.

ART. 1 FINALITÀ GENERALI

In coerenza l'Obiettivo Specifico 8.5 del PAC Calabria 2014 - 2020 l'Avviso Pubblico ha l'obiettivo di fornire sostegno a persone a rischio di disoccupazione di lunga durata. L'Avviso è rivolto a Enti Pubblici per la presentazione di percorsi di politiche attive per la realizzazione di Tirocini di Inclusion Sociale rivolti a disoccupati ex percettori di mobilità in deroga della Regione Calabria. L'Avviso prevede l'utilizzo straordinario dei soggetti, ancora in stato di disoccupazione, in percorsi di politiche attive che ne riducano l'inattività assicurando nel contempo un sostegno al reddito.

L'Avviso inoltre punta a sostenere i servizi di utilità collettiva erogati dagli enti pubblici calabresi fornendo un supporto operativo alle comunità locali.

Con il presente Avviso, la Regione Calabria si impegna a finanziare proposte progettuali territoriali, da parte di Enti Pubblici per la realizzazione di percorsi di politica attiva del lavoro nelle modalità di tirocinio di inclusione sociale, nel rispetto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida Regionali approvate con DGR n. 472 del 29/10/2018 e successivo Decreto attuativo n. 1527 del 12/02/2019 pubblicato sul BURC n. 29 del 26/02/2019, destinati a soggetti disoccupati precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga, con decreto della Regione Calabria o provvedimento equipollente che abbiano effettuato già 12 mesi di tirocinio in politiche attive, ed esclusi dal beneficio diretto dell'indennità di mobilità per l'anno 2016 dall'Accordo quadro del 07/12/2016 per effetto della vigente normativa.

L'Avviso è realizzato in attuazione della DGR n. 472 del 29/10/2018, avente ad oggetto "Recepimento Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione", approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con accordo del 22/01/2015".

I tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, rientrano tra le misure di politica attiva del lavoro a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità realizzabili nell'ambito della Regione Calabria.

ART. 2 RISORSE DISPONIBILI

Le risorse disponibili per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati ex percettori di mobilità in deroga ammontano a complessivi **€ 28.000.000,00**, di cui **€ 23.000.000,00** imputate sulla dotazione finanziaria prevista nel Programma di Azione e Coesione (PAC) Regione Calabria 2014-2020 Asse prioritario 8 "Promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità", Obiettivo specifico 8.5 "Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché "il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata", Azione 8.5.1 "Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: Green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, ICT), ed **€ 5.000.000,00** di risorse finanziarie residue assegnate con i Decreti Interministeriali per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga annualità 2014/15/16, per come risultante dalla certificazione INPS, per il cui utilizzo è in corso la procedura di sottoscrizione di un apposita convenzione con l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS).

Le risorse finanziano entrambe le manifestazioni d'interesse rivolte rispettivamente agli Enti Pubblici e ai Soggetti Privati. Alle proposte pervenute dagli Enti Pubblici, in ogni caso, è assicurato almeno il 90% delle risorse finanziarie disponibili.

ART. 3 RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI DELL'AVVISO

- DGR n. 320 del 25 luglio 2017 recante “Piano di Azione Coesione (PAC) 2014-2020 della Regione Calabria: presa d’atto dell’approvazione da parte del CIPE con delibera n. 7/2017”;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che reca disposizioni comuni sulla programmazione 2014-2020 ed abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al Fondo sociale europeo ed abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (General Data Protection Regulation, di seguito “GDPR”);
- DGR n. 303 del 11/8/2015 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR - FSE 2014-2020;
- Decisione della Commissione Europea C (2015) n. 7227 del 20/10/2015 che approva il Programma Operativo “Regione Calabria FESR - FSE 2014 - 2020”;
- DGR n.45 del 24/2/2016 con la quale si è preso atto del Programma Operativo Regionale (POR) FESR - FSE 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2015) n. 7227 del 20/10/2015;
- DGR n.73 del 2/3/2016 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario del Programma Operativo Regionale (POR) FESR - FSE 2014 - 2020;
- DGR n. 872 del 29 dicembre 2010 con la quale è stato approvato il “Regolamento per l’accreditamento degli organismi di formazione ed orientamento professionale della Regione Calabria”;
- Legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 – Supplemento Ordinario n. 123;
- Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della Legge 28 giugno 2012, n. 92”;
- Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- DGR n. 492 del 31 ottobre 2017 avente ad oggetto “Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi del Regolamento n. 1303/2013. Approvazione”.
- D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 76 del 9 marzo 2018 avente ad oggetto “POR Calabria FESR FSE 2014 – 2020 – Modifica Linee guida per la fase di valutazione delle operazioni approvate con Deliberazione di Giunta regionale n. 84 del 17 marzo 2017”;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

- L'Accordo raggiunto in data 25/05/2017 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini", ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92;
- La DGR n. 613 del 11/12/2017, avente ad oggetto "Linee guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento" - Modifica DGR n. 360 del 10.08.2017;
- D.M. 17 ottobre 2017, recante "Individuazione dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81" ;
- La DGR n. 472 del 29/10/2018, avente ad oggetto "Recepimento Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione", approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con accordo del 22/01/2015".;
- Il Decreto della Regione Calabria n. 1527 del 12/02/2019 avente ad oggetto: "Attuazione dgr n. 472 del 29.10.2018 "recepimento linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, approvate dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con accordo del 22.01.2015";

ART. 4 TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMISSIBILI

Il presente Avviso promuove l'attivazione di tirocini di inclusione sociale che puntano a sostenere progetti rivolti a fornire supporto operativo al miglioramento dei servizi resi ai cittadini ed il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

Le idee progettuali dovranno essere individuate a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità, tenuto conto anche delle opportunità che le risposte a tali bisogni offrono in termini di *empowerment* delle persone coinvolte. A tal riguardo le attività previste devono intendersi evidentemente complementari, a supporto e integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dalle amministrazioni Locali e dagli Enti pubblici coinvolti.

I "progetti", pertanto, presuppongono l'organizzazione di attività non strettamente legate alla ordinarietà, bensì alla individuazione di uno specifico obiettivo da raggiungere nel periodo di svolgimento del tirocinio e possono riguardare sia una nuova attività sia il potenziamento di un'attività esistente.

Vista la natura dello strumento di politica attiva posto in essere, i soggetti ospitanti non devono prevedere il coinvolgimento in lavori/opere pubbliche né le persone coinvolte possono svolgere mansioni in sostituzione di personale dipendente dall'Ente pubblico. Inoltre, le persone coinvolte non possono ricoprire ruoli o posizioni dell'organizzazione del soggetto ospitante e non possono sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altro, così pure essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensità di lavoro. Allo stesso modo, le attività previste all'interno del progetto formativo non possono essere sostitutive di analoghe attività affidate esternamente dall'Ente Pubblico.

A titolo esemplificativo e per connotare maggiormente la potenzialità sottese, si riportano alcuni ambiti di iniziative attivabili:

- ✓ **Ambito culturale:** supporto nella organizzazione e gestione di manifestazioni ed eventi: le attività possono riguardare la predisposizione e distribuzione di materiale informativo (manifesti, volantini, brochure...), il supporto alla segreteria organizzativa, la semplice messa in opera delle attrezzature, la pulizia degli ambienti, la collaborazione nella rendicontazione; supporto nella apertura di biblioteche, centri di lettura, videoteche: le attività possono riguardare sia il controllo delle sale, il riordino del patrimonio librario compresa la ricopertura dei libri destinati al prestito, del materiale informativo (quotidiani e periodici, riviste, CD) sia l'assistenza informativa agli utenti dei servizi sia il supporto nella apertura con un potenziamento dell'orario e delle attività di custodia e vigilanza;

supporto all'organizzazione di momenti di aggregazione ed animazione; catalogazione e digitalizzazione di documenti; distribuzione di materiale informativo sulle attività...

- ✓ **Ambito sociale:** attività di supporto domiciliare alle persone anziane e/o con disabilità con il trasporto o l'accompagnamento a servizi sanitari (prelievi, visite mediche), per la spesa e l'attività di relazione, ma anche il recapito della spesa e la consegna di medicinali; piccole manutenzioni domestiche, quali la pulizia straordinaria di ambienti, la tinteggiatura di ambienti e la riparazione di piccoli guasti; supporto nella organizzazione di escursioni e gite per anziani, supporto nella gestione di centri diurni per persone con disabilità e per persone anziane, attività di controllo all'uscita delle scuole, accompagnamento sullo scuolabus degli alunni della scuola infanzia e della scuola primaria, accompagnamento dei minori a scuola;
- ✓ **Ambito artistico:** supporto nella organizzazione di mostre o nella gestione di strutture museali: le attività possono prevedere, oltre alla predisposizione e distribuzione di materiale informativo ed il supporto alla segreteria organizzativa, la presenza attiva nelle giornate di apertura, con il supporto, previa formazione, al personale dell'Ente o della struttura; catalogazione di patrimonio artistico locale; supporto nella costruzione di piattaforme per la messa in rete di documentazione relativa al patrimonio artistico; accompagnamento nelle visite guidate di monumenti e musei ...
- ✓ **Ambiente:** riqualificazione di percorsi paesaggistici, supporto nella organizzazione e gestione di giornate per la sensibilizzazione dei temi ambientali, riqualificazione di aree (parchi, aree verdi, litorali, spiagge, luoghi di sosta e transito) mediante la raccolta di rifiuti abbandonati, la pulizia degli ambienti ed il posizionamento di attrezzature; manutenzione e cura di piccole aree verdi e di aree naturalistiche, manutenzione dei percorsi collinari e montani, supporto nella organizzazione di eventi di educazione ambientale, potenziamento della raccolta differenziata;
- ✓ **Ambito formativo:** supporto nella organizzazione e gestione di corsi; supporto nella gestione dei doposcuola per tutti gli ordini di istruzione, prevedendo la collaborazione per il supporto agli alunni ed agli studenti sulla base delle competenze acquisite nel corso del percorso scolastico delle persone coinvolte; supporto nella gestione di laboratori professionali, fruendo delle competenze specifiche eventualmente possedute, potenziamento dei servizi mensa per minori;
- ✓ **Ambito tutela dei beni comuni:** manutenzione giochi per bambini nei parchi e nelle aree attrezzate (riparazione, verniciatura), restauro e mantenimento di barriere in muratura e staccionate, pulizia dei cortili scolastici, rimozione di tag e graffiti dagli edifici pubblici e dai luoghi di transito, tinteggiatura di locali scolastici, pulizia e riordino di ambienti e luoghi, manutenzioni di beni dell'ente.

Le iniziative progettuali potranno eventualmente riguardare altresì attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività potranno essere rivolte a più settori della vita comunitaria e non limitate ad un unico ambito.

ART. 5 SOGGETTO PROMOTORE

Soggetti promotori dell'iniziativa sono i Centri per l'Impiego della Regione Calabria. Il Centro per l'impiego competente per territorio, supporta gli Enti ospitanti le cui istanze saranno ritenute ammissibili nella definizione dei progetti personalizzati di tirocinio di inclusione sociale. Il Centro per l'Impiego in qualità di soggetto promotore predispone la convenzione da sottoscrivere con il soggetto ospitante conforme allo schema approvato con Decreto n. 1527 del 12/02/2019 pubblicato sul BURC n. 29 del 26/02/2019.

ART. 6 SOGGETTI OSPITANTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Le proposte progettuali possono essere presentate da parte delle Amministrazioni Pubbliche di cui al D.Lgs.165/2001.

I progetti presentati dagli Enti Pubblici territoriali (comuni, province e città metropolitane) sono finanziabili per un numero massimo di destinatari, che si prevede di coinvolgere nelle azioni, calcolato in base al numero di abitanti dell'Amministrazione presso cui si svolge il percorso di politiche attive del lavoro, nelle modalità di tirocinio, secondo la tabella di seguito riportata:

POPOLAZIONE RESIDENTE	NUMERO MASSIMO DESTINATARI
fino a 3000 residenti	15
da 3001 fino a 5.000	20
da 5001 fino a 20000	30
da 20001 fino a 40000	40
da 40001 e oltre	60

In relazione a soggetti diversi dagli enti territoriali il numero massimo di tirocinanti assegnabili è fino a un massimo di 15 unità, ad eccezione degli enti socio-sanitari che possono attivare tirocini fino ad un massimo di 60 unità.

ART. 7 REQUISITI DEI DESTINATARI

I destinatari degli interventi sono i soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga, con decreto della Regione Calabria o provvedimento equipollente, ed esclusi dal beneficio diretto dell'indennità di mobilità per l'anno 2016 dall'Accordo quadro del 07/12/2016 per effetto della vigente normativa. I soggetti in questione, al momento di presentazione dell'istanza ai percorsi di politica attiva, devono:

- 1 Essere disoccupati ai sensi del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 e s.m.i. da almeno sei mesi;
- 2 Avere una Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) valida e aver sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato ai sensi del D.Lgs.150/2015 presso i Centri per l'Impiego;
- 3 Non aver riportato condanne penali;
- 4 Non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- 5 Non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- 6 Essere residenti nella regione Calabria;
- 7 Non essere ricompresi tra i soggetti, per i quali si è proceduto alla reiezione delle istanze di mobilità in deroga, identificati negli Allegati A e B di cui al DDG n. 4877 del 12 maggio 2017 pubblicato sul BURC n. 61 del 27/06/2017, avente ad oggetto "Istanze di mobilità presentate nell'anno 2014 – presa d'atto determinazioni INPS Calabria";
- 8 Non essere beneficiari di trattamenti INPS (NASPI, Dis-Coll, altra indennità di disoccupazione);
- 9 Non essere inseriti nei percorsi di tirocinio del Programma "Garanzia Giovani" o nei percorsi di tirocinio dell'Avviso pubblico "Dote Lavoro e Inclusione attiva" della Regione Calabria di cui al DDG n. 12951 del 22/11/2017;
- 10 Non essere stati avviati in altre iniziative regionali di politica attiva del lavoro quali: DDG n. 2285 del 09/03/2016 – "Uffici Giudiziari", DDG n. 8859 del 28/07/2016 e s.m.i. – "MIUR", DDG n. 6160 del 31/05/2016 e s.m.i. – "Beni Culturali";

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura presso l'Ente Pubblico ospitante e mantenuti sino al termine del percorso.

Al momento dell'avvio del tirocinio previsto dal presente Avviso, i destinatari non devono, in ogni caso, essere impegnati nelle iniziative di politica attiva del lavoro previste dalla Manifestazione di interesse regionale di cui al D.D.G. n. 793 del 19/02/2018.

La partecipazione ai percorsi di Tirocinio di Inclusione sociale del presente Avviso è compatibile con il godimento del reddito di cittadinanza di cui al Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2018 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, tuttavia i beneficiari del RdC sono tenuti all'obbligo di comunicazione previsti dalla normativa. Si precisa, altresì, che la partecipazione ai percorsi di Tirocinio di Inclusione sociale del presente Avviso non assolve all'obbligo, previsto dall'articolo 1, comma 12 del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2018 che stabilisce che il beneficiario di RdC è tenuto ad offrire nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni.

ART. 8 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione potranno essere presentate a partire dal **21 ottobre 2019** e fino al **5 novembre 2019**.

Le domande di partecipazione, debitamente compilate e sottoscritte nel rispetto dei moduli allegati al presente Avviso, dovranno pervenire al protocollo della Regione Calabria tramite spedizione postale o consegna a mano entro il termine fissato.

Il plico dovrà essere trasmesso al seguente indirizzo: **Regione Calabria – Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali – Cittadella regionale – Località Germaneto 88100 Catanzaro (CZ)** e dovrà riportare la seguente dicitura:

“PAC Calabria 2014-2020 - Avviso Pubblico rivolto ad Enti Pubblici per la presentazione di percorsi di politiche attive per la realizzazione di Tirocini di Inclusione Sociale rivolti a disoccupati ex percettori di mobilità in deroga”

La trasmissione delle domande di partecipazione con modalità diverse da quelle indicate nel presente Avviso, comporterà l'esclusione dalla procedura.

ART. 9 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Il presente Avviso, unitamente alla modulistica allegata, è scaricabile nella sezione dedicata del portale istituzionale della Regione Calabria: <http://portale.regione.calabria.it>

Per manifestare il proprio interesse all'intervento l'Ente Pubblico dovrà produrre la seguente documentazione, debitamente compilata e sottoscritta, trasmessa secondo quanto previsto all'articolo 7:

- Domanda di adesione (Allegato A);
- Formulario di progetto (Allegato B);
- Copia documento di identità del legale rappresentante.

La carenza di uno o più documenti o la loro errata, illeggibile o incompleta formulazione, costituiscono motivo di esclusione dalla procedura. Diversamente nel caso di non perfetta chiarezza e/o imprecisione nella compilazione della documentazione prodotta, la Regione Calabria potrà richiedere chiarimenti, prima della formale esclusione dell'istanza.

In tal caso l'Ente pubblico dovrà trasmettere, la documentazione integrativa entro gg. 7 dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali l'istanza sarà ritenuta inammissibile.

Si precisa che le integrazioni non possono sanare la mancanza dei documenti previsti come obbligatori dal presente articolo.

ART. 10 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Le candidature saranno valutate in osservanza di quanto stabilito nel documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato dal Comitato di Sorveglianza a seguito dell’apertura di apposita procedura scritta conclusasi positivamente il 4 aprile 2016 e della D.G.R. n.84 del 17/3/2017 “Approvazione delle Linee guida per la fase di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020” per come integrata e modificata dalla DGR n. 76 del 9 marzo 2018.

La procedura prevede una prima valutazione delle proposte progettuali finalizzata a valutare l'ammissione a finanziamento sulla base del raggiungimento di valori soglia minimi.

A conclusione della valutazione di ammissibilità i progetti ritenuti ammissibili saranno finanziati secondo l'ordine cronologico di presentazione dei progetti personalizzati di tirocinio di inclusione sociale, per come di seguito indicato.

Il Dirigente Generale nomina con proprio decreto la Commissione di valutazione, dando altresì atto del possesso delle competenze ed esperienze professionali di ciascuno dei componenti.

La commissione è composta da 3 o 5 membri in possesso di competenze ed esperienze professionali adeguate rispetto all’oggetto dell’Avviso.

Il Presidente è individuato nel Dirigente di Settore competente o, in alternativa, in un altro Dirigente del Dipartimento stesso, o, in alternativa, in un altro funzionario del dipartimento stesso o di altri dipartimenti regionali in possesso di competenze ed esperienze professionali adeguate rispetto all’oggetto della valutazione.

Gli altri componenti della Commissione, dirigenti o dipendenti di categoria D, sono individuati tra il personale del Dipartimento competente per materia o di altri Dipartimenti regionali.

Successivamente alla notifica del decreto di nomina, la Commissione di valutazione si insedia e riceve le istruzioni dal responsabile del procedimento circa le modalità di accesso alle informazioni relativamente alle domande di finanziamento presentate.

I componenti la Commissione di valutazione, all’atto dell’insediamento, devono dichiarare l’assenza di cause ostative/conflicti di interesse allo svolgimento dell’incarico per il quale sono stati nominati attraverso la sottoscrizione di apposita Dichiarazione.

La Commissione quindi procede alla verifica preliminare delle proposte prevedendo, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, la verifica dei requisiti di ricevibilità/ammissibilità attraverso l'utilizzo della Scheda accertamento dei requisiti di cui alla Tabella 1.

Tabella 1 – Scheda accertamento dei requisiti per l’ammissibilità

Requisito	Documento	Presente		Ammissibilità		NOTE
		SI	NO	SI	NO	
Rispetto dei termini di presentazione delle proposte entro i termini						
Completezza e correttezza della documentazione trasmessa						
Possesso dei requisiti giuridici soggettivi previsti						

Rispondenza della proposta progettuale alle tipologie d'intervento previste dall'avviso						
---	--	--	--	--	--	--

La Commissione quindi procede, solo per le istanze ammissibili, alla verifica del raggiungimento della soglia minima di punteggio stabilita dall'Avviso. I punteggi, ai fini della valutazione di merito, saranno attribuiti alle domande ritenute ammissibili, sulla base dei criteri di seguito indicati:

Tabella 2 - Criteri di valutazione

CRITERI	PUNTEGGIO
A) Grado di coerenza della proposta progettuale con le finalità generali dell'Avviso	Max 40
B) Chiarezza espositiva nella descrizione delle attività declinate all'interno della proposta progettuale	Max 30
C) Coerenza della proposta progettuale con gli ambiti di iniziative attivabili riportati all'Art. 4 del presente Avviso	Max 25
D) Eventuali facilitazioni ai tirocinanti a carico del soggetto ospitante (mensa aziendale, buoni pasto, trasporto, integrazione indennità di partecipazione, altro...)	Max 5
Totale	100

Saranno ritenute ammissibili le proposte progettuali che avranno conseguito almeno 60 punti.

Sulla base del superamento del valore soglia definito, la Commissione di Valutazione predispone e comunica al Settore i verbali delle sedute e gli elenchi delle proposte progettuali ammissibili e non ammissibili, nonché delle proposte progettuali escluse a causa della non ammissibilità formale.

Al fine di rendere omogenee e trasparenti le operazioni di valutazione effettuate dalla Commissione, ogni membro della Commissione dovrà esprimere, per ognuno dei criteri sopra indicati un giudizio sintetico scelto tra 7 giudizi predeterminati, cui corrisponde un coefficiente matematico espresso in termini di frazione, secondo la seguente tabella:

Tabella 3 - Coefficienti per la valutazione

Giudizio	Coefficiente
Completamente inadeguato o non valutabile	0/6
Insufficiente	1/6
Mediocre	2/6
Sufficiente	3/6
Buono	4/6
Discreto	5/6
Ottimo	6/6

Le modalità di attribuzione del punteggio per ciascun criterio sono stabilite dalla DGR n.84 del 17/3/2017 "Approvazione delle Linee guida per la fase di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020" per come modificate e integrate.

La Commissione provvederà a redigere appositi verbali nell'ambito dei quali saranno formalizzati i risultati dell'attività di valutazione.

ART. 11 APPROVAZIONE PROGETTI E MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEI FINANZIAMENTI

La Regione Calabria, a conclusione dell'iter da parte della Commissione di valutazione sull'ammissibilità delle istanze pervenute, con Decreto Dirigenziale pubblicato sul BURC della Regione Calabria, provvederà ad approvare gli elenchi delle istanze ammissibili e non ammissibili, nonché delle proposte progettuali proposte progettuali escluse a causa della non ammissibilità formale; tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

L'ammissibilità delle istanze non determina il diritto alla finanziabilità. In considerazione della circostanza che gli enti, rispetto alla richiesta di tirocinio presentata e approvata dovranno effettuare le procedure di selezione ed individuare i destinatari, la finanziabilità sarà determinata attraverso l'apertura di uno sportello valutativo dal giorno successivo alla pubblicazione degli elenchi definitivi dei soggetti ammissibili sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria.

La finanziabilità dei progetti ritenuti ammissibili in via definitiva, sarà effettuata in base all'ordine cronologico di stipula delle Convenzioni di attivazione dei Progetti Personalizzati tra soggetti pubblici ospitanti ed i Centri per l'impiego della Regione Calabria, ad esito dell'iter operativo sotto descritto:

1. Pubblicazione di un Avviso Pubblico rivolto ai destinatari dell'Avviso;
2. Approvazione degli esiti di selezione dei destinatari;
3. Sottoscrizione della Convenzione (secondo il format di cui All. "B" del DDG n. 1527 del 12/02/2019) con il Centro per l'Impiego competente;
4. Definizione dei Progetti Personalizzati di Tirocinio di inclusione sociale (secondo il format di cui All. "C" del DDG n. 1527 del 12/02/2019);

In base all'ordine di sottoscrizione delle convenzioni con i CPI e dei relativi tirocini attivati si determinerà il contatore delle risorse disponibili impegnate. L'autorizzazione da parte della Regione Calabria ai Centri per l'Impiego alla sottoscrizione delle convenzioni di attivazione sarà accordata fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

ART. 12 SELEZIONE DEI DESTINATARI

Gli Enti Pubblici ammessi dovranno selezionare, con procedura di evidenza pubblica, i soggetti disoccupati aventi i requisiti di cui all'art. 7 che si candideranno e si renderanno disponibili alle attività progettuali.

Tale selezione si attiverà esclusivamente nell'ipotesi in cui le istanze di partecipazione da parte dei destinatari dovessero essere superiori al numero dei tirocini previsti dall'Avviso dell'Ente.

Per candidarsi i destinatari dovranno produrre domanda di partecipazione sul format predisposto dall'Ente, contenente l'autocertificazione del possesso dei requisiti, unitamente alla seguente documentazione:

- ✓ Curriculum vitae;
- ✓ Copia documento di riconoscimento in corso di validità;
- ✓ Scheda Anagrafica Professionale aggiornata rilasciata dal Centro per l'impiego competente da cui sia riportato il numero di mesi di anzianità di disoccupazione;

La sottoscrizione della domanda da parte dei candidati costituisce assunzione di responsabilità, anche in merito a tutte le dichiarazioni rese nella stessa, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. La verifica sulle dichiarazioni rese dai candidati è di competenza dell'Ente Ospitante che emana l'Avviso di selezione.

L'Avviso di selezione rivolto ai soggetti destinatari dovrà essere pubblicato sull'albo pretorio degli enti (ove previsto) e sui siti istituzionali e comunque l'ente dovrà darne la più ampia visibilità. L'avviso dovrà restare aperto almeno giorni 15 decorrenti dalla data di pubblicazione.

La selezione dei candidati da parte dell'Ente Pubblico dovrà avvenire nel rispetto dei criteri di preferenza di seguito riportati:

1. Soggetti avviati a politica attiva a seguito dell'Accordo quadro del 07/12/2016 che hanno svolto almeno 12 mesi di tirocinio;
2. Residenza anagrafica nel comune sede di svolgimento delle attività o in comuni limitrofi distanti non oltre 30 Km dalla sede di svolgimento delle attività;
3. Maggiore anzianità di disoccupazione come attestato dalla Scheda Anagrafica Professionale presentata.

In caso di parità prevale il soggetto con età anagrafica maggiore.

I Soggetti pubblici, per la redazione della graduatoria di ammissione, dovranno applicare esclusivamente i criteri di preferenza sopraindicati nel rispetto dell'ordine fissato.

Il requisito di essere un soggetto avviato a politica attiva a seguito dell'Accordo quadro del 07/12/2016 costituisce un titolo di preferenza essendo l'Avviso di partecipazione comunque rivolto a tutti disoccupati ex percettori di mobilità in deroga in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7. Si precisa che il requisito di essere stato avviato a politica attiva a seguito dell'Accordo quadro del 07/12/2016 riguarda lo svolgimento di tirocini presso qualsiasi soggetto ospitante sia in relazione agli Avvisi pubblici approvati con DDG n. 1336 del 09 febbraio 2017 e/o in relazione agli Avvisi Pubblici approvati con D.D.G. n. 793 del 19/02/2018.

I Soggetti pubblici, in fase di predisposizione degli avvisi di selezione, non potranno inserire ulteriori criteri aggiuntivi o condizioni di priorità per la selezione dei candidati.

I destinatari potranno proporre le proprie candidature presso un numero massimo di 5 Soggetti Pubblici.

A seguito della pubblicazione della graduatoria i soggetti selezionati dovranno effettuare l'accettazione del tirocinio presso l'ente. Al fine di ottimizzare i tempi gli Enti Pubblici potranno, all'atto dell'approvazione della graduatoria, fissare un termine per l'accettazione del tirocinio da parte dei soggetti destinatari ammessi.

ART. 13 PRESA IN CARICO E PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI PERSONALIZZATI DI TIROCINIO

A seguito della definizione della graduatoria dei soggetti destinatari selezionati l'ente ospitante deve procedere all'elaborazione dei Progetti Personalizzati di Tirocinio tenendo conto degli ambiti progettuali indicati nel formulario di progetto e valorizzando, ove possibile, i curricula dei soggetti risultanti ammessi.

La procedura da attuare è la seguente:

1. Invio dei soggetti selezionati a colloquio con i servizi sociali competenti per territorio. Il servizio competente è individuato nei servizi sociali comunali o dell'ambito sociale o nei servizi sociali di un altro comune ricadente nell'ambito sociale di riferimento dell'ente ospitante;
2. Qualora gli operatori sociali da un'analisi preliminare dei soggetti non rilevino bisogni complessi ma solo la necessità di inserimento lavorativo, il progetto personalizzato di tirocinio di inclusione

sociale viene predisposto dall'ente ospitante con il supporto del Centro per l'Impiego competente per territorio;

3. Qualora gli operatori sociali da un'analisi preliminare dei soggetti rilevino bisogni complessi, viene effettuata la successiva presa in carico specialistica anche, per i casi previsti, con il supporto di un'equipe multidisciplinare. A seguito della presa in carico da parte dei servizi sociali viene redatto il Piano Assistenziale Individualizzato ed è individuato un *case manager*. In tal caso il progetto personalizzato di tirocinio di inclusione sociale viene predisposto dall'ente ospitante con il supporto del Centro per l'Impiego competente per territorio e con il supporto *case manager* dei servizi sociali.

ART. 14 SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE DI TIROCINIO

Definiti per tutti i soggetti il progetto personalizzato di tirocinio gli enti ospitanti firmano presso il Centro per l'impiego di competenza la convenzione secondo il format previsto dal Decreto n. 1527 del 12/02/2019.

Il Centro per l'Impiego preliminarmente alla firma della convenzione verifica:

1. lo status di ex percettore di mobilità in deroga della Regione Calabria per i soggetti selezionati dal soggetto ospitante;
2. la completezza della documentazione con riferimento alle coperture assicurative a carico del soggetto ospitante;

Il soggetto ospitante solo a seguito della firma della convenzione con il Centro per l'Impiego procede a:

1. Effettuare le comunicazioni UNILAV;
2. Avviare i percorsi di tirocinio;

Successivamente alla trasmissione delle comunicazione UNILAV di avvio tirocinio gli enti pubblici ospitanti dovranno inviare alla Regione Calabria all'indirizzo pec: bandi.selfps@pec.regione.calabria.it la seguente documentazione;

1. Copia della convenzione sottoscritta con il Centro per l'Impiego;
2. Per ogni tirocinante: copia del progetto formativo personalizzato, documento di identità e UNILAV di avvio tirocinio (in forma completa, non la ricevuta di trasmissione);
3. Monitoraggio riepilogativo dei tirocinanti avviati secondo il format fornito;

ART. 13 MODALITÀ ATTUATIVE

Per la realizzazione dei percorsi di politica attiva del lavoro, nelle modalità di tirocinio, le sole spese ammissibili al finanziamento sono quelle relative alle indennità riconosciute ai soggetti destinatari.

Sono a carico dei Soggetti ospitanti gli oneri assicurativi obbligatori (INAIL E RCT) per tutta la durata del percorso.

I percorsi di politiche attive del lavoro nelle modalità di tirocinio di inclusione sociale non prevedono l'instaurazione di un rapporto di lavoro tra soggetto ospitante e destinatario.

I progetti avranno una durata di 12 mesi per un impegno di 20 ore settimanali. Ogni destinatario potrà essere avviato ad un solo percorso di politica attiva nelle modalità del tirocinio.

Avviato il percorso per il tirocinante non sono ammessi trasferimenti in itinere presso altri soggetti beneficiari dell'Avviso.

Al singolo tirocinante competerà un'indennità mensile pari a 500,00 euro per una durata massima di 12 mesi e per un contributo massimo totale concedibile pari a € 6.000,00 euro.

Si precisa che l'indennità corrisposta al tirocinante:

- rappresenta l'indennità di partecipazione prevista per i tirocinanti ai sensi dell'art. 11 delle linee guida regionali approvate con Decreto della Regione Calabria n. 1527 del 12/02/2019 avente ad oggetto: "Attuazione dgr n. 472 del 29.10.2018 "recepimento linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con accordo del 22.01.2015";
- non determina in nessun modo la costituzione di un rapporto di lavoro, essendo finalizzata esclusivamente a supportare l'esperienza di tirocinio;
- sotto il profilo fiscale ha natura di reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente;
- non comporta, in ogni caso, la perdita dello stato di disoccupazione posseduto dal tirocinante;
- non dà luogo a trattamenti previdenziali e/o assistenziali, a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali;
- non è cumulabile con altri contributi analoghi erogati da terzi.

I percorsi di politica attiva del lavoro nelle modalità del tirocinio dovranno svolgersi sul territorio della regione Calabria e si realizzano in ossequio alle indicazioni delle Linee Guida Regionali approvate con Decreto della Regione Calabria n. 1527 del 12/02/2019 pubblicate sul BURC n. 29 del 26 febbraio 2019.

I tirocinanti hanno diritto alla sospensione del tirocinio esclusivamente per i seguenti eventi:

- ✓ maternità e paternità obbligatoria;
- ✓ infortunio o malattia di lunga durata: entrambi devono avere una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento;
- ✓ chiusura collettiva della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi;

Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi previsti dalla normativa vigente. Durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

ART. 14 EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ PER I TIROCINANTI

L'indennità di partecipazione per i tirocini è erogata direttamente al tirocinante dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) previa sottoscrizione di apposita convenzione.

Gli Enti Pubblici ospitanti procederanno bimestralmente a trasmettere alla Regione Calabria la rendicontazione dei soggetti avviati al tirocinio secondo le modalità ed i tempi che saranno fornite in apposite linee guida da Amministrazione Regionale.

L'erogazione è effettuata a condizione che il tirocinante abbia maturato almeno il 70% delle ore/mese previste dal progetto formativo. In caso di mancato raggiungimento della soglia minima del 70% delle ore/mese previste, il tirocinante non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti della Regione Calabria, né del soggetto ospitante.

ART. 15 RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI E REVOCA

L'Ente pubblico dovrà produrre, secondo la tempistica definita dall'Amministrazione Regionale e nelle modalità stabilite, la documentazione giustificativa delle attività effettivamente realizzate fornendo tutti i dati finanziari, procedurali e fisici attinenti la realizzazione del progetto finanziato.

La Regione Calabria si riserva la facoltà di procedere alla revoca del provvedimento di finanziamento e al recupero delle somme eventualmente erogate, in caso di mancata rendicontazione e/o assolvimento degli obblighi previsti dal presente Avviso e nei casi stabiliti dalla Convenzione.

ART. 16 CONTROLLO E MONITORAGGIO DEI PROGETTI

La Regione Calabria effettua controlli, ispezioni e sopralluoghi finalizzati ad accertare la regolarità dell'attuazione dei percorsi di politiche attive del lavoro nelle modalità di tirocinio, nonché la conformità degli stessi alle finalità per le quali sono stati concessi i contributi.

È facoltà della Regione Calabria effettuare visite e verifiche, anche senza preavviso, in ogni fase dei percorsi di politiche attive del lavoro nelle modalità di tirocinio al fine di verificare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda, la reale presenza in loco dei tirocinanti, la documentazione amministrativa a supporto che comprovi la regolarità dell'intervento.

ART. 17 TUTELA PRIVACY

I dati, di cui la Regione Calabria entra in possesso a seguito del presente Avviso, verranno trattati nel rispetto dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. Titolare del trattamento dati è la Regione Calabria.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore 4 del Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche sociali" della Regione Calabria.

ART. 18 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, ASSISTENZA TECNICA E INFORMAZIONI

Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario del Settore n. 4 "*Politiche Attive, Superamento del Precariato e Vigilanza Enti*" Agrot. Pasquale Capicotto, titolare della posizione organizzativa di terza fascia avente ad oggetto gestione e coordinamento delle misure dipartimentali di politiche attive e vigilanza enti, assegnata con Decreto del Dirigente Generale n. 7196 del 14/06/2019.

Per l'assistenza tecnica al presente Avviso la Regione Calabria si avvale del supporto della società ANPAL Servizi S.p.A.

Informazioni sul presente Avviso potranno essere richieste presso il Settore 4 del Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche sociali" della Regione Calabria, al numero di telefono 0961 853954 o tramite l'indirizzo pec: bandi.selfps@pec.regione.calabria.it.

ART. 19 INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente il presente Avviso si elegge quale Foro competente quello di Catanzaro.

ART. 20 NORME DI RINVIO

Il presente Avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Il presente Avviso sarà pubblicato altresì sul sito istituzionale della Regione Calabria nella sezione dedicata.

In attuazione di quanto disposto dal D. Lgs. n. 33/2013, si procederà alla pubblicazione dei dati di cui agli articoli 26 e 27 del decreto suddetto nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione Calabria.

Per tutto quanto non previsto dal presente dispositivo si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.

Allegati:

- *Allegato A: Domanda*
- *Allegato B: Formulario Progetto*